

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

**Usage guidelines**

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

**About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`



600039715V

246 ε. 498.

# ANNALI

DEL

## PRINCIPATO ECCLESIASTICO DI TRENTO

DAL 1022 AL 1540,

COMPILATI SUI DOCUMENTI

DA


## FRANCESCO FELICE DEGLI ALBERTI

VESCOVO E PRINCIPE,


REINTEGRATI E ANNOTATI

DA


## TOMMASO GAR



TRENTO

TIPOGRAFIA MONAUNI

1860.



# ANNALI

DEL

PRINCIPATO ECCLESIASTICO DI TRENTO

DAL [illegible] AL [illegible]

[illegible]

DI

## FRANCESCO FELICE DEGLI ALBERTI

[illegible]

DI

## TOMMASO CAR



*latente sotto le rovinè delle invasioni barbariche, o nelle sue moltiplici e disordinate manifestazioni dal mille in poi. Tra gli eruditi trentini che bene meritarono del loro paese, per averci offerto materiali copiosi e sicuri onde ricostruirne la storia politica, morale e civile, specialmente nei tempi più tenebrosi dell'evo medio, vuol essere, dopo l'Ippoliti, giustamente encomiato Francesco Felice degli Alberti canonico e poscia vescovo di Trento. Di lui, come vescovo e principe nella sua patria, parleremo acconciamente nella serie delle biografie, che dei sovrani ecclesiastici del Trentino verremo in seguito pubblicando; qui non ci corre altro obbligo che di considerarlo come raccoglitore e compilatore di patrie memorie, e di accennare alle ragioni che ci hanno mossi a dare al suo lavoro, finora inedito, un luogo distinto nella nostra collezione dei materiali di storia patria.*

*L'Alberti, apprese le scienze ecclesiastiche in Roma e divenuto canonico in Trento nel* 1724, *non ancora compito il quinto lustro dell'età sua, con provvido e salutare consiglio dedicava gli ozii proverbiali della sua carica allo studio delle numerose scritture componenti l'Archivio del Capitolo Tridentino. Col progredire nelle ricerche egli si avvide ben presto che, se la utilità degli archivi è assai limitata per ciò che concerne alla materialità dei fatti generali e palesi, può essere molto considerevole quanto ai fatti particolari, svelandone le vere e talora riposte cagioni, rilevandone le circostanze che ad essi danno lume e colore. E perciò trascrisse accuratamente tutte quelle carte*

*che giovavano a completare la serie degli atti pubblici, a constatare i diritti e i doveri di quel Senato ecclesiastico, a cui spettava la scelta del vescovo e sovrano della dizione trentina, i provvedimenti economici e amministrativi del Principato, i trattati internazionali; e ne formò una collezione di parecchi volumi in foglio, la massima parte dei quali or si conservano nella Biblioteca della città di Trento. L'Alberti, e, subito dopo di lui, il Bonelli, l'Ippoliti ed il Tovazzi non prevedevano certamente tutta la importanza del servigio che avrebbero nel giro di pochi lustri arrecato alla patria le loro raccolte di documenti; le quali ci fanno oggi parere men deplorabili le espilazioni dei nostri archivi avvenute in principio di questo secolo.*

*Radunata questa ricca suppellettile di materiali, non solamente dall'Archivio capitolare, ma ben anche dall'episcopale e dal municipale, il nostro erudito canonico rivolse il pensiero ad usufruttarli, compilando colla scorta di essi una semplice narrazione dei fatti relativi al dominio temporale e spirituale dei vescovi sul Trentino dal* 1022 *al* 1540. *Dispose tutta la materia secondo i criterii logici dell'ordine dei tempi e della vita dei vescovi, e al suo lavoro diede il titolo improprio di* Cronaca dei vescovi e principi di Trento. *A noi pare non poter correre dubbio che alla natura dell'opera dell'Alberti convenga assai meglio la denominazione di* Annali, *che son pure la fasi più antica, il primo rudimento della storia. La cronaca differisce dagli annali, in quanto che in essa si narrano i fatti con qualche legame, senza tener*

*conto della parte formale; mentre negli annali si registrano, per solito, con brevità e senza nesso, secondo la serie degli anni, ovvero nella successione del tempo. L'annalista e il cronista, riferendo i puri fatti con istile semplice e conciso, si differenziano poi dallo storico, che dei fatti indaga, per quanto è possibile, le cause e dimostra gli effetti, ed orna e dispone artisticamente la sua materia.*

*Il nostro autore, scrivendo gli annali della sua patria, aveva due eccellenti modelli dinanzi agli occhi: il Baronio e il Muratori, suo contemporaneo. Noi non diremo che abbia saputo perfettamente imitarli, e soprattutto nella perspicuità e regolarità della forma. Nondimeno egli ha comune col Muratori la coscienziosità di non asserir cosa che male si apponga al vero confermato e sancito dai documenti, ch' egli adduce a proposito di ciascun fatto. Non lo diremo neppure privo di ogni ornamento, nè di una certa disinvoltura di locuzione, nè di qualche calore di affetto negli argomenti che risguardano la inviolabilità dei diritti del principato, tante volte manomessi dai prepotenti vicini. Già a bella prima lo riconosci uomo sincero, che ti vuol esporre la verità quale ella è, o crede ingenuamente che sia; astenendosi quasi sempre dal sentenziare o dall'osservare di suo. Saremmo ingiusti o, per lo meno, troppo severi, se volessimo mettere a carico del nostro autore qualche pregiudizio, ch' egli ha comune con quasi tutti gli uomini della sua casta, o qualche tendenza imputabile alle condizioni particolari del luogo e del tempo in cui visse. In ogni*

*modo, malgrado i suoi difetti, noi lo stimiamo preferibile di gran lunga al Pincio panegirista, al Mariani parabolano, che ammisero nei loro scritti, che sono a stampa, di molte cose non avverate o superflue, senza discernimento e, talvolta, sottacendo o piegando fatti importanti a seconda della passione.*

*Le buone qualità che distinguono l'Alberti dalla schiera dei volgari compilatori c'indussero ad ammettere i suoi* Annali *nella collezione dei documenti inediti o rari, relativi alla storia di Trento. Cotesti* Annali, *composti da più di un secolo, passarono dalla famiglia dell'autore in varie mani, e nel passaggio smarrironsi tre quaderni. Ne approfittarono pei loro speciali assunti alcuni lodati scrittori di cose patrie; ed ora li possiede la Biblioteca del Municipio Trentino. Ma la qualità principale che raccomanda quest'opera alla nostra attenzione e a quella di tutti i compatrioti desiderosi di procurarsi una sicura nozione delle vicende civili e politiche del Trentino, nel corso di cinquecentovent'anni dopo la erezione del Principato ecclesiastico, è la genuinità delle fonti dalle quali fu attinta. L'autore, fornito di retto criterio e di sufficiente dottrina, versato nella paleografia, trascrisse scrupolosamente dagli originali o dagli apografi autenticati per mano di notaio le copiosissime carte, su cui si fonda il racconto; e ad esse rimanda continuamente il lettore, citando a piè di pagina il numero del volume ed il foglio ove trovasi il documento di appoggio, sia nella sua propria raccolta, denominata* Miscellanea Alberti (*della quale toccammo più sopra*), *sia nelle*

*biblioteche ed archivi allora accessibili a pochi privilegiati, sia finalmente nelle opere che corrono a stampa. Oltre alla guarentigia della verità del racconto, un tale metodo di composizione offre due vantaggi scientifici di non poco momento. Il primo è per coloro che fanno studio analitico delle leggi, degli uomini, dei costumi; i quali da una o più carte, anche in apparenza digiune di ogni interesse, che non sia individuale o locale, sanno all'uopo desumere una data importante, correggere un nome istorico, trovar le vestigia d'istituzioni e di consuetudini degne di nota, di tradizioni d'avvenimenti reconditi, della formazione d'idiomi moderni, dello svolgimento progressivo delle pubbliche libertà. Il secondo è più specialmente per chi volgesse la mira, siccome noi, alla redazione di un codice diplomatico del proprio paese; giacchè l'estratto succoso e fedele, oppure il richiamo dei documenti originali od autentici, su cui si basano i fatti addotti nel testo, possono servire opportunamente a ricomporre e completare la serie dei patti fondamentali, degli atti di sovranità, dei trattati internazionali, dei rapporti politici e militari cogli altri stati. Sotto questo punto di vista, per quanto è a nostra cognizione, nessun altro lavoro inedito di eruditi trentini del secolo passato può, a gran pezza, competere di utilità cogli* Annali *dell'accuratissimo Alberti.*

*Per ciò che concerne la sostanza materiale dell'opera, è mestieri avvertire, che non tutti i fatti costituenti la vita civile e politica del Trentino, nel periodo descritto, vengono registrati dall'annalista. Egli*

*si attiene quasi esclusivamente a quelli, di cui le carte gli rendono indisputabile testimonianza, enumera le azioni dei vescovi, riporta il tenore dei trattati, e si estende con maggiore predilezione nel campo degli atti interni o domestici, e in particolar modo dei relativi alla Chiesa. Degli altri requisiti, che la critica odierna richiede allo storico, il nostro autore patisce qualche difetto; così nell'arte di tener sempre viva la narrazione, come in quella di esporre i fatti con eleganza. Ma questo difetto, ci piace il ripeterlo, è compensato ad usura dalla dote suprema della verità.*

*Dichiarate alla meglio le cause che ci determinarono a mettere in luce cotesti* Annali, *accenneremo in poche parole alle cure che intorno ci abbiamo poste. Mutato il titolo dell'opera, per le ragioni indicate, ci attenemmo in tutto il resto strettamente all'autografo, di non difficile lezione, ma alquanto scorretto nella sintassi; forse perchè l'autore non fu in grado di darci l'ultima mano. Essendo, come si disse, andati smarriti tre quaderni, comprendenti ciascuno lo spazio di circa vent'anni, abbiamo studiato di riempir la lacuna mediante estratti di documenti positivi raccolti dall'Ippoliti e dal Tovazzi, che or si conservano nella Biblioteca della città di Trento, e di adattare la nuova materia e la forma alle proporzioni e allo stile del complesso dell'opera. Quanto ai richiami dei documenti, possiamo asserire in buona coscienza, che corrispondono perfettamente all'oggetto al quale si riferiscono. Di alcuni, pubblicati dopo la morte del vescovo autore, abbiamo fatta menzione, citando il titolo e la pagina*

*dell'opera che li contiene. Aggiungemmo qualche annotazione nei luoghi ove ci parve opportuna. Finalmente, sapendo per lunga esperienza quanto tempo prezioso si possa perdere nello sfogliare un libro scientifico, e particolarmente di storia, in cerca di un passo, di cui non si abbia che una vaga reminiscenza, credemmo far cosa utile e grata ai nostri lettori, col sottoporci all'improba fatica di stendere un minuzioso registro dei nomi dei luoghi, delle persone e delle cose, delle quali si tratta in questo volume della* Biblioteca Trentina.

*TOMMASO GAR.*

# CRONACA

DEI

# VESCOVI DI TRENTO

(1022 — 1540).

Nell'anno 1022 dalla incarnazione di Cristo entrò al possesso della sua Chiesa Udalrico II, che fu il sessantesimo vescovo e il primo principe temporale di *Trento.*

La prima sua cura fu quella di restaurare e ridurre a forma migliore la Cattedrale, fabbricando in essa con sommo dispendio una gran mole di pietra viva con iscale di marmo ai lati, maestrevolmente disposte, a volta sostenuta da diciotto colonne, in onorè di Santa Massenza, che in seguito fu denominata la cripta, sopra la quale collocò l'altar maggiore, e dietro di questo il coro destinato all'ufficiatura. Questa cripta di S. Massenza fu poi demolita verso il 1740, sotto la reggenza del Vescovo Principe Domenico Antonio dei Conti di Thun, per dar luogo al magnifico altare costruito a spese del pubblico in adempimento del voto fatto dalla città per la liberazione dall'assedio delle armi francesi in principio di questo secolo.

Nel divisato anno 1022 Udalrico fu presente al placito di Enrico I imperatore, tenuto nel territorio beneventano, con cui fu obbligato il Conte Attone a re-

stituire molti stabili (*curtes*) e chiese ad Ilario abbate di San Vincenzo a Vulturno (1).

Per ordine di Udalrico fu fatto il dittico, il calendario e il libro liturgico, detti da lui Udalriciani, e rinnovato con particolare esattezza il breve di fondazione delle chiese di Caldaro, Termeno e di Castello, che si pretendono consacrate da S. Vigilio (2).

In questo prelato, oltre alla integrità della vita, spiccavano somma prudenza e destrezza; qualità dimostrate specialmente dopo la donazione che a lui ed ai vescovi suoi successori in perpetuo fu fatta dall'imperatore Corrado II nell'anno 1027, del territorio trentino, cogli stessi diritti coi quali per l'addietro fu posseduto dai duchi, dai marchesi e dai conti. Con tale atto i vescovi di Trento vennero assunti al grado cospicuo di principi sovrani del Sacro Romano Impero, col godimento di voto e sessione nelle Diete imperiali. L'anno seguente 1028 i vescovi di Trento ebbero in dono dal medesimo Imperatore la Contea di Bolgiano e della Valle Venosta. Il possesso della prima è incontestabile. Si dubita al contrario di quello della seconda.

Per le divisate donazioni il Vescovato e Principato di Trento estendevasi in lunghezza a circa cento miglia italiane, ed in larghezza a circa ottanta; confinando a levante coi Vescovati di Feltre e di Padova, a ponente colla Chiesa di Brescia, a mezzodì con quelle di Verona e di Vicenza, e a settentrione, in parte col Ve-

(1) Muratori, *Rerum Ital. Script.* T. I, P. II, fol. 497.
(2) Dal documento autentico dell'Archivio Capitolare.

scovato di Bressanone ed in parte, verso la valle Venosta, con quello di Coira: ampiezza che in sè contiene anime duecentomila all'incirca.

Il nostro Udalrico sottoscrisse tra i suffraganei di Popone patriarca di Aquileja ad un placito pronunciato dall'imperatore Corrado nel 1027 in Verona a favore del suddetto patriarca contra Adelpreto o Adalberone duca di Carinzia (1). Egli è pur sottoscritto col nome di Voldarico al privilegio che il patriarca d'Aquileja accordò al suo Capitolo nel 1031 (2). Si trovò ancora presente nel medesimo anno alla famosa consacrazione della chiesa di S. Maria e SS. martiri Ermagora e *Fortunato* in Aquileja. Nel 1045 proferì in Luca, per volere dell'imperatore, una sentenza a favore di quella Chiesa; e nell'anno seguente intervenne al Sinodo celebrato in Pavia (3).

Sotto di lui fiorì in Trento una confraternita appellata Congregazione di S. Vigilio (4).

Questi sono i fatti più certi intorno a questo vescovo, al quale, pria di morire, toccò la bella sorte di adorare personalmente il sacratissimo sangue del Redentore scoperto in Mantova nel 1048.

Ad Udalrico II, che finì di vivere nel 1055, succedette Attone, del quale i cronisti ci tramandarono il puro nome. A costui sottentrava Enrico I, dell'as-

(1) De Rubeis « *Monumenta Eccl. Aquilej.*, col. 500.

(2) Ughelli « *Italia Sacra* » Tom. V.

(3) Idem, ibi. V. Gentilotti nelle note al medesimo Ughelli.

(4) In un messale della libreria capitolare si legge: ***Missa pro congregatione S. Vigilii.***

sunzione del quale alla Chiesa Trentina s'ignora l'anno preciso. Si sa però che fu degno prelato, abile negli affari, tenace dei diritti vescovili e in gran riputazione presso l'imperatore Enrico IV. È prova di ciò la missione a Roma che di esso fece lo stesso Cesare nel 1067 in compagnia di Ottone duca di Baviera e di Annone arcivescovo di Colonia, per sedare lo scisma insorto nell'elezione di Alessandro II, allora vescovo di Lucca, e di Cadaloo vescovo di Parma. Eseguite con onore e destrezza le parti di sua incombenza, e ottenuta la assoluzione dall'irregolarità in cui era incorso per varii ammazzamenti di coloro che ardirono di spogliare e saccheggiare la sua Chiesa, ritornò con applauso alla coltura dell'amato gregge (1).

Nell'anno 1070 consacrò una cappella dedicata a S. Biagio ed un'altra dedicata a S. Giovanni, esistenti in Trento nel palazzo superiore di sua residenza, assegnando in loro dote molti beni lasciati a beneficio di quelle da un suo soldato di nome Sofunino, defunto senza eredi. Queste due cappelle, state nei tempi più bassi incorporate alla Cattedrale, oggidì sono distrutte, restando in memoria della prima il beneficio del titolo di S. Biagio, che si conferisce dal vescovo (2).

Essendo il vescovo nostro molto accetto all'Imperatore, che gli affidava gli affari più spinosi della co-

(1) Gerolamo Tartarotti. Un nostro manoscritto pone questo fatto all'anno 1068. E lo stesso affirma Meichelbeck nel T. I. *Historiæ Frisingensis*.

(2) Docum. membranaceo, dato in Trento: *I kal. Novembris* 1070; nell'Arch. Capitolare.

rona, egli ricevette l'anno 1082, in compenso dei servigi prestati, il marchesato di Castellaro nel Mantovano; il quale nel 1399 fu poi dato in feudo dal vescovo Giorgio a Francesco Gonzaga marchese di Mantova e ai suoi discendenti maschi in perpetuo. Cotesto feudo ricadde di bel nuovo alla Chiesa di Trento nel principio del secolo presente, sotto la reggenza di Giovanni Michele dei Conti di Sporo (1).

Dalla lettera piena di risentimento che il sommo pontefice Gregorio VII, dopo la scomunica fulminata contro il suddetto imperatore, scrisse al vescovo Enrico, si scorge a qual segno questi fosse portato per gli *interessi* di Cesare, e quanto pesasse al papa cotale suo attaccamento; mentre in quella usa formole 'pregnantissime, ammonendolo di ubbidire a Dio ed alla Santa Chiesa Romana, piuttosto che ai figli dell'iniquità, e invitandolo a mandare in servigio di San Pietro gente agguerrita, e a renderne consapevole la Contessa Matilde, affinchè sicuramente potesse giungere. Quale effetto questa lettera abbia prodotto sul nostro vescovo, non sappiamo.

Ad Enrico I succedette nel Vescovato di Trento un Bernardo, detto anche Burcardo; ma di lui null'altro ci consta, se non che abbia regnato poco più d'un anno.

Nel 1084 fu eletto a vescovo nostro un Adalberone, canonico d'Augusta. Di lui sappiamo, che nel 1090,

(1) Il documento della donazione di Castellaro è riprodotto dall'Ughelli, *Italia Sacra*, T. V, e dal Kink « *Codex Wanghianus* » pag. 18.

a preghiera d'Ildegarda, quarta abadessa, intervenne alla solenne dedicazione del monastero di Sonnenburgo, nella diocesi di Bressanone, che in quei tempi riconosceva per suo avvocato e protettore il vescovo di Trento; dal quale confessava di avere in feudo ottenuti molti e importantissimi beni, ricevendone di mano in mano la investitura. Di questi diritti nei tempi consecutivi fu spogliata violentemente la Chiesa di Trento dai Conti del Tirolo, come vedremo nella vita del vescovo Corrado II. Abbiamo inoltre, che il vescovo Adalberone, l'anno 1101, a preghiera di Pietro abbate del chiostro di Acquanegra e dei suoi fratelli, concesse loro la investitura del monastero di Gironda, con tutte le terre, onoranze e diritti ad esso spettanti, riservando però a se e successori la facoltà di consacrare o sia benedire il detto abbate di Gironda. Questo monastero giace nella diocesi di Cremona, e durò indisputabilmente nell'ubbidienza dei vescovi di Trento fino oltre l'anno 1276 (1).

Altra notizia intorno al nostro prelato, non indegna di essere ai posteri tramandata, si è la donazione irrevocabile da lui fatta alla chiesetta di S. Romedio nella valle di Annone, di tre decime; una detta della corte di Taone, l'altra del broilo novello di Termeno, e la terza delle rendite che contribuivano alla Curia Benedetto e Pezilio; dal che si arguisce il culto di questo santo e la divozione del vescovo verso di esso (2).

(1) Archivio Episcopale.

(2) Da un breve contenuto nel libro liturgico del sec. XII spettante alla Libreria Vescovile.

Nel 1106, essendo morto Adalberone, fu nominato in suo luogo Ghebardo o Gerardo, cancelliere dell'imperatore Enrico V. I cittadini di Trento, sostenuti dal Conte del Tirolo Adelberto, avvocato della Chiesa di Trento, partigiano del deposto Enrico IV, che studiavasi di ricuperare a ogni costo l'Impero, negarono ubbidienza al vescovo Ghebardo, imposto loro per opera del novello Cesare Enrico V, figlio del detronizzato (1).

Adelberto, volendo impedire la discesa in Italia a insigni prelati e condottieri delle genti del novello imperatore raccoltesi in Trento, d'accordo coi cittadini, *li assale* improvvisamente di buon mattino, li spoglia, li fa prigioni, e s'impadronisce della città e del castello. Avvisato di ciò, Guelfo duca di Baviera accorse tosto a proteggere gli interessi di Enrico V e del vescovo con forte drappello di armati, occupò la città, costrinse il conte del Tirolo a rilasciare i prigioni e i cittadini di Trento a riconoscere Ghebardo per loro vescovo e principe. Uscito in questa guisa dai pericoli che lo minacciarono, il nostro vescovo rivolse tutte le cure a ricomporre le cose della sua Chiesa. Coi popoli della Valle di Fiemme, nella quale soleva passare i giorni canicolari, fece egli nel 1111 una convenzione, a loro vantaggiosissima, accordando molti ragguardevoli privilegi sì nel civile che nel criminale, verso una tenue

(1) Che Adelberto fosse già avvocato della Chiesa di Trento, lo comprovano i due Documenti di privilegio alla Valle di Fiemme, nei quali gli si dà questo titolo.

contribuzione annuale, pagabile a sè ed ai suoi successori (1).

Altro privilegio, non meno rilevante del primo, fu quello concesso ai Fiemmazzi nel 1112, in virtù del quale li esimeva in perpetuo da ogni colletta, dazio o gabella, per tutta la estensione del Principato, accontentandosi dell'annuo pagamento di ventiquattro arimanie coi fodri e placiti, oltre i soliti diritti spettanti alla Chiesa (2).

Questo medesimo anno 1112 fu infaustissimo alla città di Trento; la quale da orribile incendio venne quasi tutta ridotta in cenere.

Argomento della stima particolare, che pel nostro prelato nutriva l'imperatore Enrico V, è l'essere stato ammesso in compagnia d'altri principi, e in primo luogo, a giurare la celebre composizione conchiusa presso il monte Mameo nel 1110 tra il sommo pontefice Pasquale II e l'Imperatore; e a sottoscrivere nell'anno seguente la seconda convenzione stipulata fra gli stessi monarchi. Vanta pure il nostro Ghebardo d'essere stato consacrato solennemente, assieme con Corrado vescovo di Salisburgo, nella domenica quarta di Ottobre del 1115, dal sovraccennato pontefice, nella

(1) L'istrumento di questa convenzione fu fatto nella villa di Bolgiano li 14 Luglio 1111. Arch. Vescovile.

(2) Anche questo istrumento porta la stessa data di Bolgiano nel Giugno del 1112. Arch. Vesc. Tutti e due i documenti sono stampati nell'*Italia Sacra* dell'Ughelli, e nelle *Notizie istorico-critiche della Chiesa di Trento* di B. Bonelli. Vol. II, pag. 376.

città di Guastalla, ove quest'ultimo presiedeva al Concilio (1).

Nell'anno susseguente si fa di lui onorata menzione nel diploma da Enrico V conceduto alle monache di S. Zaccaria in Venezia; e ottiene il primo luogo nella sottoscrizione ad altro diploma imperiale del 1116.

Il nostro vescovo, emulando la pia liberalità del suo antecessore, donò alla chiesetta di S. Romedio la piazza d'un Giovanni fratello di Pietro sacerdote, la casa di detto Pietro, ed ogni diritto dei predecessori e successori sopra la sua facoltà, e due uomini della famiglia di Vincenzo di Casezo e Martino di Smarano (2).

*Da* un diploma assai prolisso dell'imperatore Enrico V, in cui si confermano i privilegi accordati all'abbazia di Farfa, da alcuni re longobardi e da altri re e imperatori, si prova che il nostro vescovo vivesse ancora nel 1118, perchè vi è apposto il suo nome, come cancelliere imperiale (3). Ci è ignoto l'anno preciso della sua morte.

Adelpreto I, che in un elenco dei vescovi di Trento del secolo XII è detto Alberto, succedato a Ghebardo, non lasciò della sua breve reggenza alcun altro fatto, fuori quello di aver ridotto l'altare maggiore di S. Vigilio alla forma della Chiesa Romana.

(1) Chronicum Urspergense.

(2) Da un breve nel libro liturgico della biblioteca vescovile di Trento.

(3) Muratori: *Rer. Ital. Script.* T. II, P. II, col. 676. *Annali d'Italia*, all'anno 1118.

Altemanno, discendente dall'illustre lignaggio dei Conti di Baviera, fu creato vescovo di Trento nel 1124. Nello stesso anno, ritrovandosi egli in Arco coi conti Arpone e Adelpreto avvocati e con Enrico suo vicedomino, investì i vicini di Riva, sotto certi patti, del sito che si estende dal monte in cui nasce l'Albula sino al monte Brione, con facoltà di erigervi un castello per loro difesa dalla parte del lago (1).

Una delle principali sue cure fu di provvedere i sacri ministri del bisognevole al loro grado e d'illustrare la Chiesa. Dal bel principio di sua reggenza, rimise in decoroso stato la Cattedrale con suo grave dispendio, la consacrò e vi ripose le reliquie dei martiri Vigilio, Sisinio, Martirio e Alessandro e d'altri santi (2). Nel 1131 consacrò in Eppan una cappella, nel 1134 le chiese di S. Maria della Pieve di Fiemme e quella di S. Eliseo di Tesaro, nella stessa valle; nel 1135 l'altare dedicato alla Trinità e a Maria Vergine nella chiesa del monastero dei Cherici regolari di Suben sull'Enno, in cui collocò le reliquie dei santi Vigilio e Romedio, e dei di lui compagni Abramo e Davide.

Nel 1142, ritrovandosi il nostro Altemanno in Salisburgo, fu presente all'istrumento di donazione che fece quell'arcivescovo Corrado ai padri Agostiniani del luogo detto Feustrice; ed egli stesso donò in quella occasione alla Chiesa di Salisburgo la borgata di Suben

(1) Vedi Bonelli, op. cit. T. II, pag. 382.

(2) Pincius, Innocentius a Prato, Ferd. Ughellus, Diptychus Událricianus.

alla riva del fiume Enno, pervenutagli in eredità dal conte Adescalco suo padre (1).

Nel 1144 proferì la rinomata sentenza, che pose fine alle controversie tra le comunità di Riva e di Arco (2). L'anno seguente contribuiva alla fondazione della Prepositura dei Canonici Regolari di S. Michele all'Adige, la di cui chiesa solennemente consacrò (3). Questa Prepositura è capace per le pingui rendite di alimentare decorosamente venti canonici, oltre al preposito; il quale è mitrato, e si elegge dal grembo dei suddetti religiosi, interveniente un delegato del vescovo di Trento, a cui s'aspetta la conferma e la missione *in possesso*, e a cui esso prelato e canonici sono immediatamente soggetti, assieme alle chiese curate annesse alla Prepositura, le quali vengono amministrate nello spirituale dai mentovati canonici.

In questo medesimo anno il nostro vescovo procurò il trasporto del corpo di S. Massenza, madre del glorioso S. Vigilio, da Majano, villetta al lago di Toblino (oggi chiamata col nome della santa) nella città di sua residenza. Al ricevimento del sacro deposito destinò la cappella sotterranea o cripta fabbricata, come dicemmo, da Udalrico II; e nella mensa dell'altare dedicato alla santa, ch'era di soda pietra, collocò le sacre di lei ossa, a riserva del cranio, che, riposto in un

(1) Vedi il documento relativo nell'op. cit. del Bonelli, T. II, pag. 386.

(2) Bonelli, ivi; pag. 389.

(3) Docum. orig. nell'Arch. della Prepositura di S. Michele. Bonelli, op. cit., pag. 392.

busto d'argento, conservasi con altre insigni reliquie in separati preziosi ostensorii nell'altare di S. Romedio in sacristia, con ceneri e rimasugli dei corpi dei martiri anauniesi e d'altri santi, come fu veduto nella traslazione seconda di detta santa all'altare della Vergine dei sette dolori, fatta l'anno 1739, alla quale noi stessi fummo presenti (1).

A questo vescovo nostro si deve pur riferire il canone di Graziano 2 q. 5: *Quoties frater noster* etc. sancito nel 1151 dal papa Innocenzo II; dal quale risulta, che il papa commise al patriarca di Aquileja ed al vescovo di Mantova di obbligare il vescovo nostro a discolparsi dell'accusa datagli di simonia, per aver concessa la chiesa di Povo ad un prete Paolo per quattro moggia di frumento. Noi crediamo che ciò fosse una calunnia de' suoi nemici.

Altemanno provvide il suo Capitolo, scarso di rendite, della pingue pieve di Eppan, e della ragguardevole parocchia di S. Maria Maggiore in città, unendole alla mensa capitolare per irrevocabile donazione nel 1147. Questa parocchia viene anche presentemente posseduta ed amministrata, mediante un vicario amovibile, dal detto Capitolo, in virtù di consecutiva conferma di papa Lucio (2). Non così quella di Eppan, che ora è distratta

(1) Hinderbach, in nota a due vecchi calendarii. Docum. della II. traslazione nella Raccolta MSS. Alberti, ora conservata nella Biblioteca di Trento.

(2) Copia autentica nell'Archivio Capitolare. Vedi anche la Cronaca di Giovanni da Parma, e il Pincio e il da Prato.

e con approvazione pontificia (1) trasferita nel Conte del Tirolo, al quale il Capitolo, dopo un litigio di quasi tre secoli, sostenuto presso i tribunali di Roma, perduta la speranza di riaverla, nel 1736 stimò minor male di cederla a rincontro di fiorini 200 d'annuale pensione concordata a favore della massa capitolare. Nell'anno medesimo concesse il nostro vescovo a Giovanni di Fajo e a Giovanni Calerio l'investitura d'una ragguardevole decima, verso un annuale affitto da pagarsi alla cantina episcopale di Mezzotedesco (2).

Nel 1149 ebbe luogo tra il nostro vescovo e l'abbate di S. Lorenzo in Trento una permutazione o cambio *del* monte Margone colla terra di Traversara. Il monastero di S. Lorenzo, fondato poc'anzi dal vescovo Altemanno, era abitato dai benedettini che vivevano secondo la regola dei frati di Vallalta nel bergamasco (3).

Pretendesi che questo vescovo abbia composta la vita di S. Massenza (4).

Durante il suo episcopato (1127) si fondò da Domenico dei Marchi Pizzani di Vermiglio l'ospizio del monte Tonale nella Valle di Sole, cioè casa e cappella ed altre attinenze, a ricovero dei pellegrini. Ai tempi suoi accadde pure la morte di Lotario II imperatore, il quale, reduce dall'Italia, e passata in Trento

(1) La bolla originale del 1736 si conserva nell'Arch. Capitolare di Trento.

(2) Cod. Wanghiano. Bonelli, op. cit., pag. 394.

(3) Docum. originale della Libreria Vescovile. Bonelli, op. cit., pag. 395.

(4) Galesini: *Note intorno al Martirologio.*

la festa di S. Martino, volendo, ammalato com'era, proseguire il viaggio, dovette soccombere nel tugurio d'un villaggio all'estremità settentrionale del principato trentino, l'anno 1138.

Spronato il nostro vescovo da brama ardentissima di visitare personalmente i luoghi santi della Palestina, vi si recò con suo molto disagio; poi, fatto ritorno alla sua sede, logorato dalle fatiche e pieno di meriti, vi morì il giorno di Pasqua dell'anno 1149. Il suo cadavere fu trasferito, secondo l'ultima sua volontà, nel monastero dei Canonici Regolari di Suben, fondato dai suoi maggiori.

Arnoldo, succeduto ad Altemanno, ebbe una reggenza brevissima. L'Ughelli riporta nella sua opera una lettera di papa Eugenio III (che tenne il pontificato dal 1145 al 1153) diretta da Arnoldo vescovo di Trento, a Lotario vescovo di Vicenza, a Bellino vescovo di Padova, delegati apostolici ad istanza del Capitolo di Verona, con cui ingiunge di ammonire, entro il termine di giorni quaranta, alcuni loro parocchiani in essa nominati, a restituire certi poderi ingiustamente occupati alla chiesa di Verona, obbligandoli colle pene e censure canoniche. Il vescovo Arnoldo morì ai 15 di Febbrajo 1154.

A lui tenne dietro Eberardo, del quale, come dell'antecedente, non si conosce il casato e la patria. Ad esso rimise una considerevole somma, ammassata mediante colletta ed imposizione, l'imperatore Federico I, per risarcire i sacri luoghi della Valle Trentina danneggiati dalla di lui soldatesca. Nel 1155 fu fatta tra

questo vescovo ed i Rivani una convenzione, che determinava gli obblighi di essi verso il loro signore sì in tempo di pace che di guerra, e sanciva i loro speciali diritti (1). Essendo vivissima controversia tra quelli di Blegio e di Rendena pel possesso del monte Boblino, detto oggi Maulino, nè riuscendo ad Enrico, giudice costituito dal vescovo, di accordare le parti, vuolsi che questi, per ovviare a maggiori mali, proponesse ad ognuna delle comunità litiganti di far decidere la causa in un singolare combattimento. Piacque la proposta, e fatta la scelta dei due campioni, e venuti a duello, quello dei Rendenesi soggiacque (2).

La morte del vescovo Eberardo avvenne li 18 Giugno 1156.

Gli successe Adelpreto II, o più propriamente Alberto, prima dei 17 Settembre dell'anno 1156, avendo egli sottoscritta in quel giorno, nella qualità di vescovo di Trento, una costituzione dell'imperatore Federico Barbarossa, pubblicata a Ratisbona, in favore dei marchesi d'Austria, quando questa provincia fu da lui eretta in ducato. Toccò ad Adelpreto di reggere la Chiesa di Trento in tempi calamitosi per gli effetti delle dottrine di Arnaldo da Brescia.

Una delle lodevoli azioni di Adelpreto, di cui ci lasciarono memoria gli scrittori contemporanei, si fu, che essendo nel 1157 sorta grave discordia tra il papa Adriano IV e il suddetto imperatore, a motivo di certa

(1) Cod. Wangh. e Bonelli, op. cit., pag. 388.
(2) Pincio, Prato, Beyerlink.

lettera del papa recata a Cesare da due legati apostolici, e volendo Adriano con paterna sollecitudine spegnere ogni ira tra il sacerdozio e l'impero, spedì nel 1158 a ricalmare l'animo del monarca alemanno altri due nunzii, che furono Enrico cardinale del titolo dei santi Nereo ed Achilleo, e Giacinto cardinale di S. Maria della scuola greca. Arrivati in Trento, il nostro vescovo li accolse coll'ossequio dovuto al loro carattere, e volle servir loro di compagno e di scorta per un tratto del superiore Trentino. Ma caduti in un agguato teso loro dai conti di Appiano o di Eppan, vennero imprigionati e spogliati di ogni lor cosa. Ad Adelpreto riuscì di fuggire quasi miracolosamente, e agli altri due fu concessa libertà, mediante un grosso riscatto, rimanendo ostaggio il fratello del cardinal Giacinto. A punire l'insolente attentato accorse tosto dalla Baviera il duca Enrico il leone; il quale costrinse i rei conti a giurar vassallaggio alla Chiesa di Trento (1).

Nel 1159 Adelpreto fece una convenzione cogli uomini della Valle di Ledro, nella quale sono enunciate le rendite che la detta Valle dovea consegnare al vicario del Vescovo nel mercato di Riva (2).

Si pretende che Adelpreto, con Peregrino patriarca d'Aquileja ed altri di lui suffraganei, fosse presente al conciliabolo di Pavia celebrato l'anno 1160, in cui fu confermata l'elezione dell'antipapa Ottaviano cardinale di S. Cecilia, che prese il nome di Vettore IV, soste-

(1) Radevicus, Roschmann, Fleury.

(2) Codice Wanghiano, e Bonelli, op. cit., pag. 403.

nuto dall'imperatore, ed annullata la legittima di Rolando da Siena, cancelliere di Santa Chiesa, che nomossi Alessandro III. Sia però come esser si voglia, ciò nè molto nè poco potrà pregiudicare alla buona fama e santità di Adelpreto, del quale ci è troppo palese la riverenza che professava alla Sede Romana. Se pur dunque egli fu presente e sottoscrisse a quell'atto, lo fece di certo con quel riserbo con cui sottoscrissero il patriarca e gli altri suffraganei; vale a dire, che mai intendevano di contrariare ai dettami della santa Chiesa Cattolica (1). Nello stesso anno concesse il nostro vescovo a Gandolfino di Fornace la investitura *feudale* del castello di Belvedere, tra Montagnaga e Vigo, riservando a se e ai successori il diritto di abitazione e di presidio; e qualche mese dopo pronunciò una sentenza contro il suddetto che pretendeva di nominare il sacerdote alla cura di Fornace, spettandone il diritto alla parocchia di Pinè, soggetta al Capitolo di Trento (2). Dello stesso anno si ha pure la vendita fatta dai giugali Ezelino ed Agnese al nostro prelato, pel prezzo di 400 lire veronesi, di alcune terre esistenti nei distretti di Caldaro e di Eppan, col pegno di quanto essi possedevano nella Valsugana (3). In quel

(1) Che il nostro vescovo sia intervenuto realmente a cotesto Conciliabolo, si deduce dall'epistola sinodica relativa ad esso, stampata da Martene e Durand nel Thesaurus novus anecdotorum, T. I, pag. 452.

(2) Bonelli, op. cit., pag. 405, 407.

(3) Cod. Wangh. e Bonelli, op. cit., pag. 410.

torno di tempo fece il nostro vescovo un cambio di due donne ministeriali col vescovo di Bressanone (1).

Per sempre più avvalorare le ragioni del Principato nei successori, sollecitò ed ottenne dall'imperatore Federico Barbarossa un diploma di conferma della donazione dell'imperatore Enrico V, che in sostanza è identica a quella fatta nel 1027 da Corrado il Salico (2). Lo stesso anno consegnò a titolo di feudo la custodia del castello Madruzzo, che si era cominciato ad erigere, a Gumpo di Madruzzo e a suo nipote Boninsegna; investendoli inoltre della villa di Madruzzo, colla solita riserva dell'abitazione e del *jus aperturæ*, in caso di guerra (3). Questo castello, al tempo del cardinale Cristoforo Madruzzo, il primo dei quattro vescovi di Trento usciti da quel casato, fu accresciuto di nuova fabbrica, chiamata il Castelnuovo, e consecutivamente dai due cardinali della stessa famiglia, abbellito con altri considerevoli edificii. Nel detto anno 1161, Adelpreto sottoscrisse un diploma a favore di Ottone vescovo di Belluno (4).

Nel medesimo o nel susseguente anno seguiva, per ordine del vescovo nostro, la erezione della chiesa di S. Valerio, figliale dell'arcipretura di Cavalese, nella Valle di Fiemme, ch'egli poi nel 1162 consacrò solennemente.

Nel 1163 il vescovo Adelpreto, col consiglio e col voto dei pari della sua Curia, pronunciò sentenza definitiva contro Federico di Campo, che pretendeva

(1) Bonelli, pag. 400.
(2) Cod. Wangh. e Bonelli, pag. 417.
(3) Cod. Wangh. e Bonelli, pag. 413.
(4) Ughelli, *Ital. Sacr.* T. V, col. 152.

competergli a titolo di feudo il castello di Stenico, avendo dichiarato il possesso a favore della sua Chiesa. Di quel castello investì nello stesso anno Bozzone di Stenico, che nel 1171 gli giurò fedeltà e gli promise di tenerglielo sempre aperto, sotto pena di perdere quanto possedeva nella città di Trento (1). Vuolsi che il nostro vescovo nel 1164 sia stato costituito dall'imperatore Federico suo vicario in Italia, e avesse, come tale, decisa la controversia insorta tra Bulignano vescovo di Fermo ed il marchese Varnero. Ma ciò non si verifica punto; mentre il diploma, riferito erroneamente dall'Ughelli, oltre di essere falso ed apocrifo, parla di un *Albertino* vescovo, non già di Alberto vescovo di Trento, checchè ne dica il Tartarotti, inimico dichiarato del santo (2). E ciò con maggiore franchezza affermiamo, in quanto che in nessuno dei moltissimi documenti anteriori al 1164 e dei posteriori giammai non si legga, che il nostro Adelpreto sia stato vicario imperiale in Italia. Sappiamo anzi che, in questo stesso anno 1164, invece di seguitare la corte imperiale, trovossi nella sua diocesi, avendo consacrato la chiesa di S. Vigilio a Moena nella valle di Fiemme.

(1) Cod. Wangh. e Bonelli, op. cit., pag. 420.

(2) Nondimeno, che il vescovo Alberto o Adelpreto seguisse fedele nei viaggi suoi l'imperatore, da varii documenti deducesi. Tra gli altri, egli apparisce testimonio col vescovo di Lodi in un diploma imperiale del 1164, seguito *in castro S. Archangeli in territorio Ariminensi, V idus Februarii.* V. Mittarelli e Costadoni: *Annales Camaldulenses Ord. S. Benedicti.* T. IV, pag. 17.

Nell'anno 1166 i Perginesi, tiranneggiati in varie e strane guise da Gundibaldo regolo di castel Pergine e d'altri castelli di quel distretto, dopo avere servito quai vili schiavi a suo padre Adelpreto e a Federico suo avo, si valsero dell'occasione lor presentatasi dalla dimora dell'iniquo usurpatore in Baviera, per iscuotere l'intollerabile giogo. E non potendo sperare di essere sostenuti dall'Impero e dalla Chiesa di Trento, a quei tempi infiacchita per le acri persecuzioni dei proprii vassalli, si posero sotto la protezione del Comune di Vicenza, ai patti che qui ci giova di aggiungere per documento dei rei costumi di allora. (1).

Nello stesso anno seguiva per opera del nostro vescovo, l'accordo tra Lanfranco, abbate dei benedettini di S. Lorenzo, e Salomone, decano della cattedrale di Trento, divenuto poscia suo successore, circa la pretensione al possesso della villa di Lisignaco (2).

Nel 1167, essendo ricaduto all'Impero, in virtù di cessione e rinuncia di Ottone palatino maggiore, il castello di Garda, pria goduto a titolo di feudo dai Gagliardi, indi dai Torrisendi, ai quali fu levato dall'imperator Federico, questi ne investì il nostro vescovo Alberto e Adelpreto, con patto espresso che non lo potesse mai alienare, impegnare, subinfeudare (3). Ma

(1) Vedi il documento nel Bonelli, pag. 433; e la estesa narrazione del fatto nell'opuscolo di T. Gar: *Episodio del medio evo trentino.* Trento, Monauni, 1855.

(2) Da una carta autentica dell'Arch. della Prepositura riprodotta dal Bonelli, op. cit., pag. 458.

(3) Cod. Wangh. e Bonelli, pag. 442.

ancora l'anno seguente, essendo scoppiata una rivolta dei Bolzanesi, sostenuti da Bertoldo di Andech, conte del Tirolo, e dai Castelbarco, nel momento in cui le cose dell'imperatore piegavano al peggio, il nostro vescovo, per provvedere alla sicurezza del suo stato, subinfeudò il castello e il dominio di Garda alla famiglia veronese dei Carlessari, dalla quale vuolsi derivasse l'ora fiorente famiglia Carlotti (1). Lungi dall'essersene doluto, si deve supporre che l'imperator Federico abbia approvata questa subinfeudazione del castello di Garda fatta dal nostro vescovo; giacchè egli stesso nel 1185 confermò al monastero di S. Giulia di Brescia la donazione del Castelnuovo vicino a Garda, accettando le persone e beni di quello, sotto la cesarea sua protezione.

Diffatti, al nostro vescovo, coll'ajuto dei Carlessari, di Federico d'Arco e dei due fratelli fiamminghi Rodolfo ed Orlando d'Eiche, ossia della Rovere, che lo servivano in qualità di venturieri, riuscì di ridurre alla primiera ubbidienza i Bolgianesi tumultuanti. Ma i Castelbarco, solleciti di non perdere ciò che aveano usurpato, timorosi forse di dover un giorno soggiacere alle pene minacciate ai ribelli, e ingelositi della lega conchiusa dal vescovo coi Veronesi, si posero in armi e vennero incontro fino a Rovereto alle genti del vescovo, guidate da lui medesimo. Ivi un Azzo di Castelbarco, dato di sprone al cavallo, scagliossi contro Adelpreto e lo trafisse colla sua lancia, nel luogo medesimo ove ora è piantato il monastero dei Riformati di S. Fran-

(1) Cod. Wangh. e Bonelli, pag. 447.

cesco, come lo dimostra la vecchia iscrizione ch'era nel muro dell'orto di detto convento verso la via comune, e che ora leggesi nella facciata della cappella quivi fabbricata l'anno 1715 in onore del santo martire (1). Ciò seguì l'anno 1177 agli otto di Marzo; e se vogliamo seguire la traccia d'un messale antico, li 27 dello stesso mese. Il di lui corpo fu portato a Trento e posto in un'urna a mano manca della porta della cattedrale che guarda il Borgonuovo, verso meriggio. Alle sacre sue spoglie fu reso ben presto il debito culto, che crebbe a dismisura ai dì nostri, a solenne confutazione del Tartarotti, che con ardita penna e mendicate congetture si studiò di abbattere la santità di Adelpreto e l'onore del suo martirio (2).

I trentini e i loro collegati, sotto il comando di Federico d'Arco, vendicarono quasi tosto la morte del loro vescovo, avendo sbaragliati nei piani di Rovereto e presso Marco i Castrobarcensi e i loro fautori, e uccisine circa duemila. Degli episcopali rimasero morti 400 e feriti duecento (3).

Nè qui tralasciar dobbiamo di rammentare che,

(1) Pincio, Ambrogio Franco, Bonelli, chiamano Aldrighetto l'uccisore del vescovo.

(2) Girolamo Tartarotti, roveretano, pubblicò nel 1754 una dissertazione in forma di lettera, *intorno alla santità e martirio di Alberto vescovo di Trento*, in cui nega sì l'una che l'altro. Ne sorse una controversia acerbissima tra lui e parecchi teologhi del paese, durata sino alla sua morte e finita con una sentenza vescovile più conveniente al medio evo che al secolo XVIII.

(3) Ambrogio Franco: *Storia di casa d'Arco.*

se i micidiali di Adelpreto provocarono contro di sè l'ira del cielo, i loro posteri ne procurarono la riconciliazione; fra i quali si segnalò nel 1309 Guglielmo di Castelbarco colla fabbrica della navata della cattedrale a mezzogiorno, eretta a proprie spese, come ne fanno fede le insegne gentilizie appese alle mura esterne colla seguente iscrizione ritmica:

*Hoc opus construitur ad laudem Trinitatis*
*Per illum qui dicitur fons nobilitatis,*
*Et qui vere creditur pater largitatis,*
*Ac vere describitur cultor pietatis.*
*Hic illustris miles laudis ferì vexillum;*
*Vitans actus viles, dignum servans stilum;*
*Pauper atque dives exultat per illum,*
*Hic honorat cives, magnum et pusillum.*
*De Castrobarco nomine Gulielmus natus*
*Fertur gnito omine jam prædestinatus,*
*Nec scitur ab homine vir cunctis sic gratus;*
*Sit ergo tibi Domine Jesù Christe datus.*
*Vigila Vigili, orare pro eo,*
*Qui merce servili sed oravit Deo,*
*Et manu virili pugnavit tamquam leo,*
*Ut a morte vili sit salus et reo.*
*Mille novem tercentum currentes erant anni*
*Cum opus fit Tridenti per fabricum Cumani,*
*Magisterque potenti manu non inani*
*Complevit; ergo menti habete Christiani* (1).

(1) L'asserzione del nostro autore, che Guglielmo di Castelbarco abbia fatto costruire la facciata meridionale della

Altra iscrizione si legge al di dentro dello stesso tempio, parimente sotto gli stemmi dei signori di Castelbarco, che pendono vicini all'altare dei santi Pietro e Paolo, in memoria dell'opera interna fatta eseguire dal lodato Guglielmo nel 1519; del quale anno è pure il di lui testamento, in cui, fra le altre cose, lascia alla cattedrale di S. Vigilio cinquemila lire veronesi per la fabbrica di essa basilica, mille per la costruzione di una cappella con altare, ed uno stabile di mille lire in dote e mantenimento di detta cappella (1).

Il nome del nostro santo vescovo appare segnato in varii diplomi imperiali, e fra gli altri in un privilegio concesso da Federico I alla chiesa di Vienna, e in un altro in favore del monastero di S. Emerano in Ratisbona. In materia di amministrazione del suo prin-

cattedrale di Trento per espiare l'episcopicidio commesso da uno de' suoi maggiori, è affatto gratuita; non facendone il suo testamento la menoma menzione. Lasciò bensì, destituto di eredi necessarii com'era, molti beni alla nostra cattedrale; ma non pochi ne lasciò pure alla chiesa di Lizzana, a quella di S. Ilario, ai frati minori, affinchè si edificassero un convento, e ad altri luoghi pii.

(1) *Annis ter senis uno cum mille per ortum*
*Scorpio tridentis Domini conspexerat ortum,*
*Hoc opus extruitur superi de nomine roris*
*Per dominum mire Gulielmum stemmate prolis*
*De Castrobarco, cui se facundia tota*
*Militiae proavis generosis attulit ortus,*
*Inclitus et justus, pius affuit et bene sanus,*
*Consilii gratus, humilis, nec ad improba planus,*
*Ut sibi des sedem vitae post fata perennem,*
*O decus in cœlis: qui legerit, explicet annum.*

cipato ecclesiastico abbiamo una carta autentica spettante alla controversia tra le comunità di Mori e di Nago, circa al monte Bordino, da lui decisa (1); e un'altra relativa a una casa e castello nelle adjacenze di Egna, pubblicata alla sua presenza (2).

Ad Adelpreto martire successe nel Vescovato di Trento Salomone, decano della nostra cattedrale, nel 1177. Preso appena il possesso della sua chiesa, il nostro vescovo fu invitato a recarsi a Venezia per assistere all'abboccamento indetto pei 24 di luglio dello stesso anno fra il sommo pontefice Alessandro III e l'imperatore Federico Barbarossa; il che egli fece accompagnato da nobil seguito di ben trenta persone. Al convegno susseguì tosto la riconciliazione, e il 1.° d'agosto fu giurata da Federico la tregua coi Lombardi collegati, alla continua presenza del nostro vescovo (3). Approfittando di tal favorevole congiuntura, i Canonici Regolari di S. Michele all'Adige ottennero da papa Alessandro III una bolla di protezione apostolica con diversi privilegi e prerogative così reali che personali, indirizzata al loro preposto Enghelberto, e avvalorata dalla sottoscrizione di tutti i cardinali che avevano accompagnato a Venezia il pontefice (4).

Nel 1179 si portò il nostro vescovo in Roma al sacro Concilio Lateranense III, convocato dal suddetto

(1) Bonelli, op. cit., pag. 452.

(2) Cod. Wangh. e Bonelli, op. cit., pag. 454.

(3) Muratori, *Antiq. Ital.* T. IV, pag. 286; e MSS. della Cronaca Barbaro.

(4) Bonelli, op. cit., pag. 458.

pontefice, e ne confermò gli atti colla propria sottoscrizione (1).

Subito dopo il suo ritorno, negli ultimi giorni di dicembre dello stesso anno si trasferì in Sonnenburgo, ove il 1.° gennajo del 1180 da Berta abadessa di quel monastero, dalle religiose e loro ministeriali rilevò Salomone i diritti dei vescovi di Trento, sovr'esso; che sono quei dessi che registreremo nella vita del vescovo Corrado (2).

Quest'anno 1180 è assai rimarchevole per la storia del nostro paese, perchè in esso ebbe origine e titolo da un castelletto sopra Merano la dinastia dei Conti del Tirolo. Di ciò abbiamo creduto di dover fare un cenno per la intima connessione che passa pur troppo tra il Principato di Trento e la Contea del Tirolo, a danni continui di quello, e a sempre maggiore incremento di questa; sicchè oggidì colle nostre spoglie è divenuta una vasta provincia.

Ai 31 di maggio 1181, sotto il castello Formicario presso Bolgiano, ebbe luogo la solenne cessione fatta al nostro vescovo e ai suoi successori dai conti Enrico e Federico di Eppan, del castello di Greifenstein, della corte di Vadena, del campo di Egna, ove si acconciavano le zattere, delle corti di Termeno, di Magrè, di Mezzotedesco, della miniera d'oro di Tassullo, e

(1) Labbé, T. XIII, pag. 413 dell'ediz. veneta. Gentilotti, nelle note all' Ughelli, e Cronaca pubblicata dal monaco Fortunato Olmo. Doncherius, T. XII, pag. 645.

(2) Docum. aut. nell'Archivio vescovile.

d'altri corpi feudali di minor conto, contro l'esborso fatto dal vescovo di 1400 lire veronesi. Di tutti questi e d'altri feudi, in qualunque maniera da loro acquistati, diede il vescovo ai suddetti conti la investitura, previa la malleveria di sei persone, e col patto, in caso di mancata promessa, di sottostare alla pena di duemila lire veronesi (1).

Nel 1182 ottenne il nostro vescovo dall'imperatora Federico I una sentenza definitiva contro la città di Trento, in forza della quale doveva questa essere in perpetuo privata de' suoi consoli, e in tutto dipendere dal vescovile governo. Quale motivo spingesse il vescovo a procurare che fosse tolta ogni giurisdizione alla città di sua residenza, ben non si scopre; ciò che di certo rilevasi si è, che non ostante l'abolizione imperiale del consolato e degli altri diritti e privilegi suoi, la città di Trento, per tre secoli e mezzo, continuò a nominarsi i proprii consoli, come tuttora fa, e ad essere in possesso d'una gran parte della sua giurisdizione (2).

Nel 1183 il nostro prelato fece riedificare con grave sua spesa il tempio di S. Croce, situato nel borgo fuori di porta veronese, presso l'antico ospitale di questo nome; assegnandogli in dote una chiusura contigua alla chiesa di S. Michele, donatagli da Gumpo di Gio-

(1) Cod. Wangh. e Bonelli, op. cit., pag. 468.

(2) Codice Wanghiano. Intorno a questa sentenza, alle cause che la promossero e agli effetti che ne seguirono, vedi la dispensa II.ª della *Biblioteca Trentina*, e l'introduzione alla dispensa III-VI.

vanni Zucco dal Dosso; e così provvista di rendite sufficienti, la consegnò ai monaci detti Cruciferi, affinchè vi celebrassero i divini ufficii, restando sempre soggetti al solo ordinario (1). Questi frati sono quei dessi che, deviando dalla loro professione religiosa con una vita del tutto opposta e scandalosa, meritarono di essere di là scacciati nel secolo XVI dal cardinale Cristoforo Madruzzo, e rimpiazzati dai Cappuccini.

Nel medesimo anno, per mettere a coperto dalle sorprese il castello di Mezzacorona, concesse in feudo ai fratelli Arnoldo ed Anselmo di Livo e ai loro figli maschi in perpetuo due casamenti, con espresso patto che dovessero custodirli e guardarli gelosamente, come antemurali della predetta rocca, obbligandosi all'incontro di non porre in essi alcun castellano senza il loro consiglio, nè alcun gastaldo nella casa vescovile incorporata al castello, che ragionevolmente potesse loro riuscire sospetto (2).

In questo stesso anno 1183 uscì la bolla del sommo pontefice Lucio III, colla quale riceve l'abate Lanfranco e i frati benedettini di S. Lorenzo sotto la protezione di San Pietro, e loro accorda singolari grazie e privilegi (3). Nel mese di giugno dell'anno medesimo, avendo il vescovo Salomone comprato da Maria figlia di Ottolino di Pratalia il castello di questo nome,

(1) Docum. autogr. dell'Arch. Vescovile. Cod. Wangh. e Bonelli, op. cit., pag. 479.

(2) Cod. Wangh. e Bonelli, *Monumenta Eccl. Trid.*, pag. 34.

(3) L'originale era nell'Arch. della Prepositura di Trento. Bonelli, op. cit., pag. 472.

molto importante pel Vescovato, un tale Ottolino della città di Verona, figlio di Greppo, pretese e dimostrò con documenti, che, per via d'una femmina chiamata Galsinga, egli aveva il diritto di esigere sopra i beni di essa, e specialmente sopra il suddetto castello, mille e più libbre di moneta. Perciò fu transatto, che il vescovo gli sborsasse libbre 350 in estinzione di tale suo credito; come di fatto avvenne mediante un atto di liberazione. Pochi giorni dopo, fu esteso il documento di vendita al vescovo del castello di Pratalia e d'altri beni alienati dalla suddetta Maria, moglie di Adelpreto di Pergine (1).

Varii documenti di minor conto, esistenti negli archivi vescovile e capitolare, si riferiscono alla reggenza di Salomone. Noteremo tra questi un istrumento di locazione di un ronco, detto lo *Sclit*, ad Aicardo di Trentino Terbugo, di una certa tenuta a Martino Gualando, e di un maso in Ala della Valle Lagarina ad Arnaldino dello stesso borgo, nel 1178 (2).

Nel 1179 investì un certo Sonza, a titolo di locazione perpetua, d'una pezza di terra nella chiusura di S. Pietro, onde poter in essa fabbricare una casa, verso l'affitto di 20 soldi veronesi; e così Giannibuono e Ogerino con altri consorti, di quelle tenute ch'essi dicevano di riconoscere dalla Chiesa di Trento, coll'affitto di lire cinque e di due carra di fieno, oltre ad

(1) Arch. Vescovile. Bonelli, op. cit., pag. 476.
(2) Cod. del vescovo Egnone. Arch. Vescovile.

altri servigi, tutte le volte che al vescovo piacesse di portarsi in Ala (1).

Nello stesso anno, alla presenza del vescovo Salomone, un Enrico Guidotti donò a Lanfranco, abate di S. Lorenzo, la sua porzione dell'isola Guidotti, colla riserva dell'usofrutto, vita durante, e di riaverla, nel caso che Iddio gli concedesse prole (2).

Nel 1180, il vescovo Salomone pronunciò sua sentenza contro Rambaldo arciprete di Mori ed i suoi fratelli, dichiarando Ronzone ed Erunardo essere della famiglia di S. Vigilio, nè ad altro obbligati che di pagar loro annualmente l'affitto di due galede d'oglio, come ab antiquo (3). Nel 1182 Salomone impegnò a Trentino, figlio di Ottone il ricco, un suo molino esistente in città, ed altre rendite vescovili, per la somma di 200 libbre di moneta veronese (4). Dello stesso anno è segnato un istrumento di Salomone, concernente le annue contribuzioni che doveano pagare al vescovato i popoli della valle di Ledro (5).

Morì il nostro vescovo Salomone li 30 dicembre 1183, e gli successe sulla cattedra di S. Vigilio, Alberto III, e non già il primo; essendo identica la denominazione di Adelpreto e di Alberto. Seguita appena la sua elezione nel 1184, egli fu costretto a porsi sulle difese contro i tentativi di Enrico conte del Ti-

(1) Arch. Vescovile. Bonelli, op. cit., pag. 461.
(2) Bonelli, op. cit., pag. 463.
(3) Bonelli, op. cit., pag. 464.
(4) Arch. vescovile.
(5) Arch. vescovile.

rolo, cui premeva di estorcere dal vescovo il consenso alla fabbrica che meditava di un castello sopra un colle del monte che domina la villa di Celso, Selso o Félso. Ritroso Alberto dall'assentire, giacchè prevedeva i gravi danni che dalla costruzione di esso castello potevano col tratto del tempo inferirsi ai diritti del Principato, fu chiamato dal conte in giudizio avanti l'imperatore Federico, il quale, li 17 marzo 1184, alla presenza d'ambe le parti, col voto dei pari della sua curia, decise in favore del vescovo (1).

Nel detto anno ricuperò Alberto una porzione del castello di Gardolo ed altri feudi ad esso appartenenti *da* Valsengrino di Gardolo, collo sborso di 40 marche d'argento, per incorporarlo al patrimonio di S. Vigilio (2). Correlativo all'accennata sentenza contro Enrico conte del Tirolo è il solenne laudo che l'anno seguente 1185, col voto di tutta la curia episcopale, il suddetto conte Enrico e Riprando di Pergine, ad istanza del vescovo, promulgarono; dichiarando, non essere lecito ad alcuno di fabbricare, entro il territorio o dominio temporale della Chiesa di Trento, qualsifosse castello o fortezza senza il consenso o volontà del principe (3). Nel mese di marzo di questo anno fu fatto il cambio dei ministeriali fra il vescovo Alberto ed Enrico vescovo di Bressanone; ed un altro nell'agosto tra il vescovo di Trento ed Enrico conte di Eppan, il

(1) Cod. Wangh. e Bonelli, op. cit., pag. 482.
(2) Codice Wanghiano, pag. 55.
(3) Codice Wanghiano, pag. 56.

quale cesse al nostro vescovo tutte le rendite che possedeva oltre il monte Durone nelle Giudicarie, ottenendo in feudo, all'incontro, la decima di Lazo, e 800 lire veronesi (1).

Allo stesso conte Enrico e a suo fratello Arnoldo aveva il vescovo Alberto nel mese di luglio 1185 spedita la investitura feudale del castello Valvenstein, e al primo, separatamente, quella del castello di Arsio; investendoli oltreciò della metà della contea di Eppan e dell'erbatico di Egna, ottenuto avendo da essi la restituzione del castello di Grumo e la liberazione della curia di Romeno, contro lo sborso di 1100 lire, per le quali fu loro oppignorata (2).

Di questo medesimo anno è l'istrumento d'investitura ad Adelpreto e Giannello di Villazzano, col quale diede loro a livello perpetuo la casa con cantina alla Porta Oriola presso l'Adige, per l'addietro possèdute collo stesso titolo da Milone Cavernocolo (3). E di quest'anno 1185 sono del pari certi regolamenti o statuti del vescovo Alberto relativi alla zecca e miniere del Vescovato, nei quali è fissata la tassa dovuta alla sua Camera (4); e un laudamento vescovile, riguardante la fabbrica dei castelli (5).

Nel 1186 Alberto, onde rendere a sè e alla sua Chiesa sempre più devoti i conti d'Arco e prevalersi

(1) Bonelli, op. cit., pag. 483. Cod. Wangh., pag. 64.
(2) Cod. Wangh., pag. 60.
(3) Cod. Wangh., pag. 58.
(4) Cod. Wanghiano, pag. 441.
(5) Cod. Wanghiano, pag. 57. Bonelli, op. cit., pag. 482.

della loro assistenza nelle gravi persecuzioni e negli spogli che da ogni parte la minacciavano, concesse ragguardevoli feudi e in termini molto ampli ai conti Odorico e Federico di quel casato (1). Nel medesimo anno Palmera, moglie di Oluradino di Corredo, cede per 180 libbre di moneta veronese ad Alberto vescovo di Trento i diritti che sul castello di Pratalia e sopra altri poderi in Pomarolo e nella Valle di Sole le erano provenuti in eredità dal suo primo marito Federicino di Pratalia (2).

Nel 1187, egli accettò la rinuncia fattagli da Pietro di Civezzano della propria casa e di tutto ciò che possedeva nel castello del Bosco; e sulla promessa che avrebbe fabbricata in quello una torre a difesa di esso e del Principato, glielo concesse in feudo, assieme alla regolaneria; a condizione che dovesse rimanere sempre aperto al vescovo e ai successori, eccetto il caso che il vescovo movesse guerra a lui, od ai suoi eredi (3).

In questo anno 1187 il vescovo Alberto si portò in Sonnenburgo a visitare quel monastero di monache; nel quale, oltre molti altri diritti che registreremo nella vita del vescovo Corrado, aveva pur quello di far giustizia a chiunque pretendesse alcuna ragione contro le monache. E in tale occasione, avanti esso vescovo, fu fatto un accordo tra Giovanni abate del monastero di Piburgo coi suoi monaci e Peretta abadessa di Son-

(1) Ambrogio Franco.
(2) Codice Wanghiano, pag. 66.
(3) Codice Wanghiano, pag. 67.

nenburgo; in forza del quale l'abate suddetto rilasciò a favore delle monache otto masi nel monte Aldeno, che l'abate diceva di aver ricevuti da Corrado conte di Flavone, promettendo all'incontro l'abadessa di dargli quindici libbre di moneta di Ratisbona, colla sicurtà del vescovo Alberto ivi residente a fare ragione (1).

Il vescovo Alberto ridusse a perfezione, con grave dispendio della sua Camera, la fabbrica del castello di Stenico; avendo in quello eretto il pretorio, che servir doveva di residenza al suo luogotenente nell'amministrazione della giustizia ai popoli delle Giudicarie.

Nel 1188 il vescovo Alberto accordò investitura di certe prerogative alla corporazione dell'arte nautica per tutto il corso del fiume Adige da Bolgiano fino alla Chiusa veronese (2). Nel medesimo anno il nostro prelato concesse ad Alberto notajo di Fondo la facoltà di erigere nella pieve di Fondo, o nel monte o nel piano, un castello e qualunque fortilizio, riserbando alla Chiesa di Trento il diritto di apertura sì in tempo di pace che di guerra (3). Un documento dello stess'anno riguarda gli stabili appartenenti al Vescovato nella valle di Fiemme e le pezze di panno e le pecore e il ferro, e le arimanie che i Fiemmazzi erano tenuti di contribuire al Vescovo (4). Havvi ancora del 1188 un documento di compera di un podere nella valle Venosta

(1) Bonelli, op. cit., pag. 485.
(2) Archivio vescovile.
(3) Codice Wanghiano, doc. 226, fol. 185.
(4) Codice Wanghiano, pag. 70 e seguenti.

spettante ad Arpone di Cles, fatta dal nostro vescovo a beneficio della sua Chiesa, mediante lo sborso di lire veronesi mille e quaranta (1).

Compiute le opere narrate, ed altre che non sono pervenute a nostra notizia, il vescovo Alberto finì di vivere li 20 settembre 1188. Durante la sua ultima malattia furono distratti molti beni dalla Camera vescovile, ed altri molti per favore o per tenuissimo compenso infeudati. Di questo fatto, che diminuì ad Alberto la stima acquistatasi in principio del suo governo, procurò la emendazione il suo successore Corrado II. Anzi, ancora sede vacante, furono portate al soglio imperiale *le inchieste* a tal uopo. L'imperatore Federico, delegata a cognizione di questo affare a Bernardo duca di Sassonia, ad Ottone marchese di Meis, e ad Enrico conte di Eppan, col voto di tutta la sua corte, promulgò un laudo, col quale dichiarò nulle e di niun valore tutte le infeudazioni ed alienazioni che il vescovo Alberto avesse potuto fare, mentre giaceva obbligato a letto dall'ultima sua infermità; aggiungendo che al vescovo di Trento da eleggersi s'aspettava il godimento di tutto ciò, di cui fosse stato il suo antecessore in possesso prima della malattia suddetta, e astringendo ognuno alla restituzione integrale di quanto era stato tolto e occupato alla Chiesa trentina nell'interregno (2).

Corrado II, verosimilmente della famiglia dei Signori di Beseno, decano della cattedrale, succeduto ad

(1) Codice Wanghiano, pag. 77 e seg.
(2) Codice Wanghiano, pag. 79 e Bonelli, op. cit., p. 487.

Alberto verso la fine dell'anno 1188, fu principe d'ingegno acuto e vescovo zelante dell'onore della sua Chiesa. Sua prima cura fu di ricuperare i molti beni episcopali distratti durante l'ultima malattia del suo precedessore. In principio del 1189 spedì a Montanaro, a Manfredo, a Graziolo e ad Ottobono di Storo la rinnovazione dell'investitura del castello e della corte di Lodrone, acquistati per lo innanzi in comunione dalle due case di Storo e di Lodrone e successivamente fra loro divisi; con patto però, che nè il detto castello nè gli altri beni compresi nella investitura potessero mai alienarsi ad alcuna persona bresciana, ma solamente, in caso d'urgenza, fra i membri delle due famiglie (1).

Nel marzo dello stesso anno il nostro prelato ottenne dall'imperatore Federico II la donazione, per sè e successori, d'ogni sorta di miniere d'argento, di rame, di ferro o d'altro metallo, che si trovassero in tutta la estensione del Vescovato di Trento, fino a quel giorno possedute dagli imperatori romano-germanici; eccettuate le miniere situate nelle giurisdizioni dei conti del Tirolo e di Eppan (2). Questa stessa donazione fu in seguito confermata da Venceslao re dei Romani nel 1389, come a suo luogo riferiremo.

In questo anno i Canonici Regolari di Gries, che riconoscono per loro fondatori il conte Arnoldo di Greifenstein e sua moglie Matilde, conseguirono dall'imperatore Federico II la conferma di cotesta fondazione,

(1) Codice Wanghiano, pag. 88.

(2) Cod. Wangh., pag. 96. Bonelli, op. cit., pag. 492.

e furono ricevuti sotto la protezione cesarea, col patto che dipendessero sempre dal vescovo di Trento (1).

Il vescovo nostro, dopo aver ottenuta l'investitura delle regalie, nel medesimo anno concesse ad Ottone di Vinecoo, marito di Adelaide di Castelrotto, in feudo femminino, la guardia del castello di Liechtenstein (2). In questo istesso anno investì gli abitanti del borgo di Egna, da lui fabbricato ad onore di S. Vigilio e della sua Chiesa, delle case e casali di detto borgo, con parecchie condizioni, che per brevità tralasciamo (3). Ricuperò pure in quest'anno dalle mani dei conti Arnoldo di Eppan, le possessioni nella valle di Fiemme, che *il* di lui antecessore Salomone avea permutato con quelle di Preore; colle condizioni che il vescovo pagherebbe al conte 2000 lire veronesi e gli darebbe in pegno la corte di Magrè e i beni che possedeva in Eppan e Volano; e il conte avrebbe la scelta di ricevere o la suddetta somma in contanti, o invece di essa i beni vescovili in Naturns e in Caldaro. Preferendo i contanti, mille lire gli si dovrebbero sborsare al prossimo San Michele e le altre mille a Natale. Oltrediciò il vescovo Corrado conferma al conte Arnoldo la investitura di Preore, cogli stessi patti, coi quali era stata conceduta al conte Federico di Eppan dal vescovo Salomone (4).

Nel 1190, volendo l'imperatore Enrico calare alla

(1) Cod. Wangh., pag. 97. Bonelli, op. cit., pag. 488.
(2) Cod. Wangh., pag. 82.
(3) Cod. Wangh., pag. 92.
(4) Cod. Wangh., pag. 84, e Bonelli, op. cit., pag. 494.

volta di Roma, il vescovo Corrado, obbligato, come principe del Sacro Impero Romano, a farlo accompagnare, prescrisse la formazione dei drappelli (columelli, colonnelli) destinati alla spedizione, che furono cinque (1).

Nell'anno medesimo il provvido prelato pubblicò uno statuto pei comuni di Bolgiano e di Keller, propostogli dai giurati di quei due luoghi; nel quale era prescritto il metodo da tenersi nella segagione, nel taglio dei boschi e intorno alle strade dei detti comuni, colle pene comminate ai trasgressori; due terzi delle quali dovrebbonsi al Fisco vescovile e l'altro terzo al Conte del Tirolo (2). Nel medesimo anno 1190, collo sborso di 135 libbre di moneta veronese redense un piccolo feudo dalle mani di Corradino di Ora e di Federico Zop di Castelfondo, a pro' della Camera vescovile (3).

Nel 1191, a fine di deprimere l'arroganza dei più potenti cittadini e vassalli, che ergevano delle torri, o per sottrarsi ai meritati castighi o per tentare perniciose rivolte nello stato, e usurpare i diritti del Principato, il nostro prelato ottenne dall'imperatore Enrico VI un decreto, con cui si vietano le società e le congiure e il fabbricare torri in città e in tutto il territorio trentino, senza licenza del vescovo, al quale è data facoltà di far demolire le già esistenti (4). In questo stesso anno, il nostro vescovo comandò che fosse

(1) Codice Wanghiano, pag. 102.

(2) Cod. Wangh., pag. 100.

(3) Cod. Wangh., pag. 98.

(4) Cod. Wangh. e *Biblioteca Trentina*, dispensa II. Bonelli, *Monum. Eccl. Trid.*, pag. 38.

riprodotto in forma autentica l'insigne documento autografo, fatto nel 1022 da Udalrico II, della fondazione delle chiese di Caldaro, di Termeno e di Castello consacrate da San Vigilio (1). Della medesima data sono: un documento di transazione, dopo una lunga lite, per cui al vescovo vennero cedute da Jacopino e da Ottone di Caldaro la decima di Curoni e la tenuta del prato, cosi detto di Sangonari (2), mediante lo sborso di lire veronesi 150; l'atto di ricuperazione del feudo di Curtazza da Pellegrino conte di Flavone, pagando ad esso quarantatre marche d'argento, e sette alla contessa Altemilia di lui consorte (3); l'atto di compera di certo feudo in Nano da Gislimberto di Lagaro, per 500 lire veronesi (4); quello d'investitura di un affitto di 22 staja di segala, che ricavavasi dai novali di Cles, a Vitale, Giovanni e Roberto figli di Bertoldo di Cles suo vicedomino (5); l'atto di composizione, avvenuta per opera del Vescovo, delle differenze gravissime insorte tra i conti Federico e Odorico di Arco, e Gumpone, Oprandino e Adelpreto di Madruzzo (6); quello della cessione irrevocabile degli uomini e dei beni feudali posseduti in Fajo da Arnaldo di Mezo, debitore al nostro vescovo di lire 200 per condanna di varie reità (7).

(1) Archivio Capitolare.
(2) Archivio Vescovile.
(3) Cod. Vanghiano, pag. 108.
(4) Cod. Wangh., pag. 111.
(5) Archivio Vescovile. Cod. Wangh., pag. 115.
(6) Ambrogio Franco MS.
(7) Cod. Wangh., pag. 112. Bonelli, op. cit., pag. 498.

Nel 1192 il vescovo Corrado concesse alla Comunità di Riva il diritto di trasporto sul lago degli uomini e delle merci da Riva a Ponale e da Ponale a Torbole; coll'obbligo della rinnovazione annuale del giuramento di vassallaggio, alla Pentecoste, e della retribuzione della metà del provento (1). Nel detto anno fu decisa la controversia, che da lungo tempo vertiva, tra il vescovo Corrado e i signori di Caldonazzo, concernente i monti che da Caldonazzo portano a Vicenza. Nella convenzione è dichiarato, che questi vengano riconosciuti per feudo antico della Chiesa di Trento; e perciò il vescovo dovesse investire essi signori di quanto si contiene entro quei confini; vale a dire, dalla strada per la quale si va a Vicenza sino alla sommità dei monti, e da questa all'ingiù fino alla stessa strada; come non meno, dal Garzinone in là, verso Centa e Lavarone, sino al termine del Principato di Trento (2).

Nel 1193, il vescovo Corrado investiva Gualtiero di Borgonovo d'un casale presso Termeno, coll'annuo affitto di soldi venti (3); e riceveva la rinuncia di un certo maso in Curtazza da Ottone Lismanno di Flavone (4).

Nel 1194 spedì la rinnovazione d'investitura feudale del dosso situato nelle pertinenze di Eppan, chiamato il Castelvecchio, e di due corti, ad Egenone conte di Eppan e al di lui nipote; con patto espresso, che,

(1) Cod. Wangh., pag. 116.
(2) Cod. Wangh., pag. 118.
(3) Miscellanea Alberti, MS., T. VI, fol. 150.
(4) Codice Wanghiano, pag. 110.

in tempo di manifesta guerra, il vescovo godesse in esso il diritto di apertura contro chiunque, eccettuato il solo imperatore: in caso poi che il conte contravenisse allo stipulato, unendosi con suo zio Enrico e coi figli di lui contro la Chiesa di Trento, il vescovo possa impadronirsi della scaria di Nano, allodiale del detto conte, e di un altro suo possedimento feudale (1).

In questo istesso anno investì, a titolo di feudo, Albertino e Manfredino di Tono, assieme, Luto di Marostica, del luogo nominato de Tono, con un dosso chiamato delle Visioni, ad effetto di fabbricarvi un castello; premessa la condizione, che l'accennata rocca *non* potesse da loro alienarsi, infeudarsi e appignorarsi *ad* alcuno, senza suo espresso consenso e dei vescovi suoi successori (2). E nell'anno medesimo, Nicolò di Arrighetto di Egna, in nome proprio e fraterno, rassegnò nelle mani del vescovo nostro tutti gli acquisti fatti da venti anni in poi per diritto del più forte (Faustrecht) che in quei tempi infelici vigeva, dal rivo di Caldivo superiore fino alla vetta del monte, e di sotto fino al fiume Adige, e da detto rivo fino a S. Floriano, convenendo, che in avvenire la divisione delle prede non possa farsi senza intervento del gastaldione vescovile; e all'incontro il vescovo investì feudalmente i suddetti fratelli di un maso e di un affitto annuale di una casa, consistente in dieci libbre di moneta (3).

(1) Cod. Wangh., pag. 122.

(2) Cod. Wangh., pag. 140. In questo codice il suddetto documento porta la data del 1199.

(3) Arch. Vescovile. Miscell. Alberti, T. VI, fol. 192.

In questo anno investì pure i fratelli Odorico Rufo, Enrico e Federico di Pozzale, e Marquardo e Artovico di Tizino, ora Tisens, di un dosso giacente in quella pieve, di sopra a Nals, nominato Casazzo, con facoltà di erigervi un castello, una torre od altri fortilizii; a patto però, che in perpetuo dovessero essere aperti alla Chiesa di Trento contro chiunque, eccettuatine solamente i conti di Macinata (i conti di Eppan); contro dei quali se il vescovo fosse in guerra, i suddetti investiti possano bensì abbracciare il loro partito, ma non offendere il Vescovato, usando del loro castello (1).

Gli undici di agosto del medesimo anno 1194, il vescovo Corrado consacrò solennemente la chiesa di S. Tommaso, che giace tra Riva ed Arco, fondata e dotata, coll'ospizio dei poveri ad essa unito, dal conte Odorico d'Arco, cui il nostro vescovo nel giorno suddetto investiva di quell'ospizio e dell'uso dell'acqua che per esso passava, onde fabbricarvi un molino; accordandogli, oltreciò, il diritto di copulare, di pascolare, di boscare, di macerare nelle pievi di Arco, di Riva, di Tenno e di Nago, coll'esenzione da ogni peso in quelle pievi e loro attinenze, e col juspatronato nella nomina del priore di esso ospitale di volta in volta, da essere in seguito confermato dall'ordinario, e con molte altre prerogative (2). Siccome col tratto del tempo cotesta pia fondazione a tutt'altro serviva che a ricoverare ed alimentare i poveri infermi, fu commutata

(1) Cod. Wanghiano, pag. 124.
(2) Cod. Wangh., pag. 126; e Bonelli, op. cit., pag. 500.

in semplice beneficio; il quale, non ostante il patronato dei Conti d'Arco e la bolla apostolica di conferma di quello, che ottennero nel 1535, fu sempre, per lo spazio di due secoli in qua, liberamente conferito dai vescovi di Trento, e tuttora si conferisce, senza la menoma contradizione dei suddetti conti. Ritroviamo bensì, essere stati messi in opera varii tentativi dai Conti d'Arco per far valere troppo ampiamente i loro diritti di patronato. Il primo fu nel 1562, in cui, morto essendo li 13 aprile 1561 il conte Francesco d'Arco, ultimo possessore investito, gli eredi presentarono alla Santa Sede per la conferma don Luigi Bernerio; l'altro nel 1576, quando, passato a miglior vita don Cesare, nominarono successore al vicario generale e suffraganeo di Trento, Gabriele Alessandrini, il conte Vespasiano d'Arco, avvalorando la nomina col produrre il documento di fondazione. Il terzo fu nel 1599, in cui i conti Guidobaldo e Prospero d'Arco impugnarono la nomina vescovile di Aliprando barone Madruzzo, decano di Trento. Nulla però giovò loro, avendo i vescovi di mano in mano, senza interruzione, messi al possesso di detto Priorato i provisti da loro, in vigore di due sentenze; l'una dell'ordinario, proferita in detto anno 1599 da Bertramo Pezzani, vicario generale di Trento; l'altra della Santa Sede, la quale, mediante il suo delegato Alberto Valerio, vescovo di Famagosta e perpetuo coadjutore di Verona, confirmò la prima a favore del cardinale e vescovo di Trento, Lodovico Madruzzo; scoperto avendosi, che nel transunto, per altro autentico, del documento del giuspatronato, presentato

al tribunale ecclesiastico dai suddetti conti, era stato inserto il diritto progressivo *ad hæredes*, che nell'istromento originale non si ritrova (1).

Si rileva da un documento del medesimo anno **1194**, che da un Peregrino de Zano furono prodotti dei testimoni avanti Gerardo, giudice della Curia di Trento ed assessore del vescovo Corrado, coi quali voleva provare di non appartenere ad Ammolberto abbate di San Lorenzo, ma di essere sempre stata persona libera della famiglia di San Vigilio (2).

Nel **1195**, il nostro vescovo cambiò certi beni nelle vicinanze di Bolgiano con Manigoldo abbate del monastero di Tegernsee nella Baviera (3).

Nel detto anno, bramoso di sbrigarsi dalle istanze importune di molti laici pretendenti al feudo del dazio delle porte di Trento, testè devoluto alla Camera episcopale per la morte di Odorico Lupo, ultimo di sua famiglia, il vescovo Corrado ne volle piuttosto beneficare il proprio Capitolo; e perciò li 9 di agosto **1195** ne investì il decano Turco o Turcone ed i canonici, colle stesse prerogative ed emolumenti, coi quali fu per l'addietro posseduto dalla casa Lupo; eccettuatine undici giorni, cioè da S. Vito fino alla festa di S. Vigilio, pei quali era investita un'altra famiglia; come oggidì la nobile famiglia Cazzuffi, che ne gode il possesso. Per tale feudo il Capitolo contribuì alla Camera

(1) Archivio Capitolare, Regesti. Miscellanea Alberti, T. IV, fol. 31, T. VI, fol. 188.

(2) Arch. Vescovile. Miscell. Alberti, T. VI, fol. 186.

(3) Bonelli, op. cit., pag. 504.

fiorini tremila, da essere impiegati ad estinzione dei debiti della Mensa vescovile (1).

Nell'anno susseguente 1196, il mentovato vescovo, dopo matura discussione col Consiglio dei Sapienti, promulgò una sentenza a favore del Capitolo nella questione mossa dai Sindaci del Comune di Pergine contro Ottone di Telve, vassallo capitolare, aggiudicando con essa al Capitolo la proprietà del monte di Montagnaga, e al detto Ottone l'utile dominio dei boschi in esso monte esistenti. L'uso dei prati, a riserva dei già divisi fra loro, doveva esser comune alle parti litiganti (2). Nel 1196, regnante il vescovo nostro, fu deciso, in presenza di parecchi giurisperiti, che il castello di Arco apparteneva alla comunità di tal nome, siccome allodio, e che a Federico, figlio di Alberto d'Arco, non ispettasse che l'onore e la giurisdizione, come gli aveano posseduti i suoi maggiori (3).

Nel 1197 il vescovo Corrado si recò a Rovereto, ove, consacrata la chiesa di S. Ilario, detta di Stropparolo, concesse indulgenza a quelli che intervennero alla funzione; avendo pubblicata, affinchè questa potesse aver luogo con sicurezza e con molta affluenza di popolo, una ferma tregua così per le persone che per le robbe loro, sottoponendo alla scomunica ognuno che avesse osato oltraggiare gli ospiti, tanto nella venuta, quanto nel ritorno, esclusi da tal beneficio i banditi

(1) Arch. Capitolare. Miscell. Alberti, T. III, fol. 78.
(2) Miscell. Alberti, T. V, fol. 53.
(3) Cod. Wangh., pag. 131.

ed i malfattori (1). Nello stesso anno ottenne il nostro vescovo dal decano Turcone, di unanime consenso dei Canonici, la cessione della chiesa di S. Martino, nel sobborgo di Trento, chiamata dell'Eremitagio, che era di ragione capitolare (2).

Nel 1198 spedì a Briano di Castelbarco la investitura feudale dei castelli di Barco e di Pratalia, con certe leggi e pene; la quale estese anco alle femmine, con che però non si potessero maritare fuori del Vescovato, nella Lombardia o nella Marca (3). Nello stesso anno Odorico d'Arco prestò il giuramento di fedeltà sopra il vangelo al vescovo Corrado contro chiunque, salva la fedeltà dovuta all'Impero (4). Ai 29 novembre dello stesso anno, Anselmo di Livo vendette al vescovo Corrado per trenta libbre di moneta veronese tutte le sue ragioni sul fitto di varie case nell'Anaunia (5).

Nell'anno 1200, essendo insorti contro il vescovo i cittadini di Trento, questi chiese ajuto al conte Odorico d'Arco, che, accorso subito in sua difesa, potè estinguere nel suo nascere la sommossa. Laonde il vescovo, per gratitudine, oltre alla generale investitura dei feudi appartenenti a casa d'Arco, rinnovata al sud-

(1) Miscell. Alberti, T. VI, fol. 189. Bonelli, *Monum. Eccl. Trid.*, pag. 40.

(2) Cod. Wangh., pag. 134. Bonelli, ibidem, pag. 41.

(3) Cod. Wangh., pag. 135. Bonelli, *Not. istor. crit.*, T. II, pag. 506.

(4) Miscell. Alberti, T. VI, fol. 192.

(5) Cod. Wangh., pag. 139.

suddetto Odorico nel mese di ottobre, altra gliene accordò nel dicembre 1200 sulla muta o dazio di Torbole e Riva (1).

Ai 26 di febbrajo del 1200, Corrado fece acquisto per libbre cento di moneta veronese da Grogno di Solagna di un livello d'urne venti annue di vino di Folzaga, da rimettersi al gastaldo vescovile di Malè (2); e nel detto giorno ed anno diede licenza ad Arighetto dal Bosco di fabbricare sopra un suo allodio in Barbaniga una casa murata, non però sulla strada che porta a Pergine o al Monte minerale; investendonelo a titolo di feudo, col solito patto del *jus aperturæ* (3).

Nel 1201, i fratelli Geremia ed Alberto di Caldonazzo costituirono un feudo oblato alla Chiesa di Trento del loro allodiale, coll'obbligo di fabbricarvi un castello. Il vescovo Corrado lo accettò a condizione, che il detto castello in tempo di guerra si aprisse a lui ed a' suoi successori; e loro ne mandò la investitura feudale; promettendo a sua volta di proteggerli da ogni briga che a loro potesse moversi per causa dell'erezione di quel castello (4).

Li 6 maggio 1201 il vescovo Corrado investiva pure gli uomini soggetti alla giurisdizione del castello di Pratalia e gli abitanti di Lenzima dei diritti di noleggio ad ambe le rive dell'Adige presso Sacco (5).

(1) Ambrogio Franco, Storia di Casa d'Arco, MSS. Miscellanea Alberti, T. VI, fol. 239.

(2) Miscell. Alberti, T. VI, fol. 156. Cod. Wangh., pag. 467.

(3) Miscell. Alberti, T. VI, fol. 193.

(4) Cod. Wangh., pag. 144.

(5) Codice Wanghiano, pag. 146.

vato. L'intento riuscì al vescovo nostro felicemente, avendo obbligato Drudo Marcellino, podestà di Verona, in nome di tutti gli interessati, a promettergli che Odorico d'Arco nulla esigerebbe per l'avvenire di detto dazio, finchè la causa non fosse giudicata nella curia del vescovo, di cui egli era vassallo; colla rimessa di tutte le ostilità, danni e saccheggi sofferti dai soldati vescovili (1).

Nello stesso anno fu terminata la lite vertente tra la Comunità di Trento e quella di Fajo, per l'affitto annuo di certa quantità di formaggio, che gli uomini di Fajo aveano a livello sul monte di Gaza; essendo stato deciso che il suddetto formaggio fosse per l'avvenire contribuito alla credenza del vescovo (2).

Indefesso a promuovere i vantaggi della sua chiesa, il vescovo Corrado ricuperò non pochi castelli e terre e diritti ai predecessori suoi con male arti usurpati; perlochè crebbe a tanta riputazione, che dal papa Innocenzo III fu giudicato attissimo a rintegrare anco altre chiese spogliate. Lo delegò ad adoperarsi affinchè alcuni cittadini di Treviso restituissero ad essa chiesa alcuni feudi ecclesiastici indebitamente alienati; e il vescovo nostro seppe condurre la cosa a buon termine (3).

Ai tempi del vescovo Corrado fioriva un arcidiacono di Trento, al quale San Tommaso d'Aquino in-

(1) Bonelli, *Notizie istor.-crit. della Chiesa di Trento*, Vol. II, pag. 510.

(2) Miscellanea Alberti, T. VI, fol. 196.

(3) Pincio, a Prato, *Decretales Innocentii III.*

dirizzò gli opuscoli XXIII e XXIV intorno alle decretali d'Innocenzo III, concernenti il mistero ineffabile della Trinità (1).

Ridotte a buon fine tante cose di sommo momento, il vescovo Corrado, tediato non meno delle vanità del mondo, che stanco dei travagli sofferti nella sua lunga e spinosa reggenza; si recò nella valle dell'Enno, ed ivi nel borgo di Innsbruck, li 10 del mese di marzo dell'anno 1205, rinunciò il vescovato, colla dichiarazione che, avendo già spedito avviso al pontefice di questa sua risoluzione, alla venuta delle lettere dimissorie, i sudditi fossero sciolti dal giuramento di fedeltà, e si potesse liberamente eleggere il successore, ch'egli consigliava a non scegliere tra i canonici di Trento (2). Ciò fatto, per vivere a Dio ed a se stesso, si ritirò nel monastero di S. Giorgio, da lui restaurato, presso il borgo di Schwatz, nella valle dell'Enno. L'unica taccia che a sì gran principe si può dare, si è l'instabilità che dimostrò dopo la formale rinuncia del vescovato. Imperciocchè, appena assaggiato il ritiro, pensò di risalire al trono d'onde era sceso spontaneamente. A quest'effetto ricorse al pontefice Innocenzo III, e procurò di mettere la rinuncia in questione; ma tutto indarno. Mutata avendo volontariamente fortuna, il credito grande, che di lui si aveva, svanì in un lampo;

(1) Eckard, T. I, pag. 337. Touron - *Vita S. Thomæ Aquinatis.*

(2) Arch. vescovile. Miscellanea Alberti, T. VI, fol. 184; e T. VII, fol. 201. Bonelli, Not. ist., T. II, pag. 513.

nè più gli fu possibile riacquistare il deposto officio. I canonici e i magistrati della città di Trento, entrati per tale rinuncia nell'amministrazione temporale e spirituale del Principato, e vogliosi di nuovo governo, di conserva con Adalberto conte del Tirolo e avvocato della Chiesa, cui crearono podestà, si opposero risolutamente ad ogni tentativo di Corrado di riacquistare il ceduto dominio. Così trascorsero quasi due anni, allorchè giunto il breve di papa Innocenzo, col quale imponeva a Corrado di desistere dalle sue pretese (1) e al Capitolo di Trento di eleggersi un nuovo pastore, cadde la scelta di esso sopra Federico di Wanga, li 9 Agosto 1207, in presenza di due delegati pontificii che a nome della Santa Sede lo confermarono (2). Ricevette poscia la investitura del temporale dominio personalmente da Filippo re dei Romani, che trovavasi in Norimberga, li 4 novembre dell'anno medesimo, e nel giorno 18 di quel mese pigliò possesso del principato; essendo la sua consacrazione seguita un anno più tardi.

Una delle prime sue cure fu quella di mettere fine alle controversie, che da alcun tempo vertivano tra i vescovi di Trento e i conti del Tirolo, aventi giurisdizione promiscua in Bolzano. Il vescovo Federico convenne con Adalberto conte del Tirolo di riunire la reciproca giurisdizione nel gastaldo episcopale residente in Formiano, il quale sarebbe anche giudice del conte

(1) P. de Rubeis. *Epistolæ Innocentii III.* Lib. III, Epist. 72.
(2) Archivio vescovile.

in Bolgiano. Si stabilì, oltreciò, la partizione del provento delle tasse giudiziarie e delle condanne; rimanendo al solo conte i diritti di punire i malfattori e di determinare i pesi e le misure nel borgo e nel territorio di Bolgiano (1).

Recatosi Federico in Augusta presso il re Ottone IV, ottenne da lui per sentenza dei 13 gennajo 1208, che, sposando un uomo del vescovo una donna libera, i nati da quel matrimonio rimanessero nella condizione del padre; che nessun ministeriale potesse alienare i suoi beni patrimoniali o feudali senza licenza del suo signore; che per l'erezione d'un nuovo dazio fosse necessario il consenso del re; che il re debba confermare il bando di qualunque malfattore, pronunziato dal vescovo, se questi ne può provare i reati con sette testimoni; e in forza di ciò; il re mette al bando dell'Impero Adalberto e fratelli, Arnoldo di Mezzotedesco e suo figlio, Ruggiero di Livo, Ulrico di Beseno, Enrico Grassi, Enrico dalla Porta, Andrea e Bertoldo di Borgonuovo, Enrico di Bolzano, Guitoldo e Bonaventura, e i figli Moscardi e tutti i lor complici (2). Da quest'ultimo punto si può facilmente congetturare, che i Trentini ed alcuni vassalli del Principato fossero insorti contro Federico.

Ai venti di gennajo dello stess'anno, il nostro vescovo, intento a rivendicare i diritti feudali della sua chiesa, incaricò un Mediocano di Mori a pigliare pos-

(1) Codice Wanghiano, pag. 161.
(2) Codice Wanghiano, pag. 175.

sesso del feudo, che un Guarimbertino di Mori avea venduto senza licenza del vescovo (1).

Ai 28 di febbrajo del 1208, Enghelpreto, figlio di Ottone di Beseno, vendette al vescovo Federico per seimila lire veronesi la sua metà del castello colla nuova torre, e tutti i suoi poderi nella parocchia di Beseno e in Folgaria, coll'avvocazia, le decime e il ripatico di Volano, col patto che il vescovo non possa alienare alcuno di questi beni fuori della diocesi; e il giorno 3 di marzo, Borsa di Castelnuovo pose il vescovo in possesso dei beni da lui comperati (2).

Li 10 di aprile dello stess'anno, Jacopino della Saviola di Riva e donna Letizia sua moglie, figlia di Ottone di Stenico, viventi a legge romana, investono, a titolo di locazione perpetua, Alberto di Bozzone di Stenico di tutti i loro possedimenti nel castello e nella villa di Stenico, nelle pievi di Banale, di Bleggio e di Lomaso, verso una retribuzione annuale di otto some di grano (3). E il dì otto di maggio, un Burcardo Savorini vendette al vescovo Federico per 400 lire veronesi una sua casa allodiale presso la porta Oriola in Trento (4).

Nel luglio del 1208 fu ventilata la causa dell'appartenenza dei villici di Covelo tra il vescovo Federico e i signori di Terlago; e fu aggiudicata a questi ultimi (5).

(1) MS. Hippoliti, pag. 374. Bibl. di Trento.
(2) Codice Wanghiano, pag. 164, e Bonelli, T. II, pag. 517.
(3) Cod. Wangh., pag. 170.
(4) Cod. Wangh., pag. 172.
(5) MSS. Hippoliti, Bibl. di Trento, pag. 370.

Li 6 di agosto 1208, il vescovo Federico, dimorando nel castello di Stenico, investiva quelli di Riva dei loro feudi diretti, posseduti da essi e dai loro antecessori, prima che il vescovo Corrado rinunciasse il dominio della sua chiesa (1).

Li 13 settembre 1208, il vescovo Federico costituì un affitto nella villa di Terzolasio, che un Bertoldino notaro di quel luogo doveva pagare a lui o al suo gastaldo Artovico di Cagnò; e nell'ottobre dello stesso anno, un Rambaldo di Preti, a nome proprio e dei fratelli, rassegnò nelle mani del vescovo Federico tutta la sua parte della casa e della torre situate nella città di Trento, innanzi alla casa di Enrico Grassi, pel prezzo di 140 marche trentine d'argento e venti lire di moneta veronese. Il vescovo vendette poi questa proprietà a Petarino, zio dei cedenti (2).

Li 4 novembre del medesimo anno, donna Sofia, moglie di Ulrico di Fossalta, volendo vendere tutti i suoi beni e poderi che aveva in Trento e nelle adjacenze, costituisce procuratore a quest'uopo il suo cognato Lodovico di Straso (3).

Li 18 dicembre 1208 comparvero in Trento, dinanzi ad Enrico giudice della Curia di Trento, i sindaci del comune di Vicolo Baselga, lagnandosi che gli uomini del comune di Vezzano turbavano i loro diritti sul monte di Arano, e adoperavano persino violenza.

(1) MSS. Hippoliti, Bibl. di Trento, pag. 370.
(2) Cod. Wangh., pag. 469.
(3) Cod. Wangh., pag. 174.

I sindaci di Vezzano, ivi presenti, rispondevano essere il monte Arano un loro allodio da sessanta e più anni, e avere perciò propugnate le proprie ragioni nei modi più acconci. Uditi i testimoni d'ambe le parti e letti gli istrumenti rispettivi, il giudice pronunciava spettare agli uomini di Baselga l'uso del monte di Arano, e ingiungeva a quei di Vezzano di lasciarli tranquilli nel loro possesso. Il vescovo confermò tosto la sentenza del giudice (1). Sembra che Federico, che finora si sottoscrisse sempre *eletto di Trento*, fosse nel 1209 stato consacrato, trovandosi nelle carte pubbliche da quest'anno in poi firmato col titolo di *Vescovo di Trento*. E come tale apparisce la prima volta in un documento dell'archivio vescovile relativo alla concessione della pesca nel lago di Romagnano, data ai figli di Ottone il ricco, cittadini di Trento (2). Il dì 1.° di marzo 1209 un certo Trentino Polenta cedette due pezze di terra, che aveva in feudo, al vescovo Federico che poi gliele concesse ad allodio, dandogli di giunta 50 lire veronesi. E di ricambio il Polenta investì il vescovo di tutti i casali giacenti nella sua tenuta di Borgo (3). Ai dì 9 di maggio dell'anno medesimo, a richiesta del decano Turco, agente in nome del vescovo, fu da Briano di Castelbarco pronunciato un laudo intorno alla prescrizione dell'investiture feudali; dichiarandosi in esso, che il feudo ricadeva al signore diretto, se il vassallo

(1) MSS. Hippoliti, pag. e Cod. Wangh. 177.
(2) MS. Hippoliti, pag. 377.
(3) Idem, pag. 378.

ommetteva di farsene investire dentro il termine di un anno e di un giorno (1).

Li 21 di luglio 1209, il vescovo Federico investiva i sindaci e procuratori del Comune di Trento, del diritto esclusivo di compera e di vendita della pece e del legname provenienti dai luoghi superiori alla suddetta città, riserbandosi il vescovo di procurarsi e pece e legne pel suo bisogno, dovunque gli piaccia. Dal canto suo, il Comune di Trento retribuiva al vescovo la metà del guadagno ritratto da questa privativa; ma tutte le spese dovevano esser comuni (2).

Nell'agosto dell'anno medesimo, Ottone IV re dei *Romani* confirmava al conte Odorico di Arco l'investitura del feudo concesso a suo padre e allo zio dall'imperatore Federico nel 1164 (3). E ai 5 novembre 1209, il vescovo Federico, in presenza di Bertoldo suo vicedomino e di Adelpreto conte del Tirolo, investì i fratelli Adalberone e Bertoldo di Wanga del dosso e della costa di Lanchecco colle sue pertinenze, affinchè vi edifichino un castello, da essere sempre aperto al vescovo e ai suoi successori. In ricambio, i suddetti fratelli cedono al vescovo un loro vignale nei dintorni di Bolgiano (4). Da alcuni documenti risulta che il vescovo nostro nei mesi di settembre e di ottobre di quest'anno si assentasse dal suo Vescovato per accom-

(1) MS. Hippoliti, pag. 378.
(2) Codice Wanghiano, pag. 179.
(3) MS. Hippoliti, fol. 378.
(4) Cod. Wangh., pag. 181.

pagnare il re Ottone che si era recato a Roma, onde ricevere la corona imperiale. Ma intanto nel Trentino continuava la insurrezione di cittadini e vassalli, e tra questi si distinguevano i signori di Arco collegati coi veronesi, e coi bresciani, e i signori di Beseno uniti coi vicentini. Il vescovo si assicurò l'ajuto dei Sindaci di Trento, del conte del Tirolo, e de' suoi proprii parenti; e riuscì a reprimere la ribellione. I primi ad assoggettarsi e a giurargli obbedienza furono i signori di Beseno. Ulrico, figlio di Peregrino di Beseno, li 28 maggio 1210, ebbe l'assoluzione dal bando, e fu rimesso in tutti i suoi diritti e possessi, col patto che sia demolita la torre del castello di Beseno e riattate le vie distrutte, e rinunciato al credito verso il vescovo di 400 lire veronesi (1). In questa stessa occasione si riconciliarono col signor di Beseno anche il conte del Tirolo e gli altri alleati del vescovo, promettendosi vicendevole oblio delle violenze passate.

Gli altri ribelli, percorrendo la Valsugana, aveano disertato varii possedimenti dei signori di Caldonazzo, preso castelli, saccheggiato comunità, e occupata la rocca di Povo, dalla quale minacciavano Trento. Il vescovo stesso si portò ad assediare coi suoi fedeli il castello. Il comune di Povo, a cui spettava la rocca furtivamente occupata dai rivoltosi, temendo che il vescovo la volesse distruggere, mandò suoi delegati a promettergli di fabbricargli a proprie spese entro un anno una casa munita ossia fortilizio degno di lui; ma Fe-

(1) Cod. Waugh., pag. 189.

derico li assicurò che, riacquistato il castello, non lo avrebbe demolito, ma reso senza frode alla medesima comunità (1). Chiamati intanto a consulta i pari della sua curia, fu di comune consenso deciso di citare avanti il tribunale del vescovo e principe tutti i ribelli, con termine perentorio; trascorso il quale, e niun comparendo, fosse fulminata contro di loro la sentenza di lesa maestà, che li avrebbe privati dei beni e sottoposti a bando perpetuo. Caduti i ribelli in contumacia, i beni allodiali di parecchi di quelli furon venduti, onde supplire con una parte di essi alle spese di guerra e coll'altra a satisfare ai creditori dei medesimi rei; mentre con una porzione dei beni feudali lor confiscati vennero rimunerati i più benemeriti seguaci del vescovo; il quale continuava alacremente l'assedio del castello di Povo. Arnoldo Moscardino, Bertoldo di Borgonuovo, Enrico di Ottone Grassi, capi dei congiurati, vedendo ridursi le cose loro all'estremo, uscirono dal castello e si resero a discrezione. Il vescovo, mite di sua natura, udito il consiglio della sua curia, li riprese in grazia, promise di adoperarsi a fargli sciogliere dal bando imperiale, restituì loro i feudi e beni confiscati, ad eccezione di quelli che furono già alienati, e la porzione loro spettante sui proventi delle miniere, detratte le spese. Dal canto loro, gli amnistiati obbligaronsi di restituire i rapiti cavalli a Guglielmino di Caldonazzo, e di riparare i danni commessi nel castello di Povo e contro persone non soggette all'immediata autorità del

(1) Cod. Wangh., pag. 187.

vescovo, rinunziando alle ingiuste pretese sulla metà dei prati di Sacco, e promettendo di non più ristaurare le torri e fortificazioni sopra le vie, demolite nella passata rivolta. A quest'atto di riconciliazione presero parte, per quanto li riguardava, anche il conte del Tirolo e il Comune di Trento (1).

Poco dopo ebbe pur luogo l'accordo fra il vescovo nostro ed Ulrico signore di Arco. In presenza di quasi tutta la nobiltà del paese, il conte Ulrico rinunziò alla somma di tre a quattromila lire veronesi che pretendeva dalla Camera vescovile, e ne restituiva i pegni. Egli si obbligava oltreciò di distruggere i molini sul Sarca, coi quali impediva la pesca; di consegnare al vescovo, affinchè lo impieghi a beneficio della sua Chiesa, il danaro estorto agli uomini della Valle di Ledro; di far demolire le forche levate presso Arco, di non esercitare altra giurisdizione civile e criminale che sulla propria gente, e di manifestare tutti i suoi privilegi di esenzione dai dazii, od altre prerogative; di giurare, assieme ai fratelli, vassallaggio al vescovo. Il quale, in ricambio, gli condonava le ingiurie sofferte e gli indennizzi che ne poteva richiedere; col patto però che non facesse più lega coi Comuni di Verona e di Brescia (2).

Messo in calma e sicurezza lo stato, il vescovo Federico rivolse le sue cure a ricuperare i diritti perduti su molti beni del Vescovato e ad acquistarne di

(1) Codice Wanghiano, pag. 195.
(2) Cod. Wangh., pag. 209.

nuovi. Per la somma di cento lire veronesi rilasciò a un Giovannone di Comasine tutte le servitù cui era tenuto, tranne il reddito di una bella pecora e d'un moggio di biada; promettendo al vescovo con giuramento di non sottrarsi giammai alla sua sudditanza (1). Stabilì che i Bolgianesi dovessero pagare alla Camera vescovile la gabella del vino, estranio al paese, che si conducesse o vendesse nel loro distretto (2); ottenne dal conte Ulrico di Ulten la cessione della sua parte del castello di Tenno, con tutte le ragioni e proventi; dandogli in cambio le possidenze della mensa vescovile in Fulano, a titolo di feudo, colla rendita assicurata di 150 libbre di moneta veronese (3).

Li 16 novembre dello stess'anno 1210, Enghelpreto di Beseno restituì ai suoi signori diretti, i conti Enrico ed Ulrico di Eppan, i feudi di Beseno, Volano Folgaria, colla condizione di investirne il vescovo di Trento; il che avvenne tosto per istrumento pubblico (4). Li 28 dello stesso mese, Samuele, figlio di Gualcone dei Rubatasca, vendette al vescovo Federico per 500 lire veronesi una casa murata in Trento, in capo al ponte sull'Adige, coi casali e il molino, e la decima di Muralta (5). Ai 2 dicembre di quest'anno, il vescovo Federico investì un certo Capa e suo figlio Torrisino da Mori del diritto di gentilità, vale a dire di dipen-

(1) Codice Wanghiano, pag. 184.
(2) Cod. Wangh., pag. 185.
(3) Cod. Wangh., pag. 205.
(4) Cod. Wangh., pag. 212.
(5) Cod. Wangg., pag. 214.

denza dalla sola giurisdizione vescovile, come le altre persone libere e nobili; imponendo loro il giuramento feudale e l'obbligo di accompagnarlo a cavallo, ad ogni richiesta (1).

Nell'anno seguente 1211 il vescovo Federico esigeva dalla comunità di Tenno il giuramento di fedeltà (2); e agli 8 di gennajo dello stesso anno, collo sborso di 900 lire veronesi, ricuperava altra porzione del castello di Beseno, ossia le parti spettanti ad ognuna delle quattro sorelle, Adelaide, Sofia, Lucarda e Gisla, da Lodovico di Strasso, marito della prima, e comune loro procuratore; unendole ad altra porzione da esso vescovo comperata nel 1208. Con tale acquisto egli si rese padrone di tutto il castello, a riserva della quinta parte, spettante alla quinta sorella, maritata con Giovanni da Pergine. All'accennato istromento furono presenti, quai testimonii, il conte Reginardo di Gorizia, Adelpreto conte del Tirolo, Ezelino da Romano, ed altri di minor conto (3). E a questo proposito, non sia discaro al lettore l'intendere, che il castello di Beseno, con grande dispendio redento dal vescovo Federico, per le vicende consecutive, poco favorevoli alla Chiesa di Trento, fu poi concesso in feudo a una famiglia che si nomò da esso, la quale nel 1303—1304 lo vendette, assieme a quello della Pietra, a Guglielmo di Castelbarco, e da questo fu tramandato ai suoi posteri,

(1) Cod. Wangh., pag. 216.
(2) Cod. Wangh., pag. 239.
(3) Cod. Wangh., pag. 217.

che sempre lo riconobbero in feudo dalla Chiesa trentina. Estinta quella linea della famiglia Castrobarcense, pervenne in potere dell'arciduca Sigismondo, conte del Tirolo, il quale nel 1470 lo rinunciò nelle mani del vescovo Hinderbach, a favore però di Jacopo Trapp, suo famigliare, a cui l'anno 1490, il vescovo Udalrico di Frundsberg spedì l'investitura per sè e per gli eredi, nei quali continua tuttora.

Nel medesimo anno 1211, il vescovo Federico concesse a Briano di Castelbarco la licenza di erigere una casa murata presso la chiesa della villa di Brentonico, col patto che egli distruggesse un'altra sua *casa* parimente murata, detta il castello Leone; e tenesse disposto il nuovo fortilizio a tutti i negozii del Vescovato (1).

In questo stesso anno, a maggiore sovvenimento dei poveri pellegrinanti, il pietoso nostro prelato aumentava le rendite dello spedale eretto sul monte di Ritten, sopra Bolgiano, aggiungendovi la parocchia di S. Lucia di Ritten colle ordinarie sue entrate, sotto varie condizioni che ne dovevano assicurare il benessere (2).

Ad alcune persone di Tueno confermava il privilegio loro accordato dal vescovo Altemanno, in forza del quale erano esenti dal fodro e dall'arimannia, e solamente soggetti al foro del vescovo o del suo vice-

(1) Cod. Wangh., pag. 227 e Bonelli, *Not. ist.-crit.* T. II, pag. 529.

(2) Cod. Wangh., pag. 220.

domino, non a quello dei gastaldi o d'altri ministeriali; nè al vescovo stesso era lecito d'infeudarli o alienarli fuori del Vescovato. Ma essi perdevano questo lor privilegio e tutti i loro beni se pigliavano ancelle estranee o passavano ai servigi d'altro signore (1). E agli abitanti di Bolgiano proibiva, sotto pena di mille lire, farsi di milite o cavaliere o di vendere a un milite la propria casa (2).

Agli otto di luglio 1211 il conte Ulrico di Eppan, in proprio nome e del figlio Bertoldo, cedeva al vescovo Federico la sua porzione del castello di Tenno, con tutti i suoi feudi in quel distretto, verso investitura di varii stabili e prodotti naturali appartenenti alla Mensa episcopale di Trento (3).

Nel marzo del 1212 concedeva il nostro vescovo ad Ulrico di Nomi il diritto di fabbricare un molino sull'Adige, però col patto che non nuocesse alla navigazione o al tragitto delle persone e delle merci pel fiume all'attigua campagna di Volano (4); e nel maggio ricuperava da un Guitoldo e da suo nipote Milone certi beni feudali ch'essi possedevano in Matarello, mediante lo sborso di 900 lire (5). Nello stesso mese diede in custodia feudale a Peregrino, figlio di Alberto di Stenico il castello di questo nome, a condizione che, se usasse alcuna frode o tradisse il principe signore, per-

(1) Cod. Wangh., pag. 224.
(2) Cod. Wangh., pag. 225.
(3) Cod. Wangh., pag. 228.
(4) Cod. Wangh., pag. 243.
(5) Cod. Wangh., pag. 250.

desse tutto ciò che di allodiale possedeva in Trento e nella pieve di Stenico (1).

Il vescovo Federico, per estinguere certo debito contratto coi Bresciani da Corrado suo predecessore, prese dagli abitanti di Rendena 3300 lire veronesi, concedendo loro in ricambio parecchie esenzioni e prerogative (2). Ai 28 di marzo di quest'anno, Manfredo de Salis, canonico di Brescia, e Milone di San Gervasio e suo figlio Oprando, e Orichetto ed Ugo de Salis rimisero al vescovo Federico il loro feudo in Tignale e ogni diritto che avevano verso esso vescovo e la sua Chiesa, eccettuato il feudo episcopale di due marche *annue* d'argento e cento soldi imperiali, pei quali fu loro impegnato il ripatico di Riva e il feudo di Bagolino (3). Con istromento dei 16 luglio dello stess'anno fu ceduto al vescovo Federico da Bertoldo fratello di Petarino, la casa, già di Gualcone, in capo al ponte sull'Adige in Trento (4); e nel mese medesimo seguì la solenne manifestazione delle rendite che godeva in Ala la Camera vescovile, colla descrizione dei singoli principeschi diritti (5).

Intorno a questo medesimo tempo, il nostro vescovo Federico fece fare a sue spese il coro della cattedrale di S. Vigilio, le cui sacre ossa collocò in onorevole avello di pietra viva; perfezionò la detta basilica

(1) Cod. Wangh., pag. 252.
(2) Cod. Wangh., pag. 255.
(3) Cod. Wangh., pag. 244.
(4) Cod. Wangh., pag. 258.
(5) Miscellanea MS. Alberti; T. VII, fol. 203.

all'interno e all'esterno con aggiunte ed abbellimenti marmorei, maestrevolmente scolpiti; rinnovò il palazzo vescovile vicino al duomo, che fu poi convertito in residenza del podestà, e restaurò l'altare e la cappella contigua di S. Biagio (1).

Ai 14 di novembre 1212, Guitoldo di Trento e suo nipote Milone vendettero al nostro vescovo per 2250 lire veronesi la metà del castello di Gardolo (2).

Nel 1213, il vescovo Federico di Wanga, in virtù de' suoi meriti, fu dall'imperatore Federico II eletto Legato della corte imperiale e suo Vicario in Italia; la quale carica molto conspicua esercitò con approvazione universale, durante i pochi anni di vita che gli rimasero (3).

Già nel 1208, il vescovo Federico avea pubblicati certi regolamenti o statuti intorno allo scavo delle miniere nei monti prossimi a Trento, che sono i più antichi che si conoscano nell'Europa (4), In quest'anno 1213 aggiunse altri ordini per le miniere del monte Vaccino, colla congrua distribuzione dei lavorieri e dei siti a tutti coloro che in esse avevano qualche interesse o ragione (5). Di quest'anno ritrovansi pure due laudamenti o decisioni; la prima delle quali riguarda la cultura dei masi e loro coloni, l'altra i feudi

(1) Innoc. a Prato, MS. Ughelli, *Italia Sacra.*

(2) Cod. Wangh., pag. 260.

(3) Codice Wanghiano, pag. 263; e Bonelli, *Not. ist. crit.*, T. II, pag. 534.

(4) Cod. Wangh., pag. 441.

(5) Cod. Wangh., pag. 449.

illegalmente venduti (1). Ai 12 di luglio dell'anno medesimo, Adelpreto, figlio di Ulrico di Arco, giurata fedeltà al vescovo Federico, veniva da lui investito del suo feudo diretto (2); e ai 16 d'agosto, Corrado, sacerdote di Terzolasio, nella valle di Sole, unitamente a sua moglie Ermengarda, rassegna tutti i suoi beni mobili e immobili nelle mani del Vescovo, che ne lo investe, liberandolo da ogni gabella e da ogni altra giurisdizione, fuor quella del vescovo o del vicedomino, per se e pei suoi eredi; ma per le figlie Ermengarda e Inghenesa, col patto espresso che non si maritino fuori del Principato (3).

Ai 4 di gennajo 1214, Federico intimava a Pecorario di Roccabruna e a suo nipote Enrico, e ai fratelli Gabriele e Marsilio di Fornace, di dichiarare i diritti loro spettanti sul castello di Roccabruna. Ciò fatto, e promesso di tener quella rocca sempre aperta ai voleri del vescovo, sotto pena di cento marche d'argento, questi ne rinnova loro la investitura (4). Nello stess'anno, Federico investiva i conti Odorico e Gabriele di Flavone dell'avvocazia del monastero di Sonnenburgo, loro dovuta in virtù della fondazione di esso fatta dai loro progenitori (5).

Li 7 del mese di gennajo 1214, Federico, disponendosi al viaggio verso la corte imperiale, onde pro-

(1) Miscellanea Alberti. T. VI, fol. 158.
(2) Codice Wanghiano, pag. 267.
(3) Cod. Wangh., pag. 269.
(4) Cod. Wangh., pag. 272.
(5) Miscellanea Alberti, T. VI, fol. 189.

curare nuovi vantaggi alla sua Chiesa, contrasse, sopra la zecca del Vescovato, un debito di duemila lire veronesi, che gli sborsarono Alberto di Sellano, Riprandino dei Ricchi ed Odorico Rambaldi. Egli investì i suddetti creditori delle rendite della zecca, delle quali si riservava lire duecento annuali, fino all'estinzione del debito (1). Giunto in Augusta, ove trovavasi la corte imperiale, ottenne da Federico II imperatore la solenne dichiarazione o sentenza a favore del Vescovato contro i suoi feudatarii negligenti o contumaci in ricevere la rinnovazione delle investiture feudali; avendo nel mese di febbrajo, prima di sua partenza, rinnovata di consenso del Capitolo l'investitura di Preore a Peregrino di Stenico, figlio di Alberto, colla facoltà di poter trasferire i beni di detto feudo ad uso della comunità di Preore, come di fatto seguì (2). Questa Comunità riconosce tuttora quei beni dal Capitolo di Trento, al quale annualmente è tenuta di corrispondere 12 lire di Merano, oltre l'obbligo di aver sempre pronti due giurati in servigio capitolare (3). La rinnovazione poi della feudale investitura le viene spedita ogni ventesimonono anno; e in tale congiuntura la detta Comunità deve contribuire a ciascuno dei canonici residenti venticinque libbre di buon formaggio, con un ducato d'oro alla fabbriea di S. Vigilio.

(1) Miscell. Alberti. T. VI, fol. 105 e 154.

(2) Miscell. Alberti. T. V, fol. 132.

(3) L'istrumento originale dell'ultima rinnovazione è dell'anno 1728, e si trova nell'Archivio Capitolare.

Siccome, mentre il nostro Vescovo dimorava in Augusta, vi fu convocata la Dieta imperiale, egli v'intervenne assieme a Corrado vescovo di Bressanone ed altri principi dell'Impero. Finita questa, si congedò dall'imperatore, bramoso di rivedere la sua chiesa e di dar sesto ad alcuni affari. Appena giunto in Trento, col consiglio e coll'opera di un sacerdote Giovanni da Mori, fabbricò e dotò tra Ala e Marco l'ospitale di Santa Margherita, nel luogo detto Terrabuso; volendo che per l'avvenire si chiamasse delle Fonti. Dichiarato indipendente dalla giurisdizione dell'Arciprete e solo soggetto a quella del vescovo, cotesto ospitale, convertito *in beneficio* semplice manuale, fu nel secolo XVI dal cardinale Lodovico Madruzzo unito al Seminario di Trento, che tuttavia lo possiede (1).

Nel medesimo anno 1214, per consiglio e consenso del suo Capitolo, volle immune e libero da ogni colletta l'ospitale sul monte Reteno (Ritten), avendolo assoggettato alla giurisdizione esclusiva dell'ordinario (2).

Nel detto anno, agli statuti delle miniere del Vescovato pubblicati nel 1208 aggiunse Federico altri regolamenti, richiesti dalle emergenze dei tempi (3); e fece una convenzione con Giovanni decano, con Bresciano e con Toso ed altri vicini di Vigolo, in virtù della quale tutti si obbligarono di alzare a loro spese

(1) Codice Wanghiano, pag. 280 e 284. Bonelli, Tom. II. pag. 539.

(2) Cod. Wangh., pag. 278 e 282. Bonelli, T. II, pag. 537.

(3) Cod. Wangh., pag. 452.

le mura del castello di Vigolo nel termine di tre anni, e di custodirlo in buona e valida forma; e in ricambio, Federico li investiva coi loro eredi del detto castello, riservando a se e a' successori il diritto di apertura e quello di mettervi un suo gastaldo, che di conserva con essi lo custodisse (1).

Dell'anno medesimo sono: una permuta fatta dal vescovo Federico di un podere della mensa vescovile in Pizzago con una casa ed una calcara o fossa di calce appartenenti a Reginaldo e Rambaldo di Santa Croce (2); una ricuperazione dei diritti sopra certi stabili o masi nel distretto di Thisens e di Eppan, posseduti da donna Elica di Eppan, mediante lo sborso di cento lire veronesi (3); una concessione a Giovanni converso di S. Tommaso di Romeno di un certo Domenico Peverello, servo vescovile, affinehè questi ed i suoi eredi servissero perpetuamente ai bisogni della chiesa e dell'ospizio di Romeno, il quale ospizio fu poi nel 1261, dal vescovo Egnone dichiarato libero da ogni aggravio comunale (4); un accordo fatto dal vescovo colla Comunità di Termeno, pel quale essa obbligavasi di costruire una rocca sul dosso di Castellazzo, con tre baluardi, e di dare al vescovo un luogo adattato per fabbricarvi un palazzo con cappella e cantina, assieme al diritto di nominarsi in tempo di guerra

(1) Cod. Wangh., pag. 274.
(2) Cod. Wangh., pag. 276.
(3) Miscellanea Alberti, T. VI, fol. 156.
(4) Miscell. Alberti, T. VI, fol. 168.

il guardiano, e di mettervi i proprii soldati, con obbligo ai Termenesi di custodirlo, e con altri patti di minore importanza (1).

Nel seguente anno 1215, onde levare le insorte discrepanze ed impedirne di nuove, fu eseguita la designazione legale dei beni della Comunità di Pergine (2). Nello stesso anno, avendo Tebaldo dei Turrisendi ceduto al vescovo Federico ogni suo diritto che teneva sopra la chiesa e l'ospitale di S. Leonardo, posti nelle pertinenze di Ala, il nostro prelato ne investì l'Ordine dei Crociferi, sotto certi patti e coll'espressa riserva dell'avvocazia (3). Soppresso poi, tre secoli dopo, il *suddetto* Ordine, di esso pio luogo fu eretto un Priorato, che tuttora continua.

A questo stesso anno appartengono i documenti: di rinuncia di tre masi in Placers, situati nella pieve di Thisens, fatta al vescovo nostro dai fratelli Odorico e Teodorico Veissi di Eppan (4); di rilevazione legale dell'investitura di castel Selva di Levico, infeudato dal vescovo Salomone a Corradino di Caldonazzo (5); di precetto agli uomini di Ossana di tenere coperto il castello di questo nome, secondo il debito loro; nella quale occasione si rinnovarono molte investiture enfiteutiche, mediante Pietro di Malosco, vicedomino episcopale (6);

(1) Codice Wanghiano, pag. 287.
(2) Miscellanea Alberti, T. V, fol. 1.
(3) Codice Wanghiano, pag. 294. Bonelli, T. II, pag. 546.
(4) Miscellanea Alberti, T. VI, fol. 156.
(5) Miscell. Alberti, T. VI, fol. 170.
(6) Miscell. Alberti, T. VI, fol. 170.

del vescovo o de' suoi ministri; e intanto assicura la esecuzione fedele della sua promessa sui proprii beni mobili e immobili (1).

A quest'anno spettano inoltre i seguenti atti pubblici: una compera fatta dal vescovo per lire 80 di un broilo in Piedicastello, poco lontano dal monastero di S. Lorenzo (2); un laudo o sentenza fatta, per ordine del vescovo Federico, da Adelpreto di Madruzzo, che, nel caso di rifutazione d'una casa migliorata, il padrone diretto non sia tenuto di indennizzare il cedente dei miglioramenti in essa praticati; e perciò Ottone, Ildebrando ed altri padroni utili del castello Firmiano, dovettero promettere che in avvenire non avrebbero in quel castello mutato nè torri, nè abitazioni, senza licenza del vescovo signore diretto (3); una carta di rilievo o ricognizione dei diritti del Vescovato sopra il castello di Pratalia, in conseguenza della quale fu dimostrato, per testimonio dei più vecchi del luogo, che tutti gli abitanti, liberi o servi, d'Isera, di Brancolino, di Marano, di Follaso e di Roviano erano obbligati a immuragliare e custodire il castello suddetto, e che due casali di Ravazzone debbono fornire un manovale ad innalzare o restaurarne le mura, e che le malghe ed i fieni sui monti del distretto appartengono alle rispettive comunità (4); i documenti di consecrazione delle chiese di S. Giorgio nella villa di Castello, di S. Laz-

(1) Codice Wanghiano, pag. 307.
(2) Miscell. Alberti, T. VI, fol. 161.
(3) Miscell. Alberti; ivi.
(4) Codice Wanghiano, pag. 309.

zaro in Capriana, della curaziale di Moena, tutte nella valle di Fiemme, e di S. Maria di Senale nell'Anaunia superiore (1).

Nel 1217, Federico fece pubblicare il laudo con cui dichiaravasi che, se un servo del Vescovato, dopo di aver negata la sua condizione servile, la confessasse, il vescovo abbia il diritto d'impossessarsi di tutto ciò che il detto servo tiene dalla Chiesa di S. Vigilio (2). Nell'anno stesso, Gando di Porta Oriola convenne col nostro vescovo, che quando mai gli sborsasse lire 600, egli coi suoi eredi si obbligherebbe a restituire alla Chiesa il molino, che da essa riconosceva in feudo (3). *Ai* 22 di luglio dell'anno medesimo il conte Ulrico di Eppan si accordò col vescovo Federico, che avrebbe prese a consegna in Tenno le 33 galete di oglio che il vescovo doveva retribuirgli annualmente in Magnano (4). Il 23 dello stesso mese ed anno, i fratelli Jacopo, Roberto e Ottolino, figli di Oloradino di Enno, dopo essersi pacificati coi conti di Eppan per l'omicidio del conte Federico di quel casato, consegnano al vescovo nostro il castello e i fortilizii di Enno, e ne ricevono nuovamente l'investitura, previo lo sborso di mille lire da farsi al vescovo, in espiazione dell'omicidio (5). Zuccone di Baldo, li 26 luglio dello stesso anno, paga al vescovo la multa di duecento lire vero-

(1) Bonelli, *Monum. Eccl. Trid.*, pag. 49-50.
(2) Miscellanea Alberti, T. VI, fol. 161.
(3) Codice Wanghiano, pag. 317.
(4) Cod. Wangh., pag. 310.
(5) Cod. Wangh., pag. 312.

nesi per l'uccisione del figlio di Pietro da Mori, servo del Vescovato; oltreciò gli rimette la casa murata e il castello di Baldo, di cui viene poscia investito, assieme co' suoi eredi (1). Di questo stesso anno è pure il documento d'investitura di tutto il bosco in Curono a favore di un Martino di Termeno (2).

Ai tre di gennajo del 1218, il vescovo Federico investì Benvenuta, Riccabona e Zermondia, figlie di Guglielmino del Pozzo, d'un maso situato in Tiarno, coll'obbligo di maritarsi con uomini liberi o del vescovo, e di pagargli l'affitto di quel podere (3).

Essendosi nel gennajo del detto anno recato il nostro vescovo coi suoi fratelli a Norimberga, sottoscrisse con essi, in qualità di testimonio, a un diploma dell'imperatore Federico II. Si legge dell'anno medesimo un compromesso, fatto dal vescovo nostro, fra Ammolito abbate di S. Lorenzo e Rodolfo Zanchetta nella lite fra essi insorta per la costruzione di un molino presso l'acqua della Vela, nel luogo detto alla Molinara, che l'abbate impugnava come pregiudiciale al proprio, esistente in quelle vicinanze (4). Ai 17 febbrajo dell'anno medesimo, il vescovo nostro dichiarò i figli di Oloradino di Enno, rei di uccisione del conte Federico di Eppan, decaduti dai diritti loro sugli uomini di Ermulo nella Naunia, e questi ultimi, colle servitù ed affitti consueti, d'ora in poi appartenenti alla

(1) Codice Wanghiano, pag. 314.
(2) Miscellanea Alberti, T. VI, fol. 147.
(3) Codice Wanghiano, pag. 318.
(4) Miscellanea Alberti, T. VI, fol, 186.

Chiesa di S. Vigilio (1). E ai 24 d'aprile dello stess'anno, un Ottolino da Feltre rinunciava a favore del nostro vescovo un feudo, che gli rendeva annualmente una marca d'argento (2).

Ai 4 di giugno 1218, il vescovo Federico obbligò Aldrighetto ed Azzone di Castelbarco a giurare sugli evangelii di essere in avvenire fedeli non solo a lui, ma anche ai legittimi suoi successori, nell'occasione, che Briano, loro padre, li emancipava, alla sua presenza, dalla paterna potestà (3). Nello stesso mese, per punire la fellonia commessa da Gabriele e Bonaccorso di Storo nella persona di Ottonello, pure di Storo, diede *ordine* a Jacopo di Borzaga, suo gastaldo in Riva, di *pigliare* possesso, a suo nome, d'una parte della torre e del castello di Lodrone (4).

Nè qui dobbiamo ommettere, che il nostro vescovo, pontificando, usò il razionale; come lo provà il libro liturgico che si conserva nella sacristia della cattedrale, involto tutto in argento, in cui si vede rilevata l'effigie di Federico col pallio indosso, e al di dentro leggesi in gotico la formola solita recitarsi dal prelato che se ne veste, con la confessione, dalla quale risulta che il detto libro era ad uso dei vescovi di Trento (5). Siamo pur certi che il vescovo Federico continuò il

(1) Codice Wanghiano, pag. 319.
(2) Cod. Wang., pag. 321.
(3) Bonelli, *Notizie istor. crit.* T. II, pag. 548.
(4) Miscellanea Alberti, T. VI, fol. 176.
(5) Gentilotti, in notis ad *Italiam Sacram* Ferd. Ughelli.

Dittico della Chiesa di Trento, cominciato da Udalrico II suo predecessore.

Queste sono le memorie più rimarchevoli, che, mediante pubblici e autentici documenti abbiamo saputo rintracciare intorno alle lodevoli azioni di sì grande prelato. Da esse si manifesta abbastanza il di lui zelo a vantaggio del vescovato, la sua magnanimità congiunta a prudente economia; per cui, non ostanti i dispendiosi viaggi da lui intrapresi, e le molte turbolenze intestine, fu in grado d'illustrare la città di sua residenza di tante fabbriche, e fornire la mensa vescovile di nuovi redditi.

Dopo aver dunque questo buon pastore atteso per lo spazio di dodici anni alle cure dell'augusto suo ministero, divisò di approfittare della bella occasione che gli offriva il possesso preso di fresco dalla sacra lega dei principi cristiani d'una porzione di Terrasanta, ove si recò in compagnia del canonico Adelpreto di Ravenstein e di alcuni altri suoi famigliari. Solcati i mari e giunto in Palestina, visitò con gran divozione il sepolcro di Cristo e tutti quei santi luoghi; ma, mentre accingevasi a ritornare alla sua sede diletta, affranto dalle fatiche rese l'anima piena di meriti a Dio, in Accon o Tolomaide, sulle coste della Siria, ed ivi fu sepolto nella chiesa alemanna di S. Maria, li 6 novembre 1218. Il canonico suo compagno, reduce in Trento, vi portò la triste notizia (1).

A Federico di Wanga nell'amministrazione del

(1) Bonelli, *Monum. Eccl. Trid.*, pag. 50.

Principato di Trento successe l'anno 1219 Alberto III o Adelpreto, quello stesso che fu compagno al defunto vescovo nel suo viaggio di Palestina. Era egli di nazione tirolese, discendente dalla illustre famiglia dei Ravenstein, che abitava nel castello di questo nome sopra Bolgiano. Tornato da Augusta, ove s'era recato per l'investitura imperiale delle regalie, il nostro eletto, in una solenne adunanza de' suoi vassalli, invitò Enrico giudice, figlio di Gherardo della Bella da Verona, a dichiarare i diritti ed i feudi ricevuti dalla Chiesa Trentina. Egli rispose di possedere il diritto feudale di far ragione nelle cause criminali a quelle persone, *il giu*dicare le quali non ispettava alla Curia dei vas*salli*. Riconosciuta dai presenti la verità dell'esposto, il vescovo confermava Enrico della Bella nel suo grado di giudice e ne riceveva il giuramento di fedeltà (1). Nel gennajo del 1220 il nostro vescovo procurò ed ottenne dall'imperatore Federico II un laudo o decreto col quale si stabiliva che, se ad alcuno, per avere violentemente oppressa una donna, fossero stati confiscati i beni, la confiscazione non dovesse estendersi ai beni feudali, che non potevansi diminuire o deteriorare contro la volontà del signore diretto (2). Colla stessa sentenza fu proibito a ciascuno di dar ricetto, consiglio od ajuto a banditi, sotto gravissime pene. Nello stesso mese, avanti il vescovo eletto, col voto della maggior parte

(1) Codice Wanghiano, pag. 324. Bonelli, *Monum. Eccl. Trid.*, pag. 53.

(2) Miscellanea Alberti, T. I, fol. 188.

dei vassalli del Principato di Trento, Nicolò di Egna promulgò un laudo, in cui dichiarava che, se un feudatario vende il feudo o tutto o in parte, senza licenza dell'infeudante, il padrone del feudo possa andare al possesso della porzione venduta (1). Nel giugno dell'anno medesimo investì feudalmente d'un maso in Curtazza i fratelli Montenario e Gonselmo per varii servigi da loro fatti alla Chiesa di Trento, e specialmente per avere prestate 170 lire veronesi al vescovo Federico di Wanga, quando crocesegnato si portò in Terrasanta, ed altre 130 ad esso vescovo Alberto (2).

Avvisato che Federico imperatore era in procinto di imprendere il viaggio di Roma per farvisi incoronare, il nostro vescovo convocò i vassalli del Principato, fra i quali intervennero i conti del Tirolo e di Ulten, affine di trattare con essi della quota che a tale scopo doveva ciascuno contribuire. Il vescovo comandava che ogni columello presentasse un soldato per l'accompagnamento di Cesare (3). Nel luglio del 1220, i tre figli di Ottobono di Bellastilla rassegnano al vescovo nostro la loro casa munita con torre nel borgo di Riva, e la ricevono subito in feudo maschile e femminile; col patto però che i maschi non piglino moglie fuori della giurisdizione del Vescovato (4).

(1) Miscell. Alberti, T. VI, fol. 159. Bonelli, *Notizie istor. crit.*, T. II, pag. 552.

(2) Miscell. Alberti, T. VI, fol. 193.

(3) Miscellanea Alberti, T. VI, fol. 184.

(4) Codice Wanghiano, pag. 326.

Da un Odorico conte di Eppan, fu pronunciato, a richiesta del nostro vescovo, un laudo contro i vassalli mancanti alle proprie incombenze (1). Un altro solenne laudo, a petizione di Alberto, fu pronunciato nell'agosto dello stess'anno, in presenza del conte del Tirolo, col quale si dichiarava, tutte le regolanerie maggiori dei castelli e delle campagne essere vero feudo della Chiesa, e doversi sempre esercitare dai maschi (2). Il primo di settembre 1220, i figli di Alberto Buonvicino confessano essere loro stato ingiunto, per sentenza della Curia dei vassalli, di demolire la torre di Ponale, presso Riva, che aveano eretta contro la volontà del vescovo *Federico*; e perciò ne rassegnano tutti i diritti al vescovo Alberto. Il quale, per intercessione di parecchi suoi famigliari e vassalli, concede loro in feudo la stessa torre, per sè e successori maschili, e in difetto di questi, anche ai femminili, col patto di tenerla sempre aperta ai suoi comandi (3). Ai 9 dello stesso mese, il vescovo Alberto confermò agli uomini di Ermulo nell'Anaunia il privilegio loro concesso dal vescovo Federico, in virtù del quale essi erano unicamente soggetti alla giurisdizione vescovile (4). Li 15 di settembre, avendo il nostro vescovo riconosciuto che gli uomini di Grumeso nell'Anaunia possedevano il privilegio d'esser soggetti solamente al principe ecclesiastico, egli

(1) Miscellanea Alberti, T. VI, fol. 159.
(2) Miscell. Alberti, T. VII, fol. 17.
(3) Codice Wanghiano, pag. 328.
(4) Cod. Wang., pag. 330.

ritira ed annulla il decreto con cui gli stessi uomini erano dati in feudo a Nicolò signore di Egna (1).

Nello stesso anno 1220, il vescovo Alberto accompagnava l'imperatore Federico II nel viaggio di Roma, e in questa occasione fu presente, qual testimonio, al diploma cesareo relativo alle terre della Contessa Matilde (2); e dalle vicinanze dell'alma città spedì ad Adalberone e Bertoldo di Wanga l'investitura feudale di tutta la corte, casa ed orto, situati in Trento in capo al ponte sull'Adige, come pure di un molino prossimo ad essi (3). Nel dicembre dello stesso anno, tra gli uomini di Bosentino, Mugazzone e Vattaro fu fatta una convenzione intorno il buono regolamento e la difesa del castello da loro posseduto per indiviso, confermata da un certo Contollo, gastaldo del vescovo (4). A quest'anno ancora si aspetta ciò che narra Francesco Harold del beato Cesario da Spira e di più altri frati minori, spediti da S. Francesco nella Germania; cioè, ch'essi furono accolti dal vescovo di Trento benignamente, che per di lui impulso, nella festa di S. Michele, frate Barnaba predicò al popolo, e il beato Cesario al clero, e che di ciò non contento il zelante pastore volle che, lasciati in Trento quattro loro compagni, fra i quali si annovera il beato Pacifico, il di cui sacro corpo si venera in Riva di Trento, due di

(1) Codice Wanghiano, pag. 332.
(2) Baluzius, Miscell. T. I, pag. 451.
(3) Miscellanea Alberti, T. VI, fol. 192.
(4) Miscell. Alberti, T. VI, fol. 13.

essi accudissero ad istruire colla parola di Dio il popolo, e gli altri due gli ecclesiastici (1).

Nel 1221, il nostro vescovo fu presente ad una investitura di stati concessa dall'imperatore Federico II ad Azzone marchese d'Este (2). In detto anno, scorgendo il vescovo Alberto la ritrosia degli officiali e ministeriali da lui ricercati ad accompagnarlo nel viaggio di Roma, o a seco comporre, comandò a Pietro di Malosco, suo vicedomino, di proferire sul fatto una sentenza od un laudo, coll'intervento e col voto del conte del Tirolo e d'altri grandi vassalli, nella quale si dichiarava, che il vescovo avea facoltà d'impossessarsi *del feudo* dei renitenti, e di tenerlo a suo piacimento (3). *Fu* pure per suo ordine da Cordono di Telve pubblicato altro laudo, col quale i vassalli chiamati a consiglio dichiaravano che, se alcun castellano, contro il divieto del vescovo, ricettasse nel suo castello o casa munita un bandito, possa il vescovo far demolire ed anche abbruciare il detto castello (4). Nell'agosto dello stess'anno, il vescovo nostro obbligò Uberto di Brentonico alla restituzione di due campi di ragione della sua Chiesa, e a tenere aperto il castello di Dosso Maggiore ad ogni suo cenno; come pure a rinunciargli un altro stabile, in caso che non provasse di averlo ottenuto in cambio dal vescovo Federico suo antecessore (5).

(1) *Annales Ordinis Minorum, ad annum* 1220—1221.
(2) Muratori, Antichità Estensi, P. I, pag. 426.
(3) Miscellanea Alberti, T. VI, fol. 159 e 240.
(4) Miscell. Alberti, T. VI. fol. 159.
(5) Miscellanea Alberti, T. VI, fol. 180.

Agli ultimi di luglio 1221, il vescovo Alberto investì Regenzio, figlio di Baldrico giudice di Toscolano, a titolo di feudo, di venti imperiali che si ricavavano in Ledro da un fodro di ragion vescovile (1).

Il nostro vescovo è pur sottoscritto al privilegio della contea, concesso in questo medesimo anno dall'imperatore a Federico di Arco e ad Adelperio e Riprandino di lui nipoti (2). Per ordine del vescovo Alberto, l'anno seguente, fu fatta la designazione o descrizione dei beni comunali della città di Trento (3). Nel mese di luglio 1222, Albertino Salvagna e Archibono Garbegno di Riva rifiutarono nelle mani vescovili la loro casa e torre situate nella borgata di Riva. (4). Nel medesimo mese ed anno, il vescovo Alberto pose cura a ristaurare il borgo di Egna, distrutto nella sua parte più bassa dall'inondazione del fiume Adige. Affinchè gli Egnani potessero ampliarlo nella parte superiore con nuovi edificii, locò loro perpetualmente certa porzione di terreno, su cui piantare le nuove case; accordando altresì ai terrazzani d'andare liberi dal dazio delle persone e delle merci, come i cittadini di Trento e di Bolgiano (5); col patto però d'un'annua contribuzione di lire seicento veronesi da esigersi nel mese di settembre. In questa occasione Nicolò da Egna ri-

(1) Miscell. Alberti, T. VI, fol. 195.

(2) Gentilotti, Catal. MSS, Bibl. Vindobonensis.

(3) Archivio Municipale, N.° 2570.

(4) Archivio vescovile.

(5) Codice Wanghiano, pag. 334. Bonelli, *Monum. Eccl. Trid.*, pag. 54.

nunciò nelle mani del vescovo tutto ciò che da esso aveva precedentemente ricevuto in feudo nella pieve di Egna e sue pertinenze, consistente in uomini liberi e nei loro beni ed affitti, sulla promessa del nostro prelato di conservare ogni cosa ad utilità della sua Chiesa, e sotto pena di nullità in caso di alienazione (1). Nell'agosto di quest'anno fu fatta, per ordine del vescovo, la manifestazione di tutti i diritti competenti al principe nel territorio di Arco, allora ancor suddito della Chiesa di Trento (2). Nell'ottobre del 1222, essendo podestà di Trento Adelpreto conte del Tirolo, e suo sostituto un Jacopo Blanzemano (3), il provvido nostro prelato ricuperò la torre maggiore del borgo di Riva (4) posseduta da certi particolari, e la giurisdizione di Grumeso, invalidamente infeudata a Nicolò di Egna (5). In questo medesimo anno pensò egli di far risorgere il proprio castello di Ravenstein, intieramente diroccato, investendo del sito, a titolo di feudo, un Bertoldo Scavilino, perchè sopra di esso lo ergesse (6). Questo castello, ricaduto col tempo quasi in ruina, fu rimesso in ottimo stato da Sigismondo Gerstel. Nel 1222 fu pur proferita da Gerardo arcidiacono della cattedrale di Trento, quale sostituto del podestà, Adelpreto conte del Tirolo, deffinitiva sentenza nella causa vertente fra

(1) Miscellanae Alberti, T. VI, fol. 148.
(2) Miscell. Alberti, T. VI, fol. 173.
(3) Miscell. Alberti, T. VII, fol. 8.
(4) Archivio vescovile.
(5) Ivi.
(6) Ivi.

la città di Trento e Briano di Castelbarco; il quale a viva forza esigeva un dazio di quattro denari veronesi per ogni carro di merci nel luogo di Ravazzone così dai cittadini di Trento come dai forestieri. La sentenza suddetta assolveva da tale indebita gravezza così gli uni come gli altri; dando a Briano la facoltà di percepire dai soli forestieri i quattro denari pel nolo del tragitto dall'una all'altra sponda dell'Adige in Ravazzone (1).

Del medesimo anno è il documento che accenna alla fondazione dell'ospizio pei pellegrini in S. Maria di Ambeno o Campiglio, fatta ai tempi del vescovo Corrado. Per esso documento un Orprando, converso di detto ospizio, veniva investito di una casa e di certi poderi, e della facoltà di concedere quaranta giorni d'indulgenza a chiunque avesse somministrata qualche elemosina al pio luogo (2).

In quest'anno, recossi il vescovo Alberto in Augusta, ove si trovava l'Imperatore, ed ivi assistette coi principi dell'Impero a una Dieta. Prima di lasciare quella città, ottenne una dichiarazione imperiale sopra la caducità dei feudi in favore della sua Chiesa (3).

Nel 1223, il nostro vescovo comparisce qual testimonio nel diploma cesareo di conferma dei privilegi concessi al monastero Hirsaugense (4). Altre notizie

(1) Miscellanea Alberti, T. VI, fol. 180.
(2) Miscell. Alberti, T. VI, fol. 215.
(3) Archivio vescovile.
(4) Gentilotti, e M. Herrgott, *in Indice II Eccl. ad annum* 1223.

non abbiamo da riferire intorno al nostro prelato, che morì alla fine di quest'anno 1223.

Gerardo I, cremonese, fu ancora in quell'anno 1223 eletto a pieni voti vescovo e principe di Trento (1). Dal pontefice Onorio III egli ottenne licenza di potere, caso di necessità, infeudare e alienare una porzione di beni spettanti alla Mensa vescovile, e di visitare ogni tre anni il sepolcro dei santi Apostoli (2).

Nello stesso anno, o al principio del susseguente, intervenne il nostro Gerardo, con Enrico vescovo di Bressanone, ai comizii della provincia del Tirolo, che da Ottone, duca di Merano, furono tenuti nel borgo di Innsbruck, da poco tempo fondato (3). Ai 28 d'aprile 1224, il vescovo Gerardo, raccolti nel suo palazzo i canonici, gli abbati dei monasteri, i prelati, gli arcipreti della sua diocesi, chiese loro se avessero a rimproverarsi di vivere in concubinato. Tutti si confessarono colpevoli di questo errore e promisero di emendarsi; dopodichè il vescovo, in virtù d'una bolla pontificia, li prosciolse dalla scomunica (4). Nel maggio dello stess'anno, da Odorico conte di Eppan veniva donata al vescovo Gerardo Sofia, figlia di Vichero di

(1) Egli era della nobile famiglia degli Oscasali. Vedi Mazzetti: *Delle antiche relazioni fra Cremona e Trento.* Milano, Rivolta, 1831.

(2) Fontanini, *Regest. Vatic.* Miscellanea Alberti, T. V, fol. 63.

(3) Gentilotti, *in Notis ad Italiam Sacram.*

(4) Codice Wanghiano, pag. 337. Bonelli, *Monum. Eccl. Trid.*, pag. 56.

Eppan, promessa in matrimonio a Federico di Firmiano della gentile macinata di S. Vigilio, colla metà dei beni mobili e immobili, allodiali e feudali del detto Vichero (1). Li 12 di settembre di quest'anno, usando dell'autorità principesca, Gerardo comandò ai Castrobarcensi, signori di Gardumo, una tregua che durar dovesse sino al prossimo S. Martino e più a lungo, se a lui fosse piaciuto, sotto pena di duemila lire. In esecuzione di tale precetto, i Castrobarcensi rimisero nello stesso giorno nelle mani del vescovo il loro castello di Gardumo; alla custodia del quale furono posti Guglielmo di Beseno e Ulrico di Nomi. In questa congiuntura, Adelpreto conte del Tirolo, con altri vassalli della Chiesa, a petizione del nostro Gerardo, pronunciò il laudo, che l'infeudato non potesse alienare o tutto o parte del feudo, senza espressa facoltà del vescovo infeudante (2). Del mese di ottobre dell'anno medesimo è il giuramento delle collette o contribuzioni dovute al vescovo dalla valle Lagarina, da quella delle Giudicarie, da Calavino, da Tignale e da Arco (3). In quest'anno, il nostro Gerardo fu pure presente a un diploma dell'imperatore Federico II, dato a Catania. Dello stesso mese di ottobre è un documento, dal quale risulta, che Adelpreto, conte del Tirolo, in qualità di assessore vescovile, amministrava giustizia pel nostro Gerardo a Bolgiano; prefiggendo, in tale carattere, a due debitori

(1) Miscellanea Alberti, T. VI, fol. 156.
(2) Miscell. Alberti, T. VI, fol. 180. T. VII, fol. 29.
(3) Miscell. Alberti, T. VI, fol. 180.

di decime il termine perentorio di comparire dinanzi al gastaldo del vescovo (1). Nel novembre dello stess'anno, diede Gerardo ad uno di Riva in livello una casa ivi situata ad occidente del porto (2); e nel dicembre una locazione perpetua di certi beni all'Ospizio ch'era sotto il patrocinio di S. Adelpreto, nel distretto di Arco, contiguo all'altro di S. Tommaso, e servito da conversi e converse (3). Nell'anno medesimo concedette a Leone, Corrado e Nicolò di Caldonazzo, la rinnovazione dell'investitura del castello di Selva, dopochè provarono con testimonianza di parecchi uomini di Levico, ch'esso era antico feudo della loro famiglia (4).

Nel 1225, il vescovo Gerardo investì di due masi in Termeno e del dazio della pece e del legname un Riprando di Nago, il quale gli sborsò tremila lire veronesi (5). E il giorno seguente, 7 di marzo, il sopranominato Riprando convenne col nostro vescovo di restituirgli quel feudo, qualora egli o i successori pagassero nelle sue mani la somma suddetta (6). Nell'anno consecutivo, Gerardo, mentre era per recarsi a Cremona ad assistere alla Dieta imperiale, conferì allo stesso Riprando un altro feudo, consistente in affitti

(1) Codice Wanghiano, pag. 338. Bonelli, *Notiz. ist. crit.* T. II, pag. 556.

(2) Miscellanea Alberti, T. VI, fol. 162.

(3) Miscell. Alberti, T. VI, fol. 68. Bonelli, *Notiz. istor. crit.* T. III, pag. 181.

(4) Codice Wanghiano, pag. 338.

(5) Miscellanea Alberti, T. VI, fol. 195.

(6) Miscell. Alberti, T. VII, fol. 205.

da ricavarsi in Rendena e nelle pievi di Ledro e di Bono, e in certa quantità di vino in Riva ed in Arco, verso lo sborso di 325 lire veronesi (1).

Intorno al detto anno 1225 furono ammessi nella città di Trento i Frati Domenicani, i quali nei primi tempi avevano la loro abitazione in vicinanza alla chiesa parochiale di S. Maria Maggiore; fino a che, soppressi i Padri Benedettini, fu loro assegnata la chiesa di S. Lorenzo, col monastero e coi beni adjacenti di là dall'Adige, ove tuttora dimorano (2). In questo sacro Ordine, ai tempi del vescovo Gerardo, fiorì il domenicano Bartolameo da Trento, uomo dotto e religiosissimo, di cui ci rimangono alcuni frammenti di cronache trentine, e un libro di leggende o vite di santi, che sono in gran credito presso i letterati (3).

Di quest'anno si leggono molte investiture concesse dal vescovo Gerardo. Fra queste: una a Jacopino da Lizzana, di tutto ciò che in quella pieve possedeva, compreso Rovereto (4); una ai fratelli Aldrighetto e Giordano di Gardumo, del dosso appellato Gresta, per fabbricarvi un castello, che poi godettero i Castrobarcensi (5); una di locazione a Martino e ad Ottone di Termeno, di alcuni poderi e di una casa in quel luogo (6); altra a Giovanni Boti rivano, di due vignali

(1) Miscellanea Alberti. T. VI, fol. 195.
(2) Innocent. a Prato. Ughelli, *Italia Sacra.*
(3) Innoc. a Prato.
(4) Mazzetti, op. cit., pag. 23.
(5) Codice Wanghiano, pag. 338.
(6) Miscellanea Alberti, T. VI, fol. 147.

al campo S. Nazareno di Riva (1); una feudale a Corrado Coso, della metà dei frutti d'un maso vescovile in Termeno (2); una rinnovazione d'investitura feudale della quarta parte della decima della pesca e dell'olio ai procuratori della borgata di Riva (3).

Nel passaggio per Trento di Rodolfo vescovo di Coira, che serviva l'Imperatore nella sua spedizione in Italia, l'anno 1226, fu terminata, alla presenza del nostro vescovo, la differenza che vertiva fra quello di Coira e il Capitolo di Trento circa il diritto di patronato sulle due chiese di S. Giovanni di Tirolo e di S. Martino di Passiria. Convennero di esercitare questo *diritto* alternamente; ma, venendo il turno ai canonici di Trento di presentare il curato a quelle due chiese, il vescovo di Coira fosse tenuto di accettare e confermare il proposto dal Capitolo. Tale convenzione fu poscia approvata da papa Gregorio IX, l'anno 1230, e nel 1262 da Urbano IV, intervenendo qual testimonio il Conte del Tirolo (4).

Del medesimo anno si leggono due locazioni perpetue del vescovo nostro, una in Bolgiano ad Ildebrando di Lugagnano, di certa casa in detto borgo (5); l'altra in Termeno ad Enrico di detto luogo, d'una pezza di terra in quelle pertinenze (6). Mosso da urgenti neces-

(1) Miscell. Alberti, T. VI, fol. 163.
(2) Miscell. Alberti, ivi, fol. 149.
(3) Miscell. Alberti, ivi, fol. 163.
(4) Miscellanea Alberti, T. V, fol. 135.
(5) Miscell. Alberti, T. VI, fol. 145.
(6) Miscell. Alberti, T. VI, fol. 147.

sità della sua Chiesa, impegnò il vescovo nel 1226 tre masi a S. Giustina di Bolgiano, per mille lire veronesi; e del pegno si costituirono garanti Adelpreto, conte del Tirolo, e Bertoldo di Wanga (1).

Se vogliamo prestar fede a Riccardo di San Germano, il re Enrico, figlio di Federico imperatore, passando d'Italia in Germania, mise a fuoco la città di Trento (2).

Nel 1227 conferì il vescovo nostro due investiture livellarie: a Martino di Termeno, d'una pezza di terra e d'una casa giacenti a Bolentino (3); e a Mugnono, notaro di Riva, d'altra pezza di terra, situata nel luogo del distretto rivano, detto all'Ischia inferiore (4). Fece pure un accordo con Odorico di Beseno, in virtù del quale il *jus regulandi* in Beseno e in Volano fosse diviso col vescovo; sicchè un anno lo esercitasse il vescovo in Beseno, quando Odorico lo esercitava in Volano; e così viceversa (5).

Nel 1228, il vescovo Gerardo, col consenso del suo Capitolo, per mettere un termine alla lunga e sanguinosa lite col conte del Tirolo e coi conti di Eppan circa il possesso di due laghetti giacenti nelle pertinenze di Monticolo presso Caldaro, propose di cedere

(1) Miscellanea Alberti, T. VI, fol. 154.

(2) Tutti i nostri cronisti parlano d'un incendio che distrusse in gran parte la città di Trento in quest'anno 1226; ma nessuno, tranne il Riccardo, lo attribuisce ad Enrico re.

(3) Miscellanea Alberti, T. VI, fol. 147.

(4) Miscell. Alberti, T. VI, fol. 163.

(5) Miscell. Alberti, T. VI, fol. 180.

e donare per parte sua e del Capitolo la proprietà dei suddetti luoghi a un capitano Ramberto di Boimont ed a' suoi eredi. La proposta venne accettata e confermata con giuramento (1).

Nel 1229, il vescovo nostro, a motivo delle frequenti escrescenze dell'Adige, dell'aria insalubre, e dell'angustia del sito, col consenso capitolare, trasferì dal borgo di S. Appollinare a quello di Santa Croce le monache, oggidì dette di S. Michele arcangelo, dell'Ordine di S. Chiara, concedendo loro la chiesa dedicata al Santo, con tutti i diritti e beni a quella spettanti (2). A ciò fare spinsero il vescovo tre bolle consecutive dello stesso anno di papa Gregorio IX, sollecitato dalle preghiere di quelle monache; e siccome il maggiore ostacolo che opponeva il vescovo ad accordare l'inchiesta, si era, che i due canonici Aldrighetto di Campo e Federico di Clesio possedevano in quella chiesa i loro titoli colle rendite annesse, il papa obbligò Gerardo, che in sul principio dei trattati s'era mostrato propenso alla traslazione, a compensare le dette prebende con altrettanti beneficii vacanti, e i canonici suddetti a dimetterle e a contentarsi dell'offerto compenso, in vantaggio d'un'opera giudicata di maggiore servizio divino (3). Per agevolare la menzionata traslazione seguirono due altre bolle pontificie; colla prima delle quali lo stesso papa concedeva 20 giorni

(1) Bonelli, *Notiz. istor. crit.* T. III, pag. 187.
(2) Miscellanea Alberti, T. VII, fol. 200.
(3) Miscell. Alberti, T. V, fol. 90.

d'indulgenza ai fedeli che avessero sovvenute le religiose; colla seconda invita i vescovi di Trento, di Coira e di Bressanone a fare elemosina alle monache di S. Appollinare, onde possano condurre a termine la cominciata erezione del monastero di S. Michele, concedendo a tal fine 40 giorni d'indulgenza (1). Calmati in tal guisa gli animi dei canonici recalcitranti, li 10 di settembre del medesimo anno, Palmeria abbadessa, colle sue religiose, fu da Rodolfo arcidiacono della cattedrale messa in possesso della detta chiesa di S. Michele, e de' suoi diritti ed appartenenze (2). Questo monastero si pretende essere uno dei primi quattro fondati da S. Chiara medesima; in cui si viveva secondo la regola data e prescritta da papa Gregorio IX alla santa. Il glorioso S. Carlo, quale visitatore apostolico, confermò la clausura, dopo avere in detta chiesa celebrata la messa; e in prova di ciò, si conserva con venerazione dalle religiose la pianeta di cui esso si servì in tale occasione (3). La suddetta traslazione fu in seguito confermata con nuova bolla da Gregorio IX, nella quale sono inseriti la concessione del nostro vescovo e l'atto di possesso enunciati. Altra bolla di prerogative e di privilegi ottennero pure le suore di S. Michele dal successore papa Innocenzo, nella quale sono descritti i beni e le ragioni da lor possedute (4).

(1) Miscellanea Alberti, T. VII, fol. 201.
(2) Miscell. Alberti, T. VI, fol. 1.
(3) Miscell. Alberti, T. VII, fol. 200.
(4) Miscell. Alberti, T. VII, fol. 201.

Li 4 dicembre dell'anno medesimo 1229 fu terminata la lite tra il vescovo nostro e i fratelli di S. Maria d'Arco per l'elezione dell'arciprete e per la spettanza dei beneficii. I delegati apostolici Jacopo vescovo di Verona, Viviano suo canonico, e l'abate di Calavena sentenziarono contro il vescovo; e il giorno seguente 5 dicembre accordarono agli eletti da codesti fratelli l'immissione nell'attuale possesso degli accennati beneficii, dopo aver rigettata l'appellazione interposta dal vescovo (1).

Da questo prelato riconosce la chiesa cattedrale di Trento la maggiore delle sue entrate, mercè l'assegnazione da esso fatta alla di lei fabriceria dei primi *frutti* di tutti i beneficii sì curati che semplici; ordinato avendo che il conferimento di qualsivoglia beneficio in tutta la diocesi fosse nullo e di niun valore, se prima non si fossero accordati i primi frutti ai provvisori di detta fabriceria. E questo provedimento, confermato in seguito dal vescovo Egnone e suoi successori, è in piena osservanza ai dì nostri (2).

Nell'anno 1230, ottenne il vescovo nostro, per sentenza degli abbati di Wiltau e di Augea (Gries) delegati apostolici, la piena assoluzione d'ogni pretesa accampata da Eberardo di Ravenstein, sì contro di lui che della sua Chiesa; ignorandosi per altro in che essa potesse consistere (3). Nel medesimo anno Federico di

(1) Miscellanea Alberti, T. V, fol. 94. Mazzetti, op. cit., pag. 41 e seg.

(2) Miscell. Alberti, T. V, fol. 125.

(3) Miscell. Alberti, T. VI, fol. 199.

Clesio, rettore della chiesa di S. Romedio, donò alla stessa un molino sopra la villa di S. Sisinio, oggi detta impropriamente S. Zeno, assieme con una femmina di nome Crescenda, con patto che nè lui nè alcuno suo successore nella rettoria, possa giammai alienare sì l'uno che l'altra (1). Addì 4 luglio 1230 noi troviamo Gerardo nella chiesa di S. Cosma sotto il castello di Greifenstein, ove consacrò la detta chiesa intitolandola ad esso santo e ai quattro martiri trentini Vigilio, Sisinio, Martirio ed Alessandro, e accordando al paroco alcuni diritti sulla chiesa di Genesia (2). Ai 29 d'agosto di quest'anno 1230, Adelpreto, figlio di Petarino, cedette a Gerardo un molino in Trento, affinchè lo desse in feudo ad Adelberone e Bertoldo di Wanga (3). Tre sono le investiture che furono spedite da Gerardo in quest'anno: la prima a Martino di Termeno di un casale presso il cimitero di S. Cutino in Termeno; la seconda, feudale, in favore di Rivanino e Delaito fratelli, figli di Ottolino di Marcando; la terza, ad Arnoldo di Cagnò, del dosso di Caldes, con facoltà di erigervi una casa munita, che in ogni tempo fosse aperta al vescovo e successori (4). Vuolsi Gerardo comprasse, qualche anno prima, dal conte del Tirolo una casa o palazzo in Bolgiano, poscia appellato palazzo del ve-

(1) Miscellanea Alberti, T. V, fol. 234.

(2) Codice Wanghiano, pag. 340. Bonelli, *Monum. Eccl. Trid.*, pag. 57.

(3) Cod. Wangh., pag. 342.

(4) Miscell. Alberti, T. VI, fol. 147, 163. T. VII, fol. 207.

scovo, del quale è ancora in possesso la nostra Chiesa. Ma ciò non si verifica punto; giacchè la Camera di Trento n'era già in possesso immemoriale, come ad evidenza ricavasi da moltissimi atti autentici, e dalla compra medesima, che nel 1231 fece Gerardo di un casamento nel borgo di Bolzano, confinato dalla strada fino al palazzo vescovile, per il prezzo di 1800 lire veronesi; il che deve aver dato motivo all'equivoco preso dall'Ughelli. (1).

Di questo istesso anno è la dichiarazione di Uberto di Brentonico, che il vescovo di Trento è regolano maggiore in Brentonico, e che a lui e non ad altri si aspetta di convocare ivi la Regola (cioè i comizii del popolo, per pubblici affari); e ciò confermarono, a requisizione del vescovo, anche Aldrighetto ed Azzone, figli di Briano di Castelbarco (2). Li 4 febbrajo di questo medesimo anno, il nostro prelato costituiva suoi procuratori Vigando di Vinecco e Turingo de Secco, ad effetto di ricevere da Juta, moglie del conte Ulrico di Ulten, in nome suo e del vescovato, la rinuncia ch'era per fare della sua dote e contradote nelle mani del vescovo, come altresì la ratifica della vendita del suo allodio e dei macinati, già fatta dal di lei marito al nostro Gerardo; il che eseguirono il primo giovedì dello stesso mese nel castello di Ulten, colla riserva alla contessa dell'usofrutto, sua vita durante, del podere di Cavriana nella valle di Fiemme; usofrutto, che

(1) Codice Wanghiano, pag. 343.
(2) Miscellanea Alberti, T. VI, fol. 147.

dopo la di lei morte doveva consolidarsi colla proprietà già ceduta a favor della Chiesa (1). In detto anno spedì Gerardo l'investitura livellaria a Meza e ad Ottone giugali, di due pezze di terra con casetta nel territorio di Termeno; e la feudale a Mailano Trentini di Termeno (2). Nel mese di luglio, avanti il nostro prelato, fu fatta la giuridica manifestazione dei diritti e delle prerogative del Vescovato di Trento in Mezzotedesco (3). Ai 4 dicembre dello stesso anno 1231, Gerardo, Maestro dell'Ordine dei Templari, spedì da Verona la ratifica della convenzione stipulata tra il nostro vescovo Gerardo e frate Tancredo templario, di una terza parte di casa, legata per testamento all'Ordine suddetto da Pietro di Malosco, vicedomino vescovile (4).

Morì Gerardo sul declinare dell'anno seguente 1232, e fu tosto eletto a suo successore Aldrighetto dei signori di Campo, nelle Giudicarie. Vuolsi, che per non essere stata intieramente libera la sua elezione, ma quasi imposta dai grandi vassalli del Principato, suoi aderenti, egli non ottenesse la conferma pontificia (5).

Nel seguente anno 1233, si ritrova che Alderico o Aldrighetto spedisse l'investitura feudale a Federico e Riprando di Arco, di tutto ciò che Odorico, pure di

(1) Miscell. Alberti, T. VI, fol. 155. Il documento relativo alla vendita del conte Ulrico di Ulten fu pubblicato dall'Hormayr, nei *Monumenti diplomatici per la storia del Tirolo nel medio evo.*

(2) Miscell. Alberti, T. VI, fol. 147.

(3) Miscell. Alberti, T. VI, fol. 178.

(4) Codice Wanghiano, pag. 345.

(5) Ughelli, *Italia sacra.*

Arco, riconobbe sotto titolo di feudo dalla Chiesa di Trento, nella rinnovazione ottenuta dal vescovo Federico di Wanga. Quei signori, all'incontro, giurarono al vescovo fedeltà, come uomini della Casa di Dio e della nobile macinata di S. Vigilio (1).

In quest'anno i popoli di Gabiolo e Graffiano, pieve di Povo, prestarono il giuramento di fedeltà, come uomini della famiglia del Capitolo di Trento, promettendo ad esso di mantenere i diritti della Cattedrale e l'onore e le prerogative capitolari, in segno di vassallaggio (2). Nello stesso anno, d'ordine del nostro vescovo, alcuni testimonii, legalmente esaminati, deposero, che la decima dei campi de Hollar, nelle pertinenze di Bolgiano, spettava al vescovo, come era stata a pro della sua Camera raccolta per lo passato (3). Nel medesimo anno, per soddisfare a certe dotazioni, Odorico di Campo, podestà di Trento, mediante periti pubblici, fece estimare le case di due cittadini, assieme cogli utensili, nella contrada dei cappellari (4). Con altro documento di quest'anno, il vescovo Aldrighetto dichiara uomo libero e gentile un Egnone di Bolgiano, figlio di Morfino di Mori, e i suoi figliuoli, colle stesse prerogative, delle quali furono investiti i di lui progenitori dai vescovi Federico, Alberto e Gerardo. (5). Nel maggio dell'anno

(1) Codice Wanghiano, pag. 348.

(2) Miscellanea Alberti, T. V, fol. 194.

(3) Miscell. Alberti, T. VI, fol. 143.

(4) Miscell. Alberti, T. VI, fol. 196.

(5) Miscell. Alberti, T. VII, fol. 17. Bonelli, *Notiz. istor. crit.* T. II, pag. 558.

medesimo, Guglielmo di Voltabio, priore in Venezia di tutti gli spedali di S. Giovanni Battista d'Oltremare, per la Lombardia e la Marca Veronese, vende a Burcardino di Cagnò per cento lire veronesi la terza parte della casa di Pietro di Malosco, lasciata per testamento al suddetto Ospitale (1). Questa casa l'anno seguente 1334, fu dal vescovo Aldrighetto comperata per 660 lire veronesi dal medesimo Burcardino e da Adelaide sua moglie (2).

In quest'anno 1234, scoppiò una sedizione della maggior parte dei feudatarii della valle Lagarina contro il vescovo nostro, al quale ben presto riuscì di comprimerla e di obbligare i ribelli a dargli soddisfazione delle gravi offese a lui recate. Il principale istigatore della rivolta fu Giacomo di Lizzana, il quale, aderendo al partito del patriarca d'Aquileja che s'era opposto alla consecrazione del nostro vescovo, oltre al tenere occupato il castello e il distretto di Lizzana, facea grosse prede per terra e per acqua, imprigionava i sudditi vescovili, li mutilava e metteva a morte (3). Per causa di tali ostilità, fu condannato a rimettere in balìa del vescovo il castello e la gastaldia di Lizzana, e a cedergli ogni diritto sovr'essa, previo lo sborso di 2240 lire di capitale, e con altre 430 d'incorsi (4). Dichiarato poi nullo ogni atto antecedente che tornasse in

(1) Codice Wanghiano, pag. 347.
(2) Miscellanea Alberti, T. VI, fol. 169.
(3) Codice Wanghiano, pag. 351.
(4) Cod. Wangh., pag. 353.

pregiudizio della sua Camera, rispetto al castello e alla gastaldia di Lizzana e di Pratalia, il vescovo nostro investì Giacomo del solo feudo di Lizzana, goduto dai suoi maggiori (1). Fatto in seguito un esatto racconto dei varii reati commessi da Federico di Castelnuovo, altro capo dei sediziosi, comandò il vescovo ai rispettivi comuni la distruzione di detto castello, e di quelli di Castellano e di Besagno, sotto pena di 500 lire veronesi (2). Del castello di Pratalia fu fatta solenne donazione alla Chiesa sull'altare di S. Vigilio, affinchè mai più in avvenire venisse alienato, infeudato o distratto (3). Nel medesimo mese di luglio 1234, il vescovo nostro affidò per un anno la custodia del suddetto castello ad Odorico di Rambaldo e ad altri nove uomini di conosciuta integrità; e quella del forte di Castelcorno ad Aldrighetto di Toblino e ad altri cinque uomini, per lo spazio di un anno (4). Per garantire vieppiù il suo stato da nuove turbolenze in quelle parti il nostro vescovo nominò castellano di Beseno e del suo distretto un Bonifacino di Riva (5). Ma nel mese di giugno 1235, diede quel castello in custodia ad Odorico di Beseno, obbligato a ciò fare dal conte del Tirolo, che in questo e nel seguente anno era podestà imperiale nel Vescovato di Trento, coll'assegnazione delle rendite di esso, a riserva di sole cinquanta lire

(1) Codice Wanghiano, pag. 355.
(2) Cod. Wangh., pag. 356.
(3) Miscellanea Alberti, T. VII, fol. 206.
(4) Miscell. Alberti, T. VI, fol. 181.
(5) Codice Wanghiano, pag. 360.

veronesi in favore della Mensa episcopale. Dal canto suo Odorico obbligava sè e gli eredi di ben difendere il detto castello e di restituirlo al vescovo, ad ogni cenno di lui o dei legittimi successori, se saranno confermati dal patriarca e dall'imperatore (condizione di sommo disdoro alla Santa Sede, a cui competeva il diritto della conferma dei vescovi), sotto pena, in caso di contravvenzione, di 300 marche d'argento (1). Ond'essere più fedeli che sia possibile all'ordine cronologico, è d'uopo di registrare sotto i 30 settembre dell'anno antecedente 1234 la cessione fatta al vescovo nostro di due masi al piede del monte Ritten, presso Bolgiano, da un Enrico di quella borgata (2).

Il nostro vescovo, dall'anno 1235 fino alla sua morte, dovette soffrire, che il Principato nel temporale fosse retto da un ministro dell'imperatore, col nome di podestà, e con piena autorità nel civile e nel criminale, benchè qualche atto di minor rilievo si scorga segnato col nome del vescovo, come vedremo in appresso (3). Nel febbrajo 1235 il vescovo Aldrighetto diede in custodia a Giorgello di Tono il castello di Grumo; e questi, sotto pena di mille lire, promise difenderlo ed anche distruggerlo ad ogni cenno del suo signore diretto (4). Nell'aprile dello stesso anno, il nostro vescovo rinnovò a Bonifacio e a Gumpo fratelli

(1) Codice Wanghiano, pag. 363.
(2) Cod. Wangh., pag. 362.
(3) Miscellanea Alberti, T. VI, fol. 170.
(4) Miscell. Alberti, T. VI, fol. 180.

di Gardumo la investitura feudale della guardia del dosso di Gardumo, e del distretto appartenente al castello; e nel mese susseguente, quella di Castelnuovo, a Geremia, Rodolfo e Romanino Turcolini (1). Trovasi pure che nel maggio di detto anno il vescovo Aldrighetto concesse ad Odorico di Madruzzo la licenza di costruire un molino in un suo casale sotto il Comune di Calavino, a patto che, dopo dieci anni di godimento, lo dovesse consegnare al Vescovato (2). Nello stesso anno 1235, essendosi Benedetto abbate dei Benedettini risolto di trasferire irrevocabilmente ai padri Predicatori dell'Ordine di S. Domenico la chiesa di S. Lorenzo *coll'*annesso orto e chiusura, Gregorio IX spedì due bolle ortatorie, una al vescovo nostro e l'altra al Capitolo, per ottenerne l'assenso, come seguì; ricevendo tal donazione, a nome di tutto l'Ordine, maestro Giordano, primo suo generale. L'istrumento relativo fu poi confermato dal suddetto pontefice, e quindi da Innocenzo IV (3). Nel medesimo anno, Aldrighetto, alla presenza di alcuni giudici e di Ulrico e Convenuto da Campo, suoi nipoti, con laudo arbitrale compose la differenza insorta fra il Comune della città di Trento e le ville di Fajo e di Zambana; pronunciando, che gli uomini delle dette ville posseggano bensì in avvenire, in comunione colla città, la valle Melara, ma paghino in ricambio annualmente alla stessa lire 50 veronesi,

(1) Miscellanea Alberti, T. VI, fol. 180.
(2) Miscell. Alberti, T. VI, fol. 159.
(3) Bonelli, *Notiz. istor. crit.*, T. II, pag. 571, 573.

da essere impiegate a mantenimento del ponte sulla Fersina a S. Croce, e d'altri ponti che servono a beneficio della Comunità di Trento (1). Ai 24 di giugno dello stesso anno, il vescovo Aldrighetto spedì la investitura feudale del dosso di Lazzaro, presso il villaggio di Pederzano, ai fratelli Oloradino e Albertino di Castelnuovo; previa la promessa di non accogliere in esso nessun avversario del vescovo, sotto pena di duemila lire (2). Agli otto di luglio 1235, il nostro vescovo obbligò i fratelli Rodolfo, Anzio ed Arnoldo di Cagnò a promettere di non dare asilo ai malandrini nella loro casa di Caldes, loro concedendo di ridurla a castello, secondo le condizioni fissate a quest'uopo dal vescovo Gerardo nel 1230 (3).

Una sensibile mortificazione toccò nel 1236 al nostro vescovo da parte dell'imperatore Federico, che si dimostrò di lui poco soddisfatto. Erano state mosse a Cesare varie querele contro esso vescovo dagli uomini di Sopramonte, che si lagnavano di venire inumanamente oppressi da pesi insoliti e da esazioni esorbitanti; permettendo il vescovo, che i suoi gastaldi levassero tutti i beni mobili e immobili a chi non poteva pagare, e di giunta li incarcerassero e tormentassero. L'imperatore accordò ai Sopramontani la sua protezione, inibì al vescovo e a' suoi ministri, sotto pena

(1) Innoc. a Prato, Lib. VII, fol. 40. MSS. Gentilotti, *in Notis ad Italiam Sacram.*

(2) Codice Wanghiano, pag. 365.

(3) Cod. Wangh., pag. 367.

di trenta marche d'argento e della sua indegnazione, ogni ulteriore sopruso, e gli comandò che d'ora innanzi dovesse esser contento del censo solito a contribuirsi alla mensa, per lo passato, dalle ville di Oveno, di Cadine, di Vigolo, di Baselga e di Sopramonte (1). Passando per Trento, nel mese di agosto 1236, l'imperatore Federico dimostrò il suo risentimento contro il nostro vescovo con altro solenne decreto, promulgato in presenza di Alberto conte del Tirolo e di Ezzelino da Romano, con cui gli proibisce d'infeudare, oppignorare o in qualunque modo alienare alcuno dei beni della sua Chiesa, e dichiara di niun valore tutte le obbligazioni, che contro questo precetto fossero mai state contratte (2).

Nello stesso anno, il vescovo nostro conferiva a Bonifacio di Castelbarco l'arcidiaconato della sua cattedrale, che allora era la seconda dignità del Capitolo, investendolo della cura delle anime e della giurisdizione nelle cause matrimoniali e spirituali, nella maniera medesima e colle stesse prerogative, con cui per l'addietro lo ebbero l'arcidiacono Rodolfo e i suoi predecessori. Presentemente, dopo l'erezione della Prepositura, che occupa il secondo stallo nel Coro, l'arcidiaconato è la terza dignità, ed è tale più di titolo che di sostanza, avvegnachè, col tratto del tempo, non si

(1) Codice Wanghiano, pag. 369. Miscell. Alberti, T. IV, fol. 22.

(2) Miscellanea Alberti, T. I, fol. 189. Bonelli, *Notiz. istor. crit.* T. II, pag. 577.

sa come, perdette colla giurisdizione la cura d'anime, e così pure la pieve di Baselga, che era di sua collazione (1).

Nel 1237 si ritrova che nel Principato di Trento risiedeva, in qualità di giudice delegato imperiale, un certo Rolando; imperocchè si leggono avanti di lui comparsi Madernino e Gislimberto di Lizzana, che a lui giurarono di arrestare e di consegnargli i ladri e i banditi, sotto la pena di lire cento (2). Avanti lo stesso giudice imperiale fu pure citato il vescovo nostro (cosa invero strana e che dà a conoscere a quale misero stato fosse allora ridotta l'autorità vescovile tra noi) ad istanza di Nicolò di Stenico, suo vassallo, per questione insorta intorno alla guardia di Castel Stenico e d'altri feudi di Bozone e d'Alberto di Stenico, decaduti alla Camera. Il nostro Aldrighetto interpose la declinatoria del foro, come vescovo e persona ecclesiastica, e dichiarò in iscritto di non volere che da lui fosse decisa la controversia; ma anzi richiedeva la restituzione in intero a favore del suo Vescovato, per difesa del quale nominò suo procuratore un Giordano giudice. Ciò per altro non impedì che Rolando esaminasse alcuni testimonii nella stessa residenza del vescovo (3). Leggesi ancora, che nel detto anno, Ernesto di Bolgiano, gastaldo del vescovo, promise ad esso di liberare certo maso oppignorato e giacente nella villa

(1) Archivio capitolare. Miscellanea Alberti, T. V, fol. 48.
(2) Miscellanea Alberti, T. VI, fol. 180.
(3) Miscell. Alberti, T. VI, fol. 166.

di Rubenigo, dalle mani dei figli di Dieto di Firmiano, collo sborso di lire 200 ad essi dovute, e con patto, a favore di Ernesto, di godere, per lo spazio di tre anni, i frutti del maso suddetto (1).

Da un codice d'istrumenti notarili ricavasi, che in quest'anno 1237 era stato messo in Trento dall'Imperatore, come podestà, uno Svichero di Montalbano, e in Bolgiano, come giudice, un Gotescalco di Vinecco (2). Nello stesso anno fu fatta al vescovo nostro una cessione di certa pezza di terra con edificii, a favore di Gualtiero macellajo, che colle solite forme ne fu investito (3).

Nel febbrajo del 1238, il Capitolo di Trento ottenne da Alberto Nozandi di Pontremoli, giudice e vicario di Lazzaro di Lucca, legato imperiale residente in Trento, una sentenza favorevole contro gli uomini di Villamontagna, che pretendevano di essere uomini liberi e non servi capitolari (4). Nell'agosto dello stess'anno, il vescovo Aldrighetto investì gratuitamente della giudicatura di Bolgiano, e per un anno o più, secondo che a lui piacesse, Corrado di Greifenstein ed Ulrico di Haselberg; all'ultimo dei quali, pochi giorni dopo, conferì pure la gastaldia di Ritten. (5). Da un atto di assegnazione di termine alle parti litiganti di comparire in Bolgiano, ricavasi, che ivi risiedeva, qual

(1) Miscellanea Alberti, T. VI, fol. 159.
(2) Miscell. Alberti, T. VI, fol. 176.
(3) Miscell. Alberti, T. VI, fol. 223.
(4) Miscell. Alberti, T. V, fol. 188.
(5) Codice Wanghiano, pag. 369.

delegato imperiale, il tirolese Bertoldo Taranto; il che sempre più dimostra la diminuzione dell'autorità vescovile nel temporale, quasi tutta esercitata da delegati cesarei (1).

Nell'anno 1239, Morfino di Bolgiano, fratello del fu Egnone il ricco, ed i suoi nepoti procurarono da Sodegerio, podestà di tutto il Vescovato di Trento, a nome di Federico imperatore, la conferma di tre istromenti, che contenevano le conferme sì episcopali che cesaree delle investiture feudali, che la loro casa riconosceva dalla Chiesa di Trento; il che fu loro con laudo pretorio accordato (2). Nell'anno suddetto, Sodegerio podestà imperiale fece pubblicare una lettera a sè diretta dall'imperator Federico, il cui contenuto era: che essendo morto senza discendenza un certo Viviano investito dalla Chiesa di un feudo di pesca, esso podestà scegliesse persona a sè benevolente, e le spedisse la investitura; come anco eseguì, sostituendo al defunto Viviano Fugacina, Jacopino pescatore di Canale, il quale giurò fedeltà all'imperatore, al vescovo di Trento e a Sodegerio (3). Questo Jacopino di Canale, l'anno 1257, manifestò poi legalmente al vescovo successore il suo feudo col diritto di pescare dal lago di Caldaro fino a Ravazzone, e coll'obbligo altresì di portare il pesce a Trento, a servigio del vescovo (4). Al-

(1) Cod. Wangh., pag. 370. Miscellanea Alberti, T. VI, fol. 145.

(2) Miscellanea Alberti, T. VI, fol. 146.

(3) Miscell. Alberti, T. VI, fol. 194.

(4) Miscell. Alberti, T. VI, fol. 194.

tro atto di giurisdizione registrasi all'anno 1240, esercitato dal podestà Sodegerio, congiuntamente ad Adelpreto conte del Tirolo, i quali colla loro autorità confermarono nella persona di Lancio de Platte l'investitura di un maso sopra Ritten (1).

Questo stesso anno 1240 fu fatale al Principato di Trento, avendo in esso avuta la infausta sua origine le massima parte dei guai e delle violenze, che nei tempi consecutivi gli convenne soffrire per opera del conte del Tirolo, suo vassallo. Questi, che per lo passato, come gli correva l'obbligo, serviva il vescovo suo signore cogli altri feudatarii della Chiesa di Trento, accompagnandolo in guerra ed in pace, e prestandogli consiglio tra i Pari della sua Curia, qualora si promulgasse qualche laudo o sentenza, d'allora in poi gli negava ubbidienza, anzi pretendeva di essergli superiore, benchè con nuovi feudi rettamente o ingiustamente acquistati si moltiplicassero le giurate sue obbligazioni. Causa lagrimevole di sì impensata catastrofe fu l'investitura feudale dell'avvocazia della Chiesa di Trento, accordata, oltre molti altri dominii e giurisdizioni, dal vescovo nostro ad Adelpreto conte del Tirolo e a' suoi successori maschi in perpetuo (2). Il vescovo si lasciò indurre ad un atto cotanto pregiudicevole nella fiducia di provvedere il suo Principato di un forte sostegno; non avvedendosi che con tale atto impoveriva se stesso e porgeva all'ambizioso beneficato più comoda occasione di

(1) Miscellanea Alberti, T. VI, fol. 197.
(2) Archivio vescovile.

nuocergli. Avesse l'incauto vescovo meglio considerata la costituzione di Adriano IV, chè non sarebbe sì malamente incappato! Il conte del Tirolo, già avvocato della Chiesa di Aquileja, divenuto ora più potente pei ragguardevoli feudi ottenuti dalla Chiesa di Trento, e accresciuti con altri dominii da lui comperati, volse la mira all'acquisto dell'avvocazia anche sul vescovato adjacente di Bressanone. Era stato eletto a vescovo di quella Chiesa Egenone o Egnone, quel desso che poi successe al nostro Aldrighetto in quella di Trento. L'anno seguente, usando le più fine arti e promettendo settanta marche d'argento, ottenne quanto bramava dal nuovo eletto, per transazione col duca di Merano, coinvestito dal medesimo Egnone di molti altri considerevoli feudi (1).

Non meno fatale al nostro paese fu l'anno 1240, pei semi di prepotenza sparsi nella valle Lagarina dal feroce Ezzelino da Romano, i quali col tratto del tempo produssero frutti di nefanda tirannide per tutta la superiore Italia. Abbiamo alcune sue lettere dirette a Sodegerio di Tito, podestà imperiale, fatte da questo pubblicare a Trento in Consiglio, per concertare un'opportuna risposta. Le lettere suddette dicevano, che meglio sarebbe il levare certa gabella imposta sopra i viandanti da Trento a Verona e da Verona a Trento, destinata al pagamento delle guardie dei castelli di Jacopino di Lizzana, trasportandola invece presso il castello di Pratalia od altrove. Fecero tanta impressione sull'animo dei trentini le insinuazioni di Eccellino, che

(1) Miscellanea Alberti, T. IV, fol. 156.

non si tardò punto a renderlo soddisfatto (1). Il sopranominato podestà Sodegerio, prevalendosi dell'ampia autorità ricevuta dall'imperatore, in quest'anno medesimo concesse a Bonifacino di Bolono, fedele agli interessi imperiali contro i Bresciani, che per questo aveano smantellata una sua rocca, vicina al loro territorio, la facoltà di edificare il castello di Turano, nel luogo detto di Castelcai, con patto che quel forte rimanesse sempre aperto al Vescovato di Trento (2). E in questo medesimo anno, i Bresciani vennero condannati a dover pagare il dazio del ferro, cioè una lama per ogni soma, per sentenza proferita da Bartolomeo, *giudice* costituito dal podestà Sodegerio (3).

Ritrovasi che ai 9 di marzo di quest'anno 1240, Aldrighetto assolse dalla scomunica l'arciprete di Tione e i suoi confratelli, che, contro il comando vescovile, avevano osato di rigettare un certo Bonavita da lui aggregato a quella corporazione (4).

Di quest'anno è pure una bolla di Gregorio IX, con cui riceve sotto la sua protezione le monache di S. Anna, dell'Ordine di S. Agostino, e il loro monastero nominato di Roncodonego di Sopramonte, ma specialmente la loro chiesa di S. Domenico e sue attinenze. Urbano IV, con una bolla più ampia, colma quel monastero di privilegi e d'esenzioni (5). Il detto

(1) Miscellanea Alberti, T. VI, fol. 181.
(2) Miscell. Alberti, T. VI, fol. 158 e 241.
(3) Miscell. Alberti, T. VI, fol. 158.
(4) Codice Wanghiano, pag. 371.
(5) Miscellanea Alberti, T. VI, fol. 186.

convento è ora distrutto; la chiesa coll'abitazione rimasta ed i beni si trovano in potere, non si sa come, della Prepositura di Trento.

Nel 1241, il nostro vescovo assolse il sottodiacono Guarimberto, figlio di Giovanni Bissolo da Caldaro, dalla scomunica incorsa per le usurpazioni da esso fatte in pregiudizio della chiesa di S. Floriano sopra Salorno; e ciò non ostante, lo investì nello stesso giorno della fraternità di quella chiesa, e un mese dopo lo constituì rettore e amministratore di quella con piena autorità (1). Nell'ottobre di quest'anno, il vescovo nostro e Sodegerio, podestà imperiale, sborsarono quattromila lire veronesi a Erboto procuratore dei fratelli Federico e Beralo di Wanga, per disimpegnare quanto essi possedevano in Termeno, di ragione del Vescovato (2). Nel medesimo anno, per ordine del vescovo nostro, furono pubblicati certi statuti concernenti il buon regolamento dell'ospitale dei leprosi di S. Nicolò di là dall'Adige, oggi incorporato alla Prepositura di Trento (3). Nello stesso anno investì dell'antico suo feudo Odorico Panciera d'Arco, previo il giuramento di fedeltà (4). Del 1241 è pure il testamento del conte Ulrico di Ulten, da esso pubblicato prima di partire per la crociata contro gl'infedeli, nel quale istituisce eredi Egnone, eletto di Bressanone, e i fratelli Federico e Giorgio, conti di Eppan (5).

(1) Codice Wanghiano, pag. 374-377.
(2) Cod. Wangh., pag. 377-380.
(3) Bonelli, *Notiz. istor. crit.* T. II, pag. 581.
(4) Codice Wanghiano, pag. 380.
(5) Bonelli, *Notiz. istor. crit.*, pag. 579.

In quest'anno ancora, il vescovo Aldrighetto rivocava e cassava la investitura già concessa a un Pellegrino del Dosso, di certe decime di novali, dal Riosecco a Pietravalara, adducendo di non averla potuta concedere di buon diritto (1).

Nel 1242, Aldrighetto confermò la investitura del feudo di Caldonazzo; come non meno donò irrevocabilmente al decano della cattedrale di Trento, Federico di Clesio, e ai canonici, la pieve di Melten, offerendola, in rimedio dell'anima sua, sopra l'altare di S. Vigilio (2).

In detto anno, dal sindaco capitolare e da Trentino de Gando, che godeva la picciola porzione di giorni *undici* del dazio capitolare, furono prodotti avanti il podestà Sodegerio alcuni testimoni, i quali, giuridicamente esaminati, dichiararono ciò che si doveva pagare di dazio o muta alla porta di S. Martino, e a quella del Fersina, oggi detta di S. Croce (3). Nel medesimo anno, il nostro vescovo investì Geremia di Castelnuovo, a titolo di feudo, di tre arimanie e mezza in Vigolo Vattaro; e Geremia gli giurò fedeltà baciandolo in volto e ponendo le sue nelle di lui mani, come sogliono e sono tenuti di fare i vassalli nobili (4). Di questo medesimo anno è l'investitura del ferro, di un bosco, dell'acqua e di sei piovi di terra esistenti nella pieve di Beseno, spedita a Mercadante e ad altri suoi compagni,

(1) Codice Wanghiano, pag. 373.
(2) Miscellanea Alberti, T. III, fol. 78.
(3) Miscell. Alberti, T. VI, fol. 159.
(4) Codice Wanghiano, pag. 381.

per ordine del podestà Sodegerio; come pure della miniera di Garniga, coll'affitto stipulato a favore del Vescovo e di Odorico di Beseno e nipoti (1). Il suddetto Sodegerio, in quest'anno, diede anche in custodia Castelcorno e Castelvecchio, di sua propria autorità, escludendone il vescovo (2).

Nel 1243, Sodegerio, nella sua qualità di podestà imperiale, infeudò Riprando d'Arco, per essere fedele all'Impero ed al Comune di Trento (del vescovo non si fa punto menzione) di tutti i beni mobili e immobili posseduti da Jacopo di Lizzana e da' suoi figli, allorquando ebbero l'ardire di unirsi ai Bresciani, al conte di S. Bonifacio e agli altri nemici, che mossero guerra ai cittadini di Trento, al Vescovato, e al podestà medesimo (3). Questi, sul finir di gennajo dello stess'anno, ricevette da Manfredino di Cles la rifiutazione del feudo ch'esso teneva dalla Chiesa di Trento nei distretti di Riva e di Tenno, a favore di Borzachino di Riva e d'Eleazaro di Mano, i quali solennemente investì per autorità imperiale (4). Ai primi di marzo di quest'anno, alla presenza del conte del Tirolo e di molti altri signori, Egenone o Egnone, eletto vescovo di Bressanone, manifestò ch'esso, assieme coi figli di Ulrico conte di Eppan, riconosceva dal Principato di Trento, a titolo di feudo, la giurisdizione di Kunigsperg, colle

(1) Miscellanea Alberti, T. VI, fol. 180.
(2) Miscell. Alberti, T. VII, fol. 30.
(3) Miscell. Alberti, T. VII, fol. 207.
(4) Miscell. Alberti, T. VI, fol. 163.

sue pertinenze e prerogative (1). Nel medesimo anno, il podestà Sodegerio investì Riprando di Arco dei feudi di Lizzana, dei quali era stato privato Jacopo di Lizzana, come ribelle e traditore di Cesare e del Comune di Trento, per aver seguito la parte bresciana e dei signori di S. Bonifacio nella guerra mossa ai Trentini l'anno 1234, siccome fu accennato di sopra (2). Ancora nel 1243 il Capitolo compose un suo statuto per la giurisdizione di Sovèro, una delle tre a lui soggette nel temporale; e nel seguente anno pubblicò un'addizione al medesimo, relativa ai matrimonii e alle eredità (3).

Nel 1244, il vescovo 'Aldrighetto, volendo provvedere alla migliore custodia del castello di Vigolo, lo consegnò a Giordano e Montanaro, figli di Odorico di Pomarolo, investendoneli coi loro eredi, per merito della loro fedeltà, e perchè godendo essi di molti beni nel Trentino, erano in istato di continuargliela con profitto. Si riservava il diritto di apertura in tempo di guerra e di pace, e fissava l'annuo appanaggio di 120 lire veronesi, da esigersi dalla Mensa, quando però il vescovo amministrerà da sè il temporale, ma non quando questo, come al presente, venga retto dall'imperatore e dai suoi ministri (4).

Nel 1245, il vescovo Aldrighetto investì, a titolo di locazione perpetua, Fostino, figlio di Azzolino, d'una

(1) Miscell. Alberti, T. VI, fol 178.
(2) Miscell. Alberti, T. IV, fol. 230.
(3) Miscell. Alberti, T. V, fol. 184.
(4) Codice Wanghiano, pag. 381. Bonelli, *Monum. Eccl. Trid.*, pag. 61.

pezza di terra di due piovi nelle pertinenze di Riva, nel luogo detto all'Ischia, colla decima di essa, a patto che contribuisse annualmente alla sua Camera mezza galeta d'oglio (1). Queste erano le minuzie, lasciate dal podestà imperiale in arbitrio del vescovo! Altra locazione perpetua di maggior conto trovasi stipulata in quest'anno, non già dal vescovo, ma dal podestà Sodegerio, col preambolo rimarchevole, ch'essa veniva fatta per sè, per il vescovato, pei suoi successori, e per l'autorità imperiale da esso esercitata col braccio di Alberto, conte del Tirolo, e di Corrado di Greifenstein, prevosto in Bolgiano. Investiva Ramberto d'Anteporta di Bolgiano, assieme a suo figlio Bertoldo, di un maso che teneva dalla Chiesa di Trento a lavorare, d'una casa, d'un bagno e d'altre comodità, giacenti nelle pertinenze di Bolgiano, nel luogo detto in Campoledro, col monte in Sigenano, verso l'annuo affitto di carra quattro di vino, e coll'obbligo di fornire le legna e gli erbami necessarii per la cucina al podestà o al vescovo, quando si ritrovassero in Bolgiano (2).

Nel 1246, avendo Guglielmo di Cles, a nome proprio e come tutore di Federico e curatore de' suoi fratelli, rifiutato nelle mani del vescovo la decima e il *jus decimandi* in Plaspuhel e Petragreza, pertinenze di Termeno, esso vescovo ne investì colle solite forme feudali i fratelli Martino e Nicolò di Termeno (3).

(1) Miscellanea Alberti, T. VI, fol. 163.
(2) Miscell. Alberti, T. VI, fol. 143.
(3) Miscell. Alberti, T. VI, fol. 147.

Nel 1247, Goffredo della Porta e Nicolò, figlio di Genselmo, gastaldioni di Termeno eletti dal podestà Sodegerio, investirono, a titolo di locazione perpetua, Alberto Osteroliem di una pezza di terra a Romenpuhel, coll'obbligo di contribuire annualmente alla Camera vescovile due orne di vino bianco di primo vaso (1). E nello stess'anno, avanti il podestà imperiale Sodegerio di Tito, contro i Caldaresi e a favore dei Fiemmazzi fu deciso il diritto di erbatico, ossia di pascolo, nella palude presso Caldaro, nei prati di Sagonara e al Masotto; la qual decisione fu in seguito confermata nel 1257 dal vescovo Egnone (2).

*In* tal guisa procedettero le cose sino all'anno 1248, in cui, morto Ottone, secondo duca di Merano ed ultimo della stirpe di Andecco, si aperse nuova fonte di calamità al Principato di Trento. Imperciocchè Alberto, conte del Tirolo, come marito di Juta, unica figlia ed erede di Ottone, andato al possesso della ducea e vistosi in grado di forze molto superiore ai vescovi suoi clienti, non istette guari che, sotto mendicati pretesti, invase ostilmente i vescovati di Trento e di Bressanone; dopo aver obbligato il vescovo nostro ad alterare l'investitura feudale dell'avvocazia, concessa nel 1240 a lui e agli eredi maschi, con altra clandestina, estesa anco alle femmine, senza alcuna partecipazione del suo Capitolo (3). In questi atti di prepotenza durò il conte

(1) Miscellanea Alberti, T. VI, fol. 150.

(2) Codice Wanghiano, pag. 383.

(3) Ciò consta dalla protesta del 1256, che verrà citata nella vita del vescovo Egnone.

del Tirolo fino alla morte, avvenuta nel 1254. Della morte poi del vescovo Aldrighetto di Campo non si sa l'anno preciso; tuttavia si congettura con fondamento, che accadesse nel 1247.

Egnone, detto anche Egenone, dell'antica famiglia dei conti di Eppan, canonico della cattedrale di Trento e già vescovo di Bressanone, fu dichiarato vescovo e principe nostro nel 1248. Nell'aprile di quest'anno, Egnone ricuperò da Adelberone di Wanga, stipulante anche a nome di suo zio Beraldo, trattenuto prigione in Salorno, il feudo, di cui la sua famiglia era stata investita dal vescovo Alberto di Ravenstein, consistente in una casa murata con torre ed altri edificii, posta nella città di Trento, in capo al ponte dell'Adige, e mediante lo sborso di lire 1250. Quella torre anche presentemente si chiama di Wanga (1).

Due investiture di locazioni perpetue furono spedite anche in quest'anno e nel 1249 dal più volte nominato Sodegerio di Tito, podestà imperiale nel Vescovato (2).

Nel 1250, papa Innocenzo IV confermò il nostro vescovo Egnone in tutte le grazie e privilegi, che per indulto della Santa Sede aveva fino allora goduto quale amministratore del Vescovato. Il breve di conferma fu diretto per l'esecuzione al preposito di S. Michele (3). Trasferito in detto anno dalla Chiesa di Bressanone a

(1) Miscellanea Alberti, T. VI, fol. 154. Bonell. *Notiz. istor. crit.* T. II, pag. 584.

(2) Miscell. Alberti, T. VI, fol. 197.

(3) Miscell. Alberti, T. V, fol. 134.

questa di Trento, il vescovo Egnone, essendo in potere degli inimici molti castelli e ville e beni appartenenti al suo Vescovato, impetrò da Innocenzo IV un altro indulto, in vigore del quale due parti delle rendite vescovili di Bressanone ceder dovessero a favore di Brunone, eletto di quella Chiesa, e l'altra terza parte in pro del nostro prelato, finchè gli fosse riuscito di ricuperare i beni occupati (1).

Nel medesimo anno 1250, il podestà Sodegerio, come rettore, amministratore e provvisore del Vescovato di Trento, a nome dell'imperatore, investì d'una pezza di terra, giacente presso la chiesa nostra di S. Francesco, a un Maestro Fisico, cedutagli da uno Spinello di Sunza (2). Nello stesso anno furono legalmente rilevati i diritti che competono al vescovo di Trento in Levico e in Selva, e specificate tutte le somministrazioni che i Levicani sono tenuti a fargli, in caso che il vescovo andasse ivi in persona, o che egli volesse portarsi a Roma (3).

Nel 1251, a richiesta del nostro vescovo Egnone, il conte Alberto di Tirolo confessò di possedere, a titolo di feudo della Chiesa di Trento, il castello e la salaria di Torre, portante la rendita di tremila marche d'argento; ed oltreciò, nel territorio del Vescovato, e specialmente nelle valli di Annone e di Lagaro e presso Nago, almeno di tre masi l'uno, con una rendita di ven-

(1) Miscellanea Alberti, T. V, fol. 64.
(2) Miscellanea Alberti, T. VI, fol. 147.
(3) Miscell. Alberti, T. VI, fol. 170.

timila lire veronesi (1). In quest'anno concesse Egnone, a titolo di feudo, colla riserva del *jus aperturæ*, a Gumpo e Sinibaldo di Castelcorno e ai loro eredi d'ambo i sessi il dosso superiore al castello nel monte d'Asio, chiamato di Sommatorre, ad effetto di edificarvi un nuovo castello, colla regolaneria dei prati intermedii, cioè del monte Tauro di S. Vincenzo (2). Nel dicembre di quest'anno, il Capitolo di Trento ottenne da Innocenzo IV l'indulto, di non esser tenuto a provvedere alcuno di prebenda, beneficio o pensione (caso per altro assai frequente in quei tempi) se non allorquando nella concessione apostolica fosse fatta espressa menzione del Capitolo, colla inserzione di parola in parola dell'indulto medesimo (3).

Tra i documenti del 1252 abbiamo quello di certa vendita di un vassallatico in Povo, autorizzata da Sodegerio di Tito, qual podestà del Vescovato, a nome di Corrado re dei Romani (4). Abbiamo pure, che nello stesso anno fioriva Ulrico della Porta, vescovo intruso da Ezzelino da Romano e dai nemici della nostra Chiesa (5).

Nel 1253, Sodegerio di Tito (che di bel nuovo si chiama podestà del Vescovato a nome dell'imperator Federico, dopochè l'anno precedente avea spacciata l'autorità di Corrado re de' Romani) investì alcuni di

(1) Codice Wanghiano, pag. 384.
(2) Miscellanea Alberti, T. VI, fol. 180-196.
(3) Miscellanea Alberti, T. III, fol. 60.
(4) Miscell. Alberti, T. VI, fol. 194.
(5) Miscell. Alberti, T. VII, fol. 207.

Arco di un feudo dei loro antecessori, con certi obblighi a favore del Vescovato di Trento (1). E nel maggio dell'anno medesimo, Ezzelino da Romano, che doveva avere fin d'allora invaso il Vescovato, fatta amicizia con Sodegerio a' danni della Chiesa, lo investì in ricompensa, a titolo di vero e gentile feudo, della metà di tutto il monte e dosso del castello di Arco, colle stesse prerogative colle quali lo avea goduto Riprando d'Arco (2).

Avendo adunque, come si è accennato nella vita del vescovo Aldrighetto, la Chiesa di Trento sostenute gravi molestie e invasioni non solo da Veronesi e da *molti* suoi nemici interni ed esterni, ma eziandio da Alberto conte del Tirolo, investito dell'avvocazia e pervenuto al possesso del ducato di Merano, il vescovo Egnone, colla speranza di riconciliarsi il duca suddetto, venne seco a patti pregiudicevolissimi. Nel 1253, dovette concedere ad Alberto tutti i feudi ricaduti alla sua Camera per la morte di Ulrico conte di Ulten, seguita nel 1243, investendone lui e Juta sua moglie e le figlie Adelaide ed Elisabetta; avendo costituito suo procuratore il conte Corrado di Kirchberg, ad effetto di mettere si il conte che le contesse al possesso dei detti feudi, pei quali giurarono sugli evangeli fedeltà al vescovo, dandogli un bacio in segno di essa (3). Venuto a morte nel 1254 il duca Alberto senza prole

(1) Miscell. Alberti, T. VI, fol. 195.
(2) Miscell. Alberti, T. VI, fol. 192.
(3) Miscell. Alberti, T. II, fol. 103.

maschile, il Tirolo col ducato di Merano cadde in potere di Mainardo I conte di Gorizia, come marito di Adelaide figlia del defunto. E nel luglio di quest'anno egli ottenne dal vescovo Egnone l'investitura feudale di tutto ciò che i conti Ulrico, Giorgio e Federico di Eppan riconoscevano dalla Chiesa di Trento, giurando ad esso vescovo di esser fedele e di mantenerlo nel debito onore e giurisdizione, come fece per lo passato il conte del Tirolo (1).

Nel 1255, essendo il nostro vescovo in guerra col tiranno Ezzelino, per sostenerne le gravi spese e specialmente per pagare le guardie di Calispergo, i balestrieri ed altri soldati a difesa di Castel Selva e di Castelvecchio, investì un Oderico da Ponte della muta o dazio del ponte di Trento sull'Adige (2). Pressato sul vivo anche dai signori di Castelbarco, collegati con Ezzelino e che invano cercò d'impegnare a suo pro, dovette Egnone in quest'anno soscrivere patti iniquissimi, direttamente opposti ai diritti della sua Chiesa (3). In questo stesso anno, a Zambonino milanese, abitante in Trento, che si era molto prestato ai servigi del vescovo, confermò questi l'investitura feudale d'un maso nelle pertinenze di Termeno, nel luogo detto di Plaspuel, speditagli dal più volte nominato Sodegerio di Tito, che da pochi mesi avea finito di vi-

(1) Miscellanea Alberti, T. VI, fol. 178.

(2) Miscell. Alberti, T. VI, fol. 194, T. VII, fol. 25.

(3) Miscell. Alberti, T. VI, fol. 172. T. VII, fol. 19. Bonelli, *Notiz. istor. crit.* T. II, pag. 586.

vere (1). E in quell'anno medesimo, il vescovo Egnone investiva l'arciprete Graziadei e il Capitolo d'Arco di un orto situato in quel territorio, nel luogo detto al Broilo (2). Nel maggio dello stess'anno, Egnone confermò ai Rendenesi i privilegi ottenuti dall'imperator Federico, e varie sentenze e quella in ispecie proferita da Giannone de Antico, capitano imperiale di Valcamonica, e da Manfredo Cattamozza giudice delegato; e ciò per l'assistenza dai Rendenesi indefessamente prestata al vescovo, nel suo esiglio da Trento, contro i tirannelli che lo perseguitavano (3). Nel giugno 1255, il vescovo ricevette sotto la sua protezione gli abitanti *della* pieve di Cloz coi loro beni, devoluti alla Camera, come venduti e rispettivamente retrocessi alla Chiesa dal conte Ulrico di Ulten al vescovo Gerardo; in maniera che in avvenire i suddetti uomini e beni facessero sempre parte del patrimonio di S. Vigilio, nè mai potessero venire alienati (4). In questo mese ed anno concesse ai signori di Wanga il castello di Ravenstein, fabbricato con licenza del vescovo Adelpreto IV da Bertoldo Scavilino l'anno 1222 (5). Di quest'anno 1255 si leggono pure due locazioni perpetue spedite dal nostro vescovo, l'una a Sicco di Favogna e a Reginaldo di Curone, suo genero, d'un maso e

(1) Miscellanea Alberti, T. VI, fol. 193.

(2) Miscell. Alberti, T. VII, fol. 208. Bonelli, *Monum. Eccl. Trid.*, pag. 64.

(3) Miscell. Alberti, T. VI, fol. 166.

(4) Miscell. Alberti, T. VI, fol. 155.

(5) Codice Wanghiano, pag. 384.

molino in Termeno, verso l'annuo affitto di tre carra di vino; l'altra a Jacopo, figlio di Saibante, pur di Favogna, d'un maso a Curtazza, nel luogo di Ecco, coll'obbligo annuo di due carra di vino, di due spalle di majale e di trenta uova (1).

L'anno seguente 1256 riuscì infaustissimo al vescovo nostro, per le calamità patite da parte di Ezzelino da Romano e di Mainardo conte del Tirolo, ambo intenti ad opprimerlo. Onde opporsi con tutto lo spirito al primo, che infestava frequentemente il suo principato, provvide danaro e alleanze. E a tale effetto si collegò con Riprando d'Arco, il quale promise al vescovo duemila lire veronesi sopra le rendite vescovili nell'Archese, e di sostenere con tutta la forza le ragioni del Vescovato, specialmente contro Ezzelino, sotto pena di perdere il pegno convenuto (2). Per coprire la valle Lagarina minacciata da Ezzelino, il vescovo Egnone procurò l'alleanza tra i suoi potenti feudatarii, i signori di Castelbarco e quelli di Castelcorno, che consegnarono quest'ultimo castello in pegno ad Adelperio di Arco, coll'obbligo di custodirlo e con varii altri patti (3). Altra alleanza, più estesa dell'antecedente, conchiuse poi il vescovo nostro coi suddetti signori di Castelbarco; i principali patti della quale furono: che Aldrighetto, allora capitano di Trento, e Federico, a nome proprio e degli altri loro fratelli Azzone e Gu-

(1) Miscellanea Alberti, T. VI, fol. 147.
(2) Miscell. Alberti, T. VI, fol. 173.
(3) Miscell. Alberti, T. VI, fol. 169.

glielmo di Castelbarco, come pure Jacopino di Lizzana e Sinibaldo di Castelcorno consegnassero questo castello nelle mani del sunnominato Adelperio d'Arco, per tutto il tempo che durerà la persecuzione di Ezzelino da Romano; che essi non potranno unirsi con Ezzelino o con altri nemici nella valle Lagarina; e finalmente che siano tenuti di lasciare in potere di Adelperio e de' suoi fratelli il detto castello, coll'obbligo di mantenervi sei soldati di guardia, due a spese di Jacopino e di Sinibaldo, due a quelle del vescovo, e gli altri due a carico di Bartolomeo di Brentonico (1). Nulla però giovò; imperocchè i suddetti signori non eseguirono gli impegni contratti; ma anzi si unirono ben presto a Ezzelino, contro il loro signore legittimo.

È qui da notarsi ciò che asseriscono alcuni cronisti, e specialmente Parisio di Cerreto e il Monaco Padovano, che la città di Trento scuotesse il giogo Ezzeliniano nell'aprile del 1255, ajutata dai signori di Castelbarco; ma che, poco dopo, il tiranno, mandato avendo un poderoso esercito per la Valsugana, devastasse terre e castella, e riprendesse e castigasse severamente la ribellata città. Nel 1256, il papa Alessandro IV diresse a Corrado vescovo di Frisinga una bolla, in cui, a motivo che il detto prelato godeva molti beni nella diocesi di Bressanone, lo esorta a prestare ajuto ad Egnone contro gli attentati di Ezzelino da Romano, ogni volta che ne verrà ricercato, e ad

(1) Miscellanea Alberti, T. VI, fol. 172.

impedire il passo per le sue terre a coloro che portassero soccorsi al tiranno (1).

Rivolgiamoci ora a Mainardo, conte del Tirolo, che, sulle orme del suocero, con finissime arti ridusse anch'egli il Vescovato di Trento all'estrema desolazione. Primo scopo degli ambiziosi pensieri fu quello di assicurarsi dell'avvocazia della Chiesa Trentina, decaduta alla Camera vescovile, assieme ai pingui feudi, per la morte del conte Alberto. A questo fine, procuratasi la deferenza di Ezzelino da Romano, chiese al vescovo Egnone la rinnovazione dell'investitura dell'avvocazia, carpita con male arti dal conte Alberto di Tirolo al vescovo Aldrighetto e tenuta fin allora celata, con cui veniva, in mancanza della maschile, abilitata anche la discendenza feminina; la chiese con modi più minacciosi che supplichevoli a nome di sua moglie Adelaide e de' suoi figli d'ambo i sessi. Stordito il vescovo all'inaspettata comparsa dell'illegale investitura, voleva schermirsi ed usare del beneficio del tempo, protraendo la risoluzione. Ma essendo la città di sua residenza come bloccata da tre parti dalle genti del feroce Ezzelino, e verso la quarta da quelle del conte Mainardo, sostenuto altresì da molti ecclesiastici e secolari del Principato, si vide costretto a piegarsi alla dura necessità. Convocati li 2 d'aprile 1256 a consulta il Capitolo, la cittadinanza, i ministeriali e i feudatarii del suo Vescovato., onde procedere col più maturo consiglio in affare così spinoso, ai comparsi quattro depu-

(1) Miscell. Alberti, T. VII, fol. 207.

tati capitolari e ai quattro della città e ai sei dei nobili vassalli espose l'angustiato vescovo il motivo dell'adunanza, le premure e le minaccie del conte del Tirolo per la rinnovazione dell'investitura dal suo antecessore concessa ad Alberto, l'assedio della città e i pericoli che correva tutto lo stato. Di comune parere fu dato al vescovo l'assenso per la stipulazione dell'atto d'investitura; ma per renderlo, quanto sapevano, invalido ed insussistente, e trasmetterlo ai posteri siccome estorto *per vim et metum cadentem in constantem virum*, i convocati vi aggiunsero una formola di protesta, che cotesto assenso era dato per ovviare alla distruzione della città e agli altri mali minacciati ai renitenti e a tutta la diocesi. Ciò fatto, il nostro vescovo, nel giorno secondo di maggio, alla presenza del popolo accorso in piazza al suono della maggiore campana con cinque bandiere, in pubblico arringo, investì dell'avvocazia e dei feudi pretesi il conte Mainardo ivi presente, a nome di sua moglie Adelaide e di Alberto e Mainardo suoi figli e discendenti in perpetuo, dell'uno e dell'altro sesso, esigendo dal conte del Tirolo, in suo proprio nome e dei coinvestiti, il giuramento d'omaggio e di fedeltà sui santi evangelii (1).

Già il primo di marzo di quest'anno 1256, il nostro prelato, sempre mai provvido e sollecito dei diritti vescovili, volle ridotte in pubblica forma le prerogative che gode la Chiesa di Trento nel monastero di Gi-

(1) Codice Wanghiano, pag. 386. Miscellanea Alberti, T. I, fol. 125. T. II, fol. 104.

ronda, giacente nella diocesi di Cremona. Ciò si eseguì di consenso di Martino abbate mitrato d'esso monastero, confermato dal vescovo predecessore Aldrighetto di Campo (1). Di questo monastero di Gironda fu fatta parola nella vita del vescovo Adelberone, all'anno 1101.

In questo medesimo anno 1256, in estinzione di un debito contratto con Alberto di Piacenzo, suo massaro di Camera, il vescovo Egnone gli assegnò certe rendite (2).

Ai 5 d'aprile dell'anno 1257, Geremia, figlio di Bertoldo di Caldonazzo, dichiarava, che egli e i suoi nipoti possedevano in feudo dal Vescovato di Trento il castello di Caldonazzo, la terza parte dei monti di Lavarone, la sesta del monte di Vattaro e di Centa, la sesta del lago di S. Cristoforo, e la terza del monte della Costa (3). Dal vescovo nostro ottenne un ragguardevole feudo, coll'assenso capitolare, Enrico di Greifenstein, in ricompensa dei servigi prestati; il che si ricava dalla conferma apostolica speditagli in quest'anno 1257 (4). Così parimente, nel susseguente anno 1258, Enrico Soga di Arco, per essersi distinto a favore del vescovo Egnone e della sua Chiesa, ebbe in ricompensa a titolo di feudo, tutti i beni di Bertoldo di Gosselingo da Drò, stato ribelle del Vescovato (5). Ai primi di

(1) Cod. Wangh., pag. 385. Bonelli, T. II, pag. 587. Mazzetti, op. cit., pag. 131-143.

(2) Miscellanea Alberti, T. VI, fol. 154.

(3) Codice Wanghiano, pag. 388.

(4) Miscellanea Alberti, T. VI, fol. 182.

(5) Miscell. Alberti, T. VI, fol. 239. Bonelli, *Monum. Eccl. Trid.*, pag. 65.

marzo di quest'anno, il vescovo nostro rimunerò Gralanto di Salorno, accorso nella passata guerra in difesa del Principato con gente assoldata a piedi e a cavallo, a modo di pegno per 300 lire promessegli, con l'affitto di tre carra di vino da ricavarsi da certo maso giacente in Termeno ad Alticleo; previo il giuramento d'essergli fedele anche per l'avvenire e di assistere sè e i cittadini di Trento contro i nemici, con gente armata, a misura delle sue forze (1). Nello stess'anno il vescovo Egnone investì Nicolò di Brenta della casa di Castelbrenta nel Levicano e del maso adjacente, levati a Baldo e Balmuso, figli di Tisone di Levico, *partigiani* di Ezzelino; e ciò col consiglio dei canonici e dei sindaci del Comune di Trento, a titolo di pegno, fino a che esso Nicolò fosse pienamente soddisfatto delle molte spese da lui fatte nella guerra contro Ezzelino, difendendo con valore il suddetto castello (2). Nel medesimo anno, il vescovo nostro fu obbligato d'impegnare un annuo affitto di 29 galete di biada, ch'erano tenuti di pagare alla sua Mensa alcuni uomini di Fiavè, a Calepino giudice, il quale avea prestato alla Camera cento lire veronesi, impiegate a mantenere per qualche giorno l'esercito vescovile presso Serravalle contro il tiranno Ezzelino (3). Sul principio di novembre 1258, volendo il vescovo liberare la giurisdizione di Königsberg, nella passata guerra con Ezzelino impegnata, as-

(1) Miscellanea Alberti, T. VI, fol. 155.
(2) Miscell. Alberti, T. VI, fol. 193, 195.
(3) Miscell. Alberti, T. VI, fol. 195.

sieme alle rendite, a Trentino di Gando, che imprestato gli aveva tremila lire veronesi, risolse d'impegnargli, invece di essa, due masi in Termeno (1). In questo stesso anno il vescovo Egnone creò suo capitano di tutta la valle Lagarina, di qua e di là dell'Adige, Jacopino di Lizzana, obbligando quei popoli a riconoscerlo e ad ubbidirgli (2).

Evvi una carta di quest'anno 1258, in cui sta registrata certa comparsa dei signori di Castelbarco, di Lizzana, di Beseno e di Gardumo avanti Ezzelino, onde trattare del salario a mantenimento d'un capitano della valle Lagarina; ciò che dà a conoscere la loro ribellione contro la Chiesa di Trento. In questa stessa carta è accennato il diritto del vescovo in detta valle, e quello dei soldati sopra la loro macinata e sui servi (3). Nel suddetto anno, affinchè le suore di S. Michele di Trento, ridotte in estrema povertà per le guerre dell'eretico Ezzelino, venissero dai fedeli validamente soccorse, il vescovo nostro concesse a tutti quelli che loro avessero fatta elemosina, l'indulgenza di venti giorni pei peccati mortali, e di cento pei veniali (4). In questo documento sono degne di nota le parole « *pro meritis gloriosorum martyrum S. Vigilii et Adelpreti patronum nostrorum* » le quali comprovano il culto, che già a quei tempi ad esso Adelpreto si attribuiva.

(1) Miscellanea Alberti, T. V, fol. 119.
(2) Miscellanea Alberti, T. VII, fol. 29.
(3) Miscell. Alberti, T. VI, fol. 181.
(4) Bonelli, *Notiz. istor. crit.* T. II, pag. 589.

Nel 1259, il vescovo Egnone, che l'anno antecedente aveva impegnato un certo maso in Termeno per la somma di lire trecento a Gralanto di Salorno, oppignorò al medesimo per altre lire settecento diversi proventi vescovili, che si ricavavano da varii masi detti di Altichen, di Puhel, di Hirschpruneck e di Leute, nella parte superiore della diocesi tridentina (1).

In questo stesso anno, Mainardo II, succeduto a suo padre, morto l'anno antecedente, ottenne senza molto contrasto dal vescovo nostro, stremato di forze, per sè e per Alberto suo fratello la rinnovazione dell'investitura dell'avvocazia e dei feudi della Chiesa di Trento; ai *quali* furono annessi, col consenso capitolare, quelli ch'erano ricaduti alla Camera vescovile coll'estinzione della famiglia dei conti di Ulten, e ch'ebbe in dono suo padre Mainardo I dal nostro Egnone, ed altri ancora di fresco incamerati per la morte dei conti Giorgio e Federico di Eppan, ultimi di questa schiatta. La conferma di tutti questi feudi fu fatta dal vescovo in pubblico arringo, alla presenza di molto popolo con sette bandiere di zendado rosso; e con aggiunta d'una dichiarazione pur troppo ingiusta ed esorbitante: che, dovendosi incontrar delle spese per l'evizione di alcuno di que' feudi, queste fossero fatte dall'erario vescovile (2).

Ciò non ostante, questo medesimo conte del Tirolo Mainardo II, sì altamente beneficato dal vescovo,

(1) Miscellanea Alberti, T. V, fol. 154-155.

(2) Miscell. Alberti, T. II, fol. 105. T. VI, fol. 192. Ughelli, *Italia Sacra*.

riuscì, più che ogni altro, acerrimo persecutore della Chiesa di Trento. Cominciò a dimostrare la sua arroganza col porre nella città di Trento un capitano, che vi risiedesse in suo nome (che fu un Nicolò di Madonna Contessa) il di cui potere era tanto, che gareggiava, se non superava, quello del principe. Imperocchè si legge certo atto di questo stesso anno nel quale il vescovo, unitamente al suddetto capitano, comandano a Rizzardo conte di Flavone, a quelli della macinata del fu conte Guglielmo e ad ogni altra persona, che non osino turbare il conte Federico di Flavone nel possesso dei beni che appartenevano al sopra accennato conte Guglielmo; ma, se vi avessero delle ragioni, dovessero giuridicamente esporle innanzi al vescovo e al capitano, onde riportarne gli effetti di giustizia; e ciò sotto pena di bando, ed altra pecuniaria (1). Nello stesso anno 1259, a motivo delle spese fatte e dei danni sofferti nella guerra contro il tiranno Ezzelino da Nicolò di Brenta, al quale per simile causa il nostro prelato aveva gli 11 gennajo dell'anno antecedente oppignorato il castello di Brenta, lo investì di tutti i diritti vescovili nella villa di Tenna e di due dossi situati oltre detta villa verso la Valsugana, dove è la chiesa di S. Valentino, l'uno chiamato il Castelvecchio, l'altro ab Ores (2). Nel maggio di quest'anno, fu dal vescovo

(1) Miscellanea Alberti, T. VI, fol. 184.

(2) *Montebello: Notizie istoriche della Valsugana e di Primiero.* Rovereto, 1793. App., pag. 27. Tra i documenti relativi alla storia delle suddette valli, molti ve n'hanno dal 1192 in appresso, che furono citati dal cronista Alberti, siccome inediti. Ne omettiamo il registro, perchè ognuno lo può riscontrare.

Egnone dichiarato uomo della Casa di Dio, e di S. Vigilio un Nicolò di Terlago, figlio di Bertoldo, per aver abbandonata la parte di Ezzelino. Esso perciò, introdotto nella Chiesa di Trento dal decano Godescalco e presentato ed offerto sopra l'altare di S. Vigilio, fu in seguito dal nostro vescovo, come Legato apostolico, creato cittadino romano (1). Il vescovo Egnone, che l'anno antecedente avea riscattata dalle mani di Trentino di Gando la giurisdizione di Königsberg, mediante l'accennata surrogazione, confidò il castello dello stesso nome alla custodia di Manfredino, figlio del suddetto Trentino, con divieto di alienarlo, e con obbligo di *difenderlo* contro chiunque (2). Nell'ottobre del medesimo anno 1259, volendo procedere con mitezza verso i signori di Castelbarco ritornati alla sua ubbidienza, restituì il nostro vescovo ad Aldrighetto di quel casato i feudi della valle Lagarina, che gli avea levati per l'assistenza da lui prestata ad Ezzelino, rimettendo sì esso che Federico ed Azzone nella sua grazia primiera, ai quali anzi condonò le pene da loro incorse, verso giuramento di fedel vassallaggio e la promessa di assistere con tutta la forza la Chiesa, la città di Trento ed i sudditi contro i nemici; ma specialmente contro i conti del Tirolo; il che è ben degno d'esser notato (3).

In quest'anno finì i suoi giorni il formidabile ti-

(1) Miscellanea Alberti, T. VII, fol. 207.

(2) Miscellanea Alberti, T. VI, fol. 195. T. VII, fol. 207.

(3) Codice Wanghiano, pag. 388. Bonelli, *Notiz. istor. crit.* T. II, pag. 593.

ranno Ezzelino III da Romano, per ferita riportata in una gamba, mentr'era prigione in Soncino, d'anni 65, passati in continue violenze e rapine. Il principato di Trento fu da lui condotto quasi all'estrema rovina. Conservasi nell'Archivio vescovile un codicetto, scritto un anno prima della sua morte, e contenente la deposizione di varie persone convocate in pubblica regola nel prato di S. Stefano presso Mori, la domenica dei 6 di giugno 1258, le quali giurarono di manifestare i beni e rendite del Vescovato e dei signori nella valle Lagarina, che non si piegarono ai comandi di Ezzelino, e favorivano le parti del vescovo di Trento (1). Di Ezzelino era stato fautore, tra i feudatari dell'Episcopato, anche Albertino di Campo con Graziadeo suo figliuolo, e perciò furono loro confiscati tutti i beni per sentenza di Egnone. Ma nel novembre di quest'anno i suddetti signori, pentiti della lor fellonia, ottennero dal nostro vescovo l'assoluzione dalla sentenza, e la rinnovazione della investitura feudale, previo giuramento di fedeltà e promessa di assistere anch'essi il Vescovato contro qualunque nemico e in particolar modo contro il conte del Tirolo (2).

Appartiene all'anno 1260 la donazione che il nostro vescovo fece di un certo bosco alla chiesa di S. Maurizio in Caldaro (3); e una sentenza definitiva a favore del suo Capitolo e di Trentino di Gando, ai

(1) Miscellanea Alberti, T. VI, fol. 176.
(2) Bonelli, *Monum. Eccl. Trid.*, pag. 66.
(3) Archivio capitolare.

quali accorda il diritto di esigere dai Lombardi e Bresciani la muta ossia dazio di tutte le merci condotte a Trento sì per acqua che per terra, eccettuandone i soli Sarmigiani, Insulani e Feltrini (1). Nel luglio di quest'anno medesimo, il vescovo Egnone concesse, per mille lire veronesi, la investitura del feudo di Ried ai fratelli Diemaro, Ramberto ed Enrico di Boimont (2).

Nel 1261, Ugo cardinale e sommo penitenziere di Urbano IV, mosso dall'indigenza dei Frati Domenicani di Trento, loro concede di ricavare cento marche d'argento dalle condanne per usura; rapine e male acquisto, nel caso però che siano ignoti i danneggiati; giacchè altrimenti sarebbe a questi unicamente dovuta la restituzione (3). Nell'agosto dello stesso anno, il vescovo nostro investiva, a titolo di feudo, Peramusio, figlio di Boninsegna di Livo, e i suoi fratelli, del dosso situato nella pieve di Livo, nel luogo detto Mastozzolo, alle falde bagnato dal torrente Noce, ad effetto di fabbricarvi o casa o castello, come più gli piacesse (4). Nello stesso mese, Leonardo, figlio di Azzone di Castelbarco, per convenzione anticipata, diede in potere di Simbaldo di Castelnuovo e di Cristiano di Pomarolo la rocca di Castellano, con tutte le cose ad essa appartenenti, affinchè lo ricevessero a nome di Pellegrino di Beseno; al quale, tostochè fosse venuto, dovesse es-

(1) Miscellanea Alberti, T. VI, fol. 158.
(2) Codice Wanghiano, pag. 389.
(3) Miscellanea Alberti, T. VI, fol. 34.
(4) Miscell. Alberti, T. VI, fol. 195.

sere consegnato da custodire a balìa del vescovo Egnone, che lo potesse riavere in qualunque tempo; e questo, fino a ragion conosciuta da esso vescovo, cioè fin quando i signori di Castelbarco avessero potuto dimostrargli che il detto castello spettava loro legittimamente (1). In questo medesimo anno, il nostro vescovo fu costretto di rilasciare a Mainardo, che ne fece premura, il castello di Mezzotedesco, devoluto alla Camera per la morte di Adelperio di Mezzo; e così pure il castello di S. Lucia, nella valle di Annone, vicino a Castelfondo (2).

Nel 1262 era capitano di Trento, in nome del conte Mainardo II, Asquino di Varino, il quale, calcando l'orme del suo predecessore in tale carica, contendeva di autorità col vescovo stesso. Tanto si manifesta dall'atto di perdono, che il suddetto Asquino diede a Pellegrino di Beseno, a Sinibaldo di Castelcorno e ai loro seguaci, delle offese da essi a lui fatte; la qual remissione fu loro accordata anche dal vescovo, per parte sua (3).

In questo stesso anno, essendo gravata di debiti la Camera vescovile e diminuendo di giorno in giorno le entrate a cagione delle guerre e dei grossi feudi ingojati dal conte del Tirolo, il vescovo Egnone fu in necessità d'impegnare la propria zecca ad alcuni privati per lo spazio di venti anni, previe alcune condizioni e lo sborso di 150 lire (4). Nel medesimo anno

(1) Codice Wanghiano, pag. 389.
(2) Archivio vescovile.
(3) Codice Wanghiano, pag. 390.
(4) Miscellanea Alberti, T. VI, fol. 153.

fu autenticamente rilevata la bolla diretta da papa Innocenzo IV all'Arciprete e Capitolo d'Arco, con cui si conferma la determinazione di dieci canonici, compreso l'Arciprete, fatta dal Vescovo Gerardo; nè si permette che quel numero divenga maggiore, se non nel caso che le rendite fossero cresciute all'eccesso (1).

Nel 1263, il vescovo Egnone investì Lodovico duca di Baviera della contea di Hartmansberg, devoluta alla Camera per la morte di Sibitone di Falckenstein, ultimo di quella illustre prosapia (2). Nello stesso anno rinnovò e confermò la costituzione di Gerardo II, suo predecessore, riguardante i primi frutti dei beneficii *della* diocesi, dovuti alla Fabrica di S. Vigilio. Sulla fine di gennajo di quest'anno, incamerò tutti i corpi feudali che riconosceva dalla Chiesa di Trento il defunto Jacopino di Lizzana, cioè castelli, fortezze, ville, poderi ed altri beni stabili, facendone offerta a S. Vigilio, sopra l'altare di S. Biagio nella cappella vescovile, con divieto di alienarli ai vescovi successori, sotto pena di nullità (3).

Per mediazione di frate Alberto, legato della Santa Sede, già vescovo di Ratisbona, e dei conti del Tirolo, Mainardo ed Alberto, fu conchiusa in quest'anno la pace fra il vescovo Egnone e il Comune di Trento dall'una, ed alcuni suoi sudditi dall'altra; tra i quali

(1) Miscellanea Alberti, T. VI, fol. 188.

(2) Hund. *Baierische Gesch.* P. I, pag. 51. Tolner, *Hist. Palat.*, pag. 405.

(3) Codice Wanghiano, pag. 392.

si contavano Aldrighetto di Castelbarco e Albertino di Castelnuovo, spalleggiati da alcune potenti famiglie nominate nell'istrumento. Tutti costoro furono dal suddetto Legato prosciolti dalla scomunica in cui erano incorsi (1). Nell'aprile di quest'anno medesimo, Enrico di Greifenstein promise solennemente ad Egnone di restituirgli il feudo conferitogli degli uomini del monte di Ritten, qualora il vescovo àvesse a lui od a' suoi eredi sborsate lire 500; dal che si deduce che fosse feudo pignoratizio, fra i molti che Egnone fu obbligato concedere (2). Nel maggio di quest'anno 1263, volendo Egnone adempiere la promessa fatta a Cristiano di Pomarolo, d'investire Sinibaldo di Castelcorno di tutti quei feudi che riconosceva dalla Chiesa nel luogo detto Torri di S. Vincenzo nella valle Lagarina Jacopino di Lizzana, in caso che questi fosse mancato senza eredi, siccome avvenne, ne spedì la investitura ad esso Sinibaldo; dal che si deduce che quei feudi non furon compresi nella donazione da lui fatta nel gennajo di quest'anno all'altare di S. Vigilio (3). Nel maggio pur di quest'anno, a riguardo di Enrico Soga di Arco, il nostro vescovo dichiarò uomo gentile un Bonaccursio di Riva, figlio di Viscardino, concedendogli tutte le prerogative annesse a quel grado (4). Nell'ottobre di quest'anno medesimo, Cristiano di Pomarolo promise

(1) Miscellanea Alberti, T. VI, fol. 171.
(2) Miscell. Alberti, T. VI, fol. 157.
(3) Miscell. Alberti, T. VI, fol. 196.
(4) Miscell. Alberti, T. VII, fol. 208.

a Bonaventura dei Gervini, procuratore di Jacopino di Lizzana, di custodire Castelcorno a servigio del vescovo, del predetto Jacopino, e de' suoi partigiani, consegnando ostaggi a Jacopino di Gardumo, in malleveria della promessa. In questo atto Sinibaldo di Castelcorno e il suddetto Cristiano s'obbligarono di non aderire ai Castrobarcensi e loro seguaci, nè di fare con essi tregua o composizione alcuna; volendo di più che Jacopino di Lizzana procurasse che Sinibaldo fosse dal vescovo Egnone disimpegnato di recarsi a Trento, e che nondimeno gli fosse permesso di goder quietamente i suoi beni allodiali e feudali che possedeva nel tempo *in cui* fu fatto prigione. Con questi ed altri patti fu conchiusa la pace e rimessi d'ambe le parti i danni e le offese (1). In questo medesimo anno, attesa la fedeltà, prudenza e costanza di Liabardo di Giovo, con un capuccio che teneva nelle sue mani, il vescovo investì feudalmente esso ed i suoi eredi del castello di Königsberg, situato presso S. Michele, assieme alla reggenza e gastaldia di quello; con patto espresso che in ogni urgenza restasse aperto al Vescovato (2).

Nel 1264, per ordine del vescovo Egnone, furono rilevati e legalmente specificati tutti i diritti della Chiesa di Trento nella gastaldia di Mezzotedesco (3). In quest'anno, con provvida cura, dal Consiglio generale della città di Trento vennero pubblicati alcuni statuti muni-

(1) Miscellanea Alberti, T. VI, fol. 181.
(2) Miscell. Alberti, T. VI, fol. 179.
(3) Miscell. Alberti, T. VI, fol. 178.

cipali, e sottoposti alla conferma del vescovo (1). Nel detto anno, gli uomini di Villamontagna prestarono sugli evangelii e nelle mani di Gozalco, decano della Cattedrale, il giuramento di fedeltà al Capitolo di Trento, siccome a loro signore e dinasta (2).

Nel 1265, i popoli di Stenico, di Campo e di Banale si ribellarono al loro signore. Contro di essi, che tenevano in grave allarme il Principato e specialmente la popolazione del Bleggio, fedele alla Chiesa, spedì il vescovo nostro il conte Federico di Arco, che riuscì a ricondurli a ubbidienza. Ad esso, in ricompensa di sue fatiche, concesse Egnone feudalmente il castello di Ristoro, situato nelle Giudicarie superiori, assieme alle decime a quello spettanti; incaricandolo d'invigilare alla sicurezza di quella pieve (3). Sul principio di dicembre di quest'anno, il vescovo Egnone, donò ad Agnese, moglie di Beraldo di Wanga, una figlia di Enrico Chircherio, di nome Vena, col patto che la maritasse in modo onorevole alla donataria, e che adottasse il primo figliuolo che fosse per dare alla luce, e fra gli altri che nascessero in seguito, ne possa scegliere uno, il quale si ascriva al Vescovato, ovvero appartenga alla Casa di Dio e di S. Vigilio (4).

Nel 1266, Nicolò della Contessa, capitano del Comune di Trento pel conte del Tirolo Mainardo II, con

(1) Miscellanea Alberti, T. VI, fol. 159.
(2) Miscell. Alberti, T. V, fol. 189.
(3) Miscellanea Alberti, T. VI, fol. 239.
(4) Miscell. Alberti, T. VI, fol. 184.

approvazione del Consiglio della città, assolse tutti i nochieri di Trento, coi loro associati, da ogni aggravio e gabella, a condizione che apprestino, secondo il consueto, le barche necessarie al servizio del Conte e del Comune di Trento, salvo che non siano tenuti di partire colle barche cariche di vino senza il conveniente pagamento. Ecco un nuovo atto pregiudicevole all'autorità vescovile (1). Col consiglio dei cittadini di Trento fu in quest'anno compilato il registro od urbario dei diritti e delle rendite del Vescovato, da Giovanni Tenosio e da Ferrandello massari del Comune di Trento per Mainardo II conte del Tirolo (2). Sull'entrar di settembre di quest'anno, il vescovo Egnone ottenne da Odorico Panciera d'Arco la legale promessa di restituire alla Chiesa il feudo accordatogli, consistente in una *braida* (vasto podere) a S. Adelpreto nelle pertinenze di Arco, e nella decima dell'olio e della biada dentro la pieve di Riva, allorchè esso vescovo gli abbia sborsate duecento lire veronesi (3). Nel medesimo anno 1266, dovette Egnone prendere a prestito da Manfredino Gandi 435 lire veronesi per difesa del Vescovato e per soddisfare il convenuto salario al suo capitano Ugo di Valturnis detto del Sasso; la qual somma egli assicurò, a modo di pegno, sopra il vecchio e nuovo dazio di Trento (4). In questo stesso anno, Madonna Cubi-

(1) Miscell. Alberti, T. VI, fol. 158.
(2) Miscell. Alberti, T. VI, fol. 224.
(3) Bonelli, *Notiz. istor. crit.* T. II, pag. 595.
(4) Miscell. Alberti, T. VI, fol. 160.

tosa, figlia di Riprando di Arco, lasciò la massima parte dei suoi beni al Vescovato di Trento. Il resto testò a favore dei signori di Castelbarco, di Castelcampo, di Castelmadruzzo, di Castelsejano, e di Guarimberto di Gajo; diseredando i suoi parenti di Arco, per aver fatto soffrire la prigionia al di lei padre e a lei stessa (1).

Nel 1267, le Comunità di Calavino e di Cavedine, mediante i loro sindici, si portarono in Riva, ove ritrovavasi il vescovo Egnone, a prestargli il giuramento di fedeltà, e la promessa di difenderlo con tutte le loro forze contro qualunque persona del mondo, ma singolarmente contro i conti del Tirolo, sotto la pena, oltre dello spergiuro, di trecento marche (2). Prima di tale atto, dimorando pure in Riva, il vescovo Egnone, ai fratelli e sorelle nel monastero di S. Anna di Sopramonte, i quali, ridotti ad estrema povertà, non erano in grado di osservare la regola loro prescritta, aveva concessa la facoltà di unirsi e d'incorporarsi all'Ordine degli Umiliati di S. Luca di Brescia; il che supponiamo essere seguito, giacchè dei detti fratelli e sorelle non si trova più alcun vestigio (3). Nello stesso anno fu confermata certa vendita di una casa in Trento, fatta a favore del Capitolo da Jacopo detto il Conte, come delegato del vescovo Egnone e del conte del Tirolo Mainardo (4).

(1) Codice Wanghiano, pag. 394.
(2) Miscellanea Alberti, T. VI, fol. 159.
(3) Bonelli, *Notiz. istor. crit.* T. II, pag. 597.
(4) Miscellanea Alberti, T. VI, fol. 185.

Nel mese di giugno 1268, il conte Mainardo e Regina sua moglie accordarono un salvocondotto ad Emerico sacerdote e ad altri nuncii del vescovo di Trento, affinchè potessero andare e tornare sicuri da Bressanone, ove dovean trattare di alcune differenze insorte tra esso vescovo e il conte. A tale estremo erano giunte le cose! Successivamente poi, cioè li 15 del mese di luglio, comparve in Trento il maestro Giovanni Ungaro, nuncio del decano di Bressanone, giudice delegato del vescovo di Coira, il quale citò il nostro vescovo Egnone a presentarsi personalmente, o col mezzo di procuratore, nella cattedrale di Bressanone, *onde* assistere alla tassa delle spese contumaciali da lui incorse, per non esser comparso alla prima chiamata, nonchè a rispondere al conte del Tirolo (1). Nel medesimo anno, Cristiano di Pomarolo, di cui più volte parlammo, decaduto dalla grazia del vescovo nostro per aver mancato alle sue promesse, fu a quella benignamente riammesso, dopo aver dato segni di ravvedimento, e dichiarato che in avvenire gli sarebbe fedele (2). Alla fine di ottobre di quest'anno, il vescovo Egnone, supplicato dalla Comunità di Riva, col mezzo del notaro Boninsegna suo procuratore, affinchè si degnasse di consegnare alla fedeltà del Comune la torre e il palazzo vescovile, promettendo di custodirlo ad onore di Dio e della Chiesa, annuì tosto alla sua domanda (3).

(1) Miscellanea Alberti, T. VI, fol. 171.
(2) Archivio vescovile.
(3) Miscellanea Alberti, T. VI, fol. 163.

Nel 1269, i procuratori della città di Trento giurarono al vescovo di stare ai comandi suoi, riguardo alla scomunica incorsa dai cittadini sleali, promettendo di essergli per l'avvenire ubbidienti, sotto pena di tremila lire veronesi; della quale promessa fu mallevadore il Conte del Tirolo. Il vescovo nostro ne impartiva loro l'assoluzione, in quanto poteva, dopo aver fatto battere i detti procuratori ed altri cittadini col libro dei salmi, secondo il costume della Chiesa, da Gennaro, priore di S. Maria Coronata. Così la città tutta fu riammessa alla partecipazione dei Sacramenti (1). In questo medesimo anno, il conte Mainardo costrinse il vescovo nostro a venir seco ad una transazione jugulatoria, i principali articoli della quale furono: che, detratto lo stipendio dei capitani e custodi della città di Trento e dei castelli del Vescovato, il rimanente delle rendite provenienti dai dazii, dagli affitti, dalla zecca e dalla cantina, vengano distribuiti per metà fra di loro; che lo stesso si faccia delle collette, dei giudici, e degli altri rami d'entrata, eccettuata sempre quella porzione che spetta al Conte, che debbe essergli mantenuta senza diffalco (divisione leonina!); che le spese di guerra siano fatte a comune contribuzione; che i proventi dalle appellazioni, dalle vendite, dalle tutele e curatele, siano riservati al vescovo. Dal canto suo, il Conte promette di giovare al vescovo (come se a ciò non fosse stato tenuto, in vigore dell'avvocazia e per l'investitura di numerosissimi feudi, che riconosceva

(1) Miscellanea Alberti, T. II, fol. 112.

dalla Chiesa di Trento) (1). Nel maggio del 1269, il vescovo Egnone affittò per un anno la sua zecca a Belliotto dei Drobossati fiorentino, coll'utile all'erario vescovile di lire trecento (2). Nel novembre dello stess'anno, il vescovo nostro, costretto dalle angustie del Principato, alla presenza di Mainardo, conte del Tirolo, e di molti altri testimonii, obbligò, a titolo di pegno, per 1150 lire veronesi a Gralanto di Salorno la gastaldia di Fiemme, col patto della ricuperazione (3).

Nel 1270, i deputati di Cavalese, di Carano, di Trodena, di Castello e di Tesedo, nella valle di Fiemme, raccolti a consiglio, per diritto di consuetudine, proposero uno statuto, che fu accettato e sancito dal popolo (4). Alla fine di marzo dello stess'anno, a titolo di locazione perpetua, spedì il vescovo l'investitura d'un maso con casa, nelle pertinenze di Termeno, vicino alla chiesa di S. Jacopo sotto il castello, a Pietro nipote di Nicolò di Termeno, coll'obbligo di retribuirgli annualmente due orne di vino (5). Ed un'altra, d'una pezza di terra in quelle pertinenze, giacente ai Ronchi, ne spediva ad Odorico Losco, pur di Termeno (6). In quest'anno, col consenso del suo Capitolo, dei ministeriali e dei cittadini di Trento, in rimedio dell'anima sua e dei vescovi suoi successori, Egnone disobbligò

(1) Miscellanea Alberti, T. VI, fol. 171.
(2) Miscell. Alberti, T. VI, fol. 157.
(3) Miscell. Alberti, T. VI, fol. 152.
(4) Codice Wanghiano, pag. 399.
(5) Miscellanea Alberti, T. VI, fol. 149.
(6) Miscell. Alberti, T. VI, fol. 147.

perpetuamente gli uomini della Cappella di Termeno e di Magrè, dalla colletta loro imposta di fresco da sè e dai Conti del Tirolo Mainardo ed Alberto (1). Nell'ottobre dello stesso anno, il travagliato nostro vescovo dovette soffrire una luttuosa rivolta dei Castrobarcensi. Assalito nella città di sua residenza, questa fu occupata da essi per intelligenza con alcuni cittadini sleali, ed egli si vide costretto a ritirarsi sul monte di Pinè. Mosso dalle violenze, rapine ed altre ostilità da loro usate, li 13 ottobre, sotto il portico di S. Maria di Pinè, fulminava contro i Castelbarco e i cittadini loro alleati la sentenza di scomunica con l'interdetto sopra la città di Trento e tutta la diocesi; e li 25 dello stesso mese ne trasmise copia al preposito di S. Michele e ai parochi di Fiemme, di Cembra e di Giovo, affinchè fosse resa pubblica e manifesta a ciascuno (2). Nell'anno medesimo spedì un diploma d'indulgenza al monastero di Weingarten, feudatario della Chiesa di Trento (3).

Nel 1271, i Padri Eremitani di S. Agostino, stanziati per mezzo secolo circa in Barbaniga, si trasferirono nella città di Trento, ove attualmente dimorano in ampio chiostro, colla chiesa dedicata all'evangelista S. Marco. Ciò avvenne per licenza del vescovo, il quale, a loro istanza, accordò pure certe indulgenze a coloro che avessero contribuito alla fabbrica del convento.

(1) Miscellanea Alberti, T. VI, fol. 147.
(2) Miscell. Alberti, T. VI, fol. 187, 218.
(3) Miscell. Alberti, T. VII, fol. 39.

L'anno seguente ottennero ancora l'assenso dei cittadini, mossi specialmente dalle raccomandazioni del Conte Mainardo. Anzi troviamo due documenti che portano la donazione di certe case per la costruzione si della chiesa che del chiostro; l'una è del giudice Giovanni da Cavedine, che assegnò una casetta per la fabbrica della chiesa a frate Antonio da Padova, priore; l'altra di due case, assegnate per l'edificazione del monastero da Ghisloldo e Pietro Sejano cittadini di Trento (1). Si legge del detto anno 1271, che Nicolò di Montevino di Caldaro, qual procuratore delle signore Ermengarda ed Elisabetta, figlie di Guntero di Bolgiano, *giurò* fedeltà al vescovo nostro, in nome di esse, siccome femine gentili della Casa di Dio e di S. Vigilio (2). Li 2 di marzo di quest'anno fu lasciato un pingue retaggio al Vescovato di Trento da Turpino di Braganze, canonico di Vicenza, mosso a ciò fare, perchè Anselmo suo padre, dalle usure di grosse somme da lui prestate ai vescovi di Trento, avea ricavato grandi vantaggi. In rimedio dunque dell'anima sua e di quella di suo padre, investì Azzolino di Braganze, suo nipote, ricevente e stipulante in nome del vescovo di Trento, d'un suo podere nelle Braganze e in Calveni, tanto sul monte quanto nel piano, e della sua porzione del castello e dongione di Braganze, assieme ai vassalli e masnade e loro peculii e altri beni nell'istrumento no-

(1) Ughelli, *Italia Sacra*, T. V. Miscellanea Alberti, T. VI, fol. 218-219. Bonelli, *Notiz. istor. crit.* T. II, pag. 601.

(2) Miscellanea Alberti, T. VI, fol. 144.

minati (1). Nel medesimo anno il vescovo Egnone conferì in feudo una casa in Bolgiano nella contrada detta del Cormarch (Kornmarkt?) allo scrivano del conte del Tirolo Mainardo II (2). Nel dicembre del 1271, il vescovo nostro, in suffragio dell'anima sua e dei vescovi suoi antecessori e successori, donava irrevocabilmente a frate Lombardo, ricevente in nome proprio e de' suoi confratelli dell'ospitale di S. Maria di Campiglio, la chiesa di S. Biagio, situata nelle pertinenze di Malè nella valle di Sole, coi beni annessi ed altre prerogative (3).

Frattanto il conte Mainardo, sollecito di dilatare in tutte le maniere il suo dominio, non cessava di vessare le due Chiese di Trento e di Bressanone. Circa la seconda n'è testimonio il documento di tregua di cinque anni, pubblicata tra il vescovo Brunone e Mainardo (4); e relativamente a Trento, due investiture; l'una del castello di Mezzotedesco e sue pertinenze (5); l'altra, del Dosso di S. Lucia nella valle di Annone presso la rocca di Fondo, con facoltà di fabbricarvi una corte e case a piacere (6). Ai 22 di novembre del 1271, il vescovo Egnone infeudava d'un bosco da dissodare nelle pertinenze di Lana e Tisino un Tristanino, figlio di Tristano di Lana (7).

(1) Miscellanea Alberti, T. VI, fol. 184.
(2) Miscell. Alberti, T. VI, fol. 193.
(3) Miscell. Alberti, T. VI, fol. 201.
(4) Sinnacher, T. IV, pag. 469.
(5) Miscellanea Alberti, T. II, fol. 106.
(6) Miscell. Alberti, T. II, fol. 106.
(7) Codice Wanghiano, pag. 400.

Nel 1272 fu involato ad Egnone, con altre cose, il sigillo suo vescovile. Quindi, sul dubbio che potesse essere usato fraudolentemente a danno suo, della sua Chiesa, e di particolari persone, stimò opportuno di dichiarar nullo ogni atto che fosse per l'avvenire segnato con quello (1).

In detto anno 1272, il nostro vescovo fu obbligato di spedire a Bertoldo Cretlo di Greifenstein, nuncio e procuratore di Mainardo II, l'investitura feudale di quattro masi esistenti nella pieve di Bolgiano, cioè di tre giacenti a S. Giustina, già oppignorati nelle strettezze della Chiesa ad Alberto Firmiano e ad Ottone di Mezzotedesco per lire ottocento veronesi, e del quarto, situato nella villa stessa di Bolgiano, posseduto pure a titolo di pegno per lire settecento. La investitura fu estesa in nome del Conte e de' suoi eredi; per cui Bertoldo giurò fedeltà al nostro vescovo *in animam principalis*, e gli sborsò lire trecento veronesi, prezzo tenuissimo per un'alienazione di tanto rilievo (2). Dovette inoltre il povero vescovo investire a titolo di feudo lo stesso Bertoldo, *procuratorio nomine Comitis Mainhardi*, della metà di tutti i masi con case e ragioni a quelli spettanti, e annessi per l'addietro al castello di Greifenstein, verso un annuo affitto da corrispondersi alla Mensa vescovile; avendo Egnone, oltre il giuramento di vassallaggio, esatte soltanto duecento lire (3). Nell'aprile dello stess'anno, il vescovo Egnone,

(1) Miscellanea Alberti, T. VI, fol. 154.
(2) Miscell. Alberti, T. II, fol. 107.
(3) Miscell. Alberti, ivi, fol. 106.

sotto certi patti e prescrizioni, locava la sua zecca e miniere d'argento a Belliotto de Rubafadis di Fiorenza (1). Nel maggio del medesimo anno, Egnone investiva il conte Mainardo II (che nell'istrumento chiama *diletto suo consanguineo*) a titolo di vero e perpetuo feudo, di certa decima della pieve di Less, diocesi di Coira, con tutte le sue pertinenze, senza alcuna corrispondenza di prezzo (2). Nello stesso mese, Ulrico, Enrico, Ezzelino e Guglielmo di Egna cedono in favore del vescovo di Trento i loro diritti sulla decania o scaria di Romeno (3). Alla fine di ottobre dello stess'anno, il nostro vescovo, quasichè il diletto suo consanguineo gli avesse realmente prestati insigni servigi, fu costretto di confessarglisi grato, e d'investir lui ed i suoi eredi perpetuamente a retto e legale feudo della giudicatura vescovile in Bolgiano, la quale prima era esercitata dal Conte del Tirolo a titolo di pegno (4). Nel novembre del 1272, Gotesalco de Haselberg vendette al Conte Mainardo per 560 lire, e poi rinunciò nelle mani del vescovo Egnone tre parti di tutta la decima del vino e del grano che riconosceva in feudo dalla Chiesa di Trento in Termeno e sue attinenze, supplicandolo di passarne la investitura al Conte suddetto; il che fu eseguito nelle persone di Albertone e Cristiano di Vlanino, riceventi a nome di Mainardo

(1) Miscellanea Alberti, T. VII, fol. 20. Bonelli, *Notiz. istor.* T. II, pag. 600.

(2) Miscell. Alberti, T. VI, fol. 185.

(3) Codice Wanghiano, pag. 401,

(4) Miscellanea Alberti, T. VI, fol. 146.

e suoi eredi, colla riserva del giuramento di fedeltà da prestarsi dal Conte stesso, ad ogni requisizione del vescovo (1). Ancora in quest'anno 1272, Ottone di Königsberg, a nome proprio e di Anzio Burgravo, cedette ad Egnone tutte le ragioni ed azioni che aveva o aver poteva sopra due masi giacenti in Termeno, statigli oppignorati per debiti da Corrado di Formicario (2).

Nel 1273, il vescovo Egnone, non essendo egli, per debolezza di salute, in istato di farlo personalmente, delegò frate Bonaventura, provinciale priore dei frati Eremitani di S. Agostino nella Marca Trevisana, a porre la prima pietra nella fabbrica già cominciata del monastero di S. Marco di Trento, concedendo un anno d'indulgenza a tutti i fedeli che, penitenti e confessi, fossero concorsi a tale funzione (3). Nel marzo di quest'anno, concesse Egnone in feudo al Conte Mainardo e a' suoi eredi la porzione del maso alla Pietragrossa nelle pertinenze di Termeno, già posseduta, a titolo feudale, da Jacopina Trentinelli, moglie di Lanfranchino, or rifiutata in sue mani dal di lei procuratore Odorico da Bolgiano (4). Nello stesso giorno lo investì pure dei figli e delle figlie di Eleonora, moglie di Federico di Tuli de Steles e dei discendenti suoi, con patto espresso che il detto feudo non possa essere alienato giammai,

(1) Miscellanea Alberti, T. II, fol. 107.

(2) Miscell. Alberti, T. VI, fol. 148.

(3) Miscell. Alberti, T. VII, fol. 20. Bonelli, *Notiz. istor.* T. II, pag. 601.

(4) Miscell. Alberti, T. II, fol. 108.

sotto pena della devoluzione al Vescovo di Trento (1). Nello stess'anno, Egnone accordava la locazione perpetua di una terra arativa giacente nella pieve di Termeno, dàl Rio sino alla strada, rinunciatagli da Conzio Smit di Termeno, ad Uberto figlio di Benedetto sartore di Egna, verso l'annua retribuzione di due orne di vino (2). Evvi di questo stesso anno un documento, dal quale apparisce che un Nicolò di Castello di Termeno ed altri uomini della Cappella del detto luogo ad una voce si dichiararono, che l'investitura dei beni comunali e del bosco, giacenti alla Chiusa di Termeno sino ai vignali di Caldaro sopra la strada, accordata dal vescovo Egnone a Regina moglie di Mainardo II, era seguita di loro pieno consenso; approvando nello stesso atto i confini designati (3). Ritrovasi pure che in questo medesimo anno il vescovo Egnone donò la chiesa parochiale in Mais, colle sue figliali, ai frati del monastero di Stambs, nella diocesi di Bressanone; colla riserva a sè ed ai vescovi successori di confermare quel sacerdote secolare che gli sarà presentato dall'Abbate *pro tempore*, e con altri patti di minor conto (4).

Nel mese di maggio dello stesso anno 1273, il vescovo nostro, trovandosi infermo in Padova nel monastero di S. Maria delle Carceri, fece il suo testamento, col quale, fra l'altro, dispose: che il di lui corpo, fatto

(1) Miscellanea Alberti, T. II, fol. 108.
(2) Miscell. Alberti, T. VI, fol. 149.
(3) Miscell. Alberti, T. VI, fol. 148.
(4) Miscell. Alberti, T. VI, fol. 213.

cadavere, fosse sepolto in Trento nella chiesa cattedrale di S. Vigilio, alla quale lasciò mille lire piccole veronesi, con cui comperar tanti beni ed affitti che bastassero a mantenere decentemente un sacerdote, elegibile dal decano capitolare, e obbligato agli officii divini all'altare di Maria Vergine da esso vescovo eretto nel duomo (1). Nel medesimo anno, ad onore di Dio e dell'evangelista S. Marco, fu terminata la fabbrica del monastero e della chiesa dei Padri Agostiniani (2).

Nel 1274, il vescovo Egnone, che nel mese di settembre era ancora in vita, sebbene la Cronaca Tirolese manoscritta (3) lo dica morto nell'anno antecedente, *spedì* locazione perpetua a Jacopo di Favogna, come tutore dei suoi nepoti, di una terra arativa presso la palude di Termeno, pria rifiutata nelle sue mani a favore di quelli da Jacopo, figlio del Fabro di Termeno (4).

Verso la fine di quest'anno 1274 chiuse la travagliata sua vita il vescovo Egnone, intorno al quale ci tramandava alcuni brevissimi cenni un Odorico di Bolgiano (5).

Successe ad Egnone Enrico II, frate dell'Ordine Teutonico, protonotario della corte imperiale, verso il fine del 1274 o sul principio del 1275. Il primo atto che di lui si ritrova è la consegna da esso fatta a un

(1) Miscellanea Alberti, T. VI, fol. 185. T. VII, fol. 20. Bonelli, l. c., pag. 604.

(2) Miscell. Alberti, T. VI, fol. 63.

(3) Gentilotti, *in Notis ad Italiam Sacram Ferd. Ughellii.*

(4) Miscellanea Alberti, T. VI, fol. 149.

(5) Miscell. Alberti, T. VII, fol. 208.

frate Alberto, del medesimo Ordine, del palazzo vescovile in Bolgiano, col diritto di rascuotere gli affitti ed i censi ch'erano dovuti al vescovo in quella borgata (1).

Nel febbrajo del detto anno 1275, essendo il vescovo Enrico venuto in cognizione che Panceria d'Arco, messo dal suo antecessore alla custodia del palazzo e della torre di Riva, non solamente li aveva difesi con fedeltà e ragguardevole suo dispendio, ma ben anche restaurati ed avvantaggiati, gli concesse di potervi quietamente abitare, fino a che fosse in grado d'indennizzarlo altrimenti (2). Di questo medesimo mese ed anno abbiamo la designazione dei feudi che riconosce dalla Chiesa di Trento la città di Riva; nella quale, oltre il diritto di trasporto a Ponale e a Torbole, di cui parlammo all'anno 1155, si leggono diverse altre prerogative e privilegi concessi dal vescovo ai Rivani (3).

Veniamo ora a Mainardo. Questi, che, in riconoscenza dei copiosi feudi conferitigli dal defunto vescovo Egnone, non aveva arrossito di custodirlo per qualche tempo prigione nel castello di Trento, aspirava ora al possesso del principato temporale. A un tratto, deposto ogni riguardo alle giurate promesse di fedeltà, invase il territorio trentino, sorprese la città di Trento e il castello del Buon Consiglio, e sottomise in breve tempo tutte le altre rocche e possedimenti, devastando le campagne, saccheggiando, imprigionando e uccidendoi sud-

(1) Miscellanea Alberti, T. VI, fol. 146.
(2) Miscell. Alberti, T. VI, fol. 163. T. VII, fol. 208.
(3) Miscell. Alberti, T. VI, fol. 53.

diti vescovili. Enrico, dato di mano alle armi spirituali, scomunicò l'usurpatore e i suoi complici, sottoponendo alla stessa censura e all'interdetto la diocesi; indi coll'ajuto dei popoli di Bressanone, tartassati dal Conte, e di parecchi vassalli rimasti fedeli, fra i quali si distinsero i nobili di Zwingenstein, radunato un esercito, assalì la città di Trento, e da quella e da varii altri distretti riuscì a cacciare il presidio nemico. Ma passarono appena otto giorni dal suo ingresso in città, che vi fu fatto prigione. Potè colla fuga sottrarsi alla custodia del suo avversario li 25 gennajo del 1275; nondimeno fu poi costretto di vivere in esiglio per mesi *dieci* e giorni dodici, vale a dire fino ai 4 dicembre. *Ritornato*, si trovò in nuova lotta col Conte del Tirolo, che durò mesi sette. Mainardo II accusò il nostro vescovo come spergiuro presso la Santa Sede; ma Enrico potè presto scolparsi della strana imputazione, e, mercè l'efficace interposizione di Cesare, ricuperò il suo castello di Trento. Le cose sarebbero state condotte all'estremità, se l'Imperatore, chiamati i contendenti presso di sè nella città d'Augusta, esaminate le loro differenze e ragioni, non avesse per sentenza arbitrale deciso, che il conte Mainardo restituisse al vescovo tutte le rendite usurpate della città e della diocesi, e depositasse per un anno, dal prossimo S. Michele, i castelli di Edemburgo, di Levico, di Volsana e di Tonale, da sè occupati, nelle mani dei Cavalieri Teutonici, i quali, se fra quel tempo seguisse la pace, dovessero consegnarli ad Enrico, e, se non seguisse, li restituissero in potere del Conte, restando vive le

loro ragioni, senza pregiudizio d'ambe le parti, in quel medesimo stato in cui erano avanti il giorno del presente accomodamento. Fu stabilito inoltre, che Erardo di Zwingenstein rimanesse nella città di Trento, e Ottone di Rothbach nella valle di Annone, ove esercitassero il loro ufficio di capitano, a nome del vescovo, corrispondendo a lui tutte le rendite provenienti da quelle giurisdizioni, detratto il consueto salario del capitano della Valle. Passato poi il detto tempo, senza che si fosse conchiusa la pace, dovessero i capitani ubbidire al Conte, salvo il diritto d'ognuna delle parti; il vescovo rivocasse la scomunica pubblicata contro Mainardo e fautori, e sospendesse l'interdetto della diocesi fino al termine sopra accennato; spirato il quale, senza la conclusione di stabile pace, il Conte coi suoi aderenti, e la città e la diocesi ricadano nella censura ecclesiastica. Finalmente fu dichiarato, che lo stipendio di 400 marche, dovuto al capitano di Trento, sia pagato in parti uguali dai due belligeranti; e che niuno di loro in questo frattempo faccia all'altro nocumento di sorta, sotto il vincolo del giuramento di fedeltà prestato dal Conte e dal Vescovo nelle mani dell'Imperatore Rodolfo I. (1).

In tale congiuntura intervenne il nostro vescovo Enrico, siccome testimonio, alla pubblicazione di due decreti imperiali. Col primo l'Imperatore Rodolfo dichiarava competere ai duchi bavari, come possessori

(1) Prato, Pincio, Ughelli, Bonelli, Gentilotti. Miscellanea Alberti, T. V, fol. 64. T. VII, fol. 208.

della Baviera, il diritto di eleggere il Re dei Romani (1); col secondo attesta solennemente che Enrico duca di Baviera aveva esercitato tale diritto col voto da lui dato nella elezione dello stesso Rodolfo (2). Partitosi da Augusta l'Imperatore, il nostro vescovo Enrico seguì la Corte cesarea a Losanna; dove rogò egli stesso, qual protonotario imperiale, un diploma che riguarda la formola del giuramento prestato da Rodolfo I al pontefice Gregorio X; e ad un altro diploma appose la sua firma, qual testimonio (3).

Verso il fine dell'anno medesimo, il vescovo Enrico arrivò in Trento, ove stimò necessario di esigere *dai* cittadini il giuramento di fedeltà. Comparso difatti al suono della campana maggiore nella cattedrale di S. Vigilio il popolo di Trento, i Sindaci del Comune Gonselmo e Gerardo Capelletti, a nome di esso, avanti un crocefisso d'oro e sui sacri evangelii giurarono di promuovere, conservare e difendere la persona, la dignità e i diritti del vescovo Enrico ivi presente, e di prestargli continua ubbidienza, come a signore temporale e spirituale, sotto la pena statutaria della decapitazione e confiscazione di tutti i beni (4).

Avuto riguardo ai segnalati servigi prestati nella passata guerra al vescovo Enrico dai fratelli Erardo,

(1) Goldast, *de rebus Boem. app.*, pag. 30.

(2) Gemoll, *de Septemviratu* etc., pag. 214.

(3) *Dissert. de summo S. Sedis imp. in urbem et comit. Comachii,* Fleuri, *Hist. Eccl.* T. XVIII, ad annum 1275.

(4) Miscellanea Alberti, T. V, fol. 118. Bonelli, *Monum. Eccl. Trid.*, pag. 69.

Nicolò, Jacopo e Giovanni, e volendo ricompensarli quanto era fattibile nelle attuali strettezze, il suddetto vescovo li investiva del castello di Meiano, e di 150 lire veronesi di stipendio per la custodia di esso, da ricavarsi dalle rendite vescovili dalla Chiusa di Beseno fino a Salorno, eccettuata la città di Trento (1). Sulla fine di dicembre di quest'anno medesimo fu conchiusa la pace fra i conti del Tirolo Mainardo ed Alberto ed i signori di Arco, dopo molte e calamitose ostilità originate dalla vendita del castello di Arco fatta ai conti del Tirolo dal podestà imperiale Sodegerio di Tito, e dal testamento di Cubitosa, del quale abbiamo parlato (2).

Nel 1276, il vescovo Enrico investì Guglielmo e Bonaverio, figli di Bellenzano, di una parte della muta che si esige nel Covalo di Riomalo fra l'ospitale di Lavarone e quello di Brancafora, e d'una porzione di selva e di monte da Zono Folgarido fino al Lastego e al suddetto ospizio di Brancafora (3). Ai primi di aprile di quell'anno, il nostro prelato costituì suo procuratore Jacopo di Zwingenstein per investigare i diritti spettanti al Vescovato nella cappella di Termeno, e rinnovare le locazioni perpetue coll'assistenza di dodici giurati del luogo (4).

Frattanto il trattato amichevole procurato dall'Imperatore tra il vescovo nostro e il Conte Mainardo non

(1) Codice Wanghiano, pag. 402.
(2) Miscellanea Alberti, T. VI, fol. 239.
(3) Codice Wanghiano, pag. 405.
(4) Miscellanea Alberti, T. VI, fol. 149.

ebbe effetto corrispondente all'aspettazione, e fu d'uopo di cercare altra via per definire le differenze. Laonde, nel mese di giugno 1276, col consenso d'ambe le parti ivi presenti fu pubblicato nella valle di Annone, presso il Ponte Alto un amplissimo compromesso nelle persone di Rodolfo, cancelliere della Corte cesarea, e di Enrico conte di Würtemberg, colla facoltà ad essi arbitri di conoscere e definire inappellabilmente ogni lite e controversia dal giovedì prossimo entro quindici giorni consecutivi, o in altro più lungo termine da prorogarsi di concerto delle parti, le quali si obbligarono di eseguire prontamente e senza contradizione tutto ciò che dai suddetti arbitri sarebbe deciso, sotto pena di mille marche d'argento, da essere applicate una metà alla Camera regia, l'altra metà alla parte osservante. Nel caso poi che i detti arbitri non convenissero in una sentenza, dentro il termine stabilito, il vescovo e il conte eleggevano in arbitratore supremo lo stesso imperatore Rodolfo, colla promessa di comparire avanti di lui entro un mese da computarsi dal giorno dello spirato primo compromesso, per eseguire indi tutto ciò che egli avesse stimato giusto, sotto la pena sopra enunciata; il quale secondo compromesso fu anche ratificato dai canonici di Trento. Seguita tale pubblicazione, fu ben tosto fatta la pace, per opera dei lodati arbitri, fra il vescovo ed il conte, avvalorata dal giuramento e dal vicendevole bacio (1). Per maggiore cor-

(1) Ughelli, *Italia Sacra*, T. V. Miscellanea Alberti, T. V, fol. 66, 116.

roborazione delle cose premesse, il vescovo Enrico diede mallevadori per parte sua Leonardo e Guglielmo di Castelbarco, Erardo di Zwingenstein, Pellegrino di Bansevo, Riprando e Federico di Clesio, Jacopino di Gardumo, Nicolò Spagnolo, giudice, Federico di Frinsistain, Nicolò di Naco, Uberto di Brentonico ed Enrico di Como; i quali tutti con giuramento promisero che il vescovo avrebbe eseguito quel tanto che gli arbitri gli avessero imposto, e mantenuta la pace fatta; dichiarandosi, in caso contrario, che ne avrebbero essi stessi procurata la esecuzione a ogni costo, ed anche col seguire la parte del conte Mainardo. Poco dopo, ai già nominati mallevadori il nostro vescovo aggiunse Federico di Castelbarco, Manfredino e Bonaventura di Trento, Approvino di Castelnuovo, Ipoldo di Vinecco, Decemaro di Bramonte, e Retemaro di Vinecco, che le medesime cose promisero. All'incontro, da parte sua nominava il Conte come proprii mallevadori e colle medesime obbligazioni assunte da quelli del vescovo, Alberto conte di Augur, Federico conte di Ortemburg, Svicherio di Richimberg, Ergellino ed Arnaldo di Taranti, Vigerio di Limburg, Ermanno Startineggar, Jacopo Truchlin, Nomastro di Hattenberg, ed Ottone di S. Giustina. Nel modo istesso giurarono inoltre Alberto e Dieto di Firmian, Ulrico di Wellenberg, Enrico di Materein, Arrigo di Altemburg, Corrado di Plume, Aroldo e Altemanno di Taranti, Enrico di Velles, Ulrico di Varda, Alderico Zolnezio; tutti garanti pel Conte Mainardo. Ciò seguì alla presenza di molti testimonii e dei soprascritti arbitri, i quali, presenti sempre

i procuratori del vescovo e del conte, decretarono che i prigioni fatti da ambe le parti vengano rimessi in libertà, e rilasciati gli ostaggi, e cassate tutte le obbligazioni, sotto la pena contenuta nel compromesso. Non avendo poi potuto, o piuttosto per umani rispetti voluto, unirsi di sentimento il cancelliere Rodolfo e il conte di Würtemberg, arbitri eletti dalle parti, in vigore dell'accennato compromesso, la decisione cadde nella persona dell'Imperatore; il quale, avvocata a sè la causa, alla presenza degli avversarii, venne alla pubblicazione del suo laudo o sentenza arbitramentale nella sostanza e forma che segue:

I. Che la pace conchiusa dai sopradetti due arbitri rimanga solida e ferma per sempre.

II. Che il vescovo, a nome proprio e della Chiesa, debba rinunciare ad ogni danno e gravame ricevuto dal conte; e che il medesimo conte, a sua volta, rinuncii ad ogni pretesa sopra il castello situato nella città di Trento, e allora appellato del Mal Consiglio.

III. Che il conte rinuncierebbe pure ad ogni diritto che pretender potesse in virtù della infeudazione, sopra il castello di Königsberg e sue pertinenze, che sarà sempre proprietà della Chiesa di Trento, obbligata però al detto conte per la somma di trecento marche d'argento; rimanendo esso castello, per tale impegno, nelle mani di Cesare dal giorno di S. Maria Maddalena sino alla Rissurrezione, e da questa per lo spazio d'un anno intero, ad effetto di renderlo al vescovo, se in quel frattempo saranno da esso state sborsate le dette marche, o in difetto al conte medesimo, il

quale lo possederà *jure pignoris*, fino che sarà sodisfatto.

IV. Che il Conte sia obbligato di permutare il castello di Sporo con uomini e beni della Chiesa di Trento, ad esso Conte più vicini, fuori della valle di Annone, avanti il Natale di Nostro Signore, ad arbitrio di Berengario, maestro dell'ospitale di San Giovanni e di Artemanno di Baldecca; il che non seguendo dentro il detto termine per colpa del vescovo, il conte resti libero ed assoluto.

V. Che il Conte debba restituire al vescovo Bolgiano col suo distretto e colle giurisdizioni ed utilità che la Chiesa di Trento ivi godette *ab antiquo*, ritenendo per sè quella sola giurisdizione e quei soli diritti, che vi furono posseduti da esso conte, da suo padre e dal suo avo Alberto, fino al giorno dell'invasione.

VI. Che la fune, che il conte trattiene in detta borgata di Bolgiano, debba restare sotto sequestro imperiale dalla festa di S. Jacopo in là, per lo spazio di anni due; scorsi i quali, sarà ordinato ciò che si troverà di ragione; e frattanto, attorno ad essa fune amministri giustizia il capitano cesareo, al quale verrà prestata ogni assistenza dal vescovo e dal conte, sotto pena della perdità di essa fune; ed il vescovo abbia piena libertà di rifabbricare il suo palazzo vescovile a Bolgiano.

VII. Che il castello di Flincis (?) sia intieramente distrutto, e gli abitanti di quella valle diano, entro la festa di Risurrezione, venti marche d'argento al vescovo

e venti al conte; e che, se sarà provato con testimonii degni di fede essere Ritten e Villanders stati posseduti da esso conte, dal di lui padre e dall'avo, fino dal giorno dell'invasione, rimaner debbano ad esso conte; in caso centrario siano restituiti alla Chiesa di Trento.

VIII. Che le corti ossia curie di S. Giustina, per 170 marche d'argento restino in pegno fino al pagamento presso il detto conte; il quale rinuncierà ogni diritto sopra le medesime, che potesse pretendere in virtù dell'infeudazione ottenuta dal vescovo Egnone.

IX. Che il conte possa possedere per l'avvenire *nelle* parochie di S. Genesio e di Tarler quella giurisdizione che hanno goduto finora il di lui avo, il padre ed egli medesimo; ma che sui beni di Diemaro di Boimund, di Uberetsch, di Marandino e de' suoi figli e degli uomini della parochia di Thisens non eserciti altra autorità fuor quella che gli compete per essere essi nella sua Contea.

X. Che il Conte debba restituire ai signori di Liechtenstein il castello di questo nome colle sue pertinenze, contentandosi della ragione da lui legittimamente comprata nel castello inferiore.

XI. Che parimente restituisca il castello di Belvedere; e che rimetta nelle mani di Erardo di Zwingenstein e de' suoi fratelli tutti i beni e ragioni che possedevano, mentr'erano ancora in sua grazia, avanti la guerra; colla sola riserva a favore del conte, che possa proporre a discutersi le sue pretese innanzi un giudice assegnato da Sua Maestà.

XII. Che il predetto Conte sia ulteriormente tenuto a restituire a Federico e fratelli di Frisenstein tutti i beni che il loro padre teneva al tempo della sua prigionia; procurando anche che vengano messi in possesso di quelli che furono da altri occupati; coll'obbligo ai detti fratelli di cedere nelle mani del Conte tanti allodii, che annualmente rendano dieci marche d'entrata, i quali riconosceranno da esso Conte a titolo di feudo; e che il castello di Frisinstein non possa essere edificato da nessuno, entro quattro anni, contro la volontà di Mainardo.

XIII. Che i castelli fabbricati durante la guerra siano distrutti, eccettuato l'antico castello di Frimina.

XIV. Che il vescovo debba investire il conte di tutti i feudi vacati per la morte dei conti di Ulten e di Eppan, ed in ispecie di Meccuberg e di Altenburg colle sue pertinenze, infeudati a lui ed a suo padre dal vescovo Egnone, eccettuati i feudi espressi di sopra. Oltreciò, il vescovo investirà il conte del castello di Hentria; e Mainardo, all'incontro, rinuncierà a tutte le rendite e possessioni spettanti alla Chiesa di Trento, ch'egli conseguì dal vescovo Egnone, a titolo di feudo, di donazione o di compra. Inoltre, che Mainardo abbia a ricevere dalle mani del vescovo in feudo o in allodio ogni cosa ch'egli fosse per acquistare dai vassalli e ministeriali della Chiesa di Trento.

XV. Che rimangano al conte tutti i beni che Alberto, avo suo, il di lui padre ed egli medesimo abbiano posseduto fino al giorno della questione.

XVI. Che il conte faccia espressa rinuncia di tutti i beni venduti e donati alla Chiesa dal conte Ulrico di Ulten, e dal vescovo ultimamente indicati in Bolgiano. Di questi rimanga al conte la sola corte di Merse.

XVII. Che tutti quelli che hanno seguite o favorite le parti del vescovo o del conte nella passata guerra, non possano in alcun modo venir molestati, ma bensì debbano esser rimessi nel pristino stato.

XVIII. Finalmente, che i ministeriali d'ognuna delle parti siano assolti dal giuramento all'una o all'altra prestato contro il loro signore, e vengano da esso riammessi in grazia (1).

Il vescovo Enrico ed il conte del Tirolo Mainardo II accettarono ed approvarono coll'apposizione dei loro sigilli il suddetto laudo o sentenza arbitramentale.

Reduce alla sua Chiesa, il vescovo nostro, nel settembre del 1276, a motivo di certa anteriore stipulazione col conte Mainardo, riguardante gli uomini di Fiemme, alla sua giurisdizione ceduti, promise di pagare fino alla Pasqua del seguente anno a Federico di Lanfredo di Bolgiano, ricevente in nome del conte, duemila lire veronesi; pel puntuale pagamento delle quali chiede parecchi mallevadori (2).

Li 6 novembre di questo stesso anno, il vescovo Enrico convocò un Sinodo generale in cui, dopo la

(1) Ughelli, *Italia Sacra*, T. V. Bonelli, *Monum. Eccl. Trid.* pag. 70.

(2) Miscellanea Alberti, T. VI, fol. 184.

pubblicazione di molti canoni di dottrina e di disciplina adattati a quei tempi, col consenso dei congregati, concesse un'indulgenza di 40 giorni a coloro che avessero sovvenuto con elemosine i frati e le suore dell'ospitale di Campiglio, del quale fu parlato all'anno 1222; e li 9 del detto mese confermò inoltre tutti i diritti e privilegi loro accordati dai vescovi predecessori, ricevendo quei frati e quelle monache coi loro beni sotto la sua tutela (1). Nel medesimo giorno, usando dell'autorità conferitagli dal pontefice, confermò tutti gli indulti e i privilegi già ottenuti dai confratelli e dalle sorelle dell'ospitale di Romeno, ricevendoli sotto la particolare sua protezione, e mettendo al bando e scomunicando tutti quelli che loro osassero fare ingiuria. E siccome essi, accogliendo infermi peregrini e pascendo poveri, erano ridotti alle maggiori strettezze, onde accendere la carità dei fedeli a soccorrerli largamente, concesse a loro che li ajutavano l'indulgenza di 40 giorni pei peccati criminali e della quarta parte dei veniali (2).

Nel medesimo mese ed anno, onde adempiere sovrabbondantemente le parti sue, a seconda della sentenza imperiale, il vescovo Enrico spedì procura ad Erardo di Zwingenstein capitano di Trento, acciò indagasse quali fossero gli officiali e ministeriali, ai quali il conte Mainardo avesse data commissione di seco permutare il castello di Sporo, relativamente all'articolo

(1) Miscellanea Alberti, T. VI, fol. 216.
(2) Miscell. Alberti, T. VI, fol. 188.

quarto della citata sentenza dell'imperatore Rodolfo; e così pure i beni, le possessioni, gli uomini patrimoniali del vescovo Egnone e del conte di Eppan, com'era commandato in detta sentenza. Ma ciò fu indarno, perchè la mente di Mainardo era a tutt'altro rivolta che alla debita restituzione (1). Per altro, in quest'anno, dopo molte diligenze, riusciva al vescovo Enrico di ricuperare, mediante i suoi sindici, Gislimberto canonico e Oliviero di Bolgiano, non pochi beni della Chiesa di Trento dalle mani d'illeciti detentori; dei quali bene volle che fosse fatta una descrizione da deporsi in archivio (2).

Nel 1277, Federico di Terlago cedette al vescovo Benvenuto di Albertino di Covelo e i di lui figli Uggiero e Jacopo con tutti i nepoti e loro peculio, sotto la promessa di non alienare alcuno di essi ed i loro beni, che rimarranno perpetuamente a servigio del Vescovato; coll'obbligo inoltre a ciascuno dei figli, nipoti e discendenti maschi di non maritarsi fuori della Casa di Dio e di S. Vigilio, e con altri patti soliti apporsi (3). Nel mese ed anno medesimo, il nostro prelato ottenne dall'imperatore Rodolfo I un solenne diploma, col quale approvava l'unanime parere dei principi ecclesiastici e secolari nella sentenza, che si dovesse riputare invalida ogni nuova infeudazione fatta da principi ecclesiastici, senza il consenso dei rispettivi Capitoli (4).

(1) Miscellanea Alberti, T. VI, fol. 184.
(2) Miscell. Alberti, T. VI, fol. 160.
(3) Miscell. Alberti, T. VI, fol. 155.
(4) Bonelli, *Notiz. istor. crit.* T. II, pag. 606.

Sul principio di quest'anno 1277, il vescovo Enrico volle dar sesto alla giurisdizione e castello di Pergine, che di fresco con grande dispendio aveva redento dalle mani di Adelpreto di Mezzo. Ad istanza dunque del decano Godescalco e dell'arcidiacono Ulrico, suoi fidi consiglieri, di alcuni amici e del Magistrato di Trento, chiamati col suono della campana a consulta, consegnò in feudo a Martino di Pergine ed a' suoi figli ed eredi il palazzo posto sopra il monte e dosso di Pergine, con tutte le ragioni ad esso spettanti, ad onore e servigio del vescovo e del Comune di Trento, riserbandone a sè la giurisdizione (1). E comechè pur troppo aveva motivo di temere che, in sua assenza, il conte Mainardo, non ostanti le promesse e la sentenza imperiale, non si riprendesse il castello di Trento, ne fece carta di donazione perpetua ed irrevocabile a S. Vigilio, protettore della diocesi, sul di lui altare nelle chiesa cattedrale; proibendone e annullandone la vendita o l'alienazione, sotto pena della scomunica; dopo aver narrate le violenze sofferte, la sua retenzione in esso, e del suo antecessore Egnone, i danni recati alla città e ai cittadini, la fuga e la trasmigrazione di questi, ed altri innumerevoli guai, che diedero impulso alla donazione suddetta (2).

Compiute coteste cose di somma importanza, il vescovo Enrico si portò a Vienna presso la corte imperiale, ove procurò di ottenere la sospirata dichiara-

(1) Codice Wanghiano, pag. 405.
(2) Cod. Wangh., pag. 410.

zione dei dubbii insorti. E mentre attendeva a tale bisogna, assistette nel mese di marzo alla pubblicazione del diploma, col quale l'imperatore Rodolfo confermò i privilegi degli Ordini della Stiria; e ad un altro relativo al cenobio della Valle di S. Caterina (1). Evvi ancora una lettera dell'imperatore Rodolfo ai consoli e cittadini di Argentina, colla quale loro notifica certa sentenza profferita dai principi dell'Impero in quella nominati; fra i quali il primo è il nostro vescovo Enrico (2).

L'imperatore Rodolfo, udite le giuste querimonie che il vescovo gli aveva espresse contro il conte Mainardo, citò costui a discolparsi personalmente. Venne in effetto, ed esaminata scrupolosamente ogni cosa, in vigore del primo compromesso, pronunciò Cesare l'arbitrale sua dichiarazione del tenore che segue:

I. Si conferma la pace conchiusa in Ulma con tutti gli articoli; comandandosi, che se alcuno di questi dall'uno o dall'altra parte non fosse stato adempito, si adempia senza ulteriore dilazione.

II. Di consenso del Conte, si proroga fino alla festa della Purificazione di Maria Vergine la permuta da farsi del castello di Sporo coi beni del Vescovato, come fu stabilito nel laudo di Ulma.

III. Comanda e vuole che tutti i danni cagionati dall'una all'altra parte, dopo la pace di Ulma, vengano risarciti; e che, avvenuta cotesta reintegrazione, il ve-

(1) Gentilotti, *in Notis ad Ital. Sacr.* T. V.

(2) Ughelli, op. cit. Bonelli, *Monum. Eccl. Trid.*, pag. 70.

scovo ed il conte facciano retta giustizia intorno alle pretese che alcuno avesse o contro il conte o contro il vescovo, o contro alcuno dei lor servitori. In caso poi che i servitori o partigiani del vescovo non volessero ubbidire a quest'ordine di restituire prontamente i castelli o fortilizii, l'Imperatore promette al Conte la propria assistenza, e così al Vescovo nel caso opposto.

IV. Comanda ulteriormente, che il conte Erardo di Zwingenstein, i suoi fratelli e tutti gli aderenti e servitori del Vescovo siano da Mainardo rimessi nel possesso primiero della sua grazia, nè vengano molestati per nessun modo; e lo stesso faccia il Vescovo con quelli del Conte.

V. Conferma quanto nella pace di Ulma fu ordinato intorno alla riedificazione di Greifenstein; colla sola aggiunta che il detto castello non possa nè dal Conte nè da' suoi essere rifabbricato entro il termine in detta pace prefisso; anzi che siano tosto demolite le fabbriche fatte.

VI. Decreta finalmente che, per cinque anni, una parte non inquieti l'altra *in re monetaria;* ma che nel detto intervallo di tempo ognuna usi quella moneta che tiene.

Questi sono in sostanza i punti dell'additamento Cesareo alla pace di Ulma, pubblicati alla presenza d'ambe le parti che li accettarono con promessa di pronta esecuzione, e li ratificarono coll'apporvi i loro sigilli (1).

(1) Miscellanea Alberti, T. V, fol. 69.

Ottenuto cotesto laudo addizionale, il nostro vescovo si restituì a Trento, pieno di speranze, che furono ben presto deluse. Imperocchè trovò le cose del Vescovato in maggiore confusione che mai, per opera del conte Maimardo. Onde rimediare ai presenti e futuri effetti di questa smisurata ambizione del conte, il vescovo nostro, ad imitazione di quanto fu fatto l'anno 1220 sotto la reggenza del vescovo Adelpreto di Ravenstein, col consenso del popolo, conchiuse un trattato col vicino Comune di Padova, che allora si governava a repubblica; trattato che fu messo ad esecuzione nel mese di luglio del seguente anno 1278, in cui consegnò nelle mani di esso la città e il Principato di Trento, affinchè lo garantisse da ogni ostile sorpresa, per riprenderlo poscia ad ogni suo beneplacito (1).

Ma alle ragionevoli aspettazioni del provvido nostro prelato non corrispose il Comune di Padova; il quale, appena ottenuto in custodia il territorio trentino, vi spedì in qualità di pretore o podestà Marsilio Partenopeo, appoggiandolo di considerevole stuolo di soldati a piedi e a cavallo. Questi cominciò ad esercitare l'ufficio suo con asprezza, non dubitando, ove trovava qualche renitenza, di usare la forza, e giungendo fino all'eccesso di dare il sacco ed il fuoco ad alcuni villaggi. Il Comune di Trento infastidito di tale procedere, e commosso ai giusti lamenti del popolo, licenziò ben

(1) Chronicon Patavinum, ad annum 1278. Miscellanea Alberti, T. VI, fol. 99.

presto il podestà padovano colla gente che lo scortava, e chiese l'ajuto degli altri Comuni della diocesi e dei castellani; nè essendo contuttociò abbastanza forte per ottenere sollecitamente l'intento, ricorse ad Alberto della Scala, signor di Verona, antico confederato della Chiesa di Trento, benchè ora inimico, e coll'ajuto di lui e con quello dei sudditi fedeli, solamente nell'agosto del seguente anno 1279 ebbe luogo l'evacuazione dei Padovani da tutto il territorio trentino (1). Cotesto fatto fu poscia origine d'altra guerra fra il suddetto Comune e Alberto della Scala, ch'ebbe a durare un biennio.

Era frattanto ritornato da Roma, ove stette per sette mesi e giorni sedici in legazione imperiale, il vescovo nostro; e fu sua prima cura di comporre all'amichevole le differenze insorte coi Veronesi. A quest'uopo mandò tre ambasciatori al Comune di Verona, Erardo, Massimiliano e Riprando, coi quali nell'ottobre del 1279 fu conchiusa stabile pace sotto certe condizioni giurate per parte dei Veronesi da Placesio dei Carbonensi di Bologna, podestà di Verona, da Alberto della Scala, capitano generale di quel Comune, e dal magistrato od università mercantile (2).

Rivenendo all'anno 1278, ebbe in esso il suo principio in Trento l'ospitale alemanno colla confraternita laicale detta dei Zappatori, che oggidì abbonda di rendite (3). Già nel gennajo di quest'anno procurò il

(1) Chron. Patav. Miscellanea Alberti, T. IV, fol. 230.
(2) Bonelli, *Monum. Eccl. Trid.*, pag. 73.
(3) Ughelli, *Italia Sacra*, T. V.

vescovo che da un notaio trentino fossero ridotti in forma pubblica gli obblighi degli uomini di Ledro, di Bono, di Tignale, di Lomaso, di Banale, di Tenno e di Riva verso la Camera vescovile, registrati nel libro delle ragioni di San Vigilio (1). Nel maggio dell'anno medesimo, di commissione del vescovo Enrico, da Giovanni chierico di S. Maria d'Arco venne fatta la descrizione dei beni del Priorato di S. Tommaso, situato fra Riva ed Arco; dalla quale si ricava che in Nago v'era un conservatorio di monache (2). Ai quattro di ottobre 1278, Carlo di Vezzano, procuratore di Adelpreto di Madruzzo, consegna al vescovo nostro un Clarello, figlio di Oliviero di Disado, con tutta la sua discendenza maschile e feminile e con alcune rendite in prodotti naturali; e il vescovo lo accetta come uomo di sua famiglia e della Casa di Dio, promettendo di non alienare giammai nè lui, nè i suoi parenti, nè le sue sostanze; e volendo a sua volta che il suddetto Clarello gli giuri fedeltà, siccome servo della Casa di Dio, ed obblighi sè e i suoi eredi a maritarsi solamente con persone libere o almeno con persone del Vescovato (3).

Nel 1279, mentre il vescovo nostro ritrovavasi a Roma, concesse con undici altri vescovi certe indulgenze alla cappella di S. Cuniberto, nella quale giace il corpo di S. Guerniero, martirizzato dagli empi giudei. E nel giugno del detto anno, reduce alla sua diocesi,

(1) Codice Wanghiano, pag. 508.
(2) Miscellanea Alberti, T. V, fol. 161.
(3) Codice Wanghiano, pag. 413.

collo sborso di trenta lire veronesi ricuperò alcuni beni nella villa di Tenna da un Bellinacio di Levico (1).

Avendo nella guerra dello scorso anno presa vivissima parte tutti i signori di Castelbarco, in alleanza col conte del Tirolo a' danni del Vescovo, nel mese di agosto del 1279 seguì riconciliazione e pace tra esso, a nome del Principato e del Comune di Trento, e Bonifacio, Federico e Guglielmo di Castelbarco, Uberto, Azzone e fratelli di Brentonico, Matteo di Castelnuovo, Emanuele di Nomi, per mediazione ed arbitrio di Adelgerio vescovo di Feltre e di Belluno. I Castrobarcensi coi loro confederati, sostenuta una pubblica penitenza, e prestato il giuramento di ubbidire in futuro alla Chiesa di Trento ed al vescovo, furono prosciolti dalla scomunica (2). Negli stessi giorni in Eppiano, presso la Chiesa di S. Paolo, seguì il solenne compromesso di tutte le vicendevoli ingiurie, danni e pretese tra il vescovo Enrico e Mainardo conte del Tirolo, nella persona di Adelgerio vescovo di Feltre e di Belluno; al quale il nostro prelato aggiunse come coarbitri Erardo di Zwingenstein, il giudice Nicolò Spagnolo, Concilino di Guinetto e Adelpreto di Formicario. Altrettanti ne aggiunse il Conte. Cotesto compromesso includeva anche tutti i loro fedeli ed amici, e doveva aver forza di legge e stabilità solamente fino alla festa di S. Martino. In seguito della pubblicazione di esso, il vescovo nostro assolse Mainardo e i suoi complici dalla scomunica; e

(1) Miscellanea Alberti, T. VI, fol. 155.
(2) Miscell. Alberti, T. VI, fol. 142.

fu fatta incontinenti fra loro mutua rimessa delle offese e perfetta riconciliazione, mediante il vicendevole bacio di pace. Dopo di ciò, nel medesimo giorno tre di agosto, alla presenza del vescovo di Trento e di Feltre, i sopranominati otto arbitri e compositori giurarono sugli evangelii di dar mano quanto prima a terminare le pendenti questioni senza frode e con buona fede. Difatti li 5 dello stesso mese, il vescovo Adelgerio cogli arbitri, come base e principio di pace, decretarono che il vescovo di Trento ed il Conte Mainardo siano tenuti di ajutarsi scambievolmente con tutte le loro forze contro chiunque, ma specialmente contro gli usurpatori dei beni del Vescovato, e tutti quelli che tentassero violare cotesta pace, eccettuati i Veronesi e i signori di Castelbarco, contro dei quali il solo Conte Mainardo sia tenuto di prestare soccorso al vescovo di Feltre; che il vescovo di Trento debba tenere due capitani nelle valli di Annone e Sole, uno dei quali sia suddito suo, l'altro del Conte; che i capitani reggessero le suddette valli per un anno in nome del vescovo, giurando difendere l'onore e i diritti così del vescovo come del Conte; che gli emolumenti fossero divisi per metà, a riserva dei provenienti dai beni della Chiesa, da consegnarsi unicamente al vescovo. Quanto poi concerna i detti capitani per l'avvenire, venga rimesso all'arbitrio di frate Antonio, maestro della Casa Teutonica, e sia dato di più il regresso ai proprii beni a tutti coloro, che ne fossero stati scacciati durante la guerra. Li 6 dello stesso mese, fu poi fatta un'altra dichiarazione dai mentovati arbitri; la quale imponeva

che i carcerati d'ambidue le parti fossero rimessi in libertà, nominando specialmente Enrico Lainano; che tutte le sicurtà non sodisfatte in occasione dei prigionieri fossero di niun valore, a riserva di 25 marche del Poldo, le quali vengano esatte, a motivo delle spese fatte dal fratello di Udalrico di Bolgiano, e a lui consegnate; che il Conte possa tenere Bolgiano per anni due, principiando dalla Natività del Signore; e, ciò non ostante, il vescovo Enrico possa esigerne i dazii e le altre sue rendite; e finalmente, che il vescovo sia obbligato di affidare la giurisdizione di Bolgiano ad Antonio Scenau, ministeriale del Conte, il quale faccia giustizia imparziale ai sudditi d'ambo i principi (1).

Sulla fine di novembre di questo medesimo anno, il nostro vescovo congregò nella cattedrale di S. Vigilio un sinodo generale della sua diocesi, e dinanzi ad esso denunciò lamentevolmente in abito pontificale gli usurpatori dei beni della sua Chiesa, il primo fra i quali, dopo il Conte del Tirolo, si era Odorico Panceria d'Arco, che aveva occupato il borgo di Riva, quello di Arco, le pievi di Tenno, di Nago, di Bono, di Condino, di Tignale, coi castelli di Tenno e Romano. Narrò di averlo più volte paternamente invitato a restituire le terre usurpate, ma sempre indarno; e perciò decretava, col parere del Sinodo, contro il contumace un severo monitorio, da essergli intimato dagli arcipreti di Riva, di Arco, di Bleggio. Non avendo

(1) Miscellanea Alberti, T. VI, fol. 130-134.

anche questo prodotto l'effetto che si aspettava, verso la fine del mese di marzo dell'anno seguente 1280, nel coro di S. Vigilio, solennemente lo scomunicava (1).

Frattanto anche il conte Mainardo mantenevasi in possesso delle terre usurpate, e, quasichè i laudi imperiali, che l'obbligavano alla restituzione, fossero illegali e di niun valore, costrinse il vescovo Enrico ad un altro illimitato compromesso, fatto mediante il vescovo di Feltre Adelgerio, derogatorio ai laudi predetti (2). Nè solo il Principato di Trento fu soggetto alle estorsioni del Conte; tutti i vicini a proporzione ne risentirono la prepotenza. Il nostro buon vescovo, malgrado le continue vessazioni, seguiva a reggere la sua Chiesa con somma prudenza. Nel gennajo del 1281, commiserando la povertà in cui era caduto Jacopo di Temidio di Bolgiano, per essergli stato fedele, il vescovo nostro gli concesse l'usufrutto, sua vita durante, della casa, del broilo e dell'orto situati nella città di Trento, dietro il palazzo vescovile (3). Nel febbrajo dello stess'anno rinnovò la locazione perpetua a Bertoldo Maier di Bolgiano d'un maso e di una casa, verso affitto di quattro carra di vino di prima qualità e coll'obbligo di fornire alla cucina vescovile gli utensili necessarii, le legne e gli erbaggi (4). Ai 9 dello stesso mese confermò ai Fiemmazzi alcuni privilegi molto impor-

(1) Miscell. Alberti, T. VI, fol. 163. T. VII, fol. 21, 22. Bonelli, *Notiz. istor. crit.* T. II, fol. 616.

(2) Archivio vescovile.

(3) Miscellanea Alberti, T. VI, fol. 161.

(4) Miscell. Alberti, T. VI, fol. 144.

tanti (1). Nell'anno medesimo, da commissari dei vescovi di Trento e di Bressanone furono piantati i termini dividenti la diocesi d'ambi quei principi, ed altri fra il Comune della Valle di Fiemme, territorio trentino, e il Comune di Sorana della Valle di Fassa, territorio bressanonese (2). In fine poi di novembre dello stess'anno, essendo stata redenta la gastaldia di Fiemme dalle mani di Gralanto di Salorno, cui l'avea oppignorata nel 1269 il vescovo Egnone per 1500 lire, il vescovo nostro la commise ad Odorico di Bolgiano, con autorità di esercitarvi in suo nome giurisdizione, comandando allo scario di quella valle di prestargli la ubbidienza dovuta a un gastaldo vescovile (3). Agli 11 dicembre 1281, la maggior parte degli uomini del monte di Ritten prestarono giuramento ad Ulrico di Bolgiano, sindaco del vescovo nostro, siccome appartenenti alla Casa di Dio e di S. Vigilio (4).

Nel 1282 il vescovo Enrico governava immediatamente e senza intervento del ministro cesareo, anche nel temporale, il suo vescovato; e ciò si ricava da un documento autentico in cui si fa cenno di un tale Massimiliano, che il vescovo teneva nella città di Trento in qualità di suo vicario, giudice ordinario, ossia podestà (5). Ai 12 di febbrajo di quest'anno, molti degli

(1) Codice Wanghiano, pag. 417.

(2) Miscellanea Alberti, T. VI, fol. 153.

(3) Miscellanea Alberti, ivi.

(4) Miscell. Alberti, T. VI, fol. 169.

(5) Innoc. a Prato, Lib. VIII, fol. 144. Miscell. Alberti, T. V, fol. 195.

uomini di Tenno nominarono loro procuratore Calepino giudice di Fiavè, col mandato di rinunciare al vescovo Enrico tutti quei diritti che per l'addietro erano dovuti alla Chiesa, consistenti in contribuzione di vino, di olio, di biada e d'altri prodotti naturali; rifiutando altresì legalmente e con ispecialità quegli enti feudali di cui potessero essere stati investiti (forse con male arti) dalla buona memoria del vescovo Egnone; con promessa che in avvenire quelli di Tenno li avrebbero riconosciuti e retribuiti puntualmente alla Camera vescovile (1). Ottenne inoltre in quest'anno il nostro prelato da Corrado di Formicario, in rimedio dell'anima sua e de' suoi genitori, la solenne rifutazione di due masi in Termeno a lui obbligati dal vescovo Egnone; e così pure il feudo, coi vassalli e colle rendite, ch'esso godeva nella pieve di Thisens (2).

Nel detto anno, invitato dal suo metropolitano patriarca Raimondo, il nostro Enrico con altri vescovi intervenne al concilio provinciale celebrato in Aquileja; i di cui canoni e costituzioni si leggono in gran parte inseriti e rinnovati in altro Sinodo Aquilejese dal patriarca Bertrando di lui successore, l'anno 1338; e riportati in seguito nello Statuto capitolare, che tuttora si osserva dai canonici di Trento (3).

Agli undici di maggio di quest'anno, Odorico,

(1) Miscellanea Alberti, T, VI, fol. 164.

(2) De Rubeis, *Monum. Eccl. Aquil.*, cap. 79, col. 292. Miscell. Alberti, T. VI, fol. 155.

(3) Fontanini e Gentilotti. Miscell. Alberti, T. V, fol. 68-88.

Enrico ed Ezzelino fratelli di Egna rinunciarono nelle mani del nostro vescovo ogni diritto sulla scaria e decania di Romeno con tutte le rendite ad essa annesse, che potessero loro competere in virtù di certa compra che dicevano aver fatta dai figli di Sicherio Longhi di Mezzotedesco (1).

In questo medesimo anno il povero nostro vescovo si ritrovò per la seconda volta in pieno potere del Conte del Tirolo, che gli aveva mossa nuova guerra. Mentre esso vescovo nel mese di settembre era sotto rigorosa custodia, e pendente la questione presso la Santa Sede per la chiesa parochiale di Mais tra lui e il convento dei Cisterziesi di Stambs, quei frati, colta l'occasione opportuna al loro disegno, procurarono, senza renderne inteso l'arciprete di Riva, terzo delegato apostolico, da essi creduto sospetto, che gli altri due delegati (cioè l'abate del Monte di S. Maria in Val Venosta, e il Preposito della Chiesa di Bressanone) arrogatasi contro ogni giustizia la intiera giurisdizione, citassero il retento Enrico in Bolgiano, luogo posseduto dal suo nemico Mainardo e però mal sicuro agli stessi procuratori del vescovo, che per tema della vita e della roba non erano in grado di comparire. Perciò convenne all'angustiato vescovo nostro appellare alla Santa Sede; e poscia rinnovare quest'atto, dopochè, pendente il primo, gli fu fatta una seconda intimazione illegale. Col tempo, come vedremo, la suddetta pieve fu dai vescovi di Trento per accomodamento accordata ai

(1) Miscellanea Alberti, T. VI, fol. 158.

summenzionati monaci cisterziesi. Ma di tal fatto, uscito che fu dal carcere e ritiratosi in Arco, comandò il nostro vescovo che fosse formato un pubblico rogito (1).

Dell'anno 1283 non abbiamo di rimarchevole, se non che il vescovo Enrico, consenziente il Capitolo, concesse a titolo di irrevocabile donazione ai Fratelli Alemanni la chiesa di S. Maria Coronata. Questa, col tratto del tempo fu trasferita ai padri Teatini, che pensavano di stabilirsi in Trento; ma avendo essi trovata a tale intento una troppo forte opposizione nel pubblico, l'alienarono ai dì nostri alle Madri Orsoline, che la rifabbricarono e vi aggiunsero un ampio chiostro, in cui ora stanno racchiuse (2). Per essere esatti, rammenteremo pure la rinnovazione dell'investitura di un antico feudo data dal vescovo Enrico in questo medesimo anno a Tebaldo, figlio di Nicolò della Brenta (3).

Nel 1284, il vescovo Enrico, sempre ancora travagliato dal conte Mainardo, suo capitale nemico, fu obbligato di ratificare certo contratto di pegno che fatto aveva con Riprando Braibanto di Banco, a favore di sua figlia Elisa, per lire trecento veronesi ed altre venti di piccioli; per il qual prezzo aveva oppignorato l'affitto di quattro orne di vino alla misura di Bolgiano, fino a tanto che la detta signora o i di lei eredi fossero pienamente sodisfatti (4). Si ritrovano pure certe

(1) Miscellanea Alberti, T. VI, fol. 192.
(2) Miscell. Alberti, T. V, fol. 92.
(3) Miscell. Alberti, T. VII, fol. 208.
(4) Miscell. Alberti, T. VI, fol. 154.

proposizioni fatte dal vescovo in questo stesso anno al Conte Mainardo, che ci dimostrano la durata della loro nimistà. La prima di queste si fu, che il Conte permettesse a esso vescovo il libero godimento delle sue rendite, e specialmente del dazio; l'altra, che le pievi di Volsana, Malè e Livo nella valle di Sole siano liberamente lasciate al Vescovato; l'ultima, che il Conte dimetta dalle prigioni i sudditi vescovili (1). Nulla però ottenne il vescovo Enrico dall'usurpatore; chè anzi questi lo dispogliò dell'amministrazione del Principato di Trento; come ricavasi dagli atti commessi dal Conte nei pochi anni di vita rimasti al nostro prelato; abbenchè fosse stata conchiusa una tal qual pace, i di cui articoli non ci sono pervenuti. E difatti scorgiamo da certo istromento giudiciale a favore di Graziadeo di Campo intorno a una casa e ad un orto provenienti dall'eredità di Tommaso, figlio di Vezzanello de' Rambaldi di Vezzano, che nel 1285 risiedeva nel palazzo vescovile di Trento un Giovanni di Cavedine col carattere di vicario, assessore e giudice di Mainardo conte del Tirolo (2). Nel medesimo anno il sopradetto vicario, a preghiera di Vito di Mezzotedesco, investì Simeone di Boninsegna dell'ufficio di postiglione per tutto il Vescovato di Trento e pel territorio del Conte, esigendo da esso il giuramento di fedeltà nell'esercitarlo, la secretezza nelle imbasciate, la piena e sincera rivelazione di tutto ciò che apportar potesse qualche danno a Mai-

(1) Miscellanea Alberti, T. VI, fol. 167.
(2) Miscell. Alberti, T. VI, fol. 199.

nardo; e obbligandolo inoltre di portar sempre in testa l'infula o berrettone da viatore (1). Di questo stess'anno abbiamo oltreciò che Mainardo spedì un'investitura feudale ad Udalrico di Arco e a Giordano di Gardumo, in favore di Beatrice di Arco e di suo figlio Federico, di tutti quei beni che i loro antenati riconoscevano dai Conti del Tirolo, e nominatamente dei venduti da Sodegerio di Tito, podestà di Trento, ad esso conte Mainardo e a suo fratello Adelpreto (2). In questo medesimo anno fiorì Fra Bonifacio agostiniano, vescovo Bosonense, suffraganeo di Trento.

Li 17 dicembre del 1286, Ulrico di Taufers cedette al nostro prelato i beni nel monte e nel piano, che ebbero in feudo dai vescovi di Trento i conti Sibotone e Corrado di Hadmarsberg, affinchè ne investisse il duca Lodovico di Baviera, suo signore (3).

Nel 1287, ad istanza di Graziadeo di Castel Campo, che nella passata guerra tra i conti d'Arco e il conte del Tirolo era stato privato del palazzo, torre e castello di Toblino, dei quali asseriva essere stato in possesso sì lui che il di lui padre Albertino, fu dal sopra accennato Giovanni di Cavedine, vicario in Trento pel conte del Tirolo, pronunziata sentenza con cui si riconosceva la validità delle ragioni di Graziadeo sopra i suddetti beni (4).

(1) Miscellanea Alberti, T. VI, fol. 160.
(2) Miscell. Alberti, T. VI, fol. 239.
(3) Codice Wanghiano, pag. 419.
(4) Miscellanea Alberti, T. VI, fol. 177.

In questo medesimo anno furono proposti certi articoli di pace fra il conte Mainardo e il Comune di Trento dall'una (del vescovo non si fa punto menzione) e Lotto degli Agli fiorentino, podestà di Brescia, e Guidone dei Guidoni, capo del popolo bresciano, dall'altra; intervenendo, in qualità di sindaco, Ferramondo di Riva. Cotesto trattato conteneva promessa di perpetua pace, colla condizione però che il conte del Tirolo, nulla ostante, possa ubbidire ai comandi dell'Imperatore, prestar ajuto ad Albertino della Scala e al Comune di Verona, come non meno a Pinamonte di Mantova, se succedesse che quelli di Brescia ostilmente entrassero nei lor territorii; nè esso conte Mainardo fosse tenuto al risarcimento di alcun danno, se i signori di Castelbarco dannificassero le persone della città o distretto di Brescia nella Val Lagarina (1). Non abbiamo, per mancanza di documenti, potuto rilevare la cagione, la durata e l'esito di questa guerra.

In quest'anno fu celebrato dal vescovo Enrico un Sinodo diocesano. Ciò si ricava dall'interdetto al quale il decano Gotescalco, vicario generale, assoggettò l'arciprete Pietro di Rendena che s'era fatto lecito di ritenere ingiustamente certi beni spettanti alla chiesa di Campiglio, e citato più volte dinanzi al Sinodo, non solamente non si presentò, ma impedì ancora che vi si trasferissero i frati del suddetto Ospizio (2).

Nel 1288, dal Conte del Tirolo nella giudicatura

(1) Miscellanea Alberti, T. VI, fol. 161.
(2) Miscell. Alberti, T. VI, fol. 216.

o vicariato di Trento fu sostituito a Giovanni di Cavedine un Bertoldo dei Guidotti bergamasco. Ciò si deduce da certa istanza del più volte accennato Graziadeo di Castel Campo fatta al vicario Bertoldo; nella quale, asserendo di non avere in cosa alcuna offeso il Conte del Tirolo e il Comune di Trento, aggiunge di non saper capire come il castello di Toblino, di sua ragione, venisse da loro guasto in maniera che si atterrasse; e dichiara esser pronto di stare a sentenza, ma intanto richiedeva un precetto da esso vicario, con cui s'inibisse a chiunque, sotto certe pene, la demolizione di esso castello. N'ebbe in risposta, che egli non voleva ingerirsi in tale materia, e che si portasse a raccontare le sue querele al capitano che pel Conte del Tirolo risiedeva in Trento (1).

Il papa Onorio IV in questo medesimo anno confermò con sua bolla uno statuto capitolare concernente la elezione dei canonici di Trento; del quale per altro non ci è rimasto vestigio (2). Nell'aprile di quest'anno, il Conte del Tirolo accennava ipocritamente di voler pace o almeno tregua col vescovo nostro; e però, col mezzo di procuratore offeriva la restituzione dei castelli e degli altri diritti usurpati alla Chiesa. Delusi dalle ingannevoli promesse il decano e i canonici della cattedrale, e i prelati di S. Lorenzo, di Augia e di S. Michele, prevedendo che il vescovo Enrico, in diffetto delle armi temporali, scagliasse sulla città e sulla diocesi le

(1) Miscellanea Alberti, T. VI, fol. 177.
(2) Miscell. Alberti, T. III, fol. 60.

spirituali, nella causa contro il pertinace Mainardo, che appunto ciò paventava, interposero l'appellazione o alla Santa Sede o alla Metropolitana di Aquileja contro ogni ideato gravame (1). Quest'atto inatteso di appellazione indusse il vescovo Enrico a recarsi in Roma a' piedi del papa. Vi giunse nel mese di febbrajo 1289; e pochi giorni dopo il suo arrivo, volendo premiare i fedeli servigi prestatigli da Mainardo figlio di Trentino di Gando, gli conferì la investitura feudale di alcuni beni vacanti, cioè della metà del castello di Gresta, della metà di quello di Nomesino, e di tutto il castello Sejano, con le loro aderenze (2). Egli trovasi sottoscritto con sei arcivescovi e quindici vescovi ad un breve dato in quest'anno da papa Nicolò IV al monastero di Weingarten, col quale gli concesse molte indulgenze (3).

Questo, per quanto sappiamo, fu l'ultimo atto del nostro vescovo Enrico, il quale, dopo quattordici anni e alcuni mesi di regno travagliatissimo, chiuse in Roma la sua carriera mortale.

Filippo dei Bonaccolsi, nobile mantovano, religioso dell'Ordine dei Minori Conventuali e Inquisitore della Marca Trevisana, fu assunto nell'anno medesimo 1289 alla dignità di Vescovo e Principe di Trento, e consecrato dallo stesso pontefice Nicolò IV (4). Sua cura

(1) Miscellanea Alberti, T. VI, fol. 185.

(2) Bonelli, *Monum. Eccl. Trid.*, pag. 75.

(3) Miscellanea Alberti, T. VII, fol. 39.

(4) Wadingi, *Chr. Fratr. Minorum.* Miscellanea Alberti, T. VII, fol. 208.

principale fu di ritrarre il popolo trentino dal pensiero e dall'uso dell'armi e di renderlo colla mitezza cristiana più atto al divino servigio. Successivamente procurò con ogni studio la rintegrazione del Principato, promessa dai laudi cesarei, ma giammai adempiuta dal Conte Mainardo, che non sapeva risolversi alla restituzione dell'usurpato sotto i vescovi Egnone ed Enrico. Non potendo adoperare contro il Conte la spada temporale, ottenne che il papa indirizzasse a Bernardo vescovo di Padova, all'abate di Padolirone, al primicerio di S. Marco di Venezia una bolla, che lor comandava, *conjunctim et divisim*, di mettere il vescovo Filippo, da lui prescelto, in possesso della Chiesa di Trento, così nello spirituale come nel temporale (1). E nel giorno stesso, ad istanza sua, diresse il pontefice ai medesimi prelati una bolla di monitorio, con cui, dopo la descrizione delle violenze usate da Mainardo conte del Tirolo al Principato ecclesiastico di Trento, commette loro di ammonire il Conte alla restituzione dell'usurpato assieme ai frutti percetti, entro un certo termine ch'essi saranno per istabilire; e se il Conte non adempisse al precetto, ve lo obblighino in ogni miglior modo colle censure, invocando anche il braccio secolare (2). V'ha in proposito, della fine dello stesso anno 1289, l'atto di giuramento che prestò Giannino di Ricovrando di Bergamo nelle mani del vescovo padovano, di fedelmente servire il vescovo di Trento nell'eseguire i mo-

(1) Bonelli, *Notiz. istor. crit.* T. II, fol. 622.
(2) Bonelli, ivi, pag. 625.

nitorii, le citazioni, i precetti ed altro, riferendo la verità; dopo il quale giuramento, il vescovo di Padova gli ingiunse d'intimare subito un monitorio al Conte del Tirolo, ai baroni, ai soldati e agli altri detentori dei beni della Chiesa di Trento in suo nome, dichiarandosi giudice perpetuo, e di consegnare a quelli le lettere che li obbligavano a restituire al vescovo Filippo la città di Trento, i castelli, le ville, le terre e tutti i diritti usurpati (1). Formato dal suddetto vescovo di Padova un regolare processo in cotesta vertenza (2), il Conte del Tirolo ne fu scosso ma non emendato. Giacchè li 3 marzo del seguente anno 1290, il Conte Mainardo fece presentare da un certo Ivano veronese, suo procuratore, al vescovo Bernardo un atto ampolloso di appellazione (3). Ma poi, prevedendo le sinistre conseguenze di questo passo, nello stesso mese di marzo segnò due atti che accennavano alla sua disposizione di adempir la promessa. Il primo di questi fu un mandato di procura a Corrado di Schrovenstein, onde assegnare in suo nome al Capitolo e alla Chiesa di Trento, la città di Trento, il borgo di Riva colle sue rocche, i castelli di Tenno, di Stenico e di Volsana, le valli di Annone e di Sole, delle Giudicarie e di Fiemme, colle possessioni, diritti e giurisdizioni che s'aspettavano al Vescovato (4). L'altro fu un ordine perentorio dato da lui

(1) Bonelli, *Notiz. istor. crit.*, pag. 627.
(2) Miscellanea Alberti, T. VI, fol. 171.
(3) Miscell. Alberti, VII, fol. 188.
(4) Miscell. Alberti, T. V, fol. 116.

al suo capitano della città di Trento, Federico di Trebenstein, (come si ricava dalla licenza da lui concessa a Pietro dei Bellenzani notaro, di fare il transunto d'ambi gli atti) al suo podestà di Riva, ai capitani di Tenno, di Stenico e di Ossana, e a tutti che tenessero beni, onoranze, diritti e giurisdizioni spettanti alla Chiesa di Trento, col quale ingiunge di consegnare ogni cosa al Capitolo e al Vescovato (1). La speranza del ravvedimento del Conte Mainardo, ispirata da questi atti, fu ben presto scemata pel contegno brutale contro il nunzio delle esecuzioni papali da lui tenuto prigione. Perciò il delegato apostolico con un altro monitorio comandava la restituzione del tutto nel termine di quindici giorni, colla minaccia che, passato questo tempo senza aver adempiuto ai proprii doveri, il Conte incorresse nella scomunica maggiore (2). Ed il pontefice, cui stava a cuore il bene della Chiesa di Trento e la salute spirituale del Conte, nel mese di giugno 1291 commise agli abbati di S. Ruffino e di S. Maria di Fellonica, ambo nella diocesi di Mantova, di prosciogliere dalle censure ecclesiastiche il Conte e i suoi complici, dopo la intiera restituzione dei beni usurpati al Vescovato trentino, comminando la reincidenza nelle stesse pene in caso di nuova contravvenzione (3). Reso consapevole della commissione papale, il Conte Mainardo cercava ogni mezzo o pretesto per eludere o almeno tirare in

(1) Miscellanea Alberti, T. V, fol. 117.
(2) Miscell. Alberti, T. VII, fol. 25.
(3) Ughelli, *Italia sacra*, T. V.

lungo l'adempimento della sua parola. Così passarono parecchi anni senza profitto.

Nell'aprile del 1291, in nome di Odorico e Jacopo canonici di Trento e del Conte Mainardo, fu fatta da Nascimbene notaro di Castello una intimazione agli uomini di Pinzolo e di Baldino, per cui si inibiva, sotto pena di lire 200, di molestare i frati di Campiglio; ma colla libertà di produrre, nel termine di otto giorni, quanto avessero a loro discarico, sicuri di essere ascoltati e di ottenere giustizia (1).

Il vescovo nostro, provvisto dalla Sede Apostolica dell'amministrazione del monastero di S. Benedetto di Padolirone, li 21 maggio 1293 instituiva abbate di S. Cipriano in Muriano fra Morandino priore di S. Fermo in Leonico. E li 10 luglio dello stess'anno, Alberto abbate di S. Cipriano rinunciava la detta abbazia nelle mani di Mauro abbate di S. Maria di Pratalia, nella diocesi di Padova, e di Morandino priore dei Ss. Fermo e Rustico di Leonico, nella diocesi di Vicenza, procuratori speciali a tale effetto costituiti dal vescovo Filippo, quale amministratore del monastero suddetto (2). Li 8 ottobre del 1294, il medesimo vescovo, col consenso del Capitolo generale, uni e sottopose la chiesa col monastero di S. Elena di Tessaria e la chiesa di Cavasaga al detto monastero di S. Cipriano di Muriano. Ed anco dopo la di lui morte si fa onorevole menzione del nostro prelato in un istrumento, in cui Azzone di

(1) Miscellanea Alberti, T. VI, fol. 217.
(2) Miscell. Alberti, T. VII, fol. 2.

Correggio, amministratore del sopradetto monastero di S. Benedetto, rimise il monastero di S. Cipriano in possesso della summentovata chiesa di S. Elena (1).

Assunto alla cattedra di S. Pietro Celestino V, li 17 luglio 1294, il vescovo Filippo non tardò a portare al tribunale del novello papa le giuste sue querimonie contro il Conte del Tirolo, implorando i mezzi opportuni onde ricuperare i beni della sua Chiesa. Mainardo, dal canto suo, chiese al papa d'esser prosciolto dalle censure, dimostrandosi pronto a restituire al vescovo ciò che a lui si spettava. Il papa Celestino, ben ponderate le cose, rilasciò nel medesimo anno, ad istanza del duca, una delegazione nelle persone dei vescovi di Augusta e di Frisinga, con Corrado abbate di Wiltau, in qualità di giudici apostolici, per definire le vertenze fra il Conte ed il Vescovo. Difatti, Volfango vescovo d'Augusta e Corrado abbate di Wiltau, nel mese di gennajo 1295, comandarono al decano della cattedrale di Trento e al preposito di S. Michele che citassero il Conte ed il Vescovo a comparire nella cattedrale di Trento nel giorno decimoquinto dalla data della citazione. Comparve realmente il conte Mainardo nel luogo destinato, li 12 febbrajo dello stess'anno; ma non se ne cavò altro che una protesta di ubbidienza ai comandamenti apostolici, e la promessa di consegnare ai delegati della Santa Sede le terre, i castelli ed i beni spettanti al vescovado di Trento, da lui ingiustamente posseduti; obbligandosi anche i suoi figli,

(1) Miscell. Alberti, T. VII, fol. 2, 3.

ed Enrico di Rottenburg ed Enrico di Gerenstein, suo genero, e molti altri nobili di fare in maniera che il Conte adempia lealmente la stipulazione. Per dimostrare vieppiù la sincerità dell'animo suo e la sommissione ai voleri dei delegati, il Conte Mainardo diede in pegno convenzionale i suoi castelli di Thaur, di Friedenberg, di Ombres e di Rottenburg. Premesso l'atto suddetto, i due delegati apostolici, considerando che il vescovo Filippo non si era curato di comparire nel termine stabilito, ma avea spedito un suo procuratore col mandato di appellare, e non già di prestare idonea cauzione di non danneggiare il Conte, come richiedevasi nel breve di papa Celestino, rigettarono quella procura come insufficiente, e, attesa la inobbedienza e contumacia del vescovo, pronunziarono una sentenza, colla quale assolsero il Conte, i suoi discendenti, i vassalli, i sudditi ed i fautori da qualunque censura di scomunica, anatema, e interdetto; comandando a tutti i rettori di pubblicare tale assoluzione plenaria al popolo nei giorni festivi (1).

Ma la giustizia divina corresse i difetti della giustizia umana, muovendo il Conte gravemente ammalato, l'anno 1295, ad aggiungere al suo testamento due codicilli; col primo dei quali comandava la restituzione di tutti i beni tolti alla Chiesa di Trento, e col secondo provvedeva all'indennità di Jacopo Vitagnone di Bolgiano, a cui erano stati usurpati alcuni

(1) Miscellanea Alberti, T. V, fol. 70. T. VI, fol. 41. T. VII, fol. 189-190.

poderi (1). Moriva dunque in questo stesso anno Mainardo, Conte del Tirolo, che in trentasette anni di reggimento non aveva mai cessato di tiranneggiare la Chiesa di Trento. Del suo dominio quasi dispotico su tutto il territorio di essa molti altri esempi potressimo addurre oltre quelli che abbiamo già registrati. Il vescovo Filippo, finchè visse Mainardo, dovette sempre esulare dalla sua diocesi. Il linguaggio che usavasi negli atti pubblici dai ministri del Vescovato, eletti dal Conte, era il seguente: *Usque ad illud tempus quod unus episcopus erit in civitate et episcopatu Tridenti; donec unus episcopus veniet in Tridento* etc. Nel 1290, il Conte Mainardo, di suo proprio arbitrio, liberò gli uomini di Vezzano e di Calavino dai tributi che dovevano alla Chiesa di Trento (2). Nel 1291 fu fatta la refutazione di una pezza di terra in Gardolo nelle mani di Federico dei Baldessari, procuratore del Conte; e nel 1292, ad istanza del suddetto Federico, cantiniere del Conte, fu data licenza di esemplare un certo atto, da Odorico di Corredo, suo capitano (3). Nel 1295, avanti al nominato capitano di Trento, in nome del Conte, e a Calepino di Fiavé, suo vicario, fu fatta la legale designazione dei boschi delle Fenestrelle, e dei monti del Comune di Trento e delle ville esteriori (4). Il solo atto, che, nello spazio di sei anni, dacchè il

(1) Bonelli, *Monum. Eccl. Trid.*, pag. 80.

(2) Miscellanea Alberti, T. VI, fol. 160.

(3) Miscell. Alberti, T. VI, fol. 197.

(4) Vedine il documento nella *Cronica di Trento* d'Innocenzo a Prato, fol. 145 MSS.

vescovo Filippo fu eletto, parla di lui, è una procura fatta nella città di Augusta da Guglielmo di Ezzelino di Egna, di consenso de' suoi fratelli Ulrico ed Enrico, a Rodolfo, canonico di Bressanone, ivi presente, ad Ottone di S. Ingenuino, e a Rainoldo Stazonerio, cittadini di Bolgiano, ad effetto di rifiutare nelle mani del vescovo di Trento la terza parte dei beni, castelli e diritti feudali della Chiesa, comperati dal di lui fratello Ulrico; con che però esso vescovo ne dovesse investire Arnoldo di Velles e i di lui eredi (1).

I figli di Mainardo, che giurarono di restituire il mal tolto dal padre loro alla Chiesa Trentina, non seppero anch'essi risolversi ad eseguire il debito loro; come si può rilevare agevolmente dagli atti giurisdizionali di mano in mano da essi esercitati. Fra gli altri noteremo questo, dell'anno 1296, con cui, Stefano notaro, sovrastante alle cantine del Conte del Tirolo, a nome di lui, e a titolo di locazione perpetua, investiva Odorico ed Enrico, ambi di Cognola, di un casale con alcune pezze di terra grezzive, nelle pertinenze di Cognola, e nel luogo detto alle Taverne (2).

Fu solamente in quest'anno 1296, che il vescovo nostro, portatosi personalmente a visitare Adolfo re dei Romani in Francoforte, ottenne da lui la solenne investitura delle regalie e dell'amministrazione del temporale con piena giurisdizione del Principato. E nel medesimo anno e giorno, udite dal nostro vescovo le

(1) Miscellanea Alberti, T. VI, fol. 149.
(2) Innocenzo a Prato, fol. 145.

estorsioni e violenze contro di lui e dei vescovi suoi predecessori commesse dal defunto Mainardo, Conte del Tirolo, l'Imperatore gli accordò un diploma, col quale dichiarava invalide tutte le investiture, donazioni e alienazioni feudali carpite dai Conti del Tirolo ai vescovi Egnone, Enrico e Filippo, in pregiudizio della Chiesa di Trento (1).

Nel 1298 Giuliano di Palanco rifiutò nelle mani di Concelino, canipario o cantiniere di Trento pel duca di Carintia e Conte del Tirolo, ogni suo diritto sopra due pezze di terra nelle pertinenze di Zel, affinchè ne investisse Bonifacio dei Bellenzani, notaro (2). E nel 1299, Stefano notaro e Concella, caniparii e collettori dei beni del Vescovato, in nome del duca Ottone e a titolo di locazione perpetua, investirono Enrico Magardi di alcune pezze di terra esistenti in Marniga e in Cognola (3).

Frattanto Enrico, Ottone e Lodovico, figli del duca di Carintia e Conte del Tirolo Mainardo, ad onta delle giurate promesse e delle replicate ammonizioni, continuando nel dominio delle terre alla Chiesa di Trento usurpate, furono essi pure scomunicati. Da ciò provennero tali animosità e controversie col vescovo nostro, ch'egli fu obbligato, onde salvarsi dalla totale rovina, di unire le sue poche forze colle armi dei Co-

(1) Codice Wanghiano, pag. 419. Bonelli, *Notiz. istor. crit.* T. II, fol. 630. *Monum. Eccl. Trid.*, pag. 79.

(2) Miscellanea Alberti, T. VI, fol. 197.

(3) Ivi.

muni di Verona e di Mantova. Fu guerreggiato acremente dall'una parte e dall'altra con varia fortuna fino al 1302.

Abbiamo dell'anno 1300 due registri vescovili; l'uno dei masi o poderi liberi spettanti al Vescovato, lungo l'Adige; che erano quarantuno in Ritten, sei in Bolgiano e dieci in Eppan, colla specifica degli affitti che la Camera annualmente ne ricavava; l'altro, di ciò che le curie di Trento, di Ala, di Arco, di Ledro, di Magnano, di Cles, di Volsana, di Malè, di S. Tommaso e di Bolgiano erano tenute di contribuire al Vescovo annualmente. In questo registro sono pure indicati gli obblighi dei gastaldi vescovili. Essi erano tenuti di dare al vescovo ogni anno cento braccia di tela; e di fornirgli, quando andasse in spedizione dell'Imperatore, un somaro con tutti i suoi bardamenti, con due bolgie, due moggia di farina di frumento, un sacco, un'accetta (*manarotto*) una saccoccia e cento ferri da cavallo (1). In detto anno Corrado di Merano e Stefano dalla Roggia notaro, come caniparii e collettori delle rendite del Vescovato pel duca Ottone, investirono a titolo di locazione perpetua, Giovanni di Canezza, d'una pezza di terra nelle pertinenze di Arzanaga, nel luogo detto al Brocco (2). In questo stesso anno, il duca Alberto, conte del Tirolo, figlio dell'Imperatore Rodolfo, mentre ancora era viva la guerra fra il vescovo Filippo ed i suoi cugini, spediva al Capitolo e ai Canonici di

(1) Miscellanea Alberti, T. VI, fol. 154-160.
(2) Miscell. Alberti, T. VI, fol. 197.

Trento, da lui riguardati con parziale affetto, la conferma dei lor privilegi (1). In questo medesimo anno, il vescovo Filippo intimò un monitorio contro alcuni chierici e laici, specialmente contro Gisalberto di Brentonico e un Faganello, come usurpatori di terre e decime spettanti alle monache di S. Michele di Trento (2).

Nel 1301, essendo vacante la pieve di Taùro (Thaur), diocesi di Bressanone, il vescovo nostro presentò al vescovo ossia al Capitolo di Bressanone, per la conferma, il prete Ulrico di Schenna; ma siccome questi la rinunciò, propose a quella un chierico Enrico, figlio di Valeriano di Trento (3).

Già sul finire di questo medesimo anno dalle parti belligeranti si era parlato di pace; la quale, dopo varii trattati, fu conchiusa sul principio dell'anno 1302 fra i duchi di Carintia Enrico, Ottone e Lodovico per sè e per Guglielmo di Castelbarco e nipoti ed altri servitori ed amici dall'una, e tra Bartolomeo della Scala e il Comune di Verona, e Guido dei Buonaccolti e il Comune di Mantova per sè e per Odorico di Arco, ed alleati ed amici dall'altra parte; comprendendosi in essa pace il vescovo Filippo ed il suo Principato, dei quali principalmente trattavasi (4). Come preliminare della pace, fu stabilito, che da ognuna delle parti interessate fossero rimesse le ingiurie ed i danni fatti

(1) Docum. orig. nell'Arch. Capitolare.
(2) Bonelli, *Notiz. istor. crit.* T. II, fol. 631.
(3) Codice Wanghiano, pag. 420. Bonelli, T. II, fol. 632.
(4) Miscellanea Alberti, T. VI, fol. 18-23.

dall'una all'altra, durante la guerra, rilasciati i prigionieri, permesso ai fuggitivi il ritorno, restituito il liquido, l'illiquido compromesso in arbitri, e il vescovo di Trento obbligato a investire gli anzidetti duchi dei feudi paterni; al quale, se a ciò non volesse acquietarsi, i Comuni di Mantova e di Verona non dovessero più prestare alcuno ajuto. La pace poi, nella sua piena sostanza, fu pubblicata nel gennajo del 1302, per ordine di Sigifredo vescovo di Coira, comune mediatore, alla presenza degli inviati delle parti contraenti. Noi ne riporteremo solamente gli articoli che concernono il Principato di Trento (1).

1.° Primieramente fu stabilito, che il vescovo nostro (qui nominato Giovanni Filippo) userà tutte le diligenze per ottenere dalla Santa Sede ai duchi suddetti e a loro seguaci l'assoluzione dalle sentenze portate contro di essi, a loro spese; come non meno che si levi l'interdetto e vengano prosciolti dalle censure ecclesiastiche.

2.° Che il castello del Buon Consiglio e la casa Wanga, che è la torre di tal nome, restino in mano di Sigifredo vescovo di Coira, come persona di comune confidenza; la città poi di Trento venga retta nel temporale dal capitano dei duchi; e il vescovo vi possa avere il suo vicario generale pel governo spirituale di essa e di tutta la diocesi.

3.° Che i duchi e i loro seguaci siano tenuti a restituire al vescovo Filippo tutte le possessioni, i di-

(1) Miscellanea Alberti, T. VI, fol. 17.

ritti, le rendite e i beni liquidati aspettanti alla Chiesa, o sia confessati, con che però il vescovo di Coira, come mediatore, amministri il temporale col mezzo dei capitani da lui deputati per la diocesi. E qui si enunciano i beni, che furono riconosciuti per confessati e liquidi a favore del Vescovato, cioè: la città di Trento, eccettuati il castello e le fortificazioni e l'ufficio di capitano nella medesima, e il diritto di avvocazia; Castel Trento, Castel Beseno, la valle di Non, eccettuati i castelli di Flavone, Tavone, S. Romedio, Castelfondo, S. Lucia, Cilli, Molveno, Vallero e casa Badecha, coi diritti e giurisdizioni ad essi appartenenti, ed anche salve altre cose che potessero essere di ragione di essi duchi o d'altre persone a loro fedeli; il castello di Ossana, colla valle di Sole, salvi i diritti dei suddetti duchi e uomini loro in quella valle, se ne hanno; il castello Trentini, salve ed eccettuate le giurisdizioni e possessioni dei duchi predetti e dei loro uomini nelle pievi di Caldaro, di Termeno, d'Enteclai e loro pertinenze; il castello di Levico ed il borgo di Bolgiano colle sue pertinenze, eccettuata una torre, e la torre colla casa presso S. Affra, vico, che fu della famiglia Wanga, e la giurisdizione temporale in detto borgo di Bolgiano e nei suoi sobborghi verso Gries, come non meno salvi altri diritti che tanto in uomini quanto in possedimenti hanno in detto borgo e sue attinenze i duchi e i fedeli loro.

4.° Che, colle rendite vescovili esigibili dalla città di Trento e da altri luoghi che saranno dimessi dai detti duchi, vengano custoditi il castello del Buon Consiglio, la casa dei Wanga, Casteltrento e le porte

della città, e pagati gli stipendi dei capitani. Quello poi che ne avanzerà sia del vescovo, il quale instituisca i proprii officiali collettori, dovendosi eleggere arbitri che decidano sopra i frutti percetti.

5.° Che il vescovo ratifichi quelle sentenze che fossero state pronunciate secondo il giusto, o anche altrimenti, dai suddetti duchi, dal loro padre, o dai loro officiali.

6.° Che il vescovo debba perdonare ogni eccesso a certi chierici, familiari dei detti duchi, se ad essi piacerà d'intercedere per loro; a numero però limitato di cinque e non più persone.

7.° Che il vescovo sia obbligato d'investire essi duchi dei feudi paterni ed aviti, ed i loro seguaci dei feudi acquistati dagli stessi duchi, se lo potrà di diritto; altrimenti glieli conferirà per modo, che, durante la di lui vita, non possa giammai inquietare essi duchi nè i loro seguaci.

8.° Che nelle condizioni e patti stipulati coi duchi s'intenda compreso Guglielmo di Castelbarco coi di lui nipoti; il quale pure dovrà restituire al vescovo di Trento i castelli, i poderi, i diritti, e tutti i beni liquidi di ragione della Chiesa, rimettendo gli illiquidi o dubbi alla decisione degli arbitri; come non meno i frutti percetti, affinchè possa ottenere il beneficio dell'assoluzione.

9.° Che, subito che saranno terminate le cose premesse, vengano al vescovo restituiti liberamente la città di Trento coi suoi fortilizii, il Castello di Trento e tutti gli altri castelli liquidi; come anco quei capi che da arbitri saranno dichiarati di ragione vescovile.

10.° Tutto ciò poi che, come liquido od arbitrato sarà stato restituito al vescovo, e quello che presentemente egli tiene in suo potere, cioè le Giudicarie, con altri beni nella diocesi, ovunque ritrovinsi, venga a lui lasciato godere in pace dai detti duchi, i quali inoltre siano tenuti a non permettere ai loro seguaci che lo molestino in alcun modo.

11.° Che siano date lettere di sicurezza da ambe le parti, corrispondenti al quanto ed al modo da pronunciarsi dagli arbitri.

12.° Che le pretese dei duchi sopra il castello del Buon Consiglio e la casa Wanga siano abolite, verso un compenso a giudizio di comuni amici.

13.° Se il vescovo Filippo morisse, cedesse o rinunziasse avanti l'assoluzione dei duchi e la pubblicazione dei laudi, il vescovo di Coira dovrà rimettere nelle mani di essi duchi i sopra enunciati castelli e fortezze.

14.° Finalmente, che il vescovo di Trento si debba acquietare a questa pace; e se esso, ciò non ostante, movesse guerra ai detti duchi o ai loro sudditi in essa compresi, o a quelli che fossero per accedere, i mentovati Capitani e Comuni di Verona e di Mantova non possano prestare al vescovo Filippo nessun ajuto contro i suddetti duchi, e contro i loro seguaci o dipendenti.

Fermata in cotesto modo la pace, fu dai rispettivi procuratori ratificata con giuramento, sotto la clausula però, che essa fosse piaciuta ai predetti Capitani e Comuni di Verona e di Mantova. Fu poscia accettata così

dai Duchi come dai Capitani e Comuni suddetti, in tutte le sue parti, nella forma più valida e senz'altra restrizione.

Nell'anzidetto anno 1302 fu da Giordano di Gardumo data procura a Marco arciprete di Riva, ad effetto di rifiutare nelle mani del vescovo Filippo ogni diritto che esso Giordano aveva sui beni e sulle persone di Pierino e di Biagio di Molina, acciò non potessero alienarsi fuori del Vescovato; il che esso procuratore eseguì il dì 16 febbrajo dello stesso anno (1). Di quest'anno si legge un altro atto di Alberto di ser Martinello, sindaco del Comune della villa di Padardo e dei vicini di quella, in Regola congregati, col quale si nomina ser Martino di Riprando in loro procuratore e lo s'invita a comparire avanti il vescovo Filippo o il di lui vicario spirituale, per confessargli che quella Comunità era tenuta di pagare ogni tre anni ad esso vescovo cinque soldi veronesi in cambio di un carro di fieno, che gli ufficiali vescovili solevano per lo passato raccogliere sul monte di Sievo (2).

Frattanto, in adempimento del primo articolo della pace, il vescovo Filippo ottenne dal papa Bonifacio VIII una bolla di delegazione diretta ad Ottobono patriarca di Aquileja, colla quale il pontefice gli comandava di assolvere dalla scomunica i duchi Ottone, Lodovico ed Enrico, Conti del Tirolo, da essi incorsa per le usurpazioni e violenze commesse a danno della Chiesa di

(1) Miscellanea Alberti, T. VI, fol. 181.
(2) Miscell. Alberti, T. VI, fol. 197.

Trento, dopo che avessero promesso solennemente e giurato di stare ai patti della pace conchiusa, e di non ricadere mai più negli eccessi passati (1). Di questo anno si ritrova un documento che porta il divieto di Giovanni, arcidiacono e vicario generale del vescovo Filippo, di aggravare con collette ed imposizioni l'ospitale di Campiglio e di S. Biagio di Malè, presentato da fra Grando di Termenago, converso di detto ospitale, ad Eccellino di Caldès, giudice in Val di Sole, costituito da Dieto e da Enrico capitani di detta valle in nome del vescovo (2). E nel medesimo anno il vescovo Filippo rinnovò la investitura generale dei feudi, spettanti alla casa d'Arco, ad Odorico figlio di Enrico Soga di Arco, nelle forme consuete (3).

Nel 1303, fra Bonomino dell'Ordine dei Minori, cameriere e vicedomino del vescovo Filippo, investì Guglielmo di Tremeno di una pezza di terra nella Regola di Tremeno, pieve di Caldaro, nel luogo detto Agaroja, coll'annuo obbligo di mezzo carro di vino bianco (4). Nel detto anno insorse una clamorosa questione tra Gualengo, vicario del vescovo dall'una, e Gislimberto da Campo, decano di Trento, ed il Capitolo dall'altra. Il decano pretendeva, in nome del Capitolo, di poter esercitare giurisdizione sopra i chierici della città e della diocesi, ad esso Capitolo apparte-

(1) Miscellanea Alberti, T. VII, fol. 24. Bonelli, *Notiz. istor. crit.* T. II, fol. 633.

(2) Miscell. Alberti, T. VI, fol. 216.

(3) Miscell. Alberti, T. VI, fol. 239.

(4) Miscell. Alberti, T. VI, fol. 149.

nenti; e il vicario asseriva aspettarsi al vescovo tutta la giurisdizione del Clero. Per sedare lo scandalo, ad istanza di mediatori, il vicario promise che soprasederebbe nel giudicare in quelle chiese sino che avesse nuovo ordine o dal vescovo stesso o da altro superiore; obbligandosi egualmente il decano di non turbare il vicario nell'esercizio di sua giurisdizione (1). Nell'anno medesimo il vescovo Filippo, onde provvedere ai bisogni della sua Chiesa, impose una colletta universale di soldi quaranta per ogni fuoco. Dalla resa di conto, fatta da Odorico di Corredo a fra Bonomino di Godio, risultò un introito di 18,190 lire, soldi otto, denari tre veronesi, ricavate dalle valli di Annone e di Sole, dalle Giudicarie, dalla valle di Ledro, da Riva, da Tenno, da Arco, da Nago, da Vestino, da Mori, da Gardumo, dalla valle di Fiemme, da Bolgiano, da Montagnanuova, da Pinè, da Pergine, da Levico, da Calavino, da Cavedine, da Terlago e da altri luoghi. Di questa somma furono sborsate lire 6666, soldi 13 e denari 4 a Bartolomeo della Scala capitano di Verona; che formavano la terza parte di ventimila lire a lui dovute per la redenzione di Riva e di Tenno. Del restante denaro parte fu consegnata ai duchi di Carintia, onde pagare i soldati che servirono la Chiesa intorno alla festa del Natale sì in Trento che nelle Giudicarie; e parte data in isconto degli stipendi dei capitani dei castelli e di esso Odorico (2). Di questo stesso anno abbiamo un diploma

(1) Miscellanee Alberti, T. VI, fol. 186.
(2) Bonelli, *Monum. Eccl. Trid.*, pag. 82.

di Ottone, Conte del Tirolo, che esime le monache dell'ordine di S. Chiara del monastero a S. Croce (oggi chiamato di S. Michele) presso Trento, da tutti i dazii e gabelle, rispetto alle cose lor necessarie per vivere (1).

Nell'anno medesimo vuolsi dall'Ughelli che il nostro vescovo fosse stato trasferito da papa Benedetto XI al vescovato di Mantova, sua patria. Ma a tale asserzione si oppone la mancanza d'ogni documento in proposito, e più ancora una composizione tra il decano della Cattedrale e il vicario vescovile, seguita dieci giorni innanzi alla morte del vescovo, e l'epitafio o iscrizione sepolcrale, che di questo trasferimento non fa parola. Il vescovo Filippo morì li 18 dicembre 1303 nel convento dei Padri Minoriti di Mantova, in cui fu sepolto. Gli fu in seguito eretto un mausoleo dai Padri Minoriti di Trento, fuori della chiesa di S. Francesco, nel cimitero a parte manca (2).

Onde avvalorare viemmaggiormente ciò che più sopra dicemmo intorno alla pressione esercitata dal Conte del Tirolo e dai suoi seguaci sulla Chiesa di Trento, e alla nessuna considerazione ch'essi facevano dei sacri diritti del nostro vescovo, citeremo quattro

(1) Miscellanea Alberti, T. VII, fol. 25.

(2) L'iscrizione che fu posta sulla sua tomba è la seguente, che vien riferita dal Wadingo e dal Donesmo nell'Istoria Mantovana: *Reverendus in Christo Pater Dominus Philipus Bonacoltus Mantuanus, Ordinis Minorum, Episcopus Tridentinus, Palatii Apostolici Sacrista, qui hoc altare pretioso sacrarum reliquiarum thesauro exornavit, hic sepultus jacet. Obiit anno Domini* MCCCIII, *die* 18 *Decembris.*

atti di ragguardevoli compere fatte da Guglielmo di Castelbarco senza il consenso del vescovo, signore diretto dei feudi. Esso Guglielmo ottenne da Marcabruno di Beseno, mediante lo sborso di settemila lire, la porzione dei castelli di Beseno e della Pietra spettante a Jacopina e ad Adelmaria di Beseno. Poscia comperò da Beatrice, Pellegrino, Bartolomeo, Simone, Ottone e Margarita di Beseno le loro quote della torre di Castel Beseno e di Castel Pietra, con tutto ciò che possedevano in Folgaria, Avio, Mori, Brentonico, Gardumo, Lizzana, Aldeno, e in tutta la valle Lagarina, pel prezzo convenuto di lire 6200. Indi acquistò da Margarita di Beseno la di lei parte di allodio e di feudo che teneva in detti castelli, verso lo sborso di seicento lire. Tutte queste compere ebbero luogo nel 1303. L'anno seguente, da Ottone di Beseno ottenne a congruo prezzo la torre del suddetto castello di Beseno e i fortilizii verso Trento, con altri stabili esistenti nella pieve di Brentonico (1).

Bartolomeo Quirini, patrizio veneto, fatto vescovo di Venezia, poi di Novara, fu li 10 gennajo del 1304 trasferito da papa Benedetto XI, che era stato suo maestro, alla Chiesa di Trento. Tosto dopo fu da esso pontefice spedito, quale suo nuncio apostolico in Germania, all'Imperatore con commissione di procurare con ogni studio la riconciliazione di lui col vescovo elettore di Magonza, che pretendeva essere la sua Chiesa stata spogliata da Cesare di certi beni ad essa aparte-

(1) Miscellanea Alberti, T. VI, fol. 46.

nenti (1). Li 14 maggio del corrente anno 1304, Ottonello, giudice costituito in Trento da Enrico di Ragogno e da Odorico di Corredo, capitani dei Conti del Tirolo, ad istanza di Fra Gataino, priore, in nome dei fratelli e sorelle di Campiglio, intimò un mandato a Nicolò di Daone, affinchè adducesse le ragioni per cui tratteneva l'affitto dovuto ad esso priore sopra certi beni nel documento nominati (2).

Nel seguente anno 1305, i duchi di Carintia e conti del Tirolo si riconciliarono anch'essi col vescovo nostro, mediante una solenne transazione; colla quale si stipulava: che sia lecito al vescovo di avere in città il suo vicario generale che amministri lo spirituale della diocesi, e l'economo che esiga e regoli l'entrate camerali; ma all'incontro sia permesso ai duchi di amministrare la giurisdizione laicale si nella città che nel distretto trentino; di far custodire i castelli e di regolare i salarii che doveano pagarsi coi proventi dei dazii; e ciò fino a tanto che il vescovo avrà loro procurata l'assoluzione dalle censure ecclesiastiche; assoluzione che il prelato procurerà d'impetrare, recandosi a Roma a loro spese; che, sino a quel giorno, così il vescovo come il Capitolo rimettano il percetto, e i duchi dal canto loro tutti i danni ed ingiurie recate alla chiesa dal loro padre Mainardo, da essi medesimi, o dai loro sudditi; che il vescovo ricerchi dalla Santa Sede la fa-

(1) Campana, *Vita di papa Benedetto XI.* Milano, Malatesta, 1736.

(2) Miscellanea Alberti, T. VI, fol. 216.

coltà di compromettere tutte le questioni ad arbitri; due dei quali, uno clerico e l'altro laico, sian nominati da esso, e due dai duchi, dando di comune consenso un soprarbitro in caso di discrepanza; che i duchi e i loro fedeli siano investiti dei feudi loro appartenenti; che il vescovo confermi tutte le sentenze da essi portate o dai loro ministri; che ognuno di questi patti venga dalla Sede Apostolica confermato; e finalmente che, eseguite le cose premesse, essi duchi siano tenuti di restituire le città, terre e giurisdizioni spettanti alla Chiesa di Trento (1). Quest'ultima condizione fu eseguita nel medesimo anno 1305, dopochè il vescovo ebbe ottenuto dalla Santa Sede, che i duchi e conti suddetti venissero prosciolti dalla scomunica.

La giurisdizione di Pergine, forse considerata come capo illiquido, rimase nel primiero potere dei duchi.

Mentre si andavano appianando le cose, nel detto anno 1305 moriva il duca Lodovico, ultimogenito di Mainardo. Fra i duchi e conti del Tirolo superstiti, Ottone ed Enrico, ed il nostro vescovo, passò d'ora innanzi buona intelligenza. Quanto al possesso temporale di Trento, noi possiamo asseverare ch'esso fu preso dal nostro vescovo li 24 dicembre 1306; ciò deducendosi da certe espressioni che leggiamo in un documento di tale data. Questo porta in sostanza: che, preparatasi lauta mensa, mentre il vescovo era in procinto di sedervi col decano e molti canonici della sua cattedrale, cogli abbati di S. Lorenzo, di S. Michele

(1) Miscellanea Alberti, T. VII, fol. 191.

e di Augia, col guardiano dei Minoriti, con Andrea Quirini e Giovanni Foscarini, cittadini veneti, e con molti altri del clero e del popolo di Trento, comparve Jacopo di Rottenburg, e, siccome non sapeva l'idioma italiano, per bocca di Odorico di Corredo, suo interprete, protestò ch'egli già da molt'anni aveva comperato dai nobili di Segonzano, vassalli della Chiesa, il castello di Segonzano coi diritti ad esso spettanti; fra i quali si annoverava quello di servire il vescovo e la sua corte sedenti a tavola, in qualità di coppiere, e di ricevere in dono per tale servigio il vaso d'argento che esso vescovo usa la prima volta nel pranzo, *allorquando prende il possesso della sede vescovile;* e però offeriva il suo servigio, con istanza di essere ammesso a cotesto ufficio, come vassallo. Il vescovo Bartolomeo dichiarò, che nulla sapeva di tali cose, essendo ancora inesperto delle vescovili prerogative; non volere però in conto alcuno pregiudicargli, se la giustizia lo richiedesse. Su di che furono poscia fatte molte parole da una parte e dall'altra; finchè convennero, che il suddetto Jacopo prestasse il ricercato servigio, senza però che ne derivasse pregiudizio al Vescovato e a qualche persona; in guisa che, nè per tale servigio, nè per aver ricevuto il vaso d'argento, che in tale funzione adoperò per la prima volta il prelato, non sia per acquistare alcun possesso del castello od altri diritti, se non che quelli che avanti quest'atto gli competevano; e che fosse obbligato di comprovare ogni cosa legalmente (1).

(1) Miscellanea Alberti, T. VI, fol. 179.

Altro fondamento di affermare che il vescovo Bartolomeo avesse nella festa di Natale del suddetto anno preso solenne possesso del Vescovato, ci somministra la deposizione giurata di un testimonio esaminato in certa causa di collette, vertente tra il vescovo suo successore e la Comunità della Valle di Ledro (1).

Nel mese di febbrajo 1307, il vescovo nostro ammise Ottone ed Enrico, conti del Tirolo, alla rinnovazione della investitura feudale dell'avvocazia, e di tutti i feudi vecchi e nuovi posseduti da Mainardo II, lor genitore, e dai loro antenati; estesa anche ai posteri e discendenti maschi e femmine, in quanto però tale estensione fosse consentita dai trattati anteriori; e che la nuova investitura comprendesse soltanto i feudi legittimamente a lor derivati dalla giuridica providenza dei loro antenati (2). La funzione fu pomposa, essendosi tenuta pubblica adunanza sopra le scale esteriori del palazzo vescovile, alla presenza dei più ragguardevoli personaggi, e coll'assistenza e consiglio dei canonici. Comparsi i duchi personalmente, furono dal vescovo con sette bandiere di drappo rosso investiti; dopo avere esatto il giuramento di fedeltà sugli Evangelii, e ottenuta la promessa di difendere esso vescovo e il Vescovato. La funzione fu chiusa col bacio di pace.

Nel medesimo mese ed anno, il vescovo Bartolomeo rinnovò a Martino di Udalrico da Ponte, di Ci-

(1) Miscellanea Alberti, T. VI, 203.

(2) Miscell. Alberti, T. II, fol. 108. Bonelli, *Monum. Eccl. Trid.*, pag. 86.

mone, la investitura del dazio ossia muta del ponte sul fiume Adige, concessagli nel 1255 dal vescovo Egnone per sostenere la guerra contro il tiranno Ezzelino (1). Così pure nel mese seguente fu rinnovata la investitura a Federico di Nicolò di Nano, a nome proprio, di Guglielmo suo fratello e dei nepoti Oloradino e Riprando, di tutti i loro feudi antichi (2). Nell'aprile dello stesso anno, Enrico di Legnano, arciprete di Calavino, come procuratore sostituito da Andrea Quirini, procuratore e fratello del vescovo Bartolomeo, locò, a nome e favore di esso vescovo, ad Armanno di Padergnone il lago di Magnano, ora chiamato di S. Massenza, col diritto esclusivo di pescagione, per l'affitto annuo di quaranta lire picciole veronesi (3). Dell'aprile dello stesso anno è la conferma degli statuti della città di Riva, molto favorevoli al benessere di quegli abitanti (4). Ai 27 del medesimo mese, Briano di Martino di Pergine manifestò al vescovo il feudo del castello e della pieve di Pergine (5). Trovansi pure di quest'anno un atto di ricognizione d'un feudo di certe decime nella villa di Mezzana, in Valle di Sole, e di un dosso sovr'essa, che fece al vescovo Bartolomeo un Federico Fiatella di Castel Clesio (6); e un altro atto di conferma, che il vescovo spediva a Guglielmo

(1) Miscellanea Alberti, T. VII, fol. 25.
(2) Miscell. Alberti, T. VII, fol. 203.
(3) Miscell. Alberti, T. VI, fol. 157.
(4) Miscell. Alberti, T. VI, fol. 160.
(5) Bonelli, *Monum. Eccl. Trid.*, pag. 87.
(6) Miscell. Alberti, T. VI, fol. 167.

Vacio di Termeno, di certa investitura a lui fatta in nome del vescovo Filippo, d'una pezza di terra giacente nella Regola di Termeno, coll'annuo obbligo di mezzo carro di vino bianco (1); del maggio del medesimo anno, un investitura data dal nostro vescovo a Concio di Termeno, a titolo di feudo, di tre case poste in Bolgiano, coll'incarico di un'annua contribuzione di lire tredici a favore della Camera vescovile (2); del mese di giugno, una locazione perpetua accordata dal vescovo ad Ancio di Termeno (3). A questo stess'anno appartengono la investitura feudale di molti beni, signorie e giurisdizioni comperate da varii dinasti vicini, specialmente sotto il vescovo Filippo, che il nostro vescovo Bartolomeo concesse a Guglielmo di Castelbarco, coll'estensione ai nipoti, pronipoti e collaterali, che fossero da lui chiamati all'eredità (4); la confermazione dello Statuto della città e principato di Trento. È rimarchevole che fosse fatto compilare da un vescovo italiano in lingua tedesca questo Statuto, che fu il primo che avesse il Municipio di Trento, il quale si reggeva per l'addietro secondo le leggi comuni (5).

Il vescovo e principe di Trento, Bartolomeo Qui-

(1) Miscellanea Alberti, T. VI, fol. 149.

(2) Miscell. Alberti, T. VI, fol. 144.

(3) Miscell. Alberti, T. VI, fol. 204.

(4) Miscell. Alberti, T. II, fol. 95. T. VII, fol. 27-28.

(5) L'erroneità di cotesta asserzione del cronista Alberti vien dimostrata abbastanza dal Cresseri nelle *Ricerche storiche intorno all'origine ed ai diritti del Magistrato di Trento*, da noi per la prima volta pubblicate, e dalla nostra *Introduzione agli Statuti di Trento*. (*Biblioteca Trentina*, Dispensa III-VI.)

rini, terminò la sua vita ai 23 giugno 1307; checchè ne dica l'Ughelli, che registra la di lui morte nel 1310. Per la prematura sua morte la nostra Chiesa rimase vedova per ben tre anni, il che si comprova dai documenti che ci accingiamo a produrre. Nel febbrajo del 1308 ebbe luogo la incorporazione dell'ospitale di S. Nicolò, vicino a Trento, coll'abbazia di S. Lorenzo, eseguita da Daniele pievano di Cles, per commissione di Napoleone degli Orsini cardinale e legato apostolico; a cui assistette in qualità di testimonio Gualengo pievano di Marniga, vicario generale del Capitolo e della Chiesa di Trento, *sede vacante* (1). Nel giugno dello stesso anno, Grazia, moglie ed erede del fu Montanari di Vicenza, rifiutò nelle mani di Stefano di ser Rigolino, come collettore delle rendite vescovili pel duca Ottone, tutti i suoi diritti; dei quali il giorno seguente venne investito il giudice Lanzarotto (2). Nel 1309, congregato il clero trentino nella chiesa cattedrale, *sede episcopali vacante*, di commissione del sopra lodato cardinal Napoleone, e in seguito alla deputazione di Gislimberto di Slesia, dell'Ordine dell'Ospitale di S. Maria della Casa Teutonica, precettore della Casa di S. Elisabetta, dello stesso Ordine, in Trento, e di Enrico arciprete della chiesa di S. Maria di Calavino, fu fatto l'estimo dei beni ecclesiastici del Vescovato e stabilita una tassa proporzionata, ad effetto di pagare le provvigioni ed altri pesi imposti da esso Legato (3).

(1) Miscellanea Alberti, T. VI, fol. 203. T. VII, fol. 26.
(2) Miscell. Alberti, T. VI, fol. 197.
(3) Miscell. Alberti, T. VI, fol. 203.

Successe al vescovo Quirini, nel 1310, Enrico abbate di Villars, dell'Ordine Cisterziense, nella diocesi di Metis (d'onde fu poi chiamato de Metis) e cancelliere dell'imperatore Enrico VII. Fu confermato nello stess'anno da papa Clemente V, dopo essersi obbligato di sodisfare al sacro Collegio dei Cardinali il consueto sussidio. Come abbate, leggesi annoverato fra i testimonii in una carta di permuta seguita, in rapporto di alcuni borghi, tra Enrico VII re dei Romani e Giovanni vescovo di Argentina. Egli fu dotato di grande ingegno e di prudenza; continuò il dittico Udalriciano, con avervi riferiti i vescovi successori di Federico di Wanga fino a' suoi giorni. Di lui esistono molte lettere a Giovanni vescovo di Argentina, e di Giovanni ad esso (1). Nel divisato anno 1310, alla presenza di Jacopo vescovo di Mantova, furono lette certe lettere dell'imperatore Enrico VII, colle quali commetteva al suo capitano di Mantova di procurare la restituzione del registro della Chiesa di Trento, detto il *Libro di S. Vigilio*, trattenuto dai padri Minoriti di quella città. In tale congiuntura fu pure prodotto un mandato del nostro vescovo Enrico, con cui spedisce alla sua Chiesa di Trento Nicolò tesoriere di Eichstät, notaro della Corte Cesarea, e un Fra Corrado, con ampia autorità di ricevere in suo nome dai cittadini di Trento, di Bolgiano e di Riva, e da tutti i ministeriali, vassalli e sudditi del Principato il giuramento di fedeltà; come non meno di ri-

(1) Si conservano, a detta del Gentilotti, in un codice membranaceo della Biblioteca imperiale di Vienna.

cuperare i possedimenti, fortilizii, castelli ed altro che fosse stato distratto sotto i vescovi suoi predecessori. Dopo la lettura d'ambo i citati documenti, fatta avendo a quest'uopo i detti procuratori la loro istanza a Raimondo dei Buonaccolti, capitano di Mantova, questi annuì tosto ai comandi imperiali e a quelli del vescovo Enrico, suo signore (perchè riconosceva in feudo dalla Chiesa di Trento il marchesato di Castellaro, di cui era già stato investito il di lui avo Pinamonte), e ordinò a Frate Franceschino, guardiano dei Minoriti, che tosto restituisse loro il ricercato registro con tutte le ragioni della Chiesa di Trento nelle sue mani depositate. Il suddetto guardiano e Fra Giovannino, suo compagno, si dimostrarono pronti a consegnare ogni cosa. Il Buonaccolti, volendo usare di sua generosità, rilasciò in tale occasione alla Chiesa di Trento tutta la somma di danaro, che il vescovo Filippo aveva da esso ricevuto ad imprestito colla licenza del papa (1). Il nostro prelato si ritrova poi sottoscritto a un diploma di Enrico VII, dato nel medesimo anno, con cui si concede a Teodoro l'investitura del marchesato di Monferrato, e di lui si fa menzione in molti altri privilegi cesarei (2).

Nel seguente anno 1311, il vescovo Enrico accompagnò in Italia l'Imperatore e seco fermossi fino al di lui ritorno. Ivi fu presente come testimonio, a

(1) Miscellanea Alberti, T. VI, fol. 200. Benv. di S. Giorgio: *Chronicon Montisferrati*, pag. 106.

(2) Gentilotti, *in notis ad Italiam Sacram.*

un diploma imperiale, nel quale vien nominato suo cancelliere; e così ad un altro diploma del 1312 (1).

Sulla fine di maggio 1313, l'imperatore confermò al nostro vescovo gli antichi diritti sul principato e ne aggiunse di nuovi, con suo diploma dato a Pisa (2).

Nello stesso anno, vedendo il vescovo Enrico che i popoli della valle di Fiemme dovevano soffrire a torto molte vessazioni e danni gravissimi nei proprii monti da alcuni nobili prepotenti ed anco da persone plebee, sotto l'erroneo pretesto che loro non appartenessero i detti monti, rilasciò, a favore di essi li 2 aprile 1314, un ampio diploma con cui dichiara, essere quelle montagne e quei boschi di loro ragione, e ne li investe e conferma nell'antico possesso di tutte le selve, vie, sentieri, pascoli, caccie e pesche di essa valle (3). Li 26 di marzo 1314, il nostro vescovo Enrico concesse al priore e ai frati dello Spedale e della chiesa di Albiano l'esenzione dalle decime e dagli altri carichi, col consenso del Capitolo, confermando le immunità e i privilegi accordati dai vescovi antecessori (4). Col diploma degli 8 di giugno di quest'anno 1314, Enrico re di Boemia e di Polonia restituisce al vescovo nostro la maggior parte della valle di Fiemme già impegnata per 150 marche d'argento al duca Mainardo, conte del Tirolo, suo padre (5). Nell'anno medesimo il vescovo

(1) Albert. Mussatus, *Hist. Aug.*, lib. II, cap. 7. Miscellanea Alberti, T. VII, fol. 2.

(2) Bonelli, T. II, pag. 642.

(3) Miscellanea Alberti, T. IV, fol. 222.

(4) Bonelli, T. II, pag. 646.

(5) Bonelli, T. II, pag. 647.

Enrico confermò Guglielmo di Castelbarco nel possesso dei beni a lui infeudati dal vescovo Bartolomeo; ed investì Bertoldo e Albertino di Terlago di tutti i feudi antichi e diretti, che i loro predecessori ottennero dalla Chiesa di Trento (1).

Nel 1316, in giorno di domenica, il decano e i canonici della Cattedrale di Trento pubblicarono in essa una lettera gravatoria di frate Pasqualicio, priore di S. Maria di Avanzo, contro Sicherio di Malosco, Morando e Roberto di Vasso, e durante la messa solenne li dichiararono scomunicati. Altra scomunica fu lanciata nello stesso modo li 24 agosto del medesimo anno dai canonici di Trento contro i suddetti e Federico di Clesio (2). E ai 28 dello stesso mese ed anno, il vescovo Enrico commetteva a Gualengo suo vicario di assolvere dalla scomunica, in cui era incorso, Parisio di Madruzzo, vicino alla porta della chiesa cattedrale. Li 16 novembre 1316, nel coro del duomo di Trento, dinanzi al vescovo ed ai canonici si presentò un sacerdote, beneficiato della chiesa di S. Floriano presso Salorno, per protestare contro l'intenzione del vescovo nostro di unire e sottomettere la detta chiesa di Salorno al monastero di S. Michele, asserendo che gliene verrebbe grandissimo detrimento, e allegando il conferimento che di essa gli fece il cardinale Napoleone, legato apostolico nella Marca Trivigiana e nel Patriarcato di Aquileja. Ma l'arcidiacono della cattedrale gli

(1) Bonelli, T. II, pag. 650-654.
(2) Hippoliti, *Compendium rerum Trid.*, MSS. (Bibl. Trid.)

si oppose dicendo, che quella collazione era nulla, non estendendosi l'autorità del legato nella diocesi tridentina. Questa contesa, quantunque esista un decreto vescovile di unione della chiesa beneficiata al convento di S. Michele, fu protratta fino ai 9 di marzo 1318, in cui lo stesso sacerdote Buongiovanni di Bologna investì in perpetuo di tutti i redditi del suo beneficio della chiesa di S. Floriano il preposito del monastero di S. Michele, dell'ordine di S. Agostino; il quale a sua volta promise di sostenere tutti i pesi presenti e futuri che incombevano a detta chiesa; cioè le decime papali, le provigioni dei legati e dei nuncii della Santa Sede, i diritti vescovili ec.; obbligandosi inoltre di dare annualmente al predetto Buongiovanni, sotto titolo di censo o d'affitto, cento e trenta lire veronesi (1). Nel 1317 il vescovo Enrico confermava alla Valle di Fiemme le esenzioni e le franchigie dai suoi antecessori ad essa accordate (2). Ai 20 d'ottobre 1318, il vescovo Enrico affidava il capitanato e il reggimento della terra e pieve di Banale a Volchemaro, milite di Tirolo, amico suo prediletto. Li 3 gennajo 1318, il vescovo nostro riconferiva, sotto certi patti, ai Comuni di Vigolo e di Baselga il diritto di uso del monte Arano, perduto per non aver pagato l'affitto (3). Nello stesso anno, Guglielmo, chierico della chiesa di Tione, Simoncino di Stenico e due suoi nipoti, Mainardo Spez-

(1) Ilippoliti, ad annum 1317-1318. Bonelli, T. III, pag. 194.
(2) Bonelli, T. II, pag. 656.
(3) Codice Wanghiano, pag. 421.

zapietra, Alberto dei Gentili, Orfanino di Arco, Nicolò Sacchetti ed altri ribelli occuparono a mano armata il castello di Stenico e ne fecero prigionieri il capitano e i suoi stipèndiarii; ma qualche mese dopo furono costretti dal numero a ritirarsi (1).

Ai 28 d'aprile 1319 fu cominciato a riedificare la chiesa di S. Apollinare fuori di Trento. Ciò si deduce da un documento di compromesso in una lite vertente tra un Enrico Bonomi di Clozo, frate di S. Tommaso nell'Anaunia, e l'abbate del monastero di S. Lorenzo presso Trento; in forza del quale il primo obbligavasi di sborsare venti lire veronesi per la costruzione della suddetta chiesa di S. Apollinare (2).

Li 26 gennajo 1320 Enrico re di Boemia, duca di Carintia e conte del Tirolo, avvocato della Chiesa di Trento, assieme ad Adelaide sua moglie, condonò ad Aldrighetto, figlio di Federico di Castelbarco e ai suoi nipoti gli eccessi già commessi da Guglielmo loro zio; colla condizione però, che i Castrobarcensi vivano in concordia col vescovo di Trento e da lui ricevano le investiture dei loro feudi, che per lo innanzi ricusavano di domandare. Nel tempo stesso consentiva che il memorato Aldrighetto continui a coprire l'ufficio di capitano della Valle Lagarina, sua vita durante (3). Li 11 di febbrajo dell'anno medesimo, il vescovo Enrico confermò al monastero di S. Michele presso la città

(1) Hippoliti, *Comp. rer. Trid.*, MSS.
(2) Hippoliti, op. cit.
(3) Hippoliti, op. cit.

di Trento un privilegio accordato all'Ordine di S. Chiara nel 1317 da papa Giovanni XXII (1).

Nei due anni seguenti, il nostro prelato incorporò la chiesa di Senale a quella di Augia e concesse varie lettere d'indulgenza. Fra le altre, a chi avesse celebrato il giorno della Concezione della Beata Vergine; a chi avesse ajutato alla fabbrica della chiesa di S. Maria Maddalena di Preore, incominciata a spese di Flavio mansionario di Padova, e per la di lui morte rimasta incompleta (2). Verso la fine del 1322 frate Enrico, priore dell'Ospitale e del convento di S. Tommaso nella pieve di Romeno, col consenso de' suoi confratelli, diede un vigneto dell'Ospitale da custodire con quelli di Ambulo, a fine di pace e secondo la consuetudine della Regola di quella villa (3).

Nel 1323, il torrente Saluga recò molti danni alla città di Trento; laonde fu fatto un progetto di deviarne il corso dalla parte di S. Maria Maddalena nel Fossato.

Nel 1325, i fratelli Nicolò e Gerardo di Arco fondarono il convento dei Celestini colla chiesa alle Sarche (4); e ai 24 di giugno dello stess'anno, la contessa di Rosenburg, figlia di Beraldo di Wanga, confessa, mediante pubblico istrumento, appartenere al vescovo di Trento, al quale li restituisce, tutti i beni e poderi

(1) Bonelli, T. III, P. I, pag. 197.
(2) Bonelli, ivi, pag. 199-202.
(3) Hippoliti, op. cit.
(4) Hippoliti, op. cit.

ch'ella teneva nel Vescovato di Trento e di Coira (1). Del mese di luglio 1325 son pure le lettere d'indulgenza, che il nostro vescovo concedette alla chiesa di S. Andrea di Terlago (2). L'anno seguente, lo stesso nostro vescovo ratificò alla Prepositura di Augia il diritto di pescare nel fiume Adige dalla Chiusa sino a Terla; diritto che venne poi confermato l'anno successivo da Enrico re di Boemia (3). Ai 24 di luglio 1326 il vescovo Enrico pubblicò un invito a cooperare alla costruzione della chiesa di S. Margherita nel sobborgo di Trento, che le monache domenicane dell'attiguo convento non erano in grado di far erigere coi proprii mezzi; concedendo ai benefattori quaranta giorni d'indulgenza (4).

Li 13 di febbrajo 1327, Enrico vescovo di Trento nomina capitano e rettore del borgo di Arco il nobile vassallo Nicolò d'Arco, escludendolo da ogni giurisdizione nelle Giudicarie; e li 10 marzo seguente lo investe dei feudi antichi e diretti della sua casa (5).

Nel 1328, lo stesso vescovo incorporò la parrochia di S. Genesio colla chiesa e monastero di Augia (6). In quest'anno medesimo, essendosi estinta la nobile famiglia dei Bonaccolsi di Mantova, e perciò devoluto alla Chiesa di Trento il feudo di Castellaro, il nostro

(1) Hippoliti, op. cit.
(2) Bonelli, T. III, P. I, pag. 203.
(3) Bonelli, ivi, pag. 204-206.
(4) Bonelli, T. II, pag. 658.
(5) Bonelli, *Monum. Eccl. Trid.*, pag. 90-91.
(6) Bonelli, T. III, P. I, pag. 208.

vescovo Enrico ne investiva Luigi Gonzaga, signore di Mantova. Il diploma relativo è inserito nella conferma di tale investitura fatta dal vescovo Nicolò di Bruna (Brünn) l'anno 1338 (1).

L'anno 1329, papa Giovanni XXII diresse una lettera al vescovo nostro, colla quale lo prega ad indurre il Capitolo della cattedrale di Trento e i parocchiani di S. Maria nella detta città a cedere quella chiesa, colle case, officine ed edifizii annessi, all'abbate e al convento dei Predicatori e Domenicani di S. Lorenzo (2). Nell'ottobre dello stess'anno, parecchi vescovi ed arcivescovi, che stavano in Avignone presso il suddetto pontefice, concedettero lettere d'indulgenza a tutti i fedeli, che avessero beneficato la chiesa prepositurale di Augia; colla condizione però che il vescovo diocesano vi acconsentisse (3). Diffatti, l'anno seguente, il nostro vescovo confermava ai monasteri di Augia e di Senale le indulgenze e grazie per l'addietro loro accordate, e ve n'aggiungeva di nuove (4).

Nel 1331, i frati di S. Tommaso presso Romeno ricorsero al nostro vescovo, ond'essere sollevati dai carichi che loro volevano imporre gli uomini di Ambulo. Ed il vescovo spedì un decreto al sindaco e alla comunità di quel luogo, col quale vietava di sottoporre a dazii e collette il priore e i frati dell'Ospizio suddetto (5).

(1) Bonelli, ivi, pag. 211. Codice Wanghiano, pag. 423.
(2) Bonelli, ivi, pag. 213.
(3) Bonelli, ivi, pag. 216.
(4) Bonelli, ivi, pag. 218.
(5) Bonelli, *Monum. Eccl. Trid.*, pag. 93.

Nel 1332 fioriva Fra Bonino da Bergamo, monaco domenicano di S. Lorenzo presso la città di Trento, vicario generale nello spirituale e nel temporale, e procuratore di Fra Matteo, cardinale dei SS. Giovanni e Paolo, circa tutti i negozii della detta Abbazia di S. Lorenzo, concessa ad esso in commenda dalla Sede Apostolica (1).

Nel 1333, per commissione del nostro vescovo, impedito da altre cure del suo ministero, Salatino vescovo di Cadarona, consacrò la chiesa di S. Caterina, che prima chiamavasi di S. Adelpreto, nella campagna di Arco (2).

Nel 1335, il nobile Guglielmo di Nano, successore di tutti i feudi di Roberto di Enno, già dimorante nella villa di Calavino di Madruzzo, per sè e pei suoi consanguinei Riprando e Oloradino di Nano e Riprando di Enno, investiva a titolo di feudo un Nicolò di Termone, di varie decime e poderi nelle pertinenze di quella villa (3).

Nel 1336, il nostro vescovo Enrico celebrava nella chiesa cattedrale di Trento un Sinodo di tutta la diocesi; le cui costituzioni, molto prudenti e salutari a quel tempo, son contenute in capitoli trentuno (4). Che in quest'anno il vescovo nostro possedesse la terra di Riva, si deduce da un documento di nomina del podestà di essa, che egli fece nella persona di messer

(1) Hippoliti, op. cit.
(2) Bonelli, T. II, pag. 660.
(3) Hippoliti, op. cit.
(4) Bonelli, T. II, pag. 175-698.

Gocello di Bolzano (1). Nell'anno medesimo, essendo andate smarrite le investiture di certe possessioni in Oveno, nel luogo detto Castelpiano ed altrove, per causa d'incendii e di guerre, il vescovo nostro comandava al giudice Giustiniano dei Gardoli, suo delegato, di rinnovarle (2). Li 7 di luglio dello stess'anno, essendo lite tra il vescovo Enrico e i suoi procuratori da una parte, e tra Erardo di Andriano dall'altra, per causa del dazio sul ponte di Firmiano e dei beni ad esso spettanti, quest'ultimo, consenziente Nicolò fratello suo, rassegnò ogni cosa nelle mani del vescovo, che lo investì, a titolo di locazione perpetua, del dazio e dei poderi suddetti, verso l'annuo affitto di trentasei lire veronesi (3).

Il vescovo Enrico, benemerito della sua Chiesa, morì li 9 ottobre 1336, e fu sepolto nella cattedrale. Errano coloro che suppongono essere egli stato scismatico e, per soverchio attaccamento al ghibellinismo, avverso alla Santa Sede; imperocchè operò molte cose in favore di essa, e nel Sinodo in quest'anno da lui celebrato comandava che si pagasse la decima papale e ne designava i collettori, e asseriva doversi prestare ogni riverenza alla Sede Apostolica.

Successe ad Enrico, dopo quasi due anni di sede vacante, Nicolò di Bruna, moravo, cancelliere di Carlo IV re dei Romani, decano della cattedrale di Olmütz. Prima di avere ottenuto la pontificia conferma, nell'aprile

(1) Hippoliti, op. cit.
(2) Hippoliti, op. cit.
(3) Hippoliti, op. cit.

del 1338, il nostro vescovo prese parte, fra i suffraganei di Aquileja, mediante Armanno di Parma giurisperito suo procuratore, al concilio provinciale indetto dal patriarca Bertrando; le di cui costituzioni, rinnovanti altre del di lui predecessore Raimondo, si contengono nello Statuto Capitolare di Trento. Sollecito della buona amministrazione del Principato, alla cui difesa vegliò fino agli ultimi suoi giorni, ridusse tosto all'ubbidienza dovuta alla Chiesa di Trento Aldrighetto e Guglielmo di Castelbarco, obbligandoli alla restituzione della valle Lagarina e del mero e misto impero di essa, nè altro loro accordando che certi feudi allodiali. Giovanni, duca di Carintia e conte del Tirolo fu presente all'atto di questa restituzione, la quale ebbe però poca durata; imperciocchè nel 1363 e 1364 riacquistarono i Castrobarcensi ogni cosa sotto il governo del vescovo Alberto (1).

Nel medesimo anno il vescovo Nicolò rinnovava a Luigi Gonzaga, duca di Mantova, la investitura feudale di Castellaro, nel modo e forma con cui n'era stato investito dieci anni innanzi. Cotesto feudo, tramandato ai successori suoi, duchi di Mantova, mediante le reiterate investiture dei vescovi di Trento, restò in quella serenissima casa fino al secolo decimottavo; in cui, essendo stato dichiarato decaduto, per fellonia, dai feudi imperiali l'ultimo duca, Mantova pervenne all'Impero, e Castellaro alla Chiesa di Trento, che tuttora

(1) Miscellanea Alberti, T. VI, fol. 111. Codice Wanghiano, pag. 423.

lo possiede (1). Nell'ottobre di questo medesimo anno il nostro prelato si adoperò con tutto lo spirito, affinchè una volta si terminasse la strepitosa lite, che in Roma si agitava da nove anni, a riguardo della parochiale di S. Maria Maggiore fra il suo Capitolo e i Padri di S. Domenico avanti il cardinale Bertrando, vescovo d'Ostia e di Velletri, a ciò deputato da Benedetto XII. Abbiamo già accennato esistere su questa causa due atti intermedii, cioè una bolla del 1331, colla quale papa Giovanni XXII comandava al detto cardinale d'indurre il vescovo e il Capitolo di Trento a cedere la mentovata parocchia colle case attigue a quei religiosi che, per l'inondazione dell'Adige, non potevano più abitare il convento di là dal fiume; e la lettera del cardinale Bertrando scritta da Bologna nel 1332 ai frati e al priore dei Domenicani di Trento, colla quale li autorizza a citare perentoriamente il vescovo ed il Capitolo a comparire avanti di sè, nel termine di giorni venti, onde far valere le loro ragioni ed esporre le loro proposte. Il nostro vescovo adunque riusciva a troncare la lite, inducendo il predetto Convento alla rinuncia d'ogni suo preteso diritto su quella parocchia, e i canonici a rilasciare ai Domenicani, *pro bono pacis*, la quarta mortuaria ed ogni altra porzione canonica, che quei Padri erano tenuti per consuetudine di contribuire al decano e al Capitolo (2).

Nel divisato anno 1338, il vescovo Nicolò, per atto

(1) Miscellanea Alberti, T. IV, fol. 23.
(2) Miscell. Alberti, T. VI, fol. 30, 190.

di sua liberalità, concesse a Guglielmo di Castelbarco, sua vita durante, il vicariato ch'egli tenne e possedette in ogni luogo appartenente al Vescovato, coll'obbligo di contribuirgli annualmente una coppa di argento dorato, del valore di cento lire veronesi, e col patto espresso che, morto lui, ogni diritto si devolva al vescovo (1).

Il dì primo di gennajo 1339, il nostro vescovo spediva ai Fiemmazzi la conferma dei loro privilegi, e specialmente di quelli generosamente accordati alla Valle nel 1110 e 1112 dal vescovo Ghebardo (2). Nello stesso anno, il vescovo Nicolò, dopo aver fatto chiaramente constare, colla deposizione di ventidue testimoni degni di fede e d'altri documenti autentici, a Bertoldo di Ragogna commissario di Giovanni duca di Carintia e conte del Tirolo, che la giurisdizione di Metz (Mezzotedesco) s'aspettava al Principato di Trento, ottenne li 21 febbrajo favorevole sentenza contro Leonardo e Svicherio fratelli di Metz, illegali detentori, e li 25 dello stesso mese il decreto d'immissione, con ispeciale comando del duca ai suddetti fratelli e ad altri nobili dimoranti in quella giurisdizione, di non isturbare il vescovo e la sua Chiesa nel possesso di essa, e di contentarsi del libero e pacifico godimento dei feudi (3). Di questo medesimo anno è la delegazione di certi soggetti nominati nell'istrumento, fatta dal vescovo no-

(1) Codice Wanghiano, pag. 424-425. Bonelli, *Monum. Eccl. Trid.*, pag. 95-98.

(2) Miscellanea Alberti, T. VI, fol. 153.

(3) Codice Wanghiano, pag. 425-426. Bonelli, T. III, P. I. pag. 222.

stro e dal Conte del Tirolo, sopra una differenza vertente contro i mercanti di Bolgiano pel pagamento dell'imposta o colletta annuale di mille lire picciole a favore del vescovo di Trento; dalla quale essi mercanti, in forza di certi privilegi allegati, si riputavano esenti. Quest'atto dimostra che la città di Bolgiano, nel temporale, per metà ubbidiva al Conte del Tirolo e per l'altra metà al vescovo e principe di Trento (1).

Sotto la data dei 27 marzo 1339 trovasi nell'Archivio registrata la quietanza spedita al vescovo Nicolò da Imberto cardinale, di aver esso pagati al Sacro Collegio dei Cardinali la somma di cinquecento fiorini d'oro pel comune servigio, e quella di trentun fiorino, soldi quattro e denari quattro pel servigio della famiglia cardinalesca (2). Ai 18 di maggio di quest'anno, il vescovo Nicolò creò suoi procuratori Jacopo notaro e Bonaventura di Francesco Fabro di Trento, ad effetto di rinvenire e ricuperare i beni del Vescovato illecitamente occupati o distratti. E in maggio dello stess'anno investì Pietro di Schennano e suo fratello Elindro di tutti i loro feudi antichi e diretti, obbligandoli, dopo aver prestato il giuramento di fedeltà, d'indicargli in iscritto, nel termine di un mese, tutti quei feudi che la loro famiglia riconosce dalla Chiesa di Trento. Altra simile investitura fece l'anno seguente a Corrado di Schennano e al di lui padre e al fratello (3). Nell'agosto

(1) Miscellanea Alberti, T. VI, fol. 146.
(2) Miscell. Alberti T. VI, fol. 176.
(3) Miscell. Alberti, T. VI, fol. 135-136.

del 1339, il vescovo Nicolò ottenne da Giovanni re di Boemia e conte del Tirolo, pel Principato e Magistrato di Trento le armi vacanti di Venceslao martire e protettore di quel regno, ed oltre di ciò l'assicurazione di difendere con tutte le sue forze, quale avvocato, la Chiesa di Trento nei suoi diritti, dignità e libertà (1). Li 21 novembre di quest'anno, il vescovo nostro, in un Sinodo tenuto nella sua cattedrale, pubblicò due nuove costituzioni; l'una contro gli usurai, l'altra contro i chierici che non portano la tonsura e l'abito clericale, con iscandalo dei laici; ambe inserite negli Statuti Capitolari. L'ultimo giorno di dicembre del 1339 infeudava un Negri di Fai dei vecchi feudi di Trento (2); e rinnovava ai signori di Arco la investitura feudale, nella quale si leggono non solo i feudi antichi posseduti da quella illustre famiglia, ma quelli eziandio indebitamente occupati dai signori di Castelbarco. In tale occasione Nicolò d'Arco fece istanza al vescovo nostro affinchè comandasse una perquisizione nell'archivio vescovile collo scopo di rinvenirvi un certo processo formato dagli officiali del vescovo Enrico, che pretendeva ad arte occultato, onde spogliarlo della giurisdizione a lui competente; oppure che s'instituisse una nuova inquisizione, acciò la sua famiglia fosse rintregrata del proprio, secondo i dettami della giustizia; protestando insieme di non intendere che per la investitura a lui rinnovata in questo giorno, possa derivare alcun pre-

(1) Bonelli, T. III, P. I, pag. 220.
(2) Codice Wanghiano, pag. 426.

giudizio, specialmente rapporto ai privilegi alla famiglia d'Arco accordati dagli Imperatori (1). In questo medesimo anno fu fatta la pubblicazione dei beni comunali della città di Trento, già designati l'anno 1314, sotto la reggenza del vescovo Enrico. E siccome la patria era minacciata in quei momenti dai disegni ambiziosi di Lodovico di Brandenburgo, messi ben presto in esecuzione a' danni della Chiesa, il Magistrato Consolare della città nostra decretò il pronto rifacimento delle mura ed altre opere di difesa (2). Il vescovo Nicolò confermava contemporaneamente una considerevole aggiunta allo Statuto Municipale, proposta dal Magistrato, per il buon governo della città e delle altre terre del Principato (3). Nello stesso anno fu fatto un arbitramento, col quale venne determinata l'annua contribuzione che le ville della Comunità di Pergine dovevano pagare al vescovo (4).

Nel 1340, il vescovo Nicolò, ad esempio di Federico di Wanga suo predecessore, usando de' suoi diritti principeschi, fece coniare moneta colla sua effigie da una parte e colle insegne del Principato, testè ottenute, dall'altra (5). Nel gennajo di quest'anno fu fondata da Bonaverio dei Bellenzani, ricco cittadino di

(1) Miscellanea Alberti, T. VI, fol. 174.

(2) Miscell. Alberti, T. V, fol. 105.

(3) Cresseri, *Considerazioni sull'orig. e prerog. del Magistrato di Trento, e Introduzione di T. Gar agli Statuti di Trento.*

(4) Miscellanea Alberti, T. VII, fol. 204.

(5) Tartarotti, *Mem. ant. di Rovereto.* Giovanelli, *Zecca Trentina.* Gazzoletti, *Della Zecca di Trento.*

Trento, la Casa di Dio o dei Battuti laici, che presentemente serve d'ospitale ai poveri che in quella si ricettano, e agli infermi bisognosi che in essa vengono assistiti con tutta carità (1).

Nel febbrajo del medesimo anno, morto essendo Aldrighetto di Castelbarco, che nel 1338 (come fu narrato) aveva rinunciato tutta la giurisdizione della valle Lagarina nelle mani del vescovo Nicolò, il di lui figlio Federico fece lo stesso colla porzione che gli spettava, così nel civile come nel criminale. Essa porzione constava delle pievi di Gardumo, di Mori, d'Aldeno e Garniga; delle castellanie di Gresta, di Nomesino e di Albano (2). Li 5 marzo dell'anno medesimo Guglielmo di Rizzardo di Selva cede al vescovo la sua parte del castello di Selva, per molti beneficii da lui ricevuti (3). Nello stesso anno 1340, il vescovo Nicolò comperava da Azzone e da Guglielmo fratelli del defunto Aldrighetto di Castelbarco, il castello di Penede pel prezzo di dodicimila lire veronesi, da versarsi in rate o a tempo prefisso; a condizione però, che, fino al totale pagamento, essa rocca dovesse restare in potere di Enghelmaro di Villanders e di Corrado di Schennano. Gli vendettero inoltre i detti signori tutte le rendite, dazii e decime che possedevano nella pieve di Nago, in cui è posto il suddetto castello; previa una stima da farsi in guisa, che dieci lire di rendita fossero valutate cento

(1) Vedi l'iscrizione, che è ancora sulla faccia del luogo.

(2) Miscellanea Alberti, T. VI, fol. 112. Codice Wanghiano, pag. 426-428.

(3) Codice Wanghiano, pag. 428.

di capitale; obbligando il vescovo ai medesimi, dal canto suo, la giurisdizione delle pievi di Lizzana e di Volano, a riserva della sola parte pria da lui consegnata a Marcabruno di Castelbarco; e inoltre col patto espresso, che fosse lecito ad essi di redimere il mentovato castello di Penede, mediante l'esborso delle esposte dodicimila lire, entro il termine di due mesi; passati i quali, s'intenda irrevocabile quel possesso a favor della Chiesa. In sequela dell'anzidetto contratto, nel 1341, fu tra le parti fatta un'altra convenzione, colla quale vennero stabilite le rate del pagamento; vale a dire, che la metà sia dal vescovo pagata nella prossima festa di S. Martino, e l'altra metà al S. Martino del seguente anno; il che non seguendo, la sopradetta rocca dovesse ritornare ai Castrobarcensi, i quali giurarono di governare frattanto, come vicarii vescovili, la giurisdizione accennata di Lizzana e di Volano. Ma il ritratto non ebbe luogo; mercechè il provido prelato sborsava nel principio del 1343 il prezzo intiero del castello, a norma del convenuto (1).

Nel 1341, il vescovo Nicolò spedì alla chiesa di S. Maria di Campiglio la conferma delle indulgenze ad essa concesse da Federico, Egnone, Enrico II, Filippo, Bartolomeo ed Enrico III vescovi di Trento, da Martino vescovo di Mantova e da altri vescovi di Verona e Cremona (2).

(1) Miscellanea Alberti, T. VI, fol. 157, 216. Codice Wanghiano, pag. 429.

(2) Miscell. Alberti, T. VI, fol. 216.

Nel 1342, Nicolò di Bruna, nipote del nostro vescovo, qual suo procuratore, investì, a titolo di locazione perpetua, Antonio, Francesco ed Eleazaro, figli di ser Videsti di Riva, del diritto di raccogliere i frutti decimali di alcune possessioni descritte nell'istromento, sotto condizione d'un annuo canone di due quartieri e mezzo di vino graspato alla misura di Riva (1). Nel medesimo anno, Marco chierico di Mori, nunzio vescovile, fece pubblicare nella valle Lagarina la lettera diretta dal nostro vescovo a Belitta, vedova di Aldrigettino di Castelbarco; colla quale il vescovo esprimeva il dispiacere di avere inteso certi trattati di alienazione dei castelli appartenenti ai di lei figli per l'utile e alla Chiesa di Trento per diretto dominio; e perciò ne faceva formale divieto così ad essa come ai suoi capitani e luogotenenti; comandando ad ognuno di questi di custodire e governare i suddetti castelli, feudo della Chiesa, a pro' dei di lei figli e ad onore del Vescovato, sotto pena della privazione di essi corpi feudali in di lei pregiudizio e dei figliuoli medesimi (2).

Nel mese di febbrajo del 1343 furono celebrate nella città di Trento le infauste nozze di Lodovico marchese di Brandenburgo, figlio dell'imperatore Lodovico il bavaro, con Margherita Maultasse, contessa del Tirolo, unica erede di Enrico, duca di Carintia e conte di Gorizia e del Tirolo, dopo il ripudio da essa dato a Gio-

(1) Miscellanea Alberti, T. VI, fol. 138.
(2) Miscell. Alberti, T. VI, fol. 198.

vanni re di Boemia, suo legittimo marito, sotto pretesto della di lui impotenza. Alle feste straordinarie per queste nozze trovossi presente lo stesso imperatore e gran numero di principi e cavalieri (1). Nello stesso anno, papa Clemente VI, mosso a pietà dei mali inferiti dai Turchi ai fedeli di Romania e delle isole adjacenti, diresse una bolla al patriarca d'Aquileja Bertrando e ai vescovi suoi suffraganei, colla quale comanda loro di predicar la crociata e di raccogliere un sussidio a tal uopo nelle rispettive lor diocesi, imponendo una decima quinquennale. Il patriarca Bertrando trasmise al vescovo di Trento, suo suffraganeo, una copia autentica di essa bolla; e il nostro prelato non trascurò di obbedire ai cenni del pontefice e del proprio metropolita; benchè poscia, una parte del sussidio raccolto fosse costretto a convertire ad altro uso, non meno religioso, come vedremo all'anno 1346 (2).

Nel mese di marzo 1343, il vescovo nostro, provocato da Sicco di Caldonazzo, suo potente e ambizioso vassallo, era intento a respingere colla forza le sue violenze; e nel giugno aveva condotti a' danni di lui Corrado di Sunheim ed Enghelmaro di Villanders con grossa banda di soldati alemanni; perlochè esso Sicco si vide obbligato di portarsi in Padova per chieder soccorso da Ubertino Carrarese. Poco dopo seguì una tregua fra essi, indi un compromesso nelle persone dell'imperatore Lodovico il bavaro, del marchese di Bran-

(1) Miscellanea Alberti, T. VI, fol. 99.
(2) Miscell. Alberti, T. III, fol. 68-69.

denburgo, suo figlio, e di Ubertino suddetto, onde terminare all'amichevole le insorte questioni (1). Quale effetto abbia avuto cotesto compromesso, non abbiamo potuto rinvenire nei documenti che ci rimangono; sappiamo bensì che nel seguente anno fu fatto da esse parti un altro compromesso, ristretto però alla decisione del solo Carrarese, signore di Padova; al quale rimisero pure le loro differenze Pietro di Simone di Tono ed altri della Valle di Annone. L'autorità conferita a Ubertino di Carrara, rispetto a Sicco di Caldonazzo e Castelnuovo nella Valle Sugana, era *de jure et non de facto;* di conoscere, cioè, sopra i danni e le cose usurpate e sequestrate dall'una all'altra parte in occasione della passata guerra; come eziandio sopra i tentativi fatti da Sicco d'impossessarsi della giurisdizione delle ville di Bosentino, di Mugazzone e di Vattaro; la quale pretendeva a se obbligata per certa somma di danaro da lui esposto a favore della Chiesa di Trento. Anche l'autorità che gli attribuirono il vescovo e quelli della valle di Annone era di giure e non di fatto; e riguardava certi eccessi, contumelie e delitti, intorno ai quali Guidone dei Cardinali di Pesaro e Odorico di Formiano, vicarii vescovili in detta valle, aveano pronunciata sentenza condannatoria contro esso Pietro di Tono e i suoi complici (2). In questo anno 1344 il vigilante nostro pastore tenne il secondo suo Sinodo generale; nel quale,

(1) Hist. Charth. Patav. Lib. VIII e IX, cap. 7 e 18. Montebello, *Notiz. istor. della Valsugana.* App. pag. 61.

(2) Miscellanea Alberti, T. VI, fol. 182.

col consenso Capitolare, fece alcune nuove costituzioni ed altre modificò, adattandole ai tempi (1).

Nel 1345, fu pubblicata una citazione di Clemente di Ponceline, chierico padovano, vicario generale del nostro vescovo, contro certi detentori di beni del Vescovato (2).

Nel 1346 il vescovo Nicolò fece la rimessa del primo terminè della sopra accennata decima papale, da essere impiegata contro i Turchi, a nome della mensa sua vescovile, consistente in lire 300 veronesi; le quali furono consegnate da Lorenzo di Brescia, canonico di Trento, a Ponzio di Peretto arcidiacono Vindonicense, commissario apostolico; al quale nel tempo stesso il detto canonico sborsò 1535 lire per due termini di porzione toccanti i canonicati, prebende e beneficii della Diocesi (3). Nel febbrajo dello stesso anno uscì la sentenza di Giustiniano de Gardulis, giurisperito e pari della Curia di Trento, che dichiarava devoluti al vescovo Nicolò ed alla Camera sua i feudi che dalla medesima riconosceva Aldrighetto di ser Benricevuto di Riva (4). Nel mese di giugno 1346, Luchino Visconti, signore di Milano, consapevole della venuta già stabilita dell'imperatore Lodovico e del marchese di Brandenburgo, suo figlio, nella città di Trento, per trattare la pace di Lombardia, spediva al vescovo Nicolò

(1) Statuta Capituli Tridentini.
(2) Miscellanea Alberti, T. VI, fol. 161.
(3) Miscell. Alberti, T. V, fol. 138.
(4) Miscell. Alberti, T. VI, fol. 160.

gran numero di soldati a cavallo ed a piedi, onde fosse in istato di sventare le mire dei due principi, nemici della Chiesa di Trento, opponendosi validamente al loro ingresso. Mastino della Scala, di ciò informato, conchiuse tosto una tregua coi Mantovani, coi quali era in rotta, e mandò in ajuto un grosso stuolo di armati a Sicco di Caldonazzo e ai signori di Castelbarco, suoi alleati (1). Il vescovo nostro cominciò a far uso dei ricevuti soccorsi a pro' di Enghelmaro di Villanders, vicario imperiale in Feltre e in Belluno, contro di Sicco, che pretendeva di levargli tal carica. Sicco fu fatto prigione in Bolgiano; e riebbe la sua libertà per interposizione di Jacopo da Carrara, che procurò la pace a condizione che Sicco pagasse seimila fiorini ad Enghelmaro e a lui cedesse la Chiusa, e il Covelo al Carrarese (2).

Intanto Lodovico, marchese di Brandenburgo e conte del Tirolo, calcando le orme dei due Mainardi, assaliva di repente il Principato di Trento e ne soggiogava i luoghi più esposti. Il nostro prelato non si smarrì d'animo, ma si preparò a fargli fronte, assoldando mercenarii e presidiando fortezze. A quest'uopo contrasse molti debiti e ipotecò parecchie rendite della sua Camera vescovile. Ricorse contemporaneamente al pontefice Clemente VI, supplicandolo a voler permettergli di convertire in uso e difesa del Vescovato i proventi della decima papale dal febbrajo all'ottobre dello

(1) Chronicon Estense. Miscellanea Alberti, T. VI, fol. 99.

(2) Historia Chartus. Patav. l. c. Miscellanea Alberti, T. V, fol. 37.

stess'anno, colle quote inesatte e da esigersi pei successivi due anni. Il papa acconsentì alla preghiera con una bolla, nella quale chiama il brandenburghese nemico di Dio, persecutore della sua Chiesa, ed eretico per sentenza già dichiarato (1).

Nel mese di febbrajo 1347, Carlo re di Boemia, partito dal regno sotto mentito abito di peregrino, pervenne in Trento, dove lo invitavano alcuni cittadini e foresi stipendiati da Luchino Visconti, che gli dava speranza di ottenere il dominio della città contro l'imperatore Lodovico il bavaro, suo rivale. Ma, non ostanti le genti d'arme a cavallo ed a piedi che in essa vi aveano raccolte per favorirlo il Visconte, lo Scaligero e i signori di Mantova, la speranza andò a vuoto. Narra bensì la cronaca che il giorno dell'Oliva, 27 marzo, dopo essere stato dalla Chiesa pronunciato imperator dei Romani, abbia in Trento, fatta celebrare la santa messa, alla quale assistette vestito del manto imperiale, colla verga d'oro e la palla rotonda nelle mani; indi cavalcasse per le vie principali della città. Racconta inoltre la stessa cronaca, che li 24 di giugno di questo medesimo anno, arrivò sotto le mura di Trento il vescovo di Coira alla testa di 1500 militi stipendiati da Carlo imperatore, in soccorso dei castelli assediati dal marchese di Brandenburgo; il quale, approfittando d'una buia notte li sorprese nel sonno, e tutti rimasero o morti o prigioni, senza poter fare la minima resistenza (2).

(1) Miscellanea Alberti, T. III, fol. 69.
(2) Chronicon Estense ad annum 1347.

Frattanto il nostro vescovo, esponendo le ragioni del Principato manomesso dai due Mainardi, conti del Tirolo, e minacciato dalle ingorde brame del duca Lodovico, presentò all'imperatore Carlo, che si trovava a Belluno, un suo memoriale. L'imperatore, dopo aver fatte esaminare diligentemente le cose, nel mese di agosto 1347 sentenziava che, per mancanza di successione maschile, fossero devoluti all'Impero tutti quei feudi, sui quali il conte Mainardo II, i suoi predecessori e successori od eredi pretendessero qualche diritto, e come tali li ridona alla Chiesa di Trento. Pronunciava poi decaduti egualmente da ogni diritto, proveniente da concessione vescovile, Margherita, contessa del Tirolo, e il duca Lodovico marito suo, a motivo dei notorii delitti da loro commessi e dell'adulterio e dell'incesto in cui vivevano anco al presente. Conchiude finalmente accordando al vescovo Nicolò la piena restituzione dei beni usurpati e confermandogli tutti i privilegi e le donazioni, e in ispecial modo dei capi seguenti: la parte di Bolgiano, di Velta, del monte Ritten e del monte Villanders; Eppiano col castello di Altenburg, la pieve di Caldaro con Enteclario, Cortazza, Bugna e Coronazelli; la pieve di Cembra; la contea di Castello nella valle di Fiemme; la contea di Königsberg assieme al castello; le pievi di Teseno, di Malè e di Novateutonica; la contea di Ulten. A titolo di feudo gli concedeva inoltre la giurisdizione criminale su quella parte di Bolgiano, a cui pretendevano i Conti del Tirolo; la pieve di Egna; il castello di Visione nell'Anaunia e il castello di Per-

gine (1). Havvi di questo stesso anno: un decreto del nostro vescovo contro certi nobili, chierici ed uomini di macinata e forestieri, che ricusavano di pagare alla Chiesa alcuni affitti e collette, ai quali erano sottoposte le case, terre e possessioni della pieve di Ossana, da essi recentemente acquistate (2); la collazione dell'ufficio di sacristano della cattedrale di Trento a Giovanni di Brescia, canonico della medesima, e consecutivamente la presentazione del Capitolo al vescovo, e la di lui conferma e missione in possesso (3); la conferma fatta dal vescovo agli abitanti della contea di Königsberg di tutti i loro privilegi e consuetudini, specialmente riguardanti le sentenze e le appellazioni, e la esenzione da ogni dazio delle vettovaglie estratte dalla città di Trento per loro uso (4).

Agli ultimi d'ottobre o ai primi di novembre di questo stesso anno 1347, il vescovo Nicolò passava da questa all'altra vita, dopo un lodevolissimo governo di nove anni. Lasciò morendo diversi legati pii, per l'esecuzione dei quali consegnava al suo Capitolo l'annua entrata di 30 marche di Merano, da esso a tale effetto comprata da Verata moglie di Fegnone di Villanders su certi affitti di Egna e della villa di Castello nella valle di Fiemme (5).

(1) Miscellanea Alberti, T. I, fol. 56.

(2) Miscell. Alberti, T. VI, fol. 168.

(3) Miscell. Alberti, T. V, fol. 145. Presentemente (cioè verso la metà del secolo XVIII) questa presentazione non è più in uso; e i canonici di Trento fanno tutto di loro propria autorità.

(4) Miscell. Alberti, T. III, fol. 169.

(5) Miscell. Alberti, T. V, fol. 143.

Gerardo di Manacco, detto anche Gerardo di Viders, fu nel dicembre dello stess'anno sostituito al defunto pastore nella cattedra di S. Vigilio. Le qualità sue non ci sono note; ma dall'unico suo atto che abbiamo potuto rintracciare possiamo arguire ch'egli fosse uomo di molto senno e d'animo forte. Cotesto atto è la nomina di Nicolò Alraim, nipote del vescovo suo antecessore, in capitano della città di Trento e di tutto il Vescovato, con mero e misto imperio così nel civile come nel criminale (1). Il documento porta la data di Avignone, ove risiedeva il pontefice; sicchè pare ch'egli non avesse potuto pigliar possesso della sua Chiesa, impedito forse dalle armi del Brandenburghese che la circondavano. Altra testimonianza dell'assenza del vescovo Gerardo dalla sua Chiesa ci porge un atto capitolare dei 29 di maggio 1348, in cui i canonici, come vicegerenti del vescovo, nominano capitani nelle Giudicarie Nicolò e Giovanni signori di Arco (2). Gerardo moriva avanti il mese di ottobre 1348.

Il Capitolo tridentino assunse tosto il governo temporale e spirituale della Chiesa di Trento, per opporsi alla invasione minacciata dal conte del Tirolo. A tale scopo presidiò la città capitale con grosso stuolo di soldati ottenuti da Jacopo di Carrara, signore di Padova; i quali respinsero i tentativi del duca di Teck, generale delle armi di Lodovico. Consegnarono poscia alla sperimentata lealtà di Dionisio Gardelli, già vicario

(1) Miscellanea Alberti, T. VI, fol. 201.
(2) Miscell. Alberti, T. VI, fol. 239.

di Pergine, il castello di Stenico, la rocca di Breguzzo, il vicariato delle Giudicarie, della valle di Ledro, della pieve di Tenno e della metà della pieve di Banale verso Castelmarino, acciò le garantisse da ogni pericolo di usurpazione. Gli affidarono inoltre, sede vacante, la custodia del Castello del Buon Consiglio, coll'ingiunzione di rimetterlo senza ritardo nelle mani del vescovo e principe che fosse eletto. Procurarono anche di redimere il castello di Tenno da Alemanno di Buina, sospetto di tradimento, che n'era capitano pignoratizio, mediante lo sborso a lui fatto di 272 ducati d'oro, pei quali era stato impegnato; e poscia lo consegnarono per l'istesso prezzo a Giovanni dei Bellenzani, cittadino di Trento, perchè a nome della Chiesa lo possedesse, e dovesse restituirlo ad ogni cenno capitolare o del vescovo, rintegrato che fosse del prezzo esposto; obbligandolo intanto a rendere minuto conto delle condanne, e a contentarsi dell'annuo onorario di 2400 lire trentine (1).

Fatte queste ed altre ottime disposizioni dal Capitolo della cattedrale di Trento, papa Clemente VI non tardò molto a dare alla nostra Chiesa un nuovo e degno pastore, che fu Giovanni III di Pistoia, confermato dal Romano Pontefice li 28 ottobre dell'anno medesimo 1348.

Continuavano le vessazioni usate da varii anni alla Chiesa di Trento da Lodovico marchese di Brandenburgo; il quale costituiva vicario suo e custode

(1) Miscellanea Alberti, T. III, fol. 123-127.

dei castelli usurpati nelle Giudicarie Dionisio dei Gardelli (1).

Nel seguente anno, il nostro Giovanni concedeva un ampio privilegio agli abitanti di Riva (2). Tenendo il brandenburghese occupata la città di Trento, e commettendovi molte violenze di conserva coi nobili e coi maggiorenti di essa, il nostro vescovo trasferì la sua sede a Riva, ch'egli impegnava a Mastino II della Scala, affinchè questi la difendesse dagli assalti del Conte del Tirolo, e a lui strappasse gli altri beni rapiti alla Chiesa (3). In questo stesso anno 1349, il vescovo Giovanni fu dalla Chiesa di Trento trasferito a quella di Spoleto; e Can Grande della Scala era, per lo stesso vescovo, capitano in Arco.

Li 4 novembre del medesimo anno ebbe luogo la elezione a vescovo di Trento di Mainardo di Neuhaus, canonico di Praga. Ma non potendo pervenire al possesso del suo vescovato, per l'opposizione violenta di Lodovico brandenburghese, resse la sua diocesi mediante vicarii spirituali (4). Quanto al temporale, ne disponeva a sua voglia il suddetto marchese Lodovico, conte del Tirolo, il quale studiavasi di guadagnare al suo partito i più potenti vassalli della Chiesa trentina. Nel giorno di Pasqua 1354, Federico e Marcabruno fratelli di Castelbarco, a nome proprio e dei loro eredi,

(1) Hippoliti, op. cit.
(2) Bonelli, *Monum. Eccl. Trid.*, pag. 103.
(3) Bonelli, op. cit., pag. 105.
(4) Bonelli, *Monum. Eccl. Trid.*, pag. 106.

giurarono ad esso fedeltà, e in ispecial modo contro il vescovo di Trento, dando a mallevadori Sicco di Castelnuovo e Nicolò d'Arco (1).

Nel 1355 governava la città di Trento, a nome di Lodovico, un Enrico pievano del Tirolo, col titolo di capitano generale del vescovato trentino; e nella stessa città era vicario e giudice pel brandenburghese un Eccelino notaro di Campo, il quale fece pubblicare il registro delle ferie legali, ossia dei giorni in cui a Trento non si rendeva ragione (2).

Avendo nel maggio del 1356, Enrico, pievano tirolese e capitano generale pel conte del Tirolo, stretto di assedio con forte esercito il castello di Pergine, la Comunità di quel luogo, impotente a resistere, si diede al marchese di Brandenburgo, il quale le promise la esenzione per dieci anni da tutti i balzelli. Francesco da Carrara, signore di Padova, a cui spettava il dominio di quel paese e della Valsugana, nell'ottobre dello stesso anno fece cessione al suddetto marchese e conte del Tirolo di tutti i diritti suoi sulla Valsugana e sul castello di Pergine (3).

Nel 1357 la Comunità di Pineto (Pinè), trovando incomoda allo sviluppo della sua libertà la esistenza del castello di Roccabruna, non molto discosto da Nogareto, sui confini del Perginese, la comprarono per

(1) Hippoliti, op. cit.

(2) Hippoliti, op. cit.

(3) Montebello, *Notizie istoriche della Valsugana*, pag. 79. Append., pag. 62-67.

290 fiorini da Concio Zinele, capitano di Pergine pel marchese e conte del Tirolo, e la distrussero (1).

Nel giugno del 1358 furono eletti arbitri per comporre le differenze vertenti tra Ulrico di Castel Tono e Guglielmo di Castel Nano; e ai 14 di luglio dello stesso anno, i fratelli, i figli e gli eredi di Federico di Castelbarco divisero i loro beni per modo, che ad Armanno di Castelbarco toccò la giurisdizione di Castralbano, e ad Aldrighetto quella di Castel Gresta (2).

Nel 1359, il marchese di Brandenburgo, conte del Tirolo, per interposizione del papa e di Rodolfo duca d'Austria, s'indusse a restituire ai commissarii pontificii le cose che appartenevano alla mensa vescovile di Trento, e ai canonici quelle che spettavano al Capitolo, confermando questa sua restituzione con un atto pubblico (3).

Nel 1362 moriva in Praga il vescovo nostro Mainardo, senza aver mai potuto ottenere il reale possesso del suo vescovato.

O alla fine dello stesso anno, o sul principio del susseguente venne eletto a succedergli Alberto II di Ortenburgo, Carintiano.

Nel 1363, Margherita contessa del Tirolo, essendo morto due anni prima il di lei marito Lodovico marchese di Brandenburgo e in quest'anno anche l'unico figlio ch'ebbe da lui, cedette la Contea del Tirolo e

(1) Montebello, op. cit., pag. 425. Append., pag. 67.
(2) Hippoliti, op. cit.
(3) Bonelli, *Monum. Eccl. Trid.*, pag. 108.

tutti gli altri suoi beni ai di lei prossimi parenti, Rodolfo, Alberto e Leopoldo, duchi d'Austria.

Nello stesso anno, il nostro vescovo Alberto, onde ottenere l'integra restituzione dei diritti della sua Chiesa, fu costretto a scendere coi duchi d'Austria suddetti a certe condizioni onerose, che, sotto il titolo volgare di *Compattate*, divennero in seguito causa o pretesto di molte discordie e di molti mali fra il nostro Principato ecclesiastico e la Contea del Tirolo. Sul principio dell'anno medesimo Azzone e Marcabruno figli di Aldrighetto di Castelbarco, e Armanno e Aldrighetto, figli di Federico della stessa famiglia, costituirono in loro procuratore Guglielmo di Castelbarco, canonico tridentino, onde chiedere e ricevere dal vescovo nostro la investitura dei loro feudi (1). Ai 14 di novembre 1363 fu consecrata la chiesa di S. Marco in Trento, appartenente al Convento degli Eremitani di S. Agostino (2). Li 19 di novembre di questo stesso anno, il vescovo Alberto concedeva a Pietro, figlio di Simone di Tono, la investitura del castello di Tono (3).

Nel gennajo del 1364, il vescovo Alberto investì Guglielmo di Castel Nano dei feudi nobili che la sua casa riconosceva dal Vescovato (4); e nel febbrajo dello stess'anno investiva pure Azzone, Aldrighetto, Alberto, Giancarlo e Francesco Leone, figli di Guglielmo di Castel-

(1) Hippoliti, op. cit.
(2) Hippoliti, op. cit.
(3) Bonelli, *Monum. Eccl. Trid.*, pag. 109.
(4) Miscellanea Alberti, T. VII, fol. 203.

barco, dei feudi posseduti dalla loro famiglia, non ostante la libera dimissione di quelli, fatta nel 1338 e 1340 nelle mani del vescovo Nicolò, suo predecessore (1).

Passato a miglior vita il duca Rodolfo d'Austria, conte del Tirolo, il vescovo Alberto fece coi suoi fratelli e successori nella Contea, Alberto e Leopoldo, nel 1365, un'altra convenzione, avvalorata dal consenso capitolare, e non meno pesante e pregiudicevole della prima, stipulata col duca defunto. In questa, oltre la ripetizione dei capitoli dell'antecedente, si estende il nostro vescovo a dichiarare con espressioni enfatiche, che egli riceve dalla cortesia dei duchi d'Austria la città di Trento e le signorie che compongono il Principato, obbligando sè e i successori di assistere perpetuamente i Conti del Tirolo con tutta la forza di fanti e cavalli, e di difendere la loro Contea a proprie sue spese, entro e fuori i confini di essa, contento della moderata paga, solita darsi alle milizie ausiliarie. Oltre di ciò concede loro il *jus aperturæ* nella propria città e nelle fortezze, colla promessa di non introdurre soldati di estrania nazione al presidio delle medesime (2). Del mese di dicembre di questo anno è la conferma degli statuti di Mezzana, Runzo e Menasio, spedita dal vescovo Alberto ai popoli della Valle di Sole (3). E nello stesso mese ed anno, il vescovo nostro investiva Antonio di Castelbarco di tutti i feudi, che il di lui

(1) Miscellanea Alberti, T. VI, fol. 114.
(2) Miscell. Alberti, T. II, fol. 123. Lünig, pag. 1228.
(3) Miscell. Alberti, T. III, fol. 213.

padre Giovanni e i suoi antenati avevano riconosciuti dalla Chiesa di Trento; i quali erano (secondo l'elenco che l'infeudato medesimo diede in iscritto) i seguenti: il dosso di Castel Romano, il dosso di Castel Torodoi, il castello Anzenglo, il dosso di Castel Palude in Brentonico, il dosso di Castel Bando, il dosso di Castello Albano, le decime di Mori, la metà del Castelcorno, la metà di Castel Bradalica, la muta di Sacco, la muta di Marco, la metà della torre di Castelbarco, la metà del Castello di Avio, la metà di Castel S. Giorgio, la metà della Clozella, le decime sotto Castelbarco, i vassalli di Gardumo e di Mori, e la metà del castello di Serravalle (1).

Dalla sentenza pubblicata nel 1366 dal duca Leopoldo, conte del Tirolo, colla quale si dichiara la quota ed il modo da osservarsi dagli abitanti del borgo di Pergine e dagli esteriori nel condurre il mosto ed il vino di decima al castello, si deduce che quella giurisdizione col suo castello non fu restituita alla Chiesa, com'era giusto, dacchè fu occupata dalle armi del Brandenburghese. Essa rimase quindi in poi sotto al dominio tirolese fino all'anno 1531, nel quale fu permutata colla metà di Bolgiano, che era di ragione vescovile (2). In questo medesimo anno 1366, il vescovo Alberto creò o piuttosto confermò due novelli cittadini di Trento, che furono Bettino e Nicolino di Cremona; concedendo inoltre a quest'ultimo la facoltà di esercitare l'arte notarile in tutto il Vescovato (3).

(1) Miscellanea Alberti, T. III, fol. 165.
(2) Miscell. Alberti, T. V, fol. 4.
(3) Miscell. Alberti, T. III, fol. 162.

Nel 1367, mentre il vescovo Alberto era in Aquileia presso quel metropolitano per affari della sua Chiesa, commise ad Udalrico decano e a Francesco di Parma canonico di mettere in possesso dell'ufficio vacato della scolasteria nella sua Cattedrale un Enrico Westfal chierico di Hildesheim, investendolo coll'anello suo vescovile (1). Il detto ufficio anco presentemente viene conferito dal vescovo, ma a' soli canonici. In questo medesimo anno, il vescovo Alberto, per 110 ducati d'oro, fece acquisto da ser Baldassare di ser Gasparo di Trento d'una casa con cortile, posta nella città di Trento, nella contrada dei Capellani, ossia del fonte di S. Martino; della quale, mediante procuratore, nello stesso giorno, 24 dicembre, prese il possesso (2). Nel suddetto anno uscì nella Curia Romana sentenza favorevole al Capitolo di Trento, riguardo alla pieve di Caldaro, per pochi anni da esso goduta in pace, dopo la espulsione rammentata di Enrico di Rottenburg, violento usurpatore. Con essa sentenza Corrado, figlio di Guglielmo di Wolensteten, che vi si era intruso, spalleggiato dal vescovo Alberto, fu obbligato di restituire ai canonici essa pieve coi frutti percetti. Leggesi pure in quella sentenza (il che è rimarchevole, nè può combinarsi colla verità del fatto) qualmente il vescovo Alberto e il suddetto Corrado, nel tempo della citazione, si ritrovassero in parti assai rimote dal Vescovato, ed abitassero in certe fortezze, alle quali non fosse sicuro

(1) Miscellanea Alberti, T. III, fol. 163.
(2) Miscell. Alberti, T. VI, fol. 157.

l'accesso. Checchè ne sia, appellatasi la causa, nel seguente anno la Curia Romana spiccò il decreto di sequestro dei frutti parochiali, e negli anni 1370 e 1371 altre due sentenze confirmatorie della prima, ma senza effetto (1). Del febbrajo 1368 si ritrova una locazione perpetua d'una casa in Trento nella contrada di Borgonuovo, spedita dal procuratore del vescovo Alberto a ser Antonio di Geremia di Matarello (2).

Nell'aprile del 1369, essendo stati confiscati i feudi, che dalla Chiesa di Trento riconosceva Corrado di Guglielmo di Castelnuovo, cittadino di Trento, a motivo della di lui ribellione e delle offese recate in varie guise a essa Chiesa, e dell'usurpazione delle decime di Cavedine e di Calavino, il vescovo Alberto, in rimunerazione della fedeltà e dei servigi singolari così a sè come alla sua Chiesa in varii incontri prestati da Pietro di Madruzzo e dai fratelli Jacopino e Vocheso di Jorio di Madruzzo, investì a titolo di feudo per sè ed eredi d'ambo i sessi il suddetto Pietro, e per sè e figli maschi solamente Jacopino e Vocheso, della castellania di Castel Madruzzo e di Lasino, d'un'altra nelle pertinenze di Cavedine, d'una chiusura nel tenere della villa di Madruzzo e d'una pezza di terra vignata in Calavino, come non meno dei beni che esso Corrado possedeva nel tempo che si ribellò, allorchè si fece lecito di occupare l'antedetto castello di Madruzzo (3).

(1) Miscellanea Alberti, T. V, fol. 164, 165, 171.
(2) Miscell. Alberti, T. VI, fol. 162.
(3) Miscell. Alberti, T. VI, fol. 192.

Nel 1370, il vescovo Alberto spedì al Conte del Tirolo la rinnovazione della investitura dei feudi che dalla Chiesa di Trento riconosceva. Il Conte in tale occasione trascurò per la prima volta il giuramento di fedeltà, solito per l'addietro prestarsi al vescovo infeudante, e vi sostituì la mera promessa *in verbo principis;* alterazione ch'ebbe pur troppo le sue funeste sequele (1).

Nel 1371, il vescovo nostro Alberto dei Conti di Ortenburg stabiliva solenne tregua tra i signori o dinasti principali delle valli di Non e di Sole, che, divisi in due grossi partiti, guerreggiavano tra di loro accanitamente. L'un partito era rappresentato da varii membri della illustre casa di Tono, e l'altro da quelli della rinomata famiglia di Sant'Ippolito, i cui feudi possiedonsi oggidì dall'antica famiglia dei Firmian (2).

Nel 1372, il vescovo Alberto concesse in feudo ad Antonio, figlio di Nicolò d'Arco, le decime di Pelugo, di Vigo, di Auriglio, di Tauriglio, di Pinzolo, di Vidaiono e di Giustino, rifiutate in sue mani da Giovanni notaro di Comaio, pieve di Lomaso (3). In esso anno, il vescovo nostro si affrancò da un debito di fiorini 330 contratto con Agnese contessa di Kirchperg, per sodisfare il duca d'Austria e conte del Tirolo delle contribuzioni alle quali si era obbligato (4).

(1) Miscellanea Alberti, T. I, fol. 107.
(2) Bonelli, T. III, P. I, pag. 223.
(3) Miscellanea Alberti, T. VI, fol. 239.
(4) Miscell. Alberti, T. VII, fol. 139.

Nel 1373, fu conchiusa la pace fra i duchi d'Austria Alberto e Leopoldo, e tra Francesco figlio di Jacopo da Carrara. Questa pace diede fine alla lunga ostilità originata dal fatto del Castello di Pergine, da noi riferito all'anno 1348.

Nel 1374, il vescovo Alberto rinnovò ad Aldrighetto di Castelbarco l'investitura feudale da esso concessa nel 1364 ai figli di Guglielmo dello stesso casato (1).

Sotto la data dei 23 di gennajo 1375 sta registrato il compromesso convenuto dal vescovo Alberto con Sicco di Rambaldo di Castelnuovo, toccante la controversia tra loro vertente intorno alla giurisdizione delle ville di Vattaro, Mugazzone e Bosentino, e ad ogni altra discrepanza. Questo compromesso fu esteso da Leopoldo duca d'Austria, che prescrisse alle parti compromettenti di presentarsi avanti di lui, entro il termine corrente dal giorno dell'atto suddetto fino alla festa di Pentecoste, se esso duca in questo frattempo si ritroverà nel Tirolo; nel quale caso, tutto ciò che, dopo l'ispezione delle scritture d'ambe le parti, sarà da lui o dal suo Consiglio deciso, debba essere messo in esecuzione, *appellatione remota.* In caso poi che esso duca in tal tempo non si trovasse in quelle parti, debba ciò farsi dal suo Capitano generale, nel giorno che da lui sarà alle parti intimato, entro un mese, e col parere e voto del lodato Consiglio; lasciandosi frattanto in quiete gli uomini delle suddette ville ed i loro

(1) Bonelli, *Monum. Eccl. Trid.*, pag. 112.

beni, nella maniera in cui vissero al tempo della tregua conchiusa tra i duchi d'Austria e il Carrarese (1). In conseguenza dell'enunciato compromesso, il vescovo Alberto li 3 del mese di aprile costituì suo procuratore speciale nella suddetta causa Federico di Greifenstein. Nell'aprile dello stesso anno, il vescovo Alberto convenne col suo Capitolo, che in avvenire fosse lecito al vescovo e ai suoi ufficiali di arrestare nelle giurisdizioni capitolari tutti coloro che avessero commesso qualche delitto, e quindi punirli come se fossero stati arrestati nel proprio territorio; e lo stesso diritto potesse avere il Capitolo coi delinquenti contro di lui, che si rifuggissero nel vescovile (2). In questo medesimo anno, ritrovandosi il nostro prelato nel suo castello di Ortenburg, ricevette in sua grazia Peterzone, Pietro, Paolo, Giacomo e Giovanni fratelli Lodrone di Castel Romano, che a lui si presentarono coi loro complici e fautori implorando misericordia e perdono dell'omicidio da essi commesso in persona di Raimondo di Lodrone, loro zio naturale; e il vescovo nostro li assolse (2). Evvi pure di quest'anno una bolla di Gregorio XI a favore dell'Ordine dei Crociferi, al quale assegna la preeminenza nelle questue delle elemosine, e loro concede altri privilegi e indulgenze (3).

Nel 1376, non avendo il compromesso dell'anno antecedente sortito il bramato effetto per causa di varii

(1) Miscellanea Alberti, T. VI, fol. 182.
(2) Miscell. Alberti, T. III, fol. 162.
(3) Miscell. Alberti, T. VI, fol. 189.

accidenti, fu tra il vescovo nostro e Sicco di Castelnuovo conchiuso il secondo, con cui si conferma e rinnova il primo nel medesimo duca Leopoldo, colla prorogazione del termine sino alla festa della Risurrezione del Nostro Signore, e così anche della tregua (1). Nell'anno suddetto, essendo la giurisdizione di Pergine oppignorata al Vescovato per la somma di quindicimila fiorini, così veniva retta e governata a nome di esso. I Perginesi portarono a Leopoldo, duca d'Austria e Conte del Tirolo, molte querele contro il vescovo Alberto, quasichè esso e la città di Trento li aggravassero oltre il dovere e il consueto. Il duca li pigliò in protezione, e rilasciò un ordine a Federico di Greifenstein, suo capitano in Pergine, onde procurasse con tutta la forza di mantenere e diffendere i Perginesi nei loro diritti e nelle buone consuetudini riguardanti sì la giudicatura come la monetaria (2). Il dì penultimo di ottobre di quest'anno, Bartolomeo ed Antonio della Scala, signori di Verona e di Vicenza, vicarii imperiali, spedirono la conferma dei loro privilegi ai Rivani, in quel tempo loro sudditi, in virtù della cessione pignoratizia fatta ad essi Scaligeri dal vescovo nostro Giovanni III (3).

Nel 1377, Giovanni Salgardo di Feltre, vicario e giudice della Curia di Trento e delle gastaldie di Pergine, che appartengono al distretto di Trento, sedendo *pro tribunali* per Alberto conte di Ortenburg, vescovo

(1) Miscellanea Alberti, T. VI, fol. 182.
(2) Miscell. Alberti, T. V, fol. 4.
(3) Miscell. Alberti, T. VI, fol. 72.

nostro, ad istanza di Federico notaro e massaro del vescovo nella giurisdizione di Pergine, comandò ai sindaci e gastaldioni di quel luogo, che fra dieci giorni dovessero aver pagata la colletta vescovile in buona moneta; ingiungendo al cursore d'intimare questa risoluzione al notaro Bonio, sindaco di tutta la pieve di Pergine e ai gastaldioni e agli ufficiali di essa, che erano Federico da Casalino, Matteo Sartori del borgo di Pergine, ser Giovannino da Serso, Osvaldo di Roveredo e Sornelli di Vignola; il che conferma, che la suddetta giurisdizione era allora nelle mani del Vescovo (1).

Nel 1379, il vescovo Alberto, avendo scoperto che le comunità di Ossana e di Malè nella Valle di Sole si lagnavano perchè si esigessero a pro' della sua Camera certe rendite ricuperate, dell'ufficio detto Larziprevedana, in virtù del quale si corrispondeva ogni sette anni uno stajo di segala per ogni foco, per ogni molino e per altri edificii d'acqua, graziosamente li assolse da tale obbligo, sua vita durante (2). In questo stesso anno fu eretta solenne convenzione tra il vescovo Alberto e Bartolomeo ed Antonio signori della Scala, tendente a tener purgato il paese dai malviventi; colla quale una parte si obbligava coll'altra di consegnarsi vicendevolmente i rei di pena corporale, profughi nei rispettivi territorii (3).

(1) Miscellanea Alberti, T. VI, fol. 182.
(2) Miscell. Alberti, T. VI, fol. 168.
(3) Miscell. Alberti, T. VI, fol. 184.

Nel 1380, estintasi la linea madruziana maschile, che abitava in Castel Madruzzo, il castello fu concesso dal vescovo Alberto in feudo fiduciario a Jacopo e ad Enrico di Roccabruna; il primo dei quali aveva in moglie Regina e l'altro Fiorinella, uniche superstiti (1).

Nel 1381, Percivale di Vienico, capitano di Castel Selva e di Levico, e vicario generale del vescovo Alberto, investì a titolo di locazione perpetua maestro Michele Funario d'una pezza di terra nelle pertinenze di Levico, nel luogo detto in Salvadonega (2). Nel medesimo anno fu dal vescovo Alberto proferita una sentenza arbitramentale, colla quale dichiara i confini nel monte della Costa, denominato il monte del Vescovo, disputati fra le Comunità di Vigolo Vattaro, di Bosentino e di Mugazzone (3). Ai 3 dicembre dello stesso anno proferì il vescovo un'altra sentenza arbitramentale nella questione dei confini fra gli uomini di Dro e Ceniga dall'una, e le ville di Lasino e di Madruzzo dall'altra parte, sopra il luogo denominato in Bocca di Sarca (4).

Nel 1383, Geremia di Castelnuovo rifiutò nelle mani del vescovo Alberto una picciola muta di soldi quattro, sul fiume Adige, alla porta di S. Martino, a favore di Francesco notaro di Trento (5).

Nel 1385, Azzone di Castelbarco ottenne dal vescovo Alberto la rinnovazione dell'investitura feudale

(1) Miscellanea Alberti, T. VI, fol. 169.
(2) Miscell. Alberti, T. VI, fol. 170.
(3) Miscell. Alberti, T. V, fol. 150.
(4) Miscell. Alberti, T. VI, fol. 204.
(5) Miscell. Alberti, T. VI, fol. 160.

spedita ai di lui antenati nel 1364 e rinnovata più recentemente nel 1374. In quest'ultima per altro fu inserito anche il feudo di Brentonico (1). Ai 14 maggio del medesimo anno, fra il vescovo Alberto, ossia fra Pietro di Sporo ed Enrico di Liechtenstein procuratori vescovili dall'una, ed Antonio d'Arco dall'altra, fu fatta una convenzione relativa alla restituzione di Castel Madruzzo, alla compensazione delle ingiurie e d'altre questioni, le quali furono commesse al giudizio di arbitri (2). Nel luglio di detto anno, il vescovo Alberto, deposto Federico Geschlecht dal capitanato di Castel Breguzzo, vi sostituì Nicolò d'Arsio (3).

Nel medesimo anno 1385, Sicco di Caldonazzo, vassallo della Chiesa di Trento, di cui abbiamo più volte favellato, fu trattato aspramente da Antonio Scaligero, per avere negato con villania di restituire agli ambasciatori del Signor di Verona il bottino di pecore e d'altri animali da esso fatto sopra le montagne di Vicenza. Li 26 luglio il Signor della Scala fece investire con fanti e cavalli i possedimenti di Sicco da Rigo di Cortesia di Soratico, suo generale; il quale, accampatosi sotto il borgo di Lupi, lo assediò nelle forme; indi, messo a ferro e a fuoco Caldonazzo con le altre ville di sua dipendenza, e dato il guasto alle campagne col taglio delle viti e degli alberi, obbligò Sicco li 3 d'agosto alla fuga; che questi eseguì fino

(1) Miscellanea Alberti, T. VI, fol. 116.
(2) Miscell. Alberti, T. VI, fol. 174.
(3) Miscell. Alberti, T. VI, fol. 170.

a Celvare, dopo aver lasciata nell'invaso borgo qualche cavalleria e pochi pedoni mandatigli dal Carrarese. Partito che fu il dinasta, il presidio, scorgendo di non poter lungamente diffendere il forte, per avere guasta la torre dalle bombarde, capitolò la resa del borgo con tutte le munizioni al Cortesia, salva la roba e la vita. Il nemico, pensando che il conservare l'acquistato gli dovesse riuscire più dannoso che utile, saccheggiò il paese, spianò la torre e le case dai fondamenti, e di là portatosi nelle altre ville già dipendenti da Sicco, senza perdonare ad alcuna, le devastò ed incendiò. Fece poscia lo stesso in Folgaria e nelle terre di Marcabruno di Beseno, che, contro le promesse date al Signor della Scala, aveva seguite le parti di Sicco; e li 30 di agosto l'esercito dello Scaligero ripatriò carico di prede (1).

Nel 1387, il Capitolo, senza l'intervento dell'autorità vescovile, formò un suo Statuto addizionale al vecchio, consistente in tre decreti da essere perpetuamente osservati. Col primo proibisce ogni permuta dei beni capitolari e beneficiali; col secondo provvede all'assenza dei cappellani della Cattedrale colla privazione dei beneficii, in caso di mancanza di tre giorni, senza licenza; il che regger non può, nè si sa qual forza si abbia. Coll'ultimo si levò dalla massa certa porzione, che venne assegnata alle distribuzioni canonicali (2).

(1) Confortus Pulex in *Annal. Vicent.* (Rerum Ital. Script. T. XIII, pag. 1256 e 1262.)

(2) Miscellanea Alberti, T. V, fol. 108.

Nel medesimo anno, essendo invalso il reo costume nelle giurisdizioni e nei luoghi soggetti, quanto al temporale, al Conte del Tirolo, e, quanto allo spirituale, al vescovo di Trento, che i prefetti ed i giudici di essi si appropriavano tutto l'avere dei parrochi, dei vicarii, dei cappellani, dopo la loro morte, senza lasciare aperto a nessuno il corso della giustizia, il vescovo Alberto espresse al duca d'Austria le sue querimonie per tale abuso con tanta efficacia, che lo persuase ad accordare la totale abolizione; con che però dai parrochi, vicarii e cappellani esentati da tale aggravio, fosse in perpetuo, e in un giorno determinato dell'anno, celebrato un anniversario in suffragio delle anime dei principi e principesse di casa d'Austria, con solennità corrispondente al loro rango, accedendo il consenso e l'autorità del vescovo di Trento loro ordinario. Il duca partecipava questo suo decreto ad Enrico di Rottenburg, suo maresciallo nel Tirolo, e a chiunque sarà suo capitano nel Tratto Atesino, con ordine che, morendo alcun parroco, vicario o cappellano dimorante nelle pertinenze di loro giurisdizione, tutto l'avere del defunto restar dovesse presso la Chiesa.

Il vescovo Alberto all'incontro e il Capitolo, con loro reversale consegnato in mano del duca, ordinarono che tutti i parrochi, vicarii, cappellani di Bolgiano, Villanders, Sarenthein, Märling, Passaier, Schenenn, Melten, Gries, Lanna, Tisens, Ulten, Caldaro, Eppan, Termeno, Ora, Salorno, Montagna, Nova Teutonica, Mezzolombardo, Sporo, Flavone, Arsio, Castel Fondo ed altri, tutti uniti annualmente in Bolgiano, debbano,

otto giorni dopo la festa dell'Assunzione, celebrare un anniversario con messa ed esequie solenni, ed altre messe la mattina seguente per il suddetto duca, i suoi antenati e gli eredi e successori; come non meno ciascuno di essi separatamente sia tenuto di fare un altro anniversario nella propria chiesa con tutta pompa, l'ottavo giorno dopo la Purificazione di Maria Vergine; con obbligo d'intervenire personalmente ad entrambi gli ufficii sacri, sotto la pena ai negligenti di lire dieci di marca meranese, da essere applicati ad usi pii. Non ostante però che la detta convenzione fosse stabilita con tante cautele, abolito l'abuso a gloria di Dio e vantaggio della Chiesa, presentemente non si celebrano più gli anniversarii suddetti (1).

Nel 1388, il vescovo Alberto, col consenso del suo Capitolo, ricuperò il castello di Stenico dalle mani di sua cugina Agnese contessa di Königsberg, cognominata Anglia de Rottenburg, con obbligo e promessa di pagarle lire 875 di marca buona di Merano in tre rate, dandole in sicurtà Federico di Greifenstein ed alcuni altri signori di rango; con patto espresso, che, non sodisfacendo il vescovo ai tempi accordati, cadauno dei mallevadori sia tenuto a portarsi verso Merano in una pubblica osteria, secondo il costume, con due cavalli ed un fante, ove dovranno rimanere ai servigi della contessa un intiero mese e più oltre, finchè essa sarà pienamente contentata (2). Nel mese di novembre

(1) Miscellanea Alberti, T. IV, fol. 218-219.
(2) Miscell. Alberti, T. V, fol. 113.

del medesimo anno, Antonio di Castelbarco di Gresta, per sè e per suo fratello Marcabruno e loro eredi, giurava fedeltà al duca Alberto, in pregiudizio del vescovo suo naturale signore; seguendo il malo esempio d'Antonio e d'Azzone di Castelbarco di Lizzana e di Ottone Castelbarco di Albano, che aveano fatta la stessa cosa in Bolgiano li 21 settembre di quell'anno. Il vescovo Alberto non osò fare alcun atto di risentimento (1).

Nel 1389, Gian Galeazzo Visconti, impadronitosi l'anno antecedente di Verona e di Riva e del suo distretto, confermava ai Rivani la carta dei loro privilegi, ottenuti dai vescovi principi di Trento, loro naturali signori (2). Nel detto anno, il vescovo nostro ottenne da Venceslao re dei Romani la conferma della donazione delle miniere concesse nel 1189 al vescovo Corrado da Federico II imperatore, non che di tutti i diritti e privilegi concessi alla Chiesa di Trento dai suoi predecessori (3). In questo anno la famiglia Cerra, dimorante nella giurisdizione di Pergine, posseduta e retta *jure pignoris* dal vescovo di Trento, fu esentata dai pesi e dalle collette solite a corrispondersi alla Camera vescovile due volte l'anno, e da altri pubblici balzelli, verso l'attuale consegna di certi stabili ed affitti, che si descrivono nell'istrumento di convenzione (4).

Nel 1390, il vescovo Alberto rinnovò ad Orsolina,

(1) Miscellanea Alberti, T. VI, fol. 172.
(2) Miscell. Alberti, T. VI, fol. 72.
(3) Lünig, fol. 917. Bonelli, T. III, P. I, pag. 231.
(4) Miscellanea Alberti, T. V, fol. 4.

vedova di Nicolò d'Arco, al di lei figlio maggiorenne Vinciguerra e ai minori Antonio e Nicolò, dei quali era tutrice, la investitura di tutti quei corpi feudali, di cui furono investiti i loro antecessori dalla Chiesa di Trento. La investitura era ristretta alla linea maschile, e la ricevette in ginocchio, promettendo di chiederne ai tempi debiti la rinnovazione. Per essere poi la donna di sua natura volubile ed incostante, volle il provvido prelato che la promessa fosse accompagnata da un'idonea cauzione, che fu prestata da Odorico avvocato di Amacia, suocero di Vinciguerra, da Azzone di Castelbarco, loro zio, e da Firmo Secco di Caravaggio, milanese, cognato dei detti fratelli (1). Li 28 d'aprile del detto anno Guglielmina di Giovanni dei Bellenzani rifiutò nelle mani del vescovo Alberto una picciola muta, già posseduta da Simeone del Dosso, di soldi nove e denari sei, esigibile nella città di Trento dalle merci che si conducevano sul fiume Adige; affinchè di quella investisse, a titolo di feudo, Adelperio di Delaito di Trento (2).

Il nostro vescovo aveva aggiunto agli Statuti municipali di Trento alcuni salutari ordinamenti, adattati ai tempi. E tali statuti, assieme coi privilegi della città furono in quest'anno confermati dal duca Alberto, conte del Tirolo, contro ogni diritto, e il vescovo non osò contrariare ad atto cotanto pregiudicevole alla sua autorità (3).

(1) Miscellanea Alberti, T. III, fol. 163.

(2) Miscell. Alberti, T. VI, fol. 160.

(3) Miscell. Alberti, T. IV, fol. 215. Di ciò si fa cenno nello Statuto di Trento, Lib. III, cap. 117.

Quanto al reggimento spirituale della nostra diocesi, non vogliamo defraudare il lettore d'una notizia che ci è rimasta. Essa riguarda il vicario generale del vescovo Alberto, un Giovanni Digni, oriondo sassone, il quale col suo operare si meritò l'elogio sotto notato, a terrore ed ammaestramento dei posteri. Vogliam però credere che il nostro prelato ne fosse all'oscuro, o che la malignità dei mortali abbia troppo indebitamente aggravato il suddetto Vicario (1).

Li 9 settembre di quest'anno 1390 finì di vivere il vescovo Alberto, dopo aver retta la Chiesa di Trento per lo spazio d'anni diciassette; e fu sepolto nella cattedrale di S. Vigilio in avello di marmo rosso presso l'altare di S. Massenza, nella cripta a lei dedicata. Il Capitolo, a cui per inveterata osservanza competeva la elezione del vescovo, non tardò di provvedere alla successione, allegando lo specioso motivo, che dai sacri canoni fosse stato recentemente determinato, che oltre tre mesi non dovesse restar vedova la Chiesa; ma in realtà fu per non lasciarsi prevenire dal Sommo Pontefice, il quale, con deroga per quella volta ai capitolari diritti, avea riservata a sè ed alla Santa Sede la provvisione. Indetto dunque a tale atto il giorno 29

(1) Innoc. a Prato, MSS. in vita Episc. Alberti, fol. 242.
« *Joannes Digni reus est suspendio ligni,*
*Sacrilegus, nequam, viam spernens jugiter æquam,*
*Malitiæ capax, Cleri lupus undique rapax;*
*Sciolus et stolidus, juris professor iniquus,*
*Qui confiscavit res pauperum et devoravit:*
*Sancte Vigili, procul pelle hunc ab ovili!* »

settembre dell'anno stesso, i canonici compromisero in Fra Bartolomeo da Bologna, abbate di S. Lorenzo, dando a lui facoltà di eleggere in loro nome il vescovo e di pubblicarlo. L'abbate accettò l'incarico, e nel giorno medesimo nominò ed elesse in vescovo e principe di Trento Giorgio di Liechtenstein, oriondo del castello di Nicolsburg nella Moravia, preposito della chiesa di S. Stefano in Vienna (1). Il canonico Nicolò di Fondo, nuncio e procuratore capitolare, recò in Vienna al nuovo eletto l'istrumento di sua elezione, e n'ebbe l'assenso e una lettera di ringraziamento al Capitolo (2).

Frattanto il papa Bonifacio IX, intesa la morte del vescovo Alberto, dal canto suo e con pari premura divenne alla nomina del candidato in vigore di riserva, e con due bolle della stessa data la palesò nella persona del medesimo Giorgio, preposito della cattedrale di Vienna e suo notaro. La prima bolla è diretta a Venceslao re dei Romani, colla preghiera di proteggere l'eletto; l'altra ai vassalli del Vescovato, ai quali ingiunge di prestare al vescovo Giorgio la dovuta obbedienza così nello spirituale come nel temporale (3). In questo stesso anno 1390, la città di Trento ricevette da Alberto, duca d'Austria e conte del Tirolo, la conferma illegale ed invalida de' suoi statuti e privilegi,

(1) Miscellanea Alberti, T. V, fol. 139. Bonelli, T. III, P. I, pag. 233.

(2) Miscell. Alberti, T. V, fol. 140-142.

(3) Miscell. Alberti, T. V, fol. 220.

e nominatamente di quelli che godeva sotto il patrocinio di Rodolfo e di Leopoldo, fratelli di Alberto (1).

L'anno seguente 1391, il vescovo Giorgio lasciò Vienna e s'avviò verso Trento per pigliare personalmente il possesso del Principato. Arrivato in Bolgiano, mandò al Capitolo di Trento Bartolomeo, abbate di S. Lorenzo, Enrico Clamer e Giovanni Schenk, incaricati di esibire le lettere apostoliche di elezione e di chiedere che l'eletto Pastore venisse accolto colla debita onorificenza. Il Capitolo e il Municipio di Trento spedirono tosto dei nuncii a invitarlo ad accelerare la sua venuta. Il nuovo vescovo fu quindi accolto colle più vive dimostrazioni di giubilo e di rispetto, e introdotto nel possesso temporale e spirituale del Principato (2). Egli trovò i sudditi in somma angustia e l'erario aggravato di debiti, a motivo delle continue guerre e delle grosse contribuzioni. Prima sua cura fu dunque di cercar modo di sopperire ai pressanti bisogni, usando anche delle proprie sostanze, delle quali abbondava. Nel maggio di quest'anno, egli rinnovava ad Osvaldo di Weitenstein, fattore della curia vescovile, la investitura feudale d'un orto nella contrada dopo S. Francesco e nelle pertinenze di Trento; assolvendolo, pei suoi meriti, dal solito giuramento di fedeltà (3). Rinnovò in quest'anno molte altre investi-

(1) Miscellanea Alberti, T. IV, fol. 215. Di essa conferma si fa menzione nel nostro Statuto, Lib. III, cap. 117.

(2) Miscellanea Alberti, T. V, fol. 140.

(3) Miscell. Alberti, T. IV, fol. 166.

ture, fra le quali accenneremo quella all'abadessa e alle monache di Sonnenburgo, di cui fu fatta parola all'anno 1204, e quella ad alcuni nobili di Terlago sulle case, su due laghetti, su varii poderi e il castello di Predagolare nel monte Mezzana presso Terlago (1).

Nel 1392 si ritrova un instrumento di compra che fece Jacopo di Marcabruno di Castelbarco di tutto ciò che possedeva Simone di Castel Campo nella città di Trento e nel Vescovato (2).

Nel 1394, i canonici regolari di S. Agostino in Augia ossia Gries esposero al nostro vescovo lo stato deplorabile del loro convento, aggravato di debiti per le violenze sofferte nei tempi addietro e per le inondazioni dei torrenti e del fiume Adige, e lo richiesero di qualche salutare provvedimento. Il vescovo procurò il necessario sollievo a quel pio istituto, coll'unire ad esso perpetuamente la pingue parocchia di Merlinga; obbligandolo però all'annuale contribuzione di lire venti meranesi per la fabbrica di S. Vigilio (3).

Nel 1395, per ispeciale commissione del vescovo Giorgio, fu fatta la giuridica livellazione dei molini della città di Trento da Giovanni dei Capitani, bolognese, vicario episcopale o podestà (4).

Ridotte le rendite della Mensa Capitolare all'estrema strettezza, a motivo delle usurpazioni e violenze

(1) Vedi il Lib. C. delle investiture nell'Archivio Capitolare, e il Bonelli, T. III, P. I, pag. 235.

(2) Miscellanea Alberti, T. VI, fol. 46.

(3) Miscell. Alberti, T. V, fol. 126.

(4) Vedi lo Statuto di Trento, Lib. II *de Sindicis*.

che soffrì il Capitolo, specialmente dal Dominio Tirolese, non rimase altro rimedio che di scemare il numero dei canonici, e, di ventisette che erano, ridurli a diciotto. Perciò, l'anno 1396, il vescovo Giorgio, di consiglio e consenso di tutto il corpo capitolare, fece l'atto della suddetta riduzione, assegnando alla massa comune le rendite delle nove estinte prebende, da essere egualmente divise tra i residenti, ed impiegate negli occorrenti bisogni capitolari. E dubitandosi della validità di tal soppressione l'anno seguente, i canonici impetrarono la pontificia conferma, che loro spediva in ampia forma il papa Bonifacio IX (1).

In detto anno 1396, il vescovo Giorgio assolse, *causa cognita*, gli uomini delle pievi di Cles e di S. Zeno dalla costruzione d'un ponte detto Carrara, alla quale erano stati obbligati da Matteo di Sporo, vicario vescovile nelle valli di Annone e Sole; e loro spediva su di ciò il diploma di privilegio perpetuo (2).

Nel 1398, il pontefice Bonifacio IX confermava con sua bolla la incorporazione della parocchia di Marlinga al Convento degli Agostiniani in Augia (Gries) già concessa, come vedemmo, dal vescovo nostro (3).

Nel 1399, il vescovo Giorgio concesse ai nobili della città di Trento e a quelli della pieve di Lomaso nelle Giudicarie la esenzione dai pubblici servigi e dalle collette e imposte prediali (4). In questo stesso anno,

(1) Miscellanea Alberti, T. II, fol. 64. Bonelli, T. III, p. 235.
(2) Miscell. Alberti, T. III, pag. 177.
(3) Bonelli, T. III, pag. 239.
(4) Bonelli, *Monum. Eccl. Trid.*, pag. 119.

dopo la festa della Natività del Signore, il vescovo Giorgio dovette anch'egli piegarsi a giurare col suo Capitolo il patto pregiudicevolissimo stipulato nel 1365 fra il vescovo Alberto di Ortenburg', e i duchi e conti del Tirolo, Alberto e Leopoldo, e confessare l'obbligo che gli incombeva di rinnovarlo al suo ingresso nel Vescovato, se non gli fossero state graziosamente concesse reiterate dilazioni (1).

Nel 1401, riuscendo assai gravosa alla Camera vescovile la custodia della città di Trento, situata nei confini della Lombardia, il vescovo Giorgio ottenne da Roberto re dei Romani, mentre ritrovavasi in Trento, la facoltà di esigere perpetuamente il pedagio dai forestieri che entrassero nella detta città, tassato in tre carantani per ogni persona a cavallo, e in uno per ogni pedestre, a riserva delle sublimi autorità ecclesiastiche, dei religiosi e dei miserabili (2).

Nel 1402, il vescovo nostro confermò un'aggiunta agli Statuti della città di Trento (3), e la Carta di Regola della Comunità di Fondo nell'Anaunia (4).

Nel 1403, il vescovo Giorgio dichiarò immuni e liberi i canonici della sua Cattedrale da qualunque contribuzione per fabbrica di nuovi edificii o per riparazione di vecchi nella città di Trento; come pure da ogni colletta che venisse imposta dai pubblici Provve-

(1) Miscellanea Alberti, T. IV, fol. 36.

(2) Ughelli, *Italia Sacra*, T. V. Bonelli, T. III, pag. 241.

(3) Vedi il proemio dello Statuto di Trento.

(4) Miscellanea Alberti, T. III, fol. 179. Bonelli, T. III, pag. 243.

ditori pel mantenimento delle mura, delle piazze, dei ponti, delle vie e delle case (1).

Nel 1404, il vescovo Giorgio accordò generosamente ai fratelli Vinciguerra ed Antonio d'Arco la facoltà di riedificare il castello di Spineto nelle Giudicarie, feudo di quella casa, il quale era stato recentemente demolito dalle genti del vescovo nella guerra che per cause a noi ignote i suddetti fratelli gli mossero (2). Nel maggio del medesimo anno fu conchiuso in Riva un accomodamento tra Francesco da Carrara, signore di Padova, e il vescovo nostro, per la liberazione di Siccone da Caldonazzo, che era stato dal vescovo, per le sue iniquità, tenuto da varii mesi prigione (3). Il vescovo Giorgio nel suddetto anno ebbe il contento di veder ritornare nel grembo della Chiesa di Trento la Comunità di Tignale, che per anni 55 aveva ubbidito ad altro padrone. Il popolo di Tignale fu in epoca a noi più vicina levato per la seconda volta dalla sudditanza della Chiesa di Trento, che oggidì riconosce nel solo spirituale; rimanendo nel temporale soggetto alla Repubblica di Venezia (4). E qui non sarà fuori di luogo l'accennare alle influenze politiche che subirono in quel torno di tempo alcuni paesi più meridionali del Principato Trentino. Estinta nel 1375 in Cansignorio la linea legittima degli Scaligeri, su-

(1) Ugelli, *Italia Sacra*, T. V. Bonelli, T. III, pag. 243.
(2) Bonelli, *Monum. Eccl. Trid.*, pag. 121.
(3) Montebello, *Notiz. istor. della Valsugana.* App., pag. 83.
(4) Miscellànea Alberti, T. III, fol. 166.

bentrò la spuria sino all'anno 1388, in cui Galeazzo Visconti, signore di Milano, la spogliò di Verona e così di Riva. Seguitò esso a posseder quelle terre sino al 1402, in cui venne a morte. Sotto Caterina, vedova reggente, si sconvolse il vasto corpo di sua dominazione per malignità dei suoi consiglieri, ciascuno dei quali tentò di appropriarsi la porzione degli stati loro affidata. Il Malatesta si usurpò il possesso di Brescia. Bartolomeo della Scala, superstite della linea spuria, si era ricovrato coi figli in Germania, d'onde, richiamato da Francesco da Carrara, signore di Padova e suo parente, rientrò in Verona li 19 aprile 1404. Non vi rimase che sino ai 25 di maggio; perchè l'infedele Carrarese, per farsi padrone dei di lui stati, lo fece prigione con tutta la sua famiglia, ed occupò Verona a nome proprio; indi, pretendendo di sottomettere anche Vicenza, questa città implorò il soccorso della Visconti. Ma non essendo costei in grado di assisterla, fece pregare la Repubblica di Venezia ad assumere la protezione dei Vicentini e metter argine all'ambizione del Carrarese. Non poteva giungere ai Veneziani più gradita e giustificata occasione di estendersi in Terraferma. Il Carrarese accrebbe la validità delle ragioni della Repubblica col barbaro trattamento fatto soffrire ai di lei ambasciatori. Questa perciò fece lega con Francesco Gonzaga, marchese di Mantova, gli garantì Peschiera ch'egli aveva occupata sopra i pupilli Visconti, gli confidò il comando dell'esercito, e col mezzo suo si impadronì di Verona li 4 di giugno 1405; e con tale conquista e di altri possedimenti dei Carraresi pose

le più solide fondamenta al suo dominio nel continente. Perduta Brescia e Verona, non poteva la reggente Caterina Visconti più mantenere il possesso di Riva, con cui non aveva comunicazione. Il vescovo nostro corse anch'egli a ricuperare la Riviera Trentina e la parte del lago di Garda alla sua Chiesa spettante, e l'ottenne in quest'anno 1405.

Ma di gravi calamità gli doveva esser fecondo un principe suo vicino, Federico d'Austria, entrato di fresco al possesso della Contea del Tirolo. Questi, invogliatosi di dilatare il suo dominio nel Principato di Trento, di cui era avvocato, si fece scudo dei patti strappati dai suoi maggiori ai vescovi antecedenti, e giunse ben presto a segno di moderare a suo talento ogni cosa dentro e fuori del Vescovato. Già nel febbrajo del 1407, col pretesto di sedare le commozioni della città di Trento, da lui a bello studio suscitata, costrinse il vescovo Giorgio a confermare il nuovo Statuto, pregiudicevole alla sua autorità; e a venir seco a concessioni ancor più gravose che non erano quelle riferite del 1399. Queste concessioni e le cortesi imbasciate e le umili rimostranze de' suoi diritti, nulla giovarono al nostro vescovo. A qual segno di superiorità sopra il Trentino fosse giunta la potenza di Federico, ce lo dimostra l'ordine rigoroso dato da lui ad ambidue i cleri delle Chiese di Trento e di Bressanone, di non contribuire alcun caritativo sussidio agli esattori di Gregorio XII, tacciandolo di estorsione, sotto pena della

(1) Miscellanea Alberti, T. VI, fol. 42.

sua gravissima indignazione e della irremissibile condanna nel quadruplo; il che fa anche palese il di lui mal animo verso la Santa Sede (1). Nell'anno medesimo 1407, al vescovo Giorgio che si trovava in Bolgiano, si presentarono i Sindici delle valli di Annone e di Sole, accompagnati da due deputati di ciascuna pieve di esse valli, chiedendo perdono di tutti i delitti commessi in un recente tumulto o rivolta; in cui avevano smantellato i castelli di Tuenno, di S. Ippolito e d'Altaguarda, dopo essersi impadroniti delle munizioni da bocca e da guerra che in essi esistevano, e aver perpetrati omicidii e sevizie contro gli aderenti all'Episcopato. Il vescovo condonò generosamente ogni loro eccesso, promise di non volere in alcun tempo permettere la riedificazione di quei castelli e neppure di ergere su quei dossi bastie o fortilizii, e confermò inoltre i loro privilegi e statuti. L'unica sodisfazione che il buon prelato si prese, fu d'inibire a Franceschino e a Giacomo di Revò, principali autori di quella rivolta, la dimora ulteriore nelle valli suddette, dichiarandoli inabili ai pubblici ufficii e confiscando i loro beni a favore delle medesime valli. In tale incontro dimise pure dal vicariato e massariato di esse valli Manfredo di Cles, ed esigette dai Sindici ivi comparsi la rinnovazione del giuramento di fedeltà (2).

Il duca Federico frattanto, non contentandosi di usurpare ora l'uno ora l'altro dei diritti spettanti alla

(1) Miscellanea Alberti, T. V, fol. 137.
(2) Miscell. Alberti, T. III, fol. 219.

nostra Chiesa, ordì una trama artificiosa e sottile onde impossessarsi di tutto il Principato. A tale scopo giovossi dell'ambizione e della influenza che aveva sui proprii concittadini Rodolfo dei Bellenzani, uomo ricchissimo e avverso ai vescovi per tradizione di sua famiglia. Questi, mosso da privati rancori e dalle promesse di assistenza e di gratitudine da parte del duca Federico, conte del Tirolo, ed esagerando alcune assai lievi cagioni di malcontento del popolo contro i ministri e ufficiali del vescovo, concitò l'animo dei cittadini contro il loro pastore e sovrano. Non paghi essi di aver ottenuto la esclusiva custodia delle mura e le chiavi delle carceri pretoriane, chiesero con orgoglio anche le chiavi del Castello del Buon Consiglio, residenza del vescovo. Ma non essendosi questi prestato alla temeraria esigenza, i congiurati colsero l'occasione ch'egli si era recato alla cattedrale, e in essa gli misero le mani addosso, lo derisero villanamente e lo trassero prigione nella torre di Vanga, presso la porta di S. Lorenzo. Nè di ciò contenti, s'impadronirono di due nobili giovani che l'avean seguito dall'Austria in qualità di paggi o di camerieri, e li sottoposero all'ultimo supplicio. Aggiunge la tradizione che le loro teste, ancora grondanti di sangue, fossero presentate al vescovo nella prigione. Frattanto il Bellenzano ricostituiva a forma popolare il governo della città, e faceva eleggere sedici cittadini, nei quali fosse riposta la pubblica autorità. Ma giunte queste violenti mutazioni all'orecchio di Enrico di Rottenburgo, capitano del Vescovato, residente a Bolgiano, con forte stuolo

di armati prese tosto il cammino verso la città ribellata. Il Bellenzano, che ben sapeva essere Enrico affatto ignaro della secreta intelligenza col duca e conte del Tirolo, temendo per sè e per la sua patria, ragunò il popolo a parlamento e lo animò alla difesa. Si venne a un combattimento presso la porta di S. Martino; ma gli insorti ebbero dopo qualche ora la peggio e furono rincacciati nell'interno della città, che Enrico di Rottenburgo comandò fosse messa a sacco ed a fuoco. Il Bellenzano, fatto prigione, venne decapitato nella medesima piazza in cui poc'anzi avea fatto decollare i due giovani paggi del vescovo; il quale fu tosto rimesso in libertà. In memoria poi del supplizio del Bellenzano fu coniata una medaglia; e lo stesso supplizio rappresentato in pittura al fresco sull'antica facciata del palazzo municipale (1). Breve però fu la pace che il nostro vescovo godette, dopo gli insulti sofferti; perchè Federico, conte del Tirolo, sdegnato che una città sua amica e alleata fosse stata ostilmente oppressa e data in preda al saccheggio e alle fiamme, si mosse ben presto con un esercito verso Trento, che gli aperse le porte e si raccomandò alla sua protezione. Egli ob-

(1) Della medaglia, accennata dal nostro Annalista, esiste un esemplare nel Museo Trentino; e dell'affresco la sola testa del Bellenzano, segata dal muro e conservata nel suddetto Museo. Ma della vera relazione della medaglia, descritta dal Gentilotti, dal Giovanelli, e dal Gazzoletti, col nostro Bellenzano, promotore della rivolta, si può tuttavia dubitare. Vedi in proposito gli autori sopra citati, e il chiar. Emanuele Cicogna nella sua grand'opera delle *Iscrizioni Veneziane*.

bligò il vescovo a riconciliarsi coi sudditi e a sottoscrivere una convenzione dannosa alla Chiesa. In forza di essa era accordato un ampio perdono ai ribelli e affidato il governo del Principato allo stesso duca, coll'aggiunta della rinunzia da parte del vescovo a tutti i tribunali sì ecclesiastici che secolari, pontificii e imperiali; lasciando al nostro prelato il solo dominio spirituale, e di questo quella sola parte che meno nuoceva ai suoi interessi. Ma il vescovo, mal comportando la perdita de' suoi diritti, ritrattò poco dopo la convenzione suddetta, asserendola strappata dal timore di mali maggiori, e tentò di ricuperare dai cittadini la custodia delle mura e le chiavi delle carceri. Non riuscì nell'intento, prevenuto dal duca che lo fece imprigionare nella propria residenza e quindi tradurre in Innsbruck; dopo avere spogliato il Castello del Buon Consiglio dei vasellami d'oro e d'argento, dei mobili più preziosi, e dei documenti più importanti dell'Archivio vescovile; parte dei quali furono restituiti solamente nel 1525 al vescovo Bernardo Clesio da Ferdinando re dei Romani. Nella speranza di sfuggire a tante calamità, il vescovo Giorgio si lasciò indurre a rimettere le sue differenze col conte del Tirolo alla decisione di Eberardo arcivescovo di Salisburgo e di Ernesto duca d'Austria. Eberardo pronunziò il suo laudo nel 1409; il quale aggiudicava al nostro vescovo la libertà propria e il temporale dominio di Trento, e la restituzione della mitra, del pastorale, dei vasi d'oro e d'argento, delle vesti preziose, dei libri e delle scritture che gli erano state carpite. L'altre laudo, del

duca Ernesto, fu pubblicato l'anno seguente 1410, e ingiungeva al duca Federico l'esecuzione del precedente. Non ostante i due arbitramenti, il conte del Tirolo tenne ancora per qualche tempo in custodia il vescovo Giorgio; poscia lo confinò in un'osteria ben guardato, nè gli permise il ritorno all'amata sua greggia pria che non avesse sottoscritta per la seconda volta la rinunzia al Principato, col solo vantaggio della promessa di retribuirgli annualmente mille ongari. Ciò fatto, ritornò per poco alla sua Chiesa; indi, provedutala di ministri leali e capaci, stimò più sicuro di ricoverarsi in Nicolsburg, castello della sua famiglia, nella Moravia, recandovi quel più che potè, e le scritture migliori sottratte alla mano violenta di Federico. Giunto nella sua patria, ritrattò subito tutte le promesse e convenzioni fatte col duca, siccome estorte *per vim et metum cadentem in constantem virum*, e così quelle che fece coi cittadini di Trento; ammonì il clero, e i feudatarii ed il popolo del Principato a non ubbidire al duca in conto alcuno, sotto le pene di fellonia e di confiscazione dei beni; e dichiarò finalmente che il castello di Nicolsburg, per molte e gravi ragioni, era divenuto la sede sua vescovile, ove intendeva di fare ad ognuno giustizia e d'adempire agli obblighi dell'episcopale suo ministero, rivocando l'autorità già concessa al di lui vicario generale, perchè riconosciuto parziale del duca. Vedendo poi che tutte le sue cautele nulla giovavano contro l'ostinazione del duca, ricorse all'intercessione di Sigismondo re dei Romani. Questi, per garantire il nostro vescovo da nuovi insulti, nel 1412 con cesareo

diploma lo dichiarò principe della sua corte ed attuale suo consigliere, e ricevette lui, la sua Chiesa, e il suo Stato sotto la speciale sua protezione (1).

Nell'anno 1413, il vescovo Giorgio ebbe a provare vacillante la fedeltà dei signori di Arco, i quali accettarono la protezione e tutela del duca Federico, più atto a difenderli dalla crescente potenza della Repubblica di Venezia. Col tratto del tempo i suddetti vassalli si sottrassero totalmente all'ubbidienza dovuta alla Chiesa di Trento, e dei loro stati, ch'erano episcopali, fecero un feudo oblato alla Contea del Tirolo (2).

Nel 1414, il vescovo nostro fu elevato alla dignità di Cardinale della Chiesa Romana; ma rimase senza titolo, per non essersi, avanti la morte, mai portato in Roma a prenderne il possesso (3).

La rivocazione fatta dal vescovo Giorgio del suo vicario generale riuscì, se non ad altro, di vantaggio alle chiese parrochiali di Rendena e di Mori, che rimasero libere dalla incorporazione al Capitolo di Trento, al quale il vicario suddetto le aveva illegittimamente assoggettate. E se la pieve di Rendena è oggidì unita al Capitolo, ciò provenne dalla permuta avvenuta sotto

(1) Rhò, *Hist. Austr.*, fol. 166. Pincio, *Annali di Trento*, Lib. V. Innocenzo a Prato, fol. 163-170. Miscellanea Alberti, T. I, fol. 21. T. IV, fol. 149.

(2) Ambrogio Franco. *Storia dei Conti d'Arco.*

(3) Fleury, *Hist. Eccl.* T. XVIII. Ciaconius, *Vitæ Card.* T. II. Oldoinus, *Addit. ad Ciaconium.* Specimen hist. Cancell. Univers. Viennensis, pag. 41.

il vescovo Giorgio Hack nel 1452 colla parrochiale di S. Maria Maddalena nella città di Trento.

Dell'assenza del vescovo Giorgio di Liechtenstein dalla sua Chiesa e della vicinanza di Baldassare Cossa, vescovo di Frascati e antipapa, sotto nome di Giovanni XXIII, che allora faceva soggiorno in Merano, luogo del duca Federico, e che in seguito fu deposto nel Concilio di Costanza, si prevalse il preposito del monastero di Gries, impetrando dall'antipapa la plenaria esenzione dall'Ordinario nel 1415 (1). In questo anno, Ernesto duca d'Austria confermò gli Statuti e privilegi della città di Trento (2); e fu insinuata una copia dell'istrumento delle livellazioni dei molini della città, fatte nel 1395, collazionata coll'originale e dichiarata legale e meritevole d'ogni fede (3).

Continuando la nostra Chiesa ad essere invasa ed oppressa da Federico, conte del Tirolo e dai suoi aderenti, il vescovo Giorgo s'indirizzò per la seconda volta a Sigismondo re dei Romani, con ferma speranza di ottenere da lui la più valida assistenza; ed essendosi testè (nel 1414) dato principio al Concilio di Costanza, si rivolse anche ai Padri di esso ed espose loro tutta l'iliade dei guai e delle violenze patite, chiese la restituzione d'ogni diritto al Principato, ed in ispecie l'annullazione delle tre scritture da lui segnate nel

(1) Miscellanea Alberti, T. V, fol. 123.

(3) Miscell. Alberti, T. V, fol. 105.

(2) Questo istrumento trovasi inserito nel Libro II degli Statuti di Trento.

tempo di sua cattività; implorando che il duca Federico venisse costretto a ritirarsi dal territorio di Trento, ingiustamente occupato, colla refezione dei danni. Il Concilio trovò giustissime le suppliche del nostro vescovo, e nella sessione XX, l'anno 1415, rilasciò un formidabile monitorio contro il detto duca e i suoi aderenti, comandando loro, sotto severissime pene, di restituire, entro trenta giorni dalla intimazione, ciò che alla Chiesa di Trento aveva usurpato; e in caso di non comparsa entro quel termine, li citava perentoriamente a presentarsi avanti di sè entro otto giorni. In esso monitorio sono pure compresi i sudditi, i ministri, gli ufficiali e i vassalli del Vescovato, e loro si vieta di obbedire a Federico, coll'assoluzione da ogni promessa e giuramento che fatto avessero al medesimo (1). Nello stesso anno, a premura dei Padri del suddetto Concilio, fu pure portata da Sigismondo contro Federico una sentenza, colla quale fu condannato al bando imperiale, come spergiuro e contumace del Sacro Romano Impero; dichiarando liberi i di lui sudditi dal giuramento di fedeltà ad esso prestato. Il duca Federico, presente al Concilio, quando fu decretato contro di lui il monitorio, ricorse alle solite arti per eluderne l'esecuzione. Promise a Sigismondo con giuramento di fare tutto ciò ch'egli ingiungesse; laonde il monitorio restò sospeso per dar luogo ai trattati. Ma, mentre si disaminava dal re dei Romani l'affare, il duca, contro la data fede, partì da Costanza. Perciò,

(1) Lünig, *Spicil. Eccl.* P. II, fol. 919.

nell'anno susseguente 1416, fu pubblicato, affisso, ed intimato al duca e ai suoi partigiani il monitorio suddetto, e furono nominati dal Concilio i commissarii apostolici, ad effetto di conoscere e giudicare se la intimazione di quello fosse stata legale.

In quest'anno 1416, i Veneziani, profittando della opportunità, assediarono Rovereto e n'espugnarono il castello, ch'era feudo conceduto dalla Chiesa di Trento alla famiglia dei Castelbarco. Li 9 di novembre dello stesso anno fu dal magistrato consolare di Trento imposta una colletta di lire 283, da essere impiegata a pagare cento ausiliarii forniti al duca Federico, che li aveva condotti in soccorso di Aldrighetto dei Castelbarco di Lizzana, dai Veneti ostilmente assalito. E nel medesimo anno, i Consoli di Trento fortificarono la città con baluardi alle porte di S. Croce e di S. Francesco, per garantirla contro gli sforzi dell'inimico (1). Evvi una lettera dello stesso anno di Jacopo vescovo di Lodi, preside della nazione italiana, scritta in nome del Concilio a Pietro di Sporo, a Simone e ad Erasmo di Tono, a Ildebrando di Clesio e ai sindaci e fiduciarii delle valli di Annone e di Sole, con cui li anima e consiglia a cooperare con tutto lo zelo alla riconciliazione del duca Federico col vescovo Giorgio; il quale, benchè oppresso e spogliato, vive lontano da ogni desiderio di vendetta, altro non bramando che la restituzione del suo ed il ritorno alla diletta sua Chiesa; e accenna che, in caso contrario, i Padri del Con-

(1) Miscellanea Alberti, T. V, fol. 105.

cilio dovranno proceder più oltre, con loro rincrescimento (1).

Intanto, nel 1417, i commissarii deputati dal Concilio esposero ad esso, che il monitorio era stato giuridicamente intimato al duca Federico e ai suoi partigiani, non ostante la contradizione opposta dal di lui procuratore e difensore; che il termine in quello prefisso era da lungo tempo spirato, senza che il suddetto duca e i suoi aderenti avessero data alcuna sodisfazione. Perciò ai tre di marzo dello stesso anno, il Concilio pubblicava, presente l'imperator Sigismondo, una sentenza, colla quale il duca Federico e gli altri detentori di beni spettanti alla Chiesa di Trento si dichiaravano incorsi nell'anatema per sacrilegio e spergiuro, e si sottoponevano le terre del duca all'interdetto ecclesiastico (2). Federico, ad onta di tutto ciò, non si mosse a rilasciare il possesso usurpato. Fu forza quindi al vescovo nostro di ricorrere nuovamente all'imperatore, il quale, trovando il duca ostinato, lo mise al bando dell'Impero, e diede a ciascuno l'impunità di assalire e d'occupare i di lui stati. Cotesto editto fu causa, che gli Svizzeri, o siano i Grigioni, irrompendo negli stati ereditarii di Federico, gli involassero l'Argovia e la Turgovia, provincie che tuttora possedono. In questo medesimo anno 1417 fu tenuta in Bressanone una dieta, per trattare un amichevole accordo

(1) Innocenzo a Prato, *Chron. Trid.*, MSS.

(2) Acta Concil. Constant. Sessio XXVIII. Miscellanea Alberti, T. I, fol. 95.

fra i duchi d'Austria Ernesto e Federico intorno alla divisione delle loro provincie ereditarie, coll'intervento dei Legati della citta di Trento, specialmente invitati. In virtù della convenzione in essa Dieta conchiusa, il Tirolo rimase in potere di Federico. Di quest'anno ritrovasi un salvocondotto concesso da Aldrighetto di Castelbarco di Lizzana e da Carlo, suo nipote, ai cittadini di Trento, acciò potessero con sicurezza venire e mercatare nei territorii castrobarcensi, in quelli di Marcabruno di Beseno e della Repubblica Veneta nella valle Lagarina (1).

Vedendo Federico, che, mentre riteneva l'altrui, veniva spogliato del proprio, procurò con suppliche e con promesse di riconciliarsi l'imperator Sigismondo; rimettendo la questione pendente col vescovo Giorgio alla decisione dei duchi d'Austria Alberto ed Ernesto. In tal modo potè il duca Federico, sul principio del 1418, rientrare in grazia di Cesare, che rivocò il bando, e ottenere anche da papa Martino V l'assoluzione dalle censure; quantunque poco prima il Capitolo di Trento avesse esposto al suddetto papa i molti mali cagionati dal Conte del Tirolo nel territorio trentino, e particolarmente le spogliazioni dei conventi e di tutte le entrate canonicali (2).

Nel 1419, il vescovo Giorgio, confidando nella protezione dell'imperatore e dei duchi Alberto ed Ernesto, comuni arbitri, ritornava dall'esilio alla sua

(1) Miscellanea Alberti, T. V, fol. 106.
(2) Miscell. Alberti, T. V, fol. 136.

Chiesa. Ma giuntovi appena, dal perfido Federico venne fatto prigione e trasportato nel castello di Sporo nell'Anaunia, sotto gelosa custodia di Pietro di Sporo; ove in pochi mesi finì di vivere, siccome credesi, di veleno. Il suo cadavere, nell'agosto dello stess'anno 1419, con salvocondotto del suddetto Pietro di Sporo, fu trasferito a Trento e decorosamente sepolto nella cripta di S. Massenza (1).

Portata la nuova della morte del vescovo Giorgio al duca Federico, che era in Bolgiano, questi scrisse al Capitolo li 24 agosto 1419 una lettera piena di imprecazioni contro la memoria del defunto pastore, intimando ai canonici che tosto si dispongano alla elezione del successore, e avvisandoli ch'egli stesso, entro tre giorni, sarebbe venuto a Trento in persona per trattare secoloro di essa. Comparso il duca in città, promosse tosto la nomina a vescovo di Trento del decano della Cattedrale, Giovanni d'Isnina; il quale, in caso che venisse eletto, aveva promesso al duca di consegnargli quei feudi che dalla Chiesa riconosceva Enrico di Rottenburg, e di lasciare in poter suo anche tutto ciò che per sentenza del Concilio di Costanza era stato aggiudicato al vescovo predecessore. Per questi ed altri motivi, mai potè Giovanni ottenere la conferma apostolica; e così, come intruso, si esclude dal catalogo dei vescovi di Trento (2). Fatta questa irregolare elezione, il duca Federico si ritirò, chiamato altrove da

(1) Miscellanea Alberti, T. III, fol. 69.
(2) Innoc. a Prato, Lib. IX. Ughelli, *Italia Sacra*, T. V.

urgenti affari; mantenendo tuttavia in sua ubbidienza la città di Trento e buona parte del Principato. Lui assente, la duchessa Anna di Brunsvich, sua moglie, scrisse in questo stesso anno una lettera al magistrato di Trento, mediante Guglielmo di Amacia, prefetto atesino, colla quale ammonisce e prega i Consoli, che, in vigore delle convenzioni giurate, mandino tosto nelle Giudicarie cento pedoni armati a Giovachino da Montano, incaricato dal duca e dai suoi alleati, di difendere quel paese. Questi rinforzi erano diretti contro Paride di Lodrone e i suoi confederati, che tenevano da lungo tempo in soggezione le dette valli, e si erano resi padroni della rocca di Breguzzo e di Castel Romano, dai quali, coll'ajuto di Vinciguerra e d'Antonio d'Arco, furono poi snidati nel 1425 (1).

Nel 1420, papa Martino V, ad istanza di Pietro di Parma e dei fratelli Vinciguerra ed Antonio d'Arco, diresse una bolla all'abbate del monastero di S. Maria in Organis di Verona, con cui gli vien data autorità di obbligare i nove chierici prebendati a risiedere personalmente nella chiesa arcipretale di Arco, decorata col titolo di Collegiata, sotto le pene della privazione e delle censure ecclesiastiche; e di sopprimere, a motivo della esilità delle suddette prebende, le attualmente vacanti e quelle che fossero per vacare, e di ridurle a tre sole, le quali dovessero in seguito conferirsi a persone abili e costituite nell'ordine del sacerdozio (2).

(1) Miscellanea Alberti, T. V, 106.
(2) Miscell. Alberti, T. IV, fol. 220.

Sebbene la Curia Romana negasse la conferma di Giovanni d'Isnina a vescovo di Trento, il duca Federico, lo mise in possesso del castello del Buon Consiglio, di Riva, del castello di Tenno e d'altra picciola parte del territorio, e obbligò i cittadini di Trento a prestargli il giuramento di fedeltà.

Nel 1422 il comune di Trento accettò e pubblicò le leggi intorno al lanificio prescritte dal duca Federico, che s'intitola avvocato e difensore della Chiesa Trentina, e signore e governatore del Principato (1).

In luogo di Giovanni d'Isnina, papa Martino V aveva proposti a vescovo di Trento, l'un dopo l'altro, Ernesto vescovo di Gurck ed Enrico Flechtel; ma vennero respinti dal duca Federico, il quale accettò finalmente, nel 1423, Alessandro, duca di Mazovia, polacco, e zio, per parte di sorella, del re dei Romani Federico III. Alessandro fu confermato dal suddetto pontefice li 20 ottobre dello stess'anno. Fece il suo ingresso nella città di Trento li 26 di giugno dell'anno seguente, giorno di S. Vigilio. Subito dopo, Federico, duca d'Austria e conte del Tirolo, gli chiese la investitura del castello e giurisdizione di Altenburg in Eppan, del castello di Enno colla valle di Trodena, del castello di Pergine, del castello di Nomi, di quello di Castelfondo nell'Anaunia, della giurisdizione di Caldaro e di tutti i feudi prima accordati ad Enrico di Rottenburg; del castello di Greifenstein, del campo di Enno, ove si fanno le zattere; del castello di Pietrapiana e

(1) Arch. Munic. Trid. Hippoliti, *Comp. rer. Trid.*, MSS.

di tutti i feudi prima ottenuti da Rodolfo di Wellisan; di Caldonazzo colla terza parte del monte; della terza parte del monte di Viaraco e di Centa e del lago di S. Cristoforo, e del monte della Costa, con tutti i feudi già acquistati da Jacopo di Caldonazzo (1). Nel luglio dello stess'anno, il vescovo Alessandro ricevette in protezione speciale della Chiesa di Trento Giovanna moglie di Aldrighetto di Castelbarco, che gli aveva ceduto spontaneamente il suo castello di Pratalia nella valle Lagarina (2). Nello stesso mese di luglio il nostro vescovo confermò moltissime investiture ed altre nuove accordò, fra le quali noteremo le seguenti: del dosso e della castellania di Merlino nella pieve di Bono, del dosso e castellania di Toblino, pieve di Calavino, e di certe decime in Arco, in Lomaso, in Blegio e in Rendena a Francesco di Campo; di tutti i feudi aviti, e, fra gli altri, dei castelli di Belvisino, di Visione, di Braghiero, d'Altaguarda, di S. Pietro e del dosso di Enno, a Baldassare di Tono in nome anche dei suoi fratelli Antonio e Sigismondo, e così pure dei fratelli Giovanni, Ulrico, Alberto, Michele e Vigilio, figli di Erasmo di Tono, e a nome dei fratelli Erasmo e Guglielmo figli del defunto Vigilio di Tono, e finalmente di Tomeo Filippini di Tono; della metà del castello di S. Ippolito nell'Anaunia, colle torri e muraglie, e della metà d'un orto o broilo e d'un monte presso il detto castello, e della metà d'una casa munita, cinta

(1) Bonelli, *Monum. Eccl. Trid.*, pag. 128.
(2) Bonelli, op. cit. ead., pag.

di fosse, e d'una terra sotto il detto castello e sopra la villa di Meclo, che si chiamava la casa di Meclo, e di molte decime, a un Giorgio Kel e ad Enrico di lui nipote; della decima in Mais, in Eppan, e delle ville di Faire e di Basilica nella pieve di Livo, sotto Altaguarda, e di certi masi in Bugnana, al nobile Svajero di Corona del Nos; dei castelli di Romano e di Lodrone, e delle decime già di ser Vochesio di Madruzzo nella valle Rendena, e di altre che i suoi maggiori ebbero dalla Chiesa di Trento, al nobile Parisio di Lodrone; della metà del castello di Tueno, già posseduto da Bartolomeo, Guglielmo e Biagio di quel nome, e delle decime nella villa d'Ortiseto in Val di Sole, nella pieve di S. Sisinio, in Smarano, in Vervò, e della sesta parte della decima di Tueno, a Baldassare ed Antonio, nipote e zio, di Molaro; di una piccola muta o dazio, che si esige a Trento ogni anno nella festa di S. Vito e Modesto, fino alla festa di S. Vigilio, e di certe decime nella valle di Ledro e in Riva, ad Antonio figlio di Bonapace dei Toccoli d'Arco; d'una torre e mezza, site nel castello di Cagnò, e d'un palazzo con alcuni casali in detto castello e di certe decime, a Jacopo di Rumo; della terza parte della torre di Comaio e di certe decime in Arco, in Comaio, nelle valli di Bono e di Rendena, e del diritto di esenzione dalle collette, dazii ed altri balzelli e pubblici carichi, ai nobili di Comaio, i quali protestarono di ricevere quell'investitura senza pregiudizio dei nobili del detto casale di Comaio sui loro feudi; delle decime in Sporo, della giurisdizione e della decima

della villa di Fai, della decima del Ponte alla Nave, e della stessa Nave, dei laghi e della decima di Zambana, dei beni già spettanti a Gralando di Salorno, cioè della decima di Mezzolombardo, e del monte o colle di Mezzo, o della giurisdizione di Pissavacca in Fajo, ai nobili Giovanni e Giorgio di Sporo; di un casale sul dosso di Castell'Enno e di alcune decime a Marino di Maestro Bartolomeo di Enno; d'una parte di Castel Campo e del dosso di Merlino e pieve di Bono, e del Castello Toblino, e d'una decima nella pieve di Bono e di certi vassalli, a Sveicherio di Mezza Corona e a sua moglie Margherita e a suo figlio Vigilio; del dosso posto sopra la villa di Mezzana al Castellazzo, di certe decime nelle ville di Mezzana e di Ronzo, della sesta parte della Regolaneria della pieve di Clesio, e di alcune decime in Cusiano, in Clesio e in S. Sisinio, a Giovanni Cleser di Cassino; della quinta parte delle decime in Sporo maggiore, a Cristoforo di Leonardo di Sporo; del castello di Liechtenstein e d'una decima in Val di Fiemme e d'altri feudi, al nobile Guglielmo Liechtenstein di Cornedo; di alcune decime in Clozio, in Revò, in Cavizzana, in Presono ed in Cisio, al nobile Nicolò de Arsio; delle case e casali situati in Castel Clesio, e di due orti e d'una fratta sotto il castello, presso la casa di ser Jacopo di S. Ippolito, (beni feudali comprati da Giovanni di Castel Clesio pel prezzo di 360 ducati d'oro) a Ildebrando di Adelpreto di Castel Clesio; delle regalie e dei beni feudali spettanti al monastero di Sonnenburgo, a Madonna Orsola abbadessa di quello; del ponte al

Formiano, assieme al telonio e d'un maso, a Jacopo Merden de Andria; del comune di Mezza Corona, dalla chiesa di S. Cristoforo fino all'Adige, e dal torrente Noce verso Mezzo fino alla sommità del monte, con tutta la pianura dall'Adige in su e dalla chiusa di Mezzo in giù, ad Ulrico Hinder, sindaco e procuratore degli uomini di Mezza Corona, col patto che quelli non vi possano edificare nè in piano nè in monte alcun castello o fortezza, nè alienarvi alcun podere, sotto pena di nullità e di 200 lire veronesi; eccettuati i nobili di Mezzo (tedesco) i quali possano vendere fra sè i propri diritti, ma non a persona d'altro luogo; di un privilegio concesso al comune di Königsberg da Nicolò vescovo di Trento nel 1347, in forza del quale le sentenze civili e criminali, da pronunciarsi dal vicario vescovile, dovessero esser fatte col consiglio di dodici buoni uomini a ciò specialmente eletti; e in caso di appellazione, la causa si commettesse a due uomini onesti e degni di fede di quella Comunità; dei feudi ceduti da Jacopo Polter in grazia di sua figlia Agnese, al nobile Francesco di Firmian, marito di essa; di tre parti di Castel Coredo con una stalla annessa, presso la cappella di S. Silvestro, e del dosso di Castel di Termeno, e di un maso e di alcune decime ivi, a Michele di Simeone da Coredo; del dosso di Nano, di quello del Castelliere e della decima di Nano, al nobile Ildebrando di Nano, per sè e pei fratelli Nicolò, Federico e Giovanni; della decima in tutta la villa del Campo di Enno, ora Denno, al nobile Sigismondo di Sporo; della decima di tutte le cose nascenti nelle per-

tinenze di Trento, dopo il Castello di Trento e intorno alla chiesa di S. Giorgio in Molmara; e della quarta parte della decima di Civezzano, e di una parte del lago e della decima di Terlago, ad Antonio di Molveno cittadino di Trento; di una parte di Castel Clesio e di certe decime in Meclo, in Clesio, in Termenago, in Piazzana, in Revò, in Budeno, in Almezago, in Castello, in Calagana, in Cavizzana, in Tueno, e di una casa nel Castello di Rumo, con corti ed ortaglie, a Jacopo Plotner, per sè e figli maschi; del castello di Vigolo Vattaro e d'una pezza di terra con castagneto, a Matteo dei Murlini, cittadino di Trento; della metà d'una torre in Terzolasio e d'una cascina e d'un praticello e d'un orto, e d'una decima nelle ville di Terzolasio, di Arnago, di Magrasio e di Caldesio, a Francesco di ser Marchesi di Caldesio (1).

Li 24 febbrajo del 1425, il vescovo Alessandro investiva Sigismondo di Castel Vassio del castello dello stesso nome nell'Anaunia e delle terre e dei boschi ad esso contigui, e della metà della decima un dì posseduta da Enrico di Rottenburg, maestro della Curia del Tirolo, ed ora spettante al duca Federico, e della decima del pane e dei commestibili nella villa di Ronzone, pieve di S. Lorenzo. Ai tre di maggio dello stess'anno, il vescovo nostro affidò la rocca di Breguzzo nelle Giudicarie a Paride di Lodrone, promettendogli annualmente 200 ducati per la custodia di essa, e 280 ducati pel suo ufficio di Vicario nelle suddette valli,

(1) Hippoliti, *Comp. rer. Trid.*, MSS. Bibl. Trid.

e per gli assessori e notari di esse; inoltre, di levare dal fondo d'una torre e trasferire in più onesta carcere Giacomello di Comighello e i suoi fratelli e figli, ch'erano prigioni in Stenico, purchè promettano di non osteggiare le terre vescovili; e di liberare Riccio da Bosentino e tutti i famigliari presi con Giacomello e tutti gli aderenti al suddetto Paride di Lodrone contro il vescovo e i suoi ministri dalle pene in cui erano incorsi. Gli 11 settembre 1425, il vescovo Alessandro concesse ai conti Vinciguerra ed Antonio d'Arco la investitura dei feudi che i loro maggiori acquistarono dalla Chiesa di Trento, cioè del castello di Arco, col mero e misto imperio, dei castelli di Drena, di Spineto, di Ristoro, di Villa, pieve di Tione, di Caramella presso Condino, di Castellino sopra Garduno, di Penede, delle giurisdizioni, con mero e misto imperio, di Nago e di Torbole, delle decime nelle pievi di Lomaso, di Blegio, di Banale, di Tione, di Rendena, di Bono, di Condino, di Cavedine, di Calavino, di Riva, di Tenno, di Ledro, di Tignale, del ripatico di Riva, della franchigia del porto di Torbole, della pesca nel fiume Sarca presso Torbole, della confalonia della valle di Rendena, delle decime di Condino nella valle di Bono, e della muta o dazio in Torbole, Nago, Arco, Ballino, Sassi di Banale e Condino; promettendo i suddetti conti, dal canto loro, di essere sempre fedeli al vescovo e ai suoi successori (1). Li 27 dello stesso mese, il vescovo nostro fu consecrato solennemente da

(1) Bonelli, *Monum. Eccl. Trid.*, pag. 129.

Enrico di Ast, vescovo di Feltre, assistito da due altri vescovi. Nel mese medesimo, il nostro vescovo concesse a Francesco di Adelperio, cittadino di Trento, in premio dei fedeli servigi personalmente e con suo dispendio prestati nella pugna contro Paride di Lodrone, ribelle, alcuni poderi, detti al Paradiso, fuor della porta del castello del Buon Consiglio, a titolo di allodio ossia di dominio libero e diretto. E nell'ottobre dello stess'anno il suddetto Francesco di S. Martino vendette per mille ducati d'oro a ser Pietro di ser Nani di Siena, abitante in Verona, una muta o dazio infeudatogli dal vescovo di Trento sui legnami e altre merci che trasportavansi sull'Adige, salvo il diritto a una parte di quel dazio spettante all'abbazia di S. Lorenzo (1).

Nel 1426, il pontefice Martino V, con sua bolla diretta al decano di Bressanone, eresse in Prepositura l'Abbazia di S. Lorenzo o sia di S. Apollinare presso la città di Trento, alla quale era unita la chiesa parochiale di Ora sopra Egna (2).

Nel marzo del 1427, il vescovo nostro delegò i canonici Giovanni dei Cavalli e Artovico di Passavia a visitare le parochie italiane della sua diocesi e ad investigare, se vi pullulassero eresie o commettessero atti di simonia (3). Il primo di luglio di quest'anno, il vescovo Alessandro investiva della decima maggiore nelle ville di Mezzana e di Ronzo e del dosso al Ca-

(1) Hippoliti, op. cit. in *Vita Episc. Alexandri.*
(2) Bonelli, *Notiz. istor. crit.*, T. III, P. I, pag. 244.
(3) Bonelli, *Monum. Eccl. Trid.*, pag. 132.

stellazzo, Gianesio di ser Nicolò di Castel Clesio. E ai 5 settembre 1427, nella gran sala del castello del Buon Consiglio, fu proclamata sentenza intorno alla contribuzione delle spese per la riparazione delle mura della città e del ponte sull'Adige, da eseguirsi dal Comune di Trento (1).

Nel 1428, il nostro vescovo confermò gli ordinamenti per la maestranza o società dei sartori nella città di Trento.

Nel 1430, papa Martino V diresse al preposito della cattedrale di Trento una bolla, colla quale si confermava la traslazione del monastero di Augea presso Bolgiano al castello di Gries, conceduto a quei frati da Federico conte del Tirolo (2).

Nel 1431, avendo il vescovo stabilito di recarsi in Germania presso Sigismondo re dei Romani, collo scopo di trattare di alcuni importanti affari suoi e della sua Chiesa, delegò suo commissario nel Trentino un certo Anhang, canonico della cattedrale; il quale, li 3 aprile dello stesso anno accettò la rinunzia fattagli da un prete Giovanni di Fondo di un beneficio ecclesiastico non curato nella pieve di Ledro; e da Federico Hack di un secondo nella pieve di Banale, e da Pietro pievano di Calavino di un altro nella pieve di S. Eusebio, nell'Anaunia, in favore di Vilchinio Kune, chierico di Oita nella diocesi di Osnabrug, dopo averne concessa la investitura al procuratore di esso. E il dì

(1) Statuta Tridentina.
(2) Bonelli, T. III, P. I, pag. 248.

15 dello stesso mese, Goffredo Friling, canonico e vicario del nostro vescovo nelle cose spirituali, e procuratore di suo nipote Vilchinio Kune suddetto, chiese di essere messo in possesso di due chiericati nelle parochie di Ledro e di Banale; il che ottenne dagli arcipreti di quei luoghi, mediante imposizione del loro berretto. Nel settembre dell'anno medesimo, il vescovo Alessandro investì il rettore della chiesa di Nerimburg, diocesi di Costanza, di sei parochie della diocesi di Trento, cioè di quelle di Calavino, di Tenno, di Gardumo, di Malè, di Livo e di S. Lorenzo; privando delle lor rendite, per impinguare assenti, le chiese della diocesi alle sue cure affidata (1).

Essendo stata, come vedemmo, la Prepositura di Trento, di cui aveano goduto i frati Benedettini di S. Lorenzo, incorporata per bolla papale al Capitolo del duomo, Fra Benedetto, abbate di quel Convento, intentò una gravissima lite presso la Corte Romana contro Stanislao preposito della cattedrale. Ma li 26 di gennajo 1433, l'esecutore apostolico dichiarò scomunicati il suddetto abbate e i suoi monaci Pietro, Jacopo, Bonadimane e Melchiore, per non aver pagati 250 fiorini d'oro dovuti al sopranominato preposito. In questo stess'anno il vescovo Alessandro diede a Giorgio di Leimburg la rocca di Valterna nella Valle di Sole, a lui devoluta; e Riprando di Castel Clesio vendette la decima di Comasine a Riprando di Guglielmo di Castel Nano (2).

(1) Hippoliti, *Comp. rer. Trid.*, MSS.
(2) Hippoliti, op. cit.

Gli otto di aprile 1434, il nostro vescovo Alessandro da Basilea, ove si era recato onde assistere al Concilio generale, inviava ai cittadini di Trento una conferma di certi statuti da loro proposti circa l'amministrazione della giustizia, e prometteva di aver cura affinchè agli ufficii e ai beneficii fossero promossi i più meritevoli (1). Li 10 di maggio 1434, il vescovo Alessandro spediva a Giorgio di Clesio la investitura della metà di Castel Clesio, delle decime e d'altri beni feudali, dei quali egli aveva anteriormente investito Ildebrando, padre dello stesso Giorgio. Li 9 settembre di quest'anno, Enrico preposito di Frisinga, cappellano del papa e uditore del Concilio di Basilea, statuì la scomunica contro Albertino arciprete d'Arco, perchè ricusava di assegnare i redditi e i proventi del suo beneficio clericale in Arco a Giovanni Gottardi, canonico di Trento. Il 17 novembre dello stess'anno, Andrea Gusoni, proveditore della Repubblica Veneta, a Rovereto, vendette ad Azzone e ad Alberto di Sejano per ducati 735 le decime e poderi dei Castelbarco nella villa di Pilcante nella valle Lagarina (2).

Nel 1435, ai 15 di febbrajo, ebbe luogo in Trento una inaspettata sommossa contro il vescovo Alessandro. Ne furono capi Odorico Federici di Povo, massaro del vescovo, Odorico e Adelperio Calepini, Jacopo d'Arco, Nicolò di Fondo, Melchiore dall'Olio, Francesco e Giovanni Galli, Pietro Busio di Sporo, ed altri vassalli

(1) Hippoliti, *Comp. rer. Trid.*, MSS.
(2) Hippoliti, op. cit.

del Vescovato. Questi occuparono, a cinque ore di notte, la porta di S. Croce, e v'intromisero il capitano di Pergine pel conte del Tirolo, e fecero prigioni Antonio di Molveno partigiano del vescovo e molti altri cittadini e canonici. Ma di lì a poco i rappresentanti del nostro Comune inviarono al vescovo a Basilea, dove si trovava, due deputati per significargli di essere disposti a riconoscere ancora la sua sovranità, se egli li assicurasse di reggere il Principato secondo i dettami delle costituzioni e della giustizia; e, riguardo alla città, d'impedire le gravezze illegali, di togliere le novità pregiudicievoli, e di preferire i cittadini agli stranieri in tutti gli ufficii. Il vescovo promise ogni cosa; dopo di che gli fu prestato il giuramento di fedeltà (1). In quest'anno si composero anche le differenze tra il nostro vescovo e Federico, conte del Tirolo, il quale accettò la sentenza arbitrale pronunziata in tale argomento dall'arciduca Alberto d'Austria, e promise di metterla a esecuzione (2).

Nel 1436, Paride di Lodrone produsse dinanzi al duca Federico le sue querimonie contro il vescovo nostro sui punti seguenti, cioè: che il vescovo, al primo giungere alla sua sede gli assegnasse il castello di Stenico e l'investisse di Castel Romano e di tutti i feudi che la casa di Lodrone riconosce dalla Chiesa di Trento, e lo costituisse suo vicario in tutta la Valle

(1) Pincio, a Prato etc. Vedi in proposito il Cresseri: *Ricerche storiche sull'autorità del Magistrato di Trento*, p. 41 e seg.

(2) Bonelli, *Monum. Eccl. Trid.*, pag. 132.

delle Giudicarie per un anno, e gli desse per un triennio in custodia la rocca di Breguzzo con un competente salario; ma poscia, senza alcun giusto motivo, lo privasse de' suoi privilegi e diplomi d'investitura, a sè richiamandoli, e lo spogliasse del Castel Romano e della rocca di Breguzzo, traendo prigioni in Trento i suoi figli, il fratello e il nipote (1). Ai 13 d'agosto, in presenza del vescovo Alessandro e d'altri nobili, Guglielmo di Castelbarco di Lizzana confessava solennemente di essere egli, siccome i suoi predecessori da più di dugento anni, anzi fin quasi dalla istituzione del Principato, vassallo della Chiesa Trentina; e si scusava di non aver chiesto prima la rinnovazione della investitura dei feudi aviti, per causa del dominio veneto che li occupava (2). Nell'anno medesimo, Giovanni di Antonio Pevereda di Trento fu investito del pontatico ossia dazio del ponte sull'Adige presso Trento, verso l'obbligo di retribuire al Vescovato annualmente dodici lire veronesi, in ragione d'undici grossi di Merano per ogni lira, e colla prescrizione che il daziario non facesse pagare che un denaro veronese per ogni bestia minuta che passasse sul detto ponte, e quattro denari per ogni soma, due denari per ogni cavallo scarico e quattro per ogni carro; eccettuati da cotesto dazio i cittadini di Trento, e gli uomini di Sopramonte e di Riva e di Arco, come si osservava ab antiquo (3). Li 12 mag-

(1) Hippoliti, op. cit.
(2) Bonelli, op. cit., pag. 133.
(3) Hippoliti, op. cit.

gio dello stess'anno, Giovanni pievano di Revò e priore dell'ospizio di S. Tommaso locò per cinque anni a Bernardo di Giovannisio il tenere di S. Tommaso colle case, colle terre arative e prative, verso l'obbligo di pagargli annualmente un affitto di dieci ducati e tutte le collette, e di coprire la chiesa e d'illuminarla con olio e con cera, e di dare il pranzo al pievano di Romeno, nei giorni di mercato. Da ciò risulta che in quel tempo l'ospitale di S. Tommaso era soppresso. (1). Li 17 luglio 1437, il vescovo Alessandro diede in feudo al medico Federico di Madice, abitatore di Riva, pei suoi fedeli servigi, una casa nella contrada Quadra di Mezzo in Riva, già appartenente a Jacopina Bettini di Riva, moglie di Benvenuto Lucchini della pieve di Arco, traditore e ribelle della Chiesa di Trento, e a lei confiscata per aver promosso la fuga di suo marito e coabitato con esso, nulla curando la citazione di comparire dinanzi al giudice (2). In quest'anno medesimo, il pontefice Eugenio IV prese sotto la sua protezione speciale il vescovo nostro Alessandro, la sua Chiesa, i suoi sudditi ed i suoi beni, mediante una bolla solenne spedita dalla città di Bologna, ove allora trovavasi (3). Di gravi mali cagione fu in quest'anno il seguente fatto. Melchiore dall'Olio, apotecario, cittadino di Trento, era stato scomunicato per non aver voluto pagar certa somma di danaro dovuta a Stanislao, polacco, prepo-

(1) Hippoliti, op. cit.
(2) Hippoliti, op. cit.
(3) Bonelli, *Notiz. istor. crit.*, T. III, P. I, pag. 251.

sito della cattedrale; e favorendo il popolo il dall' Olio coll'inveire contro il clero, la città di Trento fu posta nell'interdetto. I cittadini supplicarono il vescovo, ch'erasi ritirato a Riva, di sospendere quest'atto si pregiudicievole alla quiete pubblica. A ciò condiscese il nostro prelato concedendo al clero di celebrare i divini ufficii, purchè non vi assistesse il dall'Olio. E nell'ottobre di quest'anno i padri del Concilio di Basilea assolsero il Capitolo e il Clero di Trento dalle irregolarità incorse nell'occasione di tale interdetto, che avea dato luogo a rumori, a pericoli e a scandali. Affine poi di redarguire le accuse calunniose che tuttodì si spargevano contro il vescovo nostro, il Capitolo di Trento pubblicò un'ampla attestazione dei di lui meriti verso la Chiesa e delle cure diligenti adoperate nel governo dei popoli ingrati (1).

Nel 1438, il Concilio di Basilea comandava a frate Benedetto ed a' suoi compagni di restituire a Stanislao, preposito della cattedrale di Trento, entro sei giorni, tutti i beni spettanti alla Prepositura di S. Lorenzo, da loro ingiustamente ritenuti (2). Nell'ottobre di quest'anno, il vescovo Alessandro investì del priorato di S. Margherita Martino figlio di Pietro Sartori, cittadino di Trento.

Nel 1439, il vescovo nostro celebrò un Sinodo diocesano, che fu aperto da S. Giovanni di Capistrano, dell'Ordine dei Minori (3).

(1) Bonelli, *Monum. Eccl. Trid.*, pag. 136.
(2) Hippoliti, op. cit.
(3) Bonelli, *Monum. Eccl. Trid.*, pag. 134.

Nel 1440, il vescovo Alessandro da Felice V antipapa fu creato cardinale, Legato per tutta la Germania, patriarca d'Aquileja, col titolo di amministratore perpetuo del Vescovato di Trento (1). Già dall'anno antecedente infieriva la guerra sul lago di Garda tra i Veneziani e il duca di Milano. Nicolò Piccinino, generale di Filippo Visconti, s'impadronì del castello di Lodrone, e di quelli di Penede, di Tenno e di Arco. In quest'anno 1440 fu tolta dai Veneti al nostro vescovo anche la città di Riva, e messa a duro saccheggio.

Nel 1441 emanò un diploma col quale Giorgio vescovo di Bressanone e alcuni fra i più potenti vassalli, in nome di Federico re dei Romani, decretarono doversi restituire al cardinale Alessandro, patriarca d'Aquileja, Legato in Germania e vescovo di Trento i castelli di Stenico, di Tenno e di Mano, e ammetterlo nel castello e nella città di Trento, in cui, per caso di assenza, egli avesse facoltà di instituire un suo capitano. In quest'anno medesimo, il nostro vescovo ottenne lettere di protezione dal suddetto re dei Romani su tutti i diritti della sua Chiesa contro coloro che ne aveano usurpato una buona parte; e ratificò l'abdicazione del feudo di castel Madruzzo fattagli da Jacopo figlio di Baldassare di Roccabruna (2).

Nel 1442, ai 28 di luglio, il vescovo Alessandro investiva Zenone Vitale di Romalo di un feudo cedu-

(1) Bonelli, op. cit.

(2) Bonelli, *Monum. Eccl. Trid.*, pag. 134, col. 2.

togli dal di lui zio Marino di Cagnò, che l'aveva adottato per figlio. Il feudo consisteva della regolaneria di Cagnò, della metà della decima, e di dodici staja di biade nella medesima villa. Ai 5 di settembre dello stess'anno, dinanzi ad Erasmo di Tono, vicario delle valli di Annone e di Sole nel civile e nel criminale, i sindaci e procuratori degli uomini di tutto il Mezzalone, cioè dal maso della Selva al maso della Pietra di Provesio, chiesero e ottennero l'esenzione da ogni gravezza per l'edificio dei ponti, per le collette, per le gite all'esercito o a qualche cavalcata militare, eccettuate le consuete contribuzioni pel ristauro del ponte al Pino oltre la Chiusa, e del ponte dell'Infresura. Li 6 novembre di quell'anno, Michele de Salme, preposito Monasteriese, delegato pontificio, inviò un monitorio al preposito di S. Michele e all'arcidiacono della cattedrale di Trento, col quale commette loro di ammonire fra Pietro benedettino, ultimo rettore della chiesa e della pieve di S. Felice e Fortunato in Gardumo, ed Antonio prete piacentino e gli aventi interesse sopra la detta pieve, di dover comparire dinanzi a sè, dentro sei giorni, sia personalmente, sia per procuratore. Alla fine di questo anno, al nostro prelato fu conferita la Prepositura di Vienna (1).

Nel 1443, il vescovo nostro, dopo avere costituito suo vicario e luogotenente così nel temporale come nello spirituale il vescovo di Feltre e di Belluno, si recò a Vienna.

(1) Bonelli, op. cit. Hippoliti, *Comp. rer. Trid.*, MSS.

Nel 1444, Giovanni vescovo di Feltre e Belluno, luogotenente del cardinale Alessandro, ammessa la rinuncia fattagli da Pietro di Prussia, voglioso di ritornare al suo monastero, del chiericato della cappella di S. Zenone di Flavéo, unì perpetuamente esso chiericato alla parochia di S. Lorenzo di Lomaso, investendone Paolo de Fatis di Terlago, arciprete di detta chiesa, con patto che sì esso come i suoi successori mantenessero un cappellano grato a quel popolo, il quale sia tenuto a officiare in essa pieve, nella cappella di S. Zenone, e in altre della medesima arcipretura (1). In quest'anno la città di Trento ottenne da Federico, conte del Tirolo, la conferma dei privilegi ad essa concessi dai suoi predecessori. Ma poche settimane dopo, cotesto medesimo duca, figlio di Federico dalla tasca vuota, morto nel 1439, fu causa che la città di Trento soggiacesse a perniciose vicende, le quali vennero anche toccate di volo in una lettera a Francesco Bossi da Enea Silvio Piccolomini (che fu poi papa col nome di Pio II) allorchè era, dal 1431 al 1439, canonico della nostra cattedrale (2). La cosa passò nella seguente maniera. Federico, duca d'Austria e conte del Tirolo, defunto, come dicemmo, nel 1439, aveva lasciato dopo di sè Sigismondo, unico figlio, di dodici anni. Federico d'Austria, detto il juniore, che fu poscia eletto re dei Romani, col consenso degli Stati aveva assunta la tutela del pupillo nel 1440, con

(1) Miscellanea Alberti, T. VI, fol. 232.

(2) Bonelli, *Monum. Eccl. Trid.*, pag. 134, col. 2.

patto espresso che nel giorno di S. Jacopo del 1443 riconsegnar dovesse a Sigismondo la Contea del Tirolo, affinchè da sè solo la governasse. Passarono i quattro anni, nè avendo Federico rimessa a Sigismondo la reggenza del Tirolo, insorse tutto il paese, eccitato anche secretamente dagli Svizzeri; e in una Dieta generale in Merano decise di volere che fosse restituito il Tirolo al duca Sigismondo. La città di Trento, alleata del Tirolo, si oppose al decreto dell'assemblea dichiarando di voler continuare nella fedeltà promessa a Federico. Questa risoluzione esacerbò gli animi dei Tirolesi, che il 1.° di gennajo 1444 le intimarono la guerra. Fatta impetuosa irruzione nel Trentino, l'esercito tirolese, forte di tremila uomini, giunse alle porte della città di Trento e vi pose l'assedio. Alcuni dì dopo arrivarono lettere del re dei Romani ai Consoli di Trento, piene di encomio per la loro fedeltà ed esortanti a resistere, sulla promessa che avrebbe ben presto spediti rinforzi. La città resistette ancora parecchie settimane; ma alla fine, mancando i promessi sussidii, li 3 del mese di aprile cedette alla forza preponderante con patti onorevoli. Il duca Sigismondo, pervenuto al possesso della Contea del Tirolo, adempì al capitolo terzo della pace, e confermò alla città nostra i suoi privilegi (1). In quest'anno, Giovanni di

(1) Enea Silvio Piccolomini dà testimonianza solenne di questi tumulti di Trento, dicendo nella lettera suddetta che *Tridenti non erat tutum esse*, e proseguendo: *fugiendi rumores sunt, et maxime civitatis illius, quæ tot habet voluntates quot*

Nano e di Enno, dell'antica prosapia Madruzzana, redense con danaro Castel Madruzzo dai nobili di Roccabruna, che a titolo di feudo lo avevano posseduto dall'anno 1380, e, lasciata la valle di Annone, si portò ad abitarlo, riassumendo il cognome di Madruzzo.

Tutto ciò che narrammo avvenne in assenza del vescovo nostro Alessandro, che soggiornava a Vienna, ove li due di giugno 1444 lasciò la spoglia mortale. Fu sepolto nella chiesa cattedrale di S. Stefano con solenni esequie, ma senza l'onore del cappello cardinalizio sul feretro (per la neutralità dei Tedeschi nello scisma); onore che non gli fu disputato mentre viveva (1). In questo medesimo anno, appena saputa la morte del vescovo Alessandro, Elisabetta, vedova di Federico di Castelbarco di Gresta, come madre e tutrice di Antonio figlio ed erede, rilasciò agli uomini di Garniga tutte le daerie che annualmente erano tenuti di pagare ai signori di Castel Gresta, ai quali

*homines; illic non exaudiuntur leges inter arma. Venerunt Athesini ad tria millia hominum, et agros Tridenti vastare cœperunt. Rex auxilium Tridentinis mittere promisit*, etc. (Epistolæ Pii II, cum esset in minoribus.)

(1) Intorno alle esequie del vescovo Alessandro, lo stesso Enea Silvio ci lasciò scritto l'aneddoto seguente: *Quum diem illi tricesimum in templo divi Stephani canonici multique viri nobiles celebrarent, sacerdos quidam, qui silibundus cellam vinariam Præpositurœ intraverat, vidisse se Alexandrum inter dolia deambulantem asseruit, et ad Ecclesiam illico reversus, cum orantes cantilantesque adhuc comprœsbiteros invenisset: quid hic Alexandro, inquit, inferias agitis? ille in suo templo lætus agit, bibitque; vos hic siti arescitis.*

erano anticamente soggetti, ed a cui furono, contro ogni giustizia, sottratti dal vescovo Alessandro, per incorporarli contro lor voglia alla giurisdizione di Trento, sino che visse (1).

Il Capitolo di Trento, a persuasione dei padri del Concilio di Basilea, elessero successore ad Alessandro nel governo della Chiesa di Trento, un Teobaldo di Wolkenstein, canonico della cattedrale. Questa elezione fu mal intesa da papa Eugenio IV, a cui non gradiva che a un principato sì illustre e di tanta gelosia presiedesse un prelato di nazione alemanna. Perciò egli nominava vescovo a sua volta Benedetto, di patria trentino, abbate in quel tempo di S. Lorenzo fuori le mura, soggetto di grande ingegno; e della scelta fatta Eugenio IV avvisava Sigismondo duca d'Austria, pregandolo di proteggere il nuovo eletto, assieme alla Chiesa di Trento (2). I due competitori fecero ogni sforzo per disputarsi il principato, impossessandosi ciascuno di quella parte di esso, che potè occupare mediante i suoi partigiani. Intanto la Chiesa di Trento era divisa in fazioni, le pecorelle erano senza pastore, i sudditi senza capo; dappertutto sedizioni e tumulti. In queste luttuose circostanze il papa Eugenio IV, per conciliarsi l'animo di Federico re dei Romani, con sua bolla del 1445 gli concesse, sua vita durante, il diritto di nominare il vescovo nelle future vacanze delle Chiese di Trento, di Bressanone, di Gurk, di Trieste

(1) Miscellanea Alberti, T. VII, fol. 199.
(2) Miscell. Alberti, T. V, fol. 222.

e di Coira; esempio poi seguitato dal pontefice Pio II, che con bolla del 1459 confermò la precedente (1). Lo stesso papa Eugenio concesse in quest'anno 1445 a Benedetto, da lui creato vescovo di Trento, la facoltà di consegnare al duca Sigismondo per anni cinque in custodia il Castello di Trento con tre altre rocche, per sicurezza e quiete (così asseriva) della Chiesa di Trento (2).

Durarono le cose in questo deplorabile stato dalla fine del 1444 alla metà del 1446; intorno alla quale, il duca pensò a ripararvi colla sua autorità. Giunto in Trento (ove spedì a Giorgio di Lodrone l'investitura del castello di questo nome e degli altri feudi aviti) per rendersi benevoli gli animi dei cittadini, accordò loro la conferma degli statuti e privilegi (3). Nel dì otto di giugno 1446, Teobaldo di Wolkenstein, uno dei due vescovi eletti, mediante suoi procuratori, rinunciò al Concilio di Basilea i diritti al vescovato di Trento. La stessa rinuncia fece il 21 settembre al suddetto Concilio il di lui antagonista Benedetto, abbate di S. Lorenzo (4). Il duca Sigismondo seppe poi fare in modo da indurre con dolce violenza i trentini a consegnare nelle sue mani la città capitale e le fortezze e le terre del Vescovato per lo spazio di cinque anni, promettendo, mediante atto pubblico, di restituire ogni

(1) Miscellanea Alberti, T. VI, fol. 171.
(2) Miscell. Alberti, T. VI, fol. 185.
(3) Miscell. Alberti, T. V, fol. 107.
(4) Miscell. Alberti, T. VI, fol. 186.

cosa, passato il detto termine, e di corrispondere intanto al vescovo che si elegesse o alla Camera vescovile tutte le rendite che si ricavassero dalla città e dal territorio, detratte le spese e i soliti stipendii; quando, entro questo tempo, non riuscisse di fare un' equa permuta di certi luoghi più esposti, utile egualmente alla Chiesa e al Tirolo. Accettato il partito, il duca ne rese consapevoli i Padri del Concilio di Basilea, esponendo ad essi la nomina a vescovo da lui fatta, col consenso del Capitolo Tridentino, di soggetto ben degno (attese le riferite rinuncie) che dava a sperare lunga pace e prosperità alla Chiesa nostra, e supplicandoli di spedire le bolle di conferma al candidato. Questi era Giorgio Hack di Themeswald, nella Slesia, fratello del marasciallo del duca Sigismondo.

Giorgio, senza aspettare la risposta del Concilio, annuente il duca, pose sua sede nel Castello del Buon Consiglio, d'onde esercitava la giurisdizione principesca; cosa contraria ai sacri canoni, ma non tanto strana in quei barbari tempi. Di ciò fa fede incontrastabile l'atto dei 10 settembre 1446, col quale Giorgio (che si chiama vescovo di Trento, ove non era che nominato dal duca Sigismondo) confermò alla Comunità di Tenno i suoi privilegi, e l'ammise al giuramento di fedeltà, antecedentemente già prestato al duca (1). Tanto fu permesso a Giorgio dopo avere rinnovate al duca Sigismondo le convenzioni estorte ai vescovi di Trento dai Conti del Tirolo, e specialmente dal duca Federico

(1) Miscellanea Alberti, T. III, fol. 177.

dalla tasca vuota (1). Li 17 ottobre del 1446 i Padri del Concilio di Basilea segnarono finalmente le bolle di conferma dirette al vescovo Giorgio. Colla prima gli annunziavano essere stato in quel giorno canonicamente provvisto alla Chiesa di Trento, e gli permettevano, dopo che avesse effettivamente ottenuto il possesso della città e castelli, e specialmente di quello del Buon Consiglio, di consegnare l'amministrazione di essa città e degli altri luoghi del Vescovato al duca Sigismondo per anni cinque, a titolo di semplice custodia e deposito; con che però le entrate vescovili, desunte le spese e i salarii, siano al vescovo corrisposte, ed il duca presenti una malleveria od obbligazione giurata di stare ai patti. Essi colorirono la cessione collo specioso riflesso che, facendo altrimenti, troppo malagevole riuscirebbe alla Chiesa il ricuperare i beni mobili e immobili che nelle turbolenze dell'ultimo scisma furono ad essa involati. Colla seconda bolla notificano a Giorgio la di lui confirmazione accordata dal Concilio alle preghiere del duca, dopo avere ammessa la rinuncia di Teobaldo e Benedetto; e ad un tempo comandano ai sudditi del Vescovato di riconoscerlo per legittimo loro pastore e di prestargli omaggio e fedeltà (2). In virtù della prima bolla, testè riferita, Marcabruno di Castelbarco, della linea di Beseno, concesse al duca Sigismondo, a titolo di deposito per un anno, i castelli di

(1) Miscellanea Alberti, T. III, fol. 183.

(2) Miscell. Alberti, T. V, fol. 221. Bonelli, *Notiz. istor. crit.*, T. III, pag. 252.

Beseno e della Pietra; con obbligo al duca di corrispondere ad esso Marcabruno 550 ducati. Tal concessione fu in seguito prorogata fino alla festa di S. Giorgio 1451, verso una pensione variante nella quantità (1).

Nel 1447, il vescovo Giorgio, consegnato il dominio temporale della sua Chiesa al duca Sigismondo, scelse per sua residenza Caldaro, d'onde li 23 febbrajo rinnovò a Giovanni di Castelbarco l'investitura feudale del dazio piccolo che si esige nella città di Trento, ottenuta, assieme a sua madre Anna, dal vescovo Alessandro (2). Di là, nel medesimo anno, investiva, a titolo di feudo, Leonardo di Adelpreto di Povo, cittadino di Trento, del dosso sul quale era fabbricato il castello di Pissavacca, dei boschi presso il castello, delle decime in certi luoghi di quelle pertinenze, e di alcune pezze di terra in Povo (3). Da Caldaro, nello stesso anno, il vescovo Giorgio approvava la nomina di Corrado da Bressanone in preposito dei canonici regolari di S. Michele, eletto in tempo di scisma e confermato dal vescovo Teobaldo. Da Caldaro, nel giugno dello stesso anno, passò Giorgio nel castello di Stenico, d'onde spedì la conferma dei privilegi e statuti ai popoli delle pievi del Banale, di Lomaso e di Blegio nelle Giudicarie, stati fedeli alla Chiesa nelle ultime rivoluzioni; avendo essi di molto contribuito alla ricuperazione dei castelli Breguzzo e Romano

(1) Miscellanea Alberti, T. VI, fol. 172.
(2) Miscell. Alberti, T. VI, fol. 160.
(3) Miscell. Alberti, T. VI, fol. 194.

nel 1425; colla riserva dei consueti salarii dovuti alla sua Camera nelle due rate di S. Michele e di S. Giorgio (1).

Essendo morto li 23 febbrajo di quest'anno il pontefice Eugenio IV, il vescovo Giorgio e il suo Capitolo, seguendo le deliberazioni del re dei Romani e d'altri principi e prelati, riconobbero il papa Nicolò V, eletto li 16 marzo, siccome vero ed unico vicario di Cristo (2). Data così la pace alla Chiesa universale, in questo medesimo anno fu conchiuso il celebre Concordato tra la Sede Apostolica e la Nazione Germanica, per cura di papa Nicolò V e di Federico III imperatore (3). Li 2 novembre dello stess'anno, il nostro prelato confermava alla villa di Mezzolombardo il privilegio ad essa concesso dal vescovo Alessandro nel 1426; ed egualmente alla valle di Fiemme le franchigie ottenute dai vescovi predecessori; e ad Antonio di Castelbarco, ultimo della linea di Lizzana, l'investitura dei feudi che riconosceva dalla Chiesa di Trento (4).

Nel 1448 i commissarii del duca Sigismondo e del vescovo Giorgio proferirono la loro sentenza nella questione lungamente agitata tra i Perginesi e i Levicani circa i confini del monte Canzana (5). Nello stesso anno, il vescovo nostro spediva l'approvazione del pri-

(1) Miscellanea Alberti, T. III, fol. 170-171.

(2) Miscell. Alberti, T. V, fol. 77.

(3) Miscell. Alberti, T. I, fol. 179.

(4) Bonelli, *Notiz. istor. crit.*, T. III, pag. 254. *Monum. Eccl. Trid.*, pag. 139.

(5) Miscellanea Alberti, T. V, fol. 7.

vilegio, concesso nel 1427 dal vescovo Alessandro agli abitanti della pieve di Ossana nella valle di Sole, che dà loro la facoltà d'introdurre per loro uso, nelle ville che la compongono, vini forestieri dalla Valtellina, da Riva, da Arco e da altri luoghi della diocesi di Trento (1). Li 19 maggio dell'anno medesimo, in presenza di due commissarii del duca, che vien nominato *signore di Trento degnissimo*, fu ventilata la controversia dei confini fra gli uomini di Calavino, Lasino e Madruzzo dall'una parte, e quelli del borgo di Arco, di Dro e di Ceniga dall'altra, riguardo ai beni comuni del Sarca. A quest'atto fu pure presente Galeazzo conte d'Arco, siccome interessato in essa questione (2). Alla fine di questo stesso anno, il pontefice Nicolò V, con sua bolla degli 8 novembre, cassata l'elezione di Benedetto abbate di S. Lorenzo, confermò Giorgio in vescovo di Trento, e convalidò tutti gli atti da lui fino allora esercitati nell'amministrazione del Vescovato (3).

Nel 1449, il nostro vescovo nominò a preposito della cattedrale Ainemario viennese, canonico di Trento, comandando al Capitolo di metterlo in possesso di quella dignità vacante per la morte di Stanislao Subnovski, creato nel 1426 dal vescovo Alessandro. Ma cotesta nomina non sortì il suo effetto, resistendo pertinacemente Fra' Benedetto, che tuttora occupava il monastero di S. Lorenzo e le rendite; nè si dimise se non ob-

(1) Miscellanea Alberti, T. IV, fol. 174.
(2) Miscell. Alberti, T. VI, fol. 204.
(3) Miscell. Alberti, T. VI, fol. 185.

bligato da papa Callisto III, a favore di Giovanni Hinderbach nel 1455. Lo stesso esito ebbe la nomina pontificia di Gasparo di Teramo, cappellano papale e uditore del Sacro Palazzo, contro il chiaro tenore del decreto di erezione dell'accennata dignità (1).

Avendo Artungo, preposito del monastero di Gries, ottenuta da Nicolò V la conferma della sua plenaria esenzione dall'Ordinario, accordatagli nel 1415 con bolla di Giovanni XXII, sul dubbio che questa fosse insussistente ed invalida, il vescovo Giorgio, a cui poteva recare non lieve pregiudizio la nuova approvazione, ricorse per la modificazione di essa, che gli fu concessa con bolla del 1450; con cui si dichiara non avere inteso di accordare al monastero suddetto alcun nuovo diritto (2). Di questo stesso anno vi ha un'altra bolla del medesimo papa a favore del vescovo Giorgio. In essa, dopo avere narrate le premurose istanze di Benedetto abbate di S. Lorenzo per ottenere dal vescovo la pensione di 400 fiorini d'oro, che asseriva essergli stata promessa dal duca Sigismondo e da alcuni nobili, affinchè cedesse il diritto acquistato colla di lui elezione sopra il Vescovato di Trento, il pontefice assolve e libera pienamente il prefato duca ed i nobili da qualunque promessa, eziandio avvalorata con giuramento, dichiarandola nulla e di niun valore, siccome fatta senza il consenso del vescovo; aggiungendo, essere cosa affatto indegna che il detto abbate riceva sì gran com-

(1) Miscellanea Alberti, T. V, fol. 48.
(2) Miscell. Alberti, T. V, fol. 127.

penso per la riferita rinuncia (1). Esso abbate era già stato l'anno antecedente scomunicato; forse perchè si dimostrava troppo renitente a dimettere col fatto le pretese alle quali avea rinunciato in iscritto, cioè sulla validità della sua elezione a vescovo di Trento, fatta da papa Eugenio. Ciò si rileva da una lettera di Andrea da Molino, podestà di Roveredo e della valle Lagarina, responsiva ad un'altra del vescovo Giorgio che l'accertava di aver dato il permesso all'arciprete di denunciarè pubblicamente la scomunica vibrata contro il suddetto abbate. Nel medesimo anno il vescovo Giorgio rinnovaya alla nobile famiglia dei Tono la investitura feudale di tutti i castelli, vassalli, decime ed altri diritti esistenti nell'Anaunia e nella valle di Sole, in Termeno, in Cortazza ed altrove, come erano stati goduti dagli antenati (2).

Vanta il Tirolo una bolla di Nicolò V, data nel 1451, a favore dell'imperator Federico, colla quale si concede a lui ed ai suoi eredi di poter collettare il clero di suo dominio, in caso di urgenza, senza il consenso dei vescovi diocesani; della di cui autenticità però non ci consta, come neppure della esistenza di un'altra in tale argomento, che si pretende accordata da papa Eugenio IV nel 1445.

Mentre nel 1451 il vescovo Giorgio ritrovavasi in Innsbruck, i popoli di Rendena, di Tione, di Bono, di Condino e di Saone inferiore e superiore, che for-

(1) Miscellanea Alberti, T. VI, fol. 186.
(2) Miscell. Alberti, T. VII, fol. 43.

mano una gran parte delle Giudicarie, rivennero all'obbedienza della Chiesa di Trento, dalla quale si erano sottratti per causa di certe differenze insorte sotto il vescovo Alessandro. Il loro ritorno fu con paterno affetto accolto dal vescovo, che loro confermava gli statuti e privilegi loro accordati dai vescovi predecessori; lor condonava gli spogli e i delitti commessi fino a quel giorno; restituiva la muta ossia dazio di Dimaro, come la possedevano prima della rivolta; e attesi gli incendii e le disgrazie sofferte, moderava la colletta o salario, solito pagarsi per foco; approvava che ad esse comunità venisse amministrata giustizia dentro il Durone e non fuori, e nominava a loro vicarii, capitani e giudici Giorgio e Pietro di Lodrone, che li governassero a nome del vescovo; riduceva finalmente la colletta a soli mille fuochi, di 1600 che erano, e considerava la conferma dei lor privilegi così formale e plenaria, siccome quella che aveva accordata nel 1447 alle pievi di Banale, di Lomaso e di Blegio, che nella passata rivolta erano rimaste fedeli al vescovo Alessandro (1).

Li 27 di maggio 1451, il vescovo Giorgio, reduce da Innsbruck, passando per Termeno, onde recarsi a Trento, riconfermò agli abitanti di quel borgo un privilegio o diritto di consuetudine consistente nella presentazione di un sacerdote, come rettore della cappella dei Ss. Quirico e Giulitta (2). Ritrovasi di quest'anno una quietanza di fiorini 400, spedita al vescovo Giorgio

(1) Miscellanea Alberti, T. III, fol. 172.
(2) Miscell. Alberti, T. VI, fol. 150.

dall'arciduca Sigismondo, con cui questi confessa di essere sodisfatto dei vasi d'argento consegnati al prelato.

Nel 1452, il vescovo nostro comperava, al prezzo di 180 ducati d'oro, da Giovanni di Guglielmo di Castel Nano, allora trasferitosi nel suo Castello di Madruzzo, Pietramurata, giacente nelle pertinenze di Cavedine, nel luogo detto a Daino, con un laghetto contiguo, ed un bosco e prati e pascoli annessi (1). Nel medesimo anno, a maggior utile del decanato della cattedrale di Trento, assai decaduto di proventi, col consenso capitolare, il vescovo Giorgio univa perpetuamente ad essa dignità la chiesa parochiale di S. Vigilio di Rendena, obbligando il decano di dare ogni anno, prima del Natale di Nostro Signore, ai canonici una decente colazione, del valore almeno di quattro ducati d'oro. All'incontro, a titolo di permuta, ricevette il vescovo la parochiale di S. Maria Maddalena nella città, colla cappella di S. Osvaldo in Garniga, che spettavano alla dignità suddetta, colla libertà di preporvi un sacerdote amministratore, aggregato al coro della cattedrale e partecipe dei soliti emolumenti delle ordinarie e straordinarie distribuzioni; il che di presente non è più in uso, per essere stati in essa chiesa introdotti in seguito i Padri Somaschi (2). Nel settembre di quest'anno, il vescovo Giorgio terminò la lunga questione tra le comunità di Pinzolo, Boldrino e Fisto della valle di Rendena, e frate Giovanni di Gerosa di Valtellina,

(1) Miscellanea Albert., T. VI, fol. 154.
(2) Miscell. Alberti, T. III, fol. 75.

priore dell'ospitale di S. Maria di Campiglio, riguardo il diritto di avvocazia e di governo, preteso da quei popoli in virtù di certa concessione del vescovo Alessandro. Pronunciò dunque che, essendo il detto ospizio stato fondato, circa duecento anni prima, dai vescovi di Trento, che se ne riserbarono il diritto di protezione e di reggimento, era invalida la concessione di Alessandro, il quale non poteva in pregiudizio dei successori alienarlo. Perciò richiamava a sè quel diritto, ricevendo egli sotto l'immediata sua protezione e governo il priore e i religiosi di quel monastero; comandando che il priore, eletto dai frati, debba ricevere dai vescovi la conferma, ma possa, col consenso della maggiore e più sana parte dei religiosi, ammettere quanti frati e monache a lui sembrerà più opportuno, senza attendere alla volontà dei suddetti popoli (1). Questo monastero, coll'andare del tempo, decaduto dalla regolare osservanza, fu dai vescovi di Trento soppresso, assieme coll'ospizio e conservatorio delle suore, e dato in commenda ad un sacerdote secolare con titolo di Priorato; finchè ultimamente dal vescovo Giovanni Michele fu unito in perpetuo alle distribuzioni canonicali della cattedrale di S. Vigilio. Nello stesso anno, essendo devolute alla camera vescovile molte decime della valle di Annone, il vescovo Giorgio le diede in feudo *ad utrumque sexum* al di lui fratello Ermanno di Hack. Ed altresì nel medesimo anno, coll'ajuto dei conti di Lodrone, riusciva al vescovo nostro di far prigione Gio-

(1) Miscellanea Alberti, T. III, fol. 173.

vanni di Castelbarco, convinto di fellonia; privandolo tosto delle dinastie di Castelnuovo, di Castellano, di Nomi e di Castelcorno. Le prime furono date in feudo, a titolo di benemerenza, ai fratelli Giorgio e Pietro conti di Lodrone; e le seconde incamerate (1).

Nel 1453, il vescovo nostro confermava l'indulto, accordato dal vescovo Alessandro nel 1441 agli abitanti della villa di Cavalese nella valle di Fiemme, di mantenere un solo nuncio in servizio del vicario vescovile (2). Il primo di dicembre di esso anno, per ordine del vescovo nostro, Graziadeo di Campo, in presenza dei frati e delle suore di Campiglio, diede il possesso di quel monastero e ospitale al sacerdote Gasparo Plewl di Bruna, in qualità di priore (3).

Nel 1454 confermò ai nobili rurali delle valli di Annone e di Sole i privilegi loro concessi dai vescovi Giorgio I e Alessandro, accordando loro la immunità dalle collette o retribuzioni dovute alla Camera vescovile, e l'esenzione dalla milizia in difesa della Chiesa fuori del Principato, prima che siansi mossi i più nobili, e, in tal caso, coll'obbligo al vescovo di fornir loro, dopo trè giorni di accampamento, le necessarie vettovaglie, secondo l'antica osservanza (4). Nel marzo dello stesso anno diede pure il diploma di conferma dei capitoli o statuti alla società dei carrettieri della città di

(1) Dissertatio Fraporta, ad annum 1452.
(2) Miscellanea Alberti, T. III, fol. 176.
(3) Miscell. Alberti, T. VI, fol. 188.
(4) Miscell. Alberti, T. III, fol. 176.

Trento, già ad essa concessi dal vescovo Alessandro (1). In quest'anno, senza fare alcuna menzione delle molte antiche convenzioni estorte dai conti del Tirolo ai vescovi predecessori, abolite dal Concilio di Costanza, il vescovo Giorgio col suo Capitolo conchiuse un nuovo patto col duca Sigismondo, che è presentemente in vigore. Per esso i vescovi di Trento si obbligarono di assistere sempre colle lor forze il conte del Tirolo contro chiunque, eccetto il Sommo Pontefice e la Santa Sede nello spirituale, gli accordarono il diritto di apertura nelle fortezze e castelli del Vescovato, a spese però del Conte e senza notabile danno della Chiesa; promisero di non muovere guerra ad alcuno, senza volere e saputa del Conte, e che tutti i capitani, prefetti, giudici e vicarii delle valli di Annone e di Sole giurerebbero l'osservanza di quanto fu stabilito di sopra. Sigismondo, da parte sua, promette al Vescovato di Trento ogni assistenza e protezione, obbligandosi a mantenere i vescovi nelle loro prerogative e ragioni. Ogni discrepanza tra i conti del Tirolo ed i vescovi debba essere terminata mediante arbitri eletti in egual numero dalle parti, e in dissonanza di questi, col beneficio del soprarbitro, il quale sia nominato dalla parte rea. Dichiarasi in fine, che con questa convenzione non s'intenda derogato ad altre confederazioni e promesse, fatte dai vescovi di Trento ai predecessori di Sigismondo (2). Non ostante quest'ultimo capitolo, la

(1) Miscellanea Alberti, T. III, fol. 167.
(2) Miscell. Alberti, T. I, fol. 13.

surriferita convenzione escluse di fatto tutte le antecedenti, sino dopo la metà del secolo XVI ai tempi dell'arciduca Ferdinando, il quale pretese di ravvivarle a danno della nostra Chiesa e del cardinale e vescovo nostro Lodovico Madruzzo. Li 7 giugno di questo stesso anno 1454, il vescovo Giorgio fu invitato da Francesco Foscari doge di Venezia ad accedere alla pace conchiusa li 9 del passato aprile fra il Dominio Veneto ed il duca di Milano, col quale esso vescovo era collegato. E nel mese di ottobre di quell'anno lo stesso doge notifica al nostro vescovo la lega da sè stabilita col duca di Milano e la Repubblica di Firenze, affinchè il vescovo, come confederato del duca di Milano, dichiari se gli piace di approfittarne entro i quattro mesi prescritti in un capitolo della suddetta confederazione. Che cosa intorno a ciò risolvesse il nostro prelato, non possiamo affermare. Rende bensì probabile l'affirmativa il tenore della lettera del doge Cristoforo Mauro, diretta nel 1468 al vescovo Giovanni, successore di Giorgio, che in quella nomina suo confederato.

Nel 1455, bramando il vescovo nostro di provedere di congruo sostentamento i leviti da lui instituiti nella cattedrale che n'era priva, acciò col dovuto decoro in quella chiesa matrice servissero nel canto dell'epistola e dell'evangelo, di consenso dei canonici uni perpetuamente al Capitolo la parochiale di S. Maria di Mezzotedesco, colla facoltà di porvi un vicario, il quale in suo uso ne convertisse le entrate, a riserva di quaranta ducati d'oro, che di anno in anno si dovessero corrispondere ai suddetti leviti. Per quanto si

sa, cotesta unione non ebbe il suo effetto (1). Ai primi di ottobre di questo anno, il pontefice Callisto III conferì a Giovanni Hinderbach, canonico di Passavia, destinato oratore alla Santa Sede dall'imperatore Federico III, stato indi successore del vescovo Giorgio, la Prepositura di Trento; e siccome il diritto passivo, in virtù della istituzione di detta dignità, si aspettava ai canonici, comandò che fosse ricevuto nel loro grembo coll'assegnazione della prima prebenda vacante. Con tal provisione mirava il papa a dar fine alle lunghe riluttanze di Frate Benedetto, che tuttora si manteneva in possesso del soppresso monastero e dei suoi proventi; riconfermando la soppressione di esso cenobio e la di lui incorporazione alla Prepositura della cattedrale, con tutte le rendite d'ogni sorta, detratta la congrua da assegnarsi, vita durante, al suddetto abbate Fra Benedetto. Della esecuzione fu incaricato, con bolla dei 9 di gennaio 1456, Enea Silvio Piccolomini, dichiarato vescovo di Siena, sua patria; il quale intimò l'accennata bolla al vescovo Giorgio e ai canonici, affinchè indilatamente mettessero l'Hinderbach in possesso di essa dignità, dopo avere assegnati annui fiorini 130 a Fra Benedetto. Questi si richiamò contro tale provista alla Corte di Roma, la quale, mediante Lodovico dei Lodovisi giudice delegato della Santa Sede, spiccò una citazione nel punto della soppressione contro Giovanni Hinderbach, e, nel punto della detenzione dei beni dell'abbazia di S. Lorenzo, contro l'abbate di S. Mi-

(1) Miscellanea Alberti, T. V, fol. 130.

chiele ed altri pretesi occupatori. Poco dopo uscì bolla, a requisizione di Giovanni Hinderbach, diretta ai prepositi di S. Michele e di Gries e al decano di Trento, con commissione di ammonire, sotto pena della scomunica, alla restituzione tutti coloro che avessero usurpato beni o diritti spettanti alla Prepositura di Trento, alla cappella di S. Apollinare e alla chiesa parochiale di Ora. Su questo argomento vi ha pure un decreto di Pasquale Malipiero, doge di Venezia, a Paolo Malipiero provveditore di Riva; col quale, dopo avergli notificato l'ordine da sè trasmesso al di lui antecessore di far pervenire nelle mani di Giovanni Hinderbach, preposito di Trento, i frutti dell'abbazia di S. Lorenzo che si rascuotono nel distretto della sua giudicatura, a seconda delle bolle pontificie, si aggiunge che, essendo stati i suddetti frutti sottoposti a sequestro, ad istanza di Fra Benedetto, quando il preposito sunnominato si obblighi di pagare ai cittadini veneti per anni cinque ducati trenta, riservati con ordine papale sopra l'annuo assegno fatto ad esso Fra Benedetto, permetta che il suddetto preposito se li goda, non ostante l'acconsentito sequestro. Non per questo Fra Benedetto cessò, fin che visse, dall'apportare continue molestie; giacchè v'ha un monitorio del 1465 contro di esso ed i suoi fautori, fatto ad istanza dell'Hinderbach, col quale, sotto minaccia delle pene canoniche, gli viene imposto di recedere dalla Prepositura e di restituire le cose tolte (1).

(1) Miscellanea Alberti, T. II, fol. 65-69. T. VI, fol. 187.

Nel menzionato anno 1455, il vescovo Giorgio, col consenso del suo Capitolo, fece una notabile aggiunta agli statuti canonicali, risguardante la residenza del decano e dei canonici, e la partecipazione d'ogni sorta di frutti, singolarmente prebendali (1).

Nel 1456, il conte Francesco d'Arco fece esporre al vescovo Giorgio, mediante procuratore, aver egli rilevato da certi documenti di casa sua, che i di lui maggiori per ignoranza riconobbero in feudo dal Sacro Romano Impero i castelli di Ristoro e Spineto, giacenti nel territorio vescovile di Trento, e ch'egli poi godeva le decime della Camera Trentina, a titolo feudale, aspettanti ai detti castelli. Perlochè supplicava che a lui non s'imputasse la negligenza di non aver dichiarato prima il riconoscimento del dominio diretto, e che venisse prosciolto da ogni pena di caducità, a cui potesse andare soggetto. Il vescovo esaudì le preghiere di esso conte, investendolo *ad masculos* della porzione ad esso spettante in detti castelli, salve però le ragioni dell'Impero, del vescovo e di qualunque altra persona (2). Della giurisdizione di Arco non si fa più menzione nelle investiture feudali, dacchè fu eretta in contea nel 1390, essendosi i conti in quell'occasione sottomessi all'Impero. Di presente però ubbidiscono al Conte del Tirolo, che si appropriò quel dominio, usurpandolo all'Impero e al vescovo di Trento, signore diretto, non con altra ragione se non perchè i vescovi furono tras-

(1) Statuta canonicalia. Arch. Capit.
(2) Miscellanea Alberti, T. III, fol. 179.

curati nel mantenerli in soggezione, ovvero impotenti a diffenderli. Di questo stesso anno 1456 e del seguente ebbero luogo certi trattati fra la Repubblica Veneta e il vescovo principe di Trento riguardanti le fortezze di frontiera d'ambi i territorii, a motivo delle guerre che Giorgio sostenne contro i fratelli Grader, che tenevano in loro potere Castel Beseno, e contro i Castrobarcensi che avevano occupato il castello della Pietra. L'uno e l'altro furono espugnati nel 1456 coll'ajuto del duca Sigismondo, al quale il nostro vescovo Giorgio in benemerenza concesse in feudo la Pietra, incamerando Beseno. Nel 1457 poi, fu fatto il cambio ai confini dei rispettivi prigioni veneti e vescovili (1). Volendo il vescovo Giorgio, nel detto anno 1456, essere grato a Prevorio figlio di Bonapace di Preore pei fedeli servigi alla Chiesa prestati nella ricuperazione dei castelli di Beseno, della Pietra e d'altri, esime esso ed i suoi eredi in perpetuo con due fuochi dalle collette ordinarie e straordinarie e da ogni altro peso, siccome nobili e privilegiati, col comando a Giorgio e a Pietro conti di Lodrone, capitani delle Giudicarie, di riconoscerlo per tale. Questo privilegio fu rivocato dal vescovo successore (2).

Nel 1457, il vescovo Giorgio investiva a titolo di feudo Antonio Schratemberg, tanto della decima di un maso a Roncaforte posseduta dal di lui padre Giampaolo, quanto di un dosso su cui giaceva il castello

(1) Archivio vescovile.
(2) Miscellanea Alberti, T. VI, fol. 232.

di Pissavacca, con boschi ed altre decime in dette pertinenze e in quelle di Povo, dei quali ultimi capi aveva fatta la investitura nel 1447 a Leonardo di Adelpreto di Povo, cittadino di Trento (1).

Nel 1458, in cui al papa Callisto III fu sostituito Enea Silvio Piccolomini, vescovo di Siena e canonico di Trento, che prese il nome di Pio II, il vescovo Giorgio ottenne da Federico III imperatore l'investitura delle regalie e del temporale del Principato di Trento, verso il consueto giuramento di omaggio (2). Nello stesso anno, il vescovo nostro spedì la investitura feudale a Giovanni notaro di Fondo della metà della decima di Povo e di quelle pertinenze, posseduta indivisa col Capitolo suo; la quale metà presentemente, per l'estinzione della investita famiglia, è incamerata.

Nel 1459, il vescovo confermò agli uomini delle pievi di S. Zeno e di Cles il privilegio ottenuto dal vescovo Giorgio I nel 1396, di non poter essere astretti alla costruzione del ponte nel luogo nominato Carrara (3). Nello stesso anno l'imperatore Federico III elesse con espresso diploma il vescovo Giorgio a suo oratore presso il Concilio di Mantova (4). Si vuole inoltre che Giorgio in quest'anno, col consenso del suo Capitolo, abbia consegnato nelle mani del duca Sigismondo il Dosso di Trento, con facoltà di fortificarlo a suo genio, sotto

(1) Miscellanea Alberti, T. VI, fol. 195.

(2) Miscell. Alberti, T. I, fol. 179. Bonelli, *Notiz. istoriche critiche*, T. III, pag. 257.

(3) Miscell. Alberti, T. III, fol. 177.

(4) Bonelli, *Notiz. istor. crit.*, T. III, pag. 259.

pretesto della difesa della città; ma in realtà per tenere più in freno i cittadini, la massima parte dei quali nudriva poco buon animo verso il proprio naturale signore. Si pretende ancora che Pio II abbia confermata la concessione fatta da Nicolò V all'imperator Federico, con sua bolla del 1451. Nell'agosto dell'anno medesimo, per volere del vescovo, furono ricevuti Valentino sarto ed Elisabetta sua moglie nel numero dei fratelli conversi del monastero di Campiglio; al quale apportarono in dote tutto il loro avere. Furono presenti all'atto il priore e venti frati e cinque sorelle.

Nel 1460, il vescovo nostro si recò in Innsbruck per abboccarsi col duca Sigismondo intorno ad alcune urgenze della sua Chiesa; ove anche rinnovò con esso la convenzione stipulata nel 1454 (1). Fatto ritorno alla sua Chiesa, conchiuse in Bolgiano un'altra convenzione, in forza della quale concede al suddetto duca e ai figli maschi legittimi in perpetuo il diritto di farsi giurare fedeltà dai prefetti, giudici e capitani della città, castelli e terre del Principato di Trento, sede vacante; e che questi non possano riconoscere per signore il nuovo vescovo eletto, prima che esso abbia giurato la convenzione del 1454 poc'anzi rinnovata dal nostro Giorgio; riservandone sempre la elezione ai canonici, i quali, sede vacante, dovessero impiegare i loro economi nella rascossione delle entrate mensali. In caso poi che Dio permettesse la estinzione della discendenza maschile di esso duca, s'intendano parimente estinte

(1) Miscellanea Alberti, T. IV, fol. 38.

ambe le transazioni; il che di fatto successe colla morte del duca Sigismondo (1). L'ultimo di giugno dello stess'anno, un tale di Annaberg rinunciò al vescovo Giorgio per fiorini mille il castello di Tenno, concedutogli dal duca Sigismondo, che l'aveva in possesso dal nostro vescovo, vita durante (2). Nell'agosto dell'anno medesimo, Benedetto, detto del Laghetto di Cavedine, rifiutò nelle mani di Antonio de' Fatis di Terlago, massaro del vescovo, un maso e poderi già di un Bonato della villa di Laguna; acciò, verso il solito affitto di due galete di frumento e d'una e mezza di segala, ne investisse un Antonio di Cavedine. V'ha una lettera di quest'anno diretta dal doge Pasquale Malipiero al vescovo nostro, in risposta alle cose che gli erano state esposte per due ambasciatori dello stesso vescovo, circa controversie di giurisdizione tra gli uomini di Riva, soggetti al dominio veneto, e quelli di Tenno, sudditi vescovili (3).

Nel 1461, il nostro prelato confermò ai nobili della pieve di Fondo, nella valle di Annone, i privilegi loro concessi nel 1402 da Giorgio di Liechtenstein, suo predecessore (4). Approvò pure, coll'ordinaria sua autorità, l'elezione di Guglielmo Hammerhart in preposito di Gries, fatta da quei canonici regolari; atto che toglie ogni vigore alla pretesa loro esenzione dal vescovo di Trento, di cui parlammo all'anno 1450 (5).

(1) Miscellanea Alberti, T. I, fol. 35.
(2) Miscell. Alberti, T. VII, fol. 139.
(3) Bonelli, *Notiz. istor. crit.*, T. III, pag. 262.
(4) Miscellanea Alberti, T. III, fol. 179.
(5) Miscell. Alberti, T. III, fol. 180.

Nel 1462, il vescovo Giorgio investì, col consenso capitolare, per anni cento, Bolgaro Vitturi, cittadino veneziano, delle miniere di allume di rocca esistenti nel Principato, colla facoltà di escavazione d'ogni altro metallo, che scavando il detto allume venisse a scoprirsi, obbligando lui ed i suoi eredi a retribuire la decima così dell'uno come dell'altro alla Camera vescovile, oltre ai dazii di estrazione di quei prodotti (1). In quest'anno il vescovo Giorgio venne ad un amichevole accordo col duca Sigismondo intorno a Bolgiano; in forza del quale a lui cedette quella giurisdizione, colla sola riserva delle decime. Un altro articolo stabiliva che, se il vescovo premorisse al duca, questi promette che i Bolzanesi giurerebbero fedeltà al vescovo successore; e finalmente fu stipulato che, dopo la morte di esso duca, la suddetta giurisdizione si devolvesse al vescovo di Trento, quando però questi abbia rimborsato agli eredi del duca e conte del Tirolo il danaro che il vescovo Giorgio ebbe da Sigismondo (2). Verso la metà di giugno di quest'anno, il vescovo nostro confermava alla società dei portatori della città di Trento l'esenzione dalle funzioni e carichi comunali, loro accordata nel 1426 dal vescovo Alessandro (3). Dell'anno medesimo si leggono varii trattati della Repubblica Veneta col Dominio nostro, e scambievoli missioni di ministri plenipotenziarii, ad effetto di stabilire

(1) Miscellanea Alberti, T. III, fol. 181.
(2) Miscell. Alberti, T. VII, fol. 136.
(3) Miscell. Alberti, T. III, fol. 182.

la quiete dei sudditi rispettivi e una pace durevole (1). Nell'anno suddetto, il vescovo Giorgio, che nulla sapeva negare al duca Sigismondo, conte del Tirolo, a cui andava debitore del Vescovato, gli concesse, verso certa pensione, per anni sei l'amministrazione della città di Bolgiano coll'uso e godimento delle miniere vescovili; la quale locazione in seguito fu prorogata ad altri sei anni, ma in effetto durò sino al 1499, in cui ebbe luogo la prima transazione, seguita nel 1531 dall'altra, in virtù della quale il vescovo Bernardo Clesio commutò la giurisdizione di Bolgiano con quella di Pergine. Tanto è vero che le preghiere dei più potenti sono violenze, e che difficilmente si dimette ciò che una volta fu posseduto! (2) Per altro, il vescovo Giorgio, nei trascorsi sedici anni di sua reggenza non trascurò punto il suo ministero spirituale, nè lasciò passare alcuna occasione, in cui dell'animo suo proclive al beneficio non avesse dato colle opere una prova sodisfacente. A forza di religiosa economia, fece un considerevole ammasso di vasellami d'argento, che destinò in proprietà della sua Chiesa ad uso dei successori. Fornì d'altri mobili di valore il castello del Buon Consiglio, residenza dei vescovi, stata più volte nei tempi addietro espilata; e acciò non soggiacesse per l'avvenire sì di leggieri a somiglianti disavventure, lo munì di torri e baluardi di pietra quadra, che gli servissero insieme

(1) Docum. Arch. Episc. ab anno 1462 usque ad annum 1504.

(2) Docum. Arch. Episc.

di difesa e di estrinseco abbellimento. Restaurò con dispendio non ordinario il castello di Corredo nell'Anaunia, dai ribelli nel secolo antecedente quasi distrutto, ed altri edificii in varie parti del Vescovato; e finalmente reintegrò la Chiesa Trentina del ragguardevole feudo del Marchesato di Castellaro, del quale i marchesi di Mantova da lungo tempo non chiedevano la investitura; obbligando il marchese Lodovico a riconoscere il proprio dovere; il che fece con solenne ambasciata di Galeazzo vescovo di Mantova, incaricato di esporre le convenevoli scuse e di domandarne la rinnovazione.

Di tanti suoi beneficii non raccolse miglior guiderdone di quello che ebbero molti de' suoi degni antecessori. Egli pure dovette, sull'ultimo di sua vita, provare l'astio di molti nobili e cittadini, che gli si ribellarono. Per iscansare l'impeto della sollevazione, uscì egli dalla città di Trento e si rifuggì in Bolgiano o lì presso nel castello di Kimbelstein, ove dimorò esule più di due anni. E benchè potesse colla forza, mediante il valido appoggio del duca Sigismondo, ridurre al dovere gli ingrati cittadini, preferì di trattare con essi all'amichevole il suo ritorno, lasciando in questo frattempo in deposito al duca l'amministrazione temporale, alla quale, nella dimora che fece in Innsbruck, aveva provisto colla nomina di Volfango Naizlinger a governatore plenipotenziario del Principato. All'uopo di giovarsi di questo incidente, il duca Sigismondo, conte del Tirolo, si recò a Trento e confermò ai cittadini i lor privilegi, e accordò loro che in avvenire, sino a che Trento sarà nelle mani del conte del Tirolo, non

venga imposto alla città alcun capitano che non sia nobile e oriondo austriaco, e pratico della lingua italiana, il quale nel suo ingresso giuri di amministrare imparziale giustizia e di mantenere inviolati i privilegi e statuti; che lo stesso sia tenuto di fare il vicario ossia podestà; che le appellazioni dal vicario si devolvano al capitano e dal capitano al duca, il quale, secondo la qualità della causa, debba delegare un dottore non sospetto alle parti; che i vini forestieri non possano essere introdotti in città; che i cittadini abbiano la libertà di far condurre coi proprii carri le mercanzie di Bolgiano, collo stesso moderato dazio che i tirolesi, e di pescare e cacciare nel distretto di Trento ogni sorta di selvaggina, tranne i cignali (1). Mentre si andava deliberando la suddetta transazione, trattavasi anche col mezzo di lettere e di confidenti, e specialmente del duca, nelle cui mani stava il comando, la riconciliazione dei sudditi col proprio principe-vescovo. Ma ogni premura riusciva inutile, fino all'anno **1465**, in cui i Trentini con solenne ambasciata si risolsero d'invitarlo al ritorno. Ad esso si accinse il vescovo Giorgio, ma, giunto alla villa di Matrai, diocesi di Bressanone, li 20 agosto **1465**, vi moriva d'idropisia. Il di lui cadavere fu portato a Trento e sepolto nella cattedrale di S. Vigilio, al lato destro dell'altare di S. Massenza, ove dal suo successore gli venne eretto un nobile mausoleo, con iscrizione incisa nel marmo.

Avendo il pontefice Paolo II riservata a sè, per

(1) Miscellanea Alberti, T. III, fol. 160.

qqella volta, la nomina del successore, con inibire ogni ingerenza al Capitolo, questo pensò di contraporre a tal atto l'appellazione e così garantirsi da ogni temuto pregiudicio, e di venire, senz'altro aspettare, all'elezione del nuovo pastore. Li 5 ottobre 1465 fu scelto concordemente a vescovo e principe di Trento, abbenchè assente, Giovanni Hinderbach, Assiano, canonico di Passavia e preposito di Trento, oratore alla Santa Sede per l'imperatore Federico III e suo consigliere e del duca Sigismondo, dell'età di 47 anni. Ci lasciò scritto egli stesso che il suo avo paterno fu Enrico Langenstein, detto di Assia, professore di teologia e primo rettore dello Studio di Vienna. Ebbe per padre Giovanni, che morì nel 1428, e per madre Edvige, passata all'altra vita l'anno 1456. Egli era uomo di gran dottrina e di esperienza, aveva finito i suoi studi a Padova, detta la prima messa in Milano nel 1450, ed esercitata come paroco la cura d'anime in Medling non lungi da Vienna. Arrivata in Roma (ove, come accennammo, dimorava in qualità di oratore cesareo) la lieta nuova della sua elezione, fece subito istanza al Santo Padre per ottenere la necessaria conferma. Ma il cardinale Francesco Gonzaga, che aspirava alla stessa Chiesa, sulla speranza della pontificia riserva, e più per l'appoggio dei marchesi di Brandenburgo, suoi cugini per via di madre, attraversò in modo le pratiche del vescovo eletto, che questi non pervenne che l'anno seguente, con molto stento, ad essere confermato (1).

(1) Innocenzo a Prato, Lib. X, fol. 189.

In questo intervallo di tempo (in cui il duca Sigismondo reggeva il temporale, ed il Capitolo lo spirituale della Chiesa) Giovanni di Paho o di Povo, canonico ed economo delle entrate vescovili, di consenso degli altri canonici, venne li 24 gennajo 1466 ad un accordo con Sigismondo di Thun, costituito capitano di Trento dal predetto duca, riguardante il salario ad esso dovuto per tale impiego, che riuscì gravosissimo alla Camera; imperocchè per la custodia della città e pel governo di essa gli si retribuirono quaranta marche di Merano, un lauto trattamento per la di lui persona, e fieno e biade e ferramenta e altre cose necessarie al mantenimento di cinque cavalli, le spese e salario per la di lui famiglia, la provigione di vettovaglie e munizioni per il castello, e finalmente tutti i dispendii, quando ad esso capitano o a qualche suo nuncio occorresse portarsi in Innsbruck per servizio del Vescovato. Evvi poi un decreto del duca Sigismondo, dello stesso anno, col quale, in virtù della biennale concessione fatta ad esso dal defunto vescovo Giorgio, ingiungeva alle comunità di Storo e di Condino di riconoscere Sigismondo di Thun per capitano e massaro di Castel Stenico, e di prestare al medesimo in suo nome il giuramento di fedeltà (1).

Esitando il papa a rilasciare la spedizione delle bolle di conferma del nuovo eletto, sotto varii pretesti, ma specialmente perchè credeva pregiudicata la sua autorità e coll'accennato appello delusa la sua riserva,

(1) Miscellanea Alberti, T. VI, fol. 224.

dovettero i canonici di Trento accomodarsi alle pontificie pretese e rinunciare alla elezione da loro fatta, promettendo che anche per l'avvenire non procederebbero ad alcuna elezione di vescovo, sotto pena dello spergiuro; ciò che, in una parola, importava perpetua perdita del *jus eligendi proprium Episcopum* (1). Ottenuta tale sodisfazione, il papa, dal canto suo, accordava all'eletto la pontificia conferma, li 12 maggio 1466, giorno della capitolare rinuncia, giurata mediante procuratore e raccomandava il vescovo e la sua Chiesa al duca Sigismondo, e ingiungeva ai vassalli di prestare ubbidienza al novello pastore. Il confermato vescovo si trattenne ancora qualche tempo, per ragioni della sua ambasciata, nella città di Roma, dove li 20 di luglio 1466 fu solennemente consacrato da Domenico, vescovo di Brescia, Vicario di Roma, coll'assistenza di Giovanni vescovo d'Ancona e di Atanasio vescovo di Gerace, nella basilica dei Ss. Apostoli. Dopodichè s'avviava verso la sua Chiesa, seco portando una copia, di mano eccellente, della beata Vergine dipinta (come piamente si crede) dall'evangelista S. Luca, che sta esposta a pubblica venerazione nella chiesa di S. Maria del Popolo a Roma; copia che, benedetta dal pontefice, il nostro prelato poi regalò alla chiesa cattedrale di S. Vigilio, con perpetua indulgenza di cento giorni a tutti i fedeli che l'avessero venerata. Questa imagine si trova presentemente sull'altare del coro, dedicatole nel secolo decimosettimo dal vescovo Francesco degli

(1) Miscellanea Alberti, T. V, fol. 78.

Alberti. Di là a non molto, nella festa di S. Matteo, il vescovo Giovanni prese il possesso spirituale della sua diocesi.

In questo stesso anno 1466, il duca Sigismondo, che non aveva ancora dimessa l'amministrazione della temporalità del Trentino, affidatagli nel 1460 dal vescovo Giorgio, concesse al Magistrato Consolare di Trento il privilegio di tradurre il sale dalle saline di Ala d'Innsbruck, ad egual prezzo con cui vendevasi ai Tirolesi, colla libertà di esitarlo a piacimento in vantaggio del pubblico erario (1). Di quest'anno ritrovasi pure una quietanza del vescovo Giovanni al Capitolo di Trento, in cui commenda il compromesso fatto dai canonici deputati a ritrarre dalle mani dei famigliari del suo predecessore fiorini 1150, ed altra somma in ducati ed ongari, e l'argenteria e le vesti e i libri rimasti nel castello di Kimbelstein, presso Bolgiano (ove il vescovo Giorgio avea passati i due ultimi anni della sua vita) da essi trattenuti sotto pretesto di rimanenza di credito sui loro salarii non sodisfatti; placita i pagamenti già fatti, confessa di avere ricevuto i danari e i mobili sopra accennati, ne assolve pienamente il Capitolo e i deputati, e finalmente si obbliga di sodisfare a quelli che fossero legittimi creditori del defunto vescovo, a senso del compromesso e dei lumi che riceverebbe dai medesimi canonici deputati (2). Nello stesso anno il vescovo Giovanni ottenne dall'imperatore

(1) Miscellanea Alberti, T. V, fol. 107. Archivio Municipale.
(2) Miscell. Alberti, T. V, fol. 142.

Federico III l'investitura dei regali del Principato, ma solo ad un anno; indi prorogata ad un altro.

Nel 1467, il vescovo Giovanni confermò la erezione della perpetua cappellania di Roveredo, fondata da quei cittadini, che allora nel temporale erano sudditi della Repubblica Veneta, col consenso di Leonardo Contarini, nobile veneto, arciprete di Lizzana, e colla riserva dei diritti di quella parochia. Questa cappellania, nel tratto del tempo, fu convertita in curata, indi in parochiale, che presentemente ha il titolo di archipresbiterato, sempre però dipendente dall'antica parochia di Lizzana (1). Nel novembre dello stess'anno, il vescovo nostro investiva Antonio Coredo, sua vita durante, del castello di Corredo, nominato Castello Vigilienburg, per aver esso Antonio rinunciate nelle mani del vescovo tutte le sue pretese sopra il castello medesimo (2).

Nel 1468 papa Paolo II, a riflesso dell'avvocazia esercitata sul Vescovato di Trento, e a premurosa interposizione dell'imperatore Federico III, trasferiva in perpetuo il diritto di conferimento della Prepositura trentina, vacante per l'assunzione di Giovanni Hinderbach al vescovato, nei regnanti Conti del Tirolo e loro successori; col patto però che la presentazione siegua in Curia Romana, dalla quale il presentato debba impetrare le bolle. Ciò arrecava alla Chiesa trentina un sensibile detrimento, e toglieva al vescovo il modo di

(1) Miscellanea Alberti, T. III, fol. 209.
(2) Miscell. Alberti, T. VII, fol. 136.

beneficare coloro che coll'assiduo servigio ne avessero potuto essere meritevoli (1).

Vedendo il nostro prelato che le sue lettere ed ambasciate al duca Sigismondo, per invitarlo a dimettere il temporale dominio del Principato di Trento, non ottenevano l'effetto desiderato, si recò egli stesso a visitarlo a Bolgiano, ov'era giunto di fresco, e dopo molte suppliche e rimostranze, venne seco a una transazione, in virtù della quale, rinnovate le precedenti del 1454 e 1460, e accordatogli la nomina del capitano della città di Trento, doveva il duca consegnare al vescovo il dominio temporale del Trentino, da lui fino allora amministrato. Diffatti tre giorni dopo, il suddetto duca e conte del Tirolo, con suo diploma, comandava ad Enrico di Freiberg, commendatore dell'Ordine Teutonico, a Baldassare di Liechtenstein, castellano in Beseno, e a Martino Neidegger, capitano di Castel Pergine, commissarii deputati a tal atto, d'introdurre il vescovo nel possesso del suo stato, consegnandogli tutti i castelli, città, e giurisdizioni a quello spettanti, previo il giuramento delle compattate o convenzioni da esigersi dai capitani e prefetti. Di quanto pregiudizio riuscisse però alla Chiesa il diritto di nomina del capitano di Trento concesso ai Conti del Tirolo, si può dedurre agevolmente dalle sue attribuzioni. Doveva, è vero, esser grato al vescovo; ma che pro? se, appena assunto, diveniva suo dichiarato nemico, e pur gli era forza soffrirlo e stipendiarlo e provvederlo

(1) Miscellanea Alberti, T. II, fol. 63.

di vitto assieme alla sua famiglia, ai servitori, ai cavalli, e di ammetterlo a tutti i trattati di affari temporali, come se fosse suo consigliere. Il capitano aveva diritto di assoldare guardie, però a spese della Camera vescovile, per la custodia del Castello del Buon Consiglio (dette barbaramente *suzzi*, dal tedesco *Schützе*, difensori) e di esigerne il giuramento di fedeltà; di guernire e presidiare a suo piacere le porte della città, il castello e le torri e di averne in sua mano le chiavi (1).

Ritornato il vescovo Giovanni alla sua residenza, prese solenne possesso del temporale o principato di Trento, il giorno dell'Ascensione di Nostro Signore, e mandò deputati a pigliare quello di Riva, chiamando i vassalli e tutti i suoi sudditi a prestargli l'omaggio (2). In quest'anno, Cristoforo Mauro, doge di Venezia, notifica al vescovo Giovanni, come suo confederato, la pace seguita, mediante l'autorità del sommo pontefice, fra i principi d'Italia; acciò, volendo, possa ratificarla, e seco goderne il benefizio (3). Nel giugno dello stesso anno il vescovo nostro conferì il capitaniato delle Giudicarie a Pietro conte di Lodrone, coll'autorità di amministrarvi giustizia, a norma della convenzione con dette valli nel 1451. In esso documento contiensi ancora la ricapitolazione degli obblighi contratti dal vescovo nelle enunciate transazioni del 1454, 1460, 1468 col

(1) Miscellanea Alberti, T. VII, fol. 2, 199.
(2) Miscell. Alberti, T. V, fol. 135.
(3) Miscell. Alberti, T. VI, fol. 199.

conte del Tirolo (1). Confermò pure alle comunità di Storo e di Condino tutti i privilegi loro accordati dai vescovi suoi predecessori (2); e ammise Federico dei Federici alla rinnovazione dell'investitura feudale del castello di S. Michele di Ossana, con tutte le sue onoranze; con che però s'intenda riservato alla Chiesa il dazio di Dimaro e di Armejo (3); e spedì a Lodovico, marchese di Mantova, la rinnovazione feudale di Castellaro (4).

Nel 1469, il vescovo Giovanni approvava certi ordinamenti comunali, esibitigli per la conferma dalla villa di Malosco nell'Anaunia (5); ottenne dall'imperatore Federico III la investitura delle regalie del Sacro Romano Impero, accompagnata da espressioni di benevolenza e di stima pei meriti che si acquistò in faticose legazioni e in altri incontri al servigio cesareo (6). Accordò alcuni statuti alla pieve del Banale (7); rilasciò per due anni alla villa di Storo incendiata le collette e i salarii dovuti alla sua mensa (8). In questo stesso anno, Elisabetta Rotel rifiutò nelle mani di Enrico da Giovo, capitano di Castel Selva e di Levico, in nome di Giacomo Trapp, signore di detta giurisdizione, l'utile

(1) Miscellanea Alberti, T. III, fol. 161.
(2) Miscell. Alberti, T. III, fol. 210.
(3) Miscell. Alberti, T. VI, fol. 193.
(4) Miscell. Alberti, T. III, fol. 159.
(5) Miscell. Alberti, T. III, fol. 210.
(6) Ughelli, *Italia Sacra.* Bonelli, *Not. ist. crit.*, T. III, p. 268.
(7) Miscellanea Alberti, T. III, fol. 210.
(8) Miscell. Alberti, T. III, fol. 211.

dominio di una casa giacente in Levico, nella contrada del Rivo, acciò ne investisse Vito Cerdone, come fu difatti eseguito. Quest'atto dà a divedere che la Chiesa di Trento era allora allo scoperto della suddetta giurisdizione, la quale presentemente è in suo potere (1). Nel marzo di questo medesimo anno fu trovata una miniera di argento nelle pertinenze di Rendena, cioè nella valle di Scavello e nel luogo nominato la Tana del Reclo, vicino alla villa di Vigo, da Giovanni Ruchalber di Geistingen, da Albertino Zappano di Vigo e da Giovanni Pelizzaro di Trento; ai quali, come primi inventori, ne fu dal vescovo concessa la escavazione, secondo le leggi e prerogative minerali, e coll'esenzione, per anni sei, da ogni peso del cambio, ossia diritto di monte. Questo diritto minerale spettante al vescovo, in virtù della donazione cesarea del 1189 che glielo conferiva per tutta l'estensione del Principato a riserva delle poche miniere appartenenti ai conti del Tirolo e di Eppan, coll'andare del tempo fu di modo scemato, che il conte del Tirolo ne trasse a sè la metà di tutte, se ne leviamo quelle del ferro (2).

Stando a una lettera dell'imperatore Federico III, diretta al vescovo Giovanni, la vigilia dell'Assunzione di Maria Vergine, si deve ammettere che il nostro prelato verso i primi di settembre si fosse recato a Roma, in qualità di legato imperiale, onde assistere al congresso dei cardinali e dei principi cattolici contro le

(1) Miscellanea Alberti, T. VI, fol. 170.
(2) Miscell. Alberti, T. III, fol. 159.

minaccie dei Turchi e gli eretici della Boemia (1). Cade ancora in quest'anno la consegna, che gli esecutori testamentarii fecero all'Archivio capitolare, della libreria copiosa lasciata alla Cattedrale da Giovanni Sulzpach decano, con obbligo dell'anniversario in suffragio dell'anima sua (2).

Nel 1470, il vescovo nostro decise la lunga, dispendiosa e difficile controversia vertente fra le comunità di Condino e di Storo dall'una e la comunità di Bono dall'altra parte, a motivo del legname, che questa aveva diritto di tradurre per il fiume Chiese, abbenchè da ciò non di rado seguissero gravi danni, cagionando inondazioni frequenti nelle campagne e negli edificii delle prime. Il vescovo, colla sua sentenza piena di equità, procurò un compenso ai danni dei privati, senza diminuzione del pubblico vantaggio che da tale traffico risultava (3). In questo stesso anno, il duca Sigismondo, che per concessione del vescovo Giorgio possedeva a titolo di feudo il castello di Beseno e l'annessa giurisdizione, lo cedette al vescovo Giovanni, affinchè, per favore singolare, ne investisse Giacomo Trapp, suo maggiordomo; come seguì (4). Ai 23 di novembre dell'anno medesimo, il vescovo nostro approvava l'elezione del preposito Andrea Visler fatta dai canonici regolari di S. Michele, e consecutivamente lo investiva

(1) Bonelli, *Notiz. istor. crit.*, T. III, pag. 270.
(2) Miscellanea Alberti, T. V, fol. 131.
(3) Miscellanea Alberti, T. IV, fol. 1.
(4) Miscell. Alberti, T. IV, fol. 29.

di essa Prepositura colla tradizione dell'anello e l'imposizione delle mani (1). Essendo stato concesso il decanato della cattedrale dàlla Santa Sede a Stefano degli Approvini, cittadino di Trento, il duca Sigismondo, che pretendeva la detta nomina essere contraria agli statuti e alle consuetudini, anzi pregiudiziale a casa d'Austria, fece intendere al Magistrato Consolare dal suo capitano in Trento e da quello di Pergine, che procurasse la rinuncia del suddetto decano. Di simile tenore sono le lettere imperiali presentate ai Consoli dagli accennati ministri. Il Magistrato di Trento rispose, che non avrebbe mancato d'interporre i proprii ufficii onde ottenere la bramata cessione, con che però al provvisto apostolico fosse assegnato un altro beneficio equivalente; dichiarando tuttavia non esistere disposizione alcuna che vieti al cittadino di possedere tal dignità, nè potere quel conferimento arrecare alcun pregiudizio alla serenissima Casa; anzi esserci stati per lo passato molti e nobili cittadini che hanno goduto pacificamente il decanato suddetto (2).

Nel 1471, il vescovo Giovanni pubblicò una sentenza sulla questione del diritto di pascolo sopra il monte nominato del Fieno, nella valle di Fiemme, controverso fra gli uomini di Predazzo e le comunità delle Sette Ville nella valle suddetta (3). Si pretende poi che in quest'anno il nostro prelato sia stato ripreso dall'imperatore Federico III, perchè aveva osato di

(1) Miscellanea Alberti, T. III, fol. 160.
(2) Miscell. Alberti, T. V, fol. 107. Archivio municipale.
(3) Miscell. Alberti, T. III, fol. 212.

procurare la sua promozione alla porpora cardinalizia, senza prima averne avuto da lui il consenso. Sia come esser si voglia, il merito v'era (1). Nello stesso anno, il vescovo Giovanni, mediante il suo massaro della valle di Annone, sborsò 45 marche meranesi ad Antonio figlio di Nicolò di Nano, prezzo convenuto di una casa coi suoi edificii nella città di Trento, contrada di S. Martino; la qual casa il vescovo permutò con un'altra di maestro Ulrico nella contrada di S. Marco presso il castello del Buon Consiglio, con istalla, orto ed altre coerenze, che era stata di maestro Giovanni bombardiere del vescovo Giorgio, suo predecessore, e da questo donata al suddetto maestro Ulrico, suo cuoco (2).

Nel 1472, a favore e ad istanza della pieve di Lomaso nelle Giudicarie, il nostro prelato approvò certi capitoli della Carta di Regola, formati sotto la reggenza del vescovo Alessandro (3). Li 5 maggio del medesimo anno, per via di arbitri eletti dal duca Sigismondo e dal Vescovo Giovanni, fu composta la lite vertente tra le ville di Villa e Premione dall'una, e quelle di Molveno e di Andelo dall'altra, sopra il possesso del monte Cede; essendosi giudicato che a cadauna delle parti competa il godimento del detto monte (4). Li 25 maggio dello stess'anno, mentre si rinnovava il coro della chiesa dei Ss. Sisinio, Martirio e Alessandro (chiamata dal

(1) Lettere dell'imperatore Federico III nell'Archivio Enipontano.

(2) Miscellanea Alberti, T. VI, fol. 155.

(3) Miscell. Alberti, T. III, fol. 211.

(4) Miscell. Alberti, T. VI, fol. 167.

primo dei detti martiri corrottamente *San Zeno*) furono in esso trovate alcune ceneri e reliquie di quei santi; le quali, indi trasportate con onorevole accompagnamento, con pari solennità li 15 novembre furono nel restaurato coro riposte dal nostro vescovo (1). Li 26 giugno di quest'anno, il nostro prelato rinnovava ai conti d'Arco la investitura di molti corpi feudali in Torbole, in Riva, nelle Giudicarie, sulla base del documento loro spedito nel 1425 dal vescovo Alessandro, allora dimorante in Castel Stenico (2). Li 19 ottobre di quest'anno fu dal nostro vescovo interposta appellazione alla corte imperiale da certa sentenza proferita dal vescovo di Bressanone e da un delegato del duca d'Austria, a favore di Ulrico de Brandis, tutore e curatore di sua moglie e figliastri; il quale atto di appellazione fu insinuato da un notajo ad esso Ulrico nella città di Marienfeld, diocesi di Coira; ma da esso non si ricava di che si trattasse. Si congettura però che si disputasse di un ragguardevole feudo, che si pretendeva devoluto alla Chiesa (3). Li 4 dicembre del medesimo anno, il vescovo nostro confermava certo statuto alla pieve di Tenno, riguardante i pegni ed il metodo da osservarsi nell'incanto di quelli, a minorazione di spese in sollievo dei poveri (4). Li 24 di-

(1) Miscellanea Alberti, T. V, fol. 236. Errano il Pincio, il Prato e l'Ughelli, asserendo che quelle reliquie fossero state trasferite a Trento.

(2) Miscell. Alberti, T. III, fol. 165.

(3) Miscell. Alberti, T. VI, fol. 173.

(4) Miscell. Alberti, T. III, fol. 213.

cembre 1472 diede il vescovo Giovanni, a petizione di Antonio di Lizzana, la investitura dei feudi castrobarcensi ad Antonio di Schratemberg di lui genero, sebbene allora non possedesse la maggior parte di tali feudi, perchè erano in mano dei Veneziani (1).

Nel 1473, Nicolò Trono, doge di Venezia, prega con sue lettere il nostro vescovo, che levi il nuovo dazio imposto ai Rivani sopra certe merci e animali che da Trento venivano tradotti in Riva (2). Li 14 dicembre del medesimo anno il vescovo Giovanni ratificò la vendita, fatta da Vigilio e Nicolò fratelli di Firmian al duca Sigismondo, dei loro castelli; e investendone il detto duca, permise che, mutato quello di Firmian, potesse dare al feudo il suo proprio nome e chiamarlo per l'avvenire *Sigmundskron*. Lo investì inoltre dei feudi accordati a Federico suo padre dal vescovo Alessandro, e del pontatico o dazio del ponte sotto il suddetto castello (3).

Nel 1474, il vescovo nostro dichiarò incamerata la regolaneria maggiore della villa di Tresio, devoluta alla Chiesa per la morte di Antonio di Corredo che n'era da essa stato infeudato; e diede insieme gli opportuni provedimenti acciocchè in quella nè il Comune nè altri per l'avvenire presumesse ingerirsi, sotto la pena di cento marche alla Comunità e di dieci ad ogni privato, e comandò di riconoscere nelle cause regola-

(1) Bonelli, *Monum. Eccl. Trid.*, pag. 148.
(2) Miscellanea Alberti, T. VI, fol. 165.
(3) Miscell. Alberti, T. IV, fol. 30.

nari Antonio di Nano, suo castellano in Corredo, e i suoi successori. Commise poscia a Rolando di Sporo di non permettere a Jacopo di Roccabruna alcun atto possessorio in detta regolaneria, come pretendeva usurparlo in nome di casa Thun, ma diffenda validamente i Tresiani contro chiunque. Tuttavia, essendo sorte per questi ordini contese, il saggio prelato l'anno seguente, accordava a quelli di Tresio il diritto di nomina al detto ufficio, di triennio in triennio, purchè la persona fosse grata al vescovo e da lui confermata (1). Ai primi di maggio di quest'anno, ad istanza dell'imperator Federico e di Sigismondo duca d'Austria, il pontefice Sisto IV, onde provvedere alla tranquillità del Vescovato e alla *sicurezza* delle provincie di Casa d'Austria, determinava che in avvenire almeno due parti dei canonici di Trento debbano essere oriondi dai dominii della Germania, ovvero dei duchi d'Austria, o famigliari di essi o dei vescovi di Trento; con ciò moderando il numero eccessivo degli italiani (2). Nel medesimo anno ebbero il loro luttuoso principio le *steure* (imposte) nel Vescovato di Trento', che col tratto del tempo, di stato libero che egli era, lo resero poco meno che tributario della Contea del Tirolo; imperocchè il vescovo Giovanni, assieme a quelli di Bressanone e di Coira (o che altro far non potessero o che non prevedessero a sufficienza di quanto peso riuscir doveva la volontaria contribuzione di cui venivano ricercati dal

(1) Miscellanea Alberti, T. III, fol. 204.
(2) Miscell. Alberti, T. IV, fol. 191.

duca Sigismondo) vi condiscesero, previa protesta e promessa del duca, che tale atto non dovesse portar conseguenza o recar pregiudizio ai loro diritti, immunità e libertà. Della quota di sussidio, accordata dai suddetti vescovi al duca nella Dieta tenutasi in Merano, fu rilasciato un riversale; dichiarandosi in esso, che riceveva quella somma come gratuita e spontanea. Di tale natura fu pure l'altra contribuzione da essi vescovi accordata nel 1476 per la guerra contro i Turchi; in cui, dopo essersi narrato che alla contribuzione meramente volontaria del 1474 non erano tenuti che quelli soli che vi avevano prestato l'assenso, si passa al quantitativo promesso senza tratto di conseguenza o di debito. E qui giova notare, che tale narrativa serve ad escludere la pretesa dipoi formata dagli Stati del Tirolo (dopo il libello del 1511) che la maggioranza dei voti abbia forza di obbligare anche i dissenzienti. Non ostanti tali riserve (chi il crederebbe?) le imposte cresciute a dismisura, presentemente sono fatte ordinarie; e non resta speranza di esimersene più, con immenso danno dei Vescovati (1). Nel divisato anno 1474, il provido nostro prelato, con grave dispendio, restaurò dalle fondamenta il castello di Tenno, che tanto soffrì nelle passate guerre; e lo adornò di nuove fabbriche a difesa di quella giurisdizione e del Principato (2).

(1) Miscellanea Alberti, T. I, fol. 2, 11.

(2) Miscell. Alberti, T. IV, fol. 225. L'iscrizione ivi scolpita è la seguente: *Joannes Hinderbach, Antistes Tridentinus, hujus nominis IV, hanc arcem in suis structuris ædifi-*

Da certi atti poi si rileva che in quest'anno 1474 sia stata proditoriamente tentata la sorpresa di Castelcorno nella valle Lagarina e quella del castello e del borgo di Tenno. Della prima sorpresa sappiamo essere stato autore Marco di Caderzone, vassallo della Chiesa, che, ajutato dai proprii figli e da altri complici, scalò di nottetempo il castello per depredarlo e poi consegnarlo a Paride e a Pietro conti di Lodrone, che ne agognavano il possesso. Ma il tentativo non riuscì, mercè la vigilanza del capitano vescovile. Marco fu preso e decapitato. Dalla confisca dei beni vennero liberati i di lui figli nel 1497, mediante sicurtà di pagare certa somma di condanna. Altra sentenza di morte fu portata contro Pasotto di Linzima, complice dell'accennata congiura. Della seconda sorpresa, cioè di quella di Castel Tenno e del borgo Fraporta furono autori Antonello di Gando e Giovanni Zucherio, entrambi di Tenno, e istigati al delitto dai detti conti. Giovanni Sala, bresciano, podestà di Trento, pronunciò nel seguente anno una sentenza di morte contro il Zucherio, il cui corpo,

*ciisque fere collapsam, pro sua Ecclesiæque tutela et munimine, a fundamentis renovari, hisque fornicibus, æstuariis, coquina, cæterisque ædificiis, officinis ac cameris ære suo instaurari fecit, ac in sui posterumque memoriam, hæc sua et Ecclesiæ insignia posuit, anno Salutis* MCCCCLXXIV, *mense octobri exeunte. Laus Deo et beato Vigilio.* Quest'altra nella parte superiore:

*Thenum forte tene, tenendo tenebere forte;*
*Sic nomen invictum tenebis cum maxima laude,*
*Ecclesiæ fidem tenens per sæcula cuncta,*
*Ut fecere tui patres, proavique majores.*

dopo la decapitazione, doveva essere fatto in quarti, e questi appesi alle quattro porte della città (1).

L'anno 1475 è memorabile pel glorioso martirio sofferto da Simone Unferdorben, fanciullo trentino, per opera degli ebrei. Il fatto, da noi con accuratezza cavato dalle deposizioni dei rei, registrate negli originali processi, passò nel modo che segue. Stranamente invaghiti i perfidi ebrei, abitanti in Trento, di solennizzare la loro pasqua colla vittima d'un fanciullo cristiano, il cui sangue potessero mescolare nei loro azimi, diedero di ciò commissione a Tobia, riputato attissimo all'infame impresa, per la pratica che aveva della città, siccome medico di professione. Uscito costui sulle ore ventidue del Giovedì Santo, li 23 marzo, mentre i fedeli erano occupati nelle sacre funzioni, percorse le strade e i vicoli della città, e adocchiato l'innocente Simone soletto in sulla soglia della casa paterna, gli porse la mano mostrandogli un grosso d'argento, e con dolci parole e sorrisi seco lo trasse dalla via del Fossato, dove abitavano i genitori, alla casa di Samuele, ricco giudeo, che lo stava con impazienza attendendo. Ivi fu trattenuto con vezzi e mele, fino che giungesse l'ora opportuna al sacrificio. Verso l'ora prima di notte, il picciol Simone, di mesi ventinove non ancora compiti, trasportato nella camera attigua alla sinagoga delle donne, e fatta una fascia o cintura dei panni che lo coprivano, denudato il resto del corpiciuolo, e strettogli un fazzoletto alle fauci, in maniera che nè subito

(1) Miscellanea Alberti, T. VI, fol. 167.

venisse strozzato nè coi gemiti potesse farsi sentire, Mosè il vecchio, assiso sopra uno scanno, e tenendo il fanciulletto in grembo, con tenaglia di ferro dalla guancia destra gli strappò un pezzetto di carne. Lo stesso fece Samuele dal canto suo, mentre Tobia, assistito da Moar, Bonaventura, Israele, Vitale, ed altro Bonaventura, cuoco di Samuele, raccoglieva in un catino il sangue che scaturiva dalla ferita. Poscia Samuele ed ognuno dei sette sopra accennati con un ago alla mano trafissero a gara le carni del santo martire, dichiarando in lingua ebraica che ciò operavano a dileggio dell'appeso Iddio dei cristiani; e aggiungendo: così facciasi a tutti gli inimici nostri. Dopo questa ferale funzione, il vecchio Mosè, preso un coltello, trafora con esso al bambino la punta della verga, e con una tenaglia gli strappa dalla destra gambetta un pezzo di carne, e Samuele, che a lui subentra, gliene strappa un pezzo dall'altra. Il sangue, che copioso usciva dal foro della verga puerile, fu ricevuto in un vaso a parte, mentre quello che scorreva dalla gamba fu raccolto nel catino. Intanto, ora gli si stringeva ora gli si rallentava il fazzoletto che gli turava la bocca; e non per anco satolli dell'oltraggioso scempio, rinnovarono per la seconda volta con maggiore spietatezza lo stesso genere di martirio, traforandolo in ogni parte con aghi e spilloni; finchè il pargoletto spirava l'anima benedetta fra il giubilo di quell'insana ciurmaglia. Mentre ciò accadeva, gli infelicissimi genitori Andrea e Maria cercavano per tutta la città lo smarrito lor figlio; e sospettando che esso avesse potuto cadere nell'acqua che scorre

per il Fossato, vicina alla loro abitazione, ottennero la diversione di detto rivo. Ma tutte le ricerche furono inutili. Alle ore nove di mattina tedesche pensò il disperato padre di recarne l'infausta notizia al vescovo Giovanni che, finiti i divini ufficii nella cattedrale, si restituiva al castello. Il prelato, altamente commosso, raccomandò l'istanza del desolato genitore al podestà ivi presente, il quale fece proclamare lo smarrimento del fanciulletto per la città, ordinando che chi ne avesse qualche contezza, dovesse tosto riferirla al pretore. Passati alcuni giorni, vedendo l'afflitto padre non aver punto giovato la suddetta grida, coll'ajuto di un amico, Cipriano da Bormio, replicò la perquisizione nel canale del rivo che scendeva a seconda nell'Adige, e inoltratisi l'uno di rincontro all'altro fino alla cantina di Samuele ebreo, si raggiunsero ivi, alla distanza di soli due passi, senza avere trovata alcuna traccia del cercato fanciullo. Non potendosi il padre dar pace, replicò l'istanza al pretore, affinchè facesse frugare nelle case degli ebrei, che si credeva da molti avere in quei giorni il costume d'insidiare alla vita dei fanciulli cristiani. La perquisizione venne dal Sala decretata e dai suoi ministri eseguita, ma senza effetto. La notte della domenica di Pasqua si parge per la città la notizia che alcuni ebrei avessero riferito al vescovo essersi trovato nel rivo che scorre sotto le loro abitazioni un cadavere di bambino. Nel volgo prese tosto origine ed estensione la voce che gli ebrei, dopo avere sacrificato il fanciullo cristiano, lo gettassero nel rivo, fermandolo con una pietra, come se per caso dalla corrente vi fosse portato. Il podestà e

il capitano della città, Jacopo Sporo, vennero alla casa di Samuele e comandarono il trasporto del cadavere dalla ripa del Fossato alla camera che conduce alla sinagoga. Ivi, alla continua presenza di Samuele, Angelo, Tobia, Israele e Bonaventura, i deputati alla visita del cadavere, Mattia Tiberino e Arcangelo Balduini medici, e Cristoforo dei Fatti chirurgo, notarono in esso varie ferite e lividure. Interrogati poscia gli ebrei suddetti e trovatili varianti nelle risposte, quella stessa notte furono condotti prigioni, assieme a un certo Joff e al cuoco Bonaventura. A misura che gli indizii prendevano maggior vigore, vennero nei giorni seguenti imprigionati molti altri ebrei, fra i quali Brunetta, moglie di Samuele. Essendosi nei molti costituti dei rei tratta la confessione dell'infanticidio, con tutte le circostanze sopra descritte, fu, a misura del loro delitto, fulminata contro di loro la sentenza dell'estremo supplizio.

Venuti di ciò a cognizione gli ebrei di Verona, di Mantova, e d'altri luoghi, tentarono ogni mezzo per impedirne l'effetto; interponendo mediazione di principi, ed offerendo molto oro al vescovo Giovanni ed al podestà; ma tutte queste pratiche non ebbero alcun successo. La prima sentenza pubblicata fu quella contro Tobia, il più facinoroso tra i rei, il quale fu condannato ad esser condotto per la città sopra un carro, tenagliato con tenaglie infuocate, all'amputazione della mano destra in faccia alla casa dei genitori del martire, e, giunto al luogo dell'esecuzione, ad essere tessuto sulla ruota e abbruciato. Questa sentenza, eseguita li 21 giugno 1475, venne mitigata dal cuore tenero del

clementissimo vescovo colla condonazione del taglio della mano e della tessitura. Eguale sentenza fu pronunciata contro Samuele ed Angelo, a riserva del taglio della destra; ai quali parimente fu fatta grazia di non esser tessuti, ma solo legati sopra la ruota, avanti d'essere abbruciati. Israele fu condannato, lo stesso giorno, ad essere trascinato a coda di cavallo per la città, e tessuto sulla ruota e abbruciato nel luogo del supplizio. La tessitura però fu a lui rilasciata per mitezza del principe. Il giorno seguente, 22 dello stesso mese, li due Bonaventura, in grazia di essersi fatti cristiani, vennero solamente decapitati e inceneriti. Nel giorno suddetto, colla medesima moderazione di essere solamente sulla ruota legati e non tessuti, fu eseguita la sentenza contro Moar e Vitale. Il vecchio Mosè fu trovato estinto in prigione il primo dicembre dello stess'anno, con sospetto che siasi data violentemente la morte per isfuggire ai tormenti e all'onta del supplizio. Ma il suo cadavere fu trascinato a coda di cavallo al luogo dell'esecuzione, ed ivi, per grazia, legato e non tessuto sulla ruota. Mosè il giovane e Lazzaro li 13 gennajo 1476 ed Isacco li 15 del detto mese, condotti col laccio al collo al luogo del supplizio, ivi furono sulle forche appiccati. Più grave provò la pena, come apostata della religione cattolica da lui fintamente abbracciata, e reo di molti altri delitti, Israele pittore, nominato Volfango, il quale, posto sopra una tavola e tirato a coda di cavallo al luogo dell'esecuzione, fu ivi tessuto sulla ruota, li 19 del suddetto mese. Brunetta, moglie di Samuele, sarebbe corsa un'egual sorte.

se con ispirito e fermezza più che virili, non avesse fra le torture persistito nella negativa. Sciolta dalle catene, abbracciò di buona voglia la nostra santa fede, dopo aver confessato il suo delitto e quello dei suoi; ma, ben presto dopo il battesimo, nel grembo della vera religione felicemente finì i sùoi giorni. Gli altri ebrei, ch'erano solo colpevoli di approvazione all'infanticidio, o di consiglio o di bestemmie e d'imprecazioni, furono castigati con pena più mite.

Fatta questa giustizia del crudele infanticidio, il vescovo Giovanni, a perpetua infamia dell'abbominevole setta e ad edificazione e trionfo della cattolica religione, emanò un editto di proscrizione in perpetuo di tutta la nazione ebrea dal territorio trentino, sotto rigorosissime pene; il quale viene osservato tuttora con somma gelosia; non permettendosi agli ebrei neppure il transito pel Principato, se non siano distinti con un segno che li renda manifésti ed odiosi.

Intanto si era sparsa per tutto la fama dell'orrido misfatto e della esemplare sua punizione. Molti, persuasi della verità del fatto, concepirono non ordinario sdegno contro l'empietà degli ebrei, a segno che questi non si trovavano sicuri nei loro ghetti. Altri all'incontro, prevenuti da fine arti e maliziosi maneggi, pensavano essere il martirio dell'innocente Simone una mera invenzione del vescovo per appropriarsi gli averi dei condannati. Il degnissimo prelato, colla stessa fermezza con cui procedette a scoprimento e a castigo dei rei, si accinse alla difesa propria e del martire tridentino. Spedì alle corti di Germania Enrico di Slett-

stat, domenicano, perchè in quelle si procurasse autentici attestati degli eccessi commessi altrove dalla perfida setta, eguali o simili a quello di Trento. A Roma fu destinato in qualità di oratore Approvino degli Appqvini. Anche il pontefice Sisto IV, in questo mentre, aveva deputato un suo commissario apostolico, che si lasciò corrompere dal danaro dei perfidi ebrei, come più basso daremo a conoscere al devoto lettore. Il papa, ad ogni buon fine, diresse una bolla circolare ai principi d'Italia, nella quale, fatta menzione del martirio e dei miracoli del beato Simone trentino e del culto che già gli si professava dai fedeli e dell'animosità di questi contro gli ebrei, vieta sì l'uno che l'altra sotto rigorosissime pene; soggiungendo, riguardo al culto, che esso non potrà aver luogo, fintantochè la Santa Sede, dopo maturo esame, l'abbia permesso; riguardo poi agli ebrei, che la Chiesa cattolica suol tollerare in testimonianza della morte di Cristo, vuole e comanda che siano difesi e assicurati da ogni insulto ulteriore (1).

Benchè tale causa stesse molto a cuore al vescovo nostro e lo tenesse occupatissimo, non trascurava però i doveri che lo stringevano alla Chiesa. Nell'aprile di questo medesimo anno, egli confermò una sentenza

(1) Noi abbiamo creduto debito nostro di riferir fedelmente ciò che l'annalista Alberti, canonico e poi vescovo di Trento, registrava intorno a questa orribile tragedia; della quale dai fanatici si sarebbe tentata la ripetizione anche ai dì nostri, se a tali feroci delirii non avessero posto freno la voce della ragione e il sentimento di umanità.

(*Nota dell'Editore.*)

proferita dagli arbitri li 18 ottobre 1469, riguardo ai pascoli controversi fra gli uomini di Cavalese e dei tre quartieri della valle di Fiemme dall'una, e gli abitanti di Predazzo e di Moena dall'altra (1). Sulla fine di giugno dello stesso anno, pose la prima pietra della loggia a colonnato, che congiunge il vecchio col nuovo Castello del Buon Consiglio, al quale procurava altresì il beneficio dell'acqua di fonte, da lontano introdotta (2). Nel medesimo anno predicò in Trento il padre Bernardino da Feltre, che meritò di essere annoverato fra i beati (3).

Nel seguente anno 1476 crebbe a dismisura il concorso dei fedeli vicini e lontani al sepolcro del nostro martire, con offerte e voti; essendochè il benignissimo Iddio con prodigi continui rendeva sempre più illustre il trionfo dell'innocente. Il vescovo teneva nota di quanto accadeva alla giornata e ne informava gli officiali di Lavarone, e il clero della diocesi di Vicenza, che gli aveano chiesto una esposizione giuridica di ciò che era giunto agli orecchi loro. Ma specialmente sollecito era il vescovo Giovanni a tenere informata di ogni cosa la Santa Sede, presso la quale si adoperavano grandemente, onde si permettesse il culto del santo martire, il padre Francesco Sansone, generale dei Riformati, l'Approvino e il Maffei, ed altri qualificati soggetti d'Italia (4). Nel marzo di quest'anno, il

(1) Miscellanea Alberti, T. III, fol. 214.
(2) Innoc. a Prato, Lib. X, 190. Ughelli, *Italia Sacra*, T. V.
(3) Archivio municipale, N.° 1356.
(4) Miscellanea Alberti, T. V, fol. 205, 250, 252.

vescovo nostro proferì una sentenza a favore delle ville di Carbonara, Croviana e Lizzaso contro gli uomini di Monclassico e di Pressone; con altra confirmatoria della prima, riguardo alla strada da farsi per andare al monte Sedrone, susseguita da una terza nel 1479 (1). In agosto del medesimo anno, il nostro prelato, per garantire da ogni sorpresa il castello di Tenno, fortezza di frontiera, fece una provigione di spingarde e di corazze; il che si rileva dal comando datone a Nicolò Bonadimane, massaro della corte di Stenico (2).

Nel 1477, tocche dal lume della grazia, le tre donne ebree, vedove dei condannati, cioè Bella di Moar, Anna d'Israele e Sara dell'iniquo Tobia, riconobbero la vera fede. L'abjura solenne del giudaismo seguì la domenica infra l'ottava dell'Epifania, all'ora dei vespri; dopo la quale, tutte e tre ricevettero il santo battesimo. A Bella fu imposto il nome di Elisabetta, ad Anna quello di Susanna e a Sara quello di Chiara, alla presenza del vescovo Giovanni, dei canonici e d'immenso popolo. Il giorno 26 dello stesso mese di gennajo, le donne suddette, in candido vestito di neofite, assieme al neofito Giovanni (che pria di farsi cristiano nomavasi Salomone, e fu cuoco del giustiziato Tobia) portaronsi alla tomba del beato Simone, per compiere il voto da esse fatto nel tempo della lor prigionia, in caso che venissero liberate. Giunte davanti all'ara, prostese in ginocchio, presentarono la loro oblazione, e

(1) Miscellanea Alberti, T. III, fol. 207, 214.
(2) Miscell. Alberti, T. VI, fol. 224.

riconfessarono il loro reato con tutta ingenuità alla vista del vescovo, del clero, dei nobili e di folto popolo (1). Ma il contento che il buon pastore provò nella conversione delle tre donne e di Salomone, ben presto fu turbato dai guai sopravenuti nelle valli di Annone e di Sole. Non ostante che il vescovo Giovanni avesse a quelle valli confermati nel mese di aprile i loro privilegi e statuti, con notabili aggiunte, a sollievo particolarmente dei poveri, e avesse fatto costruire processo criminale contro Antonio dei Facini assessore e Antonio dei Migazzi di Cogolo, massaro, ad istanza dei loro procuratori, per supposti gravami, pure nel maggio si divenne ad aperta ribellione. Dopo varii convegni clandestini, di giorno e di notte, e voci sparse di pretese angherie, i capi della rivolta (spacciando l'esempio degli Svizzeri che, meno forti e numerosi di essi, scossero il giogo e si conservarono liberi, mediante alleanze ed ajuti, che nemmeno a loro mancherebbero, quand'anche il Conte del Tirolo non li accettasse per amici o non li volesse spalleggiare) si raccolsero in S. Zeno, li 29 di maggio, in cui vi si celebrava la festa dei santi Sisinio, Martirio e Alessandro. Messisi in mezzo alla gran folla di gente accorsa da ambe le valli, cominciarono a gridare tumultuariamente: *viva il popolo!* e ad avviarsi verso il monte. Scorgendo che non erano seguitati da tutti, mutarono formola, e alcuni urlarono: *Tirolo, Tirolo!* ed altri: *Lodrone, Lodrone!* Autori principali di questo tumulto furono Antonio Inama di

(1) Miscellanea Alberti, T. VI, fol. 176.

Dermulo, Bommartino Guaresco, Giovanni Gentilini e Bartolomeo da Cles, notaro; i quali, uniti successivamente a Federico di Malè e ad altri loro seguaci, invitarono il popolo a portarsi sotto il castello di Corredo, con alabarde ed armi d'ogni maniera. Difatti accamparonsi intorno a quel castello, collo scopo di distruggerlo, se loro fosse riuscito d'impossessarsene. Mentre i rivoltosi stavano con iscale e pali di ferro per eseguire il loro progetto, sopravenne Simone di Tono, luogotenente vescovile in esse valli, e chiese l'ingresso nel castello a nome del duca d'Austria; ma Bommartino Guaresco, coi complici più arrischiati, anzichè accordarglielo, insolentemente pretese ch'esso castello venisse consegnato nelle mani del popolo. E tant'oltre era arrivata la temerità dei ribelli, che nel dì della festa suddetta aveano spediti precetti penali agli uomini dell'Anaunia, affinchè niuno di loro ardisse d'ubbidire al vicario di essa valle, Nicolò Firmian, o ad altro ufficiale del vescovo. I ribelli, avviandosi verso castel Corredo, commisero ancora altri eccessi, fra i quali il derubamento della casa vescovile in Corredo, abitata da Antonio della Valle, massaro, infrangendo le porte e le finestre. E la notte seguente il Guaresco e l'Inama, coi loro compagni, data campana a martello in ambe le valli, comandarono a tutti di recarsi tosto verso Corredo, minacciando i renitenti di morte, e di saccheggio e d'incendio delle loro case. Diedero poi commissione a Federico e ad Antonio Cagnoni e loro seguaci d'invadere le case degli eredi di Guglielmino e d'Antonio Bevilacqua e d'Antonio Corradini.

Ciò eseguito, s'avvanzarono depredandone molte altre, fra le quali l'abitazione di Davide Teutonico, dimorante nella valle di Sole, a cui levarono ogni cosa.

Mentre i ribelli erano ancora affaccendati intorno a castel Corredo, sopravennero due soldati di vaglia, Giorgio Danofer e un Paungorta, e ingiunsero al Guaresco di provedere alla sicurezza delle persone e delle sostanze di tutti. Promise ubbidire, e fingendo di trasferirsi nella valle di Sole per far eseguire il comando dei superiori, pernottò in Cles, e contro la data fede, eccitò i valligiani a spogliare un tal Prando di Verona e a dar la caccia al bestiame; il che fu così puntualmente messo ad esecuzione, che in breve tempo ne furono derubati e laici e cherici e sacerdoti. Oltreciò s'appropriarono la colletta dovuta al vescovo, ed altre ne imposero ai sudditi e le rascossero.

Simone di Tono, capitano delle Valli, fece allora sapere ai ribelli, che, non volendo ubbidire ai comandi delle autorità legittime, avrebbe fatto erigere nella valle di Sole il patibolo. Risposero petulantemente, che meglio sarebbe se il patibolo venisse piantato avanti Castel Fondo, suo feudo; ed aggiunsero, che una volta si risolvesse a rimettere in loro balia il governo delle due valli; minacciando lui e la sua famiglia e il di lui assessore maestro Negri di Brezio, il quale fu da loro costretto a restituire i bovi levati in pegno per le collette vescovili da essi usurpate. Insolentirono pure contro il Conte del Tirolo, le cui bandiere, sventolate per ischerno, vennero trascinate nel fango. A compimento del reo disegno, i ribelli introdussero nelle valli alcuni

banditi, i quali commisero molte violenze e misfatti. Fra questi si segnalarono Pietro di Antonio Savi dei Bommartini coll'assassinio d'Antonio Corradini, ed alcuni giovani adescati colla promessa di cento ducati, i quali colsero in imboscata sulla pubblica via, mentre da Trento si recava al suo castello, il nobile Federico di Ossana, ed ivi barbaramente lo trucidarono. Con questo delitto finisce la relazione, che tronca abbiamo trovata nell'archivio vescovile; ove si custodisce inoltre una certa lettera anonima diretta al vescovo da Castel Corredo, colla data dei 29 maggio, giorno appunto in cui dai sollevati fu invaso. Cotesta lettera informa, che, i valligiani irritati della mancanza di parola dei commissarii vescovili, che già li aveano assicurati in Bolgiano di nominare pel dì di San Zeno un massaro, determinarono di volgersi contro Corredo e maltrattare i vicarii Calepino e Firmiano e demolire il castello. Il Firmian, avvisato di ciò, aver disposto l'occorrente per la difesa; essere sopragiunti i sediziosi in numero di circa trecento, intimando la resa, e, in caso di negativa, la distruzione totale del castello; essersi scusato Vigilio, unitamente al capitano del forte alla Rocchetta, asserendo ch'essi lo custodivano, come sostituiti da Nicolò Firmiano, in nome del vescovo e del conte del Tirolo. A tale risposta, i ribelli scaricassero le balestre contro il castello, e due di loro fossero feriti dai difensori; in vista di ciò, gli assedianti chiedessero una tregua fino al meriggio del dì successivo, onde trattare di un accomodamento; minacciando, se non fosse concessa, di rovinare il castello. Al mezzogiorno del dì

seguente, essere comparsi i sediziosi in numero di quattromila all'incirca, armati di schioppi, lancie, tasche ed altri ordigni con molte scale e con travi da erigere tre forche su cui appendere i castellani. Essersi in questo mentre udite delle voci consiglianti a soprasedere all'assalto, giacchè veniva alla volta del castello Simone di Tono, con animo di conciliare le differenze. Sopragiunto difatti il de Tono con circa quattrocento armigeri, arringasse quell'accozzaglia di valligiani, esortandoli a rimettere in lui le pretese loro ragioni; e i capi gli rispondessero che non volevano attendere altri provedimenti, e ancora meno riconoscere per loro signore il vescovo di Trento; piuttosto essere disposti a mettersi sotto la protezione del conte del Tirolo. Approssimatosi Simone di Tono al castello, inducesse il castellano ad acconsentire alle domande degli ammutinati, salve le ragioni del vescovo, e il castello stesso fosse stato a lui consegnato. E in questa occasione, l'anonimo scrivente, che veniva cercato a morte, aver tentato inutilmente di calarsi lungo le mura; ma, incapace di muovere la pesantissima scala a mano, si fosse rifuggito nella camera in cui giaceva la moglie puerpera di Nicolò Firmiano, la quale udendo da lui il pericolo al quale era esposto per aver difeso il proprio onore e quello del di lei consorte, fosse contenta che s'appiattasse presso la sua testa, molto bene ravvolto nelle coltri, affinchè non venisse scoperto; e di là aver egli inteso quei forsennati a correre pel castello, gridando: *Tirolo, Tirolo!* e aver saputo che Simone di Tono promise per gli insorti, che nessuno sarebbe penetrato

in quella camera. Partita quella gente, rimanesse in castello Giovanni Gentilini con pochi faziosi, il quale, accortosi che l'anonimo era nascosto nella suddetta camera nè potendolo avere nelle sue mani, esigesse per lui e per qualche altro dei partigiani vescovili una cauzione di cinquecento ducati; e non essendo in grado di darla, rimanesse ivi prigione. Fin qui l'anonimo colla citata sua lettera al nostro vescovo. Non abbiamo trovato carte da cui rilevare, che cosa succedesse di rimarchevole in questo riguardo. Dobbiamo però arguire che la suddetta ribellione andasse ben presto ad estinguersi; conciossiachè li 16 aprile dello stesso anno il vescovo Giovanni riconfermò alle valli di Annone e di Sole gli antichi loro privilegi, coll'aggiunta di molti capitoli da lui indirizzati a Nicolò di Firmian e ai suoi successori nel vicariato di esse (1). Frattanto il castello di Corredo e le collette vescovili d'amendue le valli, esatte dal giorno dell'accennata ribellione, restarono come in deposito presso Sigismondo conte del Tirolo. Il vescovo Giovanni, con replicate umili istanze, richiese la consegna dell'uno e delle altre. Vedendo che a nulla giovavano, convocò nel 1478 il Capitolo della cattedrale, i consoli della città di Trento, i vassalli, e i rappresentanti delle signorie e delle valli del Principato; e discusso con essi il grave argomento, fu deliberato di mandare al Conte del Tirolo una solenne ambasciata per chiedergli la restituzione del castello e delle rendite suddette. Contemporaneamente l'impera-

(1) Miscellanea Alberti, T. III, fol. 192. T. VI, fol. 152.

tore Federico III riprendeva per lettere il contegno del duca e lo tacciava di cupidigia e gli poneva sott'occhio la grande ingiustizia che commetteva, arrogandosi un territoriale dominio, che in niuna guisa gli apparteneva. Neppure a tali interposizioni e rimproveri si piegò l'animo ostinato del Conte del Tirolo, che continuò ad affliggere la Chiesa di Trento ed il suo vescovo a segno, che volendo questi intervenire alle Diete germaniche o recarsi alla corte ducale o all'imperiale, gli conveniva di volta in volta assicurare la sua persona mediante un salvocondotto (1). Ai 27 di maggio 1478 il vescovo nostro ammise Giangiacomo di Tono, qual seniore di sua famiglia, alla investitura dei feudi ch'essa riconosce dalla Chiesa di Trento; fra i quali si annovera anche l'ufficio di pincerna ereditario del principe-vescovo (2). Nel medesimo anno uscì la bolla, con cui il pontefice Sisto IV, dopo maturo esame dei processi originali costrutti in Trento contro gli ebrei, trasmessigli sotto sigillo del nuncio papale e del vescovo nostro, pronuncia di averli trovati conformi alle leggi, malgrado le frivole opposizioni della nazione giudea e dei suoi protettori, sostenuti dal commissario pontificio, monsignore di Ventimiglia, da essi corrotto; il quale non arrossì di carcerare un certo svizzero e l'Angelino, e di esaminare testimonii subornati per far cadere sovr'essi la colpa dell'infanticidio del beato Simone. E dopo aver commendata la diligenza del ve-

(1) Miscellanea Alberti, T. III, fol. 207.
(2) Miscell. Alberti, T. VI, fol. 192.

scovo Giovanni in causa cotanto ardua, gli prescrive di essere attento, affinchè nell'incominciata devozione dei fedeli verso il santo bambino nulla intervenga di contrario alle costituzioni apostoliche, e di attenersi in proposito a ciò che determina il Concilio generale celebrato sotto Innocenzo III. Gli comanda nel tempo stesso di non permettere che i giudei, per privata vendetta, vengano aggravati nella vita o nella roba; anzi faccia in modo che possano vivere secondo la loro legge, e che i figli degli ebrei condannati siano, colle loro facoltà materne, riconsegnati alle madri loro, di fresco convertite alla fede cattolica (1). Nello stesso anno il provvido vescovo comperò a beneficio della sua Chiesa da Baldassare di Montagna due case nel borgo di Fraporta di Tenno, collo sborso di sessanta ducati e cinque lire trentine (2).

Nel 1479, il vescovo Giovanni, unitamente al suo Capitolo e al clero della città, attesi i moltissimi miracoli che per intercessione del martire Simone erano avvenuti, e l'approvazione apostolica dei processi originali, l'anno antecedente ottenuta, ricorse alla Santa Sede, acciò consolasse sè e la Chiesa di Trento coll'accordare all'innocente il culto dovutogli, e quindi arruolarlo allo stuolo dei santi martiri (3). Nello stesso anno, munito di salvocondotto, si portò in Innsbruck per intervenire alla Dieta provinciale, in cui, non

(1) Miscellanea Alberti, T. V, fol. 252.
(2) Miscell. Alberti, T. VI, fol. 155.
(3) Miscell. Alberti, T. V, fol. 204.

ostanti le differenze che tuttora esistevano col Conte del Tirolo, accordò, colle solite clausole, una gratuita contribuzione alla difesa della patria (1).

Nel 1480, il sommo pontefice Sisto IV delegò Angelo vescovo di Feltre e Pietro vescovo di Cattaro a recarsi a Trento per rilevare giuridicamente il concorso dei fedeli alla tomba del beato Simone e la fama dei miracoli operati da Dio per di lui intercessione, con ordine di esaminare su di ciò testimonii probi e degni di fede, e di trasmettere alla Santa Sede le loro deposizioni ridotte in pubblica forma (2). Nel febbrajo di quest'anno, il duca Sigismondo, riconosciuto finalmente il suo dovere, rilasciò al vescovo Giovanni i popoli delle valli di Annone e di Sole, da lui per alcuni anni ingiustamente signoreggiati. Il vescovo accordò agli esenti e gentili di esse valli la conferma dei loro privilegi, privandone quelli che furono gli autori ed istigatori della passata sedizione, finchè col pentimento e coi loro buoni servigi si meritassero l'assoluzione (3). Dal legale esame di Antonio dei Zaforini, abitante in Levico, si rileva essersi gli uomini di detta giurisdizione ribellati in quest'anno contro il capitano di Castel Selva e contro il vicario di Levico (4). Ebbe pure il vescovo Giovanni in quest'anno a terminare altra briga insorta tra i Rivani, sudditi della Repub-

(1) Miscellanea Alberti, T. I, fol. 3.
(2) Miscell. Alberti, T. V, fol. 203.
(3) Miscell. Alberti, T. III, fol. 208.
(4) Miscell. Alberti, T. VI, fol. 170.

blica di Venezia, e i Tennesi dipendenti dal Vescovato, nella quale si accennano contro ogni dovere interessati i fratelli di Lodrone a favore dei primi, benchè fossero vassalli della Chiesa di Trento. Ciò si deduce dal comando, trasmesso dal vescovo a Francesco, Bernardino e Parisiotto fratelli di Lodrone, di rimandare alle loro case, sotto la pena della decadenza dai feudi, i trecento bresciani da essi fatti venire in soccorso dei Rivani contro i Tennesi, ai quali venivano dai primi ingiustamente occupati i monti d'Embolo e Tobolo. Intorno a coteste differenze fu convenuta una tregua e quindi conchiusa una pace in Trento tra il vescovo, il Conte del Tirolo ed i Veneziani, mediante Francesco Tron oratore della Repubblica, coll'intervento degli ambasciatori del duca Sigismondo. Dopo essersi nell'istrumento di pace narrato il motivo della rottura (che fu il rapimento di alcuni animali fatto dagli uomini di Pranzo, sudditi veneti, ai sudditi vescovili di Tenno, e la tradotta di essi sui monti di Riva, per cui gli ultimi avevano armata mano investita e sottomessa la Bastia nel monte Embolo) si aggiungono i cinque seguenti articoli dalle parti ratificati: 1.° che la suddetta Bastia venga riconsegnata ai Veneti nello stato primiero; 2.° che le genti d'ambo i principi siano congedate e debbano tosto cessare le ostilità e atterrarsi i forti ivi innalzati dopo la seguita rottura; 3.° che nulla pregiudichi alle parti il passaggio e ripassaggio delle stesse nei rispettivi territorii; 4.° che le restanti differenze vertenti fra i sudditi vescovili e quelli della Repubblica vengano decise amichevolmente per mezzo

di arbitri da nominarsi vicendevolmente nel termine di tre mesi; che tutti i prigioni siano rimessi in libertà. Ad onta di ciò, in questo stesso anno agitaronsi acremente diverse questioni tra i Tennesi e i Rivani intorno ai confini ed ai pascoli dei monti di Tobolo e d'Embolo; su che si leggono varii ricorsi dei primi al vescovo Giovanni e lettere al nostro prelato dei veneti provveditori Dandolo e Marcello, e da questi al capitano di Tenno, che originali si conservano nell'Archivio vescovile. E le medesime questioni, non ostante la conchiusa pace, rinnovaronsi negli anni susseguenti e non finirono che colla guerra del 1509. Nel 1481, alle premure del vescovo Giovanni onde fossero tolti i suddetti ed altri gravami, risponde il doge Mocenigo, che avrebbe di bel nuovo spedito Francesco Tron per sopire amichevolmente le differenze. Il Tron venne, ma non essendo a lui e a Giorgio de Fatis decano e delegato vescovile riuscito accordarsi, fu fatto compromesso in Sisto IV pontefice; il quale, due anni dopo, con bolla diretta al vescovo di Bressanone e al preposito di S. Michele comanda, che se gli uomini di Riva e di Tenno non fossero per ubbidire alla proibizione ad essi fatta *de nihil innovando*, li dichiarino scomunicati, e, quando loro paresse espediente, impongano l'interdetto (1).

Nel 1481 i Consoli del Municipio di Trento fecero acquisto della casa con torre, esistenti nella contrada

(1) Miscellanea Alberti, T. VI, fol. 165, 199, 234. Bonelli, *Notiz. istor. crit.*, T. III, pag. 275.

dei Bellenzani, chiamata presentemente contrada larga, da Antonio Bommartino pel prezzo di ducati 370, da troni sei e mezzo l'uno, onde servirsene ad uso del Magistrato e della Comunità, oggi detta il Palazzo pubblico o civico (1). Nel medesimo anno i surriferiti vescovi di Feltre e di Cattaro, delegati apostolici, dopo aver legalmente rilevato le grazie e i miracoli innumerevoli fatti da Dio per intercessione del martire trentino, e veduta coi proprii occhi l'affluenza dei popoli e l'oblazione dei fedeli alla tomba di lui, trasmisero alla Santa Sede i processi da sè instituiti, colla genuina relazione dei fatti più essenziali. Le premure del vescovo e del clero trentino, avvalorate dai suddetti processi, non produssero il bramato effetto che al tempo del vescovo e cardinale Lodovico Madruzzo (vale a dire cento e sette anni dopo), in cui il beato Simone fu da Sisto V pontefice annoverato tra i santi martiri innocenti, e approvato il di lui culto, assegnando il giorno 24 di marzo per la di lui festività, da essere celebrata con messa ed officio proprio nella diocesi di Trento, con cento giorni d'indulgenza a tutti i fedeli che visiteranno la parochiale dei Ss. Pietro e Paolo, ove giace il sacro deposito (2). Tre sono le cappelle erette in onore del santo. La prima fu fabbricata a lato della parochiale suddetta, e in essa, dietro l'altare, fu dal vescovo Giovanni riposto il sacro corpiciuolo in urna decente. In questa occasione il pio prelato riedificò dai

(1) Miscellanea Alberti, T. V, fol. 107.
(2) Miscell. Alberti, T. V, fol. 203.

fondamenti la parochiale medesima, coll'ajuto delle copiose elemosine fatte dai fedeli in quel primo fervore a contemplazione del santo. La cappella fu poscia di tempo in tempo abbellita, sicchè ora apparisce stuccata maestrevolmente, e l'altare è di fino marmo. La seconda fu fabbricata nella casa di Samuele, nel luogo stesso in cui il santo fu trucidato; la quale dal presente possessore di essa, Sig.r Salvadori, venne adornata con altare di marmo e con ricchi arredi. L'ultima poi è stata costruita ai dì nostri dai conti Bortolazzi nel Fossato, luogo della nascita e rapimento del beato fanciullo, con dispendio considerevole, e dipinta a fresco da buona mano, con altare di marmo. Nel settembre di questo medesimo anno, il vescovo Giovanni comandava allo Scario della valle di Fiemme di consegnare prontamente e ad ogni richiesta al vicario di quella valle le chiavi delle prigioni, quando allo stesso occorra valersene per rinchiudervi i rei, senza più pretendere di risaperne le cause. E il seguente anno inibiva allo stesso Scario e ai giurati di moderare le sentenze vicariali di bando od altre, loro riservando in ambi i casi di portare al suo tribunale le loro ragioni, se mai si credessero aggravati (1).

Nel 1482, tra il vescovo Giovanni e Nicolò Firmian fu convenuto di comporre per via di arbitri da essi eletti, e d'un terzo, o soprarbitro, da deputarsi dall'arciduca Sigismondo, l'insorta questione fra gli uomini dell'antico Mezzo, presentemente nominato Mez-

(1) Miscellanea Alberti, T. VII, fol. 43.

zolombardo, e gli uomini del nuovo Mezzo, ora Mezzotedesco, a motivo del taglio delle legne e del diritto di boscheggiare nell'Ischia; fatto che aveva al sommo impegnate ambedue le superiorità (1). Da una lettera dell'imperatore Federico III all'arciduca Sigismondo si scopre a chiare note, che poco o niun frutto aveano prodotto le prime del 1478, che gli ingiungevano di desistere dagli atti pregiudicievoli alla Chiesa di Trento e al Sacro Romano Impero, sul vano pretesto del diritto territoriale che in nessun modo gli competeva (2). Nel maggio del detto anno, il vescovo Giovanni comprava, pel prezzo di trentatre ducati, da grossi 60 l'uno, una casa nel borgo Fraporta di Tenno, nella contrada della Porta, da Pelegrino Vinaccia, della villa di Cevola di detta pieve, a beneficio del Vescovato; e ciò nella congiuntura dell'essersi il vescovo ivi ritirato onde preservare la propria persona dal morbo pestilenziale scoppiato in Trento e nella podestaria (3). Nel dicembre dello stess'anno, il vescovo, con deffinitiva sentenza, decise a favore degli abitanti di Stenico la questione vertente da molti anni sul diritto di irrigare e di pascolare nel monte Gruale, contro gli uomini di Pinzolo nella valle di Rendena (4).

Nel 1483, in riconoscenza dei servigi prestati alla Chiesa per più anni da Giovanni Rezner, burgravio

(1) Miscellanea Alberti, T. III, fol. 217.
(2) Archivio vescovile.
(3) Miscellanea Alberti, T. VI, fol. 157.
(4) Miscell. Alberti, T. III, fol. 209.

del Castello del Buon Consiglio, ma specialmente della impareggiabile vigilanza con cui nell'estate del decorso anno, infierendo la peste nella città di Trento e contorni, assente il principe, aveva custodita la medesima città ed il castello, il vescovo nostro lo investe, a titolo di donazione irrevocabile, d'una vigna situata sopra la Lasta, nel luogo detto in Arbena, devoluta alla Camera; colla tenue annua retribuzione di due brente di vino dolce e bianco, nascente nella vigna suddetta (1). In questo stesso anno, alla casa da lui comprata l'anno trascorso nel borgo di Tenno, aggiunse il vescovo un'altra, acquistata collo sborso di ducati 14, nella stessa contrada della Porta, di ragione d'Antonio e Francesco fratelli Bertone, della villa di Favro, pieve di Lomaso (2). Nel medesimo anno, d'ordine del vescovo Giovanni, fu rilasciato un monitorio, sotto pena della scomunica, per obbligare i renitenti al pagamento del cattedratico, che pian piano andava in disuso, a pregiudizio delle ragioni dell'Ordinariato (3). Da un atto di manifestazione di certi beni spettanti al Priorato di Campiglio, eseguito con licenza di Nicolò Firmian, capitano e vicario generale delle valli di Annone e di Sole per l'arciduca Sigismondo, si deduce che il Conte del Tirolo in quest'anno dominava in quelle valli; benchè sopra di esse non avesse diritto alcuno (4).

(1) Miscellanea Alberti, T. VI, fol. 198.
(2) Miscell. Alberti, T. VI, fol. 158.
(3) Miscell. Alberti, T. V, fol. 138.
(4) Miscell. Alberti, T. VI, fol. 216.

Nel dì penultimo di novembre del medesimo anno fu confermata la vendita di certi beni confiscati ad alcuni di Isera, fra i quali a Enzelino Platner, per aver tentato di consegnar Castelcorno nelle mani dei nemici del Principato (1).

Venendo troppo lesi da alcuni prepotenti i regali del Vescovato di Trento, con farsi lecito di levare ai poveri le sostanze, di esercitare il *jus gladii* senza la permissione del vescovo, e d'impedire le appellazioni all'imperatore, nel 1484 il nostro zelante prelato ottenne da Federico III un editto vietante simili attentati (2). Nell'agosto dello stesso anno, il vescovo Giovanni decise la questione, che poteva insorgere intorno alla validità dello Statuto Trentino in quelle parti nelle quali si scopriva corretto con freghi e rasure, propostagli dal podestà Paolo di Oriano; dichiarando, che, nel giudicare si dovesse attenersi alla seguente massima: che, ove le dette cassature e rasure portassero qualche pregiudizio alla vescovile superiorità e giurisdizione, avessero a riputarsi come nulle ed invalide, tanto nel civile quanto nel criminale; e che ove, all'incontro, le premesse cassature e rasure riguardassero la punizione dei delitti, le condanne, e l'aumento di sua potestà, fossero di pieno valore e osservanza (3). Li 13 settembre del corrente anno gli uomini di Storo chiesero al vescovo come dovessero contenersi circa l'oc-

(1) Miscellanea Alberti, T. III, fol. 216.
(2) Miscell. Alberti, T. VII, fol. 199.
(3) Miscell. Alberti, T. III, fol. 217.

cupazione della bastia di Storo, eseguita coll' opera di 200 armati da Parisio di Castel Romano, feudatario della Chiesa di Trento (1). Del settembre di quest'anno è il contratto dell'arca d'argento in cui riporre il corpo di S. Simonino, che fece il vescovo Giovanni con Vittore Lehemann, argentiere, pel prezzo di fiorini tre di fattura per ogni marca d'argento (2). Abbiamo inoltre accertate notizie della lite strepitosa sostenuta dal nostro prelato contro Mattia e Giorgio fratelli di Castelbarco, che aveano tentato di sturbarlo dal pacifico possesso di Castelcorno e di Castel Nomi con un ricorso alla Curia imperiale, ove anco ottennero sentenza favorevole; dalla quale sentendosi aggravato, il vescovo interpose l'appellazione alla Santa Sede. Questa, avendo delegato Marco vescovo di Preneste, cardinale e patriarca d'Aquileja, avanti di lui furono legalmente citati essi fratelli, ad istanza di Giorgio Terlago, decano di Trento, costituito procuratore vescovile e comparso in Roma ad agitarvi la causa (3).

Nel 1486, il vescovo Giovanni confermò agli abitanti di Tenno certa carta di Regola, che, fra gli altri capi a lor favorevoli, contiene la indennizzazione di essi dagli aggravi delle persone forensi. Concesse ancora nel medesimo anno agli uomini di Storo certi luoghi comunali ridotti a coltura, da godere sotto titolo enfiteutico, colla remissione plenaria della decima; non

(1) Miscellanea Alberti, T. VI, fol. 166.
(2) Miscell. Alberti, T. VI, fol. 232.
(3) Miscell. Alberti, T. VI, fol. 172-173.

obbligandoli che a corrispondere la quarta alla pieve di Condino, di cui la chiesa curata di Storo è figliale (1). In questo stesso anno, il vescovo nostro scrisse al Conte del Tirolo lagnandosi di aver esso ricercato il giuramento di fedeltà dai sudditi vescovili, e dichiarando che il Principato di Trento non riconosceva altra dipendenza che dal Sacro Romano Impero, di cui è membro (2). Altro pregiudizio tentò d'inferire il Conte del Tirolo ai diritti vescovili, chiedendo istantemente al nostro vescovo, che procurasse d'indurre i sudditi trentini all'osservanza degli Statuti tirolesi. Ma il vescovo non aderiva all'inchiesta (3).

Li 21 settembre di quest'anno 1486, nel giorno di S. Matteo, avvenne la morte del vescovo Giovanni Hinderbach, caduto apopleticamente di cavallo sulla strada pubblica, mentre tornava dalle funzioni della cattedrale, nell'anno sessantesimo ottavo dell'età sua. Il suo cadavere fu seppellito nella suddetta cattedrale, vicino all'altare di S. Dorotea, in un'urna di marmo con decorosa iscrizione, e dipoi trasferito nella cripta di S. Massenza al sinistro lato dell'epistola. Egli fu principe vigilantissimo e dotto; del che fanno prova le note da lui apposte a quasi tutti i codici della vasta biblioteca vescovile da lui notabilmente aumentata, i libri a stampa, i manoscritti, i calendari e le vite dei vescovi suoi antecessori. Abbellì di ricchi arredi la

(1) Miscellanea Alberti, T. III, fol. 218.
(2) Archivio vescovile.
(3) Miscellanea Alberti, T. VI, fol. 162

Chiesa sua sposa, adornò di varie fabbriche la città, costruì parecchi forti a difesa e presidio del Principato. Di lui abbiamo un utile ordinamento, inserto negli Statuti municipali, riguardante i vini forestieri. Egli riedificò Castel Corredo, riavuto malconcio dalle mani del duca Sigismondo. Negli ultimi suoi giorni sostenne per l'Imperatore una decorosa ambasciata presso la Repubblica di Venezia; e finalmente ricuperò il palazzo vescovile in Bolgiano, occupato dal Conte del Tirolo; palazzo, che essendo stato quasi subito dopo consumato dal fuoco, avrebbe rimesso nella primiera sua condizione, se non l'avesse prevenuto la morte.

Il Capitolo, volendo usare del suo diritto, affrettò l'elezione del successore; tanto più che sapeva avere l'imperator Federico ottenuta dal papa la facoltà della nomina al Vescovato di Trento. Riunitisi in collegio i canonici, nel giorno di S. Girolamo, 30 settembre 1486, dopo soli nove giorni di vacanza della sede vescovile, elessero Udalrico III di Frundsberg, nobile augustano, canonico di Bressanone, di Frisinga e d'Augusta, ove dimorava. Ai primi di dicembre dello stess'anno, la Cattedrale di Trento fece il prezioso acquisto d'una santissima spina della corona di Gesù Salvatore, donatale da Vincenzo di Monfort, canonico di Trento, al quale per gratitudine il Capitolo decretò un annuale anniversario, che tuttora si celebra.

Per altro alla elezione di Udalrico si oppose con tutta la forza Federico III, presentando alla Santa Sede, in vigore dell'ottenuto breve, Giorgio di Wolkenstein, giovane d'età ed accettissimo a Massimiliano suo fi-

glio, con istanza premurosa affinchè il pontefice Innocenzo VIII lo confermasse (1). Il neo-eletto Udalrico, appena ebbe intesa la sua esaltazione e la nomina contraria di Giorgio, si dispose alla partenza da Augusta, che nondimeno fu ritardata fino alla primavera del 1487, non avendo prima potuto procacciarsi l'occorrente sostegno, che allora gli venne somministrato dal Conte del Tirolo, il quale per proprio utile e pel debito di avvocato della Chiesa di Trento, si accinse alla difesa delle ragioni e consuetudini capitolari. Raccolto il contante necessario a far valere le sue ragioni, sotto il patrocinio dell'arciduca lasciò la patria, e giunto in Ala d'Innsbruck, per vieppiù impegnare a proteggerlo il suo mecenate, col consenso del suo Capitolo, rinnovò secolui i patti pregiudicievoli accordati dall'immediato suo antecessore nel 1468. Sigismondo, a sua volta, dava ordine a Vettore di Thun, suo capitano all'Adige e burgravio del Tirolo, e a Simone di Thun, suo consigliere, d'introdurre il vescovo nell'attuale possesso del Principato (2); il che però non avvenne che l'anno seguente. Imperocchè, preso congedo dal Conte del Tirolo, che l'accompagnò con sue commendatizie al pontefice ed ai cardinali, e passato per Trento, ove gli fu consegnato l'ampio decreto della sua nomina, proseguì tosto verso Roma onde ottenere la conferma apostolica (3).

Mentre in Roma, i due avversarii propugnavano

(1) Miscellanea Alberti, T. V, fol. 208.
(2) Miscell. Alberti, T. IV, fol. 39.
(3) Miscell. Alberti, T. VI, fol. 191.

le proprie ragioni, il Principato di Trento si trovò repentinamente involto nella guerra che Sigismondo, conte del Tirolo, spalleggiato da altri principi della Germania, mosse alla Repubblica di Venezia, sotto pretesto di una questione circa i confini dei rispettivi stati. Il Capitolo di Trento, legittimo depositario dell'autorità sovrana del Principato, sede vacante o in assenza del vescovo, potè facilmente venire indotto dal Conte del Tirolo, avvocato della nostra Chiesa, a prendere attiva parte alla lotta; tanto più, che gli si richiamava alla mente l'occupazione dei Vicariati eseguita nei primi decenni di quel secolo dai Veneziani, in virtù del testamento di Azzone di Castelbarco, e i recenti dissapori colla medesima Repubblica in materia dei confini tra Riva ed Arco. L'arciduca dunque discese con un esercito numeroso e bene agguerrito, e, raccolte le milizie trentine sotto la condotta di Giorgio di Pietrapiana, si spinse fin sotto a Roveredo, città già appartenente al Vescovato, ma allora posseduta dai Veneziani. Dopo quaranta giorni di assedio la obbligava alla resa; ma il castello, alla difesa del quale vegliavano Nicolò Priuli e Francesco Grasso, resistette all'oste nemica. La Repubblica spediva in soccorso agli assediati e a difesa delle altre terre Roberto Sanseverino, con una valida mano di fanti e di cavallieri; il quale tuttavia non giunse in tempo per impedire la perdità anche di quella rocca. Sorta poco dopo non so quale discordia fra i principali comandanti tedeschi, i principali tra essi si ritirarono, lasciando allo scoperto Roveredo, che fu subito ripigliato dai Veneti; i quali s'impadronirono ancora del

castello di Storo nelle Giudicarie, di quello di Nomi nella valle Lagarina e d'Ivano nella Valsugana, coll'ajuto dei conti d'Arco e di Lodrone. Ai Veneti inoltre si sottomisero con onorevoli patti le comunità di Bono, di Tione, di Bolbeno, di Zuccolo, di Susato, di Breguzzo, di Bondo, di Cimego e di Castello, nelle Giudicarie. Da avvenimenti sì prosperi incoraggito il Sanseverino, rivolse l'animo alla conquista della città di Trento, capitale del Principato. Fatto costruire un ponte di barche sopra l'Adige, traghettò all'opposta riva l'esercito; ma mentre i soldati, non sospettando alcuno attacco, si riposavano, parecchie compagnie di fanti trentini e delle prossime ville irruppero dai monti contermini sul campo nemico, e vi gettarono lo scompiglio e il terrore. Gli stipendiati della Repubblica in piena fuga si precipitarono verso il ponte, e nella foga sospinsero nel fiume Adige il loro generalissimo Sanseverino, che li animava a far sosta e a resistere. Grande fu la strage dei Veneti; quelli che non furono uccisi col ferro, perirono nelle onde del fiume. Tra questi ultimi era il prode Sanseverino, il cui cadavere fu trasportato in Trento e sepolto nella cattedrale in avello di marmo, colla di lui effigie scolpita al naturale, e una relativa iscrizione; indi nel 1498 le di lui ossa vennero trasferite nella città di Milano. Questa segnalata vittoria seguì li 10 agosto 1487, vicino alla villa di Calliano; e in memoria di essa, il magistrato consolare costuma ogni anno in detto giorno portarsi alla chiesa di S. Lorenzo, fuori le mura, ad assistere alla messa cantata in onore del protomartire. Dopo tal fatto

si pensò da ambe le parti alla pace, alla quale consigliavano anche il papa e l'imperatore. Essa ebbe presto il bramato effetto in Venezia, ove si raccolsero gli ambasciatori dell'arciduca, e fra questi anche il vescovo nostro Udalrico. Gli articoli di essa furono i seguenti: 1.° che fra le parti contendenti abbia luogo la primiera armonia e la dimenticanza delle ingiurie passate, anche a vantaggio di quelli, che loro prestarono ajuto; 2.° che gli eserciti, sigillata che sia la pace, vengano intieramente sodisfatti; 3.° che si riapra il commercio fra i sudditi rispettivi, come prima della rottura; 4.° che si rimettano in libertà i prigionieri fatti durante la guerra; 5.° che i beni rapiti ai negozianti veneti nelle fiere di Bolgiano ed altrove, ancora esistenti, siano restituiti, e l'equivalente dei distratti sia corrisposto nel termine di un anno, dandone l'arciduca cauzione, e lasciando in Venezia a mallevadori quattro dei suoi consiglieri, nominati nell'istrumento; 6.° che siano liberati senza alcun danno i mercanti arrestati, e ad essi venga restituita ogni cosa loro levata; 7.° che siano egualmente restituite al Dominio Veneto le miniere di Primiero ed altre occupate nel principio della guerra, assieme ai frutti indi percetti, contro però il pagamento degli operai; e così viceversa le tolte dai Veneti all'arciduca; con dichiarazione rispetto ai frutti, che, se questi esistono, entro un mese vengano corrisposti, e se fossero consumati, entro un anno, sotto la malleveria di Antonio dei Cavalli e di Giovanni Gilli, che ne assumevan l'incarico; 8.° che siano dall'una parte e dall'altra levati i sequestri dei beni e dello

entrate dei sudditi; 9.° a riguardo dell'interposizione di Sua Santità, dell'Imperatore e del Re dei Romani, il doge rilascia all'arciduca quelle valli e pievi che in questa guerra furono sottomesse dai conti di Lodron stipendiati dalla Repubblica, le quali si dicono appartenenti al Principato di Trento, volendo che esse siano restituite al vescovo-principe, subito dopo l'effetto delle stipulate cauzioni; con patto che il forte di Storo sia tosto demolito, nè più altro possa in esse valli per l'avvenire essere fabbricato; 10.° che i castelli di Nomi e d'Ivano, coi luoghi occupati nella presente guerra dai Veneziani, siano dati in deposito al papa, alla cui decisione debbano acquietarsi ambe le parti; ricevendo intanto il vescovo di Treviso, legato apostolico, in nome del pontefice il giuramento di fedeltà dai custodi e sudditi di quelle giurisdizioni, che prima l'aveano prestato al Dominio Veneto; 11.° i conti d'Arco s'intendano inchiusi in questa pace e si ricevano in grazia dell'arciduca; 12.° lo stesso avvenga dei conti di Lodrone e di quelli di Gresta (1). Terminato l'arduo ufficio, Udalrico si ricondusse alla Corte di Roma per sollecitare la sua conferma. Il doge di Venezia gli diede commendatizie pel Sacro Collegio, nelle quali esalta il di lui contegno nel trattato di pace. Altrettanto fece per lui l'arciduca; ma contuttociò, non gli riuscì di vedere appagati i suoi voti che l'anno seguente (2). Malgrado la pace conchiusa, nel dicembre del medesimo anno, Francesco,

(1) Miscellanea Alberti, T. III, fol. 185. T. V, fol. 107.
(2) Miscell. Alberti, T. V, fol. 212.

Bernardino e Paride di Lodrone, sempre molesti al principe di Trento loro signore, ardirono di vietare, sotto pena di morte, agli uomini di Storo e di Condino, sudditi vescovili, di non uscire dai confini della pieve di Tione (1). In questo stesso anno il Conte del Tirolo impartì alle valli di Annone e di Sole un privilegio assai ampio (2).

Nel 1488, dopo diligente discussione intorno ai diritti d'ambi i competitori al Vescovato di Trento, la Corte di Roma decise in favore di Udalrico di Frundsberg; il quale, consacrato in quella metropoli, s'avviò verso Trento, ove prese solennemente possesso della sua Chiesa, li 7 agosto. Dovette però il nostro vescovo contrastare a lungo col cardinale Orsini, al quale il papa aveva assegnata la pensione di cinquecento scudi d'oro sul Vescovato di Trento. La questione durò quattro anni con sommo dispendio del nostro vescovo (3). Dei 27 giugno di quest'anno è l'atto di appellazione interposto alla Santa Sede da Simone preposito di S. Michele all'Adige contro il Capitolo di Trento per l'erezione d'una messa quotidiana nella cappella di S. Udalrico in Lavis, d'ordine di esso Capitolo, che in tale tempo amministrava lo spirituale, in assenza del vescovo; sostenendo il preposito che la detta erezione fosse di pregiudizio alla chiesa parocchiale di S. Maria di Giovo incorporata alla Prepositura (4).

(1) Miscellanea Alberti, T. VI, fol. 177.
(2) Miscell. Alberti, T. VI, fol. 116.
(3) Miscell. Alberti, T. VI, fol. 186.
(4) Miscell. Alberti, T. VI, fol. 189.

Nel 1489, Udalrico confermò alle comunità di Mezzana, di Borgo e di Menasio, pieve di Ossana, i privilegi e statuti loro concessi dai vescovi antecessori Enrico e Alessandro (1). Li 17 e 18 marzo di quest'anno pubblicò le sue costituzioni sinodali nella cattedrale di S. Vigilio, ripiene di provvidi regolamenti pel clero e pel popolo diocesano (2). Nell'aprile rinnovò all'arciduca Sigismondo, suo mecenate, la convenzione seco stipulata subito dopo la sua elezione in Ala d'Innsbruck. In sequela di ciò, Sigismondo, avanzato negli anni e mosso dalla sinderesi, restituì ad Udalrico le valli di Annone e di Sole, da lui per sì lungo tempo indebitamente possedute, assolvendo i sudditi dal giuramento prestatogli (3).

Non ostanti i passati dissapori, il vescovo Udalrico accolse con tutto l'onore nella propria residenza l'imperatore Federico III nel suo passaggio per Trento. Questi, ricevutolo in piena sua grazia, gli accordò la investitura della temporalità e le regalie, con diploma dei 21 giugno dell'anno corrente (4). Nello stesso mese, il vescovo nostro invitava con un proclama tutti i feudatarii e vassalli della sua Chiesa alla debita ricognizione dei feudi che da essa tenevano, sotto le pene legali della caducità; e questo proclama fu fatto affiggere alle porte della cattedrale, della parochiale di Bolgiano, e delle chiese di Riva, di S. Zeno e di Rove-

(1) Miscellanea Alberti, T. III, fol. 184.
(2) Archivio episcopale.
(3) Miscellanea Alberti, T. III, fol. 182.
(4) Gentilotti, *in notis ad Italiam Sacram.*

redo (1). Nell'agosto di quest'anno, il vescovo Udalrico, qual delegato dell'imperatore e come padrone del feudo, decretò che le cose divise rimangano divise fra Andrea ed Odorico conti d'Arco, e si dividano le indivise; con questa legge però, che il mero e misto imperio o la giurisdizione non si divida, ma così intera nel primo anno si eserciti dal più giovane e nel secondo dal seniore, e vi sia un solo giudice, il quale venga eletto da entrambi, e renda ragione a tutti nel contado di Arco, eccettuato nel castello di Drena, in cui si giudichi secondo la consuetudine antica (2). In novembre dello stess'anno, il vescovo nostro rinnovò alla comunità di Ossana il privilegio vinario, secondo la concessione e rispettiva conferma ottenuta dai vescovi Alessandro, Giorgio e Giovanni di buona memoria (3). Finalmente, nel medesimo anno, in una Dieta tenutasi in Innsbruck, egli acconsentì ad una volontaria contribuzione accordata all'arciduca (4).

Nel 1490, il nostro vescovo, grato dei servigi prestati alla sua Chiesa dalla comunità di Storo, estese il privilegio concessole dall'immediato suo antecessore, accordandole che il di lei vicario *in civilibus* potesse giudicare le cause fino alla somma di fiorini cinquanta. Confermò inoltre alla stessa comunità alcuni statuti o regolamenti, e in ispecie quello che riguarda la ven-

(1) Miscellanea Alberti, T. III, fol. 184.
(2) Miscell. Alberti, T. VI, fol. 233.
(3) Miscell. Alberti, T. III, fol. 187.
(4) Miscell. Alberti, T. I, fol. 3.

dita dei beni stabili (1). Approvò pure un nuovo regolamento favorevole agli uomini delle Giudicarie, sottoposti alla giurisdizione di Castel Stenico.

Per levare al leggitore un po' di quel tedio che gli debbe necessariamente venire dai nostri annali, accenneremo alla sostanza di certa lettera che il celebre Francesco Sforza duca di Milano scriveva li 24 settembre 1490 a Galasso di Campo, suo confidente. Con essa lo chiama a sè per la terza volta, e lo previene che se peranco non si risolvesse a condiscendere al vivo suo desiderio di averlo ad ospite, ricorrerà al partito adoperato già da Maometto; il quale, avendo invitata a sè una montagna, e visto ch'essa non movevasi dal suo posto, si risolse di andare egli a visitarla in persona (2).

In questo medesimo anno l'arciduca Sigismondo, aggravato d'anni e privo di successione, rinunciò a Massimiliano I re dei Romani, suo consanguineo, la Contea del Tirolo, contro l'annua pensione di cinquantaduemila fiorini e la proprietà delle caccie; e il vescovo nostro Udalrico rientrò nel possesso delle miniere esistenti nella valle di Annone, che per l'addietro erano state occupate dal Conte del Tirolo; godendone per metà gli utili con Massimiliano, come tuttora si pratica in tutto il Principato di Trento, in vigore di certa convenzione intorno a ciò stipulata nella permuta di Bolgiano con Pergine, l'anno 1531, della quale parleremo

(1) Miscellanea Alberti, T. III, fol. 187-189.
(2) Miscell. Alberti, T. IV, fol. 196.

a suo tempo (1). Matteo degli Ubaldi, uditore del papa, in quest'anno, dichiarò incorso il vescovo nostro Udalrico nell'interdetto con monitorio, qualora non si disponesse a contribuire al cardinale Orsini cinquecento fiorini d'oro di pensione annua a lui riservati sopra la Chiesa di Trento. Evvi poi un breve pontificio trasmesso al re dei Romani, a favore del vescovo, riguardante la sospensione delle incorse censure, ed un altro allo stesso vescovo che effettivamente sospende quelle censure a beneplacito del papa (2). Quest'anno terminò con una Dieta tenutasi in Merano da Massimiliano I per ottenere un volontario sussidio, al quale accondiscese anco il vescovo nostro.

Nel 1491, Udalrico riformò lo statuto municipale, adattandolo ai tempi; e nel marzo uscì la decisione arbitramentale d'Innocenzo VIII, in virtù della quale furono consegnati all'imperatore Massimiliano i castelli d'Ivano e di Nomi, stati sotto sequestro del vescovo di Treviso, conforme all'articolo decimo della pace del 1487 fra la Repubblica di Venezia, il Conte del Tirolo e il vescovo di Trento (3). In questo stesso anno il vescovo Udalrico dichiarò devoluti e confiscati i beni di Giovanni Gottardo e Giovanni Francesco Perozzi di Trento, per essere stati ribelli alla Chiesa e avere commesso omicidio nella persona di Francesco dei Poni,

(1) Miscellanea Alberti, T. III, fol. 183. Brandis, *Chron. Tirol.*

(2) Miscell. Alberti, T. VI, fol. 185.

(3) Miscell. Alberti, T. VI, fol. 61.

cittadino di Trento, ed altri misfatti; i quali beni, messi all'incanto, vennero acquistati da Stefano Cazzuffo.

Nel 1492, la città di Trento ottenne da Massimiliano I, come conte del Tirolo, ampia conferma dei suoi privilegi e statuti (1). In quest'anno finalmente si terminò l'ardua e lunga contesa fra il nostro Udalrico e il cardinale Orsini, a motivo della pensione pretesa da quest'ultimo. Il vescovo, avendo inutilmente rappresentato al papa la scarsezza delle rendite vescovili, i debiti contratti per difesa del Vescovato, per cui era stato costretto di oppignorare al Conte del Tirolo le rendite provenienti dal vino di Termeno per la somma di ragnesi 8100, ricorse all'intercessione di Cesare che lo raccomandò caldamente al pontefice e procurò che alle sue preghiere si unissero anche quelle dell'arciduca e della Lega Sveva col Tirolo confederata. A sì poderose istanze il papa ed il cardinale dovettero cedere, e Udalrico fu liberato dalla pretesa imposizione (2). Per sanare i debiti onde s'era aggravato per sostenere la costosa lite, gli fu però forza di alienare parecchi stabili camerali; e fra questi la casa con torre nella contrada di S. Pietro, da lui nel 1492 venduta, col consenso del suo Capitolo, al Magistrato del Municipio di Trento, ad uso di macello, pel prezzo di fiorini dugento e diciotto, dei quali la mensa vescovile gli andava debitrice (3). Di quest'anno è pure la con-

(1) Archivio municipale, N.° 116.
(2) Miscellanea Alberti, T. V, fol. 208. T. VI, fol. 186.
(3) Miscell. Alberti, T. III, fol. 187.

ferma vescovile dell'elezione in priore dell'ospitale di S. Maria di Campiglio fatta nella persona di fra Tommaso dei Brentonichi di Cles, per la rinuncia del priore fra Giovanni di Calabria. Il nuovo eletto fu messo in possesso di quel monastero da Guglielmo di Castel Nano, pievano di S. Stefano di Revò, commissario del vescovo nostro (1).

Nel 1493, il vescovo Udalrico fece pubblicare ed affiggere un secondo editto perentorio che citava tutti i vassalli o feudatarii della Chiesa di Trento a prestare il giuramento di fedeltà e a rinnovare la investitura, sotto pena della devoluzione, quando essi non satisfacessero al loro obbligo dentro tre mesi. Li 20 luglio dell'anno medesimo, per ordine di Massimiliano e del nostro vescovo, e col consenso dei Perginesi e dei Levicani, fu composta dal cavaliere Leonardo di Vels, governatore delle saline di Ala d'Innsbruck, la differenza che da molti anni vertiva fra la predetta Maestà ed il vescovo di Trento intorno all'alta e bassa giurisdizione, alle caccie, alla pescagione del lago, e quella fra i rispettivi sudditi, riguardo ai pascoli, alle erbe, al legname del monte di Canzana sopra il lago di Levico fra le due fontane Merlezzo e Merlezza. In questo incontro si piantarono i termini divisorii e fu dichiarato quanto si aspettava al Conte del Tirolo, re dei Romani, e ai Perginesi dall'una, e quanto al vescovo di Trento e ai Levicani dall'altra, con iscambievole sodisfazione d'ambe le parti (2).

(1) Miscellanea Alberti, T. VI, fol. 217.
(2) Miscell. Alberti, T. V, fol. 12.

Ad onore del vescovo Udalrico ascriver dobbiamo l'aumento notabile della biblioteca episcopale; la fabbrica, a grave suo costo, del ponte di viva pietra sopra il torrente Avisio, non lungi dalla sua imboccatura nell'Adige; e la ristaurazione del palazzo vescovile nella valle di Fiemme, che per l'antichità minacciava rovina. Egli, al pari del vescovo Federico di Wanga, usò il palio arcivescovile, e a lui pure fu dato il titolo di arcivescovo. Per testamento lasciò erede la Chiesa di Trento di tutto il suo avere, se ne eccettui alcuni legati (1). Dopo cinque anni appena di regno, per itterizia o travasazione di bile, contratta nei giorni canicolari, finì di vivere li 10 agosto 1493, in Cavalese, capoluogo della valle di Fiemme. Il di lui corpo fu sepolto nella cattedrale di Trento in avello di marmo, dentro la cripta di S. Massenza, con opportuna iscrizione. Nei pochi giorni che passarono fra la morte di Udalrico III e l'elezione del successore, trovasi un solo atto giurisdizionale esercitato dal Consiglio aulico vescovile, ed è la sequestrazione dei beni d'un Levicano (2).

Li 20 agosto 1493 fu dal Capitolo sostituito al defunto vescovo il canonico Udalrico di Lichtenstein, di nazione tirolese e di cospicua famiglia. Appena nominato, il re dei Romani instette per lettere che il nuovo eletto dichiarasse suo coadjutore Cristoforo de Schroffenstein, canonico di Trento e suo consanguineo. Ma Udalrico seppe usare tanta circospezione, che senza

(1) Miscellanea Alberti, T. VI, fol. 191.
(2) Archivio vescovile, cass. 74.

dare un rifiuto alla Maestà Cesarea, potè far differire la nomina del candidato proposto, d'altronde riconosciuto da lui persona eccellente e capace. È rimarchevole che fra le ragioni per la dilazione, il vescovo addusse anche questa: « *ut pericula et laqueos Romanos caveamus.* Udalrico pregò in tale occasione il re Massimiliano a voler far levare il sequestro sopra le rendite delle pievi di Caldaro e di Eppan, e mettere ordine ad altri negozii pendenti (1). In quest'anno, ad istanza del re Massimiliano, Alessandro VI sommo pontefice rilasciò nuova bolla intorno alle qualità dei canonici di Trento, con alterazione sostanziale della bolla di Sisto IV intimata al Capitolo l'anno 1474. Di quest'indulto però non fu fatto uso; il che chiaro si scopre dalle bolle posteriori di Clemente VII, Paolo III e Benedetto XIV, le quali di esso indulto non fanno alcuna menzione, e solo si riferiscono a quello di Sisto. Le qualità che la bolla d'Alessandro VI richiedeva per gli aspiranti alla dignità canonicale erano o la discendenza da padre e madre nobili e militari, o il dottorato o il licenziato in una università (2). In questo stesso anno dovette il vescovo Udalrico soffrire una ribellione dei Tennesi; i quali, ben presto pentiti del loro errore, per intercessione del conte Andrea d'Arco, di Giovanni di Weineck, di Giovanni Hassler e d'altri, furono dal pio signore restituiti nella sua grazia; promettendo essi di adempire a quanto venisse loro comandato, ma spe-

(1) Miscellanea Alberti, T. VI, fol. 204.
(2) Miscell. Alberti, T. I, fol. 187.

cialmente di assumere un nuovo sindaco e di esibire i libri dell'estimo, che erano stati i motivi impellenti alla rivolta (1).

Nel 1494, il vescovo Udalrico decretò che la città contribuisca per un terzo e i comuni esteriori per gli altri due terzi all'onorario di cento carra di vino, stabilitosi di presentare al re dei Romani. E nel detto anno, per ordine di Massimiliano e del vescovo nostro, fu ripiantato nel sito primiero, a seconda della convenzione dell'anno antecedente, un termine svelto clandestinamente dai Levicani a pregiudizio dei Perginesi, nei designati confini (2). Essendo nata questione fra le comunità esteriori di qua e di là dell'Adige e gli uomini di Povo, di Vezzano, di Calavino e Lasino, in occasione delle collette straordinarie accordate al re Massimiliano e imposte anche ai chierici e ai nobili, se dovevano regolarsi secondo i fuochi fumanti o secondo i soli descritti, il vescovo nostro decretò, che gli abitanti di quelle ville, salvi i loro privilegi, contribuiscano per quella sol volta secondo i fuochi fumanti (3). Nel giugno del medesimo anno, Giorgio e Mattia, ultimi della famiglia Castrobarcense, vendettero all'imperatore Massimiliano I, pel prezzo di ducati ottomila, il castello e la giurisdizione di Nomi, feudo mensale di Trento, colle annesse prerogative; il quale dallo stesso Massimiliano nel 1499 fu trasferito in Pellegrino Bussi dei

(1) Miscellanea Alberti, T. VI, fol. 165.
(2) Miscell. Alberti, T. V, fol. 14.
(3) Miscell. Alberti, T. VI, fol. 161.

Castelletti, milanese, contro lo sborso di ottomila fiorini del Reno, col patto però della reluizione, che nel 1511 fu redento da Pietro Bussi, figlio del primo acquirente, coll'aggiunta di altri duemila fiorini. Di questa giurisdizione ci converrà parlare altra volta nei tempi successivi, quando la famiglia Castelletti si estinse (1). Nell'agosto di questo stesso anno, di consenso del vescovo Udalrico, Giorgio de Fatis di Terlago, decano e vicario camerale della Chiesa di Trento, con suo mandato diretto ai parochi diocesani, pubblicò la festa di S. Agostino, fatta di precetto al pari di quella degli Apostoli ed Evangelisti, d'ordine del papa Alessandro VI, a cui piacque di seguire l'esempio d'Innocenzo VIII, che con sue lettere alla Chiesa di Trento aveva già comandata la suddetta festività (2).

Nel 1495, fra papa Alessandro VI, Massimiliano re dei Romani, il re di Spagna, il Dominio Veneto e Lodovico duca di Milano fu stretta la celebre lega, alla stipulazione della quale intervenne il vescovo nostro in qualità di ambasciatore di Massimiliano (3). Nel settembre dell'anno medesimo, Udalrico ricevette da Bianca Maria Sforza, moglie del re dei Romani, una lettera commendatizia a favore di Andrea conte d'Arco, affinchè procurasse di comporre la questione ch'esso aveva cogli uomini di Calavino, di Madruzzo e di Lasino intorno all'acqua e ai pascoli del fiume Sarca,

(1) Miscellanea Alberti, T. V, fol. 245.
(2) Miscell. Alberti, T. VII, fol. 3.
(3) Miscell. Alberti, T. VI, fol. 225.

dai quali pretendeva di aver sofferto molti considerevoli danni (1). Nello stess'anno, il vescovo nostro ingiunse al giudice minerale di ridurre la tassa consueta delle mercedi agli operai nello scavo della miniera scoperta a S. Bartolomeo; e ciò pel riguardo che si doveva avere al prezzo minore con cui si comperavano i capi necessarii a tal opera in quel vescovile distretto (2).

Gli 11 aprile 1496 riuscì ad Udalrico di ottenere dalla Santa Sede la bolla di conferma, fino allora in vano sollecitata, per opera specialmente di Marquardo di Brisacco, consigliere di Massimiliano. Le cause delle difficoltà che Udalrico incontrò in tale proposito per ben tre anni presso la Curia Romana, furono, che il cardinale Orsini avea rinnovata la pretesa della nota pensione sulle rendite del vescovato di Trento; l'accusa data a Udalrico d'essersi intempestivamente immischiato nell'amministrazione del Principato, prima della conferma; e più di tutto la mancanza del necessario contante per levare le bolle. Ma, scolpatosi dell'accusa e provvedutosi del denaro, ottenne finalmente lo scopo; rinnovò tosto le compattate del 1454 e del 1468 con Massimiliano, come Conte del Tirolo; ebbe dall'Imperatore la investitura dei regali e la conferma dei privilegi; e prese possesso del Principato nelle forme consuete (3). Nello stesso anno, Giovanni Barunheim, vicario generale del vescovo nostro, proferì una sentenza

(1) Miscellanea Alberti, T. VI, fol. 233.
(2) Miscell. Alberti, T. III, fol. 182.
(3) Miscell. Alberti, T. V, fol. 79.

nella causa della decima del maso alla Nogara nelle pertinenze di Barbaniga, pieve di Civezzano, a favore di Arimo di Bregnano, cittadino di Trento, investito di essa a titolo feudale, contro Simone di Canzolino, che n'era possessore (1). Evvi del luglio di quest'anno una bolla sottoscritta da varii cardinali, che concede cento giorni d'indulgenza a coloro che visitassero la diroccata cappella di S. Valentino presso Vezzano, e contribuissero con qualche elemosina alla ristaurazione di essa (2).

Ritornato dalla sua missione nel 1497, il vescovo Udalrico fece pubblicare il solito proclama intorno alla rinnovazione delle investiture feudali ed all'ottenimento della conferma degli statuti e privilegi, sotto le pene legali. In sequela ed esecuzione di tale editto, moltissime furono le rinnovazioni e conferme; delle quali addurremo soltanto la conferma generale dei privilegi alla valle di Fiemme; l'investitura di certo monte denominato Sguardaguai, spedita agli uomini di Predazzo nella valle predetta; l'approvazione generale dei privilegi alla comunità di Tenno; la conferma dell'antico privilegio alle comunità delle Giudicarie entro il Durone; la rinnovazione dei privilegi concessi alla comunità di Storo, colla conferma di alcuni recenti statuti, e di altri, coi quali venivano vietate le vendite dei beni immobili; la rinnovazione dell'investitura feudale all'abbadessa e al convento di S. Chiara in Merano, delle

(1) Miscellanea Alberti, T. VI, fol. 160.
(2) Bonelli, *Notiz. istor. crit.*, T. III, pag. 280.

decime e d'altri capi feudali nelle pertinenze della villa di Nals, pieve di Tisens; quella della investitura alle comunità di Ossana, Cusiano e Fusine, di tutte le decime nelle pertinenze di esse; la conferma dei privilegi agli uomini di Fajo; e quella di certi ordinamenti e statuti alla valle di Annone e di Sole (1). Nell'aprile dello stesso anno, il nostro prelato promulgò le sue costituzioni sinodali, nelle quali inserì le pubblicate nel 1489 dal suo antecessore (2). In questo anno, il vescovo Udalrico vide involata alla sua Chiesa la giurisdizione di Gresta per una convenzione stipulata da quel vassallo Antonio di Castelbarco di Gresta con Massimiliano re dei Romani, Conte del Tirolo. In detto accordo fu stabilito, che in avvenire esso Antonio debba riconoscere dal Conte del Tirolo, a titolo di feudo, il castello di Gresta, e tenerlo aperto ai di lui successori; a patto che egli e i suoi sudditi di Gresta siano esenti da tutte le collette e imposizioni, e ad esso Antonio vengano annualmente retribuiti da Massimiliano fiorini del Reno duecento, finchè esso o i di lui successori avranno ad Antonio di Castelbarco od ai suoi eredi sborsati fiorini duemila; che esso Antonio debba riavere i suoi beni allodiali e quelli de' suoi predecessori, se per caso di guerra venissero ricuperati (3). In questo medesimo anno il vescovo Udalrico, ad istanza di Antonio di Tono, rilasciò un'ampia dichiarazione intorno

(1) Miscellanea Alberti, T. III, fol. 175-192.
(2) Miscell. Alberti, T. VI, fol. 74.
(3) Miscell. Alberti, T. VII, fol. 200.

alla consuetudine feudale del Principato di Trento. In essa fa fede, che dalle scritture e documenti degli archivi a chiare note apparisce, essere sempre stato uso d'investire i soli maschi legittimi discendenti dal primo investito; aggiungendo di aver ritrovato molte proteste e asserzioni dei suoi antecessori, doversi intendere in tal modo le feudali investiture, nel caso eziandio che al godimento dei feudi fossero chiamati gli eredi legittimi; imperocchè un tal termine, per altro inusitato ed insolito, sarebbe da attribuirsi ad inavvertenza della cancelleria, a riserva del solo caso dell'estensione ad ambi i sessi, la quale risulta dalla clausola della espressa chiamata al possesso dei maschi e delle femmine; e che, secondo questa intelligenza, furono sempre riconosciuti i feudi mensali dalla Casa d'Austria, dai Conti del Tirolo, dal Marchese di Mantova, dai conti d'Arco e di Lodrone, e dagli altri nobili vassalli della sua Chiesa (1).

Nel 1498, il vescovo Udalrico venne a patti coi conti di Lodrone, suoi feudatarii, stati pur troppo per l'addietro collegati col Dominio Veneto contro la Chiesa. Ad interposizione dei commissarii austriaci fu stipulato coi conti Martino, Giorgio, Antonio, Francesco, Bernardino e Paride di Lodrone il seguente accordo: 1.° che s'intenda ristabilita la pace fra il vescovo ed i vassalli suddetti; 2.° che essi gli giurino fedeltà; 3.° che il vescovo conceda loro le antiche investiture; 4.° che i

(1) Miscellanea Alberti, T. III, fol. 80. Bonelli, *Monum. Eccl. Trid.*, pag. 168.

conti siano tenuti di sodisfare la parte lesa per uccisioni od offese; 5.° che, riguardo agli omicidii volontarii, alle disfide e ad altri misfatti, si osservino i capitoli della pace conchiusa fra il re dei Romani e la Repubblica di Venezia; 6.° che i detti conti, nelle feste di patrocinio e dedica delle chiese, non osino nè per sè, nè pei figli nè per altri tentare cosa alcuna che riesca di detrimento al Vescovato; 7.° che l'onorario venga esatto dal massaro vescovile, e questi lo consegni a essi conti annualmente nei soliti tempi. Il primo d'aprile, cioè un mese dopo la stipulazione, fu ratificato il suddetto accordo (1). Nel medesimo anno, le ossa di Roberto Sanseverino, generale dei Veneziani, depositate dal 1487 nella cattedrale di S. Vigilio, furono trasferite nella città di Milano (2). In questo stesso anno 1498 ebbero luogo: la conferma del privilegio vescovile concesso alla comunità di Fondo nella valle di Annone; l'investitura del marchesato di Castellaro a Francesco marchese di Mantova; la conferma degli statuti e carta di regola alla comunità di Pinè; e l'altra dei privilegi alle pievi del Banale, di Lomaso e di Bleggio nelle Giudicarie (3).

Nel 1499, l'imperatore Massimiliano I vendette a Pellegrino Bussi dei Castelletti di Milano il castello e la giurisdizione di Nomi colle sue pertinenze e prerogative pel prezzo di fiorini del Reno ottomila; col

(1) Miscellanea Alberti, T. VI, fol. 177. T. VII, fol. 198.
(2) Miscell. Alberti, T. VI, fol. 168.
(3) Miscell. Alberti, T. III, fol. 159, 171, 179, 193.

patto che il suddetto Pellegrino riconosca quella giurisdizione, a titolo di feudo, dalla Chiesa di Trento, e che l'imperatore la potesse riscattare restituendo il prezzo, previo avviso di mezz'anno. Questo vincolo fu ben presto disciolto da Pietro, figlio di Pellegrino, collo sborso d'altri duemila fiorini (1). Nel detto anno il vescovo Udalrico investiva Paolo di Lichtenstein, a titolo di feudo, di Castelcorno e d'una porzione del dazio di S. Martino, devoluti alla Camera per la morte di Mattia di Castelbarco, ultimo di questa illustre famiglia; avendo pure esso Paolo ottenuta dall'Imperatore la donazione di tutti i beni allodiali e feudali decaduti per tal morte all'Impero. Prima però di venire alla spedizione della investitura, il nostro prelato mise in pratica tutte le cautele legali, solite usarsi in simili casi; mediante proclami editti e citazioni, fin dal 1497, reiterati nel 1500 e 1501, invitava tutti gli aventi interesse a produrre le proprie ragioni nei termini stabiliti, sotto pena della caducità, ossia della consolidazione dell'utile col diretto dominio. A questi inviti e richiami nessuno rispose che pretendesse discendere dai Castrobarcensi e avere diritto ai lor beni; il che fa credere che la suddetta famiglia si estinguesse realmente in Mattia; benchè un secolo più tardi siasi fatta risorgere nei baroni di Gresta, a pregiudizio della Chiesa di Trento, sotto la reggenza del vescovo Emanuele di Madruzzo (2). In questo stesso anno, Massimiliano I,

(1) Miscellanea Alberti, T. V, fol. 245.

(2) Miscell. Alberti, T. IV, fol. 221. Dissert. Fraporta.

a motivo di guerra, convocò una Dieta in Merano, alla quale fu invitato il nostro vescovo, che non potè a meno di consentire a una volontaria contribuzione, secondo il metodo tenuto nel congresso del 1474. A sua volta l'Imperatore e Conte del Tirolo accordava al vescovo Udalrico, secondo il vecchio costume, i soliti annui venti fodri o salme di sale dalle saline tirolesi. Tale somministrazione cessava in seguito; e fu convertita in una tenue somma di denaro, che annualmente si corrisponde alla Camera vescovile (1). In esso anno Udalrico confermò al rettore dell'Ospizio di S. Maria di Campiglio tutti i privilegi ed indulti concessi al pio luogo dai vescovi predecessori; ricevendo il suddetto ospizio, coi frati e i conversi ed i beni, sotto la sua tutela e protezione (2). Il vescovo licitò pure nel maggio di quest'anno a Stefano Cazzuffi i beni dei fratelli Perozzi da Trento, dichiarati devoluti alla Camera vescovile per aver essi commesso molti gravi delitti, ma specialmente per essersi ribellati contro il vescovo loro signore. I beni confiscati consistevano in un molino a S. Francesco fuori le mura, con una chiusura adiacente; ed altra al Cernadore, valutati fiorini mille; del quale denaro si prevaleva il vescovo per sopperire alle spese del viaggio in Germania, ove l'aveva invitato il re dei Romani (3). Li 28 di giugno dello stesso anno confermava Udalrico alla comunità di Ossana il privilegio di

(1) Miscellanea Alberti, T. III, fol. 183.
(2) Miscell. Alberti, T. III, fol. 190.
(3) Miscell. Alberti, T. III, fol. 187.

potersi liberamente prevalere, a proprio suo uso, dei vini della Valcamonica, della Valtellina, di Riva, di Arco, e d'oltremonti. In quest'anno fu pure terminata la differenza sulle miniere fra Massimiliano I, Conte del Tirolo, e il vescovo nostro, insorta fra i due stati fin dal 1462. Fu transatto, che il frutto di tutte le miniere esistenti in Kuenberg nella valle di Annone ed in altri luoghi del territorio vescovile fosse diviso per metà tra i due principi; e le appellazioni fossero portate alla cancelleria arciducale per essere ivi decise sotto il nome di entrambi. A questa transazione si riferisce quella della permuta di Bolgiano con Pergine, effettuata nell'anno 1521 (1). Nel novembre del medesimo anno terminò Udalrico la lunga lite, che vertiva fra il suo Capitolo e Francesco dei Bonapace di Torcolo e Stefano Cazzuffi, a cui un figlio del Bonapace aveva venduto il diritto sopra la porzione che gli toccava nel dazio piccolo capitolare. Con sua sentenza il vescovo nostro assegnava al suddetto Cazzuffi la facoltà di esigere quel dazio dal giorno di S. Vito fino al giorno di S. Vigilio, cioè per giorni undici, come tuttora si pratica. Li 15 dicembre dello stess'anno, essendosi offerto Agostino degli Spinoli della Porta, maestro dell'arte setaria, di trasferirsi in questa città colla sua famiglia e lavoratori per tessere velluti, damaschi, rasi, zendadi e simili drappi di seta, il vescovo e il magistrato consolare lo ammisero e gli concessero la privativa; in guisa che, sua vita durante, nessuno, eziandio

(1) Miscellanea Alberti, T. III, fol. 182.

cittadino, potesse esercitare tale arte, a riserva di quelli che da lui fossero dichiarati maestri; coll'obbligo altresì che ognuno dovesse a lui solo, a giusto prezzo, vendere i proprii bozzoli. Tale privilegio gli fu poi confermato, due anni dopo, dal re dei Romani Massimiliano, mentre si ritrovava in Bolgiano (1).

Nel 1500, il vescovo nostro spedì alle comunità di Mezzana, Ronzo e Menasio la conferma dei lor privilegi (2); compose il suo Capitolo e Pancrazio Khun, vicario vescovile delle valli di Annone e di Sole e capitano di Castel Corredo, fra se discrepanti intorno a certo livello di nove orne di vino sopra la casa capitolare di Termeno, preteso dall'ultimo (3); decise la questione insorta intorno alla vendita del sale, rimettendo il magistrato di Trento e le comunità esteriori, tanto circa alla privativa dello smercio che compete alla città, quanto alla giustizia del prezzo, all'osservanza dello Statuto e privilegio in tale materia concesso alla città di Trento dal vescovo Giovanni, poscia confermato dal vescovo Udalrico di Frundsberg; e definì anco la lite dei novali e fratte controversi fra la comunità di Trento e gli uomini di Sopramonte, fissando i confini dei loro possessi (4).

Nel 1501, il vescovo nostro trasmise allo scario e ai regolani della valle di Fiemme un suo comando,

(1) Miscellanea Alberti, T. III, fol. 197. T. VI, fol. 162.
(2) Miscell. Alberti, T. VI, fol. 162.
(3) Miscell. Alberti, T. III, fol. 184, 198.
(4) Miscell. Alberti, T. III, fol. 197-199.

in forza del quale fosse vietato, col pretesto dei lor privilegi, ingerirsi nelle sentenze portate dal vicario vescovile, e d'interporre l'appellazione da quelle allo scario, contro l'incontrastabile diritto delle regalie al solo vescovo competente; e se si credessero gravati, compariscano innanzi al vescovo, che farebbe loro giustizia (1). Li 21 agosto dello stess'anno, attesi i servigi prestatigli da Marquardo di Brissacco nell'ottenergli la conferma apostolica di sua elezione alla Chiesa di Trento, ed al suo predecessore nella passata guerra veneta, in cui per di lui opera furono restituite alla Chiesa certe valli nelle Giudicarie interiori dai nemici occupate, il vescovo nostro gli accordava l'approvazione dell'istromento nuziale celebrato nel 1496 con Andrea conte d'Arco, padre di Bianca sua sposa; in forza di cui la dote di fiorini 1500, costituitagli, venne assicurata su tutti i beni, decime e censi di Vezzano e Cavedine, parte dei quali il conte Andrea riconosceva in feudo dalla Chiesa di Trento (2). Li 9 di novembre dell'anno medesimo, Udalrico spedì alla comunità di Terlago la conferma de' suoi privilegi e carte di regola, ottenuti da Alessandro di Mazovia, suo antecessore (3). La città di Trento in quest'anno fu onorata dalla presenza di Massimiliano re dei Romani, il quale nella sua dimora, mediante il cardinale d'Amboise, luogotenente generale di Luigi XII re di Francia, conchiuse con quest'ultimo

(1) Miscellanea Alberti, T. VII, fol. 43.
(2) Miscell. Alberti, T. III, fol. 199.
(3) Miscell. Alberti, T. III, fol. 200.

un'alleanza strettissima; a cui, sopra varii dubbii insorti, susseguiva li 13 decembre del medesimo anno, per parte del re di Francia, una più esatta dichiarazione (1).

Nel 1502, Udalrico, col mezzo d'un suo inviato, intervenne a una Dieta tenuta da Massimiliano, al quale accordò un dono gratuito, assieme al vescovo di Bressanone (2). In aprile dello stess'anno, istituitasi, d'ordine di Uldarico, dal dottore Corrado Concini, capitano vescovile di Castel Selva e di Levico, una esatta inquisizione degli affitti dovuti alla Camera, si venne ad un accomodamento (3). In quest'anno il vescovo Udalrico pubblicò tre sentenze; l'una contro Giovanni, Volfango, Ludovico e Sigismondo conti di Brandis, fratelli uterini di Giorgio e Mattia di Castelbarco, ultimo di questo ceppo, che, come tali, pretendevano all'eredità di Mattia, cioè al possesso di Castelcorno e del dazio di S. Martino, infeudati nel 1499 a Paolo di Lichtenstein; questa stessa decisione fu poi confermata dall'imperatore Massimiliano col voto dell'università di Vienna, portata nel 1506 in grado di appellazione al Dicastero supremo (4). L'altra sentenza risguardava il pagamento delle collette fra la comunità di Ossana ed i nobili delle valli di Annone e di Sole (5); la terza, la regolaneria

(1) Miscellanea Alberti, T. VII, fol. 83-84. Dumont, *Corps diplom. du droit des Gens.* T. IV, P. I, fol. 15.

(2) Miscell. Alberti, T. IV, fol. 173.

(3) Miscell. Alberti, T. VI, fol. 170.

(4) Miscell. Alberti, T. II, fol. 97.

(5) Miscell. Alberti, T. III, fol. 200.

maggiore ed il metodo da tenersi nell'esercizio di quella da Baldassare di Tono cogli uomini delle ville di Scana, Varolo e Cassano nella valle di Annone (1).

Nel 1503 fu agitata innanzi al vescovo Udalrico la causa fra i Consoli e Provveditori della città di Trento dall'una, ed il Collegio dei Notari dall'altra, sopra il diritto dell'ordinanza della processione solita farsi nella festa del Corpus Domini, e di portare in quella le aste del baldachino. Formati gli atti, Udalrico aggiudicò all'almo Collegio il diritto di nominare le persone che dovessero portarlo sì nella festa che nell'ottava; con che però essi deputati, in numero sufficiente, fossero laureati, e, in mancanza di questi, probi e lodevoli cittadini (2). Li 5 decembre dello stess'anno, il vescovo nostro pronunciò una sentenza arbitramentale circa il diritto di decimare nel feudo Clesiano, messo in questione da Baldassare di Tono contro Baldassare di Clesio (3).

Nel 1504, Udalrico confermava un capitolo dello Statuto civico, che proibiva la estrazione dalla città del caglio non pesto ossia non salato, sotto certa pena ai contrafacienti (4).

Nel 1505, il vescovo confermò alcuni regolamenti e statuti eretti l'anno antecedente dagli uomini di Condino e di Brione (5). In quest'anno l'imperatore Mas-

(1) Miscellanea Alberti, T. III, fol. 201.
(2) Miscell. Alberti, T. VII, fol. 39.
(3) Miscell. Alberti, T. III, fol. 204.
(4) Miscell. Alberti, T. III, fol. 206.
(5) Miscell. Alberti, T. III, fol. 201.

similiano compose le controversie pendenti fra i conti di Lodrone e Giovanni di Weineck, capitano vescovile di Castel Stenico, comandando che in avvenire a nessuno di essi conti sia lecito andare con gente armata alle feste titolari delle chiese esistenti nella giudicatura di Castel Stenico, nè di ciò permettere ai loro sudditi; così pure di fare in essa proclami, o di tenere sicarii, sediziosi, incendiarii e banditi nelle proprie giurisdizioni, ma anzi, ricercati, debbano consegnarli ad esso capitano. Proibisce inoltre ad essi conti di dare la caccia ad avoltoi, falchetti e simili uccelli, senza licenza, nella suddetta giudicatura di Stenico, stando contenti di uccellare e cacciare secondo l'antica consuetudine. Obbliga finalmente il capitano vescovile ad osservare le stesse leggi nelle giurisdizioni dei conti (1). Nel medesimo anno, Udalrico pronunciò sentenza a favore del comune di Nomi contro il capitano di Castel Pietra, in punto di decime ch'ei pretendeva aspettarsi al detto castello (2). Egli ristaurò con ispesa considerevole Castel Selva sopra Levico, che minacciava ruina per vetustà (3).

Questi sono gli ultimi fatti del vescovo Udalrico, il quale morì in Trento li 16 settembre del corrente anno. Al di lui cadavere fu data sepoltura nella cattedrale avanti l'altare della SS. Trinità, in un avello di marmo che vivente si preparò.

Breve tempo vacò la sede vescovile, attesochè

(1) Miscellanea Alberti, T. VI, fol. 166.
(2) Miscell. Alberti, T. III, fol. 205.
(3) Innoc. a Prato, Lib. XI, fol. 208.

Udalrico, quando si vide mancare le forze, si aveva scelto il successore, mediante la nomina fatta in Corte di Roma di Giorgio di Neudeck, a suo coadjutore; col quale nel 1502 avea pattuito ch'egli sodisferebbe del proprio denaro alla spesa delle bolle della coadjutoria, nè s'ingerirebbe negli affari della Chiesa, senza espressa licenza del vescovo. Non essendo le bolle apostoliche ancora state spedite a favore del candidato, i canonici passarono alla elezione, che senza molto contrasto, il dì 22 dello stesso mese di settembre, cadde nella persona di Giorgio, cancelliere di Massimiliano nelle terre austriache, laureato in ambe le leggi a Bologna, ove aveva sortito a maestro il celebre Giovanni Campeggio, che fu in seguito cardinale di Santa Chiesa. Rinnovate che ebbe Giorgio le compattate col Conte del Tirolo, li 9 d'ottobre dello stess'anno 1505, per opera dell'imperatore Massimiliano, ottenne dal Capitolo il possesso del Principato (1). Li 20 novembre il vescovo Giorgio scriveva da Bolgiano al Consiglio suo, che venisse sostituito un nuovo vicario in Termeno a Giovanni Langermantel, che aveva chiesta la sua dimissione a motivo che in quei giorni era stato posto d'industria il fuoco in Termeno ed aggiunta la minaccia che, se esso vicario non dimettesse l'ufficio, non si desisterebbe dal mettervi nuovo fuoco, finchè il borgo non rimanesse incenerito (2).

Nel 1506, il vescovo Giorgio ottenne da papa

(1) Miscellanea Alberti, T. III, fol. 14.
(2) Miscell. Alberti, T. VI, fol. 150.

Giulio le bolle di sua conferma, accompagnate dai meritati elogi (1). In detto anno fu eretta la primissaria di Pergine, eseguita da Benedetto Novelli, arciprete di Bassano, vicario generale di Antonio Pizzamano vescovo di Feltre, nella cui diocesi Pergine si annoverava, e previo il placito dell'imperatore Massimiliano, signore allora di quella giurisdizione (2). Li 15 di novembre dello stess'anno fu dato principio alla fabbrica del convento di S. Bernardino dei Padri Riformati, nella pianura adiacente al torrente Fersina; il quale, essendo stato assai danneggiato il 1.° ottobre 1686, e l'ultimo di aprile 1689 talmente guastato, che era perduta ogni speranza di preservarlo dalle innondazioni future, venne abbandonato e trasposto li 7 novembre di quell'anno sul monte, ove essi Padri abitano presentemente (3).

Nel 1507, il vescovo Giorgio si recò a Costanza, ove dall'imperatore Massimiliano era stata indetta una Dieta dei principi dell'Impero. In essa Dieta dall'Imperatore sedente in trono in mezzo all'arcivescovo elettore di Magonza e al vescovo di Augusta, il nostro Giorgio ottenne l'investitura dei regali del suo principato. Essendo ivi stata conchiusa l'andata di Massimiliano a Roma per prendervi la corona imperiale, preceduto da forte esercito, che gli dovevano fornire i principi e stati dell'Impero germanico, i Veneti, che occupavano varie città dello stesso Impero, se ne adom-

(1) Miscellanea Alberti, T. VI, fol. 191.
(2) Miscell. Alberti, T. V, fol. 18.
(3) Miscell. Alberti, T. VI, fol. 100.

brarono e si confederarono con Luigi XII re di Francia, il quale, scacciato Lodovico il Moro duca di Milano, aveva preso possesso di quel ducato contro i diritti imperiali. Tal lega era principalmente diretta ad impedire l'ingresso in Italia a Massimiliano ed alle sue genti. Perciò con truppe italiane, francesi e spagnuole, al numero di ventimila, i confederati occuparono e fortificarono tutti i passi della valle Lagarina, della Valsugana e di Riva. Le truppe dell'Imperatore consistevano in soli mille pedoni e duemila cavalli, già arrivati in Trento; ed otto altri mila pedoni, condotti dallo stesso regnante, dovevano entrare in Francia per la Borgogna, e impadronirsi del ducato di Gheldria nelle parti della Germania inferiore. In tal congiuntura la Chiesa di Trento e la Contea del Tirolo si videro in un estremo periglio, per la sregolatezza dell'esercito e per la mancanza del denaro necessario a mantenerlo. Di quest'anno evvi una lettera della comunità di Tenno al nostro prelato, con cui lo informa che le riparazioni comandate da esso intorno alle muraglie del borgo e d'altri luoghi di presidio erano tutte eseguite; e ricerca corazze, schioppi e lancie lunghe, atte alla difesa (1). Li 18 luglio di quest'anno furono pubblicati gli statuti capitolari riguardanti il buon regolamento della giurisdizione di Sovero, una delle tre spettanti al Capitolo della cattedrale, ad istanza e comando di Paolo Crotta cremonese, arcidiacono e vicario capitolare (2). Nel medesimo anno il

(1) Miscellanea Alberti, T. VI, fol. 166.
(2) Miscell. Alberti, T. V, fol. 179.

vescovo Giorgio confermò a molte comunità del Principato i lor privilegi, e spedì la rinnovazione delle investiture feudali a parecchi vassalli. Tra le conferme citeremo quelle dei privilegi concessi dai suoi predecessori agli abitanti della valle di Fiemme; del privilegio alla pieve di Ossana, relativo all'introduzione dei vini forestieri; dei privilegi ai nobili delle valli di Annone e di Sole, e di certi statuti e regolamenti agli uomini delle predette valli; dei lor privilegi alle comunità delle Giudicarie al di là del Durone, cioè a Rendena, a Tione, a Bono, a Condino, alle ville di Saone inferiore e superiore, con indulto nuovamente loro concesso (1). Tra le investiture, quella del dosso di Nomi, sopra il quale è il castello, a Pellegrino dei Bussi, estesa ad ambi i sessi; e la feudale alle ville e comunità di Ossana, Cusiano e Fusine nella valle di Sole (2).

Nel 1508, il vescovo Giorgio confermò gli statuti nuovamente compilati dagli uomini di Storo, e certa locazione perpetua dei beni comuni ridotti a coltura, loro concessi nel 1486 dal vescovo Giovanni; i privilegi agli uomini di Lasino, Calavino, Cavedine, Vezzano, Povo, Fai, Tenno, e i nuovi regolamenti alle comunità di Condino e Brione (3). Anche Sevegnano, altra giurisdizione capitolare, come l'anno antecedente Sovero, ottenne i suoi proprii statuti, per opera del lodato vi-

(1) Miscellanea Alberti, T. III, fol. 175, 187, 192, 221.
(2) Miscell. Alberti, T. III, fol. 190, 222.
(3) Miscell. Alberti, T. III, fol. 177, 188, 191, 201, 218, 222.

cario Paolo Crotta (1). Nel medesimo anno il vescovo Giorgio, sollecito dei diritti della sua Chiesa, fece coi conti d'Arco (che, sotto pretesto d'aver ottenuta dall'Impero la investitura dei castelli di Spineto e Ristoro nelle Giudicarie, più non li riconoscevano in feudo dal Vescovato, dal quale gli aveano ricevuti, a tale titolo, i loro antenati) una convenzione, con cui rimettevano alla decisione imperiale le rispettive ragioni nel termine di mesi sei; colla riserva, a favore della Chiesa di Trento, dei diritti ad essa spettanti nel caso che contro di essa fosse pronunciato, e coll'oblazione dei conti di ricevere la investitura dal vescovo Giorgio e il giuramento di fedeltà, quando all'opposto fosse deciso che i detti castelli spettassero al patrimonio di S. Vigilio (2). Nel detto anno, a motivo delle guerre, Massimiliano I convocò una Dieta, alla quale intervenne anche il vescovo nostro, e condiscese ad un dono gratuito, contro il solito reversale. Nel tempo stesso, onde contribuire alle occorrenze della spedizione imperiale verso Roma, il vescovo Giorgio impose una colletta generale su tutto il clero della sua vasta diocesi, compreso il Capitolo, a proporzione delle rendite (3). Frattanto continuava la guerra tra l'Imperatore e i Veneziani; e il nostro vescovo era stato eletto plenipotenziario imperiale e condottiero dell'esercito; intorno al quale ufficio abbiamo parecchi documenti di molta importanza, e specialmente,

(1) Miscellanea Alberti, T. V, fol. 189.
(2) Miscell. Alberti, T. III, fol. 222.
(3) Miscell. Alberti, T. I, fol. 3. T. V, fol. 96.

durante la sua reggenza e governo supremo nella città di Verona. Una lettera a lui diretta gli 11 febbrajo 1508 da Bernardino, Paride ed Antonio fratelli di Lodrone, lo informa essere comparsi molti soldati veneti ai confini e avere eretto un bastione in faccia a Castel Lodrone, con animo di impossessarsene; e non trovandosi essi in istato di difendersi, pregano il prelato che deponga Giovanni Veinecco, capitano di Stenico, loro nemico, o comandi seriamente agli uomini di qua dal Durone, che debbano loro prestare assistenza (1). Con altra lettera dei 5 d'aprile 1508 gli uomini della valle di Ledro di sopra al lago dimandano udienza al nostro Vescovo, come luogotenente imperiale, e promettono arrendersi (2). Giovanni di Veinecco e Nicolò di Trautmansdorf, capitani delegati all'acquisto della suddetta valle di Ledro, informano il vescovo Giorgio delle vicende della guerra e delle cose necessarie ad una felice riuscita (3). Domenico, vicario di Tione, avvisa il capitano di Stenico che i Veneziani tentavano di assalire Storo e la valle di Bono; racconta di aver convocato il popolo colla campana alla difesa, e mandato in Rendena ad eccitare quei terrazzani; e non essendo comparso nessuno di essi, chiede che si volesse provvedere al bisogno (4).

Il vescovo Giorgio intanto fece dare principio al-

(1) Miscellanea Alberti, T. VI, fol. 233.
(2) Miscell. Alberti, T. VI, fol. 164.
(3) Miscell. Alberti, T. VI, fol. 164.
(4) Miscell. Alberti, T. VI, fol. 231.

l'assedio di Riva; ma duemila soldati grigioni, partitisi dopo quindici giorni, a motivo della mancanza delle paghe o per tradimento, diedero occasione anche agli altri di ritirarsi e sciorre l'assedio. Prima però del blocco di Riva, l'esperto prelato aveva premessi all'acquisto della valle di Ledro i suoi capitani Giovanni Veinecco, Nicolò di Trautmansdorf e Gaudenzo Madruzzo con duemila pedoni; i quali in effetto se ne impadronirono li 6 aprile 1508. I Leudresi inalberarono per sette giorni il vessillo di S. Vigilio; ma poscia, vedendo il vescovo le truppe imperiali abbandonare l'assedio di Riva, credette necessario richiamare le proprie dalla suddetta valle, che i Veneti ripigliarono tosto. Del che insuperbiti, e molto più per essersi resi padroni di Trieste, Porto Naone, Gorizia e di moltissimi altri luoghi del Friuli, i Veneziani intrapresero l'assedio di Castel Pietra sotto Beseno; le di cui mura essendo state assai conquassate dalle bombarde, la terza notte, trecento soldati vescovili assaltarono con tanto impeto il campo veneto, che, ammazzati i maestri dei bombardieri e impadronitisi d'una bombarda, li obbligarono ad abbandonare la piazza. Dopo tal fatto fu conchiusa una tregua triennale tra il vescovo nostro coi consiglieri imperiali, in nome di Massimiliano I, e la Repubblica di Venezia, gli 11 di giugno di questo stesso anno, e fu sottoscritta nel monastero della B. V. delle Grazie in Arco. Intorno ai preliminari dell'anzidetta tregua abbiamo due lettere; l'una del vescovo Giorgio al Senato Veneto, con cui gli notifica la sua nomina fatta da Cesare con altri soggetti per trattar l'armistizio, e

lo invita a spedire dal canto suo persone di fiducia incaricate di conchiuder l'affare; l'altra del doge Leonardo Loredano al nostro prelato, al quale accenna di aver scelto al suddetto scopo Zaccaria Contarini, che, giunto a Riva, darebbe tosto avviso del suo arrivo per combinare il mentovato armistizio (1). Nel medesimo anno era caduto in potere di Massimiliano il Castello di Barco, venuto già nelle mani dei Veneti nel 1487, ed ora dall'Imperatore dato in feudo con tutti i diritti ad Antonio di Castelbarco di Gresta (2).

L'ultimo di gennajo del 1509 il vescovo Giorgio confermava i regolamenti e concedeva indulgenze in certe feste dell'anno alla confraternita dei Zappatori, detta una volta dei Ligonizzatori, cretta nel 1279 dalla nazione tedesca nella chiesa parochiale di S. Pietro, sotto il titolo della Beata Vergine (3). In quest'anno si accese più che mai, ad onta della tregua surriferita, la guerra fra Massimiliano imperatore e la Repubblica di Venezia, per effetto della lega di Cambrai l'anno antecedente conchiusa. Lasciando ad altri istorici il narrarne i successi, ci restringeremo a quello che avvenne di rimarchevole nel Trentino. Li 29 maggio di quest'anno la città di Riva era tuttavia assediata dalle truppe imperiali comandate dal vescovo Giorgio, non ostante che due giorni prima fossero stati redatti in Trento i capitoli della resa (4). Caduta alfine in potere

(1) Miscellanea Alberti, T. VI, fol. 25, 209, 224, 225.
(2) Miscell. Alberti, *T.* VI, fol. 10.
(3) Miscell. Alberti, T. III, fol. 222.
(4) Bonelli, *Notiz. istor. crit.*, T. III, P. I, pag. 284.

del vescovo, questi esercitò subito su di essa gli atti giurisdizionali. Mediante il suo capitano Eustachio di Neudeck concesse a Maffeo e Pasino Giselli e a Matteo Patorelli e a Marco dei Taffili di Bogliacco la licenza della pesca dei carpioni e d'altri pesci nel lago di Garda, dalla pietra del porto sino a Campione, sotto i confini del comune di Tignale, verso l'onoranza di venticinque carpioni (1). Da una scrittura legale, composta allora a favore del vescovo, deduciamo che venisse ad esso assegnata non solo la città di Riva, ma ben anche la valle Lagarina, come antico territorio del Principato, assieme al comune di Tignale (2). Essendo, per opera del nostro prelato, caduta Verona nelle mani dell'imperatore Massimiliano, egli ne fu creato luogotenente, e come tale oppignorò al re di Francia il castello, il ponte e le pertinenze della terra di Valleggio pel prezzo di ottomila scudi del sole (3). Nello stess'anno Bianca Maria, regina dei Romani, si lagna col vescovo nostro, che, avendo nel suo passaggio per Trento ricercato dal di lui vicario generale, che in segno d'allegrezza per la sua venuta volesse liberare dalle carceri il sacerdote Volfango Vietmair, quegli ricusasse scusandosi non poterlo fare senza la vescovile licenza; laonde prega il vescovo Giorgio, che a di lei riguardo, sia liberato il prigione (4).

(1) Miscellanea Alberti, T. VI, fol. 56.
(2) Miscell. Alberti, T. VI, fol. 188, 223.
(3) Miscell. Alberti, T. I, fol. 12.
(4) Miscell. Alberti, T. VI, fol. 232.

Nel 1510, il vescovo Giorgio ricevette lettera dall'imperatore Massimiliano, il quale gli raccomanda d'investire il suo secretario Bertoldo Locher della chiesa dell'ospitale di S. Ilario presso Roveredo e della chiesa di S. Lorenzo in Calliano, vacanti per la morte del sacerdote Ramperto; soggiungendo aver egli il patronato della chiesa di Calliano, e quella di S. Ilario essere a sè devoluta in vigore della sentenza papale d'interdetto e scomunica contro i Veneziani (1). Con altra lettera Massimiliano, attesa la scarsezza della raccolta del vino intorno alla città di Trento, permette ad essa l'importazione dei vini forestieri per proprio uso, col patto che questi non vengano tradotti fuori della pretura (2). In questo stesso anno, l'imperatore Massimiliano, sempremai bisognoso di denaro, impegnò la città di Verona a Lodovico re di Francia pel prezzo di diciottomila scudi del sole (3). Nel medesimo anno, l'Imperatore confermava a Roveredo, che gli si era resa a certe condizioni, gli statuti e privilegi di cui godette sotto il dominio veneto; ed estese questa conferma anche alle ville di Volano, di Sacco, di Lizzana, di Marco, di Pomarolo, di Chiusole, di Pedersano, di Vallarsa, di Trembelleno, di Noriglio, di Terragnolo, di Folgaria, di Nomesino, di Manzano e ad altre comunità; alle quali l'anno susseguente compartiva pure il privilegio del sale vendibile e dell'estrazione dei vini,

(1) Miscellanea Alberti, T. VI, fol. 189.
(2) Miscell. Alberti, T. V, fol. 107.
(3) Miscell. Alberti, T. VI, fol. 221.

purchè non venissero condotti nella pretura di Trento o nel Tirolo (1). Furono pure in quest'anno ripresi dalle mani venete i Quattro Vicariati, per opera principalmente del nostro vescovo. Il quale, ai 23 del mese di maggio pubblicò un suo laudo circa il godimento del monte Ralinberg controverso fra la comunità di Trento e quelle di Cognola e di Montagna dall'una, e gli uomini della pieve di Civezzano dall'altra; col comando della pronta fissazione dei termini, che nel 1512 fu fatta eseguire da Cristoforo di Tono, capitano della città di Trento, e da Antonio di Morenberg, commissarii vescovili (2).

Nel 1511 il vescovo Giorgio rinnovò alla comunità di Riva, di fresco venuta alla sua ubbidienza, l'investitura dei feudi che riconosce dalla Chiesa di Trento (3). Quest'anno si rese celebre negli annali della patria per essersi in esso stipulata la confederazione per comune difesa fra Giorgio vescovo di Trento, Cristoforo vescovo di Bressanone, e i quattro Stati del Tirolo. Essa è distesa in cinquantanove capitoli, ed è famosa sotto il nome del libello del 1511; infausto seminario di guai ai vescovi successori. Il nostro vescovo la promosse con buona intenzione, credendo forse di sottrarsi a maggiori inconvenienti. Vedendo egli che dal 1474, in cui per la prima volta il Vescovato di Trento fu indotto a contribuire volontariamente e senza tratto di

(1) Miscellanea Alberti, T. II, fol. 98. T. V, fol. 228.
(2) Miscell. Alberti, T. VI, fol. 67.
(3) Miscell. Alberti, T. III, fol. 168.

conseguenza al Conte del Tirolo, quasi ogni altr'anno conveniva accordare al medesimo nuovi e ragguardevoli sussidii; e che dall'altro canto il Trentino, quale Principato dell'Impero, doveva retribuire allo stesso le imposte ossia i mesi romani con altri aggravi, aveva giudicato espediente di esporre a Massimiliano la sua impotenza, specialmente per la diminuzione delle proprie rendite e per le molte alienazioni di feudi fatte dai vescovi predecessori, nonchè al Conte stesso, a titolo dell'avvocazia. L'Imperatore, accettando di buona voglia queste ragioni, perchè scorgeva di questo modo libero il varco a rendersi arbitro del territorio trentino, tanto agognato dai suoi antecessori, assunse in sè i detti mesi romani, col patto però che il nostro Vescovato e quello di Bressanone seco si collegassero a comune difesa, contribuendo ciascuno di essi la stabilita quota delle milizie in caso di guerra. Questa confederazione non fu ammessa e placitata dal Sacro Romano Impero che nel 1548, con certe riserve, per certi sospetti appoggiati pur troppo al vero (2). Nel medesimo anno Volfango Schöchtel, capitano del castello di Pergine, decise la differenza insorta fra l'ufficio minerale e gli uomini di quella giurisdizione, rapporto alle bilancie, alle selve e alle legne da fabbrica e da fuoco (2). Varie lettere dei commissarii e consiglieri della città di Verona nel novembre di quest'anno informano il nostro vescovo, luogotenente cesareo, del gravissimo

(1) Miscellanea Alberti, T. I, fol. 26. T. II, fol. 101.
(2) Miscell. Alberti, T. V, fol. 19.

pericolo ch'essa correva di essere sorpresa e soggiogata dai nemici; e sollecitano l'invio di denaro e di truppe (1).

Nel 1512, il vescovo Giorgio ammise Nicolò signore di Gresta alla rinnovazione feudale di Castel Gresta e del Dosso di Gardumo, col mero e misto imperio delle ville di Panone, Verano, Clenisio, Ronzo, Valle ed Opoli, colle decime e boschi ed in ispecie col lago di S. Andrea; non ostante che, per non aver levate sotto due vescovi antecessori le investiture, quei feudi fossero devoluti alla Chiesa (2). Li 26 febbrajo del medesimo anno il vescovo Giorgio scrisse a Sebastiano conte di Lodrone dolendosi che egli coi suoi fratelli e cugini fosse stato tanto presuntuoso di accogliere e favorire i nemici e ribelli dell'Imperatore sotto pretesto di una finta lettera di Sua Maestà, che lo invita a mostrare; mentre il vescovo asserisce di averne veduta una di pugno del conte, colla quale eccitava alla defezione i sudditi vescovili di Tignale (3). Da una quietanza dei 5 maggio di quest'anno risulta che Raffaele vescovo d'Ostia e cardinale di S. Giorgio confessava di aver ricevute libbre nove di cera bianca a nome di Massimiliano I conte del Tirolo, dovuta alla Camera apostolica pei nove anni decorsi, in ragione d'una libbra all'anno, pel giuspatronato arciducale sulla Prepositura di Trento (4). Ad esempio delle altre due

(1) Miscellanea Alberti, T. V, fol. 212.
(2) Miscell. Alberti, T. III, fol. 224.
(3) Miscell. Alberti, T. VI, fol. 188.
(4) Miscell. Alberti, T. VI, fol. 187.

giurisdizioni capitolari (Sovero e Sevegnano) anche Villa Montagna ottenne in quest'anno i proprii statuti, ad istanza e consenso del vicario capitolare Michele Briosio di Mantova (1). A contemplazione del cardinale Adriano da Corneto, riparatosi nelle nostre contrade, la chiesa parochiale di Tione ottenne in quest'anno un diploma di molte indulgenze, sottoscritto da venti cardinali (2).

Nel 1513 il vescovo Giorgio agli uomini di Vigolo Vattaro, ai quali in un incendio erano andate smarrite le carte che provavano in loro favore l'utile dominio del bosco di Via Planca o della Valle degli Spini, concesse la locazione enfiteutica di esso, coll'annuo obbligo di contribuire alla sua Camera staja due e mezzo di segala, due e mezzo di fava, due e mezzo di panico, quindici carra di legna, e di tagliare il fieno nel prato di Lidorno (3). In quest'anno i conti d'Arco, per l'addietro riputati naturalmente italiani, ottennero dall'imperatore Massimiliano un indulto, in vigore del quale si comanda, che in tutti i Capitoli e Chiese, ove sono leggi o statuti che escludono gli italiani, ad essi conti non sia fatto alcun pregiudizio, ma vengano ovunque riputati come tedeschi, e godano le stesse prerogative, di cui godono i conti dell'Impero e i sudditi del medesimo (4).

(1) Miscellanea Alberti, T. V, fol. 185.
(2) Bonelli, *Notiz. istor. crit.*, T. III, P. I, pag. 291.
(3) Miscell. Alberti, T. V, fol. 161.
(4) Miscell. Alberti, T. VI, fol. 121.

Nel 1514 il vescovo Giorgio spedì la conferma dei loro statuti e privilegi agli uomini di Tignale, ritornati nel 1509 all'ubbidienza della Chiesa di Trento (1).

Una bolla di Leone X, dei 16 marzo di quest'anno, commette al vescovo di Bressanone, al decano del Capitolo di quella città e all'arcidiacono di Trento, ad istanza dell'imperatore Massimiliano, di venire all'effettiva riforma dei Minori Conventuali di Bolgiano; e in caso che essi rigettassero la comandata riforma, il papa ingiunge loro di farli passare ad altri conventi dell'Ordine, e sostituirvi i Minori della regolare osservanza, i quali ubbidissero al provinciale dell'Austria; facendo vendere gli stabili dei Conventuali, il cui prezzo s'impieghi nelle necessarie riparazioni delle fabbriche e in altre urgenze degli ultimi. In sequela di ciò, arrivati in Bolgiano i suddetti commissarii apostolici (fra i quali l'arcidiacono Bernardo Clesio, eletto in questo stesso anno vescovo di Trento) fu loro dal procuratore cesareo esibita la bolla papale e chiestone la esecuzione sommaria da farsi senza strepito e figura di giudicio. Udita l'istanza, formato il processo e convinti i frati di varii eccessi, fu loro data facoltà di abbracciar la riforma o di abbandonare il convento e portarsi altrove. Un solo, Frate Francesco de Girlis predicatore, accettò la riforma; il guardiano con tutti gli altri renitenti dovette partire, fatta la consegna delle chiavi e di tutti i beni; dopodichè Cristoforo guardiano di Schwatz, col sopradetto frate Francesco e quattordici altri dell'Osservanza, pre-

(1) Miscellanea Alberti, T. III, fol. 224.

sero possesso dello sgombrato convento (1). Sopra la porta di S. Lorenzo, che fu l'antica parochiale di Tenno, trovasi un'iscrizione fatta in quest'anno a Polidoro Casanico, famigliare amatissimo del cardinale Adriano, che, come accennammo, dimorò in Tenno e in quei contorni per molti anni (2). Li 29 maggio del medesimo anno il vescovo Giorgio confermò con suo diploma agli uomini di Storo un regolamento riguardante le persone forensi e diretto a tenere lontane le sospette (3). Questo è l'ultimo atto che abbiamo del nostro degno prelato, il quale finì di vivere in Verona, non senza sospetto d'essere stato tolto dal mondo per via di veleno (4).

Il Capitolo, avuta nuova della grave perdita, li 6 del mese di giugno 1514 assunse, sino all'elezione del successore, l'amministrazione dello spirituale e temporale della Chiesa. Frattanto il corpo dell'estinto vescovo, trasportato da Verona a Trento con dispendioso apparato, fu sepolto li 7 giugno nella cattedrale di S. Vigilio. Il dì 12 dello stesso mese, unitisi i canonici nel luogo solito, e scelto il mezzo del compromesso, elessero concordemente a vescovo di Trento, Bernardo Clesio, arcidiacono, protonotaro apostolico, dottore in ambe le leggi, consigliere e luogotenente imperiale (5). Nacque egli l'anno 1485 nel castello di

(1) Miscellanea Alberti, T. VI, fol. 191.

(2) Miscell. Alberti, T. VI, fol. 217.

(3) Miscell. Alberti, T. III, fol. 225.

(4) Miscell. Alberti, T. III, fol. 14. Innocenzo a Prato, Lib. XI, fol. 212.

(5) Miscell. Alberti, T. VII, fol. 87.

Cles, feudo vescovile di Trento, da Aliprando signore di detto castello e dalla contessa Dorotea Fuchs. Dotato dalla natura di spirito vivace, imparò la grammatica nel proprio castello, passò in Vienna d'Austria, indi all'università di Bologna, ove riportò la laurea dottorale.

Informato di queste doti il vescovo Giorgio, di lui predecessore, gli procurò nella propria Chiesa un canonicato, e tornando in patria per Verona, ve lo trattenne in qualità di suo consigliere, e poscia lo nominò fra i suoi luogotenenti nella reggenza del Principato. Bernardo era stato promosso agli ordini minori in Verona nel 1509.

Acconsentito che ebbe Bernardo Clesio all'elezione, fu delegato a Roma, per iscusarlo di non poter subito accettare il grave ufficio, il dottore Antonio Quetta col seguito di tre altre persone (1). Il Quetta, giunto colà, seppe che la elezione suddetta era gravemente impugnata da Jacopo Banisio dalmata, decano di Trento, e perciò, invece delle scuse, chiese a dirittura la conferma (2). Alle forti rimostranze del delegato, e vieppiù alle premurose raccomandazioni dell'imperatore Massimiliano, riuscì di superare ogni ostacolo e di ottenere la spedizione delle sette bolle; l'ultima delle quali concede all'eletto la facoltà di ricevere gli ordini sacri da quel vescovo che più gli piacesse, e di farsi consecrare da due o tre vescovi, prestando il solito giu-

(1) Bonelli, *Notizie istorico-critiche*, Tomo III, Parte I, pag. 294.

(2) Miscell. Alberti, T. VII, fol. 89.

ramento (1). Rinnovate, assieme al Capitolo, le compattate con Massimiliano I, quale Conte del Tirolo, e promesso di separare e restituire il denaro di ragione di Cesare, che il defunto vescovo Giorgio doveva avere presso di sè, Bernardo Clesio entrò nel possesso del Principato con magnifica pompa (2). Il giorno susseguente al possesso fu consecrato vescovo solennemente, e dall'imperatore Massimiliano gli venne accordata la investitura dei regali (3).

Nel 1515 il vescovo Bernardo confermò il privilegio dato dal Magistrato consolare di Trento, come a benemerito della letteraria repubblica e a precettore pubblico nella città, a Giano Pirro Pincio mantovano, che diede alle stampe le vite dei duchi e vescovi di Trento, e fu celebre panegirista di Bernardo Clesio. Li 12 marzo dello stesso anno, Bernardo rinnovò la feudale investitura del Marchesato di Castellaro a Francesco marchese di Mantova, ricevente col mezzo d'un suo procuratore, contro il solito reversale (4). Li 16 di maggio fu pubblicato dagli arbitri comuni il laudo risguardante le collette straordinarie, l'imposizione delle quali veniva impugnata dalle comunità di Meano, di Albiano e di Civezzano contro le comunità di Vigolo, di Vattaro, di Bosentino e consorti (5). Il 1.° settembre, Bernardo spedì all'abbadessa di S. Chiara di Merano

(1) Miscellanea Alberti, T. VI, fol. 232.
(2) Miscell. Alb., T. IV, fol. 39. Innoc. a Prato, Lib. XII, p. 217.
(3) Miscell. Alberti, T. III, fol. 225.
(4) Miscell. Alberti, T. III, fol. 159.
(5) Miscell. Alberti, T. V, fol. 160.

la rinnovazione dell'investitura dei feudi, che quel convento riconosce dalla Chiesa di Trento (1). E perchè niuno dei vassalli potesse addurre ignoranza o altra scusa, Bernardo fece pubblicare una citazione (sotto le consuete pene di caducità) a presentarsi entro il termine di mesi sei per chiedere la debita rinnovazione delle investiture. Dei 28 settembre di quest'anno v'è una sentenza pubblicata da Antonio de Leudro, vicario generale, a nome del vescovo, contro Guglielmo Propst, professo dell'Ordine dei canonici regolari di S. Agostino in Gries, per varii delitti da esso commessi (2). Li 25 decembre dell'anno medesimo i consoli e governatori di Bagolino esprimono con lettera la loro contentezza di divenir sudditi della Chiesa di Trento e promettono a Bernardo di mandare loro procuratori a giurargli fedeltà (3). Riguardo a cotesto affare, il vescovo Bernardo ricevette dall'imperatore Massimiliano il comando di far distruggere la Rocca d'Anfo e due altre fortezze nei confini del Tirolo e di Brescia, onde rendersi libera e aperta la strada per quelle parti. Sullo stesso affare di Bagolino. vi sono più lettere scritte dai consoli di quella terra al vescovo Bernardo nell'anno susseguente 1516. In una si lagnano seco che i capitani cesarei li abbiano, contro i loro privilegi, aggravati di un'imposta di fiorini 1200, costituendone l'esattore. Nell'altra ripetono al vescovo la loro soggezione e gli esibiscono i loro

(1) Miscellanea Alberti, T. III, fol. 191.
(2) Miscell. Alberti, T. VII, fol. 39.
(3) Miscell. Alberti, T. VI, fol. 167.

privilegi da essere confermati. Nella terza informano che i Veneziani il di precedente s'erano portati con molta gente alla Rocca d'Anfo, e ricercano che cosa debbano fare. Nella quarta promettono di mandare i loro nuncii fra cinque o sei giorni coi capitoli, per intendere la sua mente. In tali emergenze il vescovo Bernardo scrisse al cardinale di Gurk, luogotenente dell'Imperatore, esponendogli il desiderio dei detti uomini di Bagolino di far ritorno alla Chiesa di Trento, della quale erano sudditi, e lo prega d'interporre i suoi ufficii presso l'Imperatore, affinchè ne segua la unione bramata (1). Molte furono le rinnovazioni d'investiture e le conferme di privilegi spedite in quest'anno dalla cancelleria del vescovo nostro; delle quali riferiremo alcune. Agli uomini di Predazzo nella valle di Fiemme fu rinnovato il feudo che godono (2); agli uomini e comunità di Tenno si confermarono i privilegi (3); alle ville di Volsana, Cusiano e Fusine le decime da esse godute a titolo di feudo (4); alla comunità di Volsana (Ossana) il privilegio dell'introduzione dei vini forestieri per proprio uso (5); agli uomini di Fai i loro privilegi (6); alla comunità di Storo certi statuti e regolamenti (7), col privilegio d'una locazione

(1) Miscellanea Alberti, T. VI, fol. 167.
(2) Miscell. Alberti, T. III, fol. 191.
(3) Miscell. Alberti, T. III, fol. 177.
(4) Miscell. Alberti, T. III, fol. 190.
(5) Miscell. Alberti, T. III, fol. 187.
(6) Miscell. Alberti, T. III, fol. 188.
(7) Miscell. Alberti, T. III, fol. 226.

perpetua ed uno statuto riguardante la vendita dei beni (1); i proprii privilegi alle pievi del Banale, di Lomaso e di Bleggio nelle Giudicarie (2); a Pellegrino dei Busi la investitura della giurisdizione di Nomi (3); la conferma della promessa fatta dal vescovo Giorgio nel 1451 agli uomini di Rendena, di Tione, di Bono, di Condino e di Saone inferiore e superiore, quando ritornarono all'ubbidienza della Chiesa di Trento (4); certi regolamenti agli uomini di Condino e di Brione (5). Nel medesimo anno il vescovo Bernardo ricevette dall'imperatore Massimiliano l'avviso di aver chiamato molti falegnami dal borgo di Forogiulio o da Imola, per essere impiegati in Riva alla fabbrica delle navi in difesa del lago di Garda (6). Il primo decembre di quest'anno fu in Noions segnata la pace fra Carlo re di Spagna, interveniente in nome dell'imperatore Massimiliano, e Francesco re di Francia; in forza della quale la città di Verona col suo territorio doveva da Cesare consegnarsi a re Carlo, e da questo al re di Francia, il quale potesse disporne a suo piacere; e benchè i Veneziani pretendessero, Riva e Rovereto appartenere al territorio di Verona, fu stabilito che i detti luoghi restassero a Massimiliano, assieme ai Quattro Vicariati al distretto di Riva e alle ville di Torbole e Nago. Re-

(1) Miscellanea Alberti, T. III, fol. 171.
(2) Miscell. Alberti, T. III, fol. 218.
(3) Miscell. Alberti, T. III, fol. 189.
(4) Miscell. Alberti, T. III, fol. 222.
(5) Miscell. Alberti, T. III, fol. 172-201.
(6) Miscell. Alberti, T. VI, fol. 225.

lativamente ad esso trattato, havvi il mandato di Francesco I preventivo alla pace, e la ratifica della medesima fatta in principio dell'anno seguente dalla Repubblica Veneta. In esecuzione di questa pace, Carlo re di Spagna comandò a Giovanni Cortavilla, a Jacopo Trapp e a Francesco di Castellalto che, di conserva col nostro vescovo, consegnassero al re di Francia la città di Verona, cessagli da Massimiliano, col patto che vengano rimesse in potere di Cesare alcune città del Friuli. Onde eseguire l'ingiunto ordine, il vescovo Bernardo ricercò ed ottenne li 6 decembre dalla Repubblica un salvocondotto per recarsi colla sua famiglia a Verona, col patto che non portasse seco vettovaglie, munizioni o gente, colle quali potesse esser soccorsa la città. Giunto in Verona Bernardo, il 1.° gennajo 1517 spedì una sua dichiarazione di aver ricevuto da Odet de Foix, luogotenente di S. M. Cristianissima, trentamila scudi del sole, a nome dell'Imperatore. Breve tempo dopo, Gasparo Kunigl ed Antonio Quetta informarono da Cremona il nostro vescovo, di avere parlato col Foix intorno all'obbligazione dei centomila scudi che restavano da pagarsi, alla restituzione delle cauzioni d'altri trecento e venticinquemila, avuti altra volta da Sua Maestà, alla ratifica della tregua dei Veneti e al loro assenso circa Riva, Roveredo e altri luoghi che tengono da Cesare; soggiungendo, Andrea Gritti avere risposto, riguardo a Tignale, che un tale affare doveva trattarsi coll'Imperatore, col re di Francia e col governo di Venezia, dal quale era da aspettarsi la dichiarazione; e chiudendo la lettera con dire, che i Ve-

neti pretendono, che Brentonico spetti al Veronese e Tignale al Bresciano; del che si dovesse dare ragguaglio alla Cesarea Maestà. A questa informazione corrisponde il confesso del suddetto signore di Foix, che appunto delle surriferite cose era stato ricercato dai ministri del vescovo di Trento, e ne presagisce un buon esito (1). Il vescovo nostro concesse in quest'anno la privativa del salnitro a Bartolomeo della Valle di Rumo (2); e a Giovanni Vinsterwalder la privativa di vendere la pece e la termentina (3). Nel medesimo anno il Capitolo di Trento ottenne dal sommo pontefice Leone X l'indulto di poter conferire liberamente i beneficii della cattedrale, colla derogatoria ai mesi papali, le riservatorie ed altre provvisioni che fosse per fare la Sede Apostolica (4). Ai 20 d'aprile del detto anno 1517, il vescovo Bernardo confermò i privilegi ai nobili delle valli di Annone e di Sole (5). In questo stesso anno, da Giovanni Gaudenzo Madruzzo, da Cristoforo di Tono, capitano di Trento, da Baldassare Clesio, capitano delle valli di Annone e di Sole, da Antonio di Tono e da Bernardino di Tono, fratello del suddetto Cristoforo, comuni arbitri eletti, fu pubblicato il laudo sopra le differenze vertenti fra il vescovo Bernardo e i signori di Sporo, intorno al loro feudo di Mezzolombardo, con aggradimento d'ambe le

(1) Miscellanea Alberti, T. III, fol. 225.
(2) Miscell. Alberti, T. III, fol. 225.
(3) Miscell. Alberti, T. III, fol. 226.
(4) Miscell. Alberti, T. III, fol. 52.
(5) Miscell. Alberti, T. III, fol. 176.

parti (1). Li 3 decembre di quest'anno il vescovo Bernardo confermò i privilegi alle comunità di Ossana e di Fiemme (2).

Verso la fine del 1518, il vescovo Bernardo, stato assente per servizio dell'Imperatore una gran parte dell'anno, confermò i privilegi alle ville di Lasino, di Calavino, di Cavedine, di Vezzano e di Povo (3). Da certa lettera di Erasmo, vescovo Plocense e regio oratore in Roma, diretta a Massimiliano I, si deduce, che questi pensava di essere coronato in Trento o dal papa o da qualche suo delegato, prima d'intraprendere la guerra contro i Turchi. Ebbe in risposta, non essere stile, che l'Imperatore venga coronato fuori di Roma, ma almeno ove si ritrova la Corte Romana, nè tal funzione eseguirsi se non dalla persona stessa del papa (4). Essendo rimasto indeciso nella pace generale di Noions, conchiusa nel 1516, a chi s'aspettasse il vicariato di Tignale, trattenuto dai Veneti colle armi alla mano, sotto l'erroneo pretesto che non appartenesse al territorio di Riva, benchè di esso, senza alcun dubbio, fosse antico membro, la controversia era stata compromessa nei due re, che avevano per tutti stipulata la pace. Ma in quest'anno 1518, per la tregua quinquennale, e in seguito pel trattato di Vormazia definito nel 1521, coll'*uti possidetis* pronunciato a fa-

(1) Miscellanea Alberti, T. VI, fol. 174.
(2) Miscell. Alberti, T. III, fol. 175-195.
(3) Miscell. Alberti, T. III, fol. 222.
(4) Miscell. Alberti, T. VI, fol. 203.

vore d'ambe le parti, Tignale rimase in dominio della Repubblica di Venezia.

Nel 1519, d'ordine di Michele di Vels, capitano nella valle di Fiemme pel vescovo Bernardo, i giurati e regolani di Moena, di Predazzo, di Tesaro, di Cavalese, di Varena e di Trodena manifestarono con giuramento gli affitti, le rendite e arimanie, che sono tenuti di pagare annualmente al Vescovo di Trento (1). Essendo in quest'anno, per la morte dell'imperatore Massimiliano, Carlo V re di Spagna e il di lui fratello Ferdinando entrati al possesso dell'arciducato d'Austria e degli altri dominii, furono scelti a governatori di esse provincie il cardinale Matteo Lang, vescovo di Gurk e coadjutore di Salisburgo, il nostro vescovo Bernardo Clesio, e Pietro vescovo di Trieste, con altri nel diploma nominati (2). In questo stesso anno, il vescovo Bernardo si vide mossa da Cristoforo vescovo di Bressanone la pretesa della precedenza, che ebbe i suoi guai, ma poi finì in onore del nostro vescovo e dei suoi successori. In questo proposito abbiamo un breve di papa Leone X al vescovo Bernardo, con cui dichiara di non voler innovare cosa alcuna, ma permette che in tale materia sia luogo all'inveterato costume delle provincie germaniche. Ciò nulla ostante, il papa lasciò poi correre un altro breve a favore del vescovo di Bressanone, sul riflesso che questi era stato consecrato qualche anno prima che il vescovo di Trento. L'anno

(1) Miscellanea Alberti, T. VI, fol. 153.
(2) Miscell. Alberti, T. VI, fol. 170.

seguente, portatosi Bernardo alla Dieta d'Innsbruck, d'ordine di re Carlo, come uno dei supremi governatori, avanti i prelati, conti e baroni in essa comparsi protestò solennemente contro la validità del suddetto breve, ed appellò alla Santa Sede meglio informata. Corrado Manlio, cappellano del papa, spiccò susseguentemente da Roma un monitorio, con cui prescrivevasi che nulla s'innovasse, pendente la causa della precedenza fra i due vescovi. Re Carlo stesso scrisse ai vescovi in questo senso, promettendo di comporre la differenza, alla prossima sua venuta in Germania. Il papa, poco dopo, in una sua lettera a Carlo V revoca il breve dei 19 settembre dell'anno antecedente, rimettendo la causa nello stato in cui era, e lasciandone la cognizione a Re Carlo. La cosa fu quindi composta con Sebastiano vescovo di Bressanone, successore a Cristoforo, il quale si contentò, sua vita durante, di cedere a Bernardo la precedenza, che rimase poi sempre al vescovo di Trento, e di cui tuttora gode si nelle Diete dell'Impero, come in quelle della Contea del Tirolo, nelle quali il di lui ablegato siede nel primo posto e dà il primo voto (1). Nel detto anno 1519 fu pubblicata una sentenza arbitramentale sopra la questione insorta, rapporto ai monti di Vignola e di Falesina, fra il borgo di Pergine e gli uomini di Falesina, di Vignola, d'Ischia e di Tenna (2). In quest'anno Bernardo ammise il conte Vinciguerra d'Arco alla rinno-

(1) Miscellanea Alberti, T. VI, fol. 185.
(2) Miscell. Alberti, T. V, fol. 19.

vazione dell'investitura dei feudi che la sua famiglia riconosce dalla Chiesa di Trento; non ostante che i di lui antecessori fossero stati contumaci a richiederla sotto i quattro vescovi immediati suoi predecessori. In egual forma accordò un'investitura separata a Nicolò conte d'Arco, per quella parte dei feudi, che nella divisione con Vinciguerra suo fratello gli pervennero dopo la morte del conte Francesco, comun genitore. Accettò pure il vescovo Bernardo il solenne rifiuto fatto in sue mani di certi feudi da Gerardo conte d'Arco, a favore di Nicolò di Trautmansdorf, cui egli investì subito dei medesimi (1). Non avendo il vescovo Bernardo potuto ottenere da Nicolò, signore di Gresta, che entro certo termine a lui si presentasse per levare la investitura di Castel Gresta e d'altri corpi feudali, gli concesse, per l'addotta scusa di malattia, la dilazione a sei settimane, entro le quali dovesse presentarsi avanti di sè o de' suoi luogotenenti, in sua assenza (2).

Nel 1520 il vescovo Bernardo spedì la rinnovazione dell'investitura feudale del marchesato di Castellaro a Federico marchese di Mantova (3).

Nel 1521 il Capitolo di Trento ebbe dall'Imperatore Carlo V un amplissimo diploma di salvaguardia e di speciale protezione (4). Li 16 marzo dello stesso anno fu fatta una transazione tra il comune di Dro e

(1) Miscellanea Alberti, T. III, fol. 226, 227, 228.
(2) Miscell. Alberti, T. III, fol. 229.
(3) Miscell. Alberti, T. III, fol. 159.
(4) Miscell. Alberti, T. III, fol. 66.

di Ceniga del contado di Arco dall'una, e Battista Cariolo, capitano di Castel Toblino, pei diritti del castello, e ser Guglielmo Travaia di Cavedine, colono del maso di Pietramurata, spettante alla mensa vescovile di Trento, dall'altra, intorno ai confini, che in quella occasione vennero fissati e diedero norma ai tempi avvenire (1). Il primo di aprile dello stess'anno, la città di Trento ottenne da Carlo V la conferma de' suoi privilegi (2). Il vescovo Bernardo, avendo invano aspettati all'obbedienza i conti d'Arco, riguardo alla rinnovazione dell'investitura feudale dei castelli di Spineto e di Ristoro, appartenenti alla Chiesa di Trento, ed anzi avendo inteso che i medesimi conti ed alcuni loro antenati s'erano fatto lecito di chiederla, contro ogni giustizia, dall'Impero, spedì li 16 aprile di quest'anno in Vormazia, ove risiedeva l'Imperatore, Giovanni Gaudenzo Madruzzo, in qualità di suo legato, con ordine di produrre dinanzi il supremo Consiglio della Germania l'atto di protesta di nullità contro il suddetto attentato; il che eseguito, ne fu fatto pubblico rogito (3). Nel maggio di quest'anno, dopo molte sollecitudini usate, il vescovo Bernardo ebbe il contento di ottenere dall'Imperatore la restituzione di Riva e suo territorio (4); contro un reversale, col quale obbligavasi di mettervi un capitano o trentino o tirolese, che presti il giuramento

(1) Miscellanea Alberti, T. VI, fol. 120.

(2) Miscell. Alberti, T. IV, fol. 218.

(3) Miscell. Alberti, T. III, fol. 232. T. VI, fol. 119.

(4) Bonelli, *Notizie istorico-crit.*, T. III, P. I, pag. 297, 299, 300.

delle compattate, colla riserva delle imposte ed aggravi provinciali. Ciò premesso, il vescovo Bernardo si recò a Riva, onde pigliarne personalmente il possesso, che gli fu dato nella forma che segue. Entrato il vescovo nella chiesa parochiale di Riva, mentre cantavasi il *Te Deum*, e uditavi la messa dello Spirito Santo al suono degli organi, si portò alla loggia della piazza sotto il palazzo pretorio, ove da Giorgio di Firmian, maresciallo della Reggenza Enipontana fu esposto a quei sudditi il motivo di sua venuta in esecuzione degli ordini imperiali, e fatta al vescovo la tradizione delle chiavi della città e del castello; dopodichè i Rivani gli prestarono l'omaggio e il giuramento di fedeltà, in presenza dei testimoni Sigismondo di Tono, consigliere regiminale, Antonio di Tiene vicentino, Paride di Lodron, Nicolò di Neuhaus, Jacopo di Castel Clesio, capitano di Stenico, Gaudenzo Madruzzo, Martino di Tono, Andrea de Regio, e Antonio Quetta, cancelliere aulico (1). Nel giugno di quest'anno fu eretto in Pergine un beneficio dalla scuola dei canopi (minatori) nella chiesa parochiale di quel borgo, a profitto e servigio della lor società. Li 30 di giugno di quest'anno medesimo, Leone X mandò un suo commissario al vescovo nostro o al di lui vicario, con un breve eccitante ad arruolare a spese apostoliche buon numero di soldati in servizio della Santa Sede e dell'Imperatore (3).

(1) Miscellanea Alberti, T. I, fol. 91. T. IV, fol. 28-29, T. VI, fol. 230.

(2) Miscell. Alberti, T. VI, fol. 200.

(3) Miscell. Alberti, T. VI, fol. 183.

Nel 1522, il capitano di Pergine, in qualità di arbitro, pubblicò una sentenza concernente la consegna delle vache da farsi dal comune di Pergine ad un pastore nominato dal pubblico, con ispeciale regolamento pei tempi avvenire (1). Nicolò signore di Gresta, obbedendo al monitorio contro di lui rilasciato nel 1519, si risolse in quest'anno di presentarsi al vescovo Bernardo per ricevere la rinnovazione dell'investitura feudale; in cui, come pure nel reversale, ad eterno pregiudizio della Chiesa di Trento, si nominò *Nicolaus de Castrobarco, dominus Grestæ;* il che poscia servì di fondamento, onde ottenere nel secolo decimosettimo i Quattro Vicariati (2). In questo stesso anno il vescovo Bernardo spedì ai Rivani la conferma dei loro privilegi, e la investitura di quei feudi che riconoscono dalla Chiesa di Trento (3). Nel luglio del suddetto anno confermò pure alle comunità oltre il Durone i loro statuti e consuetudini (4). E dell'agosto di quest'anno trovasi un laudo pubblicato in una causa concernente certi monti e loro confini fra gli uomini di Valle Floriana e la giurisdizione capitolare di Sovero (5). L'ultimo dello stesso mese ed anno, Marco Lorenzo podestà di Brescia diede all'abbadessa e alle monache di S. Giulia di Brescia la facoltà di spedire a Trento il dottore Giampiero Cazzago, gentiluomo bresciano, qual loro sindaco

(1) Miscellanea Alberti, T. V, fol. 22-29.
(2) Miscell. Alberti, T. III, fol. 223.
(3) Miscell. Alberti, T. III, fol. 230-231.
(4) Miscell. Alberti, T. III, fol. 232.
(5) Miscell. Alberti, T. V, fol. 195.

e procuratore ad agire avanti al tribunale la loro causa contro la comunità di Storo, riguardante la ricuperazione di certi beni, selve e boschi nelle pertinenze di Storo, da essa comunità indebitamente posseduti, contro l'antico diritto del monastero (1). Nel citato anno, il vescovo Bernardo confermò ad un certo Wolf e agli ebrei dimoranti in Riva, i privilegi che godevano sotto il dominio dei Veneti e dell'imperatore Massimiliano (2). Sul terminare di quest'anno, il vescovo Bernardo ricevette due brevi dal sommo pontefice; il primo nel mese di ottobre, l'altro in quello di decembre, nei quali gli s'ingiunge di recarsi sollecito alla Dieta imperiale per difendere la causa della Chiesa Cattolica contro l'eresia di Lutero, adoperandovi il solito zelo, e dottrina e l'autorità che gode sopra l'animo di Ferdinando (3).

Del 1523 vi è nell'Archivio episcopale una lettera del celebre Erasmo Roterodamo al nostro prelato, in cui, ragguagliandolo che Ferdinando gli aveva richiesta la parafrasi in Giovanni ad esso dedicata, si procura l'onore d'inchiudergli il detto libretto, assieme con un'altra parafrasi in Matteo dedicata a Carlo V, acciò il vescovo in suo nome gliela presentasse (4). Dei 27 d'aprile di quest'anno v'ha una sentenza a favore dei Perginesi che possiedono beni nella gastaldia di Susato,

(1) Miscellanea Alberti, T. VI, fol. 66.
(2) Miscell. Alberti, T. III, fol. 231.
(3) Miscell. Alberti, T. VI, fol. 231.
(4) Miscell. Alberti, T. VI, fol. 209.

che li esime dal pagamento, volgarmente detto dei Rigoloni (1). Li 29 luglio di quest'anno fu firmata la pace in Venezia fra Carlo V e Ferdinando e la Repubblica Veneta (2). Ai 30 del mese di ottobre dell'anno stesso fu fatto un istromento di piageria col Capitolo, che avea ideata la fabbrica del campanile della cattedrale, dai maestri tagliapietra Alessio di Tommaso del lago di Como, e Stefano di Tenno, stipulata con clausole di tal natura da servire di studio e di modello ai signori notari (3). Sorta essendo in quest'anno certa differenza fra gli uomini di Cavedine e quelli di Dro e di Ceniga, ed avendo i conti d'Arco fatto catturare un suddito vescovile, il vescovo Bernardo comandò in repressaglia che fosse in Riva imprigionato uno di essi conti con tre altri lor sudditi, che fece poi rilasciare, ottenuta sufficiente cauzione (4). Nella Dieta tenutasi in Innsbruck fu dato fine alla questione insorta; se i nobili del Vescovato di Trento potessero essere chiamati in Bolgiano ai privati congressi dei nobili ed ivi giudicati, mediante una transazione che apportò al Principato di Trento un gran pregiudizio, colla esenzione totale dai di lui tribunali di quei nobili che avessero ottenuta la loro nobiltà avanti la reggenza dell'imperatore Massimiliano; restando soggetti al principe di Trento quei soli che, o fossero stati nobilitati da esso

(1) Miscellanea Alberti, T. V, fol. 24.
(2) Miscell. Alberti, T. II, fol. 98.
(3) Miscell. Alberti, T. VI, fol. 32.
(4) Miscell. Alberti, T. VII, fol. 39.

Massimiliano, o in avvenire ottenessero un tale titolo (1).

Nel 1524 uscì la sentenza fra i Perginesi e gli uomini di Vigalzano, di Canzolino, di Casalino, di Costa, di Valdalmedra e sue pertinenze, sopra il diritto di fare fratte, di pascolare e boscheggiare nella selva detta delle Salezze di là dal Fersina (2). Altro laudo era seguito nella causa vertente tra i Perginesi e loro consorti, e la gastaldia di Frassilongo e Rovereda, riguardante i confini del Monte grande, detto di Innerbach, colla fissione dei termini dividenti (3). Nello stesso anno i Perginesi e la Valsugana ottennero dall'arciduca Ferdinando la conferma dell'esenzione dallo spoglio che usavasi nelle sostanze lasciate dai parochi e dal clero, commutato in un anniversario da farsi in Bolzano coll'intervento di tutto il clero tirolese, come dicemmo nella vita del vescovo Alberto di Ortenburg. I Perginesi all'incontro, uniti al clero di Valsugana, si obbligarono di celebrare il suddetto anniversario in Pergine (4). Una lettera di Pietro dei Busi dinasta di Nomi, dei 20 maggio di quest'anno, informa Antonio Quetta, consigliere del vescovo Bernardo, che Andrea conte di Lodrone, abitante a S. Antonio, sopra la villa di Pomarolo, faceva monete false in quantità, e le spacciava in Trento ed altrove coll'opera di tre suoi

(1) Miscellanea Alberti, T. I, fol. 32.
(2) Miscell. Alberti, T. V, fol. 24.
(3) Miscell. Alberti, T. V, fol. 26.
(4) Miscell. Alberti, T. V, fol. 53.

sudditi; del che esibisce e nomina i testimonii (1). Intanto il vescovo Bernardo trovavasi in Ratisbona per assistere a quella Dieta, alla quale era stato invitato anche il Capitolo, che si scusa con sua lettera ad esso Bernardo, di non essere in grado di mandarvi alcun canonico per le molte avversità che deve provare e per deficienza di mezzi; rimette tutto nelle di lui mani, e gli raccomanda molt'altre cose, ma particolarmente che procuri d'impedire la contribuzione ideata della terza parte delle rendite ecclesiastiche (2). Alla fine di quest'anno cominciò nell'Alemagna il tumulto dei rustici, che nell'anno susseguente diede tanto da pensare anche al Trentino. Ciò si deduce da lettera scritta al vescovo Bernardo dal conte di Ortenburg, che a lui rispondendo deplora la posizione di Bernardo sprovveduta degli ajuti necessarii a respingere i detti villani, e scusa Ferdinando che, sebbene avesse comandato gli fosse prestata assistenza, non era stato ubbidito dai suoi consiglieri; promette che a sollievo di tante spese avrebbe mandato duemila fiorini; e in fine lo esorta di tralasciare un certo pellegrinaggio, e di portarsi invece alla prossima Dieta, dove avrebbe potuto giovare all'arciduca co' suoi consigli (3). Havvi poi una lettera dei 15 ottobre diretta da Clemente VII all'arciduca Ferdinando, colla quale si scusa di non essere in grado di aderire alle di lui premure per la promozione di Bernardo Clesio

(1) Miscellanea Alberti, T. VI, fol. 177.
(2) Miscell. Alberti, T. VI, fol. 225.
(3) Miscell. Alberti, T. VI, fol. 203.

alla porpora; non potendo, occupato com'era in varii importanti negozii, pensare alla creazione di cardinali (1). Li 16 novembre di quest'anno, il vescovo Bernardo pubblicò la sua celebre costituzione contro gli usurai, che è tuttavia in vigore nel Principato (2).

Nel 1525 il Capitolo di Trento rinnovò agli uomini di Preore nelle Giudicarie la investitura feudale di tutti quei beni che riconoscono dalla Cattedrale, cogli obblighi ai quali si trovano astretti verso i canonici (3). In detto anno, il vescovo nostro, colle solite formalità, spediva la rinnovazione dell'investitura feudale di Nomi e sue pertinenze a Teodoro e ad Ippolito fratelli di Pietro Busi, stato crudelmente abbruciato nel suo castello dagli insorti villani; e ciò in nome proprio e degli altri fratelli Peregrino e Gianfrancesco, per procura da essi fatta nelle persone del medico Girolamo Brezio e del dottore Bonaventura Fanzini (4). Diede pure il suo consenso a Nicolò di Castelbarco, signore di Gresta, di poter esimere gli uomini delle ville di Ronzo, Clavisio, Varano, Panone, Valle ed Oppio, di Montagna di Gardumo dall'obbligo di condurre il vino delle decime e dei vignali di Aldeno al castello di Gresta, e di seco loro comporre (5). Nel medesimo anno Antonio di Leudro, vicario generale, di commissione del vescovo Bernardo, processò in materia di

(1) Miscellanea Alberti, T. VI, fol. 183.
(2) Miscell. Alberti, T. IV, fol. 4.
(3) Miscell. Alberti, T. V, fol. 173.
(4) Miscell. Alberti, T. III, fol. 222.
(5) Miscell. Alberti, T. III, fol. 229.

disonestà il sacerdote Trentini di Arco, beneficiato di S. Agnese nella cattedrale di S. Vigilio, e, trovatolo reo, lo condannò a tre anni di esiglio, durante i quali, gli fosse pur anco sospeso il godimento del suo beneficio (1). In quest'anno nella casa d'Antonio a Prato fu eretto il monastero delle monache scalze di S. Chiara, assieme alla chiesa dedicata alla SS. Trinità, per lascito del suddetto Antonio, il quale stabilì loro la norma ed il modo delle dotazioni (2). Avendo anche in quest'anno l'arciduca Ferdinando fatto nuova istanza al pontefice per la nomina al cardinalato del vescovo nostro Bernardo, n'ebbe in risposta che di lui avrebbe avuto tutta quella considerazione che Iddio ed i tempi gli permettessero (3). Li 9 novembre dello stess'anno, il sopranominato conte di Ortenburg, fra le altre cose ragguaglia per lettera il vescovo Bernardo, che la comunità di Brentonico aveva di già sborsati mille ducati d'oro al segretario Pietro Tergestino, per avere ottenuto dall'arciduca Ferdinando il diploma di privilegio di dividersi da Roveredo in punto di giudicatura (4).

In quest'anno il Principato di Trento divenne campo o teatro d'una spaventevole tragedia. Nella Germania sconvolta dalle dottrine dell'eresiarca Lutero, i popolani ed i villici si erano proposta la distruzione dei nobili e possidenti, dei sacerdoti, dei dottori, dei

(1) Miscellanea Alberti, T. VI, fol. 176.
(2) Miscell. Alberti, T. V, fol. 107. T. VI, fol. 5.
(3) Miscell. Alberti, T. VI, fol. 183.
(4) Miscell. Alberti, T. VI, fol. 203.

notai e d'altre ragguardevoli persone, mediante il saccheggio dei castelli dei feudatarii e delle terre dei Vescovati e delle ricche abbazie; asserendo di non riconoscere per padroni che Dio e l'Imperatore. Andremo dunque toccando di mano in mano, come in succinto diario, i successi di questa funesta insurrezione popolare, colla scorta di Girolamo Brezio Stellimauro, testimonio oculare e auricolare, e dei documenti autentici custoditi nei pubblici archivi (1).

Un principio dei moti interni dei contadini del Vescovato di Trento si scoprì in Levico nel mese di marzo 1525. Ciò si ricava da una lettera scritta da Graziadeo Buratto, vicario di Levico, a Graziadeo di Castelcampo, capitano di quella giurisdizione, con cui lo informa essere giunto un nunzio dell'arciduca Ferdinando, che, in di lui nome, intimò alla suddetta comunità profondo silenzio e cieca ubbidienza al vescovo Bernardo Clesio (2). Lo scoppio universale s'intese solamente nel mese di maggio, che obbligò lo stesso vescovo a ripararsi nella città di Riva, e la nobiltà più ricca del paese in varie città d'Italia, col meglio delle loro sostanze. Andrea del Borgo scrive al vescovo dal castello di Denno nell'Anaunia, che le cose pigliano cattiva piega, con timore fondato di non poter difendere

(1) Miscellanea Alberti, T. V, fol. 57. Oltre ai documenti, dei quali il cronista fa uso, molti e di grande importanza conservansi inediti nella Biblioteca del Municipio di Trento, in varii archivi di Comuni trentini, e nei privati della famiglia dei conti Thunn, nei castelli di Tono e Braghiero.

(2) Miscellanea Alberti, T. VI, fol. 226.

esso castello, se i contadini ne tentassero l'acquisto. Aggiunge, essere egli intenzionato di spedire la propria moglie in Verona, ed egli stesso di venire a Trento, supplicando il vescovo, in quelle angustie, del suo consiglio. Altro avviso ricevette il vescovo da un Pietro Langl di Termeno, che descrive le iniquità commesse dai contadini in quei contorni, ma specialmente nel monastero di Nuovacella da lor saccheggiato, rubando mobili, vasi e suppellettili sacre, profanando statue e imagini di culto, e infierendo contro quei canonici regolari. Conchiude consigliando il vescovo a mettersi in sicuro dinanzi a quegli infelloniti. Lo Stellimauro sopracitato aggiunge, che la ferocia di quei ribaldi nei monasteri dei frati Teutonici e dei canonici di S. Agostino giunse a segno da castrare tre o quattro sacerdoti concubinarii, morti poscia di spasimo; dichiarando di castigarli, perchè, invece di servire a Dio, a cui si consacrarono, si fossero dati alla vita licenziosa. Da Tione Bartolomeo Luterini informa il vescovo, essere stato eccitato dal vicario del luogo a spedire a Trento i soldati delle Giudicarie; avere perciò convocati i sindaci e loro ingiunto sotto gravi pene di procurarli sollecitamente; aggiungendo che s'istraderanno subito a quella volta venticinque uomini di Storo. Dal castello di Stenico ebbe il vescovo l'assicuranza che gli uomini fuori del Durone erano costanti nella fedeltà; doversi però temere di quelli entro il Durone, attesa la loro tardanza nel mandare a Trento i soldati richiesti. Questa notizia ebbe il vescovo per lettera di Agostino Corradi, che lo supplica di qualche provvigione di polvere a

servigio del castello. Altra lettera capitò a Bernardo da Verona, colla quale Guariento dei Guarienti, informato dei tumulti rusticani, gli esibisce, per di lui sicurezza, una casa comoda e provvista del bisognevole in quella città.

Nel giorno 17 maggio, Giovanni Ettingero rende conto al vescovo dello stato in cui trovavasi la città di Trento. Dice che in essa non si ode che strepito d'armi, senza però che alcuno abbia finora sofferto il menomo oltraggio; spera che l'incendio si estinguerà, massimamente per l'opera vigilante di Francesco di Castellalto, distintissimo capitano che arringò il popolo e l'animò alla difesa; assicura che nessuno si lamenta del vescovo, e solo spiace ai cittadini alemanni la chiamata dei soldati giudicariesi, che temono possa riuscire più dannosa che utile. Dello stesso giorno è la lettera diretta al vescovo dal podestà di Trento, Giovanni Castelvetro, con cui gli partecipa che, avendo esso vescovo abbandonata la città, egli pure, per sottrarsi al furore dei villani, s'era rifuggito in Roveredo, lasciando Gianandrea Scutelli, quale sostituto o vice-pretore. Avvisa inoltre, che la casa capitolare, ripiena di ogni sorta di derrate, era stata spogliata, e ogni cosa divisa fra i poveri; sperarsi peraltro che nulla di più sinistro sia per succedere, atteso il decreto del Consiglio, che nulla s'innovasse, sotto pena dell'indignazione di Cesare e dell'arciduca, sino al ritorno degli inviati. Nel medesimo giorno il vescovo Bernardo accenna da Riva ai Consoli di Trento i motivi che l'hanno indotto a ritirarsi colà; fra i quali si conta quello di essersi ac-

corto che la insurrezione fierissima dei villani era principalmente diretta contro gli ecclesiastici; esorta il Magistrato alla fedeltà e ad agir virilmente in difesa del principe, della città, della patria. Il giorno dopo, 18 maggio, Bernardo scrisse a Cristoforo di Thunn suo capitano e a Francesco di Castellalto, ingiungendo loro, di non entrare in composizione tale coi sollevati, che potesse riuscire indecorosa e pregiudicievole a sè e ai suoi successori; tanto più che le cose non erano ridotte così all' estremo da astringerlo ad un tale componimento. Il vescovo ricevette nello stesso giorno l'avviso dal Magistrato di Trento, che, dopo avere spediti a quei di Bolgiano dei deputati, e subito dopo degli altri, allorchè scopersero che l'intenzione dei villani era ostile alla città, essi Bolzanesi avessero mandati dei proprii, muniti di credenziali, per sapere se dovessero prestar credenza alle proposizioni a lor fatte dai primi inviati. Il Magistrato della città nostra, col consiglio e di concerto di Giorgio Frundsberg, di Francesco Castellalto e di Cristoforo di Thunn, narra di avere risposto, che i Consoli e gli eletti dei quartieri intendevano di esser fedeli all'Imperatore, all'arciduca ed al vescovo loro, e di mantenersi in unione colla Contea del Tirolo nelle cose lecite e oneste; e di tal tenore esser state spedite le patenti, per ordine dei luogotenenti vescovili, colla dichiarazione, che, nascendo qualche novità, ne avrebbero informato esso vescovo, a cui protestavano soggezione. Lo stesso conferma con un suo foglio, diretto a Bernardo, Alessandro Guelfo. In altra lettera della medesima data i Consoli assicurano

il vescovo della lor fedeltà, non ostante la di lui partenza dalla città; lo pregano a star di buon animo, confidando nel patrocinio di S. Vigilio, ed insieme di procurare che l'arciduca, su cui può tanto, contribuisca alla preservazione della patria; lodano in fine i capitani Giorgio Frundsberg e Francesco Castellalto, creato suo luogotenente da Bernardo, quando risolse di ritirarsi a Riva. Antonio conte di Lodrone inviava pure due lettere al vescovo. Colla prima si scusa di non avere osato, a motivo dei tumulti, di visitarlo nella città di Riva; aggiunge che i di lui fratelli Paride e Lodovico si trovavano in Trento, e che esso attendeva alla provvigione delle cose necessarie alla difesa del suo castello; termina dicendo che i tumultuanti aveano chiesta la resa di Castel Stenico, che alla Rocca d'Anfo s'aspettavano duecento soldati, che vorrebbe sapere, per suo contegno, la mente del vescovo. Colla seconda, protesta a Bernardo la sua fedeltà, e soggiunge ch'era tuttora occupato a mettere in istato di valida difesa i castelli di Lodrone e di Romano. Nello stesso giorno 18 maggio, Giovanni Parisi, Agostino Corrado, Antonio di Cilao informano il vescovo, aver essi convocati i sindaci delle comunità oltre il Durone, ed altri uomini riconosciuti fedeli alla Chiesa di Trento e disposti a difendere il castello di Stenico; avere ingiunto al massaro e al vicario di qua dal Durone, che tengano gente preparata ad ogni occorrenza; e finalmente ch'essi non omettevano attività e vigilanza nel fare l'ufficio loro e nel procurare il necessario tanto di vettovaglie, che di polvere e d'altre cose.

Un dispaccio dell'arciduca, datato d'Innsbruck 19 maggio, esprime al vescovo il dispiacere circa i tumulti dei villani che minacciavano Trento; aver esso scritto al vicerè affinchè accorra con pronto ajuto, ma rincrescergli di non essere in grado di soccorrerlo nel modo che bramerebbe; finisce col mettere a disposizione del vescovo una cavallina che aspettava dal Mantovano. Del detto giorno è pure la lettera di Giovanni Parisi, con cui dà parte al prelato, essere venuti venti uomini di Molveno e di Andelo, contea di Belforte, alla canonica del Banale per ispogliarla; ma, accorso egli in ajuto con alcuni uomini, li abbia obbligati a sloggiare a forza di buone parole e di minaccie; avere per altro inteso a Belforte, da uno di lungo l'Adige, che i tumultuanti si erano proposto di volgersi in pochi giorni verso Riva e di volere a ogni costo esso vescovo nelle mani. Nel medesimo giorno il vescovo Bernardo scrive ai Consoli di Trento che, essendosi divulgato malignamente nelle Giudicarie, per eccitar quelle genti a sommossa, che la sua città capitale si era ribellata, assicurino tosto del contrario i Giudicariesi; aggiungendovi le espressioni di fedeltà al loro vescovo e signore, manifestate nella lettera dei 18 maggio, e da lui gradite sommamente. Diffatti li 20 maggio i Consoli informano i Giudicariesi della falsità di quella voce e della loro intenzione di esser fedeli. Intanto però i contadini anelavano di dare il sacco alla città, accorrendo a torme, armati di mannaje, di martelli, di forche, di fionde, da ogni parte, ma specialmente dalla valle Lagarina, da quelle di Rendena e del Sarca, dalle terre dei

conti di Lodrone e dalle miniere perginesi. Da una lettera dello stesso giorno di Sebastiano Antonini, vicario di Tione, intese il vescovo con piacere la deliberazione presa dagli uomini oltre il Durone d'esser fedeli, e di inviare quattro rappresentanti a confermargli quest'atto di sudditanza. Gianandrea Scutelli avvisa il vescovo Bernardo, avere i luogotenenti vescovili proibito, sotto pena della forca, di assaltare o derubare persone, e di convocare sediziosamente il popolo così in città come fuori. Aggiunge che, prima del suddetto proclama, alcuni volevano scacciare dalla città di Trento un Giovanni di Giudicaria canonico; ma che i luogotenenti ovviarono in tempo a cotesto arbitrio. Antonio di Vigolo avvisa il vescovo con lettera dello stesso giorno, essere giunti in Trento sette deputati, mossi da una diceria che i Trentini si volessero unire coi Veneziani. Non può tuttavia passare sotto silenzio che i Trentini bramavano il ritorno del loro vescovo nella città. Sebastiano Antonini sopradetto, vicario di Tione, ragguaglia il nostro Bernardo, essere tornati due messi spediti dai Giudicariesi a quelli della valle di Annone, e riferire che i tumultuanti aveano assediato il castello di Cles, ma che, comparsi molti, anche della valle di Sole, al suono della campana, in ajuto di Baldassare Clesio, fratello del vescovo, i ribaldi si ritirarono, chiedendo perdono. In questo frattempo i villani del Vescovato di Trento avevano spedito all'arciduca Ferdinando loro nunzii Cristiano di Vigo di Pinè e Giacinto Nascimbene di Cavedine, colla domanda di essere sollevati dai pretesi gravami e colla proposta, per vieppiù

muoverlo in loro favore, di dargli nelle mani la città di Trento. Il principe li accolse benignamente, ma li consigliò a mutar sentimenti e ad ubbidire al loro vescovo, a cui starebbe a cuore di sollevarli. Disgustati di questa risposta, i suddetti nunzii fecero alleanza coi villani tirolesi, onde promuovere una insurrezione generale.

I Consoli di Trento, in una lettera dei 22 maggio 1525 al vescovo Bernardo, dicono essere state fatte dai suoi luogotenenti le seguenti proposizioni: 1.° che si elegessero i capi di quartiere Leonardo Stiegelmaier, Lorenzo Sizzo, Maestro Vincenzo speziale, e Bartolomeo detto Frapure, speziale, per trattare l'occorrente con essi Consoli, sino alla decisione del Congresso provinciale; 2.° che i dottori facciano guardia alle porte per se o per altri; 3.° che sino al termine del Congresso provinciale, i Consoli non possano esigere dagli esteriori le imposte dovute alla Provincia; 4.° che i sindaci esteriori si uniscano solidariamente con quelli della città. I Consoli asseriscono di avere risposto alla prima proposizione, di non poter acconsentire se non nel caso, che i superiori vi concorrano col loro comando; alla seconda, che non si opponevano, purchè ciò sia senza pregiudizio di alcuno; alla terza, che vi si accomodavano di buona voglia; alla quarta, acconsentivano egualmente, salve le loro ragioni intorno ai punti di discrepanza fra la città ed i comuni esteriori, dei quali aspettano la decisione dal Congresso provinciale. Il vescovo, rispondendo li 24 maggio, rimette il giudizio sopra tutte queste cose a tempo più opportuno.

Li 23 maggio i Consoli di Trento informano il vescovo, che i tumulti andavano cessando, e lo supplicano a far sì che i canonici fuggiaschi restituiscano alla chiesa cattedrale le reliquie preziose, i vasi d'argento, d'oro, gli istrumenti pubblici ed altro', acciò non si perdano. — Bartolomeo Luterini racconta al vescovo Bernardo, che gli uomini di Valle di Sole avevano dato il sacco al Priorato di Campiglio; e che i Giudicariesi di qua e di là del Durone perseveravano nella fedeltà. Una lettera dei 24 maggio di un certo Peregrino informa Graziadeo di Castelcampo, suo genero, capitano di Castel Selva, che i tumultuanti erano venuti il giorno innanzi alla villa, in numero di cinquanta armati, ove, a dispetto del principe, pescarono a torme, cacciando con minaccie di morte il pescatore del castello, e asserendo che, maturato il grano, verrebbero essi a raccoglierlo e a tagliare debitamente il prato.

Li 25 maggio il vescovo Bernardo scrisse ai Consoli, che, avendo inteso che in Merano si doveva tenere una Dieta per trattare di questioni da deliberarsi in altre prossime Diete in Sterzinga e in Bressanone, si scusassero del non mandarvi loro deputati, perchè quell'assemblea non era stata indetta dall'arciduca. Se poi non potessero scansarla, li esorta a mandarvi due o tre soggetti abili e savi, pei quali acchiude una specie d'istruzione. Altro consiglio diresse Bernardo agli stessi Consoli li 26 maggio; cioè che spediscano, per ogni buon fine, un salvocondotto ai canonici di Trento giunti da Verona in Riva colle reliquie ed altri capi preziosi

spettanti alla cattedrale; encomiando i suddetti canonici pel loro zelo, che non meritava i sospetti del Magistrato. Li 27 dello stesso mese i Consoli scrivono al vescovo Bernardo di essersi molto adoperati affinchè si mandassero alla Dieta di Merano Bonaventura Fanzini, il D.r Girolamo di Tono e Girolamo Dalla Rosa; ma che avendo i luogotenenti confermata l'elezione del panettiere Leonardo Stigelmaier fatta dai quartieri, essi dovettero accomodarvisi. Supplicano poscia il prelato a fare ritorno in Trento, dove la sua presenza nelle attuali calamità poteva recare gran giovamento. Li 30 maggio i Consoli informano il vescovo sull'istruzione data agli inviati alla Dieta di Merano, e sulla sodisfazione significata dall'arciduca per la fedeltà a lui mantenuta.

Il primo di giugno Giovanni di Castelbarco assicura il vescovo della sua diligenza nell'arruolare soldati. Dei due di giugno abbiamo due lettere dell'arciduca; l'una al vescovo, a cui promette tutta l'assistenza; soggiungendo però che i tumultuanti si doveano placare colla mitezza e non coi terrori; e quanto ai soldati chiestigli da Bernardo per difesa del suo castello di residenza, ne offre due o trecento, non ostante la strettezza in cui dice trovarsi. L'altra lettera è diretta ai Consoli di Trento, che loda per la fedeltà conservata al loro vescovo, li consiglia a perseverare, e loro promette assistenza. Da un atto dei 3 giugno, esteso nel borgo di Cles, si deduce che Baldassare di Tono, capitano di Castel Clesio e vicario generale delle Valli di Annone e di Sole, lesse ai sindaci di esse certe

lettere dell'arciduca, ricercando che proponessero i loro gravami. Molti dei sindaci preferirono di esporre per loro nuncii questi gravami al vescovo stesso. Li 4 giugno l'arciduca, con sua lettera, consiglia Bernardo a ritornare a Trento, essendo stato più volte invitato dai Consoli; tanto più che il capitano Francesco di Castellalto, sufficientemente provveduto di milizie, stima utile ed opportuno il di lui ritorno. Li 12 giugno, Nicolò di Trautmansdorf e Andrea di Reggio, ablegati vescovili alla Dieta d'Innsbruck, scrivono a Bernardo di avere inteso, che i villani ricusano di ammettere alla Dieta i prelati. Aggiungono però che l'arciduca non avrebbe mai permesso la esclusione degli ecclesiastici. Conchiudono consigliando il vescovo a tener buone spie, e a non dipartirsi dalla città di Trento, benchè molti disapprovino il suo ritorno. In altra lettera dei 13 giugno, i medesimi deputati ragguagliano il vescovo, essere nella Dieta stato conchiuso di emanare due decreti penali, l'uno in nome del principe, l'altro delle città e dei comuni, coi quali si proibivano, durante la Dieta, le sedizioni; esortando i prelati ed i nobili delle città e del contado a precedere col buon esempio. Nondimeno tra i nobili, che pur riconoscono pingui feudi dalla Chiesa e che il vescovo amava particolarmente, segnalavasi Giorgio di Firmian, per aver propugnato l'esclusiva degli ecclesiastici dalla Dieta, e avere osato di farne formale istanza all'arciduca in nome degli altri nobili. L'arciduca replicò essere ferma sua mente che anzi vi dovessero intervenire. Ciò nulla ostante, doversi temere l'esclusione, attesi i maneggi

che in questo riguardo si fanno da esso Giorgio e da altri nobili feudatarii di Trento. Avere anche l'oratore imperiale attestato il dispiacere del suo signore per tali novità, colla promessa che, se i tumulti non cesseranno, l'Imperatore saprà opporre un valido rimedio. Gli inviati del vescovo di Trento essere stati scacciati dalla Dieta; e conoscendo essi, che le città ed i comuni non vogliono che i prelati ed ecclesiastici facciano parte della Commissione, chiedono al vescovo, se gli esclusi, colla licenza del Serenissimo, debbano partire. Dicono inoltre che quelli di Bressanone ed alcuni del Vescovato di Trento, che sono del Consiglio, coll'ajuto di alcuni nobili della Commissione, siano stati ammessi alla Dieta; però contro la mente dell'arciduca e la consuetudine. Nello stesso giorno scrive l'arciduca a Bernardo esortandolo a mettere un idoneo capitano nella giurisdizione di Nomi, il quale conservi i diritti dei figli di Pietro Busio, atrocemente immolato dai villani, e li difenda finchè pervengano a età matura. Che se egli non potesse acconsentire, lo avvisi almeno del suo parere; perchè intende di provvedere alla loro indennità contro chiunque volesse pregiudicare nei beni o nelle ragioni ai suddetti pupilli. Ai 14 di giugno, con altra lettera l'arciduca dà parte al vescovo dell'incominciamento della Dieta e dello scoraggiamento dei villani resi più miti e pieghevoli, a motivo della gran strage fatta di loro in più luoghi della Germania. Finisce col descrivere il loro odio contro gli ecclesiastici, cui egli non cesserà mai di difendere. In tale giorno gli inviati vescovili alla Dieta informano il nostro Ber-

nardo dell'udienza avuta dall'arciduca, in cui gli esposero la mente delle città e dei comuni di escludere dalla Dieta i prelati; inoltre, che Tommaso Tabarelli avesse al principe presentata una carta, nella quale credono contenersi i gravami del popolo trentino, raccomandandolo a Sua Serenità; che Bernardino di Tono abbia veduti i quattro gravami principali degli abitanti della Valle di Annone, i quali sono: 1.° di dover ubbidire a un capitano, non eletto da loro, che è fratello del vescovo, da cui non possono sperare giustizia in caso di bisogno; 2.° di essere impediti nel trattare gli affari proprii e specialmente riguardo al ponte di Stono; 3.° che nelle condanne il vescovo sia troppo severo; 4.° che la investitura feudale a quelli di Tajo sia stata alterata e la tassa accresciuta a cinquantadue fiorini del Reno.

Abbiamo motivo di congetturare che, o poco prima del 15 giugno o poco dopo, il vescovo Bernardo ritornasse nella sua città capitale, invitato dal Pubblico, mediante il dottore Alessandro Guelfo, inviato a tal fine dai principali cittadini, che in gran numero si trasferirono a Toblino per incontrarlo. Con lettera dei 19 giugno Andrea da Reggio, uno degli inviati alla Dieta, informa che ad essa intervennero anche i prelati, e che il capitano del paese abbia rese grazie agli oratori di Baviera e alla Lega Sveva della buona disposizione dei loro principi; essere peraltro cessati i tumulti, e i gravami dei popoli potersi a poco a poco levare; avere il duca di Borbone e il marchese di Pescara esposto che, tornando i detti tumulti pregiudicievoli al-

l'Imperatore, sarebbero costretti, quando non si fermi la pace, di provvedervi; i vescovi di Bamberga, di Erbipoli ed altri signori, scacciati dalla lor sede, essere stati a quella restituiti dal capitano della Lega Sveva, e i popoli condannati a grossa somma di denaro; molti decapitati, e ad alcuni cavati gli occhi. Lo stesso Reggio, in lettera dei 20 giugno, notifica che i villani di Salisburgo abbiano offerto quella città e quello stato all'arciduca Ferdinando, il quale si crede che manderà a prenderne il possesso, come fece del Vescovato di Bressanone, per consenso del vescovo, affinchè i villani non lo distruggessero. Ambi poi gli inviati vescovili scrissero nello stesso giorno a Bernardo di avere raccomandato al Conte del Tirolo le cose del Vescovato di Trento; il quale rispose stargli a cuore le cose spettanti a quel vescovo sovrano, e spiacergli di non poter mandare il richiesto denaro, perchè non ne aveva. Aggiungono, di essere stati pregati dal fratello del conte di Helfenstein, trucidato dai rustici, di avvisarlo quando si presenteranno alla Dieta, ond'essere anch'egli a portata di presentare al principe le sue raccomandazioni; terminano con encomiare Tommaso Tabarelli, che tanto si affatica a favore del vescovo, per ridurre i villani alla dovuta obbedienza. Il detto Tabarelli trasmette nel giorno medesimo la notizia del suo operato. Racconta che gli abitanti della Valle di Non, che per l'addietro s'erano espressi di volere piuttosto perdere i loro beni che sottomettersi al vescovo, abbiano mutato pensiero, restringendosi a ricercare che i loro aggravi siano levati; ed anche i Levicani, a loro esempio, es-

sersi dichiarati di non volere far cosa alcuna senza il parere del loro capitano Nicolò di Trautmansdorf; ma che intanto darebbero querela al loro prefetto, affinchè siano rimossi quei gravami che loro riescono intollerabili. Evvi una lettera dei 21 giugno 1525, segnata da trentasette sindaci delle valli di Annone e di Sole, diretta all'arcidiacono di Trento, in cui gli notificano, essere essi stati obbedienti ai comandi dell'arciduca, e benchè alcuni abbiano ardito di fare delle combriccole e sotto falso nome dichiarato alla Dieta di non voler riconoscere il vescovo per lor padrone, assicurano di avere spedito a quella volta Antonio da Sejo e Antonio da Corredo notaro, acciocchè in loro nome ritrattino le suddette espressioni. Li 23 giugno i due delegati vescovili alla Dieta, ragguagliano Bernardo, che in quel congresso, da cui furono esclusi i prelati, vennero letti i gravami estesi in Merano contro i prelati e i nobili, alla presenza dell'arciduca e dell'arciduchessa sua moglie, e degli oratori di Baviera e della Lega Sveva; nel quale incontro essersi intesi grandi schiamazzi del popolo contro l'odiatissimo tesoriere; e che a Salisburgo siano stati mandati il Firmiano e lo Staremberg per sedare i tumulti contro quell'arcivescovo.

L'arciduca Ferdinando, con sua lettera dei 28 giugno, approva e loda Bernardo, che abbia differito il castigo dei villani al termine della Dieta. Soggiunge d'essere anch'egli nel caso di dover tollerare per ora la lor petulanza. I Consoli di Trento spedirono i loro legati nella valle di Annone, con istruzioni segnate il 1.° di luglio, dimostrando a quei popoli il dovere di ub-

bidire ai comandi dell'arciduca e del vescovo loro signore; e minacciando, in caso opposto, di unirsi ai tirolesi per obbligarveli colla forza. Li 2 luglio, Graziadeo Burato, vicario di Levico, informa Bernardo, che il giorno antecedente arrivò un certo nunzio colla relazione che l'arciduca voleva che i sudditi Levicani ubbidissero al loro padrone; che questi, o disperati o irritati, sono per tentare la sua ruina; perlocchè supplica il vescovo a fare in modo che egli si possa difendere nel castello, in caso di qualche strano attentato; e termina accennando, che Antonio Rossi, capo dei ribelli, sia stato in Caldonazzo e nel Borgo di Valsugana a tenere consiglio coi collegati. Lo stesso Graziadeo, con suo foglio dei 3 luglio, avvisa Tommaso, maestro della casa del vescovo, che il suddetto Rossi siasi abboccato col vicecapitano, e tra le altre cose l'abbia assicurato di poter andare e venire liberamente coi suoi del castello di Levico. Aggiunge, avere esso Rossi avuto seco dieci compagni armati e con cani, i quali ferirono in rissa il custode dei cavalli, ed essere intenzione dei villani di tenere una Dieta presso Bolgiano, tostochè si saranno impadroniti dei nobili. Li 4 luglio, Stefano notajo di Casezzo scrive al consigliere Andrea Reggio, d'avere animati i timorosi ad essere costanti nella fede verso il vescovo, tanto più che si sperava vicino l'arrivo dei commissarii; ma aggiunge che l'assessore delle Valli di Annone e di Sole, Bonifacio Betta, si aspettava poco buon frutto dai commissarii, ch'egli credeva poco atti a farsi temere dai sediziosi, i quali non cessano dalle combriccole e tentano di impedire l'accesso ai commis-

sarii suddetti. In data dei 15 luglio un anonimo informa il vescovo Bernardo che, convocati dai commissarii gli uomini delle Valli, quelli di Corredo e di S. Zeno hanno adequatamente risposto; ma quelli delle altre pievi abbiano dichiarato di non volerli udire nè ricevere i loro consigli, asserendo di aspettare dalla Dieta tirolese i proprii nuncii. Aggiunge che i suddetti uomini abbiano gravemente ingiuriato Stefano di Casezzo e collo schioppo minacciato a segno, che i commissarii, temendo di sua vita, si prepararono a saettare colle baliste. In detto giorno Stefano di Casezzo scrive a Baldassare di Castel Clesio, che i sediziosi avevano messo in iscritto i gravami che volevano presentare alla Dieta, e che alcuni erano stati in Tajo, forse per consigliarsi cogli inviati di Merano e di Bolgiano; ma che gli uomini di Curtazza erano contrarii al vescovo.

Li 21 luglio, l'arciduca notifica al vescovo Bernardo di aver posto fine alla Dieta con tale provvedimento, che i popoli non potranno più ribellare, ed il vescovo sarà in grado di reggere quietamente i proprii sudditi; promettendo altresì di contribuire in parte alle spese del presidio e ad altre occorrenze. Il giorno seguente, Stefano di Casezzo scrive a Baldassare di Castel Clesio, che i ribelli non cessano di riunirsi in congresso; aver essi destinati altri nuncii per Innsbruck, onde sapere il motivo della detenzione dei primi; ed essere venuti ad esso congresso i sindaci di Tajo, Sfruzzo, Smarano, Torre, Vigo, Clozio, Romalo, Revò e Saltero; essendo mancati tutti gli altri sino a Fondo, a riserva di quello di Ambulo, che fu presente. Graziadeo

di Campo, vicario di Levico, scrive al maestro di casa, avere i ribelli, per rendere più costanti i loro seguaci, sparso che il vescovo di Bressanone fosse stato privato dall'arciduca della temporalità, e che il simile succederebbe in breve con quello di Trento. Li 26 luglio, i Consoli di Trento comandarono ai comuni esteriori di allestire il loro contingente dei due terzi dei soldati in aumento dei cinquemila pedoni, in esecuzione degli ordini avuti dall'arciduca e dagli eletti della provincia; alla lettura dei quali s'invitavano dopo il vespro del giorno seguente, nella casa del Comune, onde deliberare il bisognevole. Li 3 agosto l'arciduca Ferdinando scrive al vescovo nostro, che, se le cose sono composte, comandi il trasporto al loro luogo dei cannoni, che ora si trovano nel Castello di Trento; i quali, se abbisognassero di riparazione, vengano tosto rimessi in buono stato a spese di esso arciduca. Li 6 del mese suddetto, Alessandro conte d'Arco fa noto a Bernardo, che gli uomini di Cavedine, udito il comando vescovile, loro intimato dai suoi sudditi di Dro, avessero risposto di non riconoscere esso vescovo per loro signore, con altre parole ingiuriose; e che avrebbero uccisi tutti quelli uomini di Dro, che osassero ancora farsi vedere sul loro monte.

Li 12 di agosto, l'arciduca, come avvocato della Chiesa di Trento, e il vescovo Bernardo Clesio nominarono lor commissarii Carlo Trapp, Francesco di Castellalto, Antonio Quetta e Andrea Reggio, con autorità di sedare i tumulti e di esigere la rinnovazione del giuramento di fedeltà nel Trentino. La cittadinanza vi

acconsentiva, ma non così il contado. I Levicani, quelli di Caldonazzo e della Valsugana ricusarono apertamente di ubbidire; e il loro esempio seguirono pure gli uomini delle valli di Annone e di Sole, di Nomi e della valle Lagarina. Li 18 agosto il conte di Ortenburg dà al vescovo Bernardo la facoltà di adoperare i soldati che vanno in Italia, per castigare quelli di Nomi, secondo anche la commissione dell'arciduca, il quale, scrivendo al Clesio, brama di essere informato della verità dell'incendio della villa di Nomi, e dell'esito dell'impresa. Il suddetto conte di Ortenburg, li 19 d'Agosto, scusa presso il vescovo l'arciduca, se, a motivo delle presenti strettezze e della mancanza di denaro, non procede con quelle punizioni rigorose contro i Numiani ed altri ribelli che sarebbe disposto di usare; stimando prudente il sospendere alquanto la sua risoluzione, tanto più che è sì grande l'innobedienza delle provincie verso di lui, che non si può dire padrone di un fiorino. Dello stesso giorno è la lettera diretta al vescovo da Andrea Reggio, nella quale informa, che il dì antecedente, nella piazza di Cles, molti delle pievi di Denno, di Tassullo e di Cles, dopo la lettura delle credenziali del vicario di Bolgiano, fatta dall'assessore delle valli, risposero: non essere tenuti a ripetere l'atto di fedeltà giurato altra volta; il decreto contro i tumultuanti non estendersi a loro, stati sempre fedeli; voler osservare gli Statuti trentini. Aggiunge che, essendo mancanti molti al convegno, furono citati a comparire per l'indomani, domenica, sotto pena di bando; che niuno della villa di Mechel avea voluto

giurare, protestando di volersi portare dinanzi al vescovo; che i commissarii cavalcherebbero dopo pranzo verso la pieve di Ossana per trattare con quegli abitanti che si reputano meno rei, e il lunedì verso Malè, assai contrario all'ubbidienza, per convertirlo; il martedì a Revò, ove sono chiamati gli uomini delle pievi; che Livo ricusò di comparire in detto luogo, per avere sperimentati troppo maligni quegli abitanti; e perciò fu determinato che venissero nella pieve di S. Lorenzo; avere quelli di Rumo deliberato che non si corrispondesse l'affitto della decima a Bernardino di Tono; avere quelli di Brezio tagliato il fieno in un prato del suddetto Bernardino, convertendolo in proprio uso, e quelli di Romalo vi avessero, per disprezzo, mandato i loro cavalli a pascolare, avanti la segagione. Li 20 agosto, Bonaventura Fanzini notifica al vescovo, che uno di Nomi e un altro di Nogareto siano andati a Pergine al convegno dei villani; e consiglia di farli imprigionare al ritorno. Il vescovo ricevette lo stesso giorno notizia, che i tumultuanti delle valli di Annone e di Sole, facevano gente, e comandavano di recarsi armati a Malè, sotto il falso nome di commissarii; che il giorno antecedente con bandiera inalberata s'erano portati a Clozio; che d'ogni parte si congregavano in armi, coll'intenzione di ammazzare tutti quelli che andarono nella valle di Sole, onde piegarsi agli ordini dei commissarii, ai quali avean giurato vendetta; motivo per cui questi ultimi dovettero ritornare per altre strade. Termina l'anonimo dicendo, che esso è rimasto nel castello di Cles alla custodia del capitano; nel quale

castello, mancante di provvigioni, non vi erano che otto difensori. Li 23 agosto, il vescovo Bernardo comandava alla comunità di Fiemme di ricevere i commissarii e di rinnovare assieme al capitano il giuramento di fedeltà. Questo comando fu rinnovato gli 8 settembre, colla riserva di punire i trasgressori del primo. Ciò non ostante, avendo i Fiemmazzi esposto certi gravami e pretesa l'osservanza dei lor privilegi, l'attuale prestazione fu differita fino ai 10 decembre, nel qual giorno comparsi in Cavalese, uno per fuoco, giurarono fedeltà in mano di Americo e di Cristoforo Poar commissarii. Li 26 agosto Peregrino scrive a Graziadeo di Castel Campo, suo genero, essere stato ucciso dai villani il capitano di Castell'Ivano, da essi per lungo tempo assediato ed ora caduto in loro potere; e quindi lo consiglia di provvedere alla sicurezza di Castel Selva, acciò non gli accada il medesimo. L'arciduca, con suo foglio dei 27 agosto, deplora lo stato del vescovo, riguardo alla ribellione delle valli di Annone e di Sole; per rintuzzare la quale dice di aver comandato al suo Consiglio Enipontano di spedire a quelle parti il capitano Bernardino con 500 soldati.

Li 28 d'agosto, i villani di qua dall'Adige, cioè quelli di Palù, di Pinè, di Civezzano, di Meano, di Ivano (esclusi i Tesini) e tutti gli altri della Valsugana, i Levicani e i Caldonazzesi, fatta una feroce congiura contro il vescovo e la città di Trento, si unirono in numero di quattromila nella pianura del Cirè, e riposarono nel borgo di Pergine. Li 29 trasferirono il loro campo presso Cognola, sopra le Laste, d'onde bersa-

gliarono il castello di Trento, in cui soggiornava il prelato. A questi si aggiunsero li 30 agosto i villani di Nomi, di Pomarolo, di Nogareto, d'Isera e della valle Lagarina. Li 31, i nobili della città di Trento, seguiti dal popolo, assalirono il campo dei villani, i quali, dopo lunga e ostinata resistenza, si ritirarono. Il 1.° settembre, i cittadini, scortati dalle milizie ausiliarie, si scagliarono contro i villici di Baselga, di Sopramonte, di Cadine, di Cavedine, di Terlago e di altri comuni oltre l'Adige, i quali erano discesi fino alla Scala, a vista della città, e ne fecero 15 prigioni, colla morte di altri tre; levando loro gli armenti, e condannando i più facoltosi a multe di denaro gravissime. Nel medesimo giorno, i villani di qua dall'Adige, unitisi di bel nuovo nella campagna del Cirè, stabilirono di dare il sacco al borgo di Pergine. Del che accortisi i Perginesi, chiamati in ajuto i canopi o minatori e provvedutisi di artiglieria, mossero l'armi contro di essi. A sì inaspettata comparsa, i villani, ridivenuti mansueti, chiesero qualche vettovaglia, e si ritirarono verso Trento, di qua e di là dall'Adige, fissando il loro accampamento in parte a Cadine e in parte a Cognola. Sopravennero dalle parti superiori della valle dell'Adige trenta armati, prima collegati ai danni della Chiesa ed ora convertiti dai commissarii dell'arciduca; i quali ammonirono i contadini del Trentino a desistere dalla loro impresa e a giurare fedeltà al vescovo e all'arciduca. A ciò si aggiungeva la mancanza repentina dell'ajuto sperato dagli abitanti delle valli di Annone e di Sole, i quali, mossisi verso Trento a lor favore

in numero di tremila, retrocessero a un tratto fino ad Ossana, per causa della voce sparsa ad arte da Baldassare di Clesio, fratello del vescovo, che il capitano imperiale Corradino coi suoi pedoni spagnuoli si avvanzava a gran passi dal Tonale per sottomettere e dare il guasto alle valli di Annone e di Sole.

Dissipato in tal guisa l'esercito dei ribelli, il due di settembre i villani deposero le armi. Li 4 chiesero il perdono dei loro eccessi al vescovo Bernardo e ai suoi commissarii, i conti Gerardo d'Arco e Lodovico di Lodrone; che fu a loro benignamente accordato, eccettuati i capi, e colla riserva dei danni a favore del Vescovato e degli abitanti della città di Trento. Ai quattro dunque e ai sei del detto mese, sulla piazza vaccina, oggi detta Fiera, fuori della porta veronese, e nel prato presso la Badia di S. Lorenzo di là dall'Adige, prestarono tutti il giuramento di fedeltà al vescovo e principe, dando ogni pieve tre uomini in ostaggio per la osservanza.

Ripigliando i dettagli di questa pericolosa insurrezione negli altri luoghi, diremo che il 1.° settembre era pervenuta relazione al vescovo, che quelli di Tajo e delle pievi vicine erano stati fino alla Rocchetta, e vedendo di non poter nulla effettuare, avean presa la strada verso il distrutto castello della Visione, ove pernottarono. Alle ore ventidue del giorno in cui scrive l'anonimo, aveano i ribelli piegato a torme verso Vermiglio, sulla voce della venuta dei tedeschi, che poi seppero essere a Mazio nella Valtellina, distante da Vermiglio 25 miglia. Consiglia perciò il vescovo ad in-

viare 400 pedoni o anche meno, per incuter timore ai ribelli, sino a che giungano i tedeschi. Avvisa inoltre che i rivoltosi aveano spediti due nuncii, i quali instassero acciò fosse scritto al capitano Corradino di non oltrepassare Vermiglio, esibendosi di trattare un accordo; ma essere loro stato risposto, che non era in sua facoltà il trasgredire gli ordini del serenissimo. Sebastiano Antonio di Tenno, vicario, scrive in detto giorno a Giovanni Gaudenzo Madruzzo, capitano di Tenno, che la comunità di Riva era risolta di soccorrere il vescovo contro i ribelli, e che avea trovate disposte a concorrere a tale intento anche le comunità di Arco, di Gresta, di Ledro e di Tenno. - Aggiunge di avere esortati i Giudicariesi di qua e di là del Durone a desistere dalla rivolta, se non volevano provare le armi voltate contro di essi. Li 2 settembre Gerardo d'Arco, Lodovico di Lodrone e gli altri commissarii spedirono un salvocondotto per un sol giorno alle comunità d'Ivano, di Telve, di Levico, di Caldonazzo, di Pergine, di Pinè, di Civezzano, di Povo e di Vigolo Vattaro, affinchè ognuna di esse possa mandare tre uomini ad essi commissarii, sotto le seguenti condizioni: 1.° che debbano accettare gli ordini emanati dalla Dieta tirolese, e giurar fedeltà a tenore di quelli; 2.° che si sottomettano a quella pena che sarà loro imposta dall'arciduca e dal vescovo, secondo il loro delitto; 3.° che ritornino alle case loro, depongano le armi, restituiscano ai commissarii Castell'Ivano con tutto il mal tolto, e convengano colla città di Trento per la restituzione di quanto le avessero guasto o rapito. Li 3 settembre Ca-

millo Zani, Girolamo Conci e Leonardo Visintainer, assieme ai 17 custodi del castello di Ossana, scrivono al vescovo di avere colle bombarde e coi sassi respinti varii attentati dei ribelli contro il castello; essere da essi ribelli stata incendiata la canonica di Ossana. Lo supplicano di qualche soccorso di soldati e dell'invio d'un prefetto, il quale, in nome suo e dell'arciduca, regga il castello. Con lettera di questo giorno medesimo Giovanni conte di Ortenburg si duole col vescovo nostro delle avversità che lo circondano, e per le quali il serenissimo non osa chiamarlo a sè, quantunque lo brami assai. Se ciò nulla ostante egli si risolvesse di venire, lo prega ad avvisarlo, affinchè possa procurargli frattanto le lettere necessarie pel suo ritorno. Finisce esortandolo a ricondursi nella propria residenza, dove nelle circostanze spinose del momento la sua presenza potrebbe esser utile. Li 4 settembre, i luogotenenti e commissarii dell'arciduca e del vescovo ammoniscono i sudditi fedeli a non atterrirsi per la venuta dei soldati nella valle di Annone; ma di accettarli di buona voglia, di somministrar loro le cose necessarie e di ajutarli a soggiogare i ribelli. Nel detto giorno Baldassare Clesio scrive al vescovo suo fratello, che era stato consegnato ai ribelli il castello di Ossana per imperizia dei custodi e per trascuranza dei signori di esso, i quali, se avessero voluto, potevano agevolmente difenderlo contro un esercito. Dopo il possesso della rocca di Ossana, essere i ribelli tornati a Caldesio, spargendo voce di voler assediare quel castello; ma i nobili signori di esso avere risposto esser pronti a respingere

ogni tentativo; avere i detti ribelli mandati due nuncii per trattare accomodamento, e chiesto un salvocondotto per inviare al vescovo alcuni dei loro, promettendo di richiamare i tumultuanti da Caldesio, da Terzolasio e da Samoclevo. Siccome il castello di Ossana era stato ceduto in nome dell'Imperatore, e i ribelli l'avevano abbandonato, Baldassare informa il vescovo suo fratello, essere necessarie provvisioni a custodia di esso, e la scelta di una persona di piena indipendenza; ammonendo i signori di Ossana a condursi in modo da non meritare la indegnazione della superiorità. In questo senso scrivono pure li 14 settembre al vescovo i nuovi custodi del castello di Ossana, assicurandolo della lor fedeltà e costanza a difesa di esso, e pregandolo di mandar loro un capo di maggiore autorità. Li 15 settembre fu pronunziata la sentenza condannatoria contro i Levicani, che aveano preso parte alla sommossa, al saccheggio delle campagne e all'assedio di Trento. Li 19 settembre Angelo Costede riferisce al vescovo, che in Tajo comparvero alcuni anauniesi dinanzi ai commissarii implorando perdono, e che giovedì andranno a Romalo per prestare la dovuta ubbidienza. Aggiunge che il giorno prima i compromessi di Tajo erano fuggiti coi loro mobili, che erano cessati i convegni, e che i soldati italiani dimoravano ancora a Sporo. Con suo foglio del medesimo giorno il conte di Ortenburg si congratula con Bernardo, che l'audacia dei rustici sia stata depressa; aggiungendo che, a sollievo dei danni patiti e delle spese da esso fatte, l'arciduca gli rilasciava la sua metà del provento dalle condanne che

verranno imposte ai sudditi vescovili. Angelo Costede, li 21 settembre, informa il vescovo, che la maggior parte degli uomini della valle di Annone abbia prestato il giuramento di fedeltà; che appena giurato, d'ordine dei commissarii, siano stati circondati dalle milizie, onde arrestare i capi che vi si trovassero; essersi per tale fatto inaspriti gli animi degli astanti a segno che i soldati fecero uso delle armi e alcuni ferirono ed alcuni imprigionarono; finalmente, che gli oggidì non comparsi furono citati per l'indomani a giurare (1). Pochi giorni dopo, la insurrezione dei villani nelle valli di Annone e Sole, come negli altri luoghi del Trentino, fu spenta. Rispetto ai tumultuanti più vicini alla capitale, i commissarii del vescovo ricorsero al seguente stratagema. Invitarono per la domenica 17 settembre tutti i rustici di qua e di là dall'Adige, soggetti alla giurisdizione di Trento, a comparire colle loro armi, dai sedici anni in su, affinchè il principe vescovo sappia sopra quanti militi possa contare in caso di bisogno. Essi comparvero, e fu fatta di loro una rivista; ma ad un tratto i soldati di presidio nella città circondarono quella turba, la disarmarono, e arrestarono circa cinquanta, che aveano fama di essere stati i caporioni della sommossa. Quattro di essi furono decapitati; a due si amputarono due dita della destra; ad uno furono strappati gli occhi; ad un altro tagliata la lingua; alcuni

(1) Hier. Bretius Stellimaurus, *de bello rustico*. MSS. della Biblioteca di Trento. Miscell. Alberti, T. V, fol. 57-60; T. VI, fol. 226-232.

vennero banditi, alcuni condannati a pena pecuniaria od al carcere. Così finiva la male augurata insurrezione dei villani del Trentino; alla quale non presero parte le comunità di Vezzano, di Padergnone, di Riva, di Tenno, di Termeno, delle Giudicarie e di Fiemme (1).

Li 14 settembre l'arciduca Ferdinando segnò un diploma, col quale istituisce Giorgio di Firmian capitano di Pergine per sei anni; e gli concede in pegno il castello di esso borgo per la somma pagatagli di 13,000 fiorini (2). Lo stesso Ferdinando scrive li 13 settembre al vescovo nostro, che lasci ogni altra faccenda e venga quanto prima presso di lui, essendovi necessità della sua presenza per trattare negozii gravissimi nella Dieta di Augusta. Li 5 novembre di quest'anno medesimo 1525, l'arciduca insiste ancora sulla venuta del vescovo pel lunedì dopo la festa di S. Martino; e lo ringrazia del suo prudente consiglio circa le novità ai confini d'Italia, e specialmente in Milano. Lo stesso giorno gli scrive il conte di Ortenburg da Tubinga, che, rispetto al vescovato di Bressanone, per questa volta non ci sia da sperare buon esito. Crede però che giungerà presto occasione di poterlo servire; notifica che la provincia del Tirolo abbia sborsati 60,000 fiorini per le spese della passata guerra; che 20,000 ne teneva in deposito; che i prelati e gli ecclesiastici ne pagherebbero 24,000 in tre anni. Li 6 novembre l'arciduca scrive al vescovo

(1) Archivio Municipale di Trento, N.° 3430. Bonelli, *Monum. Eccl. Trid.*, pag. 179.

(2) Hippoliti, *Comp. rer. Trid.* MSS.

nostro essere cessato il timore d'una guerra italiana; non essere stati ascoltati dalla Repubblica di Venezia quelli tra i fuorusciti villani che aveano chiesto il di lei patrocinio; e gli raccomanda di affrettare la sua partenza per la Dieta d'Augusta. Abbiamo in quest'ultimo proposito un'altra lettera di Ferdinando, il quale deplora che il nostro vescovo non possa venire alla sua corte prima della fine dell'anno.

Il 1.° di gennajo 1526, l'arciduca Ferdinando nominava con suo diploma il vescovo nostro presidente del suo Consiglio secreto, assegnandogli il salario di cinquemila fiorini (1). Nel marzo di quest'anno il vescovo Bernardo investiva, in premio de' suoi meriti, il proprio fratello Baldassare di Castel Clesio, capitano delle valli di Annone e di Sole, della quarta parte della Regola di Romalo, della quarta parte della decima maggiore, e d'una parte della Regola di Rumo; i quali beni feudali erano stati tolti a Simone dei Rolandini di Ambulo, che, avendo aderito alla sommossa dei rustici, fu punito nel capo (2).

Li 29 di gennajo 1527, il re Ferdinando presentò all'approvazione del vescovo nostro, pel posto vacante della Prepositura della cattedrale di Trento, di juspatronato dei conti del Tirolo, Girolamo Ricci, medico della regina sua moglie. Li 21 febbrajo di quest'anno il nostro Bernardo con due altri vescovi coronò in Praga Ferdinando I re di Boemia e d'Ungheria; e il dì dopo,

(1) Hippoliti, l. c.
(2) Hippoliti, *Comp. rer. Trid.* MSS.

la di lui moglie Anna, figlia del defunto Ladislao re d'Ungheria. Pel tempo della sua assenza, Bernardo nominava suoi amministratori nel Principato di Trento Francesco di Castellalto, Nicolò Neuhaus canonico, Antonio Quetta suo cancelliere, Andrea di Reggio e Antonio Tesino. Li 7 giugno 1527 il vescovo nostro investiva Gaudenzo Madruzzo, capitano di Tenno e maggiordomo della sua corte, per i servigi prestatigli nei tumulti dei rustici, del Dosso del Pievano, su cui era edificato un castello, nella Valle di Cavedine, confiscato, assieme a certe terre e decime in quelle pertinenze, a Vigilio Tiomale, detto Gentili, di Laguna di Cavedine, decapitato, perchè era venuto alla testa di molti villani armati contro la città di Trento, e a Giovanni Galletti suo cugino e socio nei detti feudi, che, dopo la repressione della sommossa rustica, avea pertinacemente ricusato di farsi rinnovare la investitura e di giurare al vescovo fedeltà. Li 27 dello stesso mese ed anno, il vescovo nostro concesse licenza a Baldassare di Roccabruna di vendere a Sigismondo di Tono la sua decima nella villa di Fornace, salvo il diritto del feudo. Il 1.° settembre 1527, Bernardo Clesio proibiva che nei confini dei territorii si alienassero beni comuni e privati, o si vendessero ai sudditi di un'altra giurisdizione, se non previa notizia e consenso del vescovo o de' suoi successori. Inoltre comandava che i sindaci di ogni villa facciano tagliare i boschi adiacenti alle vie pubbliche per lo spazio di due lunghe lancie da ogni parte della via, affinchè il viaggiare diventi più sicuro. In questo mese investì Michele dei Federici del

castello di S. Michele di Ossana; confermò il privilegio di gentilità e d'esenzione dagli oneri pubblici ad Antonio dei Sandri, notaro di Nano, che gli fu fedele nei passati tumulti dei rustici; lo stesso privilegio e per lo stesso motivo concesse ad Antonio Gatta, notaro di Corredo. Li 25 ottobre investì Nicolò di Morenberg, massaro delle valli di Annone e di Sole, dei feudi già appartenuti ad Antonio di Corredo, cioè di certe decime e masi, e delle Regole delle ville di Fondo, di Sejo, di Sarnonico, di Romeno e di Cavareno; concesse ad Antonio Ziller, notaro di Sejo, il privilegio di gentilità, in grazia dei suoi fedeli servigi nel reprimere i tumulti dei villani; investì, per gli stessi meriti, Riccardino di Taone, abitante di Denno, del mercato solito farsi in Denno sulla piazza innanzi la chiesa e sulla piazzetta innanzi la cappella di S. Agnese, nel giorno dedicato alla detta santa; accordò, per lo stesso motivo, il privilegio di nobiltà rurale a Vettore Bandinelli di Sfruzio, e a Stefano Bertoldi, notaro di Casezzo, e ad Ettore, Baldassare e Melchiore Visintainer di Malè. Li 12 novembre di quest'anno, con diploma dato dal suo castello del Buon Consiglio, il vescovo nostro erigeva a borgo la villa di Vezzano, in benemerenza della fedeltà dimostratagli durante la ribellione dei rustici (1). In quest'anno fu composta la lunga lite fra i comuni di Mezzolombardo e di Mezzotedesco intorno ai diritti e ai doveri di riparare alle inondazioni del fiume Noce. Eletti commissarii vescovili a quest'uopo il capitano

(1) Bonelli, *Monum. Eccl. Trid.*, pag. 179-181.

Francesco di Castellalto, e il dottore Andrea di Reggio, in presenza di Giorgio di Firmian, dinasta di Mezzacorona e dei deputati dei due comuni, segnarono l'alveo o corso al suddetto fiume e stabilirono il modo col quale ambedue le parti contendenti avessero a costruire gli argini per loro difesa.

Nel 1528, con bolla dei 20 marzo, data da Civitavecchia, il pontefice Clemente VII nominò suo legato alla Dieta di Ratisbona il vescovo nostro, raccomandandogli di difendere la Chiesa cattolica contro l'eresia di Lutero. Lo stesso mandato aveva avuto Bernardo da papa Adriano VI nel 1522. Nel luglio di quest'anno 1528, il vescovo nostro concesse il privilegio di nobiltà e d'esenzione a Simone, Antonio, Odorico e Bartolomeo dei Guarienti di Rallo, per avere perseverato nella fedeltà durante la guerra rustica. Nel novembre di quest'anno, con diploma dato da Toledo, l'imperator Carlo V elesse il vescovo nostro alla dignità di gran cancelliere del re Ferdinando, suo fratello. In quest'anno fu pubblicato per le stampe lo Statuto di Trento riformato e approvato dal vescovo (1).

Nel 1529, Bernardo Clesio intervenne col re Ferdinando alla Dieta di Spira, convocata specialmente per avere ajuti di gente e di denari contro il Turco, che si avvanzava dall'Ungheria. Terminata conforme al

(1) *Statutum Trident.* Tridenti, Fracassinus, 1528, in folio. Di esso fu pubblicata una recente edizione, corretta sui codici manoscritti, con illustrazioni istorico-legali; nella *Biblioteca Trentina* redatta da T. Gar. Dispensa III-VI. Trento, Monauni, 1858, in 8.°

desiderio la Dieta, e facendo la famiglia reale ritorno a Vienna, la regina partorì in Linz un figliuolo, che il vescovo nostro battezzava. Ritornò Bernardo verso la fine di quest'anno per poche settimane alla diletta sua Chiesa; ma le istanze del re Ferdinando lo mossero ad accettare nuove missioni.

Nel 1530 Bernardo si recò a Bologna con gran seguito, per assistere in nome di re Ferdinando, all'incoronazione di Carlo V fatta da papa Clemente VII. In quella solenne occasione il vescovo nostro fu insignito della porpora cardinalizia. Appena fatto ritorno alla sua residenza di Trento, vi ospitò regalmente per otto giorni nel castello del Buon Consiglio l'Imperatore Carlo V. E poco dopo, si recò alla Dieta di Augusta con corteggio magnifico di sessanta cavalieri. In quest'anno gli uomini delle Giudicarie interiori presentarono al vescovo per la conferma alcuni loro capitoli; fra i quali, che si conservassero i lor privilegi; che il vicario debba risiedere in Tione, come è costume, e non in Preore, come allora faceva con molto incomodo altrui; che le querele si scrivessero dai notari, e non si portassero in Stenico; che non fossero obbligati a pagare le imposte, secondo il capriccio dei fiscali, ma solamente le consuete; che si prefigesse un tempo allo spaccio dei processi, affinchè le cause, solite per lo passato a definirsi in sei o sette termini, non si prolunghino a venti e a cinquanta, come ora avviene. Concesse Bernardo in quest'anno il privilegio di gentilità a Odorico e ad Antonio fratelli de' Pinamonte di Tueno, per essergli stati fedeli, durante la guerra rustica; lo

stesso privilegio accordò a Giovanni Tomèo, notaro di Denno; e a Nicolò e a Tommaso Inama di Fondo e ai loro figli; e a Bolognino di Banco. Il re Ferdinando in quest'anno conferma ai Quattro Vicariati di Brentonico, di Avio, di Ala e di Mori gli antichi statuti e privilegi.

Nel gennajo 1531 ebbe luogo in Aquisgrana la incoronazione di Ferdinando in re dei Romani, alla quale contribuì moltissimo il nostro vescovo; che ai 12 dello stesso mese, col consenso del suo Capitolo, permutò col suddetto re la giurisdizione sulla città di Bolgiano con quella del borgo e del castello di Pergine. Questa convenzione fu poi confermata dal pontefice Clemente VII (1). Nel maggio dello stess'anno, il vescovo nostro concesse il privilegio di gentilità a Jacopo Mani di Casezzo, e a Giovanni Bonadimane pur di Casezzo, per la loro fedeltà, durante il tumulto dei rustici. Nell'ottobre scrive il vescovo dalla città di Spira ai suoi luogotenenti, che procurino sia visitata la diocesi dal suffraganeo, o da altro idoneo sacerdote. Li 6 novembre di quest'anno, Bernardo cardinale di S. Stefano nel monte Celio e vescovo di Trento, presidente del Consiglio secreto e cancelliere supremo del re dei Romani, dopo molte contenzioni giurisdizionali con Bernardo di Tono, faciente per sè, e Sigismondo di Tono per sè e per gli altri fratelli e nipoti suoi, stabilì l'accordo o accomodamento seguente: che i nobili di Tono non esercitino in avvenire alcuna potestà nelle ville di Bre-

(1) Bonelli, *Notiz. istor. crit.*, T. III, P. I, pag. 308-311.

simo e di Baselga, nè in alcuna lor casa posta in quelle ville, se non nelle case dei loro servi, eccettuata la casa di Caldesio, detta Maierhof o del Stabel, la quale abbia esenzione nelle cose civili, ma non nelle criminali, in cui si trattasse della pena di morte; che se i servi e le famiglie contenute nell'investitura avessero commesso delitto capitale nel territorio vescovile, vengano puniti dagli ufficiali del vescovo, quando quelli di Tono non se ne assumano la punizione; in tutto il resto però soggiacciano alla giurisdizione dei loro signori; che i nobili di Tono riconoscano dalla Chiesa trentina il diritto dell'indizione e della custodia in alcune feste indicate nell'investitura.

Nel 1532 fu fatta in Ratisbona una convenzione fra il re dei Romani e il cardinale Bernardo Clesio intorno ai feudi castrobarcensi ricuperati dalle mani dei Veneti al tempo di Massimiliano I. In virtù di essa, il re cedette a Bernardo tutti quei feudi, colla riserva del diritto di presidio e del giuramento di fedeltà da prestargli dai capitani vescovili; accordando però al vescovo il diritto di appellazione al suo tribunale, e quello d'investitura in caso di devoluzione, da concedersi sempre a un trentino o a un austriaco, esclusi gli italiani (sic); Rovereto, coi villaggi appartenenti a quella pretura, rimanesse al re Ferdinando, come conte del Tirolo, e a' suoi successori, coll'obbligo tuttavia di riceverne la investitura dal vescovo di Trento (1). Nel settembre di quest'anno uscì la bolla di Cle-

(1) Bonelli, *Notiz. istor. crit.*, T. III, P. 1, pag. 313.

mente VII circa ai requisiti necessari ond'essere eletto canonico di Trento. Li 2 novembre il re Ferdinando, con suo diploma dato da Innsbruck, dichiara di aver ricevuto dal vescovo di Trento la investitura del castello e giurisdizione di Altenburg presso Eppan; del castello e giurisdizione di Egna e della valle di Trodena; di Castelfondo nell'Anaunia; della giurisdizione di Caldaro; del castello e giurisdizione di Greifenstein; di Castel Pietra nella valle Lagarina; del castello di Firmian, detto di Sigmundskron. A queste investiture si aggiungono quelle dei feudi del castello e della città di Rovereto, delle ville di S. Ilario, di Volano, di Sacco, di Lizzana, di Marco, di Vallarsa, di Noriglio, di Saltaria, di Trembelleno, di Terragnolo, di Pomarolo, di Chiusole, di Pederzano, di Cesuino, tutte spettanti alla pretura di Rovereto. In quest'anno si estinse la famiglia dei Pietrapiana, essendo morto, senza successori legittimi, Massimiliano, figlio di Giorgio, celebre capitano. Il castello di Pietrapiana fu dal vescovo e cardinale Bernardo concesso in feudo ad Aliprando Clesio.

Li 28 febbrajo 1533 il vescovo Bernardo rende nota la transazione fatta col re dei Romani e conte del Tirolo circa la valle Lagarina, cioè i castelli di Rovereto, di Brentonico e d'Avio e i quattro Vicariati; in virtù della quale, tranne Roveredo col suo distretto, gli altri castelli coi Vicariati soggiacevano alla Chiesa di Trento, però coll'onere di redimerli dai conti d'Arco, ai quali erano oppignorati per fiorini 10,478 (1). In

(1) Ippoliti, *Comp. rer. Trid.* MSS.

quest'anno il vescovo nostro fu inviato a Bologna dal re Ferdinando per complire al pontefice e all'imperatore. Li 12 agosto di quest'anno, papa Clemente approvò la fondazione del monastero di S. Trinità in Trento, nel quale, li 6 novembre successivo, entrarono l'abbadessa con sei novizze provenienti dal monastero di S. Maria delle Vergini di Verona.

Nel 1534 ebbe luogo in Trento una conferenza di procuratori e di arbitri per parte del re dei Romani e della Repubblica di Venezia, onde venire a un accordo circa i confini, e principalmente circa il dazio delle merci nella dogana di Verona, assai pregiudicievole ai negozianti trentini e tirolesi. Ma essendo, intanto che si trattava il componimento, venuta la nuova della gravissima malattia di papa Clemente, il nostro vescovo e cardinale stimò necessario di sospendere quegli affari e recarsi a Roma, ove giunse ch'era già morto il pontefice. Ciò saputo, il re Ferdinando commise ai suoi oratori colà di adoperarsi con tutto l'impegno, onde promuovere il nostro cardinale Bernardo al ponteficato. Ma invece di lui, che n'era ben degno, fu creato papa Alessandro Farnese, col nome di Paolo III. Appena Bernardo fu reduce a Trento, riconvocossi il congresso degli imperiali e dei veneti; le cui differenze non furono terminate che nell'anno successivo. Li 27 decembre di quest'anno, nella villa di Mori, Francesco conte di Arco, a nome proprio e dei fratelli e degli zii, consegnò nelle mani dei commissarii vescovili i Quattro Vicariati, col mero e misto imperio. E nello stesso giorno i commissarii trasmisero quel possesso

al baron Simone di Sporo, che l'accettò, come procuratore del conte Cristoforo di Liechtenstein; prestando in suo nome il giuramento di fedeltà (1).

Nel 1535, il pontefice Paolo III prega il vescovo nostro ad ajutare colla sua influenza Paolo Vergerio, legato apostolico presso i principi della Germania, per sollecitare la convocazione del Concilio (2). Li 27 aprile di quest'anno, il vescovo nostro scrive da Vienna ai suoi luogotenenti, che a Nicolò di Castelbarco, signore di Gresta, chiedente la giurisdizione della valle Lagarina, antichissimo feudo di sua famiglia, rispondano in guisa, che di ciò che implora nè speri nè disperi.

Nel 1536, il vescovo nostro, attrito dalle fatiche dei frequenti viaggi e dalle cure pel servizio della corte, ottenne dal re Ferdinando la chiesta dimissione dai gravosissimi ufficii; colla preghiera però, che volesse ancor per quest'anno presiedere al suo secreto Consiglio. Il cardinale acconsentì, anzi si lasciò indurre a una legazione a Roma ed a Napoli, per trattare negozii di molta importanza. Con diploma dei 15 agosto di quest'anno, il re Ferdinando dispensa il cardinale Bernardo da ogni rendiconto circa il denaro somministratogli per le spese dei quattro viaggi: all'incoronazione dell'Imperatore a Bologna nel 1530; nella seconda legazione a Bologna per affari concernenti l'Imperatore ed il Papa nel 1533; a Roma pel conclave nel 1534; a Roma nuovamente e a Napoli nel 1536,

(1) Hippoliti, op. cit.

(2) Hippoliti, *Extract. docum. Eccl. et Princip. Tridenti.* MSS. T. X.

per affari relativi all'Impero. Nel tempo stesso gli dà quietanza dell'esatto versamento delle imposte dovute alla Contea del Tirolo dalla Chiesa di Trento, dal principio del suo governo fino a quel giorno. Gli fece stendere inoltre un reversale, in cui dichiara, che i 28 capitoli recentemente compilati circa i confini del Tirolo, non debbano in nessun modo e in nessun tempo cagionare il menomo pregiudizio ai diritti del Vescovato di Trento (1). Il sommo pontefice Paolo III annuiva in quest'anno alla riforma dell'indulto di Clemente VII circa il numero e i requisiti dei canonici della cattedrale di Trento. Nello stess'anno, il vescovo Bernardo concesse 40 giorni d'indulgenza ai visitanti la chiesa di S. Romedio, cui desideravano d'ampliare i fratelli Cristoforo e Bernardino di Tono; e 10 giorni a coloro che, ascendendo alla vetta del monte, vi portassero seco una pietra opportuna alla fabbrica.

Nel 1537, non potendo il vescovo nostro visitare personalmente la vasta sua diocesi, costituì a quest'uopo suoi sostituti, il provicario generale e il rettore della parochia di S. Maria Maggiore. In quest'anno, Nicolò degli Acerbi, per ordine del vescovo, restaurò il castello di Toblino; e Nicolò Madruzzo, figlio di Gaudenzo, paroco di Revò, rinunziò quella pieve in favore del sacerdote Stefano dei Menapace. Ai 28 di marzo di quest'anno, Lopez de Soria, oratore del re de' Romani, scrive da Venezia al vescovo nostro, essere stata portata al Senato Veneto una querela intorno alla violenza fatta dagli uomini di Bagolino nei poderi degli

(1) Hippoliti, op. cit., pag. 347.

uomini di Lodrone, di pertinenza capitolare; per cui il Senato, dolente dell'accaduto, abbia scritto ai Rettori di Brescia, che s'adoprino ad impedire ogni simile turbazione della pace tra i vicini, e che si componga la presente controversia, mediante arbitri eletti d'ambe le parti. Li 16 decembre di quest'anno, Carlo di Tono, canonico di Bressanone, rinunciò alla sua dignità e prebenda in favore di Cristoforo Madruzzo, decano di Trento.

Nel 1538, il vescovo e cardinale Bernardo pronunciò sentenza definitiva in una lite pendente tra la città di Trento e i comuni esteriori, in materia di contribuzione alle pubbliche spese e necessità. Egli fece anche pubblicare le costituzioni sinodali della sua Chiesa, con correzioni ed aggiunte (1). Con bolla dei 10 d'agosto, il pontefice Paolo III concede al vescovo nostro di poter conservare i beneficii ecclesiastici anche incompatibili, e fruirne le rendite, ma non di alienarne i beni immobili preziosi; e ciò affinchè possa sostenere con maggiore decoro la sua dignità cardinalizia. I redditi straordinarii del vescovo Bernardo Clesio, esclusi quelli della Mensa vescovile, erano di fiorini 50,000 non compresi i fiorini 12,000 di salario che aveva il Clesio dall'Imperatore (2).

Nel 1539, il vescovo nostro fu postulato dal Capitolo di Bressanone in amministratore di quel Vescovato; del quale ufficio i commissarii e procuratori suoi presero possesso li 17 marzo (3). Vi si recò egli stesso,

(1) Bonelli, *Monum. Eccl. Trid.*, pag. 183.
(2) Hippoliti, op. cit., pag. 235.
(3) Bonelli, *Monum. Eccl. Trid.*, pag. 188-190.

con molto e splendido corteggio verso la fine di luglio di quest'anno, per pigliarne il possesso personalmente; ed ivi, mentre sedeva a convito, dopo le solennità dell'installazione, tocco da apoplessia, finì la sua vita. Il suo cadavere fu trasportato a Trento e sepolto nella cattedrale in decente monumento. Egli fu uomo assai fornito di dottrina, e di sommo accorgimento nel trattare gli affari di stato. Fece costruire dai fondamenti il magnifico palazzo di sua residenza, aderente all'antico castello del Buon Consiglio; le chiese di S. Maria Maggiore in Trento, e in Civezzano; ristaurò i castelli di Selva presso Levico, di Riva di Trento, di Tenno, di Stenico, di Fiemme, e quello della sua propria famiglia di Clesio; abbellì la città di Trento di nuovi edificii, ne allargò e allineò le piazze e le strade. Riordinò l'archivio episcopale e lo accrebbe di preziosissimi codici, in undici dei quali son contenute le scritture autentiche concernenti le ragioni e immunità della Chiesa di Trento e del Principato, dall'epoca del vescovo Bartolomeo Quirini fino alla sua.

Il 1.° d'agosto 1539 furono invitati tutti i membri del Capitolo Tridentino pel dì 5 dello stesso mese all'elezione del nuovo pastore; che riuscì Cristoforo Madruzzo, decano della cattedrale, uomo per coltura e per destrezza d'ingegno degnissimo di quel posto. Ebbe da Paolo III la bolla di consecrazione verso la fine di Novembre, e verso la metà di decembre l'investitura delle regalie da Ferdinando I re dei Romani.

# INDICE

## DEI NOMI DELLE PERSONE, DEI LUOGHI, DELLE COSE PRINCIPALI.

### A.


*Abbazie, abbati, abbadesse:*
— del monastero di S. Lorenzo presso Trento, 15, 22, 30, 32, 46, 80, 107, 189, 212, 217, 223, 226, 268, 269, 270, 296, 298, 309, 310, 315, 316, 317, 324, 325, 467.
— del monastero Rottense, 76.
— di Gironda, 132.
— di S. Maria nella valle Venosta, 184.
— di Padolirone, 191.
— di S. Ruffino e di S. Maria di Follonica, 193.
— di S. Cipriano in Muriano, 194.
— di S. Fermo in Leonico, 194.
— di S. Maria di Pratalia, 194.
— di S. Michele all'Adige, 212.
— di S. Maria in Organis, 288.
— di Villafranca, 51.
— di S. Trinità, 481.
— di Sonnenburgo, 292.
— di Stambs, 156.
— di Wiltau, 99, 195.
— di Tegernsee, 46.
*Abramo*, compagno di S. Romedio, 12.
*Acerbi* (Nicolò degli), 483.
*Acquanegra* (chiostro di), 8.
*Adalberone*, vescovo di Trento. V. *Vescovi di Trento.*
*Adalberone* di Vanga. V. *Vanga.*
*Adelaide*, contessa del Tirolo. V. *Tirolo.*
*Adelberto*, conte del Tirolo. V. *Tirolo.*
*Adelgerio*, vescovo di Feltre e di Belluno, 178, 179, 181.
*Adelmaria* di Beseno. V. *Beseno.*
*Adelperio* d'Arco. V. *Arco.*
— di Mezzo. V. *Mezzo.*
— dei Calepini. V. *Calepini.*
*Adelperio* di Delaito di Trento, 266.
*Adelpreto I*, vescovo di Trento. V. *Vescovi di Trento.*
*Adelpreto II*, vescovo di Trento. V. *Vescovi di Trento.*
*Adelpreto III* di Ravenstein, vescovo di Trento. V. *Vescovi di Trento* e *Ravenstein.*
*Adelpreto* (chiesa ed ospizio di Santo), nell'Archese, 93, 134, 145, 227.
*Adelpreto* o *Alberto*, conte del Tirolo. V. *Tirolo.*
*Adelpreto* d'Arco. V. *Arco.*
— di Ravenstein. V. *Ravenstein.*
*Adelpreto* di Formicario. V. *Firmian.*
*Adelpreto* di Castel Clesio. V. *Clesio.*
*Adelpreto* di Povo. V. *Povo.*
— V. *Alberto.*
— di Villazzano. V. *Villazzano.*

*Adelpreto* di Petarino, 100.
*Adescalco*, padre del vescovo Altemanno, 13.
*Adige*, fiume, 13, 27, 34, 36, 43, 49, 65, 68, 69, 77, 86, 88, 90, 94, 97, 116, 122, 126, 134, 195, 200, 215, 225, 230, 260, 266, 270, 293, 296, 297, 301, 344, 354, 382, 385, 392, 394, 450, 465, 466, 467, 471.
*Adolfo*, re dei Romani, 198.
*Adriano IV*, papa, 17, 113.
— *VI*, papa, 476.
— da Corneto, cardinale, 422, 424.
*Afra* (vico di Sant') presso Bolgiano, 203.
*Agaroia*, luogo nel comune di Termeno, 207.
*Agli* (Lotto degli) fiorentino, podestà di Brescia, 188.
*Agnese* (beneficio di Sant') nel Duomo di Trento, 444.
*Agnese* di Beraldo di Vanga. V. *Vanga*.
*Agnese*, contessa di Königsberg. V. *Königsberg*.
*Agnese* Polter, 293.
*Agostiniani*, monaci in Trento, 12, 115, 150, 151, 155, 157, 187, 222, 250, 446.
*Agostino* (canonici regolari di Santo), 270, 271.
*Agostino* (festa di Santo), 395.
*Aicardo* di Trentino Terbugo, 31.
*Ainemario*, preposito della cattedrale di Trento, 315.
*Ala di Trento*, città nella valle Lagarina, 31, 32, 69, 73, 75, 77, 200, 478.
*Ala d' Innsbruck*, città e saline, nel Tirolo, 338, 380, 386, 391.
*Albano*, castello, 235, 249, 252, 265.
*Albertino*, arciprete d'Arco, 299.
— di Campo. V. *Campo*.
*Albertino* di Castelnuovo. V. *Castelnuovo*.
*Albertino* di Terlago. V. *Terlago*.
*Albertino* di Tono. V. *Tono*.
*Alberto I* di Madruzzo, vescovo di Trento. V. *Vescovi di Trento* e *Madruzzo*.
*Alberto II* di Ortenburg, vescovo di Trento. V. *Vescovi di Trento* e *Ortenburg*.
*Alberto*, conte del Tirolo. V. *Tirolo*.
*Alberto* d' Arco. V. *Arco*.
— conte di Augur. Vedi *Augur*.
*Alberto* di Caldonazzo. V. *Caldonazzo*.
*Alberto* di Castelbarco. V. *Castelbarco*.
*Alberto* di Firmian. V. *Firmian*.
— della Scala. V. *Scaligeri*.
*Alberto* di Sejano. V. *Sejano*.
— di Stenico. V. *Stenico*.
— di Tono. V. *Tono*.
— di Sellano, 72.
— dei Gentili, 223.
— (frate) Legato pontificio. 141.
*Alberto* Buonvicino, 85.
— frate dell'Ordine Teutonico, 158.
*Alberto* di Piacenza, 132.
— di ser Martinello di Padardo, 206.
*Alberto*, notaro di Fondo, 36.
*Albertone* di Vlanino, 154.
*Albiano*, comune, ospizio e chiesa, 220, 426.
*Albula*, fiume, 12.
*Aldeno*, comune, 210, 235, 443; monte, 36.
*Alderico* Zolnezio, 164.
*Aldrighettino* di Castelbarco. V. *Castelbarco*.
*Aldrighetto* di Castel Campo, vescovo di Trento. V. *Vescovi* e *Castelcampo*.

*Aldrighello* di Castelbarco. V. *Castelbarco.*
*Aldrighello* di Gardumo. Vedi *Gardumo.*
*Aldrighello* di Toblino. V. *Toblino.*
*Aldrighello* di ser Benricevuto di Riva, 240.
*Alemanni* (fratelli) V. *Confraternite* e *Zappatori.*
*Alemanno* di Buina, 246.
*Alessandrini* Gabriele, 45.
*Alessandro II*, papa, 6.
— *III*, papa, 19, 27.
— *IV*, papa, 129.
— *VI*, papa, 393, 395.
— duca di Mazovia, vescovo di Trento. V. *Vescovi di Trento.*
*Alessandro*, conte d'Arco. V. *Arco.*
*Alessandro*, martire anauniese, 12; 100, 346, 347.
*Alessio* di Tommaso del lago di Como, 440.
*Aliprando* di Clesio. V. *Clesio.*
— di Madruzzo. V. *Madruzzo.*
*Allemagna.* V. *Germania.*
*Allume* di rocca nel Trentino, 331.
*Alreim* Nicolò, di Brünn, vescovo di Trento. V. *Vescovi di Trento* e *Nicolò.*
*Alreim* Nicolò, nipote del vescovo, 237, 245.
*Allaguarda*, castello nell'Anaunia, 276, 291.
*Altari* nella cattedrale di Trento: altare di S. Vigilio, 11, 117, 137; di S. Biagio, 141; della SS. Trinità, 408; della Vergine dei Sette dolori, 14; dei SS. Pietro e Paolo, 26; di S. Massenza, 267, 334; del Coro, 337; di S. Dorotea, 378.
*Altari* della Trinità e della Vergine in Suben, 12.
*Altemanno* di Tarant. V. *Tarant.*
— vescovo di Trento. V. *Vescovi di Trento.*
*Altemilia*, contessa di Flavone. V. *Flavone.*
*Altenburg*, castello, e signori: Arrigo, 164, 168, 243, 289.
*Alticlo*, o *Alticleo*, o *Altichen*, presso Termeno, 133, 135, 203, 243.
*Amacia*, (signori di): Odorico, 266; Guglielmo, 288.
*Ambeno* (S. Maria di), 90. V. *Campiglio.*
*Ambulo*, comune nell'Anaunia, 224, 226, 461, 473.
*Americo*, commissario del conte del Tirolo, 465.
*Ammolberto*, abbate di S. Lorenzo presso Trento, 46.
*Ammolito*, abbate di S. Lorenzo, 80.
*Ancio* di Termeno, 216.
*Ancona*, città e vescovato, 337.
*Andecco* o *Andech* (conti di), 23, 121.
*Andelo*, comune, 346, 450.
*Andrea* (chiesa di Santo) in Terlago, 225.
*Andrea*, conte d'Arco. V. *Arco.*
— conte di Lodrone. V. *Lodrone.*
*Andrea* de Reggio. V. *Reggio.*
— di Borgonuovo, 57.
— da Molino. V. *Molino.*
— del Borgo. V. *Borgo.*
— (lago di Santo), 421.
*Andria* (Jacopo Merden de), 293.
*Andriano* (Erardo e Nicolò di), 228.
*Anfo* (rocca di), 427, 428.
*Anhang*, commissario vescovile, 297.
*Angelino*, 367.
*Angelo*, vescovo di Feltre, 369, 372.
*Angelo*, ebreo in Trento, 355, 356.

*Allone*, conte, 3.
*Augca* o *Augia*, monastero, 99. 189, 203, 213, 224, 225, 226, 270, 271, 297.
*Augur* (Alberto conte di), 164.
*Augusta*, città e vescovato, 7, 57, 72, 73, 83, 90, 159, 198, 379, 380, 472, 473, 477.
*Auriglio*, villa, 255.
*Austria*, Stato e principi, 17, 249, 250, 251, 255, 257, 263, 275, 277, 279, 286, 289, 300, 306, 309, 334, 345, 347, 349, 362, 399, 425, 477.
*Avanzo* (S. Maria di), 221.
*Avignone*, 226, 245.
*Avio*, comune e castello, 210, 252, 478, 480.
*Avisio*, torrente, 392.
*Avvocazia* e avvocati della Chiesa di Trento, 9, 12, 113, 130, 131, 135, 203, 214, 223, 233, 275, 289, 339, 381, 420, 462.
*Azzolino* di Braganze. V. *Braganze*.
*Azzone* di Brentonico. V. *Castelbarco* e *Brentonico*.
*Azzone* di Castelbarco. V. *Castelbarco*.
*Azzone* di Correggio. V. *Correggio*.
*Azzone*, marchese d'Este. V. *Este*.

## B.

*Badecca*, casa, 203.
*Baglioni* Malatesta, 274.
*Bagolino*, comune, 69, 427, 428, 484.
*Baldassare* Cossa. V. *Cossa*.
— di Tono. V. *Tono*.
— di Clesio. V. *Clesio*.
— di Roccabruna. V. *Roccabruna*.
*Baldassare* di Liechtenstein. V. *Liechtenstein*.
*Baldassare* di ser Gasparo da Trento, 253.
*Baldassare* di Montagna, 368.
— di Molaro, 291.
*Baldessari* (Federico dei), 197.
*Baldecca*, Waldeck? (Artemanno di), 166.
*Baldino*, comune, 194.
*Baldo* di Tisone di Levico, 133.
— castello e signori; Zuccone di Baldo, 79.
*Balduini* Arcangelo, medico trentino, 335.
*Ballino*, comune, 295.
*Balmuso* di Tisone di Levico, 133.
*Bamberga* (vescovato di), 458.
*Banale* (pieve di), 58, 144, 177, 222, 246, 295, 297, 298, 318, 342, 400, 429.
*Banco*, comune, 478. Riprando Braibanto di Banco, 185.
*Bandinelli* Vettore di Sfruzio, 475.
*Bando*, castello, 252.
*Banisio* Jacopo, decano della cattedrale di Trento, 425.
*Bansevo* (Pellegrino di), 164.
*Barbaniga*, comune, 49, 150, 396.
*Barbarigo* Agostino, doge di Venezia, 384.
*Barnaba*, frate, 86.
*Bartolameo* (Quirini), vescovo di Trento. V. *Vescovi di Trento*.
*Bartolameo* della Scala. Vedi *Scaligeri*.
*Bartolameo* di Beseno. V. *Beseno*.
*Bartolameo* di Enno. V. *Enno*.
— di Brentonico. V. *Brentonico*.
*Bartolameo* da Cles, notaro, 362.
*Bartolameo* di Tueno, 291.
*Bartolameo* della valle di Rumo, 431.
*Bartolameo*, giudice, 115.

*Bartolameo* detto Frapure, speziale, 452.
*Bartolameo*, frate domenicano, da Trento, 94.
*Bartolameo* da Bologna, abbate di S. Lorenzo, 268, 269.
*Bartolameo* (miniera a Santo), 396.
*Barunheim* Giovanni, vicario generale, 396.
*Baselga*, vico e pieve, 59, 60, 109, 110, 222, 466, 479.
*Basilea* (Concilio di), 299, 300, 303, 309, 310, 311, 312.
*Basilica*, villa, 291.
*Bassano*, città e vescovato, 410.
*Bastia* nel monte Embolo, 370; bastia di Storo, 377.
*Battuti laici* (confraternita dei), in Trento, 235.
*Baviera* (Stato e duchi di), 6, 9, 12, 18, 22, 46, 141, 160, 161, 187, 237, 242, 459.
*Beatrice* d'Arco, V. *Arco*.
— di Beseno. V. *Beseno*.
*Belforte* (contea di), 450.
*Belitta* dei Castelbarco. V. *Castelbarco*.
*Bella* (Enrico e Gherardo della), 83.
*Bella*, moglie di Moar ebreo in Trento, 360.
*Bellastilla* (Ottobono di), 84.
*Bellenzani*, famiglia trentina, Guglielmo e Bonaverio, 162; Pietro, 193, 234; Bonifacio, 199; Giovanni, 246, 266; Guglielmina, 266; Rodolfo, 277, 278.
*Bellenzani* (contrada dei), in Trento, 372.
*Bellinaccio* di Levico, 178.
*Bellino*, vescovo di Padova, 16.
*Belliotto* de' Rubafadis. V. *Rubafadis*, 154.
*Belliotto* de' Drobossali. Vedi *Drobossali*.
*Belluno*, città e vescovato, 20, 178, 181, 241, 305, 306.
*Belvedere*, castello, 19.
*Benedetto*, 8.
*Benedettini* di S. Lorenzo presso Trento, 15, 22, 30, 94, 107, 195, 298.
*Benedetto*, abbate di S. Lorenzo, 107, 298, 303, 309, 310, 312, 315, 316, 317, 324, 325.
*Benedetto XI*, papa, 209, 210.
— *XII*, papa, 230.
— *XIV*, papa, 393.
— del Laghetto di Cavedine, 330.
*Benricevuto* di Riva, 240.
*Benvenuto* di Albertino di Covelo, 171.
*Beralo* e *Beraldo* di Vanga. V. *Vanga*.
*Berengario*, maestro dell'Ospitale di S. Giovanni, 166.
*Bergamo*, città e vescovato, 189, 191, 227.
*Bernardino* da Feltre, beato, 359.
*Bernardino* (convento di Santo) dei PP. Riformati presso Trento, 410.
*Bernardino* di Tono. V. *Tono*.
— di Lodrone. V. *Lodrone*.
*Bernardo*, Burcardo o Pervardo, vescovo di Trento. V. *Vescovi di Trento*.
*Bernardo* Clesio, vescovo di Trento. V. *Vescovi di Trento*.
*Bernardo*, vescovo di Padova, 191, 192.
*Bernardo*, duca di Sassonia, 37.
— di Giovannisio, 302.
*Bernerio* Luigi, 45.
*Berta*, abbadessa di Sonnenburgo, 28.
*Bertoldi* Stefano, notaro di Casezzo, 475.
*Bertoldo* di Cles. V. *Clesio*.
— di Eppan. V. *Eppan*.
— vicedomino vescovile, 61.

*Bertoldo* di Caldonazzo. Vedi *Caldonazzo*.
*Bertoldo* di Terlago. V. *Terlago*.
— di Andech, conte del Tirolo. V. *Tirolo*.
*Bertoldo* Cretto di Greifenstein. V. *Greifenstein*.
*Bertoldo* di Anteporta. V. *Anteporta*.
*Bertoldo* di Ragogna, 231.
*Bertone* Antonio e Francesco, 375.
*Bertrando*, patriarca d'Aquileia, 183, 229, 238.
*Bertrando*, cardinale, 230.
*Besagno*, castello, 105.
*Beseno*, castello e signori, Adelmaria, 210; Adelaide, 66; Bartolameo, 210; Beatrice, 210; Corrado di Beseno, vescovo di Trento, 37, 57; Enghelpreto di Beseno, 58; Gisla, 66; Guglielmo, 92; Jacopina, 210; Lucarda, 66; Margarita, 210; Marcabruno; 262, 312; Odorico, 105, 106, 118; Ottone, 58, 210; Sofia, 66; Ulrico, 57, 62.
Vicissitudini del feudo di Beseno, 65, 134, 203, 327, 340, 344, 415.
*Beseno*, parochia e comune, 58, 65, 92, 117, 162, 415.
*Betta* Bonifacio, assessore delle valli di Annone e Sole, 460.
*Bettini* Jacopina di Riva, 302.
*Bettino* di Cremona, 252.
*Biagio* (cappella e altare di Santo) nel Duomo di Trento, 6, 70, 141.
*Biagio* (chiesa e ospitale di Santo) presso Malè, 152, 207.
*Biagio* di Molina, 206.
— di Tueno, 291.
*Bianca* Maria Sforza, duchessa di Milano e imperatrice. V. *Sforza*.
*Bianca* d'Arco. V. *Arco*.
*Biblioteca* dei vescovi di Trento, 378, 392.
*Biblioteca* del Municipio di Trento, 445.
*Bissolo*, Giovanni e Guarimberto, 116.
*Blanzemano* Jacopo, vice-podestà di Trento, 89.
*Bleggio*, comune e pieve, 17, 50, 58, 144, 180, 190, 295, 318, 400, 419.
*Boblino*, monte, 17.
*Bocca* di Sarca, 260.
*Boemia* (regno di), 220, 223, 225, 238, 241, 344, 473.
*Bogliacco*, comune, 417.
*Boimont* o *Boimund* (Enrico, Diemaro e Ramberto di), 139, 167.
*Bolbeno*, comune, 382.
*Boldrino*, comune, 319.
*Bolgiano*, contea e città, 4, 25, 28, 36, 46, 56, 57, 61, 65, 67, 68, 77, 83, 88, 92, 95, 96, 100, 101, 103, 106, 110, 112, 120, 151, 155, 158, 166, 169, 171, 180, 182, 184, 185, 196, 198, 200, 203, 208, 216, 218, 228, 232, 241, 243, 252, 263, 265, 269, 276, 277, 287, 297, 329, 331, 334, 338, 340, 364, 379, 383, 386, 403, 404, 409, 425, 424, 440, 441, 448, 460, 461, 463, 478.
*Bologna*, città e università, 222, 230, 268, 270, 302, 409, 425, 477, 481, 482.
*Bolognino* di Banco, 478.
*Bolone* (Bonifacino di), 115.
*Bonaccolsi* o *Bonaccolti* di Mantova: Filippo, vescovo di Trento (V. *Vescovi di Trento*); Guido, 201; Raimondo, 218; famiglia, 225.
*Bonaccorso* di Riva, 142.
— di Storo, 81.

*Bonadimane*, benedettino, 298.
— Nicolò, 360.
— Giovanni di Casezzo, 478.
*Bonapace* di Preore, 327.
— Francesco, 403.
*Bonalo* di Laguna, 330.
*Bonaventura*, priore degli Agostiniani nella Marca Trevisana, 155.
*Bonaventura* da Trento, 164.
— di Francesco Fabro di Trento, 232.
*Bonaventura*, ebreo in Trento, 353, 355, 356.
*Bonaventura*, 57.
*Bonavita*, 115.
*Bondo*, comune, 382.
*Bonifacino* di Bolone, 115.
— di Riva, 105.
*Bonifacio VIII*, papa, 206.
— *IX*, papa, 268, 271.
— (conte di San) 118, 119.
*Bonifacio* di Castelbarco. Vedi *Castelbarco*.
*Bonifacio* di Gardumo. V. *Castelbarco* e *Gardumo*.
*Bonifacio*, agostiniano, vescovo Bosonense, 187.
*Bonino* da Bergamo, frate, 227.
*Boninsegna* di Madruzzo. Vedi *Madruzzo*.
*Boninsegna* di Livo. V. *Livo*.
— (Simeone dei), 186.
— notaro, 147.
*Bonmartini* (Antonio, Pietro e Guaresco dei), 362, 364, 372.
*Bono* (pieve di), 94, 180, 290, 292, 295, 317, 344, 382, 412, 414, 429.
*Bonomi* Enrico di Clozo, 223.
*Bonomino* di Godio, frate minore, 207, 208.
*Borbone* (duca di), 457.
*Bordino*, monte, 27.
*Borgo* (Andrea del), 445.
— comune, 60, 386; di Valsugana, 460.
*Borgogna*, ducato, 411.
*Borgonuovo* di Trento, 24, 42, 63.
*Borgonuovo* (Gualtiero di), 42; Bertoldo di, 63.
*Bormio* (Cipriano da), 354.
*Borsa* di Castelnuovo. V. *Castelnuovo*.
*Bortolazzi* (conti), di Trento, 373.
*Borzachino* di Riva, 118.
*Borzaga* (Jacopo di), 81.
*Bosco*, castello e signori, (Arrighetto del), 35, 49, 76.
*Bosentino*, comune, 76, 86, 239, 256, 260, 295, 426.
*Bosonense*, vescovato, 187.
*Bossi* Francesco, 306.
*Boti* Giovanni, 194.
*Bozzone* di Stenico. V. *Stenico*.
*Bradalica*, castello, 252.
*Braganze* (Anselmo, Azzolino e Turpino di), 151.
*Braghiero*, castello, 445.
*Braida*, vasto podere, 145.
*Bramonte*, Decemaro, 164.
*Brancafora*, ospitale, 162.
*Brancolino*, 78.
*Brandenburgo* (marchesi di), 335; Lodovico di Brandenburgo, 234, 237, 242, 245, 248, 252.
*Brandis* (Ulrico di), 347; Giovanni, Volfango, Lodovico, Sigismondo, conti di Brandis, 406.
*Bregnano* (Arimo di), 397.
*Breguzzo*, comune e castello, 246, 261, 288, 294, 301, 303, 382.
*Brenta*, castello e signori: Nicolò di Brenta, 133, 136; Tebaldo, 185.
*Brentonico*, comune e castello, 67, 87, 101, 129, 164, 178, 200, 210, 252, 261, 431, 444, 478; e V. *Vicariati*.
*Brentonichi* (fra Tommaso dei) 391.

*Brescia*, città e vescovato), 4, 23, 38, 62, 64, 69, 115, 118, 119, 139, 146, 188, 240, 244, 275, 337, 351, 370, 427, 431, 438, 484.
*Bresciano* di Vigolo, 73.
*Bresimo*, comune, 478, 479.
*Bressanone*, vescovato e città), 5, 8, 20, 33, 50, 52, 53, 73, 91, 114, 116, 118, 121, 123, 129, 147, 152, 156, 159, 182, 194, 198, 201, 275, 285, 296, 304, 309, 313, 347, 349, 371, 379, 406, 419, 420, 423, 433, 434, 453, 456, 458, 462, 472, 484, 485.
*Brezio*, comune, 363, 364.
— Stellimauro Girolamo, medico, 443, 444, 446, 471.
*Briano* di Castelbarco. V. *Castelbarco*.
*Briano* di Martino di Pergine. V. *Pergine*.
*Brione*, comune e monte, 12, 407, 412, 429.
*Briosio* Michele di Mantova, vicario capitolare in Trento, 422.
*Brissacco* (Marquardo di), 396, 405.
*Brocco*, luogo, 200.
*Broilo* nell'Archese, 127.
*Bruna* o *Brünn* (Nicolò di), vescovo di Trento. V. *Vescovi di Trento*.
*Brünn*, città della Moravia, 226, 228.
*Brunetta*, moglie di Samuele, ebreo, in Trento, 355, 356, 357.
*Brunone*, vescovo di Bressanone, 123, 152.
*Brunswich* (Anna di), 288.
*Budeno*, comune, 294.
*Bugnana*, 291.
*Buina* (Alemanno di), 246.
*Bulignano*, vescovo di Fermo, 21.
*Buonconsiglio*, pria Malconsiglio, castello di residenza dei vescovi-principi di Trento, 158, 159, 165, 172, 202, 203, 246, 277, 279, 289, 296, 297, 311, 312, 375.
*Buongiovanni* di Bologna, 222,
*Buonvicino* Alberto, 85.
*Buratto* Graziadeo, vicario di Levico, 445, 460.
*Burcardino* e *Adelaide* di Cagnò, 104.
*Burgravo* Anzio, 155.
*Burgravio* del castello del Buonconsiglio in Trento, 374.
*Burgravio* del Tirolo, 380.
*Busio*, *Busi* e *Bussi* dei Castelletti, signori di Nomi; Pellegrino, 394, 395, 400, 412, 429, 443; Pietro, 441, 445, 456; Teodoro, Ippolito e Gianfrancesco, 443.
*Busio* Pietro di Sporo, 299.

## C.

*Cadaloo*, vescovo di Parma, 6.
*Cadarona* (Salatino vescovo di), 227.
*Caderzone* (Marco di), 351.
*Cadine*, comune, 109, 466.
*Cagnò*, comune e castello, 100, 104, 108, 291, 305.
*Cagnò* (Artovico di), 59.
*Cagnoni* Antonio e Federico, 362.
*Calabria* (fra Giovanni di), 391.
*Calagana*, comune, 294.
*Calavena* (abbate di), 99.
*Calavino*, comune, 92, 107, 146. 197, 208, 215, 217, 227, 254, 290, 295, 298, 315, 394, 395, 412, 432.
*Caldaro* (comune, lago e castello di), 4, 19, 39, 41, 112, 116, 121, 138, 151, 156, 207, 248, 253, 263, 289, 313, 393, 480.
*Caldesio*, comune e castello.

100, 108, 207, 294, 469, 470, 479.
*Caldivo* (rivo di), 43.
*Caldonazzo*, comune, 42, 75, 76, 93, 117, 290, 460, 463, 465, 468.
*Caldonazzo*, castello e signori, 42; Alberto e Geremia, 49, 62; Guglielmino, 63; Corradino, 75; Vezilo ed Ulrico, 76; Corrado e Nicolò, 93, 117; Bertoldo e Geremia, 132; Sicco, 238, 239, 241, 248, 261, 262, 273; Jacopo, 290.
*Calendario* Udalriciano, 4.
*Calepini* Adelperio, 299; Calepino, giudice in Trento, 133; in Fiavè, 183, 197; Odorico, 299; Vigilio, 364.
*Calerio* Giovanni, 15.
*Calispergo*, 126.
*Calliano*, comune, 382, 418.
*Callisto III*, papa, 316, 324, 328.
*Calveni*, comune nel Vicentino, 151.
*Cambrai* (Lega di), 416.
*Camera* o *Mensa* vescovile di Trento, 34, 36, 37, 40, 46, 64, 65, 69, 103, 110, 120, 121, 125, 127, 130, 132, 133, 135, 140, 141, 145, 177, 183, 200, 211, 216, 240, 241, 249, 259, 265, 272, 311, 313, 321, 326, 331, 336, 341, 375, 390, 401, 402, 406, 422, 436, 484.
*Campanile* della cattedrale di Trento, 440.
*Campeggio* Giovanni, cardinale, 409.
*Campiglio* e *Ambeno* (ospizio e chiesa e selva di S. Maria di), 90, 152, 170, 188, 236, 320, 321, 329, 375, 391, 402.
*Campione*, al lago di Garda, 417.
*Campo* (comune, castello e signori di), 143, 146, 248, 292; Albertino, 138, 187; Aldrighetto, canonico di Trento, poi vescovo, 97, 102, 122, 130, 132; Convenuto, 107; Enrico. 164; Federico, 20; Francesco, 290; Graziadeo, 138, 186, 187, 189; Galasso, 388; Simone, 270; Ulrico, 107.
*Campo di Enno* (villa del), 293,
*Campoledro*, presso Bolgiano, 120.
*Canale* (Jacopino di), 112.
*Canezza*, comune, 200.
*Canonici* della cattedrale di Trento, 22, 55, 95, 117, 133, 163, 171, 183, 189, 194, 200, 212, 214, 221, 240, 244, 245, 249, 250, 253, 262, 271, 272, 287, 295, 298, 300, 306, 309, 315, 319, 323, 324, 326, 328, 329, 336, 338, 349, 360, 379, 392, 393, 409, 425, 443, 453, 454, 474, 480, 483, 484.
*Canonici* regolari di S. Agostino, 13, 16, 27, 38, 270, 330, 427.
*Canonici* della Collegiata di Arco, 141.
*Canonici* di Vicenza, 151.
*Canopi*. V. *Minatori* e *Miniere*.
*Cangrande* e *Cansignorio* della Scala. V. *Scaligeri*.
*Canzana*, monte, 314, 391.
*Canzolino*, comune, 397, 441.
*Capa* di Mori, 65.
*Capelletti* (Gerardo e Gonselmo dei), 161.
*Capi* di quartiere in Trento, 452, 454.
*Capistrano* (S. Giovanni da), 303.
*Capitani* (Giovanni dei), vicario e podestà di Trento, 270.
*Capitani* nel Trentino, 134, 136,

140, 144, 160, 166, 170, 179, 189, 192, 193, 197, 202, 204, 223, 225, 237, 245, 249, 256, 258, 260, 261, 277, 300, 304, 318, 322, 327, 329, 334, 336, 340, 342, 345, 355, 363, 364, 369, 371, 675, 404, 406, 408, 414, 415, 417, 419, 420, 430, 433, 436, 438, 449, 453, 454, 459, 460, 464, 468, 472, 475.

*Capitolo* della Cattedrale di Trento, 14, 15, 19, 22, 46, 48, 50, 52, 56, 72, 95, 103, 107, 109, 111, 117, 119, 121, 124, 130, 132, 138, 144, 146, 149, 171, 183, 185, 189, 192, 194, 200, 207, 208, 211, 217, 220, 226, 229, 230, 233, 240, 244, 246, 249, 251, 253, 257, 262, 264, 267, 272, 281, 286, 287, 298, 303, 309, 311, 314, 315, 319, 322, 323, 326, 328, 335, 338, 344, 366, 368, 379, 381, 385, 390, 392, 393, 403, 404, 409, 411, 413, 422, 424, 426, 431, 435, 438, 440, 442, 447, 478, 484, 485.

*Capitolo* della Collegiata d'Arco, 127, 141, 288.

*Capitolo* della Chiesa di Bressanone, 423, 484, 485.

*Cappelle* nella diocesi di Trento: di S. Biagio e di S. Giovanni presso il duomo di Trento, 6, 26, 70; di S. Massenza, di S. Agnese, ivi, 14, 444; di S. Simonino nella chiesa dei Ss. Pietro e Paolo in Trento, 372, 373; cappella di Rovereto, 339; di S. Adelpreto, ivi, 24; cappella di S. Apollinare presso Trento, 325; cappelle di Termeno e di Magrè, 150, 156, 162; di S. Cuniberto, 177; di S. Silvestro nell'Anaunia, 293; di S. Zenone di Flaveo, 306; dei Ss. Quirico e Giulitta in Termeno 318; di S. Osvaldo in Garniga, 319; di San Udalrico in Lavis, 385; di S. Valentino presso Vezzano, 397; di S. Agnese in Denno, 475.

*Capriana* o *Cavriana*, comune, 79, 101.

*Cappuccini*, 30.

*Caramella*, castello presso Condino, 295.

*Carano*, comune, 51, 149.

*Caravaggio* (Firmo Secco da), 266.

*Carbonara*, villa, 360.

*Carbonesi* (Placesio dei), podestà di Verona, 176.

*Cardinali* della Chiesa Romana: Enrico del titolo dei Ss. Nereo ed Achilleo, 18; Giacinto cardinale di S. Maria della Scuola greca, 18; Ottaviano, cardinale di Santa Cecilia, 18; Rolando da Siena (poi Alessandro III), 19; S. Carlo Borromeo, 98; Napoleone degli Orsini, 217, 212, 222; Matteo, cardinale dei Ss. Giovanni e Paolo, 227; Bertrando, cardinale, vescovo d'Ostia e di Velletri, 230; Imberto, cardinale, 232; Baldassare Cossa (poi papa Giovanni XXIII), 282; Francesco Gonzaga, 335; Marco, vescovo di Preneste, 377; cardinale Orsini, 385, 389, 390, 396; cardinale d'Amboise, 405; Giovanni Campeggio, 409; Raffaele, cardinale di San Giorgio, 421; Adriano da Corneto, 422, 424; Matteo, cardinale e vescovo di

Gurck, 428; cardinali in genere, 343, 346, 397.
*Cardinali* vescovi di Trento: Giorgio di Liechtenstein, 281; Alessandro di Mazovia, 304; Bernardo Clesio, 477; Cristoforo Madruzzo, 20, 30; Lodovico Madruzzo, 323.
*Cardinali* (Guidone dei) da Pesaro, 239.
*Carinzia* o *Carintia* (duchi di), 5, 12, 199, 200, 208, 211, 214, 237, 249.
*Cariolo* Battista, capitano di Castel Toblino, 436.
*Carlessari* (famiglia veronese dei), e *Carlotti*, 23.
*Carlo IV*, re di Boemia e imperatore, 228, 242, 243.
*Carlo V*, imperatore, 429, 430, 433, 437, 439, 440, 447, 448, 456, 458, 470, 476, 477, 481, 482, 484.
*Carlo* Borromeo, 98.
*Carlo* di Castelbarco. V. *Castelbarco*.
*Carlo* di Tono. V. *Tono*.
— di Vezzano, 177.
*Carrara* (famiglia dei signori da): Francesco, 248, 256; 273; Jacopo, 241, 245; Ubertino, 238, 239, 262, 273.
*Carrara*, luogo e ponte nell'Anaunia, 271, 328.
*Casa* di Dio e di S. Vigilio. V. *S. Vigilio*.
*Casa* dei Battuti laici, in Trento, 235.
*Casa* del Comune di Trento, 462. V. *Palazzo del Comune*.
*Casa* capitolare, 447.
*Casalino* (Federico da), 259, 441.
*Casanico* Polidoro, 424.
*Casezzo*, comune, 11, 460, 461, 475, 478.
*Cassano*, villa, 407.
*Cassino*, villa, 292.
*Castelbarco* (famiglia dei signori di): Alberto, 250; Aldrighetto, 81, 101, 128, 137, 142, 223, 229, 235, 249, 250, 256, 284, 286, 290; Aldrighettino, 237; Anna, 313; Antonio di Gresta, 251, 265, 308, 398, 416; Antonio di Lizzana, 314, 348; Armanno, 249, 250; Azzone, 23, 101, 128, 137, 139, 178, 235, 250, 260, 265, 266, 381; Belitta, 237; Bonifacio, 109, 109, 178; Briano, 48, 60, 67, 81, 90, 101; Carlo, 286; Elisabetta, 508; Federico, 137, 178, 223, 241, 249, 250, 308; Francesco Leone, 250; Giancarlo, 250; Giorgio, 377; 394; Giovanna, 290; Giovanni, 252, 320, 321, 454; Guglielmo, 25, 26, 66, 128, 129, 164, 178, 201, 210, 223, 229, 250, 256, 301; Jacopo, 270; Leonardo, 139, 164; Marcabruno, 236, 247, 250, 265, 312, 313; Mattia, 377, 394, 401; Nicolò, 438, 443; Ottone, 265.
*Castelbarco*, famiglia in complesso, 24, 92, 94, 128, 134, 140, 143, 146, 150, 179, 188, 229, 233, 241, 284, 299, 327, 348, 479, 482.
*Castel Beseno* (signori di). V. *Beseno* e *Castelli*.
*Castel Campo* (signori di). V. *Campo* e *Castelli*.
*Castel Corno* (signori di) in genere, 118, 128; Gumpo, 124; Sinibaldo, 124, 129, 140, 142, 143; Paolo di Liechtenstein, 401.
*Castel Corno*. V. *Castelli* e *Castelbarco*.
*Castel Fondo*. V. *Fondo* e *Castelli*.

*Castellano*. V. *Castelli*.
*Castellalto* (Francesco di), 430, 447, 448, 449, 455, 462, 474, 476.
*Castellaro* (marchesato di), 7, 219, 225, 226, 229, 333, 342, 400, 426, 435.
*Castellazzo*, presso Mezzana. V. *Castelli*.
*Castellazzo*, presso Termeno. V. *Castelli*.
*Castelletti* (Busi o Busio dei). V. *Busi* o *Busio*.
*Castelli* e rocche nel Trentino: di Albano, 235, 249, 252; di Altaguarda, 276, 290; di Anfo, 427, 427, 449; di Anzenglo, 252; di Arco, 47, 162, 295, 304; di Arsio, 34; di Avio, 252, 480; di Baldo, 80; di Bando, 252; di Barco, 48, 252, 416; di Belvedere, 19, 167; di Belvisino, 290; di Besagno, 105; di Beseno, 58, 62, 66, 203, 210, 313, 327, 332, 340, 344, 375; di Bosco, 35, 76; di Bradalica, 252; di Braghiero, 290, 445; di Breguzzo, 246, 261, 288, 294, 308, 313; di Brenta, 133, 136; di Brentonico, 67, 87, 252; del Buon Consiglio in Trento, 203, 246, 277, 279, 289, 296, 297, 311, 312, 341, 346, 359, 485; di Cagnò, 291; di Caldesio, 100, 108, 469; di Caldonazzo, 49, 93, 132, 290; di Callispergo, 126; di Campo, 146, 186, 187, 189, 292; di Caramella, 295; di Casazzo, 44; di Castelcai, 115; di Castelcorno, 105, 118, 142, 252, 321, 377, 401; di Castelfondo. V. *Fondo;* di Castellano, 105, 321; di Castellazzo, presso Mezzana, 74, 292, 296, 297; di Castellazzo, presso Termeno, 74; di Castelliere, 293; di Castellino sopra Gardumo, 295; di Castell'Ivano, V. *Ivano*; di Castelmarino, 246; di Castelnuovo di Madruzzo, V. *Madruzzo;* di Castelnuovo castrobarcense, 108, 139, 142, 178, 321; di Castelnuovo nella Valsugana, 105, 107, 117, 239, 247, 248, 254, 256, 258, 160; di Castelnuovo vicino a Garda, 23, 58, 164; di Castelpiano, 228; di Castelromano, V. *Romano;* di Castelsejano, V. *Sejano;* di Castelrotto, 39; di Castel Trento, V. *Trento;* di Castelvecchio nella Valsugana, 118, 126, 136; di Castelselva, V. *Selva;* di Cilli, 203; di Clesio, 215, 292, 294, 297, 298, 299, 425, 437, 451, 454, 464, 473, 485; di Corredo, 293, 333, 339, 362, 363, 366, 379, 404; di Cunispergo (Königsberg), 137, 165, 243; di Dosso del Pievano presso Cavedine, 474; di Drena, 295, 387; di Denno, V. *Enno;* di Egna, 51, 480; di Enno, 78, 289, 290, 292, 445, 446; di Fiemme, 485; di Flavone, 203; di Fondo, 36, 40, 140, 152, 203, 289, 363; di Formicario, Formiano e Firmian, 28, 56, 78, 348, 480; di Garda, 22; di Gardolo, 33, 70; di Gardumo, 92, 94, 421; di S. Giorgio, 252; di Gresta, 94, 190, 215, 249, 308, 398, 421, 435, 438, 443, 482; di Grumo, 54, 106; di S. Ippolito, 276, 290; d'Ivano, 382, 384, 389, 465, 468; di Lazzaro, 108;

di Leone, 67; di Levico, 159, 203, 342, 460; di Livo, 139; di Lizzana, 104, 105; di Lodrone, 38, 81, 291, 304, 310, 414, 449; di S. Lucia nell'Anaunia, 140, 152, 203; di Madruzzo, 20, 146, 254, 260, 261, 304; di Mano, 304; di Meiano, 162; di Merlinò, 290; di Mezzacorona, 30; di Mezzo, 140, 152; di Molveno, 203; di Nano, 249, 250, 293, 298, 319, 391; di Nomesino, 190, 235; di Nomi, 289, 321, 377, 382, 384, 389, 394, 400, 412, 429, 441, 442, 456; di Ores, 136; di Ossana, 75, 159, 192, 193, 203, 342, 364, 469, 470, 475; di Palude, 252; di Penede, 235, 295, 304; di Pergine, 22, 172, 215, 243, 248, 252, 289, 420, 472; della Pietra, 210, 313, 327, 408, 415, 480; di Pietrapiana, 289; di S. Pietro, 290; di Pissavacca, 313; di Ponale, 85; di Povo, 62; di Pratalia, 30, 35, 48, 49, 78, 105, 290; di Predagolara, 270; di Ristoro, 144, 295, 326, 413, 436; di Riva, 89, 147, 192, 437, 485; di Roccabruna, 71, 248; della Rocchetta, 364, 467; di Romano, 180, 252, 257, 288, 291, 300, 301, 313, 377, 449; di S. Romedio, 203; di Rovereto, 284, 381; di Rumo, 294; di Segonzano, 77, 213; di Sejano, 146, 190; di Selva presso Levico, 75, 93, 159, 235, 260, 342, 369, 406, 409, 453, 160, 465, 485; di Serravalle, 252; di Spineto, 273, 295, 326, 413, 436; di Sporo, 166; di Stenico, 21, 36, 58, 59, 110, 192, 193, 246, 264, 300, 304, 313, 336, 347, 388, 408, 414, 437, 446, 449, 485; di Storo, 382, 383; di Tavone, 203; di Tenno, 65, 68, 180, 192, 193, 246, 304, 330, 350, 351, 360, 474, 485; di Termeno, 293; di Toblino, 187, 189, 290, 292, 436, 457, 483; di Tonale, 159; di Tono, 43, 249, 250, 445; di Torodoi, 252; di Torre, 123; di Trento, 158, 159, 165, 172, 203, 204, 294, 310, 328, 462, 466; di Tueno, 276, 291; di Turano, 115; di Vallero, 203; di Valterna, 298; di Vanga, 122, 202, 205, 277; di Vassio, 294; di Vattaro, 86, 294; di Vigolo, 73, 117, 119, 294; di Villa, 295; di Visione, 43, 243, 290, 467.

*Castelli* e rocche nella diocesi trentina e altrove: di Altenburg, 243; di Braganze nel Vicentino, 151; di Edemburgo, 159; di Flincis (?), 166; di Frimina, 168; di Friedenberg, 196; di Friesenstein, 168; di Greifenstein, 28, 100, 174, 289, 480; di Gries, 297; di Hentria, 168; di Kimbelstein, 333, 338; di Lanchecco, 61; di Liechtenstein, 39, 167, 292; di Ombres, 196; di Ortenburgo, 257; di Ravenstein, 83, 89, 127, 175; di Rottenburg, 196; di Thaur, 196; di Ulten, 101; di Valleggio, 417; di Valvenstein, 34; Vigilienburg, 339.

*Castello*, comune nella valle di Fiemme, 4, 41, 78, 149, 243, 244.

*Castello*, comune nella valle di Sole, 294.

*Castello*, comune nelle Giudicarie, 194, 382.
*Castelvetro* Giovanni, podestà di Trento, 447.
*Catania*, città della Sicilia, 92.
*Caterina* (valle di Santa), 173.
— Visconti. V. *Visconti*.
— (chiesa di Santa) presso Arco, 227.
*Cattamozza* Manfredo, 127.
*Cattaro* (Pietro vescovo di), 369, 372.
*Cattedrale* di Trento, 12, 25, 26, 69, 70, 99, 103, 109, 117, 122, 156, 161, 172, 180, 195, 209, 212, 217, 221, 227, 233, 244, 253, 262, 267, 272, 277, 287, 297, 298, 303, 305, 306, 309, 319, 320, 323, 334, 337, 344, 345, 378, 379, 382, 386, 392, 400, 408, 411, 424, 431, 440, 443, 444, 453, 473, 483, 485.
*Cattedratico* (imposta vescovile), 375.
*Cavalese*, 149, 321, 359, 433, 465.
*Cavalieri* Teutonici in Bolgiano, 50. V. *Ordini religiosi* e *cavallereschi*.
*Cavalli* (Giovanni dei), canonico di Trento, 296.
*Cavalli* Antonio, 383.
*Cavareno*, comune, 475.
*Cavedine*, comune, 146, 151, 186, 187, 208, 254, 295, 319, 330, 405, 412, 432, 436, 440, 351, 462, 463, 465, 466, 468, 474.
*Cavizzana*, comune, 292, 294.
*Cazzago* Giampietro, di Brescia, 438.
*Cazzuffi* (famiglia trentina dei), 46; Stefano, 390, 402, 403.
*Cede*, monte nell' Anaunia, 346.
*Celestino V*, papa, 196, 196.
*Celvare*, luogo, 262.
*Cembra*, comune, 150, 243.
*Ceniga*, comune, 260, 315, 436, 440.
*Centa*, comune e luogo, 42, 77, 132, 290.
*Cerdone*, Vito, 343.
*Cernadore*, luogo, 402.
*Cerra*, famiglia, 265.
*Cerreto* (Parisio di), 129.
*Cesario* (beato) di Spira, 86.
*Cesuino*, villa, 480.
*Cevola*, villa, 374.
*Chiara* (Ordine di Santa). V. *Ordini religiosi*.
*Chiara* (convento di Santa) in Merano, 397, 426. V. *Conventi*.
*Chiese* nella diocesi trentina, e altrove: di S. Adelpreto presso Arco, 237; di S. Andrea in Terlago, 225; di S. Apollinare presso Trento, 97, 223; dei Ss. Apostoli in Roma, 337; della Prepositura di Augia, 224, 225; di S. Biagio presso Malè, 152; parochiale di Bolgiano, 386; parochiale di Caldaro, 4; di Castello nella valle di Fiemme, 4; di S. Caterina presso Arco, 227; della Casa di Dio o dei Battuti laici in Trento, 235; di Cavasaga, 194; dei Celestini alle Sarche, 224; della Collegiata d'Arco, 288; di S. Cosma e dei quattro Martiri anauniesi sotto il castello di Greifenstein, 100; di S. Cristoforo presso Mezzotedesco, 293; di S. Croce in Trento, 29, 97, 209; di S. Domenico a Sopramonte, 115; parochiale di Denno, 475; di S. Elena in Tessaria, 194, 195; di S. Elisabetta in Trento, 217; di S. Eliseo in Tesaro, 12; di S. Felice e

Fortunato in Gardumo, 305; di S. Floriano sopra Salorno, 116, 221, 222; di San Francesco presso Trento, 123, 209; di S. Genesio, 100, 225; di S. Giorgio in Castello, valle di Fiemme, 4, 78; di S. Giorgio in Molinara, 294; di S. Giovanni di Tirolo, 95; di S. Giustina in Bolgiano, 96, 153; di S. Jacopo sotto il castello di Termeno, 149; di S. Ilario presso Rovereto, 47, 418; di S. Lazzaro in Capriana, 79; di S. Lorenzo presso Trento, 94; di San Lorenzo in Calliano, 418; di S. Lorenzo in Tenno, 423, di S. Maria Maggiore in Trento, 94, 226, 230, 483, 485; di S. Maria Coronata in Trento, 148, 185; di S. Maria in Calavino, 217; di S. Maria di Campiglio, 90, 152, 188, 236, 320; di S. Maria d'Arco', 99, di S. Maria della pieve di Fiemme, 12; di S. Maria di Pinè, 150; di S. Maria della Casa Teutonica, 217; di S. Maria di Giovo, 385; di S. Maria del Popolo a Roma, 337; di Santa Maria in Tolomaide, 82; di S. Maria Maddalena in Trento, 282; di S. Maria Maddalena in Preore, 224; parochiale di Mais, 156; di S. Marco in Trento, 150, 151, 155, 157, 250; di Santa Margherita nel sobborgo di Trento, 225; di S. Martino nel sobborgo di Trento, 48; di S. Martino in Passiria, 95; di S. Maurizio in Caldaro, 138; di S. Michele in Trento, 29; curaziale di Moena, 80; parochiale di Mori, 281; di Nerimburg, diocesi di Costanza, 298; di S. Nicolò di Carano, 51; parochiale di Ora, 325; parochiale di Perginc, 437; di S. Paolo presso Eppan, 178; di S. Pietro di Varena, 51; dei Ss. Pietro e Paolo in Trento, 372, 373, 416; parochiale di Rendena, 281; parochiale di Riva, 386; di S. Romedio nell'Anaunia, 100, 483; parochiale di Rovereto, 383, 386; di Senale, 224; di S. Stefano in Vienna, 268, 308; di Storo, 378; di Tesaro, 12; parochiale di Termeno, 4; parochiale di Tione, 222, 422; dell'ospizio di S. Tommaso nell'Anaunia, 302; di S. Tommaso di Daiano, 51, di Santa Trinità in Trento, 444; di San Valentino nella valle di Fiemme, 20; di S. Valentino nella Valsugana, 136; di S. Vigilio in Rendena, 319; di S. Zeno nell'Anaunia, 386.

*Chiese*, fiume, 344.
*Chirurghi* in Trento, 355.
*Chiusa* Veronese, 36, 51.
— nella Valsugana, 241.
— nell'Anaunia, 305.
— di Beseno, 162.
— di Termeno, 156.
— dell'Adige, 225.
*Chiusòle*, comune, 418, 480.
*Cilao* Antonio, 449.
*Cilli*, castello. V. *Castelli.*
*Cimego*, comune, 382.
*Cimone*, comune, 215.
*Cipriano* da Bormio, 354.
— (abbazia di San) in Muriano. V. *Abbazie.*
*Cirè*, comune e altipiano, 465, 466.
*Cisio*, comune, 292.

*Civezzano*, 35, 76, 294, 397, 419, 426, 465, 468, 485.
*Civitavecchia*, città dello Stato pontificio, 476.
*Clamer* Enrico, 269.
*Clarello* di Disado, 177.
*Clavisio*, villa, 443.
*Clemente VI*, papa, 238, 241, 242, 245, 246, 249.
*Clemente VII*, papa, 393, 442, 476, 477, 483.
*Clemente* di Poncelino, 240.
*Clenisio*, villa, 421.
*Cles*, comune, 41, 200, 215, 217, 271, 279, 292, 294, 328, 352, 363, 391, 425, 451, 434, 461, 463, 464.
*Clesio*, famiglia e castello: Adelpreto, 292; Aliprando, 425, 480; Arpone, 37; Baldassare, 431, 451, 454, 461, 467, 469, 470, 473, 485; Bernardo, vescovo di Trento e cardinale, 279, 332, 423, 486; Fiatella, 215, 221; Federico, 97, 100, 117, 164, 215, 221; Gianesio di ser Nicolò, 296, 297; Giorgio, 299; Giovanni, 292; Guglielmo, 120; Jacopo, 437; Ildebrando, 284, 292, 299; Manfredino, 118; Riprando, 164, 298.
*Cleser* Giovanni. V. *Clesio*.
*Clozella*, 252.
*Clozio*, comune, 127, 223, 292, 461, 464.
*Codici* Clesiani nell' Archivio Episcopale di Trento, 485.
*Cognola*, comune, 198, 199, 419, 465, 466.
*Cogolo*, villa, 361.
*Coira*, città e vescovato, 5, 95, 98, 147, 154, 202, 203, 205, 225, 242, 310, 347, 349.
*Collegio* sacro dei Cardinali, 252, 384.
*Collegio* dei Notari in Trento, 407.
*Colonnelli* o *Columelli* nel Trentino, 40.
*Comaio*, comune, 291.
— (Giovanni notaro di), 255.
*Comasine* (Giovannone di), 65; (decime di), 298.
*Comighello* (Giacomello di), 295.
*Como* (città e lago di), 440; (Enrico di), 164.
*Compattate* o *Convenzioni* fra i vescovi-principi di Trento e i Conti del Tirolo, 113, 114, 121, 125, 130, 131, 148, 159, 160, 163, 169, 173, 175, 179, 181, 188, 202, 211, 212, 250, 251, 272, 311, 322, 323, 329, 333, 334, 340, 341, 349, 350, 380, 386, 388, 396, 409, 419, 420, 436, 440, 479, 483.
*Concella* o *Concellino*, canipario, 199.
*Conci* Girolamo, 469.
*Concilino* di Guinetto, 178.
*Concilii* ecumenici o generali: di Guastalla, 11; Lateranense III, 27; di Costanza, 282, 285, 287, 322; di Basilea, 299, 300, 303, 309; 312; di Mantova, 328.
*Concilii* provinciali: in Aquileja, 183, 229; in Trento. V. *Sinodi*.
*Concini* Corrado, 406.
*Concio* di Termeno, 215.
— Zinele, 249.
*Concordato* tra la Santa Sede e l'Impero Germanico, 314.
*Concubinarii* nella diocesi di Trento, 91.
*Condino*, comune, 50, 180, 295, 317, 336, 342, 344, 378, 385, 407, 412, 429.
*Confraternite* in Trento: di San Vigilio, 5; dei Zappatori o Lingonizzatori, 176, 185, 416; dei Battuti laici, 235.

*Congresso* degli Imperiali coi Veneti in Trento, 481.
*Congresso* provinciale, 452.
*Consiglio* del Municipio di Trento, 114, 145.
*Consiglio* dei Sapienti in Trento, 47.
*Consiglio* aulico vescovile, 392, 409, 447.
*Consiglio* supremo della Germania, 436.
*Consiglio* secreto del Tirolo, 473, 478, 482.
*Consiglio* Enipontano, 256, 465.
*Consoli* e *Consolato* del Municipio di Trento, 29, 288, 338, 345, 371, 407, 426, 447, 448, 450, 454, 455, 459, 462.
*Consorterie* d'arti e mestieri in Trento. V. *Società*.
*Contadini* (guerra dei) nel Trentino, 442, 444-472.
*Contarini* Leonardo, arciprete di Lizzana, 339.
*Contarini* Zaccaria, 416.
*Contessa* (Nicolò della), capitano in Trento, 136, 144.
*Contollo*, gastaldo, 86.
*Contrada* del Grano (Kornmarzkt) in Bolgiano, 152.
*Contrade* in Trento: dei Bellenzani, 372; di Borgonuovo, 253; dei Cappellani, 253; dei Cappellari, 103; del Fonte di S. Martino, 254; del Fossato, 224, 352, 354, 373; di S. Francesco, 269; di S. Martino, 346; di S. Pietro, 390; di Porta Oriola, 34, 58, 79.
*Conventi* o *Monasteri* nella diocesi di Trento e altrove: degli Agostiniani in Trento, a S. Marco, 150, 151, 155, 250; delle monache a S. Anna di Sopramonte, 115, 146; di S. Apollinare presso Trento, 97; di Augia, poi di Gries, presso Bolgiano, 189, 225, 226, 270, 271, 297; dei Benedettini in S. Lorenzo, presso Trento, 15, 22, 30, 94; di S. Benedetto di Padolirone, 194; di S. Bernardino, presso Trento, 410; di Campiglio, 90, 152, 170, 194, 211, 391; dei Celestini alle Sarche, 224; delle monache di S. Chiara in Trento, V. *S. Trinità;* delle monache di S. Chiara in Merano, 397, 426; di S. Cipriano in Muriano, 194, 195, e V. *Abbazie;* dei Cisterziesi in Stambs, Vedi *Stambs;* delle monache di S. Croce e di S. Michele nel sobborgo di Trento, 97, 98, 201, 209, 223; dei Conventuali minori in Bolgiano, 423, 424; dei Domenicani e delle Dominicane in Trento, 94, 107, 139, 225, 226, 227, 230, 358; di Sant'Elena di Tessaria, 194, 195; dei Francescani, Vedi *S. Bernardino* e *Conventuali;* di S. Francesco, presso Trento, 209; di Gironda, diocesi di Cremona, V. *Abbazie;* di S. Giulia in Brescia, 438; delle Grazie, presso Arco, V. *Vergini;* di Gries, presso Bolgiano, 316, e V. *Augia;* di S. Lorenzo, presso Trento, 189, 226, 268, 269, e V. *Benedettini* e *Domenicani;* di S. Marco in Trento, V. *Agostiniani;* di S. Maria d'Avanzo, 221; di S. Maria delle carceri in Padova, 156; di S. Maria del Monte nella Valle Venosta, 184; di S. Maria in Organis in Verona, 288; di S. Maria delle Vergini

in Verona, 481; di S. Maria di Campiglio, V. *Campiglio;* di S. Margherita nel sobborgo di Trento, 225; di S. Michele nel sobborgo di Trento, V. *S. Croce;* di S. Michele all'Adige, 189, 221, 305; di Münster, 305; delle monache di Nago, 177; delle Orsoline in Trento, 185; di Stambs, diocesi di Bressanone, 156, 184; di Senale, 226; delle monache di Sonnenburgo, 270, 292; dei Teatini, 185; di S. Tommaso, presso Romeno, 170, 223, 226; di S. Trinità in Trento, 481; degli Umiliati di S. Luca di Brescia, 146; della Valle di S. Caterina, 173; della Vergine delle Grazie in Arco, 415.
*Conventuali* minori. V. *Ordini religiosi.*
*Convenuto* di Campo, 107.
*Convenzioni.* V. *Compattate.*
*Cordono* di Telve, 87.
*Corneto* (Adriano da). Vedi *Adriano.*
*Corona* del Nos, 291.
*Coronazelli*, pieve, 243.
*Corpus Domini* (festa del) in Trento, 407.
*Corradini* Antonio, 362.
*Corradino*, capitano imperiale, 467, 468.
*Corradino* di Caldonazzo, 75.
— di Ora, 40.
*Corrado II* il Salico, imperatore, 4, 5, 20.
*Corrado*, re dei Romani, 124.
— vescovo e principe di Trento. V. *Vescovi di Trento.*
*Corrado*, vescovo di Bressanone, 73.
*Corrado*, vescovo di Salisburgo, 10, 12.
*Corrado*, vescovo di Frisinga, 129.
*Corrado*, preposito di S. Michele all'Adige, 313.
*Corrado*, abbate di Wiltau, 195.
— frate, 218.
— frate dell'Ordine Teutonico, 50.
*Corrado*, sacerdote di Terzolasio, marito di Ermengarda, 71.
*Corrado* di Flavone. V. *Flavone.*
— di Merano, 200.
— di Firmian. V. *Firmian.*
— di Guglielmo di Castelnuovo, 254.
*Corrado* di Greifenstein. Vedi *Greifenstein.*
*Corrado* di Schrovenstein. V. *Schrovenstein.*
*Corrado* di Wallensteten, 253.
— di Plume, 164.
— di Hartmansberg, 187.
— di Schennano, 232, 235.
*Corrado* di Sunheim, 238.
— di Kirchberg, 125.
*Corredo*, comune, 349, 362, 365, 379, 475.
*Corredo*, castello e signori: Antonio, 339, 348, 349, 459, 461, 475; Michele di Simeone, 295; Odorico, 197, 208, 211, 213; Oluradino, 35; Palmera, 33; capitani vescovili in Corredo: Antonio di Nano, 349; Pancrazio di Khun, 404.
*Correggio* (Azzone di), 195.
*Cortavilla* Giovanni, 450.
*Corte* (Rodolfo e Federico dalla), 77.
*Cortesia* di Soratico (Rigo di), 261, 262.
*Cosma* (chiesa di San). V. *Chiese.*
*Coso* Corrado, 95.
*Cossa* Baldassare. V. *Giovanni XIII*, antipapa.
*Costa*, comune, 441.
— (monte della), 132, 260, 290.

*Costa* Cartura, 76, 77.
*Costanza*, città e vescovato, 282, 284, 287, 298, 322, 410.
*Costede* Angelo, 470, 471.
*Covalo* di Romalo, 162.
*Covelo*, comune, 58.
— nella Valsugana, 241; Albertino, 171; Benvenuto, 171; Jacopo, 171; Uggiero, 171.
*Cremona*, città e vescovato, 8, 91, 93, 132, 236, 252, 411, 430.
*Crescenda*, serva feudale, 100.
*Cripta* di S. Massenza nella cattedrale di Trento, 3, 287.
*Cristiano* di Pomarolo, 142, 147.
*Cristiano* di Vlanino, 154.
— di Vigo di Pinè, 451.
*Cristoforo* (chiesa di San). V. *Chiese*.
*Cristoforo* (lago di San), 132, 290.
*Cristoforo* Moro, doge di Venezia, 325, 341.
*Cristoforo* Madruzzo, vescovo e principe di Trento. Vedi *Vescovi di Trento*.
*Cristoforo*, vescovo di Bressanone, 419, 433, 434.
*Cristoforo* di Tono. V. *Tono*.
— di Liechtenstein. V. *Liechtenstein*.
*Cristoforo* di Schrovenstein. V. *Schrovenstein*.
*Cristoforo* di Leonardo di Sporo. V. *Sporo*.
*Cristoforo* guardiano del convento di Schwatz, 423.
*Croce* (convento e sobborgo di Santa) in Trento, 97, 108, 117, 209. V. *Conventi*.
*Croce* (Porta di Santa) in Trento, 300. V. *Porte*.
*Croce* (Rambaldo e Reginaldo di Santa), 74.
*Crociferi*, monaci, 30, 75, 257. V. *Ordini religiosi*.
*Cronaca* Tirolese, 157.
*Crotta* Paolo, vicario capitolare in Trento, 411, 413.
*Croviana*, comune, 360.
*Cubilosa* d'Arco. V. *Arco*.
*Curia* di Trento, 20, 33, 46, 54, 59, 63, 83, 85, 113, 200, 240, 258.
*Curia* di Ala, di Arco, di Bolgiano, di Cles, di Ledro, di Magnano, di Malè, di S. Tommaso, di Volsana, 200.
*Curia* di Santa Giustina, 167.
— del Tirolo, 294.
*Curone* (Reginaldo di), 127; (decima e bosco di), 41, 80.
*Curtazza* o *Cortazza*, presso Termeno, 41, 42, 84, 128, 243, 317.
*Cusano*, cardinale, 53.
*Cusiano*, comune, 292, 398, 412, 428.
*Cutino* (cimitero di San) in Termeno, 100.

## D.

*Daino*, presso Cavedine, 319.
*Dajano*, comune, 51.
*Dalla* Rosa. V. *Rosa*.
*Dalmazia*, 425.
*Dandolo*, Provveditore della Repubblica di Venezia, 371.
*Daniele*, pievano di Cles, 217.
*Danofer* Giorgio, 363.
*Davide* (San), compagno di S. Romedio, 12.
*Davide* Teutonico, 363.
*Decani* e decanato della cattedrale di Trento, 46, 48, 60, 73, 117, 137, 143, 156, 172, 188, 189, 195, 207, 209, 212, 221, 230, 253, 287, 296, 319, 325, 326, 344, 345, 371, 377, 425, 484.

*Decani* di Bressanone, 147, 423; di Olmütz, 228.
*Decanie* rurali, 154.
*Decemaro* di Bramonte, 164.
*Delaito* di Trento, 266.
*Denno*, comune e castello, 79, 80, 445, 463, 475, 478. V. *Enno*.
*Dermulo*, comune, 362.
*Diemaro* di Boimund. V. *Boimund*.
*Diete* imperiali: in Augusta, 73, 472, 473, 477; in Costanza, 410; in Norimberga, 76, 90, 93; in Ratisbona, 439, 442, 476; in Spira, 476, 477; in genere, 4, 367, 434.
*Diete* del Tirolo, 91, 285, 286, 307, 350, 368, 387, 389, 402, 406, 413, 434, 440, 453, 461, 468.
*Dieto* di Firmiano. V. *Firmian*.
— capitano della valle di Sole, 207.
*Digni* Giovanni, vicario generale, 267.
*Dimaro* (dazio di), 318, 342.
*Dionisio* Gardelli, vicario. V. *Gardelli*.
*Diplomi* imperiali, 4, 7, 10, 11, 16, 17, 20, 22, 26, 27, 29, 33, 37, 40, 57, 61, 70, 72, 80, 86, 88, 90, 92, 108, 109, 112, 160, 161, 165, 170, 171, 173, 174, 199, 219, 220, 242, 265, 272, 281, 285, 328, 339, 343, 345, 376, 386, 396, 410, 426, 433, 435, 473, 476, 482, 485.
*Dittico* Udalriciano, 4, 82, 218.
*Domenicani*, frati. V. *Conventi*.
*Domenico* (chiesa di San) nel monastero di S. Anna di Sopramonte, 115.
*Domenico*, vescovo di Brescia e vicario di Roma, 537.
*Domenico*, vicario di Tione, 414.
*Dosso* di Trento, 328.
*Dosso* del Pievano, nella valle di Cavedine, 474.
*Dosso* maggiore, castello, 87.
*Dosso* (Simeone del), 266.
*Drena* (castello di), 387.
*Dro*, comune, 132, 260, 315, 435, 440, 462.
*Drobossati* (Belliotto dei), zecchiere fiorentino in Trento, 148.
*Drudo* Marcellino, podestà di Verona, 54.
*Duello* giudiziario nel Trentino, 17.
*Durone*, monte, 34, 318, 397, 412, 414, 438, 446, 449, 451, 453, 468.

## E.

*Eberardo*, vescovo di Trento. V. *Vescovi di Trento*.
*Eberardo*, arcivescovo di Salisburgo. V. *Vescovi*.
*Eberardo* di Ravenstein. Vedi *Ravenstein*.
*Ebrei* in Trento, 352, 359, 367, 368.
*Ebrei* in Riva, 439.
— in Mantova, 355.
— in Verona, 355.
*Eccelino* di Campo; *Eccellino* di Caldes. V. *Ezzelino*.
*Ecco* (luogo di), 128.
*Edificii* nuovi nella città di Trento, 485.
*Edemburgo*, castello, 159.
*Edvige* Hinderbach, 335.
*Egenone* o *Egnone*, conte di Eppan. V. *Eppan*.
*Egna* (borgo, castello e signori di), 27, 28, 34, 39, 43, 51, 84, 87, 88, 89, 154, 156, 184, 198, 243, 244, 296, 480.
*Egnone*, vescovo di Trento. V. *Vescovi di Trento*.
*Egnone*, vescovo di Bressanone. V. *Vescovi*.

*Egnone*, il ricco, di Bolgiano, 105, 112.
*Eleazaro* di ser Videsti di Riva, 237.
*Eleazaro* di Mano, 118.
*Elena* di Tessaria (chiesa e convento di Santa), 194.
*Eleonora* di Tuli de Steles, 155.
*Elica* di Eppan. V. *Eppan.*
*Elindro* di Schennano, 232.
*Elisa* di Banco, 185.
*Elisabetta*, contessa del Tirolo. V. *Tirolo.*
*Elisabetta* di Castelbarco. V. *Castelbarco.*
*Elisabetta* di Guntero di Bolgiano, 151.
*Elisabetta* Rotel, 342.
— (Casa di Santa) dell'Ordine Teutonico, in Trento, 217.
*Eliseo* (chiesa di Santo) in Tesaro. V. *Chiese.*
*Emanuele* Madruzzo, vescovo di Trento, 401. V. *Vescovi di Trento.*
*Emanuele* di Nomi, 178.
*Embolo*, monte, 370, 371.
*Emerano* (Santo) in Ratisbona, 26.
*Emerico*, sacerdote, 147.
*Enea* Silvio Piccolomini. Vedi *Piccolomini.*
*Enghelberto*, preposito di San Michele all'Adige, 27.
*Enghelmaro* di Villanders. V. *Villanders.*
*Enghelpreto* di Beseno. Vedi *Beseno.*
*Enno* (comune e castello di), 289, 292, 293, 308. V. *Denno.*
*Enno* (Roberto di), 227.
— (valle dell'), 55.
*Enrichetto* di Carboncino di Ala, 77.
*Enrico I*, imperatore, 3.
— *IV*, imperatore, 6, 9.
— *V*, imperatore, 9, 11, 20.
*Enrico VI*, imperatore, 39, 40, 96.
*Enrico VII*, imperatore, 218, 219.
*Enrico*, re di Boemia e di Polonia, 220, 223, 235, 237.
*Enrico I*, vescovo di Trento. V. *Vescovi di Trento.*
*Enrico II*, vescovo di Trento. V. *Vescovi di Trento.*
*Enrico III*, vescovo di Trento. V. *Vescovi di Trento.*
*Enrico* il Leone, duca di Baviera, 18.
*Enrico*, cardinale dei Ss. Nereo e Achilleo, 18.
*Enrico*, conte di Würtemberg, 163.
*Enrico*, conte del Tirolo. V. *Tirolo.*
*Enrico*, vescovo di Bressanone. V. *Vescovi.*
*Enrico*, pievano del Tirolo, capitano generale del vescovato trentino, 248.
*Enrico*, vicedomino, 12.
— giudice in Trento, 17, 59.
*Enrico* della Bella, giudice in Trento, 83.
*Enrico* di Egna, 51, 154, 184. 198.
*Enrico* di Eppan. V. *Eppan.*
— di Bolgiano, 57, 77, 106.
— di Roccabruna. V. *Roccabruna.*
*Enrico* di Liechtenstein. Vedi *Liechtenstein.*
*Enrico* di Rottenburg. V. *Rottenburg.*
*Enrico* di Greifenstein. V. *Greifenstein.*
*Enrico* di Boimont. V. *Boimont.*
— Soga d'Arco. V. *Arco.*
— Flechtel. V. *Flechtel.*
— di Cognola, 198.
— di Giovo, capitano di Castel Selva, 342.
*Enrico* di Legnano, 215.

*Enrico* di Schlettstat, domenicano, 357, 358.
*Enrico*, preposito di Frisinga, 299.
*Enrico* di Freiberg, 340.
— di Westfal, scolastico della cattedrale di Trento, 253.
*Enrico* di Langenstein, detto di Assia, 335.
*Enrico* Clamer, 269.
— di Gerenstein, 196.
— Lainano, 180.
— Magardi, 199.
— di Valeriano di Trento, 201.
*Enrico*, capitano della valle di Sole, 207.
*Enrico* di Ragogno, 211.
— arciprete di S. Maria in Calavino, 217.
*Enrico* di Como, 164.
— Bonomi, 223.
— priore dell' ospizio e convento di S. Tommaso 224.
*Enrico* di Materein, 164.
— Chircherio, 144.
— Grassi, 57.
— dalla Porta, 57.
*Enteclario* od *Enticlai*. V. *Alticlai*.
*Enzelino* Platner, 376.
*Episcopio* in Trento, 6, 70.
*Eppan* (comune di), 12, 14, 19, 42, 74, 75, 92, 178, 200, 243, 263, 289, 291, 393, 480.
*Eppan* (castello e conti di), Arnoldo, 39; Bertoldo, 68; Egnone, vescovo di Trento, V. *Vescovi di Trento*: Egenone, 42, 43; Elica, 74; Enrico, 28, 33, 37, 42, 43; Federico, 28, 39, 79, 80, 92, 116, 126, 135; Giorgio, 135; Ulrico, 68; famiglia in genere, 168, 171, 343.
*Erardo* di Andriano, 228.
*Erasmo* di Rotterdam, 439.
— di Tono. V. *Tono*.
— vescovo Plocense, 432.
*Erbatico* di Egna, 34.
*Erbipoli* (vescovato di), 458.
*Erbolo*, procuratore, 116.
*Eremitaggio* e chiesa di S. Martino nel sobborgo di Trento, 48.
*Eremitani* di S. Agostino, 150, 250.
*Ergellino* di Tarant. V. *Tarant.*
*Ermagora* e *Fortunato*, Ss. Martiri, 5.
*Ermanno* di Hack, 320.
— di Hartineggar, 164.
*Ermengarda*, moglie del sacerdote Corrado di Terzolasio; di lei figlie: Ermengarda e Inghinesa, 71.
*Ermengarda* di Guntero di Bolgiano, 151.
*Ermulo*, comune nell'Anaunia, 80, 85. V. *Dermulo*.
*Ernesto*, duca d' Austria, 279, 280, 282, 286.
*Ernesto*, vescovo di Gurck, 289.
*Erunardo*, 32.
*Este* (Azzone marchese d') 87.
*Ettingero* Giovanni, 447.
*Eugenio III*, papa, 16.
— *IV*, papa, 302, 309, 310, 314, 317.
*Eusebio* (pieve di Santo), 297.
*Eustachio* di Neudeck, capitano vescovile, 417.
*Ezzelino* da Romano, 66, 109, 114, 124, 125, 126, 128, 129, 130, 133, 134, 136, 138, 215,
*Ezzelino* di Egna, 154, 184, 198.
— di Caldes, 207.
— notaro di Campo, 248.

## F.

*Fabro*, Bonaventura di Francesco, 232.
*Fabro* di Termeno, 157.

*Facini* Antonio, assessore delle valli di Annone e di Sole, 361.
*Faganello*, 201.
*Faire*, villa, 291.
*Fajo* o *Fai*, comune, 41, 54, 107, 292, 398, 412, 428; (Giovanni di), 15; (Negri di), 233.
*Falckenstein* (Sibitone di), 141,
*Falesina*, villa e monte, 434.
*Fanzini* Bonaventura, 443, 454, 464.
*Farfa* (abbazia di), 11.
*Farnese* Alessandro, cardinale, 481.
*Fassa* (valle di), 182.
*Fatis* di Terlago (Antonio de'), 330; Cristoforo, 353; Giorgio, decano di Trento, 395; Paolo, 306.
*Favogna* (Sicco di), 127; Jacopo, 157; Jacopo di Saibante, 128.
*Federici* (Federico dei), 342; (Michele dei), 474, 475.
*Federici* Odorico di Povo, 299.
*Federico I*, imperatore, 16, 17, 20, 23, 26, 27, 29, 33, 37, 61.
*Federico II*, imperatore, 38, 72, 80, 83, 84, 86, 87, 92, 96, 108, 109, 112, 124, 127, 265.
*Federico III*, imperatore, 289, 304, 309, 314, 317, 324, 328, 329, 339, 342, 343, 345, 349, 367, 374, 376, 379, 382, 383, 386.
*Federico*, duca d'Austria e Conte del Tirolo (dalla tasca vuota). V. *Tirolo*.
*Federico* juniore. V. *Tirolo*.
— di Vanga, vescovo e principe di Trento. V. *Vescovi di Trento*.
*Federico*, marchese di Mantova. V. *Gonzaga*.
*Federico* di Castelbarco. Vedi *Castelbarco*.
*Federico* di Castelnuovo, 105.
— di Arco. V. *Arco*.
— di Eppan. V. *Eppan*.
— di Ossana. V. *Ossana*.
— di Campo. V. *Campo*.
— di Greifenstein. Vedi *Greifenstein*.
*Federico* di Ortenburg. V. *Ortenburg*.
*Federico*, conte di Flavone. V. *Flavone*.
*Federico* di Terlago. V. *Terlago*.
— di Civezzano, 76.
— di Nano. V. *Nano*.
— di Madice, 302.
— di Castel Clesio. V. *Clesio*.
*Federico* di Frisenstein. Vedi *Frisenstein*.
*Federico* di Trebenstein. Vedi *Trebenstein*.
*Federico* di Hack, 297.
— Geschlecht. Vedi *Geschlecht*.
*Federico* di Tuli de Steles, 155.
— di Malè, 362.
— da Casalino, 259.
— notaro e massaro vescovile, 259.
*Federico* Cagnoni. V. *Cagnoni*.
— dei Baldassari, 197.
— di Lanfredo di Bolgiano, 169.
*Fegnone* di Villanders. V. *Villanders*.
*Felice* e *Fortunato* (chiesa dei Santi) in Gardumo. Vedi *Chiese*.
*Felice V*, antipapa, 304.
*Feltre*, città e vescovato, 4, 81, 139, 178, 179, 181, 241, 258, 296, 305, 369, 372; S. Bernardino da Feltre, 359.
*Fenestrelle* (boschi delle) 197.
*Ferdinando I*, conte del Tirolo, re dei Romani e imperatore, 279, 323, 433, 439, 445, 448, 450, 466,

468, 470, 472, 473, 476, 483, 485.
*Fermo*, città, 21.
*Fermo* e *Rustico* (abbazia dei Ss.) in Leonico. V. *Abbazie.*
*Ferramondo* di Riva, 188.
*Ferrandello*, massaro del comune di Trento, 145.
*Fersina*, torrente, 108, 117, 410, 441.
*Feustrice*, luogo, 12.
*Fiavè*, comune, 183, 197.
*Fiatella* di Castel Clesio. Vedi *Clesio.*
*Fiemme* (valle di), 9, 10, 12, 20, 21, 36, 38, 51, 101, 121, 148, 150, 169, 181, 182, 192, 208, 220, 222, 231, 213, 244, 292, 314, 321, 345, 359, 373, 392, 397, 404, 405, 412, 428, 432, 433, 465, 472, 485.
*Fieno* (monte del) nella valle di Fiemme, 345.
*Fiera* (piazza di) in Trento, 467.
*Filippini* Tomèo di Tono, 290.
*Filippo* dei Bonaccolsi, vescovo-principe di Trento. V. *Vescovi di Trento.*
*Filippo*, re dei Romani, 53, 55. — Maria Viscouti, duca di Milano. V. *Visconti.*
*Fiorinella* Madruzzo, moglie di Enrico di Roccabruna. V. *Madruzzo* e *Roccabruna.*
*Firenze*, 148, 154, 188, 343.
*Firmian* (famiglia e castello dei signori di), 56, 255, 480; Alberto, 153, 164; Adelpreto, 178; Corrado, 155, 183; Dieto, 111, 164; Federico, 92, 348; Francesco, 293; Giorgio, 437, 455, 456, 459, 472, 476; Nicolò, 348, 362, 364, 366, 373, 375; Odorico, 239; Vigilio, 348, 364.
*Firmo* Secco di Caravaggio, 266.
*Fisto*, comune, 319.
*Flavèo* (cappella di S. Zenone in), 306.
*Flavio*, mansionario di Padova, 224.
*Flavone* (comune e castello di), 42, 203, 263.
*Flavone* (conti di): Altemilia, 41; Corrado, 36; Federico, 136; Gabriele, 71; Guglielmo, 126; Odorico, 71; Ottone, 42; Peregrino, 41; Rizzardo, 136.
*Flechtel* Enrico, proposto vescovo di Trento, 289.
*Flincis* (?), castello e valle, 166.
*Floriana* (valle e comune di), 438.
*Floriano* (San), 43, 116, 221, 222.
*Foix* (Odetto di), luogotenente del re di Francia, 430, 431.
*Folgaria* (comune di), 58, 65, 76, 77, 210, 262, 418.
*Folgarido* Zono, 162.
*Follaso*, 78.
*Folzaga* (vino di), 49.
*Fondo*, comune e castello nell'Anaunia, 36, 40, 140, 152, 203, 263, 268, 272, 297, 299, 328, 330, 363, 400, 461, 475, 478.
*Fonti* (ospitale delle) tra Ala e Marco, 73.
*Formiano* o *Firmiano*, castello episcopale, 56. V. *Firmian.*
*Formiano* (ponte di), 228.
*Formicario*, castello. V. *Firmian.*
*Fornace* (villa di), 19, 474.
*Forogiulio*. V. *Imola.*
*Foscari* Francesco, doge di Venezia, 323.
*Foscarini* Giovanni, 213.
*Fossalta* (Ulrico di), 59.
*Fossato* (via del) in Trento, 224.
*Fostino* di Azzolino, 119.
*Franceschino*, guardiano dei Minori di Mantova, 219.

*Franceschino* di Revò, 276.
*Francesco*, re di Francia, 429, 430.
*Francesco* degli Alberti di Poia, vescovo e principe di Trento, 337, 338. V. *Vescovi di Trento.*
*Francesco* Sforza, duca di Milano. V. *Sforza.*
*Francesco* da Carrara, signore di Padova. V. *Carrara.*
*Francesco* Gonzaga, signore di Mantova. V. *Gonzaga.*
*Francesco*, conte d'Arco. V. *Arco.*
*Francesco*, conte di Lodrone. V. *Lodrone.*
*Francesco*, conte di Firmian. V. *Firmian.*
*Francesco* di Campo. V. *Campo.*
*Francesco* Leone di Castelbarco. V. *Castelbarco.*
*Francesco* Tron. V. *Tron.*
— Bossi, 306.
*Francesco* di Parma, canonico di Trento, 253.
*Francesco* di ser Marchesi di Caldesio, 294.
*Francesco* di ser Videsti di Riva, 237.
*Francesco* Sansone, generale dei Riformati, 359.
*Francesco* dei Bonapace, 403.
— dei Pona, 389, 390.
— Grasso. V. *Grasso.*
— notaro di Trento, 260.
*Francesco* di Adelperio di Trento, 296.
*Francesco* (chiesa e convento di San), presso Trento, 86, 123, 209, 269; (molino a San), 402.
*Francia*, 405, 411, 417, 418, 429, 430.
*Francoforte*, città, 198.
*Frapporta*, borgo di Tenno, 351, 368, 374.
*Frapure* Bartolomeo, 452.
*Frassilongo*, comune e gastaldia, 441.
*Freiberg* (Enrico di), 340.
*Friedenberg* (castello di), 196.
*Friling* Goffredo, 298.
*Frimina* (?), castello, 168.
*Frisinga*, città e vescovato, 76, 129, 195, 299, 379.
*Frisenstein* o *Frisinstein* (Federico di), 164, 168.
*Friuli*, 415, 430.
*Frundsberg* (Udalrico di), vescovo di Trento, 379, 392. V. *Vescovi di Trento;* (Giorgio di), capitano, 448, 449.
*Fuchs* Dorotea, 425.
*Fugacina* Viviano, 112.
*Fulano*, 65.
*Funario* Michele, 260.
*Fusine*, villa, 398, 412, 428.

## G.

*Gabbiolo*, villa, 103.
*Gabriele*, conte di Flavone. V. *Flavone.*
*Gabriele* di Fornace, 71.
— di Storo, 81.
*Gagliardi*, famiglia, 22.
*Gajo* (Guarimberto di), 146.
*Galasso* di Campo. V. *Campo.*
*Galeazzo*, vescovo di Mantova, 333.
*Galeazzo* Visconti. V. *Visconti.*
— conte d'Arco. Vedi *Arco.*
*Galletti* Giovanni, 474.
*Galli* Giovanni, 299.
*Galsinga*, 31.
*Gando* (Antonello di), 351; Manfredino, 145; di Porta Oriola, 79; (Trentino di), 117, 134, 137.
*Gandolfino* di Fornace, 19.
*Garbegno* Archibono, di Riva, 88.
*Garda* (lago e castello di), 12, 22, 23, 42, 275, 404, 417, 429.

*Gardolo*, comune e castello, 33, 70, 197.
*Gardoli*, *Gardulis* e *Gardelli* (Dionisio dei), 245, 246, 247; Giustiniano, 228, 240.
*Gardumo*, parochia e castello, 92, 295, 298, 305.
*Gardumo* (signori di): Aldrighetto Castelbarco di Gardumo, 94; Antonio, 252; Bonifacio, 106, 107; Federico, 235; Giordano, 94, 187, 206; Gumpo, 106, 107; Jacopino, 143, 164; Nicolò, 421, 443. V. anche *Castelbarco*.
*Garniga* (pieve di), 118, 235, 308, 319.
*Garzinone*, 42.
*Gasparo* Plewl, priore di Santa Maria di Campiglio. V. *Plewl*.
*Gasparo* di Teramo, 316.
— (Ser) di Trento, 253.
*Gastaldi* e gastaldie nel Trentino, 30, 43, 49, 56, 59, 68, 74, 81, 86, 93, 104, 105, 108, 110, 111, 121, 143, 149, 182, 200, 258, 259, 439, 441.
*Gataino*, priore di Campiglio, 211.
*Gatta* Antonio, notaro di Cor[illegible], 475.
*Gaudenzo* e Giovanni Gaudenzo Madruzzo. V. *Madruzzo*.
*Gaza*, monte, 54.
*Geislingen*, 343.
*Genesio* (chiesa e parochia di San), 100, 167, 225.
*Gennaro*, priore di S. Maria Coronata, 148.
*Gentili* (Alberto dei), 223.
— V. *Fiomale*.
*Gentilini* Giovanni, 362, 366.
*Gerace* (vescovo di), 337.
*Gerardo I* e *II*, vescovi di Trento. V. *Vescovi di Trento*.
*Gerardo*, arcidiacono e vicepodestà di Trento, 89.
*Gerardo*, Maestro dei Templari, 102.
*Gerardo*, conte d'Arco. V. *Arco*.
*Gerardo*, giudice della Curia di Trento, 46.
*Geremia* di Castelnuovo, 117, 260.
*Geremia* di Caldonazzo, 49, 132.
— di Mattarello, 254.
*Gerenstein* (Enrico di), 196.
*Germania*, 86, 96, 210, 274, 297, 304, 314, 349, 357, 402, 411, 434, 436, 442, 444, 456, 482.
*Gerstel* Sigismondo, 89.
*Gervini* (Bonaventura dei), 143.
*Geschlecht* Federico, 261.
*Ghebardo*, vescovo di Trento. V. *Vescovi di Trento*.
*Ghebardo* della Bella, 183.
*Ghebundo* di Svichero, 51.
*Gheldria* (ducato di), 411.
*Ghisloldo* e Pietro Sejano. V. *Sejano*.
*Giacinto*, cardinale di S. Maria della scuola greca, 18.
*Giacomello* di Comighello, 295.
*Giacomo* di Lizzana. V. *Jacopo di Lizzana*.
*Giacomo* Trapp. V. *Trapp*.
— di Lodrone. V. *Lodrone*.
*Giacomo* di Revò, 276.
*Giampaolo* ed Antonio di Schrattemberg. V. *Schrattemberg*.
*Giancarlo* dei Castelbarco. V. *Castelbarco*.
*Gianesio* di ser Nicolò di Castel Clesio. V. *Clesio*.
*Giangaleazzo* Visconti. V. *Visconti*.
*Giangiacomo* di Tono. V. *Tono*.
*Giannibuono*, 31.
*Giannino* di Ricovrando da Bergamo, 191.
*Giannone* de Antico, 127.
*Gilli* Giovanni, 383.
*Giordano*, giudice, 110.
— generale dei Domenicani, 107.

*Giordano* di Gardumo. V. *Gardumo.*
*Giordano* di Pomarolo, 119.
*Giorgello* di Tono. V. *Tono.*
*Giorgio I, II* e *III*, vescovi di Trento. V. *Vescovi di Trento.*
*Giorgio*, vescovo di Bressanone. V. *Vescovi.*
*Giorgio*, conte di Eppan. Vedi *Eppan.*
*Giorgio* di Castelbarco. V. *Castelbarco.*
*Giorgio* di Lodrone. V. *Lodrone.*
— di Firmian. V. *Firmian.*
— de Fatis. V. *Fatis.*
— di Pietrapiana. V. *Pietrapiana.*
*Giorgio* di Clesio. V. *Clesio.*
— di Sporo. V. *Sporo.*
— di Wolckenstein. Vedi *Wolckenstein.*
*Giorgio* di Leimburg, 298.
— (monastero di San) nella valle dell'Enno, 55.
*Giorgio* (castello di San), 252.
— (San) in Molinara, 294. V. *Chiese.*
*Giovachino* da Montano, 288.
*Giovanna* di Castelbarco. Vedi *Castelbarco.*
*Giovanni XXII*, papa, 224, 226, 230, 316.
*Giovanni XXIII*, antipapa, 282. V. *Cossa.*
*Giovanni III* di Pistoia, vescovo di Trento. V. *Vescovi di Trento.*
*Giovanni IV*, Hinderbach, vescovo di Trento. V. *Vescovi di Trento.*
*Giovanni* Michele dei conti di Spaur, vescovo di Trento, 7, 320. V. *Vescovi di Trento.*
*Giovanni*, vescovo di Feltre e di Belluno, 305, 306.
*Giovanni*, vescovo di Argentina, 218.
*Giovanni*, re di Boemia e conte del Tirolo. V. *Tirolo.*
*Giovanni* d'Arco. V. *Arco.*
— di Castelbarco. V. *Castelbarco.*
*Giovanni* di Castel Clesio. V. *Clesio.*
*Giovanni* di Lodrone. V. *Lodrone.*
*Giovanni* di Nano. V. *Nano.*
— di Sporo. V. *Sporo.*
— di Tono. V. *Tono.*
— di Enno. V. *Enno.*
— di Weineck. V. *Weineck.*
*Giovanni* di Calabria, priore di Campiglio, 391.
*Giovanni* de Fatis. V. *Fatis.*
— di Povo, canonico di Trento, 336.
*Giovanni*, vicario spirituale in Trento, 207.
*Giovanni* d'Isnina, decano di Trento, 287, 289.
*Giovanni* di Brescia, canonico di Trento, 244.
*Giovanni*, arciprete di Villafranca, 51.
*Giovanni*, abbate del monastero di Piburgo, 35.
*Giovanni*, decano di Trento, 73.
— converso di S. Tommaso di Romeno, 74.
*Giovanni*, pievano di Revò, 301.
— Zucherio, 351.
— notaro di Comaio, 255.
*Giovanni*, notaro di Fondo, 328.
— da Pergine, 66.
— da Mori, 73.
— Ungaro, 147.
— da Canezza, 200.
— da Fondo, prete, 297.
— Pelizzaro di Trento, 343.
*Giovanni* da Cavedine, giudice, 151, 186, 187.
*Giovanni*, bombardiere del vescovo di Trento, 346.
*Giovanni* di Gerosa di Valtellina, 319.

*Giovanni* (cappella di San) in Trento, 6.
*Giovanni*, santo, da Capistrano, 303.
*Giovannino* da Serso, 259.
*Giovo*, comune, 150; S. Maria di Giovo, 385; (Enrico di), 342; (Liabardo di), 143.
*Girlis* (frate Francesco de), 423.
*Girolamo* di Tono. V. *Tono*.
*Gironda* (monastero di), Vedi *Abbazie*.
*Gisalberto* di Brentonico, 201.
*Gislimberto* di Campo. Vedi *Campo*.
*Gislimberto* di Lagaro, 41.
— di Lizzana, 110.
— di Slesia, 217.
*Giselli* Maffeo e Pasino, 417.
*Giudicaria* (Giovanni di), canonico, 451.
*Giudicarie* (valle delle), 34, 36, 92, 102, 144, 192, 205, 208, 225, 246, 271, 273, 288, 294, 300, 313, 318, 327, 341, 343, 346, 347, 382, 388, 397, 400, 405, 412, 414, 429, 438, 443, 446, 447, 449, 451, 453, 468, 472, 477.
*Giudici* nel Trentino, 59, 60, 83, 88, 107, 110, 111, 115, 127, 133, 147, 151, 154, 164, 178, 182, 183, 186, 188, 195, 207, 211, 217, 228, 248, 258, 263, 302, 318, 322, 329, 341.
*Giulia* (monastero di Santa) in Brescia, 23.
*Giuliano* di Palanco, 199.
*Giulio II*, papa, 410.
*Giurati* nel Trentino, 162; nella valle di Fiemme, 433.
*Giustina* (curia di Santa), 167; presso Bolgiano, 153; (Ottone di Santa), 164.
*Giustino*, comune, 255.
*Gocello* di Bolzano, 228.
*Godescalco*. V. *Gotescalco*.
*Godio* (fra Bonomino di), 207, 208.
*Gonselmo*, 84.
*Gonzaga* (famiglia dei), signori di Mantova: Federico, 435; Francesco, 7, 274, 400, 426; Francesco, cardinale, 335; Lodovico o Luigi, 226, 229, 333, 342.
*Gorizia* (conti di), 66, 199, 237, 415.
*Gosselingo* (Bertoldo di), 132.
*Gotescalco*, decano di Trento, 137, 172, 188.
*Gotescalco* di Vinecco. V. *Vinecco*.
*Gotescalco* di Haselberg. V. *Haselberg*.
*Gottardi* Giovanni, canonico, 299.
*Gozalio*, decano di Trento, 144.
*Grader*, fratelli, capitani di Castel Beseno, 327.
*Graffiano*, villa, 103.
*Gralanto* di Salorno, 130, 135, 148, 182, 292.
*Grando* di Termenago, frate, 207.
*Grasso* Francesco, provveditore della Repubblica Veneta, 381.
*Grazia* Montanari di Vicenza. V. *Montanari*.
*Graziadei*, arciprete, 127.
*Graziadeo* di Campo. V. *Campo*.
*Graziolo* di Storo, 38.
*Gregorio VII*, papa, 7.
— *IX*, papa, 95, 97, 98, 107, 115.
*Gregorio X*, papa, 161.
— *XI*, papa, 257.
— *XII*, papa, 275.
*Greifenstein* (castello di), 28, 174, 289, 489.
*Greifenstein* (signori di): Arnoldo, 38; Bertoldo Crello, 153; Corrado, 111, 120; Enrico 132, 142; Federico, 257, 258, 264; Matilde, 38.

*Cresta* (castello e signori di), 94, 190, 235, 249, 265, 308, 384, 398, 401, 421, 435, 438, 443, 468, 482.
*Cries* (comune e abbazia di), 38, 99, 189, 203, 213, 224, 263, 270, 271, 282, 297, 316, 325, 330, 427.
*Crigioni*, 285.
*Crilli* Andrea, doge di Venezia, 430.
*Crogno* di Solagna, 49.
*Cruale*, monte, 374.
*Crumeso*, comune, 86, 89.
*Crumo* (castello di), 34, 106.
*Cualando* Martino, 31.
*Cualberto* di Tajo, 76.
*Cualcone*, 69.
*Cualengo*, vicario vescovile, 207, 208, 221.
*Cualengo*, pievano di Marniga, 217.
*Cualtiero* di Borgonuovo, 42.
— macellajo, 111.
*Cuaresco* Bonmartino, 362, 363.
*Cuarienti* di Rallo: Antonio, Bartolameo, Odorico, Simone, 476; Guariento, 447.
*Cuarimbertino* di Mori, 58.
*Cuarimberto*, sottodiacono, 116.
— di Gajo, 146.
*Cuastalla* (concilio di), 11.
*Cuelfo*, duca di Baviera, 9.
— Alessandro, 448, 457.
*Cuerniero* (San), 177.
*Cuerra* rustica nel Trentino, 442-473.
*Cuglielmina* dei Bellenzani. V. *Bellenzani*.
*Cuglielmino* di Caldonazzo, 63.
— Bevilacqua, 362.
*Cuglielmo* di Beseno. V. *Beseno*.
*Cuglielmo* di Castelbarco. V. *Castelbarco*.
*Cuglielmo* di Castelnuovo, 254.
*Cuglielmo* conte di Flavone. V. *Flavone*.
*Cuglielmo* di Tono. V. *Tono*.
*Cuglielmo* di Castel Nano. V. *Nano*.
*Cuglielmo* di Rizzardo di Selva, 235.
*Cuglielmo* di Liechtenstein. V. *Liechtenstein*.
*Cuglielmo* di Wollensteten, 253.
— di Ezzelino di Egna, 198.
*Cuglielmo* di Termeno, 207, 216.
*Cuglielmo* di Cles, 120.
— di Voltabio, 104.
— di Velthurns, 76.
— abbate di Villafranca, 51.
*Cuglielmo*, chierico di Tione, 222.
*Cuglielmo* di Tueno, 291.
*Cuidobaldo*, conte d'Arco. V. *Arco*.
*Cuidone* dei Cardinali di Pesaro. V. *Cardinali*.
*Cuidoni* Guidone, capitano del Comune di Brescia, 188.
*Cuidotti* Enrico, 32.
— Bertoldo, 189.
— isola presso Trento, 32.
*Cuinello* (Concelino di), 178.
*Cuitoldo*, 57, 68, 69.
*Cumpo* di Madruzzo. V. *Madruzzo*.
*Cumpo* di Gardumo. V. *Gardumo*.
*Cumpo* e Sinibaldo di Castelcorno, 124.
*Cumpo* Zucco del Dosso, 30.
*Cundibaldo*, regolo di Castel Pergine, 22.
*Cuntero* di Bolgiano, 151.
*Curk* (vescovato di), 289, 309, 428, 433. V. *Vescovi*.
*Cusoni* Andrea, provveditore della Repubblica Veneta, 299.

## H.

*Hack* Giorgio, vescovo di Trento. V. *Vescovi di Trento;* Ermanno, 320; Federico, 297.
*Hammerhart* Guglielmo, preposito di Gries, 330.
*Hartmannsberg* o *Hadmansberg* (Corrado e Sibitone conti di), 187.
*Hartung*, preposito del monastero di Gries. V. *Artungo.*
*Haselberg* (Ulrico di), 111; (Gotesalco di), 154.
*Hassler* Giovanni, 393.
*Hattenberg* (Nomastro di), 164.
*Helfenstein* (conte di), 458.
*Hentria* (castello di), 168.
*Hildesheim*, 253.
*Hinder* Ulrico, 293.
*Hinderbach* Giovanni, vescovo di Trento. V. *Vescovi di Trento;* Giovanni, padre, ed Edvige, madre, 335.
*Hirsaugense*, monastero, 90.
*Hollar* (campi di), presso Bolgiano, 103.

## I.

*Jacopina* di Beseno. V. *Beseno.*
— Bettini, di Riva. V. *Bettini.*
— Trentinelli. V. *Trentinelli.*
*Jacopino* di Lizzana. V. *Lizzana.*
— di Gardumo. V. *Gardumo.*
*Jacopino* di Madruzzo. V. *Madruzzo.*
*Jacopino*, vescovo di Verona, 99.
*Jacopino* della Saviola di Riva, 58.
*Jacopino* di Canale, 112.
— di Caldaro, 41.
*Jacopo* da Carrara. V. *Carrara.*
*Jacopo* di Caldonazzo. V. *Caldonazzo.*
*Jacopo* di Marcabruno di Castelbarco. V. *Castelbarco.*
*Jacopo* di Enno. V. *Enno.*
— di Rottenburg. V. *Rottenburg.*
*Jacopo* di Sporo. V. *Sporo.*
— di S. Ippolito, 292.
— di Roccabruna. V. *Roccabruna.*
*Jacopo* di Zwingenstein. Vedi *Zwingenstein.*
*Jacopo* detto il Conte, 146.
— di Saibante di Favogna, 127, 128, 157.
*Jacopo*, canonico di Trento, 194.
*Jacopo*, monaco benedettino, 298.
*Jacopo* di Temidio di Bolgiano, 181.
*Jacopo*, notaro, 232.
— di Rumo, 291.
— vescovo di Mantova, 218.
*Jacopo*, vescovo di Lodi, 284.
*Ilario* (villa, chiesa ed ospizio di Santo), presso Rovereto, 418, 480.
*Ildebrando* di Clesio. V. *Clesio.*
— di Firmian. V. *Firmian.*
*Ildebrando* di Nano. V. *Nano.*
— di Lugagnano, 95.
*Ildegarda*, abbadessa di Sonnenburgo, 8.
*Imberto*, cardinale, 232.
*Imola*, 429.
*Impero* Romano Germanico, 4, 9, 40, 73, 90, 118, 229, 234, 283, 285, 326, 342, 374, 378, 401, 410, 413, 420, 422, 434, 436, 483.
*Imposte* tirolesi sul Vescovato di Trento, 349, 350.
*Inama* Antonio, 361, 362; Nicolò e Tommaso, 478.
*Infresura*, ponte nell'Anaunia, 305.

*Ingenuino* (Ottone di Santo), 198.
*Inghenesa* di Corrado, sacerdote di Terzolasio, 71.
*Innerbach*, monte nel Perginese, 441.
*Innocenzo II*, papa, 14.
— *III*, papa, 54, 56, 368.
*Innocenzo IV*, papa, 98, 107, 122, 124, 141.
*Innocenzo VIII*, papa, 382, 384, 389, 390, 395.
*Inquisitori* e Sacra Inquisizione, 190.
*Innsbruck*, 55, 91, 279, 317, 318, 329, 338, 336, 338, 368, 380, 386, 387, 391, 434, 437, 440, 455, 461, 465, 480.
*Insulani*, 139.
*Ioff*, ebreo in Trento, 355.
*Ipoldo* di Vinecco. V. *Vinecco*.
*Ippolito* (castello e signori di Santo), 255, 290, 292.
*Isacco*, ebreo in Trento, 356.
*Ischia* nel Perginese, 441.
— tra Mezzolombardo e Mezzotedesco, 374.
*Ischia*, presso Riva, 120.
*Isera*, comune, 78, 376, 466.
*Isnina* (Giovanni di), 287, 289.
*Israele*, ebreo in Trento, 353, 355, 356.
*Israele* Volfango, pittore ebreo, in Trento, 356.
*Italia*, 15, 21, 70, 95, 96, 114, 219, 341, 358, 411, 445, 472, 473.
*Iuta* di Andecco, 121.
— di Ulten, contessa del Tirolo. V. *Tirolo*.
*Ivano*, veronese, 192.
— castello nella Valsugana, 382, 384, 465, 468.

## K.

*Kalisberg*. V. *Calisbergo*.
*Kel* Giorgio ed Enrico, 291.
*Khun* o *Khuen* Pancrazio, 404.
*Kimbelstein*, castello, 333, 338.
*Kirchberg* (Agnese di), 255; (Corrado conte di), 125.
*Kirchenthor* (chiesa di), diocesi di Frisinga, 76.
*Kornmarkt*, in Bolgiano, 152.
*Kune* Vilchinio, 297, 298.
*Kunigl* Gasparo, 430.
*Kunigsperg* (Königsberg), castello e giurisdizione, 118, 133, 137, 143, 155, 165, 243, 244, 363, 293; (Agnese contessa di), 264.

## L.

*Ladislao*, re d'Ungheria, 474.
*Lagarina*, valle, 31, 92, 104, 114, 123, 128, 129, 134, 137, 138, 142, 188, 210, 223, 229, 235, 237, 286, 290, 299, 317, 351, 382, 411, 417, 450, 463, 466, 580, 482.
*Laghi:* di Sant'Andrea, 421; di Caldaro, 112; di Cavedine, 319, 330; di Como, 440; di S. Cristoforo, 132, 290; di Garda, 12, 42, 275, 304, 417, 429; di Levico, 391; di Magnano, 215; di Romagnano, 60; di Terlago, 270; di Toblino, 13.
*Laguna* di Cavedine, 474.
— (Bonato di), 330.
*Lainano* Enrico, 180.
*Lana*, comune, 152, 263.
*Lancio* de Platte, 113.
*Lanchecco* (dosso e costa di), 61.
*Lanfranco*, abbate di S. Lorenzo, 22, 30, 32.
*Lanfredo* di Bolgiano, 169.
*Lang* Matteo, vescovo di Gurk, coadjutore di Salisburgo, 433.
*Langl* Pietro di Termeno, 446.
*Langenstein* Enrico, detto di Assia, 335.

*Langermantel* Giovanni, vicario in Termeno, 409.
*Lanzarotto*, giudice, 217.
*Larziprevedana*, ufficio, 259.
*Lasino*, castellania e comune, 254, 360, 315, 394, 395, 412, 432.
*Lasta*, vigna presso Trento, 375.
*Laste* (luogo alle), presso Trento, 465.
*Lastego*, 162.
*Laudi* o sentenze arbitrali, 34, 37, 60, 70, 78, 79, 83, 85, 87, 92, 107, 279, 398, 399, 426, 431, 432, 438.
*Lavarone*, comune, 42, 132, 359.
*Lavis*, comune, 385; torrente, 392.
*Lazo* (decima di), 34.
*Lazzaro* (dosso e castello di), 108.
*Lazzaro* di Lucca, 111.
— ebreo in Trento, 356.
*Ledro* (valle di), 18, 32, 64, 88, 94, 177, 200, 208, 214, 246, 291, 297, 298, 414, 415, 468.
*Lega* sveva, 390, 457, 459; lega fra il papa, l'imperatore Massimiliano I, il re di Spagna, la Repubblica Veneta, il duca di Milano, 395; lega di Cambrai, 416.
*Legati* imperiali, 70, 176, 343, 387; legati e commissarii pontificii, 18, 45, 54, 99, 137, 141, 142, 184, 191, 193, 195, 196, 210, 217, 222, 230, 240, 249, 284, 304, 305, 324, 358, 367, 369, 372, 377, 384, 476, 482; legati vescovili, 237, 371, 436, 455.
*Legnano* (Enrico di), 215.
*Lehemann* Vittore, 377.
*Leimburg* (Giorgio di), 298.
*Lenzima*, comune, 49, 351.
*Leonardo* di Castelbarco. Vedi *Castelbarco*.
*Leonardo* di Metz o Mezzotedesco, 231.
*Leonardo* di Povo, 328.
— di Sporo. V. *Sporo*.
— di Vels. V. *Vels*.
*Leone X*, papa, 423, 431, 433, 437.
*Leonico* (abbazia di S. Fermo e Rustico in). V. *Abbazie*.
*Leopoldo*, duca d'Austria, conte del Tirolo. V. *Tirolo*.
*Less* (pieve di), 154.
*Letizia* di Jacopino della Saviola, 58.
*Leudro* (Antonio di), vicario generale, 427.
*Leule*, 135.
*Levico*, comune e castello, 93, 123, 133, 159, 178, 203, 208, 260, 314, 342, 343, 369, 391, 392, 394, 406, 408, 445, 458, 460, 462, 463, 468, 470, 485.
*Leviti* della cattedrale di Trento, 323.
*Liabardo* di Giovo, 143.
*Libello* del 1511, 419, 420.
*Lidorno* (prato di), 422.
*Liechtenstein*, castello e signori, 39, 167, 261; Baldassare, 340; Cristoforo, 482; Enrico, 261; Giorgio I, e Udalrico, vescovi di Trento. V. *Vescovi di Trento*; Guglielmo, 292; Paolo, 401.
*Ligonizzatori*. V. *Zappatori*.
*Limburg* (Vigerio di), 164.
*Linz*, città dell'Austria, 477.
*Lisignaco*, villa, 22.
*Livo*, comune, castello e signori, 186, 291, 298, 464; (Anselmo di), 30, 48; Arnoldo, 30; Boninsegna, 139; Ruggiero, 57.
*Lizzana*, parochia, castello e signori, 94, 104, 105, 210, 236, 339, 418, 480; Aldri-

ghetto di Castelbarco di Lizzana, 284, 286; Antonio, 265, 314, 348; Azzone, 265; Carlo, 286; Gislimberto, 110; Guglielmo, 301; Jacopo, Jacopino e Giacomo, 94, 114, 118, 119, 129, 134, 141, 143; Madernino, 110.
*Lizzaso*, villa, 360.
*Locher* Bertoldo, 418.
*Lodi*, città e vescovato, 284.
*Lodovico*, il bavaro, imperatore, 141, 187, 237, 238, 240, 242.
*Lodovico*, re di Francia, 405, 411, 418.
*Lodovico*, marchese di Brandenburgo, conte del Tirolo. V. *Tirolo*.
*Lodovico*, duca di Carinzia, conte del Tirolo. V. *Tirolo*.
*Lodovico* Sforza, duca di Milano. V. *Sforza*.
*Lodovico* Gonzaga, marchese di Mantova. V. *Gonzaga*.
*Lodovico* di Lodrone. V. *Lodrone*.
*Lodovico* di Madruzzo. V. *Madruzzo* e *Vescovi di Trento*.
*Lodovisi* (Lodovico dei), 324.
*Lodrone* (castello e signori di), 304, 320, 361, 382, 384, 399, 408, 451, 484; Andrea di Lodrone, 441; Antonio, 399, 414, 449; Bernardino, 370, 385, 399, 414; Bonaccorso, 81; Francesco, 370, 384, 399; Gabriele, 81; Giacomo, 257; Giorgio, 310, 318, 321, 327, 399; Giovanni, 257; Graziolo, 38; Lodovico, 449, 467, 468; Manfredo, 38; Martino, 399; Montanaro, 38; Ottobono, 38; Peterzone, 257; Paolo, 257; Paride, o Parisio e Parisiotto, 288, 291, 294, 296, 300, 351, 370, 385, 414, 437; Pietro, 257, 318, 321, 327, 341, 351; Raimondo, 257; Sebastiano, 421.
*Lomaso* (pieve di), 50, 58, 177, 255, 171, 290, 295, 306, 318, 346, 375, 400.
*Lombardia*, 27, 48, 104, 139, 240, 242, 272.
*Lombardo*, frate, 152.
*Longhi* Sicherio, 184.
*Lopez* de Soria, oratore del re dei Romani, 483.
*Loredano* Leonardo, doge di Venezia, 416.
*Lorenzo* (abbazia e chiesa di San), presso Trento, 15, 22, 30, 32, 46, 78, 80, 94, 107, 189, 217, 223, 226, 227, 268, 269, 296, 298, 303, 309, 310, 315, 316, 224, 325, 382, 467.
*Lorenzo* Marco, podestà di Brescia, 438.
*Lorenzo* di Brescia, 240.
— (chiesa di San), in Calliano, 418.
*Lorenzo* (pieve di San) nella valle di Sole, 294, 298, 464.
*Lorenzo* (chiesa di San) in Lomaso, 306.
*Lorenzo* di Tenno, 424.
*Losanna*, città della Svizzera,
*Losco* Odorico, 149.
*Lottario II*, imperatore, 15.
— vescovo di Vicenza, 16.
*Lotto* degli Agli, podestà di Brescia, 188.
*Luca*, evangelista, pittore (San), 377.
*Luca* (chiesa di San) in Brescia, 146.
*Lucca*, città e vescovato, 5, 6, 111.
*Lucchini* Benvenuto di Arco, 302.
*Luchino* Visconti. V. *Visconti*.
*Lucia* (castello di Santa), 140, 152, 203.

*Lucio II*, papa, 14.
— *III*, papa, 30.
*Lugagnano*, 95.
*Luigi*. V. *Lodovico*.
*Lupi*, borgo, 261.
*Lupo* Odorico, 46.
*Luterini* Bartolomeo, 446, 453.
*Lutero* Martino, 439, 444, 476.
*Luto* di Marostica, 43.

## M.

*Macello* in Trento, 390.
*Madernino* di Lizzana. V. *Lizzana*.
*Madice* (Federico di), 302.
*Madruzzo* Cristoforo, vescovo di Trento e cardinale. V. *Vescovi di Trento*.
*Madruzzo* Lodovico, vescovo di Trento e cardinale. V. *Vescovi di Trento*.
*Madruzzo* Emanuele, vescovo di Trento. V. *Vescovi di Trento*.
*Madruzzo*, comune e castello, 20, 146, 227, 254, 260, 261, 304, 308, 315, 319, 395.
*Madruzzo* (signori di): Adelpreto, 41, 78, 177; Alberto I, vescovo di Trento, V. *Vescovi;* Aliprando, 45; Boninsegna, 20; Cristoforo, V. *Vescovi di Trento;* Emanuele, V. *Vescovi;* Fiorinella, 260; Giovanni Gaudenzo, 415, 431, 436, 437, 468, 474; Gumpo, 20, 41; Jacopino, 254; Jorio, 254; Lodovico, V. *Vescovi di Trento;* Pietro, 254; Vocheso, 254.
*Maffei*, 359.
*Magardi* Enrico, 199.
*Magistrato* della città di Trento, 29, 56.
*Magnano*, curia e lago, 79, 200, 215.
*Magonza*, città e vescovato, 210, 410.
*Magrasio*, villa, 294.
*Magrè*, villa, 28, 39.
*Maierhof* in Caldesio, 479.
*Mainardo I*, conte di Gorizia e del Tirolo. V. *Tirolo*.
*Mainardo II*. V. *Tirolo*.
— di Neuhaus, vescovo di Trento. Vedi *Vescovi di Trento*.
*Mainardo* di Gando, 190.
*Mais* (chiesa parochiale di), 156, 184, 291.
*Malconsiglio*, castello in Trento. V. *Buonconsiglio*.
*Malipiero* Pasquale, doge di Venezia, 325, 330.
*Malipiero* Paolo, provveditore in Riva, 325.
*Malè*, comune, 152, 186, 200, 243, 259, 298, 362, 464, 475.
*Malosco*, comune, 342; (Pietro di), 75, 102, 104; Sicherio, 221.
*Mameo*, monte, 10.
*Manacco* o *Magnacco* (Gherardo di), vescovo di Trento. V. *Vescovi di Trento*.
*Manfredino* di Cles. V. *Clesio*.
— di Tono. V. *Tono*.
— di Trento, 164.
— dei Gandi, 145.
*Manfredo* di Cles, vicario vescovile, 276.
*Manfredo* di Storo, 38.
*Mani* Jacopo di Casezzo, 478.
*Manigoldo*, abbate di Tegernsee, 46.
*Manlio* Corrado, 434.
*Mano*, 118.
*Maometto*, 388.
*Mantova*, città e vescovato, 5, 14, 188, 190, 193, 200, 202, 205, 209, 218, 219, 225, 226, 229, 236, 241, 242, 274, 333, 342, 355, 399, 400, 422, 426, 435, 450.
*Mantova* (concilio di), 328.
*Manzano*, comune, 418.

*Marandino* e figli, 167.
*Marano*, presso Rovereto, 78.
*Marca* Trevisana, 48, 155, 190, 221.
*Marca* Veronese, 104.
*Marcabruno* dei Castelbarco di Beseno, 210, 247, 250, 262, 265, 270, 286, 312, 313. V. *Beseno* e *Castelbarco*.
*Marcando* Delaito, Ottolino e Rivanino, 100, 221.
*Marcello*, Provveditore della Repubblica di Venezia, 371.
*Marchesi* di Caldesio, 294.
*Marchi* Pizzani (Domenico dei) di Vermiglio, 15.
*Marco* (comune di), 24, 73, 252, 418, 480.
*Marco* (contrada di San) in Trento, 346.
*Marco* (chiesa di San) in Trento, 150, 151, 155, 157.
*Marco* (chiesa di San) in Venezia, 191.
*Marco*, vescovo di Preneste, 377.
*Marco*, arciprete di Riva, 206.
— chierico di Mori, 237.
— di Caderzone, 351.
*Margherita*, contessa del Tirolo. V. *Tirolo*.
*Margherita* di Beseno, 210. V. *Beseno*.
*Margherita* di Mezzacorona, 292.
*Margherita* (priorato di Santa), 303.
*Margherita* (ospitale e chiesa di Santa), 73, 225.
*Margone*, monte, 15.
*Maria* del Popolo (chiesa di Santa) a Roma, 337.
*Maria* Maggiore, (chiesa di Santa) in Trento, 226, 230, 483, 485.
*Maria* Coronata (Santa) in Trento, 185.
*Maria* (chiesa di Santa) in Civezzano, 485.
*Maria* (chiesa parochiale di Santa) in Mezzotedesco, 323.
*Maria* (chiesa di Santa) nella pieve di Fiemme. V. *Fiemme*.
*Maria* (chiesa di Santa) in Calavino, 217.
*Maria* (chiesa di Santa) in Arco, 9, 177; delle Grazie, ivi, 415.
*Maria* di Campiglio (Santa), 391.
*Maria* di Giovo (Santa), 385.
— di Pinè (Santa), 150.
— della Casa Teutonica (Santa), 217.
*Maria* d'Avanzo (Santa), 221.
— di Follonica, diocesi di Mantova, 193.
*Maria* delle Vergini in Verona (Santa), 481.
*Maria* in Organis in Verona (Santa), 288.
*Maria* in Tolomaide (Santa), 82.
*Maria* di Ottolino di Pratalia, 30.
*Maria* Maddalena (chiesa parochiale di Santa) in Trento, 224, 282, 319.
*Maria* Maddalena (chiesa di Santa) in Preore, 224.
*Marienfeld*, città della diocesi di Coira, 347.
*Marino* di Cagnò, 305.
— di Enno, 292.
*Marniga*, comune, 199, 217.
*Marostica*, 43.
*Marquardo* di Brissacco, 396, 405.
*Marsilio* Partenopeo, podestà di Trento, 175, 176.
*Marsilio* di Fornace, 71.
*Martino V*, papa, 286, 288, 289, 296, 297.
*Martino*, vescovo di Mantova, 236.
*Martino*, abbate di Gironda, 132.

*Martino* di Pergine, 172, 215.
— di Tono. V. *Tono.*
— di Udalrico da Ponte, 214.
*Martino* di Riprando, 206.
— di Termeno, 86, 100, 120.
*Martino* (contrada di San) in Trento, 346.
*Martino* (porta di San) in Trento, 117.
*Martino* (dazio di San) in Trento, 401, 406.
*Martirio*, martire anauniese, 12; 100, 346, 347.
*Martirio* di S. Simone trentino, 352-360.
*Masotto* (prato al), 121.
*Massenza* (lago di Santa), 215.
— (cripta di Santa), 3, 13, 287, 388, 392; altare, 267, 334; sua vita, 15.
*Massimiliano*, arciduca d'Austria, Conte del Tirolo, e imperatore, 379, 384, 388, 396, 398, 400, 401, 404, 411, 413, 415, 423, 425, 433, 439, 441; 479.
*Mastino* della Scala. V. *Scaligeri.*
*Mastozzolo*, presso Livo, 139.
*Materein* (Enrico di), 164.
*Matilde*, contessa di Toscana, 7, 86.
*Matilde* di Greifenstein. Vedi *Greifenstein.*
*Matrai*, villa del Tirolo, 334.
*Matsch:* V. *Amacia.*
*Mattarello*, comune, 68, 254.
*Matteo*, cardinale dei Ss. Giovanni e Paolo, 227.
*Matteo* di Castelnuovo, 178.
— di Sporo. V. *Sporo.*
— (festa di San), 338.
*Mattia* di Castelbarco. V. *Castelbarco.*
*Mattia* Tiberino, medico in Trento, 335.
*Maulino*, monte, 17.
*Maurizio* (chiesa di San), 138.
*Mauro.* V. *Moro.*
*Meano*, comune, 426, 465; *Meano* o *Mejano*, castello, 162.
*Meccuberg* (feudo di), 168.
*Mechel* o *Meclo*, villa, 291, 294, 463.
*Medici* nel Trentino: Maestro Fisico, 123; Federico di Madice, 302; Arcangelo Balduini, 355; Mattia Tiberino, 355; Brezio Stellimaure, 443, 444, 446, 471; Ricci Girolamo, 473.
*Mediocano* di Mori, 57, 58.
*Medling*, presso Vienna, 335.
*Meis* (Ottone, marchese di), 37.
*Melara*, valle, 107.
*Melchiore*, monaco benedettino, 298.
*Melten* (parochia di), 117, 263.
*Menapace* (Stefano dei), 483.
*Menasio*, comune, 380, 404.
*Mensa* vescovile, 47, 65, 68, 74, 82, 91, 106, 108, 119, 133, 153. V. *Camera.*
*Merano* (città e duchi di), 28, 91, 114, 121, 125, 126, 200, 264, 282, 301, 307, 336, 350, 389, 402, 426, 453, 454, 459, 461.
*Mercadante*, 117.
*Merden* Jacopo de Andria, 293.
*Merlinga* (Märling), parochia, 263, 270, 271.
*Merlino*, dosso e castellania nella pieve di Bono, 290, 292.
*Merse* (corte di), 169.
*Metis* (Enrico de). V. *Vescovi di Trento.*
*Metz.* V. *Mezzo.*
*Mezza*, 102.
*Mezzacorona* (castello di), 30, 292, 293, 476.
*Mezzalone*, comune, 305.
*Mezzana*, comune, 215, 292, 296, 386, 404.

*Mezzana*, monte, presso Terlago, 270.
*Mezzo* (nobili di), 293; Adelperio, 140; Adelpreto, 172; Arnoldo, 41, 57; Leonardo e Svicherio, 231.
*Mezzo* (monte e colle di), 292.
*Mezzo* antico (Mezzolombardo), 373, 375; *Mezzo* nuovo (Mezzotedesco), 374.
*Mezzolago*, 152.
*Mezzolombardo*, comune, 263, 292, 293, 314, 374, 431, 475, 476.
*Mezzotedesco*, comune, 15, 28, 57, 102, 140, 143, 152, 153, 184, 186, 231, 323, 374, 475, 476.
*Michele* (monastero di San), presso Trento, 97, 98, 134, 201, 209, 223.
*Michele* (monastero di San) all'Adige, 122, 143, 150, 195, 222, 305, 313, 324, 325, 344, 371.
*Michele* (castello di San) di Ossana, 342, 475.
*Michele* di Salme, preposito di Münster, 305.
*Michele* di Corredo, 293.
— di Tono. V. *Tono*.
*Migazzi* Antonio di Cogolo, 361.
*Migazzone*. V. *Mugazzone*.
*Milano*, città e arcivescovato, 240, 242, 265, 274, 275, 304, 323, 335, 382, 388, 395, 400, 411, 472.
*Milone* Cavernocolo, 34.
— di Mattarello, 68.
— di S. Gervasio, 69.
— di Trento, 70.
*Miniere* nel Trentino: in genere, 265, 332, 403; nella valle di Annone, 388; d'oro in Tassullo, 28; d'argento in Rendena, 343; d'argento, di rame, di ferro, di allume di rocca nel Trentino, 38, 331, 343; in Primiero, 383; monte minerale nel Perginese, 49; ufficio minerale in Pergine, 420; scuola dei minatori in Pergine, 437; miniera S. Bartolameo, 396; miniera in Garniga, 118; nel monte Vaccino (Kuhenberg), 403; Statuti per le miniere e la zecca nel Vescovato Trentino, 34, 70, 73, 343.
*Ministeriali* vescovili, 33, 68; del convento di Sonnenburgo, 20.
*Minori* Conventuali (frati). V. *Ordini religiosi*.
*Moar*, ebreo in Trento, 353, 356.
*Mocenigo* Tommaso, doge di Venezia, 371.
*Moena*, comune, 21, 79, 359, 433.
*Molaro*, comune, 291.
*Molina* (Biagio e Pierino di), 206.
*Molinara* (alla), 80; (S. Giorgio in), 394.
*Molini* della città di Trento, 270, 282.
*Molino* (Andrea da), podestà di Rovereto, 317.
*Molveno*, comune, 450; dosso e castello, 52, 203, 294, 346.
*Monaco* Padovano, cronista, 129.
*Monasteri* nel Trentino. V. *Conventi*.
*Monasterio* (Münster), 305.
*Monclassico*, villa, 360.
*Monete*, 441.
*Monferrato*, marchesato, 219.
*Montagna*, villa e parochia, 263, 419.
*Montagna* (Baldassare di), 368.
— di Gardumo, 443.
*Montagnaga*, 19, 47.
*Montagnanova*, comune, 208.
*Montalbano* (Svichero di), 111.

*Montanari* Grazia, di Vicenza, 217.
*Montanaro* di Storo, 38; di Pomarolo, 119.
*Montano* Giovachino, 288.
*Montegrande* nel Perginese, 441.
*Montenario*, 84.
*Montevino* di Caldaro, 151.
*Montfort* (Vincenzo di), canonico di Trento, 379.
*Morandino*, priore di S. Fermo in Leonico, 194.
*Morando* di Vasso, 221.
*Moravia*, 228, 268, 280, 321.
*Morenberg* (Antonio di), 419; (Nicolò di), 475.
*Morfino* di Mori, 103; di Bolgiano, 112.
*Mori*, comune, 27, 32, 57, 65, 73, 103, 138, 208, 210, 235, 237, 252, 478.
*Moscardi*, 57.
*Moscardini* Arnoldo, 63.
*Mosè*, ebreo in Trento, 353, 356.
*Mugazzone* o *Migazzone*, comune, 76, 86, 239, 256, 260.
*Münster*. V. *Monasterio*.
*Muralta*, 65.
*Muriano* (abbazia di S. Cipriano, in) 194.
*Murlini* (Matteo dei), 294.

## N.

*Nago* o *Naco*, comune, 27, 44, 51, 93, 123, 164, 177, 180, 208, 235, 295, 429.
*Naizlinger* Volfango, 333.
*Nals*, villa, 44, 398.
*Nani* di Siena, 296.
*Nano* (scaria, castello e signori di), 43, 293; Antonio di Nicolò, 346, 349; Federico di Nicolò, 215, 293; Giovanni, 293, 307, 308, 319; Gislimberto, 41; Guglielmo, 227, 249, 250, 298, 391; Ildebrando, 293; Nicolò, 293, 346; Oloradino, 215, 227, Riprando, 227, 298.
*Napoleone* degli Orsini, cardinale. V. *Orsini*.
*Napoli* (legazione di Bernardo Clesio a), 482, 483.
*Nascimbene* Giacinto di Cavedine, 451.
*Nascimbene*, notaro di Castello, 194.
*Naturns*, villa, 39.
*Nave* (comune della), 292; (ponte alla), 292.
*Nazareno* (Campo San), presso Riva, 95.
*Negri* di Brezio, assessore delle valli di Annone e Sole, 363.
*Neidegger* Martino, capitano di Castel Pergine, 340.
*Nerimburg* (chiesa di), 298.
*Neudeck* (Giorgio III di), vescovo di Trento. V. *Vescovi di Trento*.
*Neudeck* (Eustachio di), capitano del vescovo, 417.
*Neuhaus* (Mainardo di), vescovo di Trento. V. *Vescovi di Trento*.
*Neuhaus* (Nicolò di), 437, 474.
*Nicolino* di Cremona, 252.
*Nicolò* (ospitale di San), 116.
*Nicolò IV*, papa, 190, 191, 193.
— *V*, papa, 314, 317, 329.
— di Bruna, vescovo di di Trento. V. *Vescovi di Trento*.
*Nicolò* di Brenta, 133, 136, 185.
— d'Arco. V. *Arco*.
— di Arsio. V. *Arsio*.
— di Castel Clesio. Vedi *Clesio*.
*Nicolò* di Firmian. V. *Firmian*.
— di Madruzzo. V. *Madruzzo*.
*Nicolò* di Nano. V. *Nano*.
— di Gresta. V. *Gresta* e *Castelbarco*.

*Nicolò* di Fondo, 299; canonico, 268.
*Nicolò* di Terlago. V. *Terlago.*
— di Trautmansdorf. Vedi *Trautmansdorf.*
*Nicolò* della Contessa. V. *Contessa.*
*Nicolò* di Montevino di Caldaro, 151.
*Nicolò* di Zwingenstein. Vedi *Zwingenstein.*
*Nicolò* di Arrighetto di Egna, 43, 51, 84, 86, 88, 89.
*Nicolò* di Neuhaus. V. *Neuhaus.*
— di Morenberg. V. *Morenberg.*
*Nicolò* di Termone, 227.
— di Naco, 164.
— di Eichstät, tesoriere, 218.
*Nicolò* Spagnolo, giudice, 164, 178.
*Nicolò* di Termeno, 120, 149, 156.
*Nicolò* di Stenico. V. *Stenico.*
— Sacchetti, 223.
— di Gonselmo, gastaldione, 121.
*Nicolò* Andriano, 228.
— Piccinino, generale del duca di Milano, 304.
*Nicolsburg*, castello nella Moravia, 268, 280.
*Nigrello*, procuratore del vescovo Corrado, 51.
*Noce*, torrente, 139, 293, 475, 476.
*Nogara* (maso alla), 397.
*Nogareto*, comune, 248, 464, 466.
*Noions* (pace di), 429, 432.
*Nomastro* di Hattenberg. Vedi *Hattenberg.*
*Nomesino*, comune e castello, 190, 235, 418.
*Nomi* (comune, castello e signori di), 178, 289, 321, 377, 382, 384, 394, 400, 408, 412, 429, 441, 456, 463, 464, 466.
*Non* (valle di). V. *Anaunia.*
*Noriglio*, comune, 418, 480.
*Norimberga*, città e vescovato, 56, 76, 80, 90, 93.
*Notari* (Collegio dei) in Trento, 407.
*Notari* nel Trentino, 36, 147, 193, 194, 199, 232, 248, 252, 255, 259, 260, 328, 362, 460, 461, 475.
*Novacella* (monastero di), 446.
*Novara*, città e vescovato, 210.
*Novaleutonica* (pieve di), 243, 263.
*Novelli* Benedetto di Bassano, 410.
*Nozandi* Alberto di Pontremoli, 111.

## O.

*Oberetsch*, 167.
*Odet* de Foix. V. *Foix.*
*Odorico* di Arco. V. *Arco.*
— di Beseno. V. *Beseno.*
— di Corredo, 197, 208, 211, 213. V. *Corredo.*
*Odorico* di Cognola, 198.
— di Campo, podestà di Trento, 103. V. *Campo.*
*Odorico*, conte di Eppan, 85, 91. V. *Eppan.*
*Odorico* di Egna, 184.
— di Firmian. V. *Firmian.*
*Odorico*, conte di Flavone, 71. V. *Flavone.*
*Odorico* di Madruzzo. V. *Madruzzo.*
*Odorico* di Bolgiano, 155, 182.
— avvocato, di Amacia, 266.
*Odorico* di Rambaldo, 105.
— di Pomarolo, 119.
— da Ponte, 126.
— di Pozzale, 44.
— Losco, 149.
— Veissi, 75.
— canonico di Trento, 194.

*Ogerino*, 31.
*Oita*, nella diocesi di Osnabrug, 297.
*Olio* (Melchiore dall'), 299, 302, 303.
*Oliviero* di Bolgiano, 171.
*Olmütz*, 228.
*Oloradino* di Castelnuovo, 108.
— di Enno, 80. V. *Enno*.
*Oloradino* di Nano. V. *Nano*.
*Ombres* (castello di), 196.
*Onorio III*, papa, 91.
— *IV*, papa, 189.
*Opoli*, villa, 421.
*Oppio*, villa, 443.
*Oprandino* di Madruzzo, 41. V. *Madruzzo*.
*Ora* (pieve di), 40, 263, 269, 325.
*Ordinariato* vescovile, 375.
*Ordini* religiosi e cavallereschi nel Trentino, e altrove: di S. Benedetto, 15, 22, 30, 94, 107; di S. Chiara, 97, 98, 209, 224, 397, 444; dei Crociferi, 257; dei Canonici regolari di S. Agostino a S. Michele all'Adige. V. *San Michele all'Adige;* di S. Domenico, 94. V. *Domenicani;* di S. Francesco: Minori Conventuali, 190, 207, 209, 213, 218, 303, 423, 424; Orsoline, 185; dei Riformati a S. Bernardino, 359, 410; dei Padri Somaschi, 319; degli Umiliati di S. Luca di Brescia, 146; dei Cisterziesi nel Tirolo, 218; Ordine Teutonico, 50, 82, 157, 159, 179, 217, 340, 363, 446; Templari, 102.
*Ores* (ab), castello, 136.
*Orfanino* di Arco, 223.
*Oriano* (Paolo di), podestà di Trento, 376.
*Orlando* di Eiche o della Rovere, 23.
*Orprando*, converso dell'ospizio di Campiglio, 90.
*Orsanico*, 50.
*Orsini* Napoleone, cardinale, 217, 221, 385, 389, 390.
*Orsola*, abbadessa di Sonnenburgo, 292.
*Orsolina* d'Arco, 265, 266. V. *Arco*.
*Orsoline*, monache, 185.
*Ortenburg* (castello e signori di): (Alberto II, conte di), vescovo di Trento, 229, 249, 267. V. *Vescovi di Trento;* Federico, 164; Giovanni, 422, 444, 463, 469, 470, 472.
*Ortisetto*, villa, 291.
*Osnabrug* (diocesi di), 297.
*Ospizii* o spedali nel Trentino: di S. Adelpreto, presso Arco, 93; di Albiano, 220; di S. Biagio in Malè, 207; di Brancafora, 162; di Campiglio o Ambeno, 90, 170, 188, 207, 211, 320, 375, 390, 391, 402; di S. Croce in Trento, 29; di S. Giovanni in Bolgiano, 50, 166; di S. Ilario, presso Rovereto, 418; di Lavarone, 162; di S. Leonardo, presso Ala, 75; di S. Margherita tra Ala e Marco, 73; di S. Nicolò oltre l'Adige, presso Trento, 116, 217; sul monte di Ritten, presso Bolgiano, 67, 73, 76; di S. Romedio nell'Anaunia, 8; di S. Tommaso o Tomèo di Romeno, 74, 176, 223, 224, 226, 302; di S. Tommaso tra Riva ed Arco, 44, 93; del monte Tonale, 15; di San Giovanni Battista d'Oltremare, 104.
*Ossana*, comune e castello, 75, 159, 186, 192, 193, 200, 203, 243, 259, 315, 342,

364, 386, 387, 398, 406, 412, 428, 432, 464, 467, 469, 470, 475.
*Ossolengo*, 50.
*Osteroliem* Alberto, 121.
*Ostia*, città e vescovato, 230.
*Osvaldo* di Rovereto, 259.
— di Weitenstein. Vedi *Weitenstein*.
*Osvaldo* (cappella di Santo) in Garniga, 319.
*Ottobono*, patriarca d'Aquileja, 206.
*Ottobono* di Storo, 38.
*Ottolino* di Pratalia, 30.
— di Verona, 31.
— da Feltre, 81.
*Ottonello*, giudice, 211.
— di Storo, 81.
*Ottone IV*, re dei Romani, 57, 61, 62.
*Ottone*, duca di Carinzia e conte del Tirolo. V. *Tirolo*.
*Ottone*, duca di Baviera, 6.
— Palatino, 22.
— Vescovo di Belluno, 20.
— di Castelbarco di Albano, 265. V. *Castelbarco*.
*Ottone*, marchese di Meis, 37. V. *Meis*.
*Ottone* di Beseno. V. *Beseno*.
— di Caldaro, 41.
— di Firmian, 78. V. *Firmian*.
*Ottone* di Mezzotedesco, 153.
— di Stenico, 58. V. *Stenico*.
*Ottone* di Telve, 47.
— Lisnano di Flavone, 42. V. *Flavone*.
*Ottone* di Vinecco, 39. V. *Vinecco*.
*Ottone* di S. Giustina, 164.
— di S. Ingenuino, 198.
— di Königsberg, 155.
— di Rothbach, 160.
— il ricco, di Trento, 32, 60.
*Oveno*, comune, 109, 228.

## P.

*Pace* (alleanza e tregua, trattati di): tra i conti del Tirolo, il vescovo di Trento, gli Scaligeri e il Comune di Mantova, 201, 206; tra il Comune di Trento e il conte del Tirolo, 307; tra le Repubbliche di Venezia e di Firenze, i duchi di Milano, e il vescovo di Trento, 323; tra la Repubblica Veneta e il vescovo di Trento, 327; tra il vescovo di Trento, il conte del Tirolo e la Repubblica Veneta, 370, 371; tra i suddetti, 389; tra la Repubblica di Venezia, e Sigismondo conte del Tirolo, 383, 384; tra il vescovo di Trento e i conti di Lodrone, 399, 400; tra l'imperatore Massimiliano I e Luigi XII re di Francia, 406; tra Massimiliano I e la Repubblica Veneta, 415, 416; confederazione tra il vescovo di Trento, il vescovo di Bressanone, e i quattro Stati del Tirolo, per comune difesa, 419, 420; tra Massimiliano imperatore e Francesco re di Francia, 429, 430, 432; trattato della pace di Vormazia, 432; pace tra Carlo V, Ferdinando I e Venezia, 440; convenzione fra il vescovo di Trento, Bernardo Clesio, e Ferdinando I circa i feudi castrobarcensi, 479. E vedi: *Compattate*.
*Pacifico*, beato, 86.
*Padardo* Alberto, 206.
*Padergnone*, comune, 225, 472.
*Padolirone* (abbate di), 191; (monastero di), 194.

*Padova*, città e vescovato, 4, 16, 129, 151, 156, 175, 176, 191, 192, 194, 224, 238, 240, 245, 248, 256, 273, 274, 335.
*Palanco* (Giuliano di), 199.
*Palazzi* vescovili, 70, 100, 101, 147, 158, 166, 172, 181, 186, 214, 379, 392, 485.
*Palazzo* del Comune di Trento, 70, 372.
*Palazzo* del Comune di Riva, 437.
*Palio* arcivescovile, 392.
*Palmera* di Qloradino di Corredo, 35.
*Palmeria*, abbadessa, 98.
*Palù*, comune, 465.
*Palude* (castello di), 252.
*Panceria* o *Panciera* d'Arco. V. *Arco*.
*Panone*, villa, 421, 443.
*Paolo II*, papa, 334, 337, 339.
— *III*, papa, 393, 481, 485.
— di Lodrone, 257. V. *Lodrone*.
*Paolo* di Liechtenstein, signore di Castelcorno. V. *Liechtenstein*.
*Paolo* de Fatis di Terlago. V. *Fatis*.
*Paolo* di Oriano, podestà di Trento, 376.
*Paolo* (chiesa e comune di San), presso Eppan, 178.
*Paradiso* (poderi al), presso Trento, 296.
*Paride* o *Parisio* e *Parisiotto* di Lodrone. V. *Lodrone*.
*Parisi* Giovanni, 449, 450.
*Parisio* di Castelromano, 377.
— di Madruzzo, 221. V. *Madruzzo*.
*Parisio* di Cerreto, 129.
*Parma*, città e vescovato, 6, 229, 288.
*Parochie* nella diocesi Trentina: di Arsio, 263; di Bolgiano, 263; di Caldaro, 263; di Castelfondo, 263; di Eppan, 263; di Flavone, 263; di S. Genesio, 167; di Giovo, 385; di Lana, 263; di Lomaso, 306; di Marlinga (Märling), 263; di Melten, 263; di Mezzolombardo, 263; di Mezzotedesco, 323; di Montagna, 263; di Novateutonica, 263; di Passaier, 263; di Pinè, 19; di Rendena, 319; di Salorno, 263; di Sarnthein, 263; di Schenna o Schennen, 263; di Sporo, 262; di Tarler, 167; di Termeno, 263; di Thisens o Tisens, 167, 263; di Trento: S. Maria Maggiore, 226, 230; S. Maria Maddalena, 319; S. Pietro, 416; di Ulten, 263; di Villanders, 263. E vedi: *Chiese*.
*Partenopeo* Marsilio, 175, 176.
*Pasotto* di Linzima, 351.
*Pasquale II*, papa, 10.
*Pasqualicio*, priore di S. Maria d'Avanzo, 221.
*Passaier* (parochia di), 263.
*Passavia*, città e vescovato, 296, 324, 335.
*Patorelli* Matteo, 417.
*Patriarchi* d'Aquileia, 5, 14, 18, 183, 229, 238, 304, 377.
*Paungorta* (Baumgarten?), 365.
*Pece* e termentina (allocazione della), 431.
*Pecorario* di Roccabruna. Vedi *Roccabruna*.
*Pederzano*, comune, 108, 418 480.
*Pelizzaro* Giovanni, 343.
*Pellegrino*. V. *Peregrino*.
*Pelugo*, comune, 255.
*Penede*, castello, 235, 236, 304.
*Peramusio* di Livo, 139.
*Percivale* di Vienico (Vinecco?), 260.
*Peregrino*, patriarca d'Aquileia, 18.

*Peregrino* dei Busi o Busio, signore di Nomi, 400, 401. V. *Busio.*
*Peregrino*, conte di Flavone, 41. V. *Flavone.*
*Peregrino* di Beseno. V. *Beseno.*
*Peregrino* di Bansevo, 164.
— del Dosso, 117.
— di Alberto di Stenico. V. *Stenico.*
*Peregrino* di Zano, 46.
— vicario di Levico, 453, 465.
*Peretta*, abbadessa di Sonnenburgo, 35.
*Pergine*, comune e castello, 22, 31, 33, 47, 49, 66, 75, 172, 208, 212, 215, 234, 243, 244, 246, 248, 249, 252, 258, 259, 265, 289, 300, 314, 332, 340, 345, 388, 394, 403, 410, 420, 434, 437, 439, 441, 464, 466, 468, 472, 478; signori: Adelpreto, 22, 31, 172; Briano di Martino, 215; Federico, 22; Gundibaldo, 22; Riprando, 33; ufficio minerale in Pergine, 420; scuola dei minatori, ivi, 437; monte minerale, ivi, 49.
*Perozzi* Gianfrancesco e Giangottardo, 389, 402.
*Pesaro*, città, 239.
*Pescara* (marchese di), 457.
*Peschiera*, fortezza, 274.
*Peste* in Trento, 374, 375.
*Petarino* dei Preti, 59, 69.
*Peterzone* di Lodrone. V. *Lodrone.*
*Peverada* Antonio e Giovanni, 301.
*Peverello* Domenico, 74.
*Pezzani* Bertramo, 45.
*Piacenza*, città, 305.
*Piacenzo* Alberto, 132.
*Piazze* in Trento, 467, 483.
*Piazzana*, comune, 294.
*Piburgo* (monastero di), 35.
*Piccinino* Nicolò, generale del duca di Milano, 304.
*Piccolomini* Enea Silvio, canonico di Trento, 306, 308, 324, 328. V. *Pio II*, papa.
*Piedicastello*, presso Trento, 78.
*Pierino* da Molina, 206.
*Pietra* (castello della), 313, 327, 408, 415, 480.
*Pietragrezza*, 120.
*Pietragrossa*, presso Termeno, 155.
*Pietramurata*, presso Cavedine, 319, 436.
*Pietrapiana*, castello e signori, 289; (Giorgio di), capitano trentino, 381; famiglia, 480.
*Pietravalara*, 117.
*Pietra* di Provesio, 305.
*Pietro*, vescovo di Cattaro, 369.
— vescovo di Trieste, 433.
— Tergestino, 444.
— abbate di Acquanegra, 8.
*Pietro*, pievano di Calavino, 297.
*Pietro*, monaco benedettino, 298, 305.
*Pietro* di Civezzano, 76.
— di Lodrone. V. *Lodrone.*
— di Madruzzo. V. *Madruzzo.*
*Pietro* di Sporo. V. *Sporo.*
— di Tono. V. *Tono.*
— di Termeno, 149.
— di Malosco, 75, 87, 102, 104.
*Pietro* di Mori, 80.
— di Parma, 288.
— di Prussia, 306.
— di Rendena, 188.
— di ser Nani di Siena, 296.
*Pietro* Savi, 364.
— (contrada di San) in Trento, 390.
*Pietro* (chiusura di San), 31.

*Pietro* (chiesa di San) in Trento. V. *Chiese.*
*Pilcante*, villa, 299.
*Pinamonte* di Mantova, 188, 219.
*Pinamonte* Antonio e Odorico di Tueno, 477.
*Pincio* Giano Pirro, 426.
*Pinè*, comune e monte, 19, 150, 208, 248, 400, 451, 465, 468.
*Pino* (ponte al). V. *Ponte.*
*Pincernato*, ereditario dei Vescovi di Trento, 367.
*Pinzolo*, comune, 194, 255, 319, 374
*Pio II*, papa, 306, 310, 328, 329.
*Pisa*, città, 220.
*Pissavacca*, villa e castello, 292, 313, 328.
*Pistoia* (Giovanni di), vescovo di Trento. V. *Vescovi di Trento.*
*Pittori* e pitture: copia della Madonna di S. Luca in Trento, 337; Israele Volfango, pittore ebreo, 356.
*Pizzago*, 74.
*Pizzamano* Antonio, vescovo di Feltre, 410.
*Placers*, pieve di Tisens, 73.
*Plaspuhel* e *Puhel*, 120, 126, 135.
*Platner* Enzelino, 376.
*Platte* (Lancio de), 113.
*Plewl* Gasparo, moravo, 321.
*Plume* Corrado, 164.
*Poar* Cristoforo, 465.
*Podestà* di Trento, 56, 89, 103, 105, 106, 111, 115, 118, 120, 121, 175, 182, 270, 334, 351, 354, 374, 376, 447.
*Podestà* di Riva, 227.
— di Rovereto, 317, 381.
*Poldo* (marche del), 180.
*Polenta* Trentino, 60.
*Polonia* (regno di), 220, 289, 298, 302.
*Poller* Jacopo, 293.
*Pomarolo*, comune, 35, 119, 142, 147, 418, 441, 466.
*Pona* o *Poni* (Francesco dei), 389, 390.
*Ponale*, 42, 85, 158.
*Ponte* (Martino da), 214.
— dell'Avisio, 392.
— Alto nell'Anaunia, 163.
— alla Nave, 292.
— di Stono nell'Anaunia, 457.
*Ponte* al Pino, nell'Anaunia, 305.
*Ponte* dell'Infresura nell'Anaunia, 305.
*Ponte* sull'Adige. V. *Adige.*
*Ponzio* di Peretto, arcidiacono Vindonicense, 240.
*Popone*, patriarca di Aquileia, 5.
*Pordenone*, 415.
*Porta* (Goffredo della), 121, (Ulrico della), 124.
*Porta* (contrada della) in Tenno, 374, 375.
*Porte* di Trento, 34, 46, 58, 79, 117, 203, 260, 277, 278, 284, 296, 300, 341, 352, 467.
*Porto* Naone. V. *Pordenone.*
*Postiglione* (ufficio di), 186.
*Povo*, comune, castello e chiesa, 14, 62, 63, 124, 299, 313, 328, 394, 468; Adelpreto di Povo, 313, 328; Federici di Povo, 299; Giovanni, 336; Leonardo, 313.
*Pozzale* (fratelli di), 44.
*Pozzo* (Guglielmino e Benvenuta dal), 80.
*Praga*, città, 247, 249, 473.
*Prando* di Verona, 363.
*Pranzo*, comune, 370.
*Pratalia* (castello e signori di), 30, 31, 35, 48, 78, 105, 114; Briano di Castelbarco, 48; Federicino di Pratalia, 35; Giovanna di Aldrighetto di Castelbarco,

290; Maria di Pratalia, 30, 31; Ottolino, 30.
*Prato* (Antonio a), 444.
*Predagolara*, castello, 270.
*Predazzo*, comune, 345, 359, 397, 433.
*Premione*, comune, 346.
*Preneste* (vescovato di), 377.
*Preore*, comune, 39, 50, 72, 327, 443, 477.
*Prepositura* e prepositi di San Lorenzo o della cattedrale di Trento, 109, 116, 296, 298, 302, 303, 315, 324, 325, 335, 336, 339, 412, 421, 473.
*Prepositura* di S. Michele all'Adige, 13, 27, 150, 189, 195, 305, 313, 325, 344, 345, 371, 385.
*Prepositura* di Augia e di Gries, 225, 282, 316, 325, 330, 427.
*Prepositura* di Bressanone, 184.
— di Vienna, 268, 305.
— di Frisinga, 299.
— di Münster, 305.
*Presono*, comune, 292.
*Pressone*, villa, 360.
*Preti* (Petarino e Rambaldo dei), 59.
*Pretori* in Trento, 354. V. *Podestà*.
*Prevorio* di Bonapace di Preore, 327.
*Primicerio* di S. Marco di Venezia, 191.
*Primiero* (miniere di), 383.
*Priorati* nel Trentino: di San Tommaso tra Riva ed Arco, 45, 177, 302; di S. Maria di Campiglio, 320, 321, 375, 390, 402, 453; di San Leonardo, presso Ala, 75; di S. Margherita, 303.
*Priuli* Nicolò, podestà di Rovereto, 381.
*Privilegi* di gentilità o nobiltà, 475-478.
*Privilegi* ai Comuni e alle Consorterie. V. *Statuti* e *privilegi*.
*Propst*, Guglielmo, agostiniano in Gries, 427.
*Prospero*, conte d'Arco, 45. V. *Arco*.
*Protonotarii* apostolici ed imperiali, 157, 161.
*Provesio*, comune, 305.
*Provicario*, generale nella diocesi di Trento, 483.
*Prussia*, 306.

## Q.

*Quadra* di Mezzo, contrada in Riva, 302.
*Quartieri* in Trento, 452, 454.
— (tre) della Valle di Fiemme, 359.
*Quattro* Vicariati. V. *Vicariati*.
*Quetta* Antonio, giureconsulto, 425, 430, 437, 441, 462, 474.
*Quirico* e *Giulitta*, cappella dei SS., in Termeno, 318.
*Quirini* Bartolomeo, vescovo di Trento. V. *Vescovi di Trento*.
*Quirini* Andrea, 213, 215.

## R.

*Raffaele*, vescovo d'Ostia e cardinale, 421.
*Ragogno* (Enrico di), 211; (Bertoldo di), 231.
*Raimondo*, patriarca d'Aquileia, 183, 229.
*Raimondo* dei Buonaccolti di Mantova, 219. V. *Buonaccolti*.
*Raimondo* di Lodrone, 257. V. *Lodrone*.
*Ralinberg*, monte, 419.
*Rallo*, comune, 476.
*Rambaldi* (Tommaso e Vezzanello dei), 186; Odorico, 72.

*Rambaldo*, arciprete di Mori, 32.
*Rambaldo* di Santa Croce, 74.
*Ramberto* d'Anteporta, 120. V. *Anteporta.*
*Ramberto* di Boimont, 39. V. *Boimont.*
*Ramperto*, sacerdote, 418.
*Ratisbona*, città e vescovato, 17, 26, 36, 141, 442, 476, 479.
*Ravazzone*, 78, 90, 112.
*Ravenstein* (castello e signori di), 89, 127, 175; Adelpreto o Alberto di Ravenstein, vescovo di Trento, 82, 122, 175. V. *Vescovi di Trento;* Eberardo, 99.
*Reclo* (tana del) in Rendena, 343.
*Regenzio* di Baldrico, giudice, 88.
*Regina*, contessa del Tirolo. V. *Tirolo.*
*Regina* di Roccabruna, nata Madruzzo, 260. V. *Madruzzo.*
*Reginaldo*, conte di Gorizia, 66.
— di Curone, 127.
— di Santa Croce, 74.
*Reggio* (Andrea de), 437, 455. 457, 458, 460, 462, 463, 474, 476.
*Regola* (assemblea comunale e carte di), 85, 101, 206, 207, 216, 346, 377, 473, 475.
*Regolanerie* e regolani, 35, 292, 305, 348, 349, 404, 406, 433.
*Rendena* (valle e comune di), 17, 50, 69, 94, 127, 188, 290, 291, 295, 317, 319, 343, 374, 412, 414, 429, 450.
*Repubblica* di Venezia. V. *Venezia.*
*Repubblica* di Firenze. V. *Firenze.*
*Retemaro* di Vinecco. V. *Vinecco.*
*Revò*, comune, 276, 292, 294, 301, 391, 461, 464, 483.
*Rezner* Giovanni, 374.
*Riccardino* di Taone, 475.
*Riccardo* di S. Germano, 96.
*Richimbergo* (Svicherio di), 164.
*Ricchi* (Riprandino dei), 72.
*Ricci* Girolamo, archiatro della regina Anna, 473.
*Riccio* da Bosentino, 295.
*Ricovrando* da Bergamo, 191.
*Ried* (feudo di), 139.
*Riformati* di S. Francesco in Rovereto, 23; in genere, 359.
*Rigo* di Cortesia di Soratico, 261, 262.
*Rigoloni* (dazio e imposta dei), 440.
*Rio* di Termeno, 156.
*Riosecco*, 117.
*Riomalo* (covalo di), 162.
*Riprandino* di Arco. V. *Arco.*
*Riprando* di Castel Nano, 215, 227, 298. V. *Nano.*
*Riprando* di Clesio, 164, 298. V. *Clesio.*
*Riprando* di Pergine, 33. V. *Pergine.*
*Riprando* di Nago, 93.
— di Braibanto di Banco, 185.
*Ristoro*, castello, 144, 456.
*Ritten*, monte, ospizio e parochia, 67, 73, 106, 111, 113, 142, 167, 182, 200, 245.
*Riva*, comune e castello, 12, 13, 17, 18, 42, 44, 49, 58, 59, 69, 81, 85, 86, 88, 89, 93, 95, 105, 118, 120, 142, 145, 147, 158, 177, 180, 184, 188, 192, 193, 206, 208, 215, 218, 227, 237, 240, 247, 258, 265, 273, 275, 291, 295, 301, 304, 315, 325, 330, 341, 347, 348, 369, 371, 381, 386,

403, 411, 415, 417, 419, 429, 430, 432, 436, 440, 445, 447, 449, 450, 453, 468, 472, 485.
*Rivanino* Marcando, 100.
*Riviera* Trentina, 275.
*Rivo* (contrada del) in Levico, 343.
*Rizzardo*, conte di Flavone, 156. V. *Flavone*.
*Rizzardo* di Selva, 235.
*Roberto* Sanseverino. V. *Sanseverino*.
*Roberto* di Enno, 227. V. *Enno*.
— re dei Romani, 272.
*Rocca* d'Anfo, 427, 428, 449.
*Roccabruna*, castello e signori, 71, 248, 308; (Baldassare di), 304, 474; (Enrico di), 71, 260; Fiorinella, 260; (Jacopo di), 260, 304, 349; Pecorario, 71; Regina, 269.
*Rocchetta* (passo e castello della) nell'Anaunia, 364, 467.
*Rodolfo I*, imperatore, 160, 161, 163, 171, 173, 200.
*Rodolfo*, duca d'Austria, conte del Tirolo. V. *Tirolo*.
*Rodolfo*, cancelliere imperiale, 163, 165.
*Rodolfo*, vescovo di Coira, 95.
— dei Bellenzani di Trento. V. *Bellenzani*.
*Rodolfo*, arcidiacono di Trento, 98, 109.
*Rodolfo* di Egna, canonico, 198.
— di Eiche o della Rovere, 23. V. *Rovere*.
*Rodolfo* di Cagnò, 108.
— di Welisan. V. *Welisan*.
*Roggia* (Stefano della), 200.
*Rolando*, giudice imperiale, 110.
— di Siena, poi papa Alessandro III, 19.
*Rolando* di Sporo, 349. V. *Sporo*.
*Roma*, 6, 15, 62, 84, 86, 87, 106, 123, 137, 159, 161, 176, 177, 184, 190, 211, 228, 230, 253, 254, 268, 279, 283, 289, 298, 304, 306, 307, 309, 314, 322, 324, 335, 337, 339, 343, 358, 377, 380, 383, 385, 389, 393, 395, 398, 400, 402, 409, 410, 413, 417, 425, 432, 434, 478, 481, 483, 485.
*Romagnano*, comune, 60.
*Romalo*, comune, 304, 461, 464, 470, 473.
*Romania*, 238.
*Romano*, castello, 180, 252, 313, 449.
*Romanpuhel*, 121.
*Romedio* (chiesa, ospizio e castello di San), 8, 11, 12, 14, 76, 100, 203, 483.
*Romeno*, curia, scaria, comune ed ospizio, 34, 154, 223, 224, 226, 475.
*Roncaforte*, presso Trento, 327.
*Ronchi* di Termeno, 149.
*Roncodonego* di Sopramonte, 115.
*Ronzo*, villa, 292, 296, 404, 421, 443.
*Ronzone*, persona, 32.
— villa, 294.
*Rosa* (Girolamo dalla), 454.
*Rosenburg* (contessa di), 224.
*Rossi* Antonio, 460.
*Rothbach* (Ottone di), 160.
*Rotel* Elisabetta, 342.
*Rottenburg* (castello e signori di), 196; (Anglia di), 264; (Enrico di), 253, 263, 277, 278, 287, 289, 294; Jacopo, 213.
*Rottense*, monastero, 76.
*Rovere* (Rodolfo della), 23.
*Rovereda*, gastaldia nel Perginese, 441.
*Roverelo* (comune e castello di), 23, 24, 47, 94, 259, 284, 299, 317, 339, 381, 386, 387, 418, 429, 430, 444, 447, 480.
*Roviano*, 78.

*Rubafadis* (Belliotto dei), zecchiere fiorentino, 154.
*Rubatasca* (Samuele dei), 65.
*Rubenigo*, villa, 111.
*Ruchalberg* di Geistingen (Giovanni), 343.
*Ruffino* (abbazia di San), 193,
*Ruggiero* di Livo, 57.
*Rumo*, comune e castello, 291, 294, 431, 464, 473.
*Rustico* in Leonico, (abbazia dei Ss. Fermo e), 194.

## S.

*Sacchelli* Nicolò, 223.
*Sacco* (comune di), 49, 64, 252, 418, 480.
*Sagonara* o *Sangonara* (prati di), 41, 121.
*Sala* o de *Salis* Giovanni, podestà di Trento, 351, 354; Manfredo, Orichetto ed Ugo de Salis, 69.
*Salatino*, vescovo di Cadarona, 227.
*Sale* e saline tirolesi, 402, 404, 418.
*Salezze* (selva delle) nel Perginese, 441.
*Salgardo* Giovanni, giudice e vicario in Trento, 258.
*Salisburgo*, città e vescovato, 10, 12, 279, 433, 458, 459.
*Salme* (Michele de), preposito di Münster, 305.
*Salnitro* (fabbricazione del) in Trento, 431.
*Salomone*, vescovo di Trento. V. *Vescovi di Trento.*
*Salomone*, ebreo in Trento, 360, 361.
*Salomone*, decano di Trento, 22.
*Salorno*, comune, 122, 133, 162, 221, 263, 292.
*Saltaria*, villa nella pretura di Rovereto, 480.
*Saltero* (comune di), 461.
*Salvadonega*, presso Levico, 260.
*Salvadori*, famiglia in Trento, 373.
*Salvagna* Albertino, 88.
*Samoclevo*, comune, 470.
*Samuele*, ebreo in Trento, 353, 356, 373.
*Sandri* (Antonio dei), notaro di Nano, 475.
*Sanseverino* Roberto, generale dei Veneziani, 381, 382.
*Sansone* Francesco, generale dei Riformati, 359.
*Sant' Ippolito.* V. *Ippolito.*
*Saone* inferiore e superiore nelle Giudicarie, 317, 412, 429.
*Sara*, moglie di Tobia, ebreo in Trento, 360.
*Sarca*, valle, comune e fiume, 64, 260, 295, 395, 450.
*Sarche* (convento dei Celestini alle), 224.
*Sarenthein* (parochia di), 263.
*Sarmigiani*, 139.
*Sarnonico*, comune, 475.
*Sartori* Matteo, di Pergine, 259.
*Sassi* di Banale, luogo, 295.
*Sasso.* V. *Valturnis.*.
*Sassonia*, 37, 267.
*Savi* (Antonio e Pietro dei), 364.
*Saviola* (Jacopo della), 58.
*Savorini* Burcardo, 58.
*Scala*, luogo presso Trento, 466.
*Scala* (famiglia della). V. *Scaligeri.*
*Scaligeri*, o signori della Scala: Alberto e Albertino, 176. 188, 201; Antonio, 258, 259, 261; Bartolameo, 201, 208, 241, 242, 247, 258, 259, 261, 262, 274; Cangrande, 247; Cansignorio, 273, 274; Mastino, 241, 247.
*Scana*, villa, 407.
*Scarìa* della valle di Fiemme, 373, 374; di Nano, 43; di Romeno, 154.

*Scavello* (valle di), 343.
*Scavilino* Bertoldo, 89, 127.
*Scenau* V. *Schönau*.
*Schenck* Giovanni, 269.
*Schöchtel* Volfango, capitano di Castel Pergine, 420.
*Schönau* Antonio, giudice in Bolgiano, 180.
*Schenna* e *Schennano:* Ulrico di Schenna, 201; Corrado di Schennano, 232, 235; Pietro, 232; (parochia di), 263.
*Sclit* (Schlit?) (ronco di), 31.
*Scolastici* nella cattedrale di Trento, 253.
*Scollure* in Trento, 382.
*Schrattemberg* (Antonio di), 327, 348; Giampaolo, 327.
*Schrovenstein* e *Schrofenstein:* Corrado, 192; Cristoforo, 392.
*Schwatz* nel Tirolo, 423.
*Scutelli* Gianandrea, vice-pretore di Trento, 447, 451.
*Sebastiano*, vescovo di Bressanone, 434.
*Sebastiano*, conte di Lodrone, 421. V. *Lodrone*.
*Sebastiano* Antonio di Tenno, 468
*Secco* Firmo di Caravaggio, 266.
— (Turingo de), 101.
*Sede* (Santa), 159, 184, 190, 195, 202, 211, 212, 222, 227, 229, 267, 276, 281, 289, 298, 314, 322, 324, 335, 345, 358, 359, 368, 369, 372, 377, 379, 385, 396, 431, 434, 437.
*Sedrone* (Cedrone?), monte, 360.
*Segonzano* (comune e castello di), 77, 213.
*Seiano* (castello e signori di), 146, 190; Alberto, 299; Azzone, 299; Ghisloldo, 151; Pietro, 151.
*Seio*, comune; (Antonio da), 459, 475.
*Sellano* (Alberto di), 72.
*Selva*, castello, presso Levico, 75, 93, 123, 126, 235, 260, 342, 369, 460, 485; Guglielmo di Rizzardo di Selva, 235.
*Selva* (maso della), 305.
*Seminario* di Trento, 73.
*Senale* (monte, ospizio e chiesa di), 224, 226.
*Serravalle*, 133, 252.
*Serso* (ser Giovannino da), 259.
*Servi* e servitù nel Trentino, 33, 34, 46, 57, 58, 65, 66, 68, 78, 79, 80, 89, 91, 92, 100, 103, 111, 134, 137, 144, 151, 155, 166, 171, 177, 206, 479.
*Sette ville* (comunità delle) nella Valle di Fiemme, 345.
*Sevegnano*, comune, 412, 422.
*Sforza* (famiglia degli), duchi di Milano: Bianca Maria, poi imperatrice, 395, 417; Francesco, 388; Lodovico, 395, 411.
*Sfruzzo*, comune, 451, 475.
*Sguardaguai*, monte, 397.
*Sibilone* di Falckenstein, 141.
— di Hartmansberg, 187.
*Sicco* o *Siccone* di Caldonazzo e Castelnuovo, 238, 239, 241, 248, 256, 258, 261, 262, 273.
*Sicco* di Favogna, 127.
*Sicherio* di Malosco, 221.
— Longhi, 184.
*Siena*, città e vescovato, 296, 306, 308, 324, 328.
*Sievo* (monte di), 206.
*Sigenano*, monte, 120.
*Sigifredo*, vescovo di Coira, 202, 203.
*Sigillo* vescovile, 153, 169.
*Sigismondo*, re dei Romani e imperatore, 280, 283, 285, 286, 297.
*Sigismondo*, arciduca d'Austria e conte del Tirolo. V. *Tirolo*.

*Sigismondo* di Castel Vassio, 294.
*Sigismondo* di Sporo. V. *Sporo*.
— di Tono. V. *Tono*.
*Sigmundskron*, castello, 348, 480.
*Simeone* di Boninsegna, 186.
— di Corredo, 293.
— del Dosso, 266.
*Simoncino* di Stenico, 222.
*Simone* Unferdorben, martire trentino, 352, 359, 367, 369, 372, 377.
*Simone*, preposito di S. Michele all'Adige, 385.
*Simone* di Castelcampo, 270. V. *Campo*.
*Simone* di Canzolino, 397.
— di Beseno, 210. V. *Beseno*.
*Simone* di Sporo, 482. V. *Sporo*.
*Sinibaldo* di Castelcorno, 124, 129, 140, 142, 143.
*Sinibaldo* di Castelnuovo, 139.
*Sinodi* della diocesi Trentina, 169, 180, 188, 227, 229, 233, 239, 240, 303, 386, 398, 484.
*Sinodi* di Aquileia, 183.
*Sisinio* (San). V. *S. Zeno*.
— martire anauniese, 12, 14, 100, 346, 347, 361.
*Sisto IV*, papa, 349, 358, 367, 369, 371, 393.
*Sisto V*, papa, 372.
*Sizzo* Lorenzo, 452.
*Slellstadt* Enrico, domenicano, 357, 358.
*Smarano*, comune, 11, 291, 461.
*Smit* (Schmidt?) Concio, 156.
*Società* d'arti e mestieri in Trento: dei carrettieri, 322; dei portatori, 331; dei minatori in Pergine, 437.
*Sodegerio* di Tito, podestà imperiale in Trento, 112, 119, 121, 126, 162, 187.
*Sofia* di Vichero di Eppan, 91, 92.
*Soga* Enrico di Arco, 132, 142, 207. V. *Arco*.
*Solagna* (Grogno di), 49.
*Sole* (valle di), 35, 59, 71, 152, 159, 179, 186, 192, 203, 207, 208, 215, 251, 255, 259, 271, 276, 284, 291, 292, 294, 298, 305, 315, 317, 321, 322, 342, 361, 363, 366, 369, 375, 385, 386, 398, 404, 406, 412, 431, 451, 453, 454, 459, 461, 463, 467, 470, 471, 473, 475.
*Sommalorre* (dosso), 124.
*Soncino*, 138.
*Sonnenburgo* (abbazia di), 8, 28, 35, 36, 52, 71, 270, 292.
*Sonza* o *Sunza*, 31, 123.
*Sopramonte*, comune, 108, 109, 115, 146, 301, 404, 466.
*Sorana*, comune, 182.
*Soratico* (Rigo di Cortesia di), 261, 262.
*Soria* (Lopez de), 483.
*Sornelli* di Vignola, 259.
*Sovero*, comune, 119, 412, 422, 438.
*Spagna*, 395, 411, 429, 430, 433, 467, 476.
*Spagnolo* Nicolò, giudice, 164, 178.
*Spaur*. V. *Sporo*. Giovanni Michele, vescovo di Trento. V. *Vescovi di Trento*.
*Spezzapietra* Mainardo, 222.
*Spina* (sacra) nel duomo di Trento, 379.
*Spinello* di Sunza, 123.
*Spinelo*, castello, 436.
*Spinola* della Porta (Agostino), 403.
*Spira*, città e vescovato, 476, 478.
*Spoleto*, città e vescovato, 247.
*Sporo* Maggiore, comune, 263, 291, 292, 299.
*Sporo* (castello e signori di): Cristoforo, 292; Giorgio,

292; Giovanni, 292; Giovanni Michele, vescovo di Trento. V. *Vescovi;* Jacopo, 355; Leonardo, 292; Matteo, 271; Pietro, 261, 284, 287; Rolando, 349; Sigismondo, 293; Simone, 482; in genere, 431, 432; castello, 166, 170, 173, 263, 287, 431, 432, 470, 482.
*Stabel*, casa in Caldesio, 479.
*Stahremberg* (conte di), 459.
*Stambs* (monastero di), 156, 184.
*Startineggar* Ermanno, 164.
*Statuti* e privilegi dei comuni e delle corporazioni del Trentino: *delle valli* di Annone e di Sole, 276, 361, 366, 369, 385, 398, 412, 431; della valle di Fiemme, 9, 10, 231, 314, 397, 412, 432; della valle delle Giudicarie interiori, 397, 438, 477, esteriori, 412; della valle di Ledro, 18; dei *Comuni:* di Ala, V. *Vicariati;* di Ambulo, 478; di Avio, V. *Vicariati;* di Banale, 313, 342, 400; di Bleggio, 313, 400; di Bolgiano e Keller, 40; della pieve di Bono, 412, 429; di Borgo, pieve di Ossana, 386; di Brentonico, 478; di Brione, 407, 412, 429; di Calavino, 412, 432; di Carano, 149; di Castello, nella valle di Fiemme, 149; di Cavalese, 149, 321; di Cavedine, 412, 432; di Chiusole, 418; di Cles, 328; di Condino, 342, 407, 412, 429; di Cunispergo (Königsberg), 244, 293; di Cusiano, 412, 428; di Fajo, 398, 412, 428; di Folgaria, 418; di Fondo, 272, 400; di Fusine, 412, 428; di Lasino, 412, 432; di Lizzana, 418; di Lomaso, 213, 346, 400; di Malosco, 342; di Manzano, 418; di Marco, 418; di Menasio, 251, 386, 404; di Mezzana, 251, 386, 404; di Mezzolombardo, 314; di Mori, 478, V. *Vicariati;* di Nomesino, 418; di Noriglio, 418; di Ossana, 315, 387, 402, 403, 412, 428; di Pederzano, 418; di Pinè, 400; di Pomarolo, 418; di Povo, 412, 432; di Predazzo, 428; di Preore, 443; di Rendena, 412, 429; di Riva, 215, 247, 258, 265, 438; di Ronzo, 251, 404; di Rovereto, 418; di Sacco, 418; di Saone inferiore e superiore, 412, 429; di Sevegnano, 412; di Sovero, 119, 411; di Storo, 342, 387, 388, 397, 412, 424, 428, 429; di Tenno, 311, 347, 377, 397, 412, 428; di Terlago, 405; di Termeno, 318; di Terragnolo, 418; di Tesedo, 149; di Tignale, 423; di Tione, 412, 429; di Trembelleno, 418; di Trento, 216, 234, 266, 268, 269, 272, 275, 282, 299, 306, 307, 310, 338, 376, 379, 389, 390, 404, 407, 418, 436, 463, 476; di Trodena, 149; di Tueno, 67; dei Quattro Vicariati, 478; di Vallarsa, 418; di Vezzano, 412, 432; di Villamontagna, 422; di S. Zeno, 328.
*Statuti* e privilegi delle corporazioni religiose e secolari: del Capitolo della Cattedrale di Trento, 183, 189, 229, 233, 262, 326, 345, 384; dell'ospitale di S. Nicolò, presso Trento, 116; dei nobili rurali nelle valli di An-

none e Sole, 321; dei nobili rurali della pieve di Fondo, 330; per l'esercizio delle miniere e della zecca del Vescovato di Trento, 34, 70, 73, 343; dei minatori, 437; dei carrettieri, 322; dei portatori, 331.
*Statuti* tirolesi, 378.
*Stazonerio* Rainoldo di Bolgiano, 198.
*Stefano* Cazzuffi, 390, 402, 403.
— degli Approvini, decano, 345.
*Stefano* della Roggia, 200.
— di ser Rigolino', 217.
— di Casezzo, 460, 461.
— di Tenno, 440.
— notaro, 198, 199.
— (chiesa di San) in Vienna, 268, 308.
*Stefano* (chiesa di San) in Revò, 391.
*Stefano* (prato di San), presso Mori, 138.
*Steles* (Federico ed Eleonora di Tuli de), 155.
*Stellimauro* Brezio (Girolamo). V. *Brezio*.
*Stenico*, comune e castello, 36, 59, 69, 144, 192, 193, 222, 223, 146, 295, 300, 313, 336, 347, 360, 374, 388, 408, 414, 437, 446, 449, 477, 485; (Alberto di), 20; Bozzone, 50, 52, 58, 68, 110; Nicolò, 110; Ottone, 58; Peregrino, 68, 72; Simoncino, 222.
*Sterzinga* (dieta di), 453.
*Stiegelmaier* Leonardo, 452, 454.
*Stono* (ponte di), 457.
*Storo*, comune e castello, 38, 81, 336, 342, 344, 376, 378, 382, 385, 387, 388, 397, 412, 414, 424, 428, 439, 446.
*Strasburgo*, città e vescovato, 173, 218.
*Straso* (Lodovico di), 59, 66.
*Suben*, borgo sull'Enno, 12.
*Subnowski* Stanislao, preposito in Trento, 298, 302, 303, 315.
*Suffraganei* in Trento, 187; in Aquileia, 229, 238.
*Sulzpach* Giovanni, decano in Trento, 344.
*Sunheim* (Corrado di), 238.
*Susalo* nel Perginese, 439, 440.
— nelle Giudicarie, 382.
*Svaiero* di Corona del Nos, 291.
*Svevia*, 390, 457, 458.
*Svicherio* di Montalbano, podestà imperiale in Trento, 111.
*Svicherio* di Metz o Mezzo, 231.
— di Mezzacorona, 292.
— di Richimberg, 164.
*Svizzeri*, 285, 307, 361, 415.

## T.

*Tabarelli* Tommaso, 457, 458.
*Taffili* Marco di Bogliacco, 417.
*Tagliapetra*, maestri, in Trento, 440.
*Taio*, comune, 86, 457, 461, 467, 470.
*Tana* del Reclo in Rendena, 343.
*Tancredo*, templario, 102.
*Taone*. V. *Tavone*.
*Tarani* (Arnaldo di), 164; Aroldo, 164; Ergellino, 164.
*Tartarotti* Girolamo, 21, 24.
*Tassullo*, comune, 28, 463.
*Taufers* (Ulrico di), 187.
*Tauro* di S. Vincenzo, monte, 124.
*Taverne* (alle), presso Cognola, 198.
*Tavone*, castello e comune, 8, 203, 475.
*Tealini*, frati, 185.
*Tebaldo* di Torrisendo di Orsanico, 50.
*Tebaldo* di Brenta, 185.

*Teck* (duca di), 245.
*Telve*, comune, 478; (Ottone di), 47; (Cordono di), 87.
*Templari* (Ordine dei), 102. V. *Ordini religiosi*, ec.
*Tenna* (villa di), 136, 178, 434.
*Tenno*, castello e comune, 44, 65, 66, 68, 79, 118, 177, 180, 183, 192, 193, 208, 246, 295, 298, 304, 311, 330, 347, 350, 351, 360, 368, 370, 372, 374, 375, 377, 393, 397, 411, 412, 424, 428, 440, 468, 472, 474, 485.
*Tenosio* Giovanni, massaro, 145.
*Teobaldo* di Wolckenstein. V. *Wolckenstein*.
*Teodoro*, marchese del Monferrato, 219.
*Terbugo* (Aicardo di), 31.
*Terla*, comune, 225.
*Terlago*, comune, 137, 208, 221, 225, 270, 294, 306, 405, 466.
*Terlago* (signori di): Albertino, 221; Bertoldo, 221, Giorgio, 377; Nicolò, 137; in genere, 58, 270, 330.
*Termenago*, comune, 294; (fra Grandi di), 207.
*Termeno*, comune e pieve, 4, 8, 28, 41, 42, 51, 74, 75, 80, 93, 95, 100, 102, 116, 120, 121, 126, 128, 133, 135, 149, 150, 154, 157, 162, 183, 203, 207, 216, 263, 293, 317, 318, 390, 404, 409, 446, 472.
*Termentina* e pece nel Trentino, 431.
*Termone* (Nicolò di), 227.
*Terrabuso*, tra Ala e Marco, 73.
*Terragnolo*, comune, 418, 480.
*Terzolasio*, comune, 59, 71, 294, 470.
*Tesaro*, comune, 12, 433.
*Tesedo*, comune, 149.
*Teseno* (pieve di), 243.
*Tesino*, comune, 465; (Antonio di), 474.
*Tessaria* (convento di S. Elena di), 194.
*Teutonico* Ordine. V. *Ordini religiosi*, ec.
*Thaur* (castello e pieve di), 196, 201.
*Temeswald* nella Slesia, 311.
*Thun* (Domenico Antonio, conte dei), vescovo-principe di Trento. V. *Vescovi di Trento* e *Tono*.
*Tiarno*, comune, 80.
*Tiene* (Antonio di), 437.
*Tignale*, comune, 69, 92, 177, 180, 273, 295, 417, 421, 422, 430, 433.
*Tiomale* Vigilio, detto Gentili, 474.
*Tione*, comune, 50, 115, 222, 295, 317, 382, 385, 412, 414, 422, 429, 446, 451, 477.
*Tirolo* (contea del), 8, 9, 15, 23, 28, 32, 34, 38, 40, 53, 56, 62, 63, 66, 84, 85, 87, 89, 92, 95, 96, 100, 105, 109, 113, 114, 118, 120, 123, 125, 126, 128, 130, 131, 135, 138, 140, 141, 144, 155, 158, 160, 162, 164, 173, 188, 223, 229, 231, 233, 237, 241, 243, 245, 252, 255, 256, 258, 263, 266, 268, 271, 272, 275, 183, 286, 289, 294, 297, 300, 306, 307, 309, 313, 315, 317, 322, 326, 328, 345, 349, 350, 361, 363, 370, 373, 375, 378, 385, 388, 391, 396, 398, 399, 402, 403, 409, 411, 419, 421, 426, 427, 434, 436, 448, 450, 452, 462, 465, 466, 472, 573, 476, 479, 483.
*Tirolo* (conti del): Adelaide,

contessa del Tirolo, 125, 126, 130, 131, 223; Adelberto, conte del Tirolo, 9, 56, 61, 66, 123; Adelprete o Alberto, 89, 92, 96, 113, 120, 121, 123, 125, 130, 131, 135, 141; Alberto, 200, 250, 251, 256, 266, 268, 269, 272, 286, 300; Anna di Brunsvich, contessa del Tirolo, 288; Arpone, 12; Arnoldo, 34; Bertoldo, 23; Elisabetta, 125; Enrico, 32, 34, 199, 201, 206, 212, 214; Federico, dalla tasca vuota, 275, 287, 289, 294, 297, 300, 307, 311, 312; Federico juniore, 306, 307; Ferdinando, V. *Ferdinando I*, re dei Romani; Giovanni, poi re di Boemia, 229, 231, 233, 238; Juta di Ulten, contessa del Tirolo, 101, 125; Leopoldo d'Austria, 250, 252, 256, 258, 263, 268, 272; Lodovico, duca di Carinzia, conte del Tirolo, 199, 201, 206, 212; Lodovico, marchese di Brandenburgo, conte del Tirolo, 234, 237, 242, 245, 249; Mainardo I, conte di Gorizia e del Tirolo, 126, 128, 130, 131, 135, 136, 140, 142; Mainardo II, 144, 147, 150, 156, 158, 162, 164, 197, 211, 212, 220, 241, 242; Margherita (Maultasche), 237, 243, 249; Massimiliano d'Austria, V. *Massimiliano I*, imperatore; Ottone, duca di Merano, conte del Tirolo, 91, 121; Ottone, duca di Carinzia, conte del Tirolo, 198, 206, 209, 212, 214, 217; Regina, contessa del Tirolo, 147, 156; Rodolfo, duca d'Austria, conte del Tirolo, 249, 251, 268; Sigismondo, duca d'Austria, conte del Tirolo, 53, 67, 306, 307, 309, 314, 316, 319, 322, 327, 333, 335, 340, 344, 346, 348, 350, 366, 369, 373, 375, 379, 386, 388.

*Tisens* o *Thisens* o *Tizino*, parochia, 44, 74, 152, 167, 183, 263, 398.

*Tisone* di Levico, 133.

*Tobia*, ebreo in Trento, 352, 355, 360.

*Toblino*, castello e signori: Aldrighetto di Toblino, 105; Francesco di Castelcampo, 187, 189; Capitani vescovili in Toblino: Battista Cariolo, 436, 437; Nicolò degli Acerbi, 483.

*Toccoli* (Antonio e Bonapace dei), 291.

*Toledo*, città, 476.

*Tombolo*, monte, 370, 371.

*Tomèo* Giovanni, notaro di Denno, 478.

*Tommaso* d'Aquino (San), 54.

— (chiesa ed ospizio di San), tra Riva ed Arco, 44.

*Tommaso* (chiesa ed ospizio di San) a Romeno, 74, 223, 224, 226.

*Tommaso* (curia di San), 200.

— (frate) dei Brentonichi, 391.

*Tommaso* dei Rambaldi, 186.

— massaro del vescovo, 460, 462.

*Tonale*, monte, 159, 467.

*Tono*, luogo e castello, 43, 106, 445, 454.

*Tono* (signori di): Albertino, 43; Alberto, 290; Antonio, 290, 398, 431; Baldassare 290, 407; Bernardino, 431, 457, 464, 465, 478, 483; Carlo, 484; Cristoforo, 419, 431, 448, 483; Domenico

Antonio, vescovo di Trento, 3, V. *Vescovi di Trento;* Erasmo, 284, 290, 305; Giangiacomo, 367; Girolamo, 454; Giorgello, 106; Giovanni, 290; Guglielmo, 290; Manfredino, 43; Martino, 437; Michele, 290; Pietro, 239, 250; Simone, 239, 250, 284, 362, 363, 365, 380; Sigismondo, 290, 356, 437, 474, 478; Ulrico, 249, 290; Vigilio, 290; Vittore, 380; in genere, 255, 317, 407, 445, 479.
*Torbole*, comune, 42, 49, 53, 158, 295, 347, 429.
*Torre*, comune nell'Anaunia, 461.
*Torri* di Riva, 147, 158; di San Vincenzo, 142.
*Torrisendi* (Tebaldo dei), 75; (famiglia dei), 22, 75.
*Torodoi*, castello, 252.
*Toscolano* comune, 88.
*Toso* di Vigolo, 73.
*Trapp* Giacomo, signore di Castelselva e di Beseno, 67, 342, 344, 430; Carlo, 462.
*Tratto* Atesino, 263.
*Travaia* Guglielmo di Cavedine, 436.
*Traversara* (terra di), 15.
*Trautmansdorf* (Nicolò di), capitano, 414, 415, 435, 455, 459.
*Trebenstein* (Federico di), capitano, 193.
*Trembelleno*, comune, 418, 480.
*Trentinelli* Jacopina e Lanfranchino, 155.
*Trentini* di Gando, 117, 134, 137, 138.
*Trentini* Mailano, 102.
— di Ottone, il ricco, 32.
— castello, 203.
— sacerdote di Arco, 444.
*Trentino* (territorio), donato ad Udalrico II e ai vescovi successori nell'anno 1027 dall'imperatore Corrado il Salico, 4; sua estensione e confini, 4-5; valle Trentina, 16; tratto superiore del Trentino, 18; insurrezione dei Trentini, 48, 57, 62, 277, 281, 299, 300, 333, 361, 444-472. Fatti diversi, avvenuti nel Trentino, 119, 175, 211, 212, 216, 275, 280, 283, 289, 297, 307, 331, 334, 338, 340, 345, 357, 416, 420, 436, 444, 462, 466, 471, 472.
*Trento*, città e comune, 9, 10, 29, 54, 61, 63, 73, 88, 90, 94, 96, 103, 105, 107, 109, 111, 114, 118, 119, 122, 124, 127, 129, 133, 136, 137, 140, 141, 143, 145, 150, 158, 162, 165, 172, 175, 176, 178, 181, 182, 185, 189, 192, 197, 200, 204, 208, 211, 213, 216, 218, 223, 225, 227, 232, 235, 240, 242, 244, 248, 251, 253, 258, 260, 266, 268, 270, 272, 275, 284, 286, 289, 291, 294, 296, 307, 309, 310, 313, 315, 318, 320, 322, 324, 326, 328, 329, 333, 334, 336, 338, 340, 341, 343, 345, 346, 348, 351, 358, 360, 361, 364, 366, 370, 371, 374, 375, 377, 286, 389, 394, 404, 405, 407, 408, 411, 416, 418, 419, 421, 423, 424, 426, 432, 436, 438, 440, 441, 446, 471, 474, 476, 485.
*Trentino* Polenta, 160.
*Tresio*, comune, 348, 349.
*Treviso*, 48, 54, 155, 190, 384, 389.
*Trieste*, 309, 415, 433, 444.
*Trinità* (altare di Santa) nel

duomo di Trento, 408; monastero dell'ordine di Santa Chiara, dedicato alla Santa Trinità, in Trento, 444.
*Tristano* e Tristanino di Lana, 152.
*Trodena* (comune e valle di), 149, 289, 433, 489.
*Trono* Nicolò, doge di Venezia, 348.
*Trono* Francesco, oratore di Venezia, 370, 371.
*Truchlin* Jacopo, 164.
*Tubinga*, 472.
*Tueno* (comune e castello di), 67, 276, 291, 477.
*Tuli* de Steles (Eleonora e Federico), 155.
*Turchi*, 238, 240, 344, 350, 432, 476.
*Turco* o *Turcone*, decano di Trento, 46, 48, 60.
*Turgovia*, 285.
*Turingo* de Secco, 101.
*Turpino* di Braganze, 151.

## U.

*Ubaldi* (Matteo degli), 389.
*Ubertino* da Carrara, 238, 239. V. *Carrara*.
*Uberto* di Brentonico, 87, 101, 164, 178.
*Uberto* di Benedetto di Egna, 156.
*Udalrico II*, vescovo di Trento. V. *Vescovi di Trento*.
*Udalrico III*, vescovo di Trento. V. *ivi*, e *Frundsberg*.
*Udalrico IV*, vescovo di Trento. V. *ivi*, e *Liechtenstein*.
*Udalrico* (cappella di Santo) in Lavis, 385.
*Udalrico*, decano di Trento, 253.
*Udalrico* di Arco, 187. V. *Arco*.
*Ugo*, cardinale, 139.
*Ugo* de Salis, bresciano, 69.
— Valturnis, detto del Sasso, 145.
*Ulma* (pace di), 173, 174.
*Ulrico* de Brandis, 347. V. *Brandis*.
*Ulrico* di Bolgiano, 77, 180, 182.
— di Caldonazzo, 76.
— di Campo, 107. V. *Campo*.
— della Porta, vescovo di Trento, intruso, 124.
*Ulrico*, abbate del monastero Rottense, 76.
*Ulrico* di Egna, 154, 198.
— di Nomi, 68, 92.
— arcidiacono di Trento, 172.
*Ulrico* di Schenna, 201.
— di Taufers, 187.
— di Tono, 249, 290. V. *Tono*.
*Ulrico* di Varda, 164.
— di Beseno, 57, 62. V. *Beseno*.
*Ulrico* di Arco, 64, 71. V. *Arco*.
— di Eppan, 68, 79, 118, 126.
*Ulrico* di Ulten, 65, 101, 116, 125, 127, 169.
*Ulrico* di Fossalta, 59.
— cuoco del vescovo, 346.
*Ulten* (pieve, castello e signori di), 65, 84, 101, 116, 125, 135, 168, 169, 263.
*Umiliati* di S. Luca di Brescia (frati), 146.
*Unferdorben* (Andrea e Maria), 252.
*Unferdorben* Simone, martire trentino. V. *Simone*.
*Ungaro* Giovanni, 147.
*Ungheria*, 473, 474, 476.
*Urbano IV*, papa, 95, 115, 139.
*Urbario* o registro delle rendite e dei diritti del Vescovato di Trento, 145, 200.
*Usurai* (costituzione contro gli), 443.

## V.

*Vaccino*, monte, e miniere di esso, 70.
*Vacio*, Guglielmo, di Termeno, 216.
*Vadena* (corte di), 28.
*Valcamonica*, 127, 403.
*Valdalmedra*, comune, 441.
*Valentino* (chiesa di San), 136.
*Valeriano* di Trento, 201.
*Valerio* Alberto, vescovo di Famagosta, 45.
*Valerio* (San), 20.
*Valle* (Antonio della), 362.
— villa, 221, 443.
— degli Spini, presso Vigolo Vattaro, 422.
*Valleggio*, terra e castello, 417.
*Vallero*, castello, 203.
*Valli:* di Annone. V. *Anaunia.*
— dell'Enno. V. *Enno.*
— di Fassa. V. *Fassa.*
— di Fiemme. V. *Fiemme.*
— delle Giudicarie. V. *Giudicarie.*
*Valli:* di Ledro. V. *Ledro.*
— di Sole. V. *Sole.*
— di Venosta. V. *Venosta.*
*Valsugana*, 19, 62, 136, 238, 239, 248, 382, 411, 441, 460, 463.
*Valtellina*, 315, 319, 403, 467.
*Valterna* (rocca di), 298.
*Valturnis* (Ugo di), 145.
*Valvenstein* (castello di), 34.
*Vanga* (Federico di), vescovo di Trento. V. *Vescovi di Trento.*
*Vanga* (torre e casa di) in Trento, 122, 202, 205, 277.
*Vanga* (signori di): Adalberone, 61, 86, 96, 100, 122, 127; Agnese, 144; Beralo o Beraldo, 116, 122, 144, 224; Federico, 116; famiglia in genere, 203.
*Varano*, villa, 443.
*Varda* (Ulrico di), 164.
*Varena*, 51, 433.
*Varino* (Asquino di), 140.
*Varnero*, marchese, 21.
*Varolo*, villa, 407.
*Vassio*, castello, 294.
*Vasso* (Morando e Roberto di), 221.
*Vattaro* (Vigolo), comune, 73, 74, 86, 117, 119, 132, 239, 256, 260, 294, 422, 426, 468.
*Veissi* Teodorico di Eppan, 75.
*Vela*, gola e torrente, 80.
*Velletri*, 230.
*Vels* o *Velles:* (Arnoldo di), 198; (Enrico di), 164; (Leonardo di), 391; (Michele di), 433.
*Vella*, 243.
*Vena* di Chircherio, 144.
*Venceslao* (Santo), 233.
— re dei Romani, 38, 265, 268.
*Venezia*, città e Repubblica, 11, 27, 104, 191, 210, 213, 273, 274, 281, 284, 286, 299, 301, 304, 523, 325, 327, 330, 331, 339, 341, 348, 370, 371, 379, 381, 384, 389, 395, 399, 400, 405, 410, 411, 413, 416, 418, 419, 428, 430, 433, 439, 440, 451, 473, 479, 481, 483, 484.
*Venosta* (valle della), 4, 36.
*Ventimiglia* (vescovo di), commissario pontificio, 367.
*Verano*, villa, 421.
*Verata* di Fegnone di Villanders, 244. V. *Villanders.*
*Vergerio* Paolo, legato apostolico, 482.
*Vermiglio*, comune, 467, 468.
*Verona*, città e vescovato, 4, 5, 16, 23, 31, 45, 53, 54, 62, 64, 83, 99, 102, 104, 114, 125, 176, 179, 188, 192, 220, 202, 205, 208,

236, 247, 257, 258, 261, 265, 274, 275, 288, 296, 355, 363, 414, 417, 418, 420, 424, 425, 429, 431, 446, 447, 453, 467, 481.
*Vervò*, comune, 291.
*Vescovi* di Trento, dei quali si tratta negli *Annali*, in ordine cronologico, dal 1022 al 1540:
*S. Vigilio*, romano, martire. V. *Vigilio*.
*Udalrico II*, 3, 5, 41, 218.
*Atto* o *Attone*, 5.
*Enrico I*, 5, 6, 7.
*Bernardo* o *Burcardo* o *Pervardo*, 7.
*Adalberone*, 7, 9, 132.
*Ghebardo*, 9, 11, 231.
*Adelpreto I*, 11.
*Altemanno*, dei conti di Baviera, 12, 16, 67.
*Arnoldo*, 16.
*Eberardo*, 16-17.
*Adelpreto II*, martire, 17, 27, 134.
*Salomone*, 27, 32, 75.
*Alberto I* di Madruzzo, trentino, 32, 37, 76.
*Corrado II* di Beseno, trentino, 35, 37, 56.
*Federico* di Vanga, 50, 56, 84, 103, 236, 392.
*Adelpreto III* di Ravenstein, 83, 91, 103, 127, 175.
*Gerardo I* degli Oscasali, cremonese, 91, 103, 108, 127. 141.
*Aldrighetto* di Castelcampo, trentino, 102, 122, 130, 132.
*Egnone*, conte di Eppan, 121, 158, 172, 182, 183, 199, 215, 236.
*Enrico II*, frate dell'ordine Teutonico, 157, 191, 199, 236.
*Filippo* dei Bonaccolsi di Mantova, 190, 209, 236.
*Bartolomeo* Quirini, veneto, 210, 217, 220, 236, 485.
*Enrico III* de Metis, lorenese, 218, 229, 233, 236, 386.
*Nicolò* Alreim, moravo, 226, 228, 245, 251, 293.
*Gerardo II*, francese, 245, 247.
*Giovanni III* di Pistoia, 246, 247, 258.
*Mainardo*, barone di Neuhaus, boemo, 247, 249.
*Alberto II*, conte di Ortenburg, 229, 249, 267, 268, 272, 441.
*Giorgio I*, barone di Liechtenstein, moravo, 268, 287, 321, 330.
*Alessandro*, duca di Mazovia, 280, 309, 314, 318, 320, 322, 331, 346, 347, 386, 387, 405.
*Giorgio II* de Hack, di Themeswald nella Slesia, 7, 311, 335.
*Giovanni IV*, Hinderbach, assiano, 67, 316, 323, 325, 335, 379, 387, 404, 412.
*Udalrico III* di Frundsberg, 67, 379, 392, 404.
*Udalrico IV* di Liechtenstein, tirolese, 392, 409.
*Giorgio III* di Neudeck, 409, 424, 426.
*Bernardo* Clesio, trentino, cardinale, 279, 332, 423, 424, 485.
*Cristoforo* Madruzzo, trentino, cardinale, 20, 30, 485.
*Lodovico* Madruzzo, trentino, cardinale, 323.
*Carlo* Emanuele Madruzzo, trentino, 401.
*Francesco* degli Alberti di Poja, trentino, 337, 338.
*Giovanni* Michele dei conti di Sporo, trentino, 7, 320.
*Domenico* Antonio dei conti di Tono, trentino, 3.
*Francesco* Felice degli Al-

berti di Enno, trentino, autore degli *Annali*.
*Vescovi* estranei, in ordine alfabetico di luoghi e di persone: *Ancona* (Giovanni, vescovo di), 337; *Argentina* (V. *Strasburgo*); *Augusta* (Volfango, vescovo di), 195; N. N., vescovo, 410; *Bamberga* (vescovo di), 458; *Belluno*, Ottone (vescovo di), 20; Adelgerio, vescovo di Belluno e di Feltre, 178, 179, 181; *Bosonense*, Bonifacio, agostiniano, 187; *Brescia* (Domenico, vescovo di), 337; *Bressanone* (Bernardo Clesio, vescovo di), 485; Bruno, 123, 152; Corrado, 73; Cristoforo, 419, 423, 433, 434; Egnone, 99, 114, 116, 118; Enrico, 33, 91; Giorgio, 304; Sebastiano, 434; N. N., 347, 462; *Cadarona* (Salatino, vescovo di), 227; *Cattaro* (Pietro, vescovo di), 369, 372; *Coira* (Rodolfo, vescovo di), 95; Sigifredo, 202, 203; *Colonia* (Annone, arcivescovo di), 6; *Erbipoli* (vescovo di), 458; *Famagosta* (Alberto Valerio, vescovo di), 45; *Feltre*, Adelgerio, vescovo di Feltre e di Belluno, 178, 179, 181; Angelo, vescovo di Feltre, 369, 372; Antonio Pizzamano, vescovo di Feltre, 410; Enrico, 296; *Fermo* (Bulignano, vescovo di), 21; *Frascati* (Baldassare Cossa, vescovo di), 282; *Frisinga* (Corrado, vescovo di), 129; N. N., 195; *Gerace* (vescovo di), 337; *Gurck* (Ernesto, vescovo di), 289, Matteo Lang, 433; *Lodi* (Jacopo, vescovo di), 284; *Magonza* (arcivescovo di), 410; *Mantova* (Galeazzo, vescovo di), 333; Jacopo, 218; Martino, 236; *Ostia* (Raffaele, vescovo di), 421; *Padova* (Bellino, vescovo di), 16; Bernardo, 191, 192; *Parma* (Cadaloo, vescovo di), 6; *Plocense*, Erasmo, vescovo, 432; *Preneste* (Marco, vescovo di), 377; *Salisburgo* (Corrado, vescovo di), 10, 12; Eberardo, arcivescovo, 279; Matteo, 433; *Siena* (Enea Silvio Piccolomini, vescovo di), 324, 328; *Strasburgo* (Giovanni, vescovo di), 218; *Treviso* (vescovo di), 384, 389; *Trieste* (Pietro, vescovo di), 433; *Ventimiglia* (vescovo di), 367; *Verona* (Jacopo, vescovo di), 99; *Vicenza* (Lottario, vescovo di), 16.
*Vescovo* (monte del), 260.
*Vespasiano*, conte d'Arco, 45. V. *Arco*.
*Vestino*, comune, 208.
*Vezilo* di Caldonazzo, 76.
*Vezzanello* dei Rambaldi, 186.
*Vezzano*, comune, 59, 60, 177, 186, 197, 394, 397, 405, 412, 432, 472, 475.
*Via* Planca (bosco di), presso Vigolo Vattaro, 422.
*Viaraco*, monte e comune, 290.
*Vicariati* (Quattro) nella valle Lagarina, 381, 419, 429, 438, 478, 480, 481.
*Vicarii* generali di Trento, 45, 188, 207.
*Vicarii* imperiali, 70, 241, 258.
— vescovili nello spirituale, 202, 207, 209, 211, 217, 221, 227, 240, 247, 263, 267, 280, 281, 298, 305, 375, 396, 437, 443, 483; del vescovo di Feltre, 410, 427.
*Vicarii* vescovili nel temporale, 182, 186, 187, 189, 197,

239, 245, 247, 276, 294, 300, 318, 362, 445, 446, 454, 460, 462, 463, 468.
*Vicarii* camerali, 395.
— capitolari, 411, 413, 422.
*Vicedomini* vescovili, 12, 41, 61, 67, 71, 75, 87, 207.
*Vicenza*, città e vescovato, 16, 22, 42, 62, 151, 194, 217, 258, 261, 274, 359, 437.
*Vichero* e Sofia di Eppan, 91, 92.
*Vidaiono*, comune, 255.
*Videsti* (Ser) di Riva, 237.
*Vienico* V. *Vinecco*.
*Vienna*, città, chiesa e corte, 26, 172, 268, 269, 305, 308, 315, 335, 406, 425, 477, 482.
*Vietmaier* Volfango, 417.
*Vigalzano*, comune, 441.
*Vigerio* di Limburg, 164.
*Vigilienburg*, castello, 339. V. *Corredo*.
*Vigilio* (San), vescovo e martire. V. *Vescovi di Trento*.
*Vigilio* (reliquie, chiesa, patrimonio di San), 11, 12, 21, 32, 33, 41, 46, 69, 72, 79, 81, 92, 100, 103, 105, 117, 127, 137, 141, 142, 144, 151, 156, 161, 171, 172, 177, 182, 218, 270, 289, 291, 319, 320, 334, 337, 400, 413, 415, 449.
*Vigilio* di Mezzacorona, 292.
— di Tono. V. *Tono*.
*Vignola*, comune e monte, 259, 434.
*Vignola* (Sornelli di), 259.
*Vigo*, 19, 255.
— comune nell'Anaunia, 461.
*Vigo* di Pinè, comune, 451.
— di Rendena, villa, 343.
*Vigolo* Baselga, 59, 109, 222. V. *Baselga*.
*Vigolo* (Bresciano e Toso di), 73.
*Vigolo* (Antonio di), 451.
— Vattaro. V. *Vattaro*.
*Vilchinio* Kune. V. *Kune*.
*Villa*, comune nell'Anaunia, 346.
*Villafranca*, 51.
*Villamontagna*, comune, 111, 144, 422.
*Villanders*, pieve, monte, castello, 167, 243, 263; signori: (Enghelmaro di), 235, 238, 241; Fegnone di), 244; (Verata), 244.
*Villars* (Enrico, abbate di), poi vescovo di Trento. V. *Enrico III* fra i *Vescovi di Trento*.
*Villazzano*, comune (Adelpreto e Giannello di), 34.
*Ville* (Sette) nella valle di Fiemme, 345.
*Vincenzo* in Vulturno (abbazia di San), 4.
*Vincenzo*, maestro speziale, 452.
— (torri di San), 142.
*Vinciguerra* d'Arco. V. *Arco*.
*Vindonicense*, arcidiacono. V. *Ponzio di Perello*.
*Vinecco* (Weineck): (Giovanni di), 393, 408, 414, 415; Gotescalco, 111; Ipoldo, 164; Ottone, 39; Percivale, 260; Retemaro, 164; Vigando, 101.
*Vinsterwalder* Giovanni, 431.
*Viscardino* di Riva, 142.
*Visconti*, duca di Milano: Caterina, 274, 275; Filippo Maria, 304; Giangaleazzo, 265, 274; Luchino, 240, 243.
*Visione* (castello della), 243.
*Visler* Andrea, preposito, 344.
*Visintainer* di Malè: Baldassare, Ettore e Melchiore, 475; Leonardo, 469.
*Vitagnone* Jacopo, di Bolgiano, 196.
*Vitale* Giovanni e Roberto di Bertoldo di Cles, 41.

*Vitale* Zenone di Romalo, 304.
— ebreo in Trento, 353, 356.
*Vito* e Modesto (Santi), 291.
— di Mezzotedesco, 186.
— Cerdone, 342.
*Vittore IV*, papa, 18.
— di Tono. V. *Tono*.
*Villuri* Bolgaro, veneziano, 331.
*Viviano*, canonico di Verona, 99.
*Viviano* Fugacina, 112.
*Vlanino* (Albertone e Cristiano di), 154.
*Vochesio* di Madruzzo, 254, 291. V. *Madruzzo*.
*Volano* (comune e pieve di), 39, 58, 65, 68, 236, 418, 480.
*Volchemaro*, milite, 222.
*Volfango*, vescovo di Augusta, 195.
*Volfango* Israele, pittore ebreo, in Trento, 356.
*Volsana*. V. *Ossana*.
*Voltabio* (Guglielmo di), 104.
*Vormazia* (trattato di), 432, 436.
*Vulturno* (abbazia di San Vincenzo in), 4.

## W.

*Wangen* o *Wanga*. V. *Vanga*.
*Weineck*. V. *Vinecco*.
*Weingarten* (monastero di), 150.
*Weitenstein* (Osvaldo di), 269.
*Wellenberg* (Ulrico di), 164, 190.
*Wellisan* (Rodolfo di), 290.
*Westfal* (Enrico di), 253.
*Wiltau* (abbazia di), 99, 195.
*Wolckenstein* Giorgio, proposto vescovo di Trento, 579, 38; Teobaldo, eletto vescovo di Trento, 309, 310, 312, 313.
*Wolf*, ebreo in Riva, 439.
*Wollenstelen* (Guglielmo di), 253.
*Würtemberg* (Enrico, conte di), 163, 165.
*Würzburg* (vescovato di). V. *Erbipoli*.

## Z.

*Zaccaria* (convento di San) in Venezia, 11.
*Zaccaria* Contarini. V. *Contarini*.
*Zaforini* (Antonio dei), 369.
*Zambana*, comune, 107, 292.
*Zambonino*, milanese, 126.
*Zanchetta* Rodolfo, 80.
*Zani* Camillo, 469.
*Zano* (Peregrino di), 46.
*Zappano* Albertino di Vigo, 343.
*Zappatori* (confraternita laica dei) in Trento, 176, 185, 416.
*Zecca* di Trento, 72, 140, 148, 149, 154, 174, 234, 258, 265.
*Zel*, luogo, 199.
*Zeno* (comune e chiesa di San), 100, 271, 292, 328, 346, 347, 361, 386, 461.
*Zenone* Vitale di Romalo, 304.
— (cappella di San) in Flavèo, 306.
*Ziller* Antonio, notaro di Seio, 475.
*Zinele* Concio, 249.
*Zolnezio* Alderico, 164.
*Zono* Folgarido, 162.
*Zop* Federico, 40.
*Zucco* del Dosso (Gumpo), 30.
*Zuccolo*, comune, 79.
*Zuccone* di Baldo, 79.
*Zucherio* Giovanni, 351, 352.
*Zwingenstein* (signori di): Erardo, 160, 161, 164, 167, 170, 174, 176, 178; Jacopo, 162; Nicolò, 162; (nobili di), 159.

## OMMISSIONI AVVENUTE NELL'INDICE.

*Arcidiaconi* della cattedrale di Trento 98, 109, 172, 207, 221, 305, 411, 423, 459.
*Arimanie* nella valle di Fiemme, 433.
*Argentina.* V. *Strasburgo.*
*Asio*, monte, 124.
*Azzolino*, 119.
*Dogi* di Venezia: Barbarigo Agostino, 384; Foscari Francesco, 323; Gritti Andrea, 430; Loredano Leonardo, 416; Malipiero Pasquale, 325, 330; Mocenigo Tommaso, 371; Moro Cristoforo, 323, 341; Trono Nicolò, 348.

| | ERRATA | CORRIGE |
|---|---|---|
| Pag. 68 lin. 7 | farsi di | di farsi. |
| » 104 » 7 | 1334. | 1234. |
| » 164 » 7 | Enrico di Como | Eurico di Campo. |
| » 207 » 17 e 18 | Tremeno | Termeno. |
| » 279 » ultima: | L'altre | L'altro. |
| » 282 » 18 | Giorgo | Giorgio. |
| » 398 » 6 | valle di Annone e Sole | valli. |
| » 406 » 9 | Uldarico | Udalrico. |
| » 449 » 21 | Corrado | Corradi. |
| » 454 » 28 | di Tono | di Clesio. |

# STATUTI

## DELLA CITTÀ DI RIVA

1274—1790

CON UNA INTRODUZIONE

DI

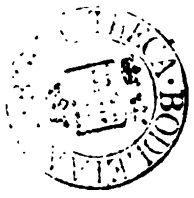
**TOMMASO GAR**

E UN DISCORSO

DI

**SIMONE CRESSERI.**

TRENTO
TIPOGRAFIA MONAUNI
1861.



# INTRODUZIONE

*Riva, città gentile, situata sulla destra del capo settentrionale del Garda, tra la Lombardia e la Venezia, cui separa il Mincio uscente dal lago a Peschiera, fu considerata, fin dai secoli remoti, sempre appartenente all'Italia e subì in maggior grado che le altre contrade trentine le vicende politiche dei paesi italiani limitrofi. Ai tempi romani era luogo di approdo per la sua giacitura frequentatissimo; aveva un Collegio di nocchieri benacensi, la cui esistenza è provata da una funerale iscrizione, posta al marito, al figlio ed al suocero da Claudia Severa, che affidava a quella nautica consorteria la pietosa cura d'infiorare di rose ogni anno la loro tomba. La terra di Riva e molte altre, che si estendevano lungo le amene spiagge del Benaco, formavano fin d'allora probabilmente una specie di comunità, che teneva il suo proprio Consiglio e la sua radunanza in Toscolano. E come a Brescia, secondo la testimonianza degli an-*

*tichi storici e del poeta veronese Catullo, spettava in quei tempi il dominio del Benaco inferiore, puossi ragionevolmente dedurre che a Riva e ai vicini litorali paesi, incontrastabili attinenze della Colonia Bresciana, spettasse il dominio del Benaco superiore, che, a distinzione dell'inferiore, appellavasi* summus lacus.

*Sotto i Goti, i Longobardi ed i Franchi corse Riva le medesime sorti di tutto il Trentino. Estintasi negli ultimi anni del secolo nono la discendenza legittima di Carlo Magno, col ducato e marchesato Trentino, la terra di Riva, ad eccezione di due piccole corti o complesso di campi senza giurisdizione particolare, pervenne in potere di Berengario re d'Italia; nel* 937 *in quello dell' imperatrice Anna, sua moglie, e nel* 952 *in quello di Ottone I re di Germania. Alcuni documenti porrebbero quasi fuori di dubbio che i Vescovi di Trento esercitassero (a qual titolo non sappiamo) una territoriale supremazia sopra Riva e sulla parte superiore del lago di Garda molti anni innanzi che l'imperatore Corrado il Salico donasse alla Chiesa di Trento il ducato, marchesato e contea dello stesso nome. Confermato solennemente cotesto dominio nel* 1027, *vi fu compresa anche Riva con tutto il distretto.*

*Per quasi tutto il secolo XIII e nei primi anni del decimoquarto la terra di Riva soggiacque, più che altra parte del Trentino, ai danni della tirannide imperiale e tirolese, alla prepotenza dei grandi vassalli e dei liberi Comuni di Padova, di Verona, di Brescia e di Mantova. Nel* 1349 *Giovanni da Pistoia, vescovo di Trento, la oppignorava con altre terre vicine*

*per quattromila ducati d'oro a Mastino II della Scala* « propter gravem rebellionem quorundam nobilium et magnatum suorum. » *Nel* 1388 *fu tolta agli Scaligeri da Galeazzo Visconti, e rimase in potestà dei signori di quella casa fino al* 1401, *in cui loro fu strappata da Francesco II Carrarese, divenuto signor di Verona, che la cedette quasi subito al vescovo di Trento per seimila fiorini d'oro. Spento il Carrarese coi figli dai Veneziani nel gennajo del* 1406, *i Visconti ripresero Riva, abbandonandola, come ribelle, alle devastazioni di Galeazzo di Mantova. Dal* 1407 *al* 1420 *fu occupata da Federico, conte del Tirolo, usurpatore del Principato Trentino, poi resa al vescovo fino al* 1424 *in cui pervenne a Filippo Maria Visconti; il quale, fatta pace colla Repubblica di Venezia, la restituiva alla Chiesa di Trento nel* 1426. *Riaccesasi pochi anni dopo la guerra tra il Visconti e i Veneziani, e dichiaratosi il vescovo nostro pel signor di Milano, questi ultimi s'impadronirono li* 9 *maggio* 1440 *della città e del territorio di Riva. In quella guerra fecero prove di gran valore i primi capitani di ventura che allora vantasse l'Italia, il Piccinino, il Gattamelata e lo Sforza. Riva, colle giurisdizioni di Nago e di Torbole, col castello di Penede e la valle di Ledro, rimase in potere della Repubblica di Venezia, che vi mandava a governo i suoi Provveditori e Castellani, dal* 1440 *al* 1509; *in cui, ridotte a pessimo partito le cose dei Veneti per la lega di Cambrai e la sconfitta di Ghiaradadda, i Rivani si sottomisero alle genti del Vescovo di Trento, sostenute da quelle dell'imperatore Massi-*

*miliano, che se ne riserbava il possesso, secondo la convenzione colla Repubblica Veneta del gennajo 1517. L'imperatore Carlo V, succeduto a Massimiliano, suo avo, li 3 maggio 1521 cedeva Riva al vescovo di Trento, Bernardo Clesio. Da quell'anno in poi, rimase Riva costantemente soggetta alla Chiesa Trentina fino all'estinzione del Principato, correndo in seguito le stesse fasi o vicissitudini politiche del cosidetto Tirolo Italiano.*

*La mitezza del clima, l'amenità del sito in sulla estrema spiaggia del Benaco, ricco di varii e dilicati pesci, la ubertosità della pianura e dei colli circostanti, tutti a vigneti e a oliveti, fecero, come già si disse, di Riva e del suo territorio un luogo, fin dai tempi romani, ben popolato ed attissimo all'agricoltura e al commercio. Perciò l'acquisto di quella nobile terra fu sempre desiderato e dai principi e dalle repubbliche dell'Alta Italia, e dai conti del Tirolo e dagli imperatori. Ma i Vescovi di Trento, considerandone la importanza politica e militare, ne conservarono, quanto era possibile, gelosamente il possesso, ne rispettarono le leggi e le consuetudini, ne accrebbero e confermarono i privilegi.*

*Le osservazioni che intorno all'origine dei Comuni del Trentino abbiamo avuto occasione di fare nel proemio alla nuova edizione dello Statuto della città di Trento si possono applicare egualmente alla natura e ai primordi dello Statuto di Riva. Senonchè quest'ultimo, per le peculiari condizioni del luogo e per le vicende politiche alle quali fu sottoposto, ritiene più che qua-*

*lunque altro dello spirito e delle forme del diritto romano ed italico; del quale non si alterava sensibilmente l'essenza che da Carlo Magno in poi, non avendo i Goti ed i Longobardi negato ai vinti romani la facoltà di conservare le leggi e consuetudini proprie. Oltreciò, non sarebbe forse temerità il supporre coll'illustre Gino Capponi, che nelle città, state colonie, e nei loro annessi, il sangue romano mantenesse e poi facesse risuscitare più vivo il genio municipale.*

*Una perniciosa influenza esercitarono sulla amministrazione della giustizia, dopo Carlo Magno, il sistema feudale, le ordaglie o giudizii di Dio, i giudizii ecclesiastici o sinodali (specie di tribunali del Sant'Ufficio, istituiti nel* 769) *e quelli dei messi o commissarii regii. Ma una gran parte dei danni derivati da cotesta influenza venne cessando colla civiltà rinascente in Italia, dopo il mille; auspice e maestra la libertà riconquistata dai principali Comuni, specialmente di Lombardia, nella lotta perseverante contro la dominazione straniera. Alla qual lotta se non si può dimostrare con documenti che prendesse parte materiale il Trentino, vi acconsentì certamente coll'animo fatto bramoso d'indipendenza dalle stesse oppressioni e sciagure che travagliarono il rimanente della Penisola, e contribuì anch'esso all'efficacia del primo segno di vitalità nazionale che dava all'attonita Europa il popolo italiano, curioso complesso di elementi diversi, ma pur condotti ad una certa omogeneità dalla potenza assimilatrice dell'elemento latino.*

*Il più vecchio Statuto della città di Riva, che an-*

*cor si conservi, sebbene mutilo in varie parti, porta la data del 1274, e fu confermato dal vescovo Enrico.*

*Esso richiamasi ad altro anteriore; sicchè potremo con qualche fondamento asserire, che la compilazione del primo codice rivano di leggi scritte risalga al secolo duodecimo, o per lo meno al principio del decimoterzo. Dettate in rozzo latino e senza logica distribuzione, queste leggi rivelano tuttavia la progredita coltura e la quasi perfetta autonomia del paese. È poi degna di nota, fino d'allora, la opposizione legale alle ecclesiastiche immunità, tanto favorite in molti altri luoghi, e la proibizione di vendere beni stabili a preti, a chiese o a conventi, senza il consenso del Podestà e del Consiglio.*

*Questo Statuto del 1274 si andò estendendo e migliorando, secondo le continue esigenze dei tempi, sotto le varie dominazioni che interruppero il corso di quella dei Vescovi di Trento; come sarebbe a dire, sotto la breve signoria degli Scaligeri, dei Visconti, e dei conti del Tirolo, e la più lunga che v'ebbero i Veneziani dal 1440 al 1509; i quali, avendo per massima di accettare e conservare pressochè tutte le leggi e le consuetudini dei popoli sottomessi, non fecero agli Statuti del Comune di Riva che le sole modificazioni volute dai rappresentanti di esso e dalla suprema ragione della reciproca utilità. Parecchie leggi e provvedimenti, contrarii alla civiltà ed al vero interesse del paese, abolirono. Lo spirito nuovo non sopporta sempre le vecchie forme. Una legge in sè buona e un dì salutare e opportuna, sopravive a sè stessa, e non può in se-*

*guito, senza gran danno, essere conservata. Certe istituzioni, prodotti dell'epoca, della quale s'informano, sono soventi volte transitorie com'essa. La Repubblica di Venezia lasciò traccie del suo dominio sul territorio di Riva, che rimasero ammirate fino ai dì nostri. Diede sviluppo considerevole all'agricoltura, al commercio, all'industria; secondò il Municipio nel promuovere la istruzione dei cittadini colla condotta di valenti maestri, e l'erezione e l'incremento d'istituti di pubblica beneficenza. Eresse il palazzo pretorio, estese ed assicurò le opere di fortificazione, riconfermò alla Comunità l'antico diritto di rifiutarsi ad ammettere un arciprete che non fosse gradito al popolo. E qui cade in acconcio il citare, a riprova dello spirito indipendente dei cittadini di Riva, alcune espressioni di una protesta da essi fatta nel* 1483 *contro un breve apostolico, ottenuto, in pregiudizio delle loro ragioni, dagli abitanti dei Comuni contermini di Tenno e di Pranzo, che ricusavano di soggiacere ai pesi reali imposti dallo Statuto sui beni immobili situati nel territorio o giurisdizione di Riva:* « Item dicit Comunitas Ripæ, omni reverentia semper præposita, quod si sanctissimus dominus papa hoc facit ex officio pastorali, non potuit nec potest facere aliquam inhibitionem in causis civilibus vertentibus inter dictas partes. Si vero hoc facit tamquam arbitrator electus inter dictas partes, cum debita supportatione respondetur, quod, tamquam arbitrator, non potest imponere pœnam excomunicationis alicui parti. Ex quibus et multis aliis rationibus et causis concluditur tale breve viribus non sub-

sistere, sed esse nullius valoris, efficaciæ, seu momenti » (1).

*Tornata Riva nel* 1521 *definitivamente all'antica sovranità dei Vescovi di Trento, una delle prime cure del Municipio fu quella di riordinare e partire in quattro libri le vecchie leggi, cresciute a grado a grado colla necessità di provvedere ai nuovi bisogni, e passate pel crogiuolo della esperienza del popolo che le aveva formulate e proposte alla sanzione del Principe, il quale assai di rado, nel corso di molti secoli, ebbe a far uso del suo diritto di escluderne alcune o di commutarle. L'autonomia dei Comuni, quando non oltrepassi i suoi naturali confini, può offrire allo Stato preziosi elementi d'ordine e di sapiente amministrazione; giacchè, chi esamina le cose da vicino e giudica secondo la propria esperienza è bene spesso più in caso di trattare e decidere di ogni pubblico negozio e interesse, che non possa fare colui che, senza immediata cognizione dei rapporti locali e individuali, regge da lontano la macchina dello Stato. E se i cittadini dal canto loro si sentono soddisfatti nelle relazioni più intime della vita comune, ameranno chi loro assicura i vantaggi della bene ordinata convivenza sociale, e saranno perciò più disposti alla difesa e conservazione di quel governo che protegge i loro diritti e promuove la loro prosperità. Un buon ordinamento comunale estende lo spirito pubblico dalla sfera limitata degli interessi municipali a quella degli interessi*

(1) *Arch. Rip. Caps. V, N.* 82.

*maggiori di tutto il corpo sociale; rinfiamma l'amore alla libertà, cresce rispetto alla legge, e produce il coraggio civile ed il patriotismo; il quale, uscendo direttamente dall' affetto della famiglia e del luogo natio, diviene per ogni popolo un sentimento profondo di onore, e quasi una religione.*

*Nel* 1548 *il Municipio di Riva sottoponeva alla conferma del vescovo e cardinale Madruzzo un regolamento relativo alla elezione degli ufficiali del Comune, attribuita ai Dodici Anziani, rappresentanti la università cittadina. E nel* 1566 *otteneva dal medesimo cardinale l'approvazione, già chiesta nel* 1553, *di un privilegio, che or parrebbe contrario ai principii di politica economia, vietante a ciascun forestiere il comperare e vendere case e campi nel territorio di Riva, se prima non ne fosse fatta denuncia sulla pubblica piazza; affinchè i cittadini avessero la preferenza nel prezzo d'acquisto.*

*L'anno* 1607 *il Consiglio generale di Riva decretava la riforma, giudicata opportuna, di alcuni capitoli dello Statuto concernenti i rapporti e gli interessi dei conjugi e degli agnati. L'intiero Statuto, colle modificazioni introdotte, doveva poi essere pubblicato colla stampa l'anno seguente* 1608; *ma questa deliberazione del Comune* (*ne ignoriamo la causa*) *non ebbe effetto. Nel* 1748, *per decreto del suddetto Consiglio, furono proclamati nuovi provvedimenti in materia di urbana edilità e di pubblica sicurezza. Essendo andato col processo del tempo in disuso il capitolo LXXVII dell'antico Statuto che proibiva, sotto pena di nullità e*

*di confisca, la vendita o la cessione di beni immobili, giacenti nella città e pretura di Riva, ad uno schiavo, ad un milite, ad una persona o corporazione religiosa, il Consiglio generale, radunatosi li 26 Dicembre 1770, deliberava di richiamarlo in vigore stabilendo, ad esempio (come si esprime) degli stati più civili d'Europa, che tutti i beni, situati nella pretura e acquistati da chiese, conventi, istituti pii, fossero soggetti al diritto di esclusione in favore precipuo dei cittadini e quindi degli incoli, che ne pagassero o deponessero giudizialmente il prezzo di stima. Da questa legge, ch'ebbe conferma dal vescovo di Trento e dal supremo tribunale dell'Impero, e fu pubblicata nel 1774, erano eccettuati i fondi originarii della Parocchia, dello Spedale, delle tre grandi Confraternite e dei due Monasteri della città.*

*Finalmente, nel 1790, i cittadini di Riva, adunati in piena assemblea, formularono e proposero alla conferma dell'ultimo vescovo-principe di Trento una nuova legge o costituzione municipale distribuita in settantacinque articoli. Essa concerne le radunanze e le elezioni dei rappresentanti, i diritti dei Sindici e degli altri officiali del Comune.*

*Non sarà inutile nè fuor di proposito il rammentare a questo luogo due fatti del secolo scorso, che più o meno direttamente riguardano la città e il territorio di Riva. Volendo la Repubblica di Venezia e la Casa d'Austria stabilire i confini dei loro Stati, insorse a un tratto una grande difficoltà nel regolare quelli tra essi che si riferivano al lago di Garda. La Repubblica.*

*signora di Verona, pretendeva al possesso di tutto il lago; la Casa d'Austria, signora del Tirolo e dei feudi dei conti d'Arco e avvocata della Chiesa di Trento, sosteneva il dominio proprio e del Vescovato sulla parte superiore del lago, che bagnava le spiaggie arcbesi e trentine. La questione fu propugnata d'ambe le parti con dotte scritture storico-politiche nel Congresso di Rovereto e di Mantova, dal 1750 al 1755; e finì con una composizione amichevole in favor degli Austriaci e della Chiesa di Trento. È singolare che l'uno e l'altro dei contendenti, a riprova istorica dell'assunto, adducesse il noto passo di Dante:*

Suso in Italia bella giace un laco
A' piè dell'Alpe che serra Lamagna
Sovra Tirolo, che ha nome Benàco.
Per mille fonti, credo, e più, si bagna
E Garda e Valcamonica e Appennino
Dell'acquà che nel detto lago stagna.
Luogo è nel mezzo là dove il Trentino
Pastore, e quel di Brescia, e il Veronese
Segnar potria, se fesse quel cammino.

*Cotesto passo, lungi dall'agevolare lo scioglimento della questione, l'avviluppava nel ginepraio di nuove difficoltà, derivanti dalla varia interpretazione, sia propria, sia figurata, che si può dare al contesto degli ultimi versi.*

*L'altro fatto riguarda una controversia, sorta nel 1731 e tolta nel 1792, tra i cittadini e gli incoli del Municipio di Riva, per causa della* daera, *o tributo annuo da pagarsi all'erario civico sugli immobili posseduti dagli incoli nella città e circondario; e ciò in forza di antichissimi privilegi. La decisione di questa lite*

*venne commessa all' arbitrio del celebre giureconsulto trentino Francesco Vigilio dei Barbacovi, il quale pronunziò sentenza a favore degli incoli od abitanti.*

*Queste poche notizie ho creduto espediente di premettere alla prima edizione degli Statuti di Riva, che offro ai miei cari compatrioti. Nè mi estenderò punto ad enumerare le cure che vi ho adoperate; bastando accennare, che le più serie e pazienti furon richieste dallo Statuto più antico, del 1274, consistente in otto fogli membranacei di lettura difficilissima, e logori e corrosi dall' età in varie parti, contrasegnate nella stampa dagli asterischi. Per la esatta lezione dei nuovi Statuti e delle aggiunte, tenni a continuo confronto dinanzi a me due buone copie a penna; a complemento dell' opera riprodussi la Costituzione Municipale del 1790, divenuta rarissima; e aggiunsi in fine alcuni documenti, atti a chiarire la materia principale.*

*A crescere pregio al volume contribuiva anche questa volta l' egregio barone Cresseri, mediante il discorso, che segue all' Introduzione, sulla importanza scientifica degli Statuti di Riva. Mi alleviarono il cômpito della Raccolta, ed hanno diritto alla mia viva riconoscenza, il signor Vigilio Inama, giovane molto valente negli studi filologici e nella paleografia, il conte Carlo Martini, già podestà di Riva, e il chiarissimo Dott. Luigi Baruffaldi, che si diede la più gentile e intelligente premura nell' investigare i materiali più acconci all' intento nostro, che si conservano nell' Archivio di Riva.*

*TOMMASO GAR.*

# DEGLI STATUTI DI RIVA

## I.

L'antica importanza della città di Riva deducesi, se anche altro argomento storico non esistesse, dall'antichità del suo proprio Statuto. Conferitole da Enrico, Principe Vescovo di Trento, nel 1274, esso si presenta come il più vecchio corpo di leggi statutarie del nostro paese, conservatosi fino a noi. Scritto assai barbaramente in latino e per vetustà difettoso in alcune parti, esso contiene in 158 paragrafi varie disposizioni, che ci autorizzano ad ammettere in quella terra un grado di coltura non inferiore a quella delle altre nostre città e ci convincono dell'italiana sua origine. Da esse si prova, che Riva si reggeva già allora da un Podestà, la cui competenza, oltre agli affari di giustizia, si estendeva anche al mantenimento della pubblica sicurezza e del buon ordine; che il Comune veniva amministrato dai proprii Consiglieri, i quali talora infrenavano l'autorità dello stesso Podestà; che questi erano sussidiati da alcuni funzionarii, come da

un Massaro, da un Notajo e da più Saltuari; che agli abitanti incombeva il carico di fare la guardia; che per conseguire il diritto di domicilio richiedevasi, oltre l'assenso del Podestà e del Consiglio, il pagamento di una tassa di lire 25. Lo Statuto ci offre nella parte civile poche regole negli affari esecutivi; nel criminale alcune penalità contro le percosse, i ferimenti, le ingiurie, le bestemmie ed i furti; le quali per lo più consistono in multe, e soltanto nei casi più gravi si rimette la determinazione della pena all'arbitrio del Principe. Con maggiore minutezza si estendono i regolamenti toccanti l'ordine pubblico sulla sicurezza, sull'interna pulitezza della terra, sulle bilancie, sulle misure, sulle vendite, sui macelli, sulle farine, sul pane, sulle osterie, sui giuochi, sulle vindemmie, sulla raccolta delle ulive, sui pascoli, sulle acque, sulle vie, sulla custodia dei campi e delle ortaglie. Queste disposizioni riescono soddisfacente argomento della provvida e cauta saggezza de' padri, già nell'epoca incolta del medio evo; e noi le vediamo, direi quasi, incarnate nelle abitudini del paese, e nella loro sostanza riprodotte dalle leggi posteriori. Non senza interesse si osserva fra queste il divieto di vendere stabili a religiosi « *alicui religioso, nec sacerdotis, nec aliis religio-* » *sis..... nisi verbo potestatis et consilii* » (§. 131). La massima adottata dallo Statuto di Trento, sulla quale ragionammo nel relativo Discorso, di porre un limite alle immunità ecclesiastiche generalmente si prevalenti, era quindi, già a quell'epoca remota, posta in pratica nel nostro Principato.

## II.

Ne' secoli posteriori ottenne Riva un nuovo Statuto sotto il titolo « *Statuta nova Comunitatis Ripæ.* » È questo più corretto, più esteso del primo, e con una qualche specie di sistema vi si trattano le materie. Lo spirito che lo compenetra non varia da quello da noi notato nello Statuto di Trento; s'informa agli stessi principii, spiega le medesime tendenze, ed il tipo dell'indole e della nazionalità italiana, come in quello, vi traluce dovunque. Il diritto romano non solo ne costituisce il principale elemento, ma vi è espressamente dichiarato quale regolo sussidiario. Onde evitare la noja di riprodurre cose dette già altrove, credo opportuno di limitarmi ad un rapido cenno delle principali disposizioni; ponendo un accento sopra quelle, che meritevoli mi sembrano di nota particolare.

Esso si divide in quattro libri. Il *primo* contiene in 36 capitoli la costituzione delle pubbliche autorità; tratta il *secondo* in 89 capitoli delle cose civili « *de Judiciis* » ; il *terzo* delle materie penali « *de Maleficiis* », in capitoli 44; ed è oggetto del *quarto* il regolamento del pubblico ordine, distribuito in 120 capitoli.

## III.

Anche il nuovo Statuto conservava in Riva la carica del Pretore ossia Podestà, nominato dal Principe fra tre o quattro giureconsulti presentati dal Consi-

glio comunale. Il Podestà durava tre anni in carica, ed indi soggiaceva al Sindacato. Assunto l'ufficio, giurava, alla presenza dei Sindaci e Consiglieri del capo luogo e degli altri comuni soggetti, fedeltà al principe, difesa e protezione delle persone e sostanze degli amministrati, osservanza delle leggi, statuti, consuetudini e privilegii.

Era suo obbligo risiedere permanentemente in Riva, starsi al banco tutti i lunedì ed i venerdì (escluse le ferie), dare giornalmente udienze ed amministrare indistintamente a tutti la giustizia. Qui merita considerazione il disposto del capitolo 12, a norma del quale era debito del Podestà non solo di esercitare la sua giurisdizione sopra i chierici nelle cause contro di essi promosse in via di riconvenzione, ma anche, fuori di questo caso, di accordare il sequestro a favore del laico ed a carico del chierico sopra i beni da questo posseduti nel distretto di Riva; altro argomento comprovante che il principio sovra accennato intorno alle immunità ecclesiastiche veniva con conseguenza mantenuto nella legislazione del Trentino.

Spettavano al Podestà puranco varie attribuzioni amministrative, come di convocare e presiedere in certe circostanze il Consiglio, di curare l'effetto dell'esazione delle multe e daerie ed il pagamento degli stipendi agli ufficiali municipali, e di fare scolpire l'iniziale del suo nome sul bollo di contrassegno delle misure e dei pesi. Egli era poi vincolato a rispettare i diritti del Consiglio e ad astenersi in ispecie dall'elezione degli ufficiali del Comune. (Cap. 1—12.)

Diriggevano l'amministrazione del comune due *Sindaci*, limitati però dall'autorità di due *Consigli*, l'ordinario ristretto, ed il generale. Nella parte esecutiva delle loro attribuzioni venivano sussidiati da più ufficiali stipendiati, cioè dal *notajo*, dal *massaro*, da due *edili*, da parecchi *saltuari*, da due *misuratori* e *pesatori*, da due *stimatori* e da un *cursore*.

L'organismo della costituzione municipale di Riva ed il regolamento degli attributi delle autorità vennero in parte modificati e più precisamente schiariti in una legge posteriore intitolata « *Costituzione municipale della* » *Città di Riva* », confirmata dal Principe Vescovo Pietro Vigilio li 17 Settembre 1790. È questa esposta in bell'ordine, lucida e breve; perlocchè rimetto senz'altro alla medesima il lettore che ne voglia attingere conoscenza.

Mi piace però di fermare la di lui attenzione sopra il modo di elezione dei due Sindaci, praticatosi anteriormente a quella costituzione, e precisamente in conformità agli « *Statuta virorum XII repræsentantium* » *universitatis Ripæ, juxta decretum reverendissimi Car-* » *dinalis et Episcopi Tridentini exhibitum die* 8 *Maji* » 1548. »

Si convocavano dal Podestà nel giorno di Santo Stefano i dodici anziani ossia consiglieri comunali, dei quali almeno otto doveano comparire. Alla presenza di altri venti cittadini venivano essi distinti in due categorie eguali di numero; cioè in sei forniti di cognizioni di leggi ed idonei al governo, ed in sei non forniti di tale qualificazione « *sex de dictis XII*....

» *magis in jure periti et idonei ad regimen.,... et* » *alii sex non ita periti et idonei.* » Si scrivevano sopra altrettante schede i loro nomi, ed in un'urna (« *busola* ») si ponevano i sei nomi della prima categoria, ed in un'altra urna i sei della seconda. Un fanciullo estraeva una scheda da ognuna delle due urne, ed i nomi estratti disegnavano i due Sindaci per quell'anno; e così si continuava di anno in anno, fino a che fossero sortiti tutti i dodici nomi.

Credetti accennare a questa particolarità, come quella, la quale dimostra, che anche in quest'estremo lembo d'Italia vigeva nei secoli remoti, almeno in embrione, il sistema delle borse, adottato per la scelta dei funzionarii dalle Repubbliche Toscane.

Nè voglio passare sotto silenzio un'altra istituzione di quell'antica legge, la quale dimostra come già i nostri avi conoscessero nelle pubbliche discussioni l'utilità di un'*opposizione;* l'istituzione cioè dell'ufficioso contraddittore « *contradictor* ». Doveva questi per suffragi e per squitinio venire eletto fra i dodici anziani, ed era con giuramento obbligato a contraddire ed opporsi con tutti i possibili argomenti ad ogni proposta presentata in Consiglio alla deliberazione. « *Contradi-* » *cere autem habeat omni et cuilibet propositioni, quæ* » *proponitur in Consilio.* »

## IV.

Nella parte civile lo Statuto si diffonde, più ch'altro, sulla procedura; e questa segue fedelmente le trac-

cie della trentina. Si divide, come quella, in ordinaria e sommaria; e questa distingue le cause di competenza del Podestà da quelle spettanti alla conoscenza de' Sindaci. Le prime si riducono a quelle soltanto, il cui oggetto non eccede l'importo di dieci lire (Cap. 55); le secondo abbracciano le quistioni dipendenti dalle servitù tanto urbane che prediali. (Lib. I. Cap. 23.)

Nella procedura ordinaria si osserva ad un di presso il metodo adottato in Trento, sia nella produzione dei libelli, sia nelle prove, riprove, nelle commissioni di cause, nelle appellazioni, nei compromessi obbligatorii nelle cause fra prossimi congiunti, e nell'ammettere il sistema notarile.

Nella sommaria si procede senza strepito e forma di giudizio, senza produzione di libello, senza rigore di prove o di termini, e le sentenze non ammettono appello.

A ristretto numero si riducono le prescrizioni dello Statuto nel determinare i diritti civili.

Decreta la caducità del fondo livellato a favore del direttario per la triennale morosità nel pagamento del canone; lo scioglimento del contratto di locazione segue pel solo caso d'inadempimento delle condizioni da parte del conduttore. (Cap. 69. 70.)

Le decime insolute non potevano essere pretese se non al raccolto dell'anno successivo. (Cap. 71.)

Al marito competeva l'usufrutto dei beni della moglie, e vigeva a di lui favore la presunzione legale, che le cose da essa acquistate fossero di proprietà del medesimo. (Cap. 83. 84.)

La minore, maritatasi senza l'assenso dei genitori a persona ignominiosa o d'inferiore condizione, sottostava, come nello Statuto di Trento, a varii pregiudizii, in quanto alle di lei pretese per la dote. (Cap. 74.)

Si vietavano, eccetto i casi di fidejussione, le cessioni a persone potenti, nonchè le vendite a militi, servi o religiosi. (Cap. 77. 86.)

La validità delle vendite de' beni di minori dipendeva dalla solennità dell'intervento del Pretore e dall'adesione di quattro prossimi parenti dello stesso minore, o, in loro mancanza, di quattro probe persone. (Cap. 87-89.) L'intervento dello stesso funzionario rendevasi necessario, onde una donazione qualsiasi *inter vivos*, d'un valore di cento ducati o più, portasse effetto legale. (Cap. 82.)

Le azioni ipotecarie non erano esercibili contro il terzo possessore del fondo ipotecato, se non dopo esperimentata l'escussione del debitore principale. (C. 81.)

Onde poter opporre l'eccezione della prescrizione, richiedevasi un lasso di tempo di dieci anni, e di venti contro gli assenti, se trattavasi di effetti stabili. Riguardo alle azioni, si fissava quello di anni venti; contro gli assenti o coabitanti, di anni venticinque; e di anni trenta contro la Chiesa, il Principe od il Comune. Il diritto degli operai e delle persone di servizio a reclamare le loro mercedi, si prescriveva in un anno. (Cap. 72. 73.)

A queste poche disposizioni recava un'aggiunta in dodici capitoli una *Novella* emanata in epoca non precisa, ma posteriore agli Statuti *XII virorum* del 1548.

e pubblicata sotto il titolo « *Capitula Statutorum Ripæ reformatorum.* »

Trattano questi delle cause sommarie, delle relazioni d'interesse fra conjugi, delle successioni e delle tasse.

Estesero la procedura sommaria alle cause delle vedove, de' pupilli, delle confraternite, dei luoghi pii, delle persone miserabili, dei carcerati, come pure a quelle concernenti compre e vendite di animali, mercedi d'opere, fitti di casa, pensioni; purchè però l'oggetto di queste cause non eccedesse l'importo di Ragnesi dieci: ma anche nel caso d'un importo superiore, il libello poteva venire presentato in tempo di feria, ed era facoltativo al giudice l'abbreviare i termini delle prove. (Cap. 1.)

Rapporto alle relazioni fra conjugi, durante il matrimonio, spettava al marito l'usufrutto non solo della dote ma anche de' beni parafrenali della moglie, e, sciogliendosi il matrimonio per morte naturale o civile di questa, senza lasciare discendenza, lucrava il marito la metà della dote e del suo aumento. Nel caso poi la moglie non fosse stata provveduta di dote, egli lucrava la metà della sostanza d'altronde da essa posseduta; diritto al quale non poteva derogare alcun atto della moglie nè tra' vivi, nè in causa di morte, quando il marito non vi avesse acconsentito. (Cap. 2.)

Nella teoria delle successioni vediamo quasi trasfusa quella che avea dettato lo Statuto di Trento; seguiva cioè le norme del diritto romano modificate dal principio di favorire l'agnazione. (Cap. 3—8.)

## V.

Non reca meraviglia, che la ferocia di quest'epoca barbara predominasse nella legislazione penale eziandio di Riva. La profusione di supplizii capitali, le loro varietà, perfino con inumane esacerbazioni, le mutilazioni di membra, il marchio d'infamia, l'esposizione alla catena, la tortura, l'eccezionalità nell'applicazione del carcere, pur troppo ci destano un sentimento d'orrore. Ne mitiga peraltro l'atrocità il favore del sistema « *di fare la pace* » coll'offeso e la limitazione nell'uso della tortura. Anche in questo ramo di legislazione veggiamo specchiate le massime dello Statuto di Trento ed improntato lo spirito dell'italiana nazionalità.

La congiura contro lo Statuto od il Principe portava l'identica pena sanzionata dalla legge trentina, riservato però al Principe il diritto di diminuirla od anche di aumentarla. (Cap. 1.)

La falsificazione delle monete era punita col taglio della testa, e se il colpevole era plebèo, si gettava alle fiamme il di lui cadavere. La semplice tosatura delle monete non avea che una pena pecuniaria. (Cap. 23. 24.).

La pena di morte mediante decapitazione infliggevasi all'omicida, e, nel caso di premeditazione, si esacerbava la pena col taglio della mano destra, ed era escluso il beneficio di fare la pace. Nell'omicidio semplice si salvava il reo col pagamento di duecento lire, se gli riesciva di fare la pace. Nel caso poi del-

l'assassinio, o, come nell'odierna nomenclatura si direbbe, della rapina, l'omicida veniva strascinato a coda di cavallo per tutta Riva, ed indi impiccato. La rapina, anche senza effetto, soggiaceva alla pena di morte. (Cap. 14—17.)

Le ingiurie, le percosse ed i ferimenti si punivano pecuniariamente con varie gradazioni, a norma delle circostanze di luogo, di persone, del modo e della qualità. Soltanto in via di eccezione si applicava il carcere per sei mesi, nel caso di lesione d'un membro e d'insolvenza al pagamento della multa. (C. 3—12.)

Lo stupratore violento di una donna maritata ed anche di una vergine, vedova, o monaca, era decapitato, quando la persona violata era onesta; in caso diverso soltanto multato. Si ammetteva però il favore di fare la pace; ed allora era obbligato il colpevole di prendere in moglie la vergine o la vedova, oppure di fornirle la dote. (Cap. 18. 19.)

La seduzione d'una vergine, non assenziente il di lei padre, recava solo una pena pecuniaria e l'obbligo di somministrarle la dote. Il successivo matrimonio, contratto col seduttore entro un mese, estingueva la pena. (Cap. 20.)

Però anche in Riva vigeva la provvida disposizione dello Statuto di Trento, che le denunzie delle sopra esposte violenze perdevano ogni forza di prova legale, se ritardate di quindici giorni dopo il fatto. (Cap. 21.)

L'incendio appiccato ad una casa abitata era punito di morte; diversamente col taglio della destra. (Cap. 28.)

La scala delle pene pel furto ne segnava tutti i gradi a seconda delle qualificazioni del medesimo, desunte specialmente dalla diversità dell'importo dell'oggetto furtivo e dalla recidività del ladro. Vi scorgiamo la forca, il taglio della mano, la perforazione dell'orecchio con ferro rovente, il bollo, la fustigazione, l'esposizione alla catena per un giorno intero, ed il carcere. Il legislatore deve però avere rabbrividito all'idea dell'esecuzione di pene sì atroci, giacchè impartiva al Pretore, col consiglio de' Sindaci, la facoltà di moderarle. (Cap. 27. 28.)

La falsificazione di documenti punivasi nel notajo la prima volta con multa, la seconda col taglio della destra, la terza coll'estremo supplizio. Chi faceva uso del falso scritto non sottostava che a pena pecuniaria. (Cap. 29. 20.)

La falsa testimonianza in giudizio portava l'estirpazione della lingua; ma lo spergiuro in causa propria rimaneva impunito « *quoniam credimus in eum divinam sufficere ultionem* ». (Cap. 31. 32.)

La bestemmia contro Dio, la beata Vergine ed i Santi era punita « *ultra ultionem divinam* » con pena pecuniaria, ed in caso d'insolvenza, con una triplice immersione nel lago o coll'esposizione d'un giorno, attaccato il delinquente pel collo alla catena del palazzo pretorio. (Cap. 2.)

La procedura ben poco si scostava da quella prescritta dallo Statuto Trentino. Qualora la pena corrispondente al delitto si limitava a multe, ammettevasi il beneficio del piede libero, mediante cauzione.

(Cap. 33. 34.) Soltanto nei crimini portanti pena di sangue o corporale, ed in quelli per furto, si permetteva l'applicazione della tortura, quando esistessero sufficienti indizii di reità; ma in ogni caso doveasi accordare al prevenuto un difensore, ed all'atto stesso era richiesto, tranne nei reati di lesa Maestà, l'intervento dei Sindaci. (Cap. 35. 36.)

## VI.

Il Libro quarto corrisponde a quello « *de Sindicis* » dello Statuto di Trento, e detta una lunga serie di disposizioni pel buon ordine, la pulitezza e la salubrità della città. Si riferiscono esse in particolar modo agli oggetti già indicati nello Statuto del 1274, e che trovo inutile di qui riprodurre. A chi bramasse calcolare il grado di materiale progresso del paese, quattro e più secoli fa, mi permetterò ricordare una prescrizione, che in altri luoghi soltanto a' nostri giorni si va attivando. Nello Statuto contenevasi il divieto di coprire le case con paglia o con tegole di legno, e se ne ordinava la costruzione di muro. (Cap. 56. 57.)

SIMONE CRESSERI.

# STATUTA

## COMUNIS RIPÆ

MCCLXXIV.

**In Christi nomine, salvis omnibus, honore et mandatis domini nostri (Henrici) Dei gratia venerabilis episcopi Tridenti.**

HEC SUNT STATUTA ET POSTE FACTE COMUNIS TERE RIPE.

§. 1. Prius jurabit ad sancta Dei evangelia potestas tere Ripe salvare custodire ac manutenere omnes personas et homines de Ripa et ejus plebatu in eorum bonis et personis toto tempore sui regiminis; et quod custodiet et salvabit teram Ripe ad honorem et servicium domini episcopi, et episcopatus Tridenti, et quod faciet rationem et jura bona fide sine fraude secundum leges et consuetudines ac bonos mores veteres tere Ripe et episcopatus, omni remoto odio, amore, timore, amicitia, inimicitia, precio et precibus cum consilio ei potestati per comune dato.

§. 2. Item teneatur potestas Ripe banere ac exigere cum aucxilio et juvamine consilii et comunis omnes condempnaciones, banna, dacias data et datas, impositas sive factas sub ejus regimine a quolibet condemnato, et eo qui teneatur de predictis, si de suis bonis ad satisfaciendum invenirentur, et si pro eo domino potestate remanserit, quod in salario domini potestatis totum hoc quod accideret parti comunis de eis non exactis debeat racionari insolutum.

§. 3. Item teneatur potestas banere et exigere omnes condempnaciones et banna atque dacias que a regimine potestatis Ripe nuper elapso remansissent ad. luendum secundum formam et modum illorum et illarum sui regiminis sicut superius dictum est.

§. 4. Item teneatur potestas vel ejus vicarius de predictis omnibus reddere rationem comuni, ut videbitur illis bonis hominibus Ripe per consilium Ripe electis super hoc.

§. 5. Item si quis percusserit aliquem fraudulenter cum lancca, lanzono, faucono, spata, sexione, misericordia vel cum aliis malis armis ferri, et sanguis inde exiverit, viginti quinque libre Veronenses ei aufferantur, et si sanguis non exiverit c solidi ver. ei aufferantur; et si percussus perierit vulnere, dictus malefactor infrascriptam postam vulneris pecuniariam comuni Ripe emendet; et dominus Episcopus ad ejus voluntatem eum puniat civiliter et corporaliter, prout sibi videbitur, exceptis familiis insimul habitantibus, qui tantum de posta pecuniaria comunis Ripe non teneantur, et exceptis minoribus XIV annis tantum, de quibus sit de arbitrio consilii Ripe de suprascripta posta pecuniaria comunis, et exceptis arvaldis . . . .

§. 6. Item si quis aliquem fraudulenter percusserit cum bastono, zacono vel aliquo ligno, et sanguis inde exiverit, x libre *Veronenses* ei auferantur, et si sanguis non exiverit c solidi ver. ei auferantur; exceptis predictis familie insimul habitantibus qui non teneantur, et exceptis minoribus XIIII annis de quibus sit ad arbitrium consilii Ripe; salvo eo si percussus perierit de percusione, quod malefactor emendet comuni dictam postam pecuniariam, exceptis dictis de familia et minoribus XIIII annis qui non teneantur de pecuniaria posta tantum, nisi sicut superius dictum est; sed dominus Episcopus de obito puniat eum civiliter vel corporaliter ad ejus voluntatem, prout jus ita fore videbitur; et exceptis arvaldis, ganeis et forensibus et aliis inhonestis personis, de quibus sit ad arbitrium consilii Ripe de suprascripta posta.

§. 7. Item si quis percusserit aliquem in capite vel alias a gula superius cum lapide, et sanguis inde exiverit, x libre ver. ei auferantur, et si alias a gula inferius percusserit et sanguis exiverit cum lapide, centum solidi ver. ei auferantur; ac si cum lapide aliquem percusserit in persona fraudulenter et sanguis non exiverit, III libre ver. ei aufferantur; et si projecerit lapidem irato animo contra aliquem et non percusserit eum XX sol. ver. ei aufferantur; exceptis dictis de familia insimul habitantibus, et exceptis minoribus XIIII annis qui de predictis non teneantur, nisi ut dictum est superius; salvo hoc si percussus perierit de ea percussione, quod dom. Episcopus de obito malefactorem debeat punire ad ejus voluntatem; ipso malefactore emendando comuni Ripe infrascriptam postam pecuniariam, exceptis familiis et minoribus XIIII annis qui de pecuniaria posta non teneantur, secundum ut legitur supra. Exceptis arvaldis, ganeis, forensibus seu aliis inhonestis personis, de quibus sit ad arbitrium consilii Ripe de suprascripta posta.

§. 8. Item si quis dederit allappam vel aliquo modo per visum alicui percusserit manu aperta vel clausa, aut per os vel per faciem a gula superius, XX lib. ver. ei aufferantur, et si alias a gula superius irato animo percusserit, C sol. ver. ei aufferantur si cum manu; et si a gula inferius cum manu tantum aperta vel clausa, et sanguis non exiverit, XL sol. ver. ei aufferantur; et si cum pede aliquem percusserit et sanguis non exiverit irato animo, centum sol. ver. ei aufferantur, exceptis dictis de familia insimul habitantibus, qui de aliquo predictorum (capitulorum) non teneantur; et exceptis minoribus XIIII annis de quibus capitulum sit ad voluntatem consilii vel majoris partis, exceptis arvaldis, ganeis et forensibus seu aliis inhonestis personis de quibus sit ad arbitrium consilii Ripe de suprascripta posta.

§. 9. Item si quis ceperit aliquem per capillos animo irato III libre ver. ei aufferantur, exceptis dictis personis de familia insimul habitantibus qui non teneantur, et exceptis minoribus XIIII annis quod sit ad arbitrium consilii ut dictum est, et

exceptis arvaldis et ganeis et forensibus et aliis inhonestis personis (de quibus sit ad arbitrium) consilii Ripe de suprascripta posta.

§. 10. Item si quis appellaverit aliquem latronem irato animo vel proditorem seu perjurium, scagozium vel omicidam vel falsatorem coram dom. potestate vel ejus vicario, et hoc fuerit manifestum, x lib. ver. ei aufferantur pro quolibet capitulo predictorum qualibet vice; et si extra presenciam potestatis et vicarii alias appellaverit aliquem irato animo de aliquo predictorum capitulorum, et hoc fuerit manifestum centum sol. de Verona ei aufferantur qualibet vice pro quolibet capitulo predictorum appellato, exceptis predictis forensibus et inhonestis personis.

§. 11. Item si quis dixerit alicui irato animo coram dom. potestate vel ejus vicario: tu mentiris, et hoc fuerit manifestum, xx sol. ver. ei aufferantur qualibet vice; et si alias extra presenciam potestatis et vicarii alicui hoc dixerit, x sol. ver. qualibet vice ei aufferantur; excepto eo si dixerit in sua defensione contra aliquem vocantem eum sive ei dicentem latronem vel proditorem aut scagozium vel falsatorem sive perjurium vel homicidam, quod non teneatur.

§. 12. Item si quis appellaverit aliquam mulierem ganeam vel meretricem irato animo coram potestate vel ejus vicario, et hoc fuerit manifestum, x lib. ver. qualibet vice aufferantur ei pro quolibet predictorum capitulorum; et si alias extra presentiam potestatis et ejus vicarii aliquid de predictis dixerit alicui mulieri, centum sol. ver. ei aufferantur qualibet vice pro quolibet capitulo; exceptis muliere sive mulieribus publicis meretricibus sive ganeis non habentibus viros tantum, de quibus non teneatur.

§. 13. Item si quis furatus fuerit ultra xx sol. ver. potestas vel ejus vicarius teneatur inquirere veritatem secundum ut sibi dom. potestati vel vicario apparuerit, et si furtum fa-

ctum fuerit manifestum, et debuerit puniri corporaliter, aufferantur ei pro comuni et potestate x lib. ver.; et si xx sol. ver. inferius, III lib. ei aufferantur, et dom. Episcopus ad ejus voluntatem debeat punire eum corporaliter, secundum ut dictum est de obito hominis percusi; et si civiliter debet puniri tantum, dictam postam emendet comuni Ripe in x lib. ver. de furto a xx sol. ver. superius, et III lib. ver. a xx sol. inferius. Exceptis predictis personis forensibus et ganeis et arvaldis. Et intelligantur in quolibet capitulo maleficiorum, et patre et filio et fratre ganeis, arvaldis et forensibus, quod sit ad arbitrium consilii tam simul habitantibus quam non.

§. 14. Item si quis dederit oleum cum falso modio vel habuerit modium falsum ab oleo, centum sol. ver. ei cujus fuerit modius aufferantur, et modius comburatur; et si aliquis in tera Ripe dans oleum cum falso modio, habuerit falsum modium ab oleo, centum sol. ver. ei aufferantur; nisi dederit datorem dicti modii habitatorem Ripe solventem dictam postam, et modius comburatur.

§. 15. Item si quis dederit blavam vel oleum vel legumen cum falsa galeta seu aliqua falsa mensura xx sol. ver. ei aufferantur pro qualibet galeta et amittat galetam sive mensuram eam.

§. 16. Item si quis dederit cum falso pesarollo vel falsa staèra, xx sol. ver. ei aufferantur et pesarollum sive staeram amittat.

§. 17. De maleficiis vero non manifestis potestas vel ejus vicarius teneatur inquirere veritatem ex suo officio per testes vel per pugnam vel alias justas rationes palam ostensas.

§. 18. Item quod aliqua licentia puniendi vel condempnandi non detur potestati nec ejus vicario per consiliatores de capitulis non declaratis, et si daretur ei, quod condempnatio non teneat nec valeat; et quod potestas vel ejus vicarius non

habeat arbitrium puniendi nec condemnandi de capitulis non declaratis in posta, nisi cum consilio consiliatorum vel majoris partis.

§. 19. Item quod consiliatores seu consilium non habeant vim dandi alicui potestati arbitrium aliquod vel suo vicario de aliquo facto.

§. 20. Item quod aliqua accusatio facta non credatur nisi officialibus electis manifestis vel inquisitis de omnibus factis ex officio potestatis vel ejus vicarii, ut dictum est superius, et hoc tantum de maleficiis; et illud idem sit de regula.

§. 21. Item si quis vetaverit aliquam tenutam datam per potestatem vel ejus vicarium, XL sol. ver. aufferantur.

§. 22. Item quod omnia hostia et balcones qui sunt in muro et super muro comunis circa burgum debeant claudi et murari et stare clausa et murata, et nemo debeat ea nec aliquid eorum apperire nec desmurare sub pena centum sol. den. ver.; qui ei contra predicta facienti vel non amendanti aufferantur qualibet vice et quolibet predictorum capitulorum. Et potestas teneatur et tenetur hec facere per sacramentum pro cujusvis parte fuerit (?)

§. 23. Item si tenuta aliqua alicui daretur per potestatem vel ejus vicarium, quod transacto termino x dierum detur ei creditori primo de mobilibus maxericiis, lectulo et pannis supellectilibus et cupis domus et si alia bona mobilia invenirentur vel immobilia que possint judicare vel extimare ydonea ad debitum terminum satisfaciendum; sin autem, quod de ydoneis bonis debitoris, ut dictum est, non invenirentur, detur ei creditori pro dicta tenuta satisfacienda de predictis bonis lectulo vel pannis vel cupis domus que invenirentur, prout potestati vel ejus vicario videbitur.

§. 24. Item quisque habens turim seu domum a bataya in burgo Ripe teneatur eam apperire et dessignare et permittere sive dare in virtute potestatis Ripe vel ejus vicarii et illorum bonorum hominum de Ripa, qui fuerint cum eo pro comuni Ripe, totiens quotiens petita fuerit per eum dominum potestatem vel ejus vicarium cum eis bonis hominibus de Ripa; sin autem, aufferantur ei nolenti eam apperire et dare ac permittere ut dictum est, L libre ver. cum ei fuerit petita et evitaret; et propterea ei evitanti petita, ut dictum est, pulsabitur tintinabulum consilii, centum lib. de Verona ei aufferantur pro qualibet vice in Ripa et in plebatu.

§. 25. Item si quis, habens turim vel domum ultra octo puncta altam a bataya, haberetur suspectus per potestatem vicarium vel consilium, quod pro comune turis vel domus ejus custodiatur, aut ille cujus est reducat inferius eam ad octo puncta.

§. 26. Item quisquam habens domum vel curtem in burgo Ripe, stando et habitando cum familia et masaria ad ignem in Ripa, debeat solvere dacias, et facere waytas et scarawaytas et alia exercitia quemadmodum alii burgenses habitantes Ripe, excepta canonica sive domo et curte ecclesie Sancte Marie de Ripa tantum, que de predictis non teneantur; et hoc sit ad arbitrium consilii, ut dictum est supra.

§. 27. Item si quis non fecerit vel fieri pro eo non fecerit waytam et scarawaytam, cum fuerit ei impositum aut preceptum per potestatem vel vicarium aut ejus nuncium, v sol. ver. qualibet vice ei aufferantur.

§. 28. Item si quis in tera Ripe habitans exiverit Ripam iturus statum vel habitatum alias extra Ripam et ejus plebatum sine verbo potestatis vel ejus vicarii et consilii vel majoris partis de Ripa consilii, nunquam esse possit habitator tere Ripe nec in ea tera Ripe habitet, nisi prius dederit et solverit comuni XXV lib. quas potestas vel ejus vicarius sive rectores

Ripe, qui tunc temporis fuerint, pro comuni teneantur eas exigere et accipere.

§. 29. Item si quis adtulerit dedecus Deo vel domine Sancte Marie, xx sol. ver. ei aufferantur, et quilibet consiliator teneatur ipsum accusare.

§. 30. Item si quis appellatus fuerit per nuncium potestatis quod juret.... semel et bis, et non juraverit, v sol. ver. ei aufferantur, nec non cum fuerit appellatus jurare et evitaverit, donec jurabit.

§. 31. Item quod in consilio qui electus fuerit ad eligendum aliquos in officio, non debeat se eligere nec alium qui cum eo fuerit nec ejus patrem neque ejus filium neque suum fratrem neque cugnatum alicuius illorum qui fuerint ad eligendum; et si hoc fecerit, dicta electio in eo vel eis predictis exceptatis non valeat.

§. 32. Item (quod) si quis inveniretur in nocte portans vel habens uvas tam de suis quam de alienis, sive ipsas furans, xx sol. ver. comuni emendet et xx sol. ver. passo.

§. 33. Item quod si diei inveniretur aliquis furans uvas sine brento, xx sol. ver. comuni emendet et totidem passo, exceptis extraneis habitantibus extra plebatum Ripe, quibus pro quolibet eorum contra venienti predictam postam diei xx sol. ver. et noctis xl sol. ver. aufferantur et totidem emendent passo; et si cum brento aliquis inveniretur furans uvas, x lib. (ver.) comuni emendet et predictam postam passo xx sol. in die et iii libras in nocte; salvo hoc si dampnum erit magius, quod emendet ei passo ad voluntatem potestatis et consilii.

§. 34. Item si quis abstulerit alienam olivam de olivis non collectis xl sol. ver. in nocte et xx sol. in die comuni emendet et totidem passo; et de collectis, x sol. ver. in die et xx sol. in nocte comuni emendet et totidem passo.

§. 35. Item si quis abstulerit alienos fructus, v sol. ver. in die, et x sol. ver. in nocte comuni emendet et totidem passo; et si damnum fuerit magius, emendet passo ad voluntatem potestatis et consilii.

§. 36. Item si quis abstulerit alienam erbam vel panigales aut miliarias seu canas surgales, in die v sol. ver. et x sol. ver. in nocte comuni emendet et totidem passo; exceptus si in blavis vel in vitibus a Kall. Augusti, usque ad vindemias aliquis de predictis aufferens inveniretur, x sol. ver. in die et xx sol. ver. in nocte comuni emendet et totidem passo; et si cum carro de predictis abstulerit, lx sol. ver. in die et centum sol. ver. in nocte pro qualibet vice comuni emendet et totidem passo.

§. 37. Item si quis abstulerit alienas erbas a comedendo, videlicet rapas vel alias erbas de horto vel campo a comedendo hominum, x sol. ver. in die et xx sol. ver. in nocte comuni emendet et totidem passo; sed de una rapa aliquis non teneatur.

§. 38. Item si quis intraverit alienum hortum ad accipiendum aliquid, solvat xx sol. et totidem passo.

§. 39. Item si quis abstulerit faxium alienorum pallorum vel encinarum seu rangonorum, in die xx sol. ver. et in nocte xl sol. ver. pro quolibet faxio comuni emendet et totidem passo; et si abstulerit sine faxio, xii denarios ver. pro quolibet palo, rangono et incina comuni emendet et totidem passo in die, et ii sol. ver. in nocte.

§. 40. Item si quis abstulerit aliena ligna sive virida sive sicha, tam de cesis quam de aliis arboribus, sive de agro vel de aliquo alieno tereno, de faxio x sol. ver. comuni in die et xx sol. ver. in nocte emendet et totidem passo, et sine faxio v sol. ver. in die et x sol. ver. in nocte comuni emendet et totidem passo.

§. 41. Item si quis inciderit ramum alicujus arboris olivarum vel vinee seu alterius arboris gerentis ydoneos fructus a comedendo, XX sol. ver. in die et XL sol. ver. in nocte comuni emendet et totidem passo; salvo hoc si dampnum fuerit magius, quod illud emendet passo ad voluntatem potestatis et consilii.

§. 42. Item si quis inciderit inferius ictus alienam arborem viridam olivarum a pede, centum sol. ver. in die, X lib. ver. in nocte comuni emendet et totidem passo, et de arbore nucis XL sol. ver. in die et III lib. ver. in nocte comuni emendet et totidem passo; et de qualibet alia arbore gerente ydoneum fructum a comedendo XX sol. ver. in die et XL sol. ver. in nocte comuni emendet et totidem passo; salvo hoc si dampnum fuerit magius, quod illud emendet ad voluntatem potestatis et consilii.

§. 43. Item si quis abstulerit cum carro aliena ligna, XL sol. ver. in die et III lib. ver. in nocte comuni emendet et totidem passo; salvo hoc si dampnum fuerit magius, quod illud emendet passo ad arbitrium potestatis et consilii.

§. 44. Item si quis abstulerit alienam blavam sine ligamine ligatam fraudolenter, L sol. ver. in die et centum sol. ver. in nocte comuni emendet et totidem passo; et si cum ligamine ligatam abstulerit, XL sol. ver. in die et C sol. ven. in nocte comuni emendet et totidem passo; salvo hoc si dampnum fuerit magius, quod illud emendet passo ad arbitrium potestatis et consilii..... et si cum carro, centum solidos in die et X lib. de nocte; et si cum equo, III libras in die et C sol. ver. in nocte.

§. 45. Item si quis abstulerit vel inciderit stroppas vel aliam arborem non gerentem ydoneos fructus ab edendo alienam, tam de cesis quam de aliis arboribus, nisi esset ex necessitate plaustri vel alterius rei necessarie sine fraude, X sol. ver. in die et XX sol. ver. in nocte comuni emendet et totidem

passo; salvo hoc si dampnum fuerit magius, quod illum emendet passo ad arbitrium potestatis et consilii.

§. 46. Item si quis abstulerit aut extirpaverit alienam pontam vel pontillum alienum, xx sol. ver. in die et xl sol. ver. in nocte comuni emendet et totidem passo.

§. 47. Item si equus vel jumentum, asinus vel asina, bos seu vaca, mulus aut mula dederit dampnum alicui, in die ii sol. ver. et in nocte iiii sol. ver. comuni emendet ille cujus fuerit bestia pro qualibet earum et totidem passo; et si in blavis invenirentur a Kall. marcii in antea usque ad Kall. aprilis, illam eandem postam emendent; et a Kall. aprilis in antea in blavis et vitibus iiii sol. ver. in die et viii sol. ver. in nocte comuni emendet ille cujus fuerit bestia pro qualibet earum et totidem passo; salvo eo si dampnum fuerit magius, quod emendet passo ad arbitrium potestatis et consilii; et illud idem sit de capris, becchis et porchis et porcabus ac..... Item quod nulla mula, asinus, equus, bos, vacha nec mulus..... de nocte..... ei aufferantur xxx sol. pro quolibet.

§. 48. Item si..... montonus seu castronus dederit dampnum alicui, iiii den. ver. in die et viii ver. in nocte comuni emendet pro qualibet predictarum bestiarum ille cuius bestia fuerit; et si in blavis invenirentur a dicto termino in antea usque ad octavam S. Michaelis, xii den. in die et 11 sol. in nocte pro qualibet earum comuni emendet et totidem passo. Salvo hoc si dampnum fuerit magius, quod illum emendet ad arbitrium potestatis et consilii.

§. 49. Item si equus vel jumentum inveniretur in prato alicujus in monte; ille cujus fuerit pratum de eo prato eum expellat, et non alium dampnum paciatur ille cujus fuerit equus vel jumentum; et si in campis blavatis dicti montis Engoli invenirentur, similiter de ipsis campis expellantur tantum, et ille cujus fuerit equus vel jumentum emendet dampnum illius blave passo ad arbitrium potestatis et consilii.

§. 50. Item si quis..... vel expellerit alienum equum vel jumentum de monte, xx sol. ver. comuni emendet et dampnum quod dederit extra montem emendet passo.

§. 51. Item si quis inciderit ligna a carbonaria sive ad calcheram seu ad fractam faciendam in dicto monte Engoli, nisi fuerit verbo potestatis et consilii, c sol. ver. comuni emendet et operas in eis amittat et potestas teneatur..... blavam illius fracte cum verbo comunis vel potestatis vel consiliatorum.

§. 52. Item si quis segaverit cum falce vel cum sexula in monte Brioni vel in comuni inferiori vel superiori ultra aquas molendinorum, aut si segaverit in monte Engoli in comuni vel in alio aliquo loco comunis cum falce, nisi fuerit verbo potestatis et consilii Ripe, x sol. ver. de qualibet falce qualibet vice, et ut dictum est superius, v sol. ver. pro sexola qualibet vice comuni emendet. Et specialiter in monte Engoli et aliis nostris montibus ei aufferantur pro alia (sic) falce xx sol. et sesla v sol.

§. 53. Item teneatur potestas aufferre matrem et filiam aut xv sol. ver. et non minus de xxv bestiis, de eis qui venerint Ripam et plebatum Ripe ad pascolandum.

§. 54. Item si pali vel incine aut rangoni invenirentur in molendino alicujus, molinarius qui in eo permanebit xx sol. ver. in die et xl sol. ver. in nocte comuni emendet; et si molinarius non habuerit ad solvendum, dominus molendini solvat dictam postam pro eo; ipso domino habendo regressum contra eum et ejus bona.

§. 55. Item si quis inveniretur in alieno agro sive alieno campo vel alio loco aliquo aufferendo alienos fructus vel alienas res, dictam postam solvat, nisi ibi fuerit verbo illius cujus fuerit campus, dato sibi coram domino potestatè vel ejus vicario, vel aliquo ex familia illius cujus esset dicta res..... secum; et quod credatur sacramento illius qui dixerit ei ver-

bum dedisse, ut dictum est, nisi potuerit aliter ostendi ab illo cujus esset res dicta.

§. 56. Item si quis ex familia potestatis de predictis regulis ceciderit vel contra dictas regulas fecerit, teneatur potestas solvere dictas postas sive postam qua ceciderit ejus familia.

§. 57. Item si quis tenuerit vel duxerit uvas ad vendendum vel eas emerit, tam de suis quam de alienis, ante vindemiam, x sol. ver. comuni emendet.

§. 58. Item si quis ex consiliatoribus noluerit venire vel non venerit ad consilium postquam audiverit tintinabulum consilii pulsans aut preceptum fuerit ei per nuncium potestatis, aut sine licentia potestatis vel ejus vicarii recesserit a consilio, v sol. ver. potestati et comuni emendet pro qualibet vice; et si non venerit ad concionem vel a concione sine licentia potestatis vel ejus vicarii recesserit, ipsam eandem penam patiatur qualibet vice, si esset circa Albolam et aquam medii et roncum Araudi et Covalum.

§. 59. Item si quis ex familia alicujus in aliquo de predictis ceciderit et dictam postam non solverit de regulis et postis, exceptis maleficiis, dominus familie eam solvere teneatur.

§. 60. Item si quis acceperit aliquid de predictis in domo sua ab aliquo qui moraretur secum vel secum habitaret ad ignem, quocumque modo, solvat pro eo dictam postam, si ille non habuerit ad solvendum.

§. 61. Item si quis fregerit aliquid ex predictis et non habuerit ad solvendum, toto tempore regiminis potestatis in tera Ripe nec eius plebaticu (sic) tocius non habitet nisi prius satisfecerit; et si quis postea eum sustinuerit vel ospitaverit aut ei consilium et auxilium vel juvamentum dederit, solvat

dictam postam, tantam ut ipse banitus tenebatur, et propterea non exeat idem banitus de banno.

§. 62. Item si quis inveniretur accipere aut ducere palos, encinas seu rangonos a vindemia facta in antea usque ad Kali. Februarii, tam de suis quam de alienis, solvat dictam postam, nisi fuerit cum carro verbo potestatis et non aliter.

§. 63. Item quod nullus tererius nec forensis audeat portare nec ducere palos sine carro ad vendendum Ripe, et si quis contrafecerit solvat vendens v sol. et emens x sol.....

§. 64. Item quod aliquis non habeat vim demitendi nec donandi aliquod pignus vel denarios alicui qui solvere vel dare teneatur comuni, neque aliquid penitus donare de bonis comunis alicui; et si aliquis ex consiliatoribus recordatus fuerit potestati et consilio donandi aliquid de bonis comunis Ripa alicui, x sol. ver. emendet comuni qualibet vice aut.....

§. 65. Item quod nemo ambaxiator debeat ire in servicio alicujus persone extra episcopatum Tridenti ad servitium comunis, neque in episcopatu in servitio alicujus qui iret contra bannum vel interdictum episcopi Tridenti, et hoc sit ad arbitrium consilii.

§. 66. Item si quis iverit Tridentum vel alibi in servitio comunis, ille qui iverit equester debeat habere pro expensis tantum VI sol. ver. qualibet die, et ille qui iverit pedester debeat habere III sol. ver. tantum qualibet die, exceptis potestate et ejus vicario, qui habeant XV sol. ver. qualibet die.

§. 67. Item quod dominus potestas non debeat ire Tridentum ad expensas comunis nisi justa occasione, et si justa fuerit occasione, vadat tantum cum duobus bonis hominibus de Ripa et suo servienti.

§. 68. Item quod si aliquis esset in condempnacionem, quod ei non parcatur (sic) aliquis denarius, et ille qui..... dixerit et nominaverit in consilio quod parcatur, aufferantur ei XL sol. et XX sol. omnibus aliis consencientibus, salvo hoc si interea habeat litem cum aliqua persona forense, quod sit ad arbitrium consilii.

§. 69. Item si quis noluerit stare preceptis potestatis et necesse fuerit ire Tridentum, potestas illico debeat ire cum illis hominibus quos secum voluerit ad expensas illius, cujus causa iverit, si... fuerit conveniens.

§. 70. Item si quis fecerit mustum ante vindemiam, XX sol. ver. ei aufferantur, nisi fuerit verbo potestatis et consilii.

§. 71. Item si quis coligerit vel fecerit coligere suam olivam ante festum omnium sanctorum, V sol. ver. ei aufferantur pro qualibet opera, nisi fuerit verbo potestatis et consilii.

§. 72. Item si quis fregerit regulas vindemiarum ordinatas, XX sol. ver. ei aufferantur pro regula francta et V sol. ver. pro opera qualibet, nisi fuerit verbo potestatis et consilii.

§. 73. Item si quis cum civeta iverit in vitibus seu clusura vineata alicujus a madio in antea usque ad festum S. Michaelis, V sol. ver. ei aufferantur qualibet vice.

§. 74. Item quod nemo debeat ire ad paysandum per blavas sub pena V sol..... exceptis hominibus Ripe.

§. 75. Item si quis electus fuerit in aliquo officio et noluerit illum facere, X sol. ver. ei aufferantur et faciat officium.

§. 76. Item si quis tenuerit ludum seu luserit ad aliquem ludum cum taxillis seu andruciis vel ad begam seu ad naretam vel ad blancam vel ad vermiliam seu ad aliquem ludum de buscacia, preter ludum de tabulis vel cugulis vel aliis ido-

neis, et hos palam..... in plebatu Ripe, xx sol. ver. in die, et xl sol. in nocte ei aufferantur pro qualibet vice, exceptis extraneis qui possint ludere si voluerint; et propter hoc habitantes Ripe..... qui eis extraneis mutuaverint denarios vel tabulleria aut taxillos suprascriptam postam.... solvant. Et suprascripta posta non intelligatur modificata, exceptis forensibus ludentibus in plateis.

§. 77. Item quod aliquid consilium, quod inde fieret, non valeat nec teneatur, nisi omnes consiliatores vel majores consilii personas (sic) adessent presentes.

§. 78. Item quod potestas non petat aliquid arbitrium et si peteret, quod non possit concedere nec debeatur ei dari.

§. 79. Item quod per homines habitantes Ripe electos eligantur notarius et massarius comunis qui debeant habere tantum..... tres sol. ver. pro quolibet eorum pro suo salario in medio.

§. 80. Item quod nemo vendat letamen alicui extraneo nisi habitantibus Ripe ad suam utilitatem sui poderis nec illum epmat occasione alicujus extranei; et si quis contrafecerit, xx sol. ver. pro quolibet capitulo ei aufferantur et amittat letamen.

§. 81. Item quod omnes officiales debeant stare in officio tantum per medium annum, preter saltarios qui possint stare per totum annum. Et eligantur saltarii in festo S. Michaelis.

§. 82. Item si quis ex saltariis exiverit extra saltariam, nisi justo impedimento, sine verbo potestatis vel eius vicarii, v sol. ver. ei aufferantur, rediatur (sic) et faciat officium.

§. 83. Item quod aliqua acusacio facta non credatur nisi ab officialibus electis manifestis et requisitionibus sicut dictum est superius.

§. 84. Item si aliqua bestia inveniretur in nocte post sonum campane extra burgum in pertinencia Ripe, exceptis bobus cum zovis, vel carro, vel plodio, ac equis cum sella qui equitentur, et hoc sine fraude de verbo potestatis vel eius vicarii a Kall. Aprilis in antea usque ad festum S. Michaelis, ille cuius fuerit bestia comuni emendet, xx sol. ver. pro qualibet.

§. 85. Item si quis inciderit vel abstulerit ligna sive sica sive virida ab ecclesia S. Johannis usque in Spirono in comuni, xx sol. ver. ei aufferantur qualibet vice; et similiter de ligna salvancha (sic) de Briono, sive de sua quam de aliena, sine verbo potestatis seu consilii.

§. 86. Item quod aliqua bestia non debeat ire in Briono ad pascolandum preter boves et vacas a zovis, qui et que possint pascolare supra suas possessiones illorum quorum sunt et supra possessiones in quibus laborant ipsa eadem die et in viis et penes vias ipsa dicta die tantum in comuni, et etiam supra suas possessiones quandoquidem voluerit; et si contrafecerit ille cuius fuerit bestia pro qualibet earum dictam postam comuni emendet, exceptis tantum equis, qui possint pascolare cum tenerentur manu apud vias et in viis comunis a Kall. Marcii tantum in Briono, usque ad Sanctum Michaelem.

§. 87. Item si quis contra predicta maleficia fecerit et non habuerit ad solvendum, potestas faciat eum capere si potuerit, et eum tenere donec solverit quod continetur in posta a....

§. 88. Item si aliquis in predicta posta de regula ceciderit, et non habuerit ad solvendum, potestas faciat eum capere si potuerit et eum captum tenere donec dictam postam solverit, et si captus steterit in captivitate per octo dies, tunc potestas faciat eum verberare..... postea expelatur de tera Ripe et eiusdem plebatu, et si quis eum ospitaverit aut ei consilium dederit et (v. §. 61) auxilium vel juvamentum solvat comuni dictam postam tantum (sic) ut ipse banitus tenebatur et non habitet Ripe nec in eius plebatu.

§. 89. Item si quis evitaverit jurare preceptis potestatis vel ejus vicarii, postquam fuerit appellatus, aufferantur ei xx sol. ver. et juret; et si postea jurare noluerit et propter hoc pulsabitur tintinabulum, debeat ire in bannum ad xl sol. ver. qui ei aufferantur tantum; et si ea occasione consilium coadunatum fuerit, quod bannum ascendat ad lxxx sol. qui ei aufferantur et juret; et si coadunato consilio vel majori parte secundum morem solitum, et jurare evitaverit postquam fuerit appellatus per potestatem vel ejus missum, et pulsabitur tintinabulum, quod bannum ascendat ad x lib. ver. qui (sic) ei aufferantur; et pulsata concione et ea coadunata et non juret, postquam excitatus fuerit per potestatem vel ejus vicarium aut suum nuntium, tunc potestas vel ejus vicarius cum..... et aliis bonis hominibus, quos voluerit, debeat ire ad domum illius jurare evitantis et de suis bonis quam citius posset se et comune satisfacere de predictis, et auffere ei de suis bonis xx lib. ver..... bonis valeant bene, xx lib. ver.; et inde si idem jurare evitaverit, ut dictum est superius, appellatus vel legitime excitatus, tunc potestas vel vicarius teneatur distruere et facere distruere domum et eum capere si potuerit et in captivitate eum detinere donec juraverit et satisfecerit ..... de hoc quod in posta comunis continetur; et si exiverit de Ripa et ejusdem plebatu sine licentia potestatis, et eum capere non potuerit, tunc potestas vel ejus vicarius det ei bannum et eum ad bannum condamnet, nomine potestatis et consilii, ita tamen si non amenderit ad terminum statutum per potestatem, quod inde bannitus non habitet in Ripa nec ejus plebatu; et si quis sustinuerit vel ospitaverit eum, aut dederit ei auxilium vel juvamentum aliquod de Ripa vel ejusdem plebatu tunc comunis..... fuerit bannum, et propterea idem evitans bannitus non exeat de..... nisi prius personaliter venerit et satisfecerit potestati et comuni de predictis; et quisque non audeat ei dare aliquid auxilium vel juvamentum et eum ospitare vel sustinere..... quid ei per potestatem et comune Ripe qualibet vice qua contra predicta fecerit ei.....

§. 90. Item si quis venderit..... ad minutum teneatur dare ad mensuram quartarii, prout impositum fuerit per potestatem et consilium; et si contrafecerit v sol. ver. emendet comuni qualibet vice.

§. 91. Item quod potestas non possit ire extra teram Ripe per totum ejus regimen, excepto quod possit stare per.. ..... qualibet vice possit permanere per xv dies tantum nisi steterit in servitio..... impedimento seu verbo consilii omnium consiliatorum vel majoris partis .....

§. 92. ..... et custodiet omnes cives et palacium, et alias domos fortes .....

§. 93. Item quod aliquis contra suam voluntatem non cogatur mutuare denarios comuni nec potestati per comune nec per potestatem.

§. 94. ..... molendinis de Ripa nunc macinantibus teneantur aptare et claudere vas aque molendini..... aquam in suo recto vase tenere ita ut non exeat damnificando vel devastando viam nec vias..... eis sub pena x sol. ver. pro qualibet vice tociens quociens dominus potestas preceperit vel precipere fecerit..... qui contraveniens vel amendens per suam confinem molendini pro quolibet eorum qualibet vice..... emendet et etiam postea amendat qualibet vice sub eodem metu banni predicte quantitatis..... vel non amenderit.

§. 95. Item quod pistor panem furmentinum faciat vel fieri faciat et vendat ad pesam secundum ut per potestatem vel ejus vicarium fuerit impositum, et si contrafecerit x sol. ver. ei aufferantur a duobus panibus .....

§. 96. Item si quis fuerit condemnatus per potestatem vel ejus vicarium et non solverit massario ad terminum statutum..... ei aufferantur nisi dederit ydoneum pignus

exceptis extraneis habitantibus in tera Ripe, qui de quanto non teneantur nisi fuerit eis preceptum per potestatem vel ejus nuncium..... fuerit condempnatus.

§. 97. Item teneantur saltarii et alii officiales suprastantes manifestare intra tercium diem id quod inveniretur pertinens suo officio; manifestando domino potestati vel ejus vicario aut notario comunis.

§. 98. Item quod potestas teneatur diffinire omnia placita debitorum non manifestorum pro XII den. ver. ex qualibet libra datis a qualibet parte, et de eis que non diffinerentur per eum non accipiat daciam aliquam, et hoc sit ad arbitrium consilii ut dictum est.

§. 99. Item si quis inciderit vel abstulerit glevam tere de alienis pratis, v sol. ver. emendet comuni et totidem passo.

§. 100. Item quod nemo debeat auffere vel cavare aufferendo glevam nec teram in viis nec apud vias comunis nisi tantum in fossato vel fossatis solitis comunis Ripe, sub dicto banno x sol. ver. qui qualibet vice contravenienti aufferantur.

§. 101. Item quod aliqua bestia malata a moria non debeat conduci nec interfici neque vendi mortam nec vivam ad beccarias Ripe, sub banno XL sol. ver. de bove, vacca, porco, porca qualibet, et XX sol. ver. de capra, becco quolibet et qualibet pecude et montono vel castrono, qui cuilibet contravenienti qualibet vice aufferantur.

§. 102. Item quod aliqua bestia, agni, capreti, vituli tam masculi quam femine mortui, non permittantur sub pelle ab una die ad alteram cum fuerit mortua, sub banno v sol. denariorum ver. cujuslibet predictarum, qui ei contravenienti pro qualibet vice aufferantur.

§. 103. Item quod nemo debeat implere aliquem argnonum alicujus carnis bestie mortue nec..... infra pellem et carnem suphlare, sub pena XII den. ver. cujuslibet agni et capreti et II sol. ver. de qualibet altera bestia mortua, qui contravenienti pro quolibet predictorum capitulorum qualibet vice ei aufferantur.

§. 104. Item quod nemo debeat ponere in moya aliquem corolum corium nec pellem in portu..... neque in portu ganeviarum de Ripa nec in aliquo portuum eorum dictorum a Ponale et..... follare pellem corium corolum nec scarnare, sub banno X sol. ver. qui ei contravenienti qualibet vice aufferantur.

§. 105. Item quod aliquis a domo barberorum infra non debeat scarnare neque follare pellem corium et corolos, sed retro domum barberorum, sic in rivalecase, et si aliquis voluerit ponere pelles in moya, ponat in portu Desenzani et..... ..... et secare in portu versus Castellum, pena X sol. pro quolibet.....

§. 106. Item quod potestas vel ejus vicarius non habeat arbitrium eligendi aliquem officialem in aliquo officio sed..... ..... boni homines qui eos eligant officiales.

§. 107. Item quod in quolibet molendino sit et stare debeat unus molinarius et unus famigolus (sic), sub pena XL sol. ver. qualibet vice, qui molinario illius molendini in quo inveniretur..... aufferantur, nisi esset uxor vel filia aut soror vel mater illius molinarii.....

§. 108. Item si quis venerit in burgum ad emendum aut emerit aliquam blavam, legumen, carnes..... de carnalia a comedendo hominibus a villa Pranzi infra nec ab ecclesia sancti Joannis, infra, nec ab ecclesia S. Nicolai infra neque citra crucem..... X sol. ver. qualibet vice et pro quolibet capitulo, et victuales ei aufferantur capitulo.....

§. 109. Item quod aliquis qui sit alicujus alterius plebatus non debeat pascolare in plebatu Ripe et si inveniretur ..... III sol. ver. in die et IIII sol. ver. in nocte pro qualibet bestia equi jumenti vel asini ..... illius cujus fuerint bestia pro qualibet earum comuni emendet. Et si indiviso inveniretur ... ..... suprascriptam postam comuni et totidem passo; secundum quod alii de Ripa habitantes tenentur de suis ..... in blavis vel extra blavas, et alliundem sit de capris et bechis et ..... de predictis, sive montonis, castronis, pro qualibet earum IIII denarios ..... comuni emendet et totidem passo. Et si in blavis inveniretur XII den. in die ..... comuni emendet; salvo hoc si dampnum fuerit magius, quod ille cujus erit bestia emendet .....

§. 110. ..... arborum, vitum, blavarum et aliarum rerum fraudolenter accidet et incenderit domus tegens ..... combusti aut combuste datum factum extra burgum Ripe in plebatu Ripe et etiam domus ..... ad ignem in burgo Ripe debeat emendari passo in extimacione duorum bonorum hominum ..... infra XXX dies post ..... dampnum sive vastum fuerit datum nisi fuerit ..... jura comuni de eo dampno sibi emendato contra quemlibet malefactorem et ejus bona qui ..... salvo hoc si fuerit manifestum qui illud fecisset, quod potestas ..... procedat de jure contra malefactorem et ejus bona cum auxilio et consilio comunis Ripe ..... debeat emendari tantum hominibus de Ripa solventibus dacias et facientibus waitas ..... quemadmodum quisque burgensis tere Ripe.

§. 111. Item quod nullus habitator de Ripa debeat nec audeat vendere aliquod podere nec possessio foras plebatu Ripe servis nec militibus nec personis religiosis, et si quis contrafecerit, possessio vendita fiscatur pro comuni, et similiter alieni vendentes in plebatu sine verbo consilii.

§. 112. Item quod nemo forensis non audeat nec presumet vendere ad minutum drapum, nec pignolacium, nec sa-

lem, nec pagninas in tera Ripe, nec linum et generaliter aliquas res preter victualia, exceptis caliariis; et qui contrafecerit solvat xx sol. qualibet vice, exceptis in merchatis regalibus.

§. 113. Item quod nemo debeat ejicere aquam a balconis, nisi essent pulsata jam tintinabula in noctè, et qui contrafecerit solvat v sol. pro qualibet vice. Item quod nemo debeat lavare in viis comunis in Ripa sub dicta pena.

§. 114. Item quod nemo habitans in portu debeat stare ad vendendum longe a muro domus sue nisi pro domibus Passarini, in diebus a mercato, et qui contrafecerit solvat pro qualibet vice v solidos.

§. 115. Item quilibet qui deberet habere denarios a comuni quod faciat sibi solvere a massario, et quod massarius teneatur eidem solvere, et si non fecerit sibi solvere, quod comune postea non teneatur transacto tempore massarie.

§. 116. Item quod quilibet vendens blavam in storis, quod teneatur vendere eam sub domo comunis, sub pena x sol. salvo quod tererii vendant domi sue, si non vellent ducere ad dictam domum comunis.

§. 117. Item quod nemo audeat nec presumet accipere alienos sandalos extra portum sive paladam, et qui contrafecerit solvat xii den. et qui acceperit alienum remum solvat v sol.

§. 118. Item quod nullus debeat nec audeat accipere aquam Varoni extra vasum nec aquam Albole ad conducendum per alienas possessiones, nec que det dampnum strate pubblice, et si quis conduxerit per alienam possessionem, solvat xl sol. pro qualibet vice, et qui dederit dampnum strate pubblice, xx sol. et totidem passo, cujus fuerit possessio. Et si non inveniretur conductor illius aque, ille cujus fuerit pratum quod adaquaretur solvat eam postam, et si quis dimittet exire dictas aquas extra vasum supra suum poderem et dare dampnum strate, solvat ipsam postam.

§. 119. Item quod nullus saltarius debeat portare aliquos fructus in burgum, sub pena x sol.

§. 120. Item quod nulla bestia mortua nec canis ponatur citra lapidem domini Jacobini nec citra covalum nec ad viam que vadit extra januam Broli versus Brionum, nec ab illa via inferius usque ad lapidem dictam, et si aliquis poneret vel ponere fecerit, xx sol. ver. ei aufferantur et portet vias bestiam, sub pena aliorum xx sol.

§. 121. Item si quis acceperit vel conduxerit vias alienam pupem vel sandalum seu remum sine verbo illius cujus est, solvat xii den. pro qualibet vice et emendet damnum, excepto justo impedimento et exceptis minoribus xiiii annorum.

§. 122. Item quod omnes illi qui habent campos et possessiones apud viam que vadit extra viam porte Broli, qui voluerint habere fossatum, teneantur levare omni anno semel, levare convenienter et illud quod levaverint de fossato projiciant in terra versus viam et non versus campum; et si quis contrafecerit solvat xx sol.

§. 123. Item quod omnes alii qui habent fossata apud vias comunis, quando volunt levare fossata projiciant illud quod levaretur de fossatis versus viam et non versus campum, et si quis contrafecerit solvat xx sol. Et saltarius accuset omnes predictos, et hoc teneatur a plano usque ad aquam de medio versus lacum; et hoc ad Kalendas Martii.

§. 124. Item si quis acceperit de remis ganzonie et de aliis rebus comunis vel in eo inveniretur operandus sine verbo consilii vel potestatis, solvat v sol. nisi si habeat aliquod justum impedimentum.

§. 125. Item quod nemo debeat emere in plebatu Ripe aliquos pisces a xl sol. inferius causa revendendi in Ripa, sub pena xx sol. et amittat pisces; et quod nemo tabernarius non debeat emere in vigiliis Apostolorum .....

§. 126. Item quod nemo debeat de chaliariis stare ad vendendum ultra chantonum domus comunis versus mane sub pena..... scilicet die sabati et in diebus a mercatis, nisi essent illi qui habent domos, quod possint ad suas domos permanere tenentes discum..... quod non tenerentur de dicta posta.

§. 127. Item quod nemo de chaliariis debeat ponere dischos ad traversium in portu Ripe, sub pena v sol.

§. 128. Item quod nemo tam terrerius quam foresterius debeat ponere sub domo comunis a cupis inferius aliquid nisi mercatum blave, salis, vini, olei et omne mercatum tantum, sub pena x sol. pro qualibet vice.

§. 129. Item quod omnes homines cui comissum fuerit aliquid placitum seu sententia, quod debeant definire, et si non definirent quod debeant redere partibus denarios seu pignora..... et non debeant habere aliquid.

§. 130. Item quod nemo debeat ludere aliquod ludum taxillorum, andrucii, trabis neque aliquod ludum buscazie nisi ad tabulas seu cugollas, in domibus et extra domibus neque in aliquo loco plebatu Ripe, et si quis contrafecerit solvat in domo XL sol. et extra domum in plebatu Ripe, ut dictum est XX sol. ver. in die et duplum in nocte, et ille cujus fuerit domus vel dederit ei tabulerium vel taxillos vel trabes vel andruzios suprascriptam postam solvat, salvo si non esset cum patre (1).

§. 131. Item quod nemo habitans in terra Ripe debeat vendere aliquam possessionem immobilem alicui religioso nec sacerdotibus nec aliis religiosis, et si contrafecerit solvat tantum comuni quantum vendiderat illam possessionem, nisi verbo potestatis et consilii.

(1) Vedi il §. 76.

§. 132. Item quod nemo debeat ponere carros nec carrolos neque aliquam pellem nec..... apud domum comunis a VI passa versus castellum, et si contrafecerit XV sol. pro qualibet vice comuni emendet.

§. 133. Item nullus macellator non debeat accipere argnones carnium nec grassum nec corazias extra quarterium carnium sed eos argnones et grassium vendere cum carnibus et cum coraziis, sub pena V sol. ver. quos pro qualibet vice comuni emendet.

§. 134. Item quod ne aliquis sit ausus sustinere nec detinere aliquem nec accipere pannos de dosso occasione aliorum debiti, pena et banno C sol. in plebatu Ripe, nisi faceret de verbo potestatis et consilii.

§. 135. Item quod aliquis bannitus alicujus episcopatus et plebatus, et aliqua alia persona que expulsa esset de suo episcopatu non sit ausa venire ad standum et abitandum cum familia et suis adeptis et bonis in plebatu Ripe, et quod aliquis non vendat nec det domos ad fictum suprascriptis personis, pena X lib. ver., nisi fuerit verbo domini Episcopi et comunis Ripe sive potestatis.

§. 136. Item quod aliquis merzader non vendat pignolatum et alienorum pannum de colore; forensis non sit ausus vendere in burgo Ripe, nisi sub domo comunis pena et banno V sol. pro quolibet et pro qualibet vice, et si vendere voluerit sub domo comunis, solvat XII ver. comuni pro quolibet die quo venderit et pro quolibet emtore (sic) et persona vendenti.

§. 137. Item quod XII ver. accipiantur pro mensura pro quolibet vecia vini, et non plus pena X sol. ver.

§. 138. Item quod XII ver. accipiantur pro mensura pro quolibet modio olei ab illo qui vendidit et emit, si poneretur in vecia vel in tina, et si ponerctur in outris, VI ver. ab illo

cujus esset outer, et VIII ver. si poneretur in barillo, pena et banno x sol. pro qualibet vice.

§. 139. Item quod ne aliquis servus nec dependentes alicujus militis et castellani et aliarum personarum non debeant venire et stare cum familia et sine in plebatu Ripe, pena et banno quod dom. Episcopus et comunis Ripe eis aufferre vellet.

§. 140. Item quod ne aliqua persona sit ausa pertractare nec ordinare ea per que terra Ripe posset exire et occupari de manu domini Episcopi, et si hoc fuerit manifestum aliquis fecisse, eum condamnetur ex nunc ut amittat heres et persona et quod ejus heredes a sua hereditate priventur et exeridentur.

§. 141. Item quod nemo non debeat facere velas a vernollo neque in portu Lazesii nec in aqua medii nec ponere nassas nec bataellos, et hoc sub pena xx sol. pro quolibet capitulo.

§. 142. Item quod nemo debeat facere aliquam cuvam seu societatem que veniret contra potestatem seu comune Ripe nec ad detrimentum Ripe, sub pena L lib. ver. et plus ad voluntatem consilii et potestatis.

§. 143. Item quod nemo debeat accipere palos de palada lacus nec accipere clauvonculos, sub pena xx sol. et remittant palum seu clauvoncolum.

§. 144. Item quod nemo debeat facere ledamen in burgo Ripe a Kallendas Marcii usque ad Sanctum Michaelem, pena xx sol. pro qualibet vice.

§. 145. Item quod nemo debeat facere in aliquo tempore ledamen apud portas a VI passis et a porta Sancti Michaelis usque ad Santum Michaelem per totum circuitum, pena xx sol. ver.

§. 146. Item quod potestas non habeat vim eligendi aliquem vicarium de Ripa, nisi fuerit verbo consilii vel maioris partis, et si fecerit quod non valeat.

§. 147. Item quod comunis Ripe teneatur solvere potestati per ratam per tantum quantum steterit in regimine, ét quod debeat ei dare c libras ad medium regiminis et alias c lib. ad exitum regiminis sui.

§. 148. Item quod nemo debeat ponere pajam nec canas nec panigales a porta S. Michaelis usque ad lacum versus montem, et a dicta porta usque ad portam montenariam versus lacum, et a.... cacete usque ad domum Malazape versus lacum per viam que vadit versus lacum et versus terram Ripe, sub pena x sol. ver. pro qualibet vice et accipere vias.

§. 149. Item quod quilibet qui vadunt cum plaustris per burgum Ripe debeant tenere manum super temonum, et si contrafecerint solvant xii den. pro qualibet vice.

§. 150. Item quod nemo debeat ponere aliquod lignamen apud turem Ponalis, scilicet passum de Ponali, et hoc sub pena v sol. ver. pro qualibet vice.

§. 151. Item quod nemo de Ripa debeat nec audeat dare alicui operario..... portare panem nisi de denariis operarum, nisi fecerit eis..... et si contrafecerit solvat.....

§. 152. Item quod nemo de Ripa debeat dare companedegum alicui qui conduceret vinum in Ripa, et si contrafecerit solvat xx sol. pro qualibet vice, scilicet cum plaustris, nisi esset ad eorum servicium.

§. 153. Item quod nemo debeat vendere pisces in terra Ripe nisi ad domum comunis, nisi anvilas, sub pena x sol. ver., et amittat pisces.

§. 154. Item quod ad potestatem comunis Ripę pertineat medietas omnium bannorum, datiarum, condemnationum, exceptis illis de quibus tantum debent habere officiales terciam partem, et terciam partem dominus potestas et terciam comune; hoc est in illis casibus in quibus dicti officiales fuerint deputati et electi.

§. 155. Item teneantur omnes de Ripa qui habent molendinos facere macinare blavam suam more vetere per molendina a xxx galetis, et si hoc facere nolent, quod ipsa molendina debeant esse per racionem comunis; quod si aliquod dampnum ipsis molendinis daretur, facerent quod eis emendet et emendare debeat.

§. 156. Item quod nemo fornarius vel fornaria non debeant permittere exire panem de domo sua nisi pensatum fuerit per officiales.

§. 157. Item teneatur potestas per xv dies ante exitum sui regiminis facere consilium pro eligendo potestatem vel consules aut vicarium secundum quod melius videbitur consilio, et per suum consilium teneatur eligere consiliatores et notarium, maxarium, et potestatem vel consules.

§. 158. Item quod potestas nec consilium non habeant vim faciendi aliquod pactum nec concedendi alicui aliquam appellationem a sententia sive condempnacione que contra eum facta fuerit.

# STATUTA NOVA
## COMUNITATIS RIPÆ.

### Prologus.

Quamquam naturae hominum universae insitum sit a primaeva ipsius creatione, ne quis alii dedecus, malumve, seu damnum inferrat, summusque Deus Judex hoc in humana conscientia legitime sanxerit, tamen, quia sive fragilitate, sive negligentia, vel alio quocumque defectu, aut errore diversa saepe surgunt criminum, offensionum, ac damnorum genera, quibus varie, maleque genus humanum discordiae fatigant, providendum necessarie, et commode fuit, ut qui innata secum lege divina, moralique disciplina nesciunt, noluntve regendo sese continere, ac abstinere, froenari, castigari, nec non cohiberi debeant, et possint; qua in re municipales injunctae leges, tum in primis a Lycurgo justitiae observatore et legum conditore optimo, tum etiam ab aliis quampluribus legum ipsarum datoribus, praeterea ab urbium gubernatoribus, praesertim christicolis omnibus rite, atque constanter observatis continue tam dominiorum, quam terrarum bene valebit status omnium; Statuta enim eorum qui regunt, pariterque eorum qui reguntur, sunt statum tuentia, juxta illud:

Statuta statum dum sunt servata tuentur.

# LIBER PRIMUS.

## De Juramento Domini Rectoris. Cap. 1.

Quia testante jure parum prodest leges condere, nisi esset qui tueretur easdem, ad harum igitur legum municipalium robur et observantiam pleniorem primo statutum et ordinatum est, quod quilibet Rector, qui de coetero ad hujus Podestariae accesserit regimen, prima die, vel secunda introitus in praesentia Syndicorum et Consiliariorum terrae Ripae praedictae, ac Syndicorum et Consiliariorum aliarum Communitatum dicto Regimini subjectarum, jurare debeat ad Sancta Dei Evangelia tactis scripturis custodire dictam terram Ripae, et ejus Potestariam, ad honorem et statum nostri praelibati, et Illustrissimi Dominii, et quod salvabit et custodiet et manutenebit toto tempore sui Regiminis, et toto posse suo omnes homines et personas de Ripa, et ejus Potestaria, et tam in personis, quam in eorum bonis, et quod servabit et manutenebit omnia statuta, et singula in hoc descripta volumine, omnes reformationes, privilegia, et consuetudines terrae Ripae unicuique justitiam administrando secundum continentiam statutorum ipsorum et reformationum, bona fide et sine fraude, et secundum bonam consuetudinem dictae terrae Ripae, et ubi statuta ista, seu consuetudines defficerent, jura reddet secundum leges et jura civilia, omni remoto odio, amore, precibus, et praetio indiferenter, nulla habita personarum differentia.

**De Sacramento fidelitatis hominum. Cap. 2.**

Teneatur insuper D. Potestas Ripae in principio sui regiminis providere quod omnes Syndici et Consiliarii Ripae, et aliorum locorum suppositorum Regiminis Ripae, jurent ad Sancta Dei Evangelia tactis scripturis praelibatum Illustrissimum, ac Reverendissimum Dominum Episcopum et Principem juvare, et defendere totis viribus, et pro posse manutenere, et non dicere, vel tractare per se, vel per aliam personam, pubblice, vel privatim modo aliquo, vel ingenio, aliquid, quod spectare possit ad ejus Dominationis, statusque diminutionem; et si senserint quidquam quod in ejus spectare vel redundare detrimentum posset, aut praejuditium, vel in jacturam retorquere, statim per se ipsum, vel fidum nuntium praelibato D. Rectori propalabunt, et veraciter explicabunt, et semper et omnia facient, quae in sacramento fidelitatis fieri debent, et si quid secreti eis per dictum D. Rectorem injunctum fuerit, illud nemini explicabunt et contra Illustrissimi ac Reverendissimi D. Episcopi et Principis sui hostes, se inimicos constituent.

**De condemnationibus, bannis, et daeriis persolvendis. Cap. 3.**

Item teneatur D. Potestas Ripae compellere et constringere omnibus modis unumquemque hominem, et personam ad solvendum condemnationes et banna in eum datas, et data, sive facta, et omnes Daerias sibi contingentes impositas tempore ejus Regiminis; et si dictus D. Potestas fuerit negligens in praedictis, vel in aliquo praedictorum, tunc pro parte, quae contingeret praelibato Illustrissimo, ac Reverendissimo Domino, et Communi Ripae, teneatur ipse D. Rector de suo proprio satisfacere, et nihilominus sequens Potestas eodem modo teneatur constringere dictos debitores ad satisfactionem dictarum condemnationum, et bannorum, et daeriorum que-

madmodum si tempore ejus regiminis factae fuissent, et imposita executioni mandando quae facta erant in hoc per ejus praecessorem sub poena praedicta.

**Quod Dominus Rector non petat aliquod arbitrium a Consilio.** CAP. 4.

Statuimus, quod D. Rector non debeat, nec possit petere aliquod arbitrium a Consilio Ripae faciendo aliquid quod fieri deberet per Consilium una cum eo, vel per Consilium solum, secundum bonam, utilem, et approbatam consuetudinem terrae Ripae; et si peteret, quod non possit, nec debeat dare ei, et si daretur, quodcumque per eum factum fuerit, nullum sit, et irritum ipso jure.

**Quod D. Rector non possit eligere aliquem in aliquo officio Communis Ripae.** CAP. 5.

Statuimus, quod D. Rector non habeat arbitrium eligendi aliquem in aliquo officio Communis Ripae, et si elegerit, electio non teneat, dato, quod ei D. Potestati consentiatur electio, sed eligantur officiales Communis dictae terrae Ripae per homines de Ripa in Consilio, secundum bonam, et approbatam consuetudinem terrae Ripae, et secundum formam statutorum infrascriptorum.

**Quod D. Rector teneatur inquirere circa utilia Communitatis Ripae.** CAP. 6.

Statuimus, quod D. Rector sub vinculo juramenti ejus teneatur diligenter inquirere cum sacramento, vel sine, prout ei visum fuerit, sine alia solemnitate, si aliquis habuisset, vel recepisset aliquam pecuniam, quae debuisset de jure in Commune Ripae venire, et in alia Communia supposita, et repertos habuisset compellere ad solvendum in duplum.

**Quod D. Rector teneatur compellere Massarium ad solvendum creditoribus. Cap. 7.**

Item statuimus, quod D. Rector teneatur compellere Massarium Communis Ripae, facta ejus ratione, ad solvendum et satisfaciendum in tertiam diem offitialibus, saltuariis, et aliis personis habere debentibus a Communitate, scriptis in libro ipsius Massarii, si hoc creditores petierint; poenas, et banna imponendo ipsius D. Rectoris arbitrio.

**De regaliis D. Rectoris Ripae. Cap. 8**

Item quod D. Rector habere et accipere possit ex qualibet tenuta per eum data ad istantiam creditorum contra aliquos debitores, qui fuerint contumaces, vel non solverint in termino condemnationis, solidum unum pro quaque libra parva, et non ultra, et hoc intelligatur in tenutis datis occasione debiti quantitatis pecuniae; salvo quod si debitor venerit in juditio, et responderit, vel satisfecerit, judice adhuc sedente, quod tenuta data non teneat, sed restituatur. De tenuta autem in realibus actionibus, sequestris, petitionibus, venditionibus in juditio factis, sententiis, aut missionibus, possessionibus in reali, nihil habere debeat.

**Quod pro auctoritate D. Rectoris interposita nihil solvatur. Cap. 9.**

Item quod D. Rector non debeat, nec possit aliquid recipere, vel habere pro aliqua auctoritate, vel decreto per eum posito, vel imponendo in tutellis, actoriis, vel donationibus inter vivos, curariis, alienationibus minorum, vel mulierum, nec in aliquibus aliis similibus occurrentibus. Item nec aliquid accipere de examinatione testium, quam ipse, vel ejus delegatus facere voluerit in causis.

**De diebus, in quibus sedere debet D. Rector pro jure reddendo.** **Cap. 10.**

Statuimus, quod D. Potestas teneatur sedere ad bancum pro jure reddendo omni die, vel saltem duobus diebus Lunae et Veneris in hebdomada in ordinariis causis, et cuilibet petenti jus administrare sub Palatio Communis Ripae, nisi contigerit alium locum eligi aliqua justa causa, et nihilominus teneatur omni die comparere ad lodiam palatii praedictam, nisi aliter esset occupatus, praestando audientiam unicuique in aliis summariis, et extraordinariis causis; qui D. Potestas teneatur facere residentiam de die et nocte in terra Ripae, et non in castro, nec extra Ripam.

**De causis clericorum cognoscendis.** **Cap. 11.**

Statuimus, quod si contigerit aliquem praesbyterum, vel religiosum petere in juditio coram D. Potestate Ripae aliquid ab aliqua laica persona, seu mondana, et ipsa persona voluerit in reconveniendo procedere, vel petere aliquid ab ipso praesbytero, vel religioso, quod D. Potestas teneatur jus reddere, et administrare contra praesbyterum, vel religiosum in dicta reconventione, et compellere praesbyterum, vel religiosum ad satisfacendum debitum; si vero absque reconventione aliquis laicus peteret contra sacerdotem, vel religiosum, si D. Potestas non vult contra eum justitiam ministrare, teneatur ad istantiam creditoris in bonis dicti praesbyteri, vel religiosi inventis in jurisdictione Ripae saltem committere sequestrum, et deinde partes vadant ad judicem competentem firmo manente sequestro, donec inter eos fuerit definitum.

**De bullando mensuras.** **Cap. 12.**

Statuimus, quod D. Potestas teneatur in principio sui regiminis, suis propriis expensis, facere fieri duos bullos ferreos

in quibus insculpta sit littera prima sui nominis, et cum eis providere et facere, quod omnes tenentes mensuras a vino, oleo, sale, blado, et tenentes pesarolos, stateras, passettos a panno, balanceas, et similes, teneantur ipsas mensuras justare facere per eum, qui deputatus fuerit ad justandum per D. Potestatem, et Syndicos, et quae justa fuerint, bullari dicto bullo, et quod nisi bullatae fuerint ut supra, operari non debeant sub poena imponenda in crida cujuslibet Rectoris, et quod bullator, seu justator habere debeat ab illis qui bullare facient pro ejus laboribus id quod fuerit taxatum per Syndicos, cujus una pars sit D. Rectoris pro bullo, alia vero ipsius justatoris, et alia Communis Ripae; et similiter D. Rector teneatur in omnibus aliis locis suppositis Potestariae et regimini Ripae, ne per aliquem fraudes committantur.

### De praeceptis faciendis per D. Rectorem. Cap. 13.

Statuimus, quod si D. Potestas praeceperit aliquid alicui quod faciat, aut non faciat, vel quid simile, quod in primo praecepto non possit ponere poenam ultra decem libras parvas, pro secundo vero, si in contumacia perseveraverit, non possit ponere poenam ultra vigintiquinque libras parvas, pro tertio vero sit in arbitrio D. Potestatis quantitas poenae, ita tamen, quod ab uno praecepto ad aliud sit intervallum non minus quinque dierum; et hoc intelligatur de praeceptis factis ad istantiam alicujus partium, reservata actione damnorum, et interesse partis. Item, ubi statuta ponunt poenam, ipsam augere non possit.

### Quod non reddatur jus in mercatis regalibus. Cap. 14.

Statuimus, quod D. Potestas non possit in mercatis solemnibus, quae fiunt quatuor in anno, nec dare debeat audientiam alicui, nec sequestrare, vel detinere, nec aliter intro-

mittere se in aliqua causa praeter quam pro Communitate, et pro dominis in temporalibus mercatorum infrascriptorum, videlicet in festo omnium Sanctorum, in festo S. Andreae Apostoli, in festo S. Thomae Apostoli, in die Jovis Sancto, nec non in aliis mercatis solemnibus, si quae in futurum ordinarentur; salvo quod in malefitiis jus facere possit, et similiter pro differentiis tollendis eodem die mercati ortis.

**De modo et forma eligendi Syndicos, et alios offitiales Communis Ripae.** **Cap. 15.**

Statuimus, quod omni anno eligantur, et eligi debeant duo Syndici, vel unus, et certi consiliarii, unus Notarius, et unus Massarius, prout videbitur Communi Ripae, hoc modo, videlicet facta congregatione totius Communis Ripae super palatio, ubi plures, quam duae partes trium partium habentium vocem in Communi existant, D. Potestas, vel ejus delegatus debeat bona fide, et in ejus conscientia eligere octo, vel decem, vel duodecim homines de Ripa, ad ejus discretionem, et eos mittere seorsum, prius dato eis juramento de faciendo praedictam electionem bona fide, et sine fraude, remotis amore, odio et timore, precibus et praetio; qui missi seorsum, inde exire non debeant, nisi prius praedictorum omnium offitialium electionem fecerint.

**De juramento offitialium praedictorum** **Cap. 16.**

Statuimus, quod supradicti Syndici, Consiliarii et Massarius, statim cum fuerint electi, jurare teneantur tactis Sacris Scripturis, ad Sancta Dei Evangelia, eorum offitia bene, fideliter, et honeste exercere et facere, non avvertendo ad propriam utilitatem, vel damnum, sed solum ad honorem, et statum Illustrissimi et Reverendissimi D. Episcopi, et Principis Ripae, et ad bonum pubblicum dicti Communis Ripae; et si quis eorum recusaverit jurare, facta admonitione saltem per D. Potestatem quod jurare debeat, multari possit in libris xxv par-

vis, pro quibus in carceribus detrudi possit donec solverit, et nihilominus jurare teneatur, nisi reffutare voluerit, et solvere, ut infra in proximo statuto continetur.

**Quod electi in aliquo praedictorum offitiorum non possint impune reffutari.** CAP. 17.

Statuimus, quod quilibet de electis in aliquo offitiorum supra positorum teneatur acceptare et facere offitium, in quo electus fuerit, secundum continentiam supra positorum, salvo quod si voluerit solvere libras xxv parvas in dicto communi pro quolibet reffutante, non adstringatur ad acceptandum, sed alia electio fiat in alium simili modo, et quod nullum habeat terminum ad deliberandum, utrum velit solvere dictas libras xxv parvas, vel offitium facere; et donec ipsi offitiales non sint electi, et acceptaverint, quod Syndici, et offitiales praecessores remaneant in offitio sine salario.

**Quod electi in aliquo praedictorum offitiorum, ut supra, completo eo, stare debeant per unum annum sine praedicto offitio.** CAP. 18.

Statuimus, quod Syndici electi, ut supra, postquam compleverint eorum offitium, stare debeant uno anno sequenti absque simili offitio, quod compleverunt; et quod illo anno sequenti amplius ad illa offitia non eligantur, et si electi fuerint, electio non valeat, sed subitò reddatur ad faciendum alium, qui eligi possit; salvo quod sibi toti universitati placuerit eum esse electum, et similiter ipsi electo placeat, quod electio firma maneat, aliter vero non; et ita de aliis offitialibus.

**Quod in una domo non sint duo offitia eodem tempore.** CAP. 19.

Statuimus, quod nullus possit habere duo offitia Communitatis Ripae eodem tempore, nec plusquam unus de una domo,

intelligendo de una domo, qui simul habitant ad unum panem, et ad unum vinum; non intelligendo de offitiis, quae dantur ad incantum.

**De offitiis Communitatis non dandis, nisi his, qui saltem annis quinque habitaverint in Ripa.** Cap. 20.

Statuimus, quod nullus possit esse Syndicus, Consiliarius, Massarius, seu Notarius Communis praedicti, nisi fuerit de habitantibus in Ripa saltem per annos quinque, et habuerit de bonis immobilibus in plebatu Ripae valorem ducatorum quinquaginta.

**Quod nullus sit de Consilio, nisi certo tempore habitaverit, et infrascriptam summam in bonis habuerit.** Cap. 21.

Statuimus, quod nullus possit interesse Consilio generali Ripae, dato quod haberet bona in plebatu, nisi ille triennio habitaverit continue in terra Ripae, et similiter nullus vocari possit in dicto Consilio generali si ob aliquam causam per dictum Commune exemptus fuerit perpetuo a custodia, dato quod habitasset dicto triennio, et ultra, durante ista sua exemptione, et nisi habuerit in bonis stabilibus in pertinentiis Ripae ad valorem librarum centum marchetorum; sed praedicti non intelligantur habere vocem in Communi ad aliquas causas, seu negotia Communis expedienda.

**De offitio Syndicorum.** Cap. 22.

Statuimus, quod supradicti Syndici, tempore toto sui offitii, sollecitare et superesse debeant utilitatibus Communis Ripae, et fideliter ipsius Communis negotia gerere, fructusque, et

redditus ipsius Communis ad pubblicum incantum vendere, et de bonis ipsius Communis locationes facere temporales, una cum consiliariis suis, et ipsum Commune regulare cum bona diligentia secundum antiquam consuetudinem. Quorum unus in terra Ripae semper remanere debeat, vel in plebatu, in poena xx solidorum pro quoque, nisi de voluntate D. Rectoris, et Consilii recesserit, et alium loco sui dimiserit per tempus absentiae suae; qui Syndici habere debeant de salario a Communi id, quod taxatum fuerit, et ulterius exempti sint a custodia usuali, et aliis omnibus personalibus, quae respectu Communis occurrunt; et qui Syndici semper interesse debeant rationibus Massarii, vel saltem unus eorum, alioquin ratio reddita non valeat.

**De causis cognoscendis per Syndicos. Cap. 23.**

Statuimus, quod omnes quaestiones et differentiae viarum, terminorum, stillicidiorum, aqueductuum, rozalium aquarum, murorum, fenestrarum, canalium, arborum, et similium, nec non aliarum differentiarum descendentium pro servitutibus tam urbanorum, quam rusticorum praediorum cognosci et terminari debeant per Syndicos Ripae, et pro vacariis, et malgis, et eorum dependentibus, si dicta differentia fuerit in plebatu, summarie, sine libello, et absque alia litis contestatione, et sine strepitu et figura juditii omni die, sedendo, stando, et ambulando, prout eis visum fuerit, citando tamen partem adversam personaliter, vel proclamando, ut veniant ad utendum juribus suis in praedictis; quod si non venerint, nihilominus teneantur dicti Syndici de veritate se informare et terminare, prout eis justum visum fuerit, habito consilio bonorum virorum, et quod ab eorum sententia non possit appellari, nulla dici, vel supplicari. Qui Syndici pro eorum terminatione nihil accipere possint, salvo quod exeundo ultra Albulas, vel Galenzanam habere debeant solidos octo pro quoque ipsorum, ab inde vero citra accipere debeant solidos quatuor pro quoque; reservato insuper, quod in suprascriptis differentiis tangentibus

Commune Ripae, non ipsi Syndici, sed D. Rector summarie cognoscere et terminare debeat, debita juris forma.

**De offitio Massarii Communis Ripae. Cap. 24.**

Statuimus, quod Massarius Communis teneatur ab omnibus debitoribus scriptis in libro Massariae et Manifestorum exigere incontinenti, et similiter exigere debeat a debitoribus custodiarum et malefitiorum, et de omnibus bonam reddere rationem dicto Communi; qui massarius habere debeat pro salario id, quod taxatum fuerit, et teneatur alia facere quae in reformatione continentur.

**De offitio Notarii Communis. Cap. 25.**

Statuimus, quod Notarius Communis teneatur ad voluntatem Syndicorum scribere in libro Massariae omnes entratas, expensas dicti Communis, et omnes causas civiles et criminales in libro Manifestorum, item omnes reformationes fiendas, et omnes actus, et proclamationes, et incantus rerum Communis Ripae et librum custodiarum, et similia, pro quibus per Syndicos pro dicto offitio pro uno anno et ulterius sit exemptus, ut supra sunt Syndici. De aliis vero instrumentis, processibus, et libro daeriae forensium, et rodolorum, ultra dictum salarium habere debeat debitam mercedem.

**De non venientibus ad Consilium tempore debito. Cap. 26.**

Statuimus, quod si quis ex consiliariis citatus non venerit ad consilium, statim pulsato campanello Palatii Communis more solito, vel statim postquam per nuntium Communis praeceptum fuerit, vel si cum venisset recesserit sine licentia D. Rectoris, vel Syndicorum, solvat solidos decem pro quaque vice, nisi justa causa fuerit impeditus.

**De electione Cavalerii et ejus offitio. Cap. 27.**

Statuimus, quod Syndici una cum consiliariis eligere et providere teneantur de uno Cavalerio Communis Ripae sive offitiali victualium, qui habeat investigare et rimari per terram Ripae, et ejus plebatum de falsis mensuris et ponderibus, et de rebus venditis non juste ponderatis, vel mensuratis, et providere, ne per beccarios, tabernarios, pancogolos, molinarios, piscatores, apothecarios, et alias personas similiter vendentes ad minutum, fraudes committantur, et providere, ne in festis prohibitis ex forma statutorum laboretur, et ne aliquae res foetorem reddentes contra ordinem apponantur, et ne aqua de balconibus projiciatur, et quod letamen non fiat in locis prohibitis tempore prohibito, et ne alia fiant contra ordines Communis; quod si negligens fuerit, puniatur in solidos xx, et incontinenti removeri possit ab offitio; qui offitialis pro uno anno habere debeat id, quod taxatum fuerit per Syndicos Ripae, et qui offitialis incontinenti, facta in eum electione, jurare teneatur dictum offitium fideliter exercere.

**De electione Saltuariorum, et eorum offitio. Cap. 28.**

Statuimus, quod Syndici et Consiliarii providere debeant de octo Saltuariis, vel pluribus, aut paucioribus qui custodiant possessiones in plebatu Ripae existentes per unum annum continuum, qui accusent dantes damna, vel introeuntes in possessiones contra statuta et reformationes Communis Ripae, et eos accusatos scribi faciant per notarium Communis Ripae in libro Manifestorum Communis Ripae ponendo nomen eorum, qui reperti fuerint in damno, vel cujus fuerint bestiamina reperta in damno, si cognoverint; si vero non, teneantur conducere ipsa bestiamina in manibus Massarii Communis pro satisfatione poenae et damni, et hoc intelligendum de terrigenis; si vero

bestiamina fuerint forensium, tunc sive cognoscentur cujus sint, sive non, conducantur ad Massarium Communis Ripae, si comode conduci poterunt; quod si negligentes fuerint, et aliquod damnum datum sit, ipsi Saltuarii de suò proprio satisfacere teneantur damnum passo, si damnum datum fuerit de die, et intelligatur damnum datum de die, nisi probetur datum fuisse de nocte, et ipsi Saltuarii eligi debeant omni anno, et electi jurare teneantur offitium suum fideliter exercere in poenam librarum quinque pro quoque, et nihilominus jurent, et donec sint electi, et jurati, quod Saltuarii praecessores intelligantur esse in offitio; possint tamen dicti electi aliquem alium idoneum loco sui subrogare gratum Syndicis et consiliariis cum juramento praedicto.

**De regulis assignandis Saltuariis et eorum mercede.** **Cap. 20.**

Statuimus, quod per dictos Syndicos, et consiliarios in calendis Augusti per sortem uniculque saltuario assignetur sua regula, de qua tota die recedere non possit sub poena solidorum viginti, et nihilominus unus in regula alterius accusare possit, et omne lucrum et damnum sit commune inter eos, tempore quo regula est eis assignata; qui saltuarii subito quod sint electi debeant jurare ad Sancta Dei Evangelia accusare, et scribi facere quoscumque invenerint contrafacientes intra tertiam diem, alioquin non valeat accusatio, remotis odio, amore, praecibus, et praetio; qui saltuarii tempore messium, et vindemiarum in vineis, sive campis accipere possint requisito domino sive laboratore unam cuvam bladii pro quolibet plodio terrae, et de legumine accipiant juxta consuetum, et pro quolibet plodio terrae vinearum unum starum uvae graspatae, et non ultra; de pratis vero, et de oliva nihil accipere possint, et nihilominus haec omnia custodire teneantur, salvo quod saltuarii non teneantur de damnis datis possessionibus forensium prativis, seu olivis, ex quibus non solvitur saltaria; terrigenarum autem sic, quia in simili possumus alter alterius onera portare.

**De Mensuratoribus Communis Ripae et de eorum mercede. Cap. 20.**

Statuimus, quod supradicti Syndici et consiliarii teneantur per pubblicum incantum, vel per alium utilem modum providere, quod in Ripa sint duo mensuratores qui simul habeant mensurare oleum, vinum, sal, et orbacas quae venduntur, et oleum, seu vinum mensuratum portare debeant cum eorum mensuris ad domum emptorum in Riva tantum, vel ipsas insacare, vel invasellare emptori, et qui jurent mensurare fideliter, et juste tam pro una parte, quam alia; et qui mensuratores habere debeant pro quolibet modio olei mensurato, et invassellato ut supra, id, quod taxatum erit, et pro quoque quarterio vini id, quod taxatum erit, hoc modo videlicet: si ambo sunt terrigenae Ripae, quod uterque solvat pro dimidia, si vero alter eorum tantum sit terrigena, alter forensis, seu non habitans in Ripa, quod ille non habitans solvat in totum mercedem mensurarum, et prout in reformationibus continetur in aliis rebus.

**De stateria Communis Ripae et de mercede Ponderatoris. Cap. 21.**

Statuimus, quod suprascripti Syndici et consiliarii providere debeant per incantum vel alium utilem modum quod in Ripa sit unus ponderator, qui cum statera communis habeat ponderare omnes mercantias aptas ad pondus, quae fuerint consuetae ponderari; qui ponderator accipere possit de quocumque centenario totum id, quod taxatum fuerit, et solvatur per partes omnes pro ut supra in mensuratoribus dictum est; et quod nullus terrigena vendens ultra duos penses possit ponderari sine licentia dicti ponderatoris Communis, sed forensis vendens forensi non possit ponderare ultra unum pensem sub poena marchetorum viginti, et quod circum plateam Ripae stare ad ponderandum specialiter in diebus mercati debeat.

**De offitio Viatoris Communis et de ejus mercede. Cap. 32.**

Statuimus, quod supradicti Syndici et consiliarii providere debeant, et teneantur, quod in Ripa stet unus pracco, seu nuntius juratus, qui faciat ambasiatas, seu praecepta pro parte D. Rectoris, vel Syndicorum, et similiter proclamationes tenutas, immissiones, relationes et similia, cui stare debeatur relationibus per eum factis circa praedicta, nisi contrarium probetur, et qui habere debeat pro salario a Communi Ripae omni mense id quod taxatum fuerit. Insuper et qui si voluerit, accipere possit pro quaque preclamatione alta voce solemniter facta sub palatio juris Ripae solidos duos de sex Tridenti, et pro praecepto ad instantiam terrigenarum ad comparendum nihil habeat, pro aliis praeceptis habeat solidum unum Trident. pro pignoratione solidos quinque Trident.

**De carceribus et de solutione carceris. Cap. 33.**

Statuimus, quod D. Potestas pro debito civili, vel criminali pecuniario, non possit aliquem detrudere, vel ponere in carceribus Castri novi, vel aliis, sed solum detrudi facere vel in palatio juridico, vel in carcere turris a Ponali, et quod custos carcerum pro quolibet carcerato accipere possit solidos octo marchetorum pro toto tempore quo steterit in carceribus, sive modicum fuerit, sive satis.

**De Cancellario D. Rectoris, et ejus offitio. Cap. 34.**

Statuimus, quod Cancellarius D. Potestatis, sive Notarius ad malefitia deputatus accipere possit pro qualibet inquisitione pro sua mercede, sive pro qualibet accusatione solidos decem.

De quolibet teste solidos decem, de pubblicatione solidos viginti ad plus; sed D. Rector eidem taxare possit minus juxta qualitatem causae, et quantitatem scripturarum, et quod acta spectantia ad offitium solum D. Rectoris, aut Dominationis scribat. Alia vero acta civilia scribantur per Notarios terrigenas Ripae.

### De Æstimatoribus Communis et eorum offitio. Cap. 35.

Item, quod Massarius communis, cum Notario communis libertatem habeant, et ad requisitionem cujuslibet conquerentis teneatur ire personaliter ad aestimandum damna data in possessionibus existentibus in plebatu Ripae, et ad aestimandum damna occurrentia occasione malae culturae, et alia occurrentia aestimari toto tempore sui offitii; qui aestimatores habere debeant solidos octo cum dimidio, si fuerint ultra Albulas, vel Galenzanam, abinde vero citra, habere debeant solidos quinque Trident. pro quoque, et non ultra; et si aestimaverint possessiones sive praetia rerum, quod habeant id, quod taxatum fuerit per Syndicos et consiliarios Communis Ripae.

### De his, qui tenentur facere custodias. Cap. 36.

Statuimus, quod quilibet de terra Ripae, sive sit ibi habitans cum ejus familia, vel habens domum in plebatu Ripae teneatur facere guaitam et squaraguaitam pro custodia nocturna dictae terrae Ripae, secundum quod ei praeceptum fuerit ex parte D. Rectoris, vel ejus cancellarii, sub poena solidorum quinque marchetorum pro quolibet contrafaciente, et vice qualibet, Communi Ripae applicanda, et nihilominus teneatur solvere illi pro custodia qui pro eo fecerit guaitam, vel squaraguaitam; et si nullus fecerit teneatur solvere dictam poenam ut supra, et dictam custodiam reffícere; et idem intelligatur de custodia de die.

# LIBER SECUNDUS

DE

# JUDITIIS.

## De citationibus quarumlibet personarum. Cap. 1.

Statuimus primo, quod quilibet habitator in terra Ripae, vel ejus plebatu, citari possit et debeat ad requisitionem cujuslibet conquerentis, seu conqueri ac petere volentis semel tantum personaliter, vel bis ad habitationem, diversis tamen diebus, ac in praesentia alicujus de familia sua majoris XIIII annis vel in praesentia duorum vicinorum, ut comparere debeat ad talem terminum juris, vel ad talem diem ad respondendum in jure et de jure eidem conquaerenti, seu petere volenti; ita tamen, quod citari non possit in eadem die, in qua peti vult contra eum, si sponte non voluerit venire eadem die; salvo quod si inveniatur in platea Ripae, quod citari possit eadem die, et in causis summarie cognoscendis de quibus infra in statutis continetur.

Item, quilibet habitator aliorum locorum regimini Ripae supposítorum citari possit semel tantum ad habitationem in praesentia alicujus de familia, vel suorum vicinorum ut supra.

Item, quilibet forensis, seu non habitans in dicta terra Ripae, nec in aliquo dictorum locorum regimini Ripae supposítorum, et similiter quilibet vagabundus citari possit, ac de-

beat personaliter, si inveniatur in dicta jurisdictione Ripae, et placuerit conquaerenti; alias debeant citari, ac possint semel tantum alta voce praeconis sub palatio juris terrae Ripae ad talem diem ac horam ad respondendum in jure, vel aliquid aliud faciendum, exprimendo quotum diem mensis, intelligendo, quod si sederit in animo D. Rectoris Ripae ipsum citatum esse in territorio Tridenti, Brixiae, vel Veronae, quod non minus sex dierum spatium dari debeat in ipsa citatione; si vero sederit in animo judicantis ipsum citatum esse extra praedictos Episcopatus, quod non minus spatio dierum quindecim detur ad respondendum in jure, et intelligatur in animo judicis sedisse secundum quod simpliciter terminum assignabit. Aliae vero citationes, quae sunt ad procedendum in causas, et ad videndum fieri venditiones, et similes, possint abbreviari ad arbitrium D. Rectoris, et tales citationes omnes, de quibus supra, habeantur pro legitimis, et sufficientibus, ita ut contra eas excipi, vel opponi non possit aliquo modo, intelligendo masculinum genus comprehendere foemininum; et intelligatur quilibet praeco habere mandatum, ut supra, citandi absque alia licentia judicis, ad respondendum in jure, ut supra.

### De citationibus in scriptis fiendis. Cap. 2.

Statuimus, quod in qualibet citatione, ad quam aliquis agere, seu petere voluerit summam librarum quinquaginta Tridentinarum, ac ab inde supra, vel aliquam rem mobilem vel immobilem excedentem valorem dictae summae, quod talis citatio sive personaliter, sive ad habitationem, sive alta voce facta portari debeat per viatorem in scriptis, in qua declaratum sit summatim quid, quantumque, et ex qua causa petatur, seu petere intendatur, et per hoc actor nihilominus non sit excusatus a facienda ejus petitione coram domino jurisdicente juxta servationem statutorum infrascriptorum, et similiter omnia alia praecepta ab ipso D. Rectore emanata ad istantiam alicujus personae, quae non fuerint ad procedendum in jure, sive pro sequestro fiendo, sive procedendo in causa, vel ali-

quid aliud faciendo, vel non faciendo, fieri debeant in scriptis ut supra, alioquin tale praeceptum nullius sit valoris, ac momenti.

**De termino cadente in diem feriatam. Cap. 3.**

Statuimus, quod si terminus citationis praecepti, vel admonitionis jurisdicentis caderet in diem feriatam, in qua D. Rector ad banchum non sederet, quod sequens non feriata in qua sederet, ac perseveraret ad banchum, habeatur pro termino ante indicto.

**De tutoribus, ac aliis alieno nomine comparentibus. Cap. 4.**

Statuimus, quod quilibet intelligatur ac sit sufficiens tutor, et curator a judice constitutus, actor, et Syndicus ab universitate constitutus, et procurator constitutus a majore xxv annis sine juramento, vel a pubere cum juramento ipsius puberis solemni ad lites et causas, ad agendum, et defendendum, alia juris solemnitate praetermissa; exceptis casibus, in quibus requiritur spetiale mandatum, in quibus casibus praedicti constituti, ut supra, intelligantur sufficientes cum illo spetiali mandato, ita quod contra praedicta excipi, vel opponi non possit.

**De procuratoribus per comparitionem domini non revocandis. Cap. 5.**

Statuimus, quod si dominus fecerit per procuratorem aliquid in juditio, sive ante litem contestatam, sive post, et comparuerit in juditio etiam postea procedendo, non videatur revocasse mandatum dicti sui procuratoris per dictam comparitionem semel vel pluries factam, nisi eumdem suum procuratorem revocaverit expresse, et quod mandatum Domini in suum

procuratorem duret solumodo per triennium, et quod mandata hactenus facta etiam durent triennio ab hodierna die, et non ultra, et sufficiet solum actu dicere reffirmo talem meum procuratorem, et duret per alium triennium, et sic successive.

**De curatoribus muto, surdo, prodigo dandis.** CAP. 6.

Statuimus, quod quilibet major annis xxv possit dari, et constitui a D. Rectore curator muto, surdo, furioso, et prodigo cum juramento de defendendo et utilia faciendo salvo, et uti debeat veritate certae rei, et certae causae, et ad certum tempus cum confectione inventarii, qualibet alia juris solemnitate praetermissa; et similiter curator datus bonis indefensis, quod inventarium infra octavum diem in poena librarum quinquaginta teneatur in actis et poenes acta scribi facere, et quod possit dari tutor et curator certae liti, et certae rei, et causae ad certum tempus sine alia confectione inventarii vel satisdatione.

**De personis in juditio legitimandis.** CAP. 7.

Statuimus, quod si aliqua persona agat, vel defendat tanquam ascendens, vel descendens, vel collateralis alicujus personae vivae, vel defunctae usque ad quartum gradum, credatur, quod sit ascendens, vel collateralis ipsius personae, si hoc sederit in animo judicantis una cum Syndico Ripae; et si non sederit, fiant probationes coram ipso Domino jurisdicente summarie sine capitulis, solum per famam, et sonum, et salvo quod, si esset contentio inter aliquas personas contendentes haereditatem alicujus ad se jure propinquitatis spectare, tunc liquidae fiant probationes, secundum formam juris et statutorum Ripae.

**De citatis, et non requisitis, occasione citationis.** Cap. 8.

Statuimus, quod si aliqua persona aliquem citare fecerit, et ipse faciens citare in termino non comparuerit, vel nihil ei dixerit, pro prima citatione puniatur in solidos quatuor dandos citato, si tunc ibidem hoc requisiverit; si vero pro secunda vice citatus fuerit, et iterum ei nihil dictum fuerit, puniatur in solidos xx, et in refectione expensarum illius diei, nisi judex cognoverit ipsum justo impedimento cessisse; elapso vero illo termino, talis citatus de praedictis conquaeri non possit, si eo tunc non requisiverit ut supra; et si pro tertia vice, vel ultra hoc fecerit, puniatur arbitrio D. Rectoris; et si ille, qui citare fecisset, esset procurator alterius et non petierit, ut supra, quod ipse procurator de proprio solvat.

**De interrogatoriis fiendis ante litem contestatam, et poena non respondentis.** Cap. 9.

Statuimus, quod interrogationes, quae fieri contigerit ante litem contestatam, in quibus requiritur reus respondere, si tenet et possidet talem rem, vel si est haeres talis, vel aliquid simile, fieri debeant in scriptis, et dari copiam convento cum termino ad primam juridicam diem sequentem ad respondendum; in quo termino, si reus non responderit, actor ex primo decreto ad possessionem mittatur rei, de qua quaeritur in praejuditium ejus non respondentis, vel in possessionem suorum bonorum pro mensura debiti, de quo quaeritur.

**De libellis dandis, vel non.** Cap. 10.

Statuimus, quod quilibet agere volens, tam intentando actionem, quam officium judicis implorando, teneatur ac debeat pro-

ducere petitionem suam in scriptis, in qua sit nomen actoris, et rei et res, seu quantitas quae petitur, et causa propter quam agit, ita, quod reus reddatur certus, et deliberare possit, an vellit cedere, vel contendere, salvis causis summariis, de quibus in statutis Ripae fit mentio, in quibus non requiratur petitio in scriptis, sed sufficit oretenus facta sine solemnitate, et salvo, quod nullus teneatur dare libellum, seu petitionem in scriptis de mutuo, nec de aliquo alio debito, de quo fit pubblicum instrumentum, vel scriptura de manu authentica; quod instrumentum si productum fuerit, habeatur pro libello, et copia detur parti de eo sicut de libello; et etiam non teneatur quis dare libellum in scriptis super quibuscumque causis, in quibus per ipsas partes fuisset renuntiatum productioni libelli.

**De termino dando ad respondendum, et poena non respondentis.** **Cap. 11.**

Statuimus, quod detur certus terminus reo ad respondendum petitioni actoris, qui terminus sit in arbitrio judicis, considerata quantitate, et qualitate causae, ita tamen, quod non sit minus dierum quinque nec plus de quindecim diebus continuis, salvis causis summariis, ut supra, in quo termino dictus reus respondeat, et litem contestetur, et si expresse non respondebit, vel contumax fuerit, sit in electione actoris accipiendi tenutam ex primo decreto rei, vel quantitatis petitae, aut pronuntiare faciendi litem pro contestata; quae lis, si sic pronuntietur pro contestata, habeatur pro contestata, et procedi possit, ac si lis esset inter partes legitime et expresse contestata.

**Quod terminus datus ad probandum habeatur pro contestatione litis.** **Cap. 12.**

Statuimus, quod quilibet terminus datus partibus, vel alicui earum ad probandum de jure suo, habeatur loco litis con

testatae, et litis contestationem indicet ubi litis contestatio non praecessit.

**De probationibus fiendis infra certum tempus. Cap. 13.**

Statuimus, quod facta litis contestatione ut supra, vere vel ficte, tunc possit, et debeat quaelibet pars facere suas probationes infra dies viginti utiles, ita quod testes jurent et deponant in dicto termino; eo salvo, quod D. Rector possit minorem terminum statuere cum causae cognitione, habitu respectu ad quantitatem, seu qualitatem causae; et intelligantur dies utiles in quibus D. Rector, coram quo quaestio ventilabitur, sederit ad banchum pubblice pro jure reddendo diebus consuetis, et horis; infra quos dies utiles in primis quinque diebus actor teneatur ac debeat produxisse quaslibet positiones, capitula et instrumenta, quibus uti voluerit in causa praedicta ad fundandam suam intentionem, et reus infra alios dies decem utiles teneatur produxisse omnes suas exceptiones, positiones, capitula et instrumenta, quibus uti voluerit in ipsa causa ad elidendam intentionem actoris, et suam deffensionem fundandam; quibus transatis, infra alios dies quinque utiles, utraque pars possit ac debeat produxisse omnes exceptiones suas, positiones et capitula; et probationes tendentes ad reprobandum ultra quae tempora tam actor, quam reus amplius producere non possit aliquid de praedictis, nisi per partes actum fuerit expresse, quod praedicta tempora non currerent.

**De diebus utilibus scribendis in actis. Cap. 14.**

Statuimus, quod Notarius causae teneatur in processu scribere omnes dies utiles, in quibus redditum fuit jus, a die litis contestatae usque ad finem causae, poena librarum trium.

**De publicatione processus.** **Cap. 15.**

Statuimus, quod in causis ubi testes sunt producti, quod processus debeat publicari elapsis terminis datis ad probandum, ita quod, partes facta publicatione, opponere possint et allegare quidquid voluerint infra certum terminum eis statuendum; sed in causis, in quibus testes non sunt producti ab aliqua partium, non sit necessarius actus publicationis processus, sed, elapsis terminis probationum, statuatur certus terminus ad allegandum et opponendum ut supra, et deinde ad deffinitivam procedatur absque alia processus publicatione.

**De positionibus et capitulis admittendis.**
**Cap. 16.**

Statuimus, quod omnia capitula et positiones, tam in causa principali, quam in causa appellationis, admittantur, nisi fuerint duplicia; salvo jure impertinentium, et non admittendorum tempore disputationis et deffinitivae.

**De responsionibus fiendis ad positiones.**
**Cap. 17.**

Statuimus, quod pars, contra quam producuntur positiones, teneatur respondere positionibus personaliter, et in absentia sui procuratoris, antequam detur ei copia dictarum positionum, sed sibi legantur dictae positiones, et vulgarizentur clare et distincte taliter, quod intelligat eas, et sic respondeat antequam conferat cum aliquo alio, si id, de quo quaeritur in positione, est in facto proprio ipsius respondentis, et sit factum de recenti, videlicet intra decennium, ipso tamen principali existente in Episcopatu Tridenti, Brixiae, vel Veronae. Sed si id, de quo quaeritur seu ponitur, esset de facto alieno, vel

de antiquo, per procuratorem possit respondere habentem sufficiens mandatum, prius sibi data copia ipsarum positionum cum termino respondendi.

Item, si pars, contra quam producuntur positiones, habitaret extra Episcopatus praedictos, tunc etiam si sint in facto proprio, respondere possit per procuratorem habentem mandatum sufficiens, et sibi prius data copia cum termino, ut supra.

Item, si positiones producuntur contra universitatem, respondere possint Syndici habentes mandatum sufficiens, sibi prius data copia, ut supra; et haec, sive dicta universitas, seu Communitas sit de praedictis Episcopatibus sive non, et sive sit in facto proprio, sive alieno.

### De copia capitulorum, et similium danda.
### Cap. 18.

Statuimus, quod quilibet producens positiones, responsiones, capitula, replicationes, positiones, allegationes et similia, teneatur eas, et ea, duplices et duplicia producere, quorum alterum remaneat poenes Notarium causae, alterum detur parti adversae expensis producentis; hoc tamen observato, quod in casibus, in quibus pars principalis tenetur respondere positionibus juxta formam suprascriptorum statutorum, copia dictarum positionum non detur, nisi prius fuerit facta responsio ad illas.

### De poena non respondentis positionibus.
### Cap. 19.

Statuimus, quod positiones, quibus non fuerit responsum sufficienter per partem adversam, juxta admonitionem D. Rectoris, habeantur pro confessis et confessatis, eo salvo, quod si ipsa pars allegaret justam causam propter quam non responderit, et parata sit cum effectu respondere sufficienter, tunc ejus responsio admittatur, et dicta responsio in processu describatur.

**De juramento calumniae.** **Cap. 20.**

Statuimus, quod in quacumque parte juditii possint arctari litigantes ad jurandum de calumnia, et sufficiat in una et eadem causa semel jurasse; quod juramentum praestetur in forma, qua leges civiles requirunt; et si dictum juramentum fuerit tacite ommissum, quod nihilominus processus valeat, atque teneat.

**Qnomodo probetur mors et filiatio, et de poena negantis.** **Cap. 21.**

Statuimus, quod ad probandam filiationem, vel mortem alicujus, sufficiat probatio per sonum, vel famam pubblicam, et qui in positionibus negaverit praedicta, si postmodum probetur ipsa mors, vel filiatio per sonum et famam, ut supra, quod ille talis, qui negaverat, condemnetur in solidos sexaginta.

**De testibus citatis.** **Cap. 22.**

Statuimus, quod quilibet testis citatus in causa civili, vel criminali, ex parte D. Rectoris teneatur comparere juxta praeceptum ad jurandum et testificandum, poena solidorum centum pro prima citatione, et pro secunda indupletur; quae poenae applicentur Communi Ripae pro uno tertio, et pro alio tertio D. Rectori, pro alio tertio parti ad cujus instantiam citatio fuerit facta; pro quibus poenis persolvendis summarie, realiter et personaliter arctari possit, nisi justa causa fuerit impeditus, et quod testibus, qui aliunde veniunt, satisfiat de expensis viagii, sive itineris, videlicet istis de Leudro grossos quatuor, istis de Tignalo grossos sex, illis de Nago grossos duos pro quoque.

**De interrogationibus fiendis testibus. Cap. 23.**

Statuimus, quod quaelibet pars, intendens facere interrogatoria testibus producendis, seu productis per alteram partem, teneatur ipsa interrogatoria fecisse et produxisse infra octo dies, a die admonitionis sibi factae per D. Rectorem; alioquin amplius non admittantur, sed testes siue illis examinentur cum interrogationibus fiendis juxta discretionem examinantium; et si in dicto termino sibi assignato dicta pars produxerit interrogatoria aliqua, legitimentur ipsa interrogatoria per D. Rectorem, vel per alium per eum eligendum, per quem cancellentur illa interrogatoria, quae sibi videbuntur captiosa, seu caviliosa, aut incongrua, vel impertinentia capitulis et causae; quae interrogatoria non ostendantur parti adversae.

Item, quod ultra sex interrogatoria non possint fieri testibus super uno quoque capitulo ultra interrogatoria principalia, videlicet de causa scientiae, loco, tempore et praesentia; quae interrogatoria legitimata per Notarium causae, registrentur in actis.

**De coadjutoribus dandis. Cap. 24.**

Statuimus, quod si aliqua partium voluerit dare coadjutorem ad examinationem testium, dictus coadjutor, vel coadjutores admittantur, nisi sint personae suspectae; qui coadjutores jurare debeant se interrogationes captiosas seu cavilosas non facturos, et quod attestationes nulli partium manifestabunt, donec processus fuerit publicatus. Item, quicumque dederit coadjutorem, teneatur illum suis propriis expensis conducere infra terminum per D. Rectorem statuendum, alioquin testes examinentur sine dicto coadjutore; quae tamen expensae coadjutoris etiam in casu victoriae reffici non debeant per alteram partem, et idem sit in eo, qui dederit Notarium ad scribendum in consonantiam.

**De commissionibus causarum fiendis. Cap. 25.**

Statuimus, quod in omnibus causis vertendis coram D. Rectore Ripae, excedentibus quantitatem, seu valorem ducatorum viginti auri, sive fuerit de voluntate utriusque partis, quod causa committatur alicui doctori, seu doctoribus consulenda, sive fuerit de voluntate unius tantum partis hoc requirentis, D. Rector teneatur ac debeat dictam causam committere, dummodo pars, quae requisiverit hoc, si fuerit actor, in sua petitione requirat, dictam causam velle committi finito processu; si vero fuerit reus qui vellet, ut causa ipsa committeretur, debeat in sua responsione hoc protestari et requirere; si vero praedicta non fuerint protestati, vel protestatus, quod D. Rector non teneatur ipsam causam committere, nisi fuerit de voluntate utriusque partis.

Item, casu quo fuerit de voluntate utriusque partis, qualibet pars teneatur et debeat exbursare medietatem salarii ipsius consultoris taxandi per D. Rectorem Ripae juxta qualitatem causae, non excedendo in totum ducatos quinque.

Item, si fuerit de voluntate unius tantum partis, in principio litis hoc requirentis, ut supra, quod illa pars sola, quae hoc requisiverit, exburset totum salarium, quando mittetur ad consulendum, taxandum ut supra; ita tamen, quod pars, quae fuerit condemnata in expensis, solvat dictum salarium, et reficiat, sicut alias expensas.

Item, quod dictus sapiens, sive doctor eligatur per ipsas partes concorditer, et si non concordarent, quod quaelibet pars det tot confidentes, quod saltem de uno concordent, et dent dictos confidentes in civitatibus, vel terris subjectis Illustrissimo, ac Reverendissimo D. Episcopo et Principi nostro, vel aliis subjectis sacro Imperio, sive mediate, sive immediate, et in quacumque civitate, vel terra, usque ad quinque confidentes pro quaque parte, et non ultra, usquequo concordent; alioquin non concordando D. Rector ex suo officio sententiet super dicta causa, vel committat ipse, cui videbitur sibi consulenda, expensis ambarum partium.

Item, consultor electus ut supra, sive solus, sive associatus, teneatur suum consilium in scriptis praeparasse sub sigillo suo infra dies quindecim, a die praesentationis litterarum commissionis et processus sibi factae, alioquin cadat ab assumptione, et in ea causa amplius non eligatur, sed eligatur alius iterum modo supradicto, nisi remanserit de partium voluntate.

Item, quod D. Rector, coram quo quaestio ventilabitur, teneatur ferre sententiam secundum formam et tenorem dicti consilii, infra tertiam diem juridicam, a die praesentationis dicti consilii sibi factae.

Item, si aliqua pars fuerit negligens in dando confidentes praedictos, a die quo fuerit sibi mandatum per D. Rectorem usque ad vesperas diei sequentis, quod tunc causa ipsa committatur uni ex confidentibus alterius partis; si vero utraque pars fuerit negligens in dando confidentes, tunc, vel ipse D. Rector pronuntiet sine consilio, aut committat consulendam, cui sibi videbitur, expensis partium.

Item, quod dictus sapiens non eligatur, nisi processus fuerit completus et paratus.

## De conclusione causae. Cap. 26.

Statuimus, quod commissio causae, sive terminus datus ad audiendam sententiam praesentibus partibus et non contradicentibus, habeatur pro conclusione causae, ac perinde si fuisset expresse conclusum in causa.

## De tempore instantiae. Cap. 27.

Statuimus, quod quilibet causa principalis, in qua procedetur per viam libelli, debeat expediri et terminari infra annum unum cum dimidio a die litis contestatae, vel habitae pro contestata: quo tempore transacto, si causa non fuerit definita, quod istantia illius processus intelligatur et sit perempta,

et eo casu actor condemnetur in expensis, salvo tamen ipsi jure causam ipsam de novo intentandi; et hoc etiam habeat locum in causis compromissorum, in quibus ille annus cum dimidio incipere debeat a die compromissi celebrati; et haec habeant locum, nisi partes ipsae concorditer et expresse ipsam instantiam prorogaverint, sive dixerint tempora dictae instantiae sibi currere non debere, et hoc in actis publicis constet; et si supradicta causa per dictas partes factum fuerit compromissum, quod etiam similiter, durante dicto compromisso, non currat praedicta instantia causae principalis.

### De diebus feriatis. Cap. 28.

Statuimus, quod omnes illi dies, quae ponuntur in statuto sub rubrica de temporibus appellationum, ubi incipit: *exceptis de dictis tribus mensibus, feriis infrascriptis*, sint feriati, et pro feriatis haberi debeant, ita quod in ipsis diebus jus alicui tum terrigenae, tum forensi non reddatur, nec in cognoscendo, seu procedendo, nec judicata, seu condemnationes exequendo; et si aliter factum fuerit, quod quid fuerit actum, nullius sit valoris nulliusque momenti, salvo, quod in causis summarie cognoscendis juxta formam statutorum Ripae sub rubrica: *de quibus causis possit cognosci summarie*, jus reddi possit et debeat quolibet die, prout in dicto statuto continetur.

### Quod victus condemnetur in expensis. Cap. 29.

Statuimus ad extirpandam materiam temere litigantium, quod in causa principali victus victori debeat in expensis condemnari, non obstante quod de calumnia fuerit juratum, nisi forte victus esset juris alieni successor, cujus ignorantiam jura sopportant, aut aliam habuerit justam causam litigandi.

**De modo interponendi appellationem. Cap. 30.**

Statuimus, quod ab omni et qualibet sententia lata per D. Rectorem Ripae, a qua ex forma statutorum Ripae possit appellari, vel de jure communi valeat appellatio, interponi debeat viva voce incontinenti lata ipsa sententia, vel infra decem dies in scriptis, alioquin amplius non admittatur appellans, sed intelligatur tacite omni appellationi renuntiasse, et dictam sententiam contra se datam laudasse; et sufficiat dicere in suo gravamine, quod appellat, dato quod non specificet ad quem.

**De cognoscendis causis appellationum. Cap. 31.**

Statuimus, quod a sententia lata per D. Rectorem Ripae absque consilio sapientis teneatur intra unum mensem continuum, a die latae sententiae, praesentasse litteras citationis coram Illustrissimo et Reverendissimo D. Episcopo et Principe nostro, sive coram ejus excelso consilio, et deinde infra alios tres menses terminari fecisse supradicta appellatione; alioquin sententia, a qua fuerit appellatum, mandari possit executioni causa, vel occasione aliqua justa, vel injusta non obstante. Super qua appellatione cognosci possit in absentia D. Rectoris, qui ipsam tulit, si causa esset civilis; et haec etiam locum habeant, quando agitur in causa nullitatis per viam actionis, seu appellationis; sed de jure nullitatis per viam actionis, seu appellationis excipi possit quolibet tempore contra sententiam, exceptis de dictis tribus mensibus et feriis infrascriptis, videlicet: primo, feriis Natalitiis, quae incipiunt et tenent a festo Sancti Thomae Apostoli usque ad diem Epiphaniae. Item, feriis carnis privii, quae incipiunt, et tenent a primo sabato ante carnis privium inclusive, usque ad primam dominicam quadragesimae.

Item, in feriis paschalibus, quae incipiunt, et tenent a dominica olivarum, usque ad dominicam octavae Paschae resurrectionis.

Item, festo Pentecostes cum duobus diebus sequentibus.

Item, feriis messium, quae incipiunt, et tenent a die 15 Junii inclusive, usque ad diem 15 Julii exclusive.

Item, feriis vindemiarum, quae incipiunt, et tenent a die S. Mariae de mense septembris, usque ad diem duodecimum mensis octobris inclusive.

Item, omnibus diebus dominicis, et festis Sanctae Mariae, videlicet: Purificationis, Annuntiationis, Visitationis Elisabethae, Ascensionis et Nativitatis.

Item, in festo Ascensionis Domini et Corporis Christi.

Item, die festo Ss. Apostolorum Petri et Pauli, qui venit de mense Junii, et omnium aliorum Apostolorum.

In festo S. Marci de mense Aprilis.

Item, in festis diebus quatuor Doctorum Ecclesiae.

Item, in festo S. Lucae.

In festis diebus S. Vigilii, S. Laurentii, S. Martini, Sanctorum Viti et Modesti, S. Sebastiani, S. Michaelis de mense septembris, S. Francisci, S. Nicolai, S. Antonii confessoris, S. Alexandri Patroni Ripae, S. Georgii, S. Cassiani, S. Mariae Magdalenae, S. Cattarinae, S. Luciae et Agnetis.

Item, si appelletur a sententia lata de consilio sapientis, quod D. Rector Ripae teneatur committere dictam causam uni alteri Doctori eligendo eodem modo, quo eliguntur in causa principali, et semel et bis, videlicet usquequo adsint duae sententiae conformes, sive ejusdem effectus, et tunc amplius non audiatur appellans, sed omnino executioni mittatur causa, vel occasione aliqua justa, vel injusta non obstante.

## De appellationibus parvae quantitatis. Cap. 32.

Statuimus, quod a sententiis latis per dictum D. Rectorem Ripae, non excedentibus valorem seu quantitatem librarum vigintiquinque marchetorum tam in ordinariis, quam in summariis, nullus, tam terrigena, quam forensis possit appellare, nec debeat ejus appellationi referri.

**Quod pendente appellatione nihil innovetur.**
**Cap. 33.**

Statuimus, quod facta appellatione oretenus, vel in scriptis coram D. Rectore Ripae, nihil debeat innovari; et si quid innovatum fuerit, sit nullius valoris, atque momenti, usquequo ipsa causa appellationis fuerit terminata, aut deserta.

**De praeceptis et condemnationibus in confessos.**
**Cap. 34.**

Statuimus, quod de praeceptis, seu condemnationibus factis in confessos, seu convictos, per sententiam in judicio dari debeat tenuta creditori ipsam petenti post lapsum terminum condemnationis, seu praecepti, mandando ipsam sententiam, seu praeceptum executioni, nisi condemnatus jurare voluerit, se velle probare solutionem; quo casu assignetur ei terminus octo dierum utilium ad probandam ipsam solutionem, salvo quod D. Rector possit minorem terminum statuere, habito respectu ad qualitatem causae; quo termino elapso, ulterius non audiatur, sed tenuta detur ut supra, mandando sententiam seu praeceptum executioni, si legitimam deffensionem tunc non fecerit, et nihilominus quartum condemnationis pro poena solvat creditori petenti; et si probata fuerit legitime solutio, similiter condemnetur petens reo ad quartum ejus quod petierit pro poena; et hoc intelligatur de praeceptis et condemnationibus factis et fiendis.

**De termino solvendi.** **Cap. 35.**

Statuimus, quod debitori confesso sive condemnato pro summa ducatorum decem usque ad quinquaginta, statuatur terminus solvendi dierum decem continuorum; pro summa

vero ducatorum quinquaginta, et ab inde supra, statuatur terminus solvendi dierum quindecim; a decem vero ducatis usque ad unum, terminus dierum octo; pro uno vero ducato, et ab inde infra, brevior sit terminus, arbitrio D. Rectoris, videlicet duorum, vel trium dierum.

### De ordine exequendi sententias. Cap. 36.

Statuimus, quod elapso termino praecepti facti in confessum, seu condemnatum, seu condemnationis et sententiae, quae transiverit in rem judicatam, sit licitum creditori, quandocumque voluerit, petere et accipere tenutam super bonis debitoris pro mensura debiti et expensarum, super quibus placuerit debitori. Primo super mobilibus, si adsunt; secundo super immobilibus, si viator retulerit non invenisse mobilia ad sufficientiam, et similiter si referret viator non invenisse immobilia, accipiatur dicta tenuta super juribus et actionibus ipsius debitoris, et talis relatio, et tenutae acceptio habeatur pro legitima excussione et juridica tenuta, ita quod contra eas aliquid excipi vel opponi non possit; hoc tamen addito, quod si petitio dictae tenutae ascenderet a libris quinquaginta marchetorum supra, citari debeat sine scriptis debitor personaliter aut ad habitationem, qnod compareat die sequenti vel tali die; et si fuerit forensis, citetur alta voce ad octo dies, vel pauciores, arbitrio D. Rectoris; a quinquaginta vero libris infra, talis citatio non sit necessaria.

### De designantibus pignus spontanee. Cap. 37.

Statuimus, quod si quis in juditio voluntarie designaverit aliquam rem mobilem, vel immobilem creditori suo in executione alicujus condemnationis, sententiae, seu praecepti pro aliquo suo debito, et illa res placuerit dicto creditori, seu eam acceptaverit, non currat expensa curiae, sive tenutae, videlicet solidum pro libra; et si creditor in ipsa designatione non con-

tradixerit, vel tacuerit, intelligatur dictam rem designatam acceptasse, et super ea procedi possit et debeat, ac si tenuta fuisset juditiali auctoritate accepta.

**De pignoribus conventionalibus. Cap. 38.**

Statuimus, quod si debitor designaverit creditori suo extra juditium aliquam rem mobilem, et eam in manibus ipsius creditoris tradiderit pro aliquo debito, et elapsus sit terminus solvendi, seu exigendi dictum pignus, secundum conventiones, vel si nullus terminus inter eos fuisset appositus, quod ad instantiam dicti creditoris per D. Rectorem statuatur terminus decem dierum ipsi debitori solvendi, seu exigendi dictum pignus; quo termino elapso, die juridica incantetur, et plus offerenti vendatur sine expensa curiae, seu tenutae, et sine alia solemnitate; salvo quod facta venditione debitor possit recuperare eam, solvendo caput et expensas infra dies tres.

**De termino exigendi tenutam rerum. Cap. 39.**

Statuimus, quod si tenuta fuerit accepta super re mobili, et hoc fuerit in praesentia debitoris, vel alicujus de familia sua majoris quatuordecim annis, vel postmodum notitia ei facta fuerit, sive ipse debitor eam in juditio designasset, quod ipso facto currat ei terminus dierum decem continuorum exigendi dictam tenutam, sive pignus, et non sit opus aliqua alia admonitione de exigendo; et si fuerit super re immobili, seu juribus et actionibus, sit terminus dierum quindecim continuorum exigendi modo quo supra.

**De subhastationibus feudis. Cap. 40.**

Statuimus, quod elapso termino exigendi tenutam, sive pignus juditiale ut supra, res mobilis duobus diversis diebus

incantetur semel in die, et postmodum tertia vice in die juridico deputato ad reddendum jus, juxta consuetudines, vel in die Sabathi dicta res ad banchum juris praesentetur, si commode portari potest, et plus offerrenti vendatur; salvo quod infra tres dies debitor comparens recuperare eam possit solvendo caput et expensas.

Item, si fuerit res immobilis, vel jura et actiones, quod tribus diversis diebus semel in die incantentur, deinde in scriptis praecipiatur debitori, vel ad habitationem ejus in praesentia duorum testium, vel per proclama, si fuerit forensis, quod compareat certo die Sabathi, vel juridico, infra tamen spatium dierum sex, ad videndum fieri dictam venditionem; et etiam fiat proclama sub lodia Ripae et in villa, in cujus pertinentia jacet ipsa res, in praesentia duorum testium dicti loci: quod si qui sunt praetendentes jus habere in ea, vel putantes aliqualiter sua interesse, contradicere volentes dictae venditioni, vel aliquod jus allegare, comparere debeant loco juris dicta die et hora venditionis fiendae, alioquin amplius non audiantur.

Item, per aestimatores illius loci, ubi sita est dicta res, interim aestimetur, et dicta aestimatio in actis scribatur; quibus sic servatis, dicta res immobilis, sive jus et actio, ipsa die praefixa, alia contradictione non facta, plus offerenti detur; et si non inveniatur quis ultra dare volens, quod creditor ipsam rem in solutum accipere teneatur, cum lucro quartae partis aestimationis factae; et haec habeant locum tam in terrigena, quam in forensi creditore, et talis venditio habeatur pro legitima et sufficienti, ita quod contra eam excipi vel opponi non possit quoque modo, nec renuntiari possit huic statuto, et si fuerit renuntiatum, non valeat renuntiatio. Hoc tamen addito, quod si debitor infra quindecim dies secuturos a die venditionis ipsius rei immobilis, vel juris et actionis praesentaverit eidem creditori sortem et expensas in pecunia numerata, in qua debitor erat, talis venditio habeatur pro non facta, alioquin firma remaneat; et si sit debitum librarum decem marchetorum, et ab inde infra, quod sufficiat unus incantus, in quo res vendatur plus offerrenti, si fuerit mobilis, cum termino recuperandi dierum trium, vel circa.

**De modo aestimandi.** **Cap. 41.**

Statuimus, quod aestimatores non possint aestimare res immobiles, seu jura et actiones, nisi ponendo in sua aestimatione tantum dictae rei, quantum sufficiat pro valore capitalis et expensarum cum quarto pluris, vel circa. Et haec si res commode dividi et aestimari potest; si vero ipsis aestimatoribus videretur rem commode dividi non posse, ut sunt aedifitia, domus et aliae similes res, eo casu aestimari possint ultra summam sortis et expensarum, et quarti pluris, prout melius eis videbitur; et in isto casu de illo pluri aestimato creditor similiter lucretur quartam.

**De mercede aestimatorum.** **Cap. 42.**

Statuimus, quod aestimatores Ripae habere debeant pro sua mercede aestimandi intra terram Ripae grossos tres pro quoque, et quaque re aestimata; extra autem terram Ripae usque ad Albulas, grossos quatuor; ab Albula usque ad Varonum grossos quinque; a Varone ultra, grossos sex; citra Galenzanam grossos quatuor; ultra Galenzanam grossos quinque; in montibus vero grossos octo pro quoquo, et qualibet re; et quod in aestimationibus damnorum datorum, et malae culturae accipiant duos tertios suprascriptae mercedis, et non ultra; et quod dominus et pater familias teneatur de damnis datis per famulos, et alios de familia sua in possessionibus et rebus alienis.

**De ementibus ad incantum.** **Cap. 43.**

Statuimus, quod si quis emerit ad incantum immobilem aliquam rem, jura, vel actiones, et non solverit praetium infra tempus secundum formam statutorum Ripae, cadat in poenam

librarum decem marchetorum, cujus tertia pars sit D. Rectoris, alia tertia communis Ripae, et alia tertia sit creditoris; pro qua poena possit incarcerari, et ulterius dictus emptor cadat a jure suo dictae emptionis, et in eum casum intelligatur, et remaneat vendita ipsi creditori, cum lucro quarti pluris aestimationis factae; et si res empta fuerit mobilis, similiter cadat in ipsam poenam, et res alteri plus offerrenti vendatur ad damnum et interesse dicti emptoris non solventis.

**De banno vetantium pignora. Car. 44.**

Statuimus, quod si quis vetaverit aliquam tenutam, vel pignus apprehendi, aut pignus captum violare praesumpserit, prohibendo, ne offitialis intret domum, aut dicendo *nolo tibi dare pignus*, vel ostia claudendo, aut aliter impediendo; si fuerit masculus, condemnetur in libris tribus marchetorum, si vero foemina, in libris duabus, et credatur de dicta vetatione ipsi offitiali cum uno alio teste; et nihilominus statim manu militari per vim dicta tenuta, seu pignus, accipiatur expensis ipsius prohibentis.

**De his, qui designaverint res alienas pro pignore. Car. 45.**

Statuimus, quod nulla persona audeat scienter designare in juditio, seu offitiali aliquam rem alienam, invito domino, mobilem, vel immobilem pro pignore, sub poena librarum decem monetae venetae, si perseveraverit usque ad venditionem; et nihilominus iterum pignoretur, et de suo proprio summarie vendatur absque alia solemnitate. Item, sub eadem poena quis non debeat designare rem suam propriam, quam alteri expresse et specialiter pignorasset, seu designasset, nisi ipsa res valeret pro utroque debito et expensis.

**De rebus, super quibus apprehensa est tenuta, non distrahendis.** CAP. 46.

Statuimus, quod aliqua bona, seu res, super quibus apprehensa fuerit tenuta, sciente debitore, vel illo poenes quem sunt, non debeant nec possint distrahi, alienari, nec de loco ad locum contrectari, sine licentia D. Rectoris Ripae, vel creditoris. Et si quis contrafecerit, puniatur in solidis LX marchetorum; et ulterius talis alienatio non valeat, et capi possit et debeat talis contrafaciens ad instantiam creditoris, seu auctoris, et detineri, nec de carceribus relaxari, nisi pignus distractum, alienatum aut contrectatum restituerit creditori, aut ejus aestimationem, vel solverit sortem et expensas et poenam praedictam.

**De pignoribus extra Ripam non portandis.** CAP. 47.

Statuimus, quod creditores habentes pignora, seu conventionalia, sive juditialia, ab hominibus de Ripa et ejus Potestaria, non debeant per se, vel per aliam interpositam personam portare dicta pignora, seu portari facere extra loco dictae Potestariae sine licentia D. Rectoris Ripae et debitoris; et qui contrafecerit condemnetur in libris vigintiquinque marchetorum pro quaque vice, et credatur uni soli testi bonae opinionis et famae, et ulterius cadat a jure suo, et nihilominus ipsa, vel valorem eorum restituere teneatur.

**De tempore instantiae pignorum.** CAP. 48.

Statuimus, quod si ad instantiam creditoris accepta sit tenuta super aliqua re mobili, vel immobili, aut jure, aut actione, et non processit ad venditionem usque ad unum annum, dicta

tenuta habeatur pro non facta seu aprehensa pro dicto debito ipsius creditoris; salvo tamen jure ipsi creditori de novo accipiendi seu petendi dictam tenutam super bonis ipsius debitoris, quae etiam de novo accepta duret tantumdem, et quod tamen debitor non patiatur nisi unicam expensam curiae, nisi inter eos fuerit in concordia de solvendo dictam expensam. Et hoc idem intelligatur si res fuerit in juditio designata; salvo quod, si super causa dictae tenutae et designationis fuerit factum compromissum, non pereat instantia ipsius tenutae, sive pignoris durante dicto compromisso.

## De muliere exigente dotes constante matrimonio. Cap. 49.

Statuimus, quod si mulier, ad conservationem suae dotis, voluerit procedere super bonis mariti sui, constante matrimonio, debeat citare facere dictum suum maritum, et ab eo summatim petere dotes suas; et sive maritus compareat et confiteatur, sive non, ipsa mulier docere debeat de jure suo dotali, et probari per testes dictum suum maritum male uti substantia sua, et facultates suas deteriorare, et semel alta voce sub palatio juris Ripae proclamari facere effectum suum suae petitionis, et quantitatem, ita quod in fraudem creditorum nihil fiat, proclamando, quod si qui sunt volentes contradicere, comparere debeant ad certum diem praefixum, qui terminus non sit minus dierum decem continuorum. Quo facto, per aestimatores communis Ripae bona mariti, quae ipsi mulieri placuerint, aestimentur, de bonis tamen expeditis; quibus aestimatis, fiat eidem mulieri libera venditio, seu datio in solutum de ipsis bonis per aestimationem praedictam aestimatis summarie ac sine alia solemnitate. Et hoc statutum trahatur ad jura dotalia praeterita, praesentia et futura; et si aliter factum fuerit, non teneat, quantum est in praejuditium creditorum tunc existentium.

**Quod creditores possint solvere dotes mulieribus.**
**Cap. 50.**

Statuimus, quod postquam mulier ad conservationem suae dotis acceperit venditionem seu in solutum dationem de bonis mariti, costante matrimonio, ut supra, licitum sit creditori, seu creditoribus mariti offerre dictam dotem mulieri cum expensis justis, et eidem plenarie satisfacere in pecunia numerata, habita ratione meliorationis rei, seu rerum praedictarum per mulierem factae, de quibus denariis ematur fundus dotalis. Qua solutione facta, dicta mulier teneatur cedere illi creditori, vel creditoribus, qui sibi satisfecerint modo praedicto, jura et actiones suas dictarum dotium; et haec omnia habeant locum, si dicti creditores offerrant seu solvant intra annum unum a die dationis in solutum sibi mulieri factae per officium, ut supra. Quo elapso, ulterius non audiantur offerrentes, salvo quod, si dicta bona mulieri in solutum data fuissent de illis, quae ipsa mulier in dotem dedisset, vel alius pro ea, sive in augmentum dotis, ipsa mulier tunc possit ea in se retinere per aestimationem sibi factam, per aestimatores antedictos; et quod in hoc non possit creditoribus offerre dotem praedictam.

**De sequestris fiendis.** **Cap. 51.**

Statuimus, quod D. Rector ad instantiam cujuslibet terrigenae Ripae et de ejus Potestaria praetendentis se aliquid habere debere ex quavis causa ab aliquo forense, teneatur ac debeat committere sequestrum, et sequestrari facere per unum ex viatoribus, seu famulis curiae suae de bonis mobilibus, seu semoventibus dicti forensis, etiamsi possideret bona immobilia valentia debitum; et ea bona sic capta et sequestrata consignari facere in manibus Massarii communis Ripae, vel illius loci, ubi inventa fuerint, vel in manibus unius de vicinis sufficientibus tenenda et custodienda, usquequo fuerit cognitum

de causa, et non relaxanda sine spetiali licentia D. Rectoris, vel nisi debitor fuerit in concordia cum creditore pro asserto debito, vel re, pro quo, vel pro qua fuerit factum sequestrum; et haec, sive debitum fuerit contractum in dicta Potestaria, sive non, quemadmodum, si locus, vel forus et judex ille ab initio contractus, debiti, promissionis, vel obligationis fuissent spetialiter nominati, et fuisset de eo et in eo destinata debiti solutio.

Item, quod Massarius, vel ille, poenes quem fuerit factum dictum sequestrum, seu consignatum, teneatur rem sequestratam custodire, et ipsam non dimittere, vel relaxare sine licentia praefati D. Rectoris, aut sine voluntate dicti asserti creditoris, sub poena librarum decem marchetorum applicanda pro dimidia offitio dictae Potestariae Ripae, et pro alia dimidia dicto asserto creditori; et ulterius teneatur refficere damnum et interesse ipsius creditoris.

Item, quod si dictus forensis, in cujus praejuditium factum fuerit dictum sequestrum, paratus sit praestare, et in effectu praestiterit, idoneam cautionem de stando et parendo juri coram offitio Ripae cum dicto creditore, vel designando rem sequestratam, vel ejus valorem et aestimationem, eo casu dictum sequestrum tollatur et relaxetur libere eidem asserto debitori sine aliqua alia expensa; et quod dicta sequestra fieri possint quolibet die feriato, et non feriato, et etiam feriato in honorem Dei, exceptis diebus nundinarum Ripae, in quibus non possit fieri sequestrum.

## De executione latae sententiae contra fidejussorem. Cap. 52.

Statuimus, quod sententia lata contra principalem debitorem, vel correum, si facta relatio fuerit, quod de ejus bonis non inveniatur, possit mitti executioni contra fidejussorem, et correum sine aliqua alia expensa curiae, seu tenutae, cum sufficere debeat in una eademque re semel tantum concurrisse caratos, sive expensam praedictam; et haec locum habeant

quando aliquis fuit fidejussor terrigenae, vel habitatoris in ipsa jurisditione Ripae.

**De tempore procedendi in sequestris. Cap. 53.**

Statuimus, quod, facto sequestro, creditor teneatur infra tres menses processisse ad sententiam seu decisionem causae, pro qua factum est dictum sequestrum; aliter sit et intelligatur revocatum, et omnis fidejussio pro dicto sequestro data, sit nulla et cassa, nisi aliter essent in concordia.

Item, si ex ipsa sententia fuerit cognitum ipsum legitimum creditorem extare, quod res sequestrata sine alia solemnitate plus offerrenti vendatur ad incantum pro satisfactione debiti; et si fuerit datus fidejussor pro dicto sequestro, dictus fidejussor cogatur captis pignoribus satisfacere; et similiter, si esset pecunia, vel nomen debitoris sequestratum, cogatur debitor debitoris sequestrati exbursare id, quod dare debet. Et haec omnia fieri possint et debeant, et cognosci et exequi summarie, et de plano, omni alia juris solemnitate praetermissa, et quolibet die, ac tempore feriato et non feriato, et quod de praedictis appellari non possit, seu quaerelari, quantacumque fuerit summa, sive quantitas.

**De quaestionibus emergentibus inter conjunctas personas. Cap. 54.**

Statuimus, si qua questio, lis, seu controversia de coetero oriatur inter aliquas de infrascriptis personis super facto, vel causa, quae alias decisa non fuerit per juditialem seu arbitralem sententiam coram D. Rectore Ripae, videlicet inter ascendentem et descendentem, ut puta inter patrem et filium, avum et nepotem, et sic de coeteris, vel inter collaterales ex linea paterna vel materna conjunctos usque ad consanguineos secundos inclusive, vel inter patruum, seu amitam et nepotes, vel inter avunculum, seu materteram et nepotes, vel inter

maritum et uxorem, vel inter affines infrascriptos, vel inter socerum ac generum, vel nurum, vel inter cognatos, vel cognatas, intelligendo masculinum genus comprehendere foeminum, etiam si persona sit mortua, propter quam erat affinitas, dummodo quaestio descendat ex causa, quae erat tempore ejus vitae, teneatur D. Rector, etiam si partes non requirerent, compellere ipsas realiter et personaliter ad eligendum duos vel plures communales amicos.

Item, quod dicti electi possint et debeant summarie et de plano, sine strepitu et figura juditii, quolibet loco et tempore feriato et non feriato, praeterquam in honorem divini cultus, partibus praesentibus et absentibus, citatis et non citatis, vel una praesente vel citata, et alia non, tam de jure, quam de facto, et seu partim de jure, partim de facto cognoscere et definire inter dictas partes de quaestione praedicta, poenam apponentes in sua deffinitione; in quam poenam pars non adimplens id quod fuerit deffinitum per dictos electos, vel aliter non obediens dictis electis, seu eorum deffinitioni, toties cadat quoties contrafactum fuerit; et quod a dicta deffinitione non possit appellari quoquo modo, seu quaerelari, nec ad arbitrium boni viri reduci peti; sed teneatur D. Rector Ripae super hoc requisitus totum illud juris remediis executioni mandare, et cogere partes adimplere et perpetuo observare, nulla appellatione, seu contradictione obstante. Et dicta electio habeatur perinde, ac si per ipsas partes in dictos electos, tamquam in arbitros, arbitratores et communales compositores fuisset plenissime compromissum; et praedicta omnia, et singula etiam locum habeant in minoribus xxv annis, quorum tutor, vel curator cogatur eligere communales amicos, ut supra.

Item, si praedicti duo electi non concordarent in deffiniendo, dictae partes possint et debeant eligere tertium infra quartum diem, computandum a die quo dicti duo electi de sua discordia notificaverint D. Rectori antedicto; et si partes ipsae in electione tertii non concordarent, infra dictum terminum quatuor dierum, tunc per praefatum D. Rectorem eligatur ille tertius ea forma, qua eliguntur sapientes, quibus quaestiones ad consulendum committuntur; et quidquid major pars

dictorum trium electorum dixerit et deffiniverit, illud totum executioni mandetur, et a partibus observetur ut supra.

Item, D. Rector, injunctis poenis, teneatur et debeat cogere dictos electos ad deffiniendum et determinandum de quaestione praedicta infra certum terminum ejus arbitrio statuendum; infra quem, si non deffiniverint, cadant in poenam praedictam, et nihilominus duret electio, et cogantur terminare cum poenis, ut supra; et hoc intelligatur in praesentibus et futuris.

## De quibus causis possit cognosci summarie.

Cap. 55.

Statuimus, quod in omnibus causis, non excedentibus summam, seu valorem librarum decem marchetorum, D. Rector possit et debeat, volente actore, administrare jus summarium, et de plano cognoscere et terminare, sine strepitu et figura juditii, et sine libelli oblatione, et cum uno solo teste bonae opinionis et famae, vel cum delatione sacramenti, et prout ipsi D. Rectori videbitur, etiam tempore feriato, dummodo non sit feriatum in honorem divini cultus; et quidquid D. Rector fecerit in praedictis, tam in procedendo, quam in absolvendo, seu condemnando, intelligatur et sit rite factum et declaratum. In omnibus vero et quibuscumque causis et quaestionibus excedentibus dictam summam, seu valorem librarum decem, sive sit forensium agentium, sive pupillorum, vel viduarum, aut aliarum miserabilium personarum, sive mercedum laboris et operis, sive mercantiarum, sive mercenariorum, sive alimentorum, sive dotium, et omnium aliarum quarumcumque causarum, in quibus de jure communi jus summarium fieri debet, teneatur et debeat D. Rector ordinarie procedere secundum formam statutorum Ripae conditorum super causis ordinariis; et si aliter factum fuerit, non valeat nec teneat ipso jure, et huic statuto non possit renuntiari, et si renuntiatum fuerit, non valeat nec teneat ipsa renuntiatio.

**De compromissis voluntariis. Cap. 56.**

Statuimus, quod si factum fuerit compromissum voluntarium inter personas, quae de forma statutorum Ripae non coguntur eligere seu compromittere, et in illo compromisso fuerit per partes renuntiatum juri appellandi, seu reducendi ad arbitrium boni viri, videlicet si partes in compromisso promiserint non appellare, seu reducere, quod etiam si pars sit laesa enormiter et enormissime, amplius non audiatur appellans, seu reductionem petens; et si non fuerit renuntiatum, quod petitio reductionis proponatur infra quindecim dies, a die lati arbitramenti, alioquin arbitramentum firmum remaneat.

**De salariis Advocatorum. Cap. 57.**

Jubemus, quod liceat advocatis pacisci cum clientulis suis de eorum mercede advocandi, prout melius facere poterunt; et si inter eos non sit aliquod pactum, dicti advocati habere debeant a lite excedente summam, seu valorem librarum quinquaginta, denarios sex pro libra; a quinquaginta vero infra, taxetur arbitrio D. Rectoris.

**De salariis Procuratorum. Cap. 58.**

Cum plerumque contingat tabelliones et alias personas, propter peritorum inopiam, procurare, et advocationis officio fungi, merito circa eorum salaria providere curamus. Volumus itaque, quod procuratores pro suis procurationibus factis in causis, ubi facta sit contestatio litis, scilicet ubi sit facta petitio et responsio negativa, aut contradictoria, usque ad finem litis causae principalis, habeant et habere debeant, in causis excedentibus valorem librarum quinquaginta, denarios quatuor pro libra, et a quinquaginta libris infra, denarios octo pro li-

bra; in executionibus vero condemnationum, seu sententiarum, aut praecepti in confessum, in exigendo usque ad venditionem pignoris inclusive, si quantitas fuerit librarum decem, et ab inde infra, habeant in totum solidos decem Tridentinos; a decem vero libris supra, usque ad quinquaginta, habeant grossos novem in totum; a quinquaginta vero libris supra, quantacumque fuerit quantitas, habeant in totum pro mercede libras tres Tridentinas.

**De salariis et mercede Tabellionum. Cap. 59.**

Statuimus, quod Notarius habere debeat pro quolibet actu facto ad procedendum contra debitores confessos, vel condemnatos, quatrinos tres Tridentinos.

Item, pro condemnatione in confessum, sive praecepto, grossum unum Tridentinum; pro venditione pignoris mobilis cum incantu, grossos duos; pro venditione rei immobilis, grossos quatuor cum incantu; de processibus vero in litigando usque ad sententiam, habeat juxta consuetum; et pro venditione rei immobilis, quae sit facta cum uno solo incantu, videlicet a decem libris infra, accipiatur grossus unus cum dicto incantu; et quod praecepta reconsignandi, et praecepta facta aestimatoribus fiant per viatorem sine scriptis; salvo quod relatio ponatur in actis, pro qua solvantur quatrini tres; et idem sit de praecepto exigendi pignus mobile.

**De modo Notariorum in scribendo. Cap. 60.**

Statuimus, quod tam in contractibus, quam in ultimis voluntatibus, quilibet Notarius teneatur apponere annum, mensem, et indictionem, et quotum diem mensis, et locum, et nomen contrahentium et patrum suorum, et unde sunt, vel saltem ubi habitant; et si habitaverint in uno loco annis xxv, possint scribi, et nominari originales illius loci. In actis vero juditialibus Notarius ponat nomen litigantium, et patrum suo-

rum, et fieri possint sine testibus; salvo quod in definitiva sententia, vel interlocutoria, habente vim definitivae, vel in confessione partis confitentis debitum, apponi debeant testes, et aliter non valeant suprascripta acta.

Item, quod non sit necessarium apponi nomina patrum testium, cum pronomine, vel loco unde sunt.

### De Notariis facientibus exigere instrumenta. Cap. 61.

Statuimus, quod nullus Notarius possit extrahere in publicam formam aliquod instrumentum, seu ultimam voluntatem alicui non requirenti sibi extrahi, si illud instrumentum non sit perpetuum, videlicet instrumentum debiti, aut locationis temporalis, et similium; quae vero haberent causam perpetuam, scilicet instrumentum emptionum, donationum inter vivos, permutationum, absolutionum et similium, extrahere possit ad sui libitum, et de dicti instrumenti mercede solvatur, nisi apparuerit sibi fuisse dictum, aut protestatum, seu inhibitum per illum, ad quem spectat, quod non extraheret. In omnibus vero casibus, in quibus instrumenta non extrahuntur, satisfiat ipsi Notario saltem de mercede protocolli, seu notae, suae rogationis.

### De Notariis forensibus. Cap. 62.

Statuimus, quod aliquis Notarius, qui non habitaverit ipse, vel sui praedecessores in jurisdictione Ripae per annos decem, non possit scribere acta judicialia civilia, et si scriberet, non valeant; instrumenta vero, et ultimas voluntates scribere possit, si habitaverit in Episcopatu Tridenti per annos decem; et si quis contrafecerit, cadat in poenam librarum quinque Venetarum pro quaque vice, et nihilominus acta et instrumenta contra formam praedictam facta non teneant ipso jure; et haec habeant locum, nisi talis Notarius habuerit licentiam scribendi a D. Re-

ctore et Syndicis et consiliariis; de qua licentia appareat instrumentum communis Ripae; et salvo, quod in causis et negotiis tangentibus ipsum commune Ripae, vel alia communia ejus Potestariae, quilibet Notarius forensis scribere possit, dummodo sit Notarius auctoritate imperiali creatus.

### De modo exigendi instrumenta. Cap. 62.

Statuimus, quod si debitor solverit creditori suo intra terminum, inter eos conventum, debitum suum, non teneatur solvere expensam instrumenti, seu protocolli Notarii; sed si in termino non solverit debitum principali, teneatur etiam solvere ipsi creditori mercedem Notarii dicti instrumenti extracti, aut protocolli, si non esset instrumentum extra factum.

### De Notariis noviter creatis. Cap. 64.

Cum contingat ex aviditate pecuniae nonnullos Comites Palatinos creare Notarios non idoneos, statuimus, quod Notarii creati a duobus annis citra, et de coetero creandi, non possint scribere aliqua instrumenta, nec ultimas voluntates, nec alia acta juditialia, nisi prius fuerint examinati per D. Rectorem Ripae, qui pro tempore fuerit, et per Syndicos et consiliarios, et per eos, aut majorem partem eorum laudati et approbati fuerint; alioquin, talia instrumenta et acta per eos confecta, sint nullius valoris atque momenti, et ultra hoc, cadat in poenam librarum quinque pro quoque.

### De hominibus pro debitis capiendis, vel non. Cap. 65.

Statuimus, quod nullus de Ripa, seu habitator Ripae, vel locorum Potestariae ejus, ad instantiam alicujus terrigenae aut forensis, possit capi aut detineri pro aliquo debito civili,

posito, quod se obligasset ad captum, vel carceratum iri, etiam si non habeat unde solvat; salvo, quod pro creditis communis Ripae, et aliorum communium dictae Potestariae, quilibet, etiam terrigena, capi et detineri possit; et similiter pro creditis Illustrissimi et Reverendissimi D. Episcopi et Principis nostri. Et idem inter forensem et forensem, quod non possit incarcerari nec detineri forensis ad instantiam alterius forensis, etiam si contractus fuerit factus in Ripa, vel ejus jurisdictione; sed inter se dicti forenses possint agere et sequestrare de eorum bonis in Ripa, si contractus fuerit Ripae celebratus; exceptis, et non aliter, mercatis solemnibus, in quibus dicti forenses agere, nec sequestrare possint; salvis tamen causis communis Ripae, et Illustrissimi et Reverendissimi Domini praelibati, pro quibus fieri possit sequestrum in ipsis mercatis.

Item, attenta difficultate exigendi in alienis jurisdictionibus, et incommoditatibus ac temporis ammissione, volumus, quod, ad instantiam terrigenae Ripae et locorum ejus Potestariae, quilibet forensis detineri et conveniri possit in Ripae, et sequestrari, atque ad solutionem arctari, dato quod contractus alibi fuisset celebratus; et in hoc reus sequatur forum actoris, exceptis mercatis solemnizatis, in quibus quilibet tutus sit a civili et privato debito. Item, quod pro expensis litis, in quibus quis, tam terrigena, vel habitator jurisdictionis hujus, quam forensis condemnatus tam in causa principali, quam in causa appellationis, possit tam ad petitionem forensis, quam ad petitionem terrigenae carcerari, si non habuerit unde solvat in bonis in pertinentiis et jurisdictione Ripae.

## Quod nullus de Ripa possit pro aliquo forense fidejubere. Cap. 66.

Statuimus, quod nullus habitator Ripae, sustinens onera et factiones reales ac personales cum communi Ripae, et similiter nullus habitator sub Potestaria Ripae audeat, vel praesumat pro aliquo forense fidejubere, nec aliquam aliam alicujus generis obligationem pro forense aliquo subire, exceden-

tem summam xxv librarum Tridentinarum; et qui contrafecerit cadat in poenam librarum decem marchetorum, et nihilominus talis fidejussio, seu obligatio, et quidquid sequatur ex ea, vel ob eam, non valeat nec teneat ipso jure, et nullius sit momenti, quantum esset a libris xxv supra; et huic statuto renuntiari non possit aliquo modo, causa, vel ingenio; et si renuntiatum fuerit, renuntiatio non teneat ipso jure; possit tamen aliquam spetialem rem, seu possessionem designare et obligare pro dicto debito.

**De fidejussoribus extrahendis de suis fidejussionibus. Cap. 67.**

Statuimus, quod ad instantiam fidejussoris debitor principalis teneatur extrahere et liberare suum fidejussorem de fidejussione, qua pro ipso debitore fuerat obligatus, usque ad unum mensem postquam ei fuerat nuntiatum per fidejussorem post elapsum terminum in obligatione contentum, sub poena librarum xxv, cujus medietas sit fidejussoris, alia communis Ripae; et nihilominus teneatur ipsum extrahere; et si non fecerit, iterum cadat in dictam poenam, et praedicta non praejudicent creditoribus non habentibus causam ab eis; et hoc intelligatur in praesentibus, praeteritis et futuris.

**De fidejussoribus indemnibus conservandis. Cap. 68.**

Statuimus, quod bona debitoris sint et intelligantur tacite obligata fidejussori suo, de indemne conservando, donec eum de fidejussione extrahat et liberet, et possit ad instantiam fidejussoris, habentis jus cessum a creditore qui dicto creditori solvisset, compelli debitor principalis ad solvendum in dies decem ipsi fidejussori, infra quem terminum debitor teneatur facere omnes suas defensiones summarie. Quo elapso, et alio non apparente in contrarium, omnino detur tenuta fidejussori

contra debitorem, quae exigi non possit nisi soluto debito et expensis; et hoc trahatur ad praesentia, praeterita et futura.

### De jure emphyteutico. Cap. 69.

Statuimus, quod si quis ad livellum tenuerit aliquam rem immobilem, et per triennium cessaverit solvere livellum, talis livellarius possit expelli de omni jure suo, et nihilominus affictum cessatum, seu retentum solvere compellatur; et non credatur livellario asserenti se solvisse, nisi probet solutionem.

### De afflictibus temporalibus. Cap. 70.

Statuimus, quod si quis conductor, colonus, inquilinus, seu partiarius non observaverit pacta contenta in locatione, sive non solvendo affictus vel partem debitam, sive non laborando bene juxta conventionem, vel juxta tenorem locationis, vel ad laudem aestimatorum communis Ripae, ad instantiam domini possit expelli de locatione, dato quod in locatione hoc non esset expressum; et eo casu quo eum expellat, possit dominus petere etiam affictum cessatum, et damnum malae culturae.

### De decimis exigendis. Cap. 71.

Statuimus, quod si quis decimator peteret ab aliquo decimam alicujus petiae terrae pro anno elapso, vel annis elapsis, asserendo sibi non fuisse solutam, ei non reddatur jus de ea, nisi in illo mense, quo colliguntur decimae, fuerit in judicio petita, aut saltem per unum mensem post; et idem sit in Saltuariis petentibus saltuariam temporis praeteriti.

### De operariis. Cap. 72.

Statuimus, quod aliquis laborator terrae petere non possit mercedem sui laboris et operae, elapso anno a die dictae operae factae, nisi apparuerit ipsum petiisse in judicio, aut in concordia fuisse cum debitore suo pro dictis operis spetialiter et expresse, sed praesumatur ei satisfactum; et hoc idem intelligatur in aliis ex mercede habere debentibus, et in famulis, in quibus annus suprascriptus currere incipiat a die, quo dictus famulus recesserit a domo sui domini; et si conquaereretur sibi non fuisse satisfactum, stetur juramento ejus a quo petitur, et si juraverit solvisse, absolvatur a petitione, et si esset successor alieni juris, et juraret se nescire, vel non audivisse a praedecessore suo tale debitum extare, absolvatur. Haec tamen in creditoribus, qui pro dicta mercede pignus haberent poenes se, aut poenes se haberent rem, in qua laborassent, locum non habeant.

### De praescriptionibus. Cap. 73.

Statuimus, quod si quis possederit aliquam rem immobilem pro sua, ac tanquam suam, cum titulo per annos decem continuos inter praesentes, videlicet, ipso possessore, et eo, qui praetenderet in ea jus habere, existentibus in Ripa, vel ejus jurisdictione, vel in communitatibus Thenni et Arci, intelligatur et sit praescriptum omni actioni intentandae contra dictum possessorem in dicta re, ita quod possessor amplius molestari non possit. Si vero ille, contra quem praescribitur, esset absens a dictis locis, tunc, sive cum titulo, sive sine titulo, res possideatur pro sua, et tanquam sua, ut supra praescribitur, spatio xx annorum continuorum; quibus elapsis, possessor amplius non molestetur. Et idem sit in omnibus aliis actionibus, quarum vita de jure communi durat ultra annos xx, quod sint extinctae, et praescriptae per cursum dictorum anno-

rum xx, sive inter absentes, sive inter praesentes, exceptis minoribus xxv annis, et personis simul habitantibus in domo ad unum panem et unum vinum, et aliis, qui justam causam haberent non intentandi, et salvis rebus Ecclesiae, ac Reverendissimi D. Episcopi et Principis nostri, et Communis Ripae, ad quarum praescriptionem triginta annorum spatium necessarium sit, tam inter praesentes, quam inter absentes. Item, si creditores et debitores sint praesentes in locis suprascriptis, et steterit creditor per decennium, quod non petierit, praesumatur ei satisfactum, si de ipso debito non constiterit per publicum instrumentum, tam contra minores, quam contra majores; et si ambo, tam creditor quam debitor, essent absentes a dictis locis, vel alter eorum, dictum tempus praescribendi indupletur; si vero de praedicto debito constiterit per publicum instrumentum, sive per acta juditialia, quod similiter requiratur ad praescribendum annorum xx spatium, quibus elapsis, intelligatur de debito satisfactum, et debitor amplius non molestetur; et hoc locum habeat tam contra minores, quam contra majores, et tam contra absentes, quam contra praesentes. Volumus autem praedictas praescriptiones per solam citationem cum causa interrumpi; quae interrumptio habeat perpetuare dictam actionem, ad aliud tantumdem tempus, quantum prius requirebatur, et sic successive.

**De foemina nubente ad sui postam.** CAP. 74.

Statuimus, si quae foemina ad sui postam, sine consensu patris, vel si non haberet patrem, sine consensu fratris, vel si non haberet patrem nec fratrem, sine consensu matris, nuberet alicui ignominioso, vel alicui longe minoris conditionis, quam ipsa, privetur et privata sit ab omni successione paterna, materna, fraterna et sororina ipso facto; et hoc si nupserit ipsi ignominioso ante vigesimum quartum annum; si vero post vigesimum quartum annum nupserit tali viro, tunc privetur tertia parte haereditatis tantum.

**De marito lucrante tertiam partem dotis** (1).
**Cap. 75.**

Statuimus, quod si qua mulier alicui viro matrimonialiter de coetero se copulaverit, et decesserit in matrimonio sine filiis et filiabus communibus, tunc eo casu maritus lucretur tertiam partem dotis et bonorum paraphrenalium, adventitiorum, seu patrimonii; et idem intelligatur in uxore habente amplum patrimonium quando nubit, etiam quod non fuerit expresse in dotem datum, quod similiter lucrari debeat maritus tertiam partem dicti patrimonii, quod habuerit, vel habet ipsa mulier tempore quo nubet. Quod tamen lucrum dotis, vel patrimonii non possit esse ultra ducatos centum ad plus in totum, etiam si dos, vel patrimonium excederet valorem ducatorum tercentum; cum hoc tamen onere, quod ipse maritus teneatur facere expensas funeris dictae ejus uxoris, secundum ejus conditionem.

**De tutoribus et curatoribus debentibus omni modo reddere rationem.** **Cap. 76.**

Statuimus, quod tutores et curatores, et alii administratores alienarum rerum teneantur et debeant instare coram D. Rectore Ripae, quod eligantur homines ad videndum eorum administrationem, ad omnem requisitionem eorum, etiam ante tempus suae finitae gestionis, si eis placuerit, vel saltem post finitam et depositam administrationem infra biennium, alioquin praesumatur contra eos, quod male gesserint; et D. Praetor teneatur ad omnem requisitionem eligere personas ad praedicta, qui videant et intelligant ipsas rationes; et quidquid dicti, sic electi, fecerint et terminaverint, sit ratum et habeatur pro vera et justa ratione reddita, ita quod contra eam excipi

(1) Est correctum in reformatione Statuti, Cap. II.

vel opponi non possit; et similiter eligere teneatur ad requisitionem pupillorum et adultorum, et aliorum, quorum bona administrant, tam ante tempus finitae tutelae, vel curae et administrationis, quam post.

**De possessionibus non alienandis. Cap. 77.**

Statuimus, quod nulla persona audeat vel praesumat vendere, donare, vel permutare aliquod praedium seu possessionem existentem in plebatu Ripae alicui militi, servo, nec personae, vel loco religioso, sine licentia D. Rectoris et Consilii Ripae; et si quis contrafecerit, puniatur venditor, donator, vel permutator in libris decem marchetorum, et ulterius dicta alienatio nec teneat nec valeat ipso jure, nec de praetio convento jus reddatur, sed dicta possessio in Commune Ripae confiscetur.

**De non intelligendo aliquem esse terrigenam, nisi habitaverit per quinquennium. Cap. 78.**

Statuimus, quod nullus intelligatur civis Ripae, quoad commoda Ripae, nisi habitet per quinquennium cum familia, velut tenendo focum fumantem in Ripa, vel ejus plebatu; nisi hoc sibi fuerit concessum expresse per D. Rectorem et Syndicos et Consilium Ripae, et in libro Communis scriptum; et hoc observetur in civibus de novo creandis.

**De iis, qui decesserint ab intestato sine agnatis, vel cognatis. Cap. 79.**

Statuimus, quod si quis moriatur in jurisdictione Ripae non habens agnatos, vel cognatos in aliquo gradu, haereditas et bona sua deveniant pro uno quarto ad Reverendissimum D. Episcopum et Principem nostrum; pro alio quarto ad Com-

mune Ripae, pro alio quarto ad D. Rectorem, qui pro tempore fuerit, et aliud quartum expendatur in fabricatione plebis Ripae pro anima illius, cujus erat.

**De eo, qui vendiderit aliquam rem immobilem duabus diversis personis. Cap. 80.**

Statuimus, quod si quae persona tam terrigena, quam forensis vendiderit, seu alienaverit aliquam rem immobilem existentem in jurisdictione Ripae duabus diversis personis, puniatur in libris decem marchetorum, Communi Ripae applicandis, et nihilominus prima venditio valeat, et teneatur secundus emptor rem restituere primo emptori; dictus vero venditor compellatur realiter ac personaliter et summarie praetium quod recepit, restituere secundo emptori.

**De creditore agente contra bona hypothecata sui debitoris. Cap. 81.**

Statuimus, quod creditor, cui hypothecata sunt generaliter bona debitoris sui, teneatur prius procedere contra bona sui debitoris, quae reperiuntur expedita tempore quo agit, videlicet, quae sunt poenes ipsum debitorem, vel ejus haeredes; et si bona expedita non reperiantur, tunc agat contra extraneos possessores tenentes de dictis bonis obligatis in genere, incipiendo tunc super ultimo translatis, seu distributis, et sic a supremo sequendo sint novissimi primi, et primi novissimi molestati; et si creditores procederent contra unum possessorem, qui non esset ultimus, ut supra, quod processus teneat, nisi ille possessor ostendat alium, vel alios fuisse posteriores; et hoc ostendatur summatim, antequam fiat venditio, seu datio in solutum ipsi creditori; et idem servetur in mulieribus habentibus bona mariti generaliter obligata, dato, quod sua instrumenta cantarent esse in earum electione.

**De donationibus inter vivos fiendis coram D. Rectore.** **Cap. 82.**

Statuimus, quod donationes inter vivos, ascendentes ad valorem ducatorum centum, vel ultra, fieri debeant coram D. Rectore Ripae, alioquin non valeant ultra dictam summam, etiam si in instrumento donationis dicatur, quod sint tot donationes, quot sunt res donatae, ac non possit donari in pluribus vicibus per eumdem, ac eidem personae; si illae omnes res, vel quantitates in pluribus vicibus donatae, in totum ascenderent ad dictos ducatos centum, vel ultra, nisi coram D. Rectore, ut supra; et si contra factum fuerit, non valeat, et huic statuto renuntiari non possit, et si renuntiatum fuerit, non valeat.

**De usufructu bonorum mulieris.** **Cap. 83.**

Statuimus, quod ubi mulier nupta non haberet dotem a patrimonio suo separatam, ususfructus patrimonii, seu bonorum adventitiorum propriorum extra dotem ipsius uxoris, sint mariti pro sustentandis oneribus matrimonii; et qui patrimonii fructus per alium creditorem mariti capi non possint, nec in aliam causam cedere, quam in oneribus matrimonii sustinendis; et idem sit de patrimonio sponsae nondum transductae, et etiam in sponsalibus impuberis mulieris.

**De bonis emptis per uxorem praesumendis de bonis mariti.** **Cap. 84.**

Statuimus, quod similiter, constante matrimonio, si quae mulier reperiatur emisse vel aliter obligationem aliquam aquisivisse, illud emptum, conductum, vel aliter quaesitum praesumatur esse de bonis mariti, et creditores taliter emptum,

conductum, vel quaesitum possint in solutum accipere pro sibi debitis, sicut coetera bona mariti, nisi probetur ipsam uxorem aliunde habuisse, seu aquisivisse.

Item, si mulier, costante matrimonio, vendiderit aliqua bona mobilia, vel immobilia, et tempore venditionis confessa fuerit praetium habuisse, quod nihilominus praesumatur dictum praetium pervenisse ad manus mariti sui, et pro dicto praetio bona ipsius mariti tacite obligata intelligantur pro restitutione ejus, sicut de dote, nisi apparuerit dictam mulierem praedictum praetium in aliam suam rem, vel utilitatem convertisse.

**De locatoribus in fructibus possessionum praeferendis. Cap. 85.**

Statuimus, quod locatores in fructibus possessionum locatarum, sive ad tempus, sive in perpetuum per eos pro affictibus, seu pro pecuniis et aliis rebus, quibuscumque datis, vel mutuatis conductoribus, ut melius stent, et laborent dictas possessiones sine fraude, praeferantur coeteris creditoribus, etiam in tempore prioribus, sive in jure potioribus.

**De juribus et actionibus non cedendis. Cap. 86.**

Statuimus, ad obviandum malitiis perversorum, quod nulla persona tam terrigena quam forensis audeat, vel praesumat jura et actiones suas, cujusvis generis existant, quas haberet contra aliquam personam de Ripa, vel ejus jurisdictione, cedere, vel aliquo alienationis titulo transferre in aliquem dominum castrorum, sive castri, aut castellanum, seu potentem virum; alioquin talis cedens puniatur in tantundem valorem juris cessi, applicandum communi Ripae, et ulterius actio, sive jus cessum omnino sit extinctum.

A praedictis autem excipimus creditores cedentes jura fidejussoribus, sive solventibus contra principales debitores, et alios similes casus, in quibus quis aliis jura sua cedere com-

pellitur; cessionarius autem, et quilibet alius haec procurans puniatur arbitrio D. Rectoris.

## De alienationibus fiendis per minores et mulieres. Cap. 87.

Statuimus, quod omnes alienationes, quae de coetero fient per minores xxv annis de bonis immobilibus, in quibus intelligantur jura et actiones, fieri debeant coram D. Rectore Ripae, palam et non occulte, in praesentia quatuor de proximioribus ipsius minoris, asserentibus pro meliori utilitate minoris esse dictam alienationem fieri; et si proximiores non habuerit in jurisdictione Ripae, tunc per D. Rectorem adhibeantur boni amici, seu bonae personae, quas ipse D. Rector elegerit; et si aliter fuerit facta, etiam si juramentum intervenerit, praesumatur ipsa alienatio fraudolenta, et in damnum minoris facta, et ipsum minorem dolose et fraudolenter fuisse inductum ad alienandum et jurandum super dicta alienatione, et non teneat alienatio; et idem intelligatur etiam in alienationibus mulierum, etiam majorum xxv annis, si tempore alienationis maritum habeant; et similiter, quod finis, et remissio, et rationis conclusio facta per minorem suo quodam tutori, vel curatori, aut eorum haeredibus, non valeat sine solemnitate praedicta, vel sine electione virorum eligendorum per D. Rectorem.

Item, quod finis et remissio facta per mulierem adultam, majorem annis xvi, patri, aut fratri, avunculo, patruis, aut nepotibus, aut aliis pro eis recipientibus pro praedictis de haereditate paterna, vel materna, aut avita sibi certa dote constituta, tradita, vel promissa, valeat et teneat cum juramento absque suprascripta solemnitate, vel aliqua alia; et si aliter facta fuerit non valeat, nec teneat ipso jure.

**De non elevando aliquem stylum contra suprascripta statuta. Cap. 88.**

Statuimus, quod si eleveretur aliquis stylus, vel consuetudo contra suprascripta statuta, nihilominus non possit derogari statutis suprascriptis, nisi fuerit per aliud statutum, aut reformationem illa consuetudo, vel stylus inchoatus.

**De vendentibus aliquam rem immobilem debentibus facere proclamationes, ut propinqui, vel cohaerentes idem praetium offerre possint. Cap. 89.**

Statuimus, quod si quis, tam terrigena, quam forensis, voluerit aliquam rem immobilem existentem in pertinentiis Ripae alicui terrigenae vel forensi vendere, teneatur denuntiari facere per proclama in platea Ripae, quod vult vendere, seu jam vendidit talem rem tali personae pro tanto praetio, et si qui ex ejus cognatis, vel agnatis usque ad quartum gradum, adsunt, dictam rem pro dicto praetio habere volentes, compareant intra mensem unum, a die talis proclamatis computandum; quibus comparentibus, et dare volentibus tantum, quantum ille emptor in veritate emerit, teneatur eidem cognato, vel agnato liberam facere venditionem de dicta re. Et si talis propinquus non praesentaret praetium conventum cum illo alio emptore, quod habentes praedia cohaerentia praesentari possint praetium praedictum, et dictam rem in se habere; et si plures propinqui, vel cohaerentes concurrerent, sorte dirimatur, cui res danda sit; et aliter venditio facta sine tali proclamate non valeat, nec teneat ipso jure; intelligendo de civibus, seu habitantibus in Ripa offerrentibus etc. Et si venditio facta esset ad terminos, quod dictus praesentans offerat de observando et solvendo, et satisfaciat; et talis praesentans jurare teneatur ad S. Dei Evangelia, quod pro se ipso emit, et sine dolo.

# LIBER TERTIUS.

## Proemium.

In hoc de malefiltiis libro statuere procedentes omni juris potentia, censemus, nec non volumus, ut contra eos procedatur, qui se rationis amore non continent, nec ab inferrendis in alios injuriis tam maledictorum, quam malefactorum, sed a virtute abstinent sua omni cura, justitiae forma et modo fortiter instante, quo pro malefitiorum qualitate exquirantur, arguantur et corripiantur, atque etiam bene plectantur. Cum enim de fortunae bonis statuta sint fortissima, quanto magis esse debent de offensis corporis, honorisve, ac firmiter observari? Id namque est conservandae societatis humanae vinculum, ac verae charitatis Christianae fundamentum. Extendi autem volumus leges has municipales non solum per totum Ripae territorium, verum etiam per omnes terras et loca jurisdictioni huic subjecta.

LIBER TERTIUS INCIPIT DE MALEFITIIS.

In hoc libro, cum tractaturi simus de malefitiis, malefactoribus, et poenis in eos affligendis, cumque tam lege divina, quam humana cautum reperiatur, dominos a servis esse sustinendos, et unamquemque manum ab eorum injuriis abstinere, aequum ideo nobis visum est primo loco poenas in Reverendissimi D. Episcopi et Principis nostri aspiratione irrogandas per seriem limitare.

**De iis, qui fecerint aliquam conjurationem, vel tractatum contra Statutum, vel personam Illustrissimi, ac Reverendissimi D. Episcopi et Principis nostri.** **Cap. 1.**

Statuimus itaque, quod si quae persona ausu temerario aliquam conspirationem fecerit, aut tractatum cum aliquo domino, vel magnate, aut aliqua alia persona contra statutum, vel personam praelibati Illustrissimi, ac Reverendissimi Domini nostri, vel suarum terrarum aut locorum, si fuerit nobilis, ei caput debeat amputari taliter quod moriatur; si vero fuerit popularis, per collum furcis suspendatur; si vero fuerit mulier, ignibus concremetur, ita, quod vita privetur, reservato tamen arbitrio Illustrissimo, ac Reverendissimo Domino nostro poenas augendi, vel minuendi, pro libito suae voluntatis, prout loci, personarum ac temporis qualitas exigerit.

**De blasphemantibus Deum, vel Sanctos.** **Cap. 2.**

Blasphemiis in Deum, et ejus gloriosam Matrem Virginem Mariam, et eorum Sanctos, ac quoslibet sanctione dignos praecipimus abstineri sub poena ex nunc statuenda in hujus legis contemptores, ultra ultionem divinam, solidorum centum pro quolibet et qualibet vice, qua Deum blasphemare praesumpserint; et qui ejus Matrem blasphemaverint, puniantur in solidos quinquaginta; quam poenam si solvere negaverint, ter in lacu submergantur, vel ad catenam Palatii per unam diem stare cogantur ad collum accinctam, sicut videbitur D. Rectori Ripae, si dictam poenam pecuniariam blasphemator ille non poterit solvere; et de praedictis quilibet valeat accusare, et habeat dimidium, si per eum veritas in lucem emerserit.

**De verbis injuriosis.** **Cap. 3.**

Statuimus, quod quicumque dixerit alicui *tu mentiris*, seu aliqua alia verba injuriosa alicui officiali Communis Ripae, condemnetur pro quaque vice in libris quinque; et si dicta verba dicta fuerint alteri personae coram D. Rectore, vel sub Palatio juris, vel in Ecclesia, condemnetur in libris sex; si dicta fuerint alibi, ac aliter, condemnetur in libris tres, et possit tamen D. Rector poenas praedictas minorare, considerata qualitate personarum; et si pax sit facta illa die ab injuriato, remittatur medietas poenae; et si reus confiteatur se dixisse, una quarta pars remissa intelligatur; reservata tamen in omnibus suprascriptis casibus actione injuriarum civili injuriam passo, et reservato, quod licitum sit injuriam passo replicare: *mentiris tu.*

**De percutientibus aliquam personam vacuis manibus, alibi quam in capite.** **Cap. 4.**

Audacter affirmamus, quod si quis percusserit aliquam personam in aliqua parte corporis, excepta facie, injuriose, vacuis manibus, et sanguis non exiverit, condemnetur in libris quinque; et si quis sanguis exiverit, condemnetur in libris decem; et si fuerit in Ecclesia, vel in Palatio juris, poena indupletur. Sed in praedictis casibus possit D. Rector detrahere quartam partem, considerata qualitate personarum; et si infra triduum pax facta fuerit, detrahatur quarta pars poenae, et per confessionem rei, alia quarta.

**De percutientibus aliquem vacuis manibus in capite.** **Cap. 5.**

Alaphis quemquam cedi nulla jura permittunt, et ideo statuimus, quod si quis irato animo dederit alicui alapham,

sive smusatam vacuis manibus super capite, vel facie, et sanguis exiverit, condemnetur in libris xxv; et si sanguis non exiverit, condemnetur in libris x', et minus, considerata qualitate personarum, reservata tamen actione injuriarum civili injuriam passo; et si reus sponte confessus fuerit, remittatur quarta pars poenae; et si habuerit pacem infra triduum, remittatur ei alia quarta pars; et si praedicta percussio facta fuerit sub Palatio juris, vel in Ecclesia, vel in domo percussi, poena indupletur; et si fuerit offitialis Communis Ripae, tunc quoque poena indupletur, ita tamen, quod semel induplata, non amplius augeatur; et per confessionem quarta pars, et per pacem habitam infra terminum praedictum, alia quarta remittatur.

**De iis qui decapillaverint, vel spinxerint, vel ficas fecerint.** CAP. 6.

Statuimus, quod si quis aliquem decapillaverit, vel spinxerit, sive alicui ficas fecerit turpiter, condemnetur in solidos quadraginta; sed si fuerit offitialis Communis Ripae poena indupletur. Si vero quisvis ob praedicta in terram cadat, poena indupletur, et semel dupla facta, non amplius augeatur; et per pacem infra triduum, quarta remittatur, et per confessionem, alia quarta.

**De percutientibus aliquem cum armis, vel aliis rebus, sine debilitatione membri.** CAP. 7.

Statuimus, quod si quis irato animo, cum ense, gladio, lapide, bastono, vel quibuslibet artificiis, seu armis aliquem percusserit, et ex tali percussione non moriatur percussus, neque membrum aliquod ei debilitetur, si percussio sit in collo, et ab inde supra, cum effusione sanguinis, condemnetur in libris quinquaginta; et si non exiverit sanguis, condemnetur in libris vigintiquinque; et si percussio sit facta in alia parte cor-

poris cum sanguinis effusione, condemnetur in libris xxv; et si sanguis non exiverit, condemnetur in libris xv, reservata actione injuriarum civili injuriam passo. Si tamen praedicta fiant in Ecclesia, vel in Palatio juris, poena indupletur; et per pacem habitam infra triduum, vel per confessionem rei, remittatur quarta, ut supra de alapha dictum est.

**De percutientibus cum debilitatione membri.**
**Cap. 8.**

Statuimus, quod si quis aliquem percusserit, et membrum aliquod abscinderit, aut debilitaverit, condemnetur in duplum ejus, quod puniretur, si membrum non fuisset debilitatum; intelligendo membrum, unum digitum, manum, aut partem auriculae; quam poenam si solvere non poterit infra dies viginti, stet in carceribus Communis Ripae menses sex, vel plures, arbitrio D. Rectoris, considerata personarum qualitate, reservata actione injuriarum injuriam passo.

**De percutientibus nomine alieno.** **Cap. 9.**

Statuimus, quod si quis ad instantiam alterius aliquem percusserit, vulneraverit, aut aliter offenderit in casibus suprascriptorum statutorum, tam faciens, quam fieri faciens, pariter condemnetur, juxta distinctionem delictorum et statutorum suprascriptorum, ad duplum, ita tamen, quod neutri eorum pax, vel confessio prosit, quo ad diminutionem poenae.

**De insulto.** **Cap. 16.**

Addito primo firmamus, quod si quis irato animo insultum fecerit contra aliquam personam, abbassando contra eam giavarinam, vel alia tela contra eam extendendo, vel trahendo, vel emenando, aut currendo post illam, si non percusserit,

puniatur pro qualibet vice in libris x et minus, arbitrio D. Rectoris; et pax facta, confessio ei prosit ad partem poenae, prout supra in statuto *de alapha*.

**De levibus percussionibus. Cap. 11.**

Statuimus, quod pro levibus percussionibus, aut graffiaturis, aut aliis levibus delictis non procedatur contra impuberes, nec mulieres, nec contra eos, qui in unione morantur, inter se se vexantes; sed contra alias personas, dictas leves percussiones facientes, poena sit arbitraria, non excedendo libras quinque.

**De percutientibus aliquem de familia D. Rectoris. Cap. 12.**

Statuimus, quod si quis percusserit aliquem de familia D. Rectoris condemnetur in duplum ejus, quod puniretur, si aliam personam privatam percussisset; quam poenam si intra mensem non solverit, possit in aliam poenam transmutari arbitrio D. Rectoris.

**Quod nullus currat ad rumorem cum armis, causa dandi auxilium alicui. Cap. 13.**

Statuimus, quod nulla persona debeat currere ad rumorem armata manu, causa dandi auxilium vel favorem alicui, sub poena lib. x; sed bene possit currere impune contra malefactores, causa apprehendendi eos, et etiam causa remediandi rixae et intermediandi.

**De homicidio puro.** **Cap. 14.**

Statuimus, quod si quae persona gladio, vel quocumque alio modo dolose et voluntarie interfecerit aliquam personam, si homicidium fuerit purum, caput ei debeat amputari, tam si fuerit masculus, quam foemina, nisi probaverit se illud fecisse ad sui deffensionem; salvo, quod si pacem habuerit de morte praedicta infra dies triginta a die mortis computandos ab haeredibus defuncti, quibus haereditas defuncti ab intestato esset deferenda, et ad quos spectat, illa poena capitalis resolvatur in pecuniariam, solvendo libras ducentas; et si plures essent dicti defuncti haeredes, tunc duae partes ad minus dictam pacem facere possint; et si essent pupilli, quod tutor cum duobus de proximioribus defuncti, majores annis viginti, ipsam pacem facere possit, et puberes cum curatore ipsam pacem facere possint.

**De homicidio pensato.** **Cap. 15.**

Statuimus, quod si quis aliquem, animo pensato et deliberato per spatium temporis, interfecerit, vel causa faciendi vindictam de injuriis praeteritis, vel ad postam alterius, vel alio respectu, debeat ei manus dextera recidi, ita quod a brachio separetur, et deinde caput amputari; et in hoc casu etiam pax facta, ut supra, non prosit eidem.

**De assassinis.** **Cap. 16.**

Statuimus, quod si quis ad stratam iverit, causa derobandi mercatores, vel alias personas tempore pacis, et sive ejus intentio pervenerit ad effectum, sive non, furcis suspendatur; sin autem in ipso actu aliquam personam interfecerit, ad caudam equi alligatus strascinetur per Ripam, et per gulam deinde

furcis suspendatur, ut supra; et in hoc casu pax facta non prosit ad evitationem poenae.

### De eo qui fecerit aliquem occidi, vel vulnerari. Cap. 17.

Statuimus, quod si quis fecerit aliquem occidere, dando mandatori pecuniam, vel promissionem aliam faciendo, et ei ordinando, si fuerit nobilis, decapitetur, si popularis, furcis suspendatur taliter quod moriatur; sin autem dederit pecuniam, vel ordinaverit ut supra, et effectus non fuerit secutus, tunc condemnetur in libris ducentis; quas si solvere non poterit, manus dextera eidem amputetur. Sin autem dictam pecuniam dederit causa vulnerandi solum, si non vulneraverit, condemnetur in libris vigintiquinque, et si vulneraverit, cadat in illam poenam ac si ipsemet vulnerasset; et ille, qui talem pecuniam receperit, vel promissionem pro suprascriptis homicidiis faciendis, etiam si ad effectum non produxerit, poena capitali puniatur; et si pecuniam, vel promissionem receperit pro solum vulnerando, et non vulneraverit, condemnetur in libris centum, quas si solvere non poterit, manus dextera ei amputetur; et si vulneraverit, condemnetur in duplum ejus in quod puniretur, si idemet ipse pro se ipso, et non ad postam alterius vulnerasset; et in hoc casu pax facta non prosit; confessio autem prosit ad diminuendam quartam partem poenae pecuniariae, aliter non.

### De cognoscentibus carnáliter aliquam mulierem virum habentem. Cap. 18.

Statuimus, quod si quis cognoverit aliquam mulierem virum habentem, si mulier fuerit honesta, et violenter cognita, tunc violatori volumus caput amputari; salvo, quod si infra mensem, a die commissi delicti, pacem habuerit a violata et ab ejus marito, tunc poena sit pecuniaria, videlicet, si mulier

erat honesta, condemnetur in libris centum, quas si solvere non poterit infra mensem, manus una debeat ei amputari; et si erat inhonesta, tunc condemnetur in libris centum violator; sed habita pace violator ab ea, et marito, tunc condemnetur in libris quinquaginta.

**De cognoscentibus aliquam virginem vel monialem violenter.** **Cap. 19.**

Statuimus, quod si quis per vim cognoverit aliquam virginem, viduam, seu monialem honestae vitae, capite puniatur, nisi habuerit pacem ab ipsa violata, et ab ejus proximiore parente infra mensem; quo casu, condemnetur in libris ducentum, quas si solvere non poterit, stet in carceribus Communis, arbitrio D. Rectoris; et teneatur talis violator ipsas mulieres violatas dotare, arbitrio D. Rectoris Ripae, et Syndicorum Ripae, si inter eos matrimonium non sequeretur intra mensem.

**De cognoscentibus aliquam virginem de ejus voluntate.** **Cap. 20.**

Statuimus, quod si quis seduxerit aliquam virginem, et eam de sua voluntate carnaliter cognoverit, si habitat cum patre, et pater sit bonae famae, et hoc evenit sine ejus voluntate, condemnetur in libris quinquaginta; sin autem processit de voluntate patris, tunc nulla poena imponatur. Sed si virgo non haberet patrem, vel haberet, et cum alio staret, tunc puniatur in libris decem: et in praedicto casu, si uterque fuerit matrimonio solutus, et inter eos matrimonium sequatur infra mensem, tunc volumus nulla poena molestari; sin autem non sequatur, tunc talis seductor teneatur dictam seductam dotare arbitrio D. Rectoris, et Syndicorum Ripae, considerata qualitate personae, ut supra.

**Quod mulieres violatae debeant violentias infra certum tempus denuntiare. Cap. 21.**

Statuimus, quod mulieres, sive virgines violatae, aut earum attinentes, unus vel plures, teneantur et debeant violentias sibi factas denuntiare D. Rectori Ripae infra quindecim dies, postquam factae fuerint violentiae praedictae; alioquin, ipsis quindecim diebus elapsis, amplius procedi non possit tamquam contra violatores, sed credatur, quod de earum voluntate processerit; et eo casu subjaceant poenis in suprascriptis statutis limitatis circa cognoscentes mulieres de earum voluntate.

**De Syndicis, Consulibus, vel Massariis debentibus denuntiare malefitia in suis locis facta. Cap. 22.**

Statuimus, quod Syndici, sive Massarii communitatum et villarum suppositarum regimini Ripae teneantur denuntiare sub vinculo sacramenti per se, vel per legitimum nuntium D. Rectori Ripae, homicidia, vulnerationes, rixas, incendia, latrocinia, violentias, et alia delicta facta in suis communitatibus, infra quinque dies postquam facta fuerint, et ipsi Syndico nota, aut fama inde sit, sub poena librarum xx; et similiter Consules aut deputati in villis teneantur denuntiare dicto Syndico, vel Massario totius communitatis, aut ejus familiae, die sequenti postquam ipsa delicta fuerint perpetrata, sub poena librarum trium pro quaque vice.

**De facientibus falsam monetam. Cap. 23.**

Cavemus statuendo, quod si quis in jurisdictione Ripae fecerit falsam monetam, si nobilis fuerit, caput ei amputetur, si popularis decapitetur primo, deinde ignibus concremetur;

et eadem poena afficiatur, qui fieri fecerit monetam falsam, ut supra.

### De tondentibus, vel diminuentibus monetam. Cap. 24.

Jubemus insuper, quod si quae persona totonderit, vel rasaverit, sive cum aqua mistica, sive alio quovis modo diminuerit aliquam monetam, infra quantitatem trium librarum, videlicet solidorum sexaginta, condemnetur in libris ducentum; et si ultra illam quantitatem, usque in quantitatem librarum xxv denariorum, condemnetur in libris quingentis; et si ultra quantitatem lib. xxv, condemnetur in libris mille; quas poenas si solvere non poterit infra mensem, a die condemnationis in eum factae, tunc manus dextera ei debeat amputari.

### De receptantibus aliquem malefactorem. Cap. 25.

Statuimus, quod si quae persona scienter receptaverit, vel collocaverit aliquem malefactorem, vel aliquem qui vulneravit, violavit, incendium fecit, vel aliquod aliud malefitium commisit, et ipsum incontinenti non praesentaverit, vel notificaverit D. Rectori Ripae, condemnetur in libris x; et si malefitium esset de morte alicujus, condemnetur in centum; praeterquam in puris malefitiis, in quibus talis collocator nulla poena puniatur.

### De receptantibus depraedatorem, vel bona robata. Cap. 26.

Statuimus, quod quicumque depraedatorem, vel bona robata receptaverit scienter, vel servaverit, aut emerit, et ipsa bona, aut depraedatorem infra octo dies non notificaverit, seu

praesentaverit D. Rectori Ripae, condemnetur in libris quinquaginta pro qualibet vice, et quolibet depraedatore; et qui, admonitione facta, vel praecepto, recusaverit praesentare, puniatur perinde, ac si fuisset ipsemet praedo; et idem intelligatur de fure, et rebus furtivis; et in praedictis casibus reficiatur damnum passo, valor rerum praedictarum robatarum et furatarum.

## De furibus. Cap. 27.

Voluntati furum obviantes, qui aliorum laboribus quaesita viliter subripere non formidant, statuimus, quod si quis furatus fuerit a centum libris Veronensibus parvis supra, pro tali furto per gulam furcis suspendatur, ita quod repente moriatur.

Item, si quis furatus fuerit a quinquaginta libris Veronensibus supra, usque ad centum libras Veronenses, pro primo furto debeat fustigari, bullari, et banniri, et cogi ad reficiendum damnum passo; quod damnum si reficere non poterit infra quindecim dies, furcis per gulam suspendatur, ita quod poenitus moriatur.

Item, si quis furatus fuerit a quinquaginta libris Veronensibus supra, usque ad centum libras Veronenses, pro primo furto fustigari, bullari, et banniri, et cogi ad reficiendum damnum passo; quod damnum si reficere non poterit infra quindecim dies, furcis per gulam suspendatur, ita quod poenitus moriatur.

Item, si quis furatus fuerit a centum solidis Veronensibus supra, usque ad decem libras Veronenses, pro primo furto ponatur ad catenam per unum diem, et cogatur reficere damnum passo; quod si solvere non poterit, banniatur de jurisdictione.

Item, si quis furatus fuerit usque ad valorem centum solidorum Veronensium, vel ab inde infra, usque ad decem solidos Veronenses, stet in carceribus pro primo furto per acto dies, et reficiat damnum passo; quod si solvere non poterit, banniatur de jurisdictione Potestariae Ripae.

Item, si quis furatus fuerit a centum solidis Veronensibus supra, usque ad decem libras Veronenses, pro secundo furto frustetur, et banniatur, et reficiat damnum passo.

Item, si quis furatus fuerit a decem libris Veronensibus supra, usque ad quinquaginta libras Veronenses, pro secundo furto frustetur, et auris ei perforetur cum ferro bullienti, et banniatur, et reficiat damnum passo.

Item, si quis furatus fuerit a quinquaginta libris Veronensibus supra, usque ad centum libras, pro secundo furto ei manus a brachio amputetur, banniatur, et bulletur, et reficiat damnum passo; quod si solvere non poterit, furcis suspendatur.

Item, si quis furatus fuerit aliquid, quod ascenderet ad valorem vigintiquinque librarum Veronensium, pro tertio furto furcis suspendatur, ita quod moriatur; et si furtum fuerit ab inde infra, frustetur, et manus a brachio ei amputetur, et banniatur. Et quia in praedictis omnibus casibus faciliter furta possent committi suprascripta, propter aetatem et imbecillitatem sensus et intellectus, et inter parentes et personas domesticas, et propter plures alios casus, quos difficile esset ad unum omnes enumerare, decernimus ideo, quod D. Potestas praesens, vel futurus, possit suo arbitrio cum consilio Syndicorum, et Consiliariorum Ripae poenas praedictas moderare et minuere.

## Dè incendiariis. Cap. 28.

Statuimus, quod si quis fraudolenter et dolose incendium fecerit in aliqua domo, ubi habitent aliquae personae, causa comburendi ipsas personas, capite puniatur, tam si fuerit masculus, quam foemina; si vero in ipsa domo nullus habitet, et incendium, sive destructio, fiat causa derobandi domum, sive aedificium, manus dextera ipsi incendiario amputetur; et in omnibus praedictis casibus derubator, sive incendiator reficiat damnum passo, et si non refecerit damnum infra duos menses, stet in carceribus Communis, arbitrio D. Rectoris.

**De Notariis falsa instrumenta facientibus.**
**Cap. 29.**

Statuimus, quod si quis Notarius falsa confecerit instrumenta scienter et fraudolenter, pro primo instrumento condemnetur in libris tercentum; et privetur in perpetuum officio Notariatus, ut falsarius; et si solvere non poterit, manus dextera ei amputetur. Pro secundo instrumento falso, volumus ei manus dextera amputari, ita quod a brachio separetur; pro tertio autem instrumento falso, ut supra, tamquam publicus falsarius decapitetur.

**De producentibus in juditio falsum instrumentum.**
**Cap. 30.**

Rectitudinem in juditiis servare optantes, statuimus, quod si qua persona produxerit in juditio, et uti voluerit aliquo falso instrumento in sui favorem, et alterius damnum et praejuditium scienter, condemnetur, pro uno falso instrumento sic in juditio producto, in libris biscentum, et perdat causam; quos denarios si non solverit intra mensem, in carceribus detineri debeat, arbitrio D. Rectoris. Si vero produxerit plura instrumenta in juditio scienter, et eis usus fuerit, vel uti voluerit, tunc pro unoquoque instrumento falso, ultra primum, condemnetur in libris biscentum, et perdat causam; quos denarios si non solverit intra mensem, a die latae sententiae, ei manus dextera a brachio abscindatur.

**De facientibus, aut producentibus falsam testificationem.** **Cap. 31.**

Statuimus, quod cuilibet personae falsam testificationem cum juramento facienti scienter in juditio, in praejuditium al-

terius, et ad petitionem alicujus, lingua ex ejus ore eruatur et amputetur; et eamdem poenam incurrere volumus illam personam, quae seduxerit talem ad falsum testificandum, ut supra; et si hoc processerit ex causa vel voluntate alterius ex personis principalibus litigantibus, ille talis causam amittat.

**De eo, cui fuerit delatum juramentum in propria causa.** CAP. 32.

Statuimus, quod si in aliquo juditio judex, ex officio suo, vel de consensu adversae partis deferret juramentum alicui parti, quae esset ex litigantibus, et ea pars falso juraverit, nulla mundana poena puniatur, quoniam credimus in eum divinam sufficere ultionem.

**De modo et forma procedendi in criminalibus.** CAP. 33.

Statuimus, quod reus accusatus, vel inquisitus, ut in proximo sequenti statuto continetur, sic citetur, et comparens, si poena erit pecuniaria, dando fidejussorem de stando juri, debeat relaxari, et in ipsa fidejussione danda, debeat declarari effectus suae inculpationis, ut sciat fidejussor ex qua causa, et de qua summa debeat fidejubere; qua fidejussione facta, si reus habere voluerit copiam accusationis, sive inquisitionis, expensis ipsius ei dicta copia dari debeat, et terminus respondendi infra tres dies; quibus elapsis, testes examinentur cum juramento sine alia citatione, vel solemnitate; et si reus aliquid producere voluerit, sive capitula, sive testes, sive allegationes, vel alia in ejus favorem, admittantur, et summarie expediantur; et postmodum, absque alia citatione, sententia feratur absolutoria, vel condemnatoria, prout justitia suadetit, et reo non deferatur aliquod juramentum.

**De citationibus in criminalibus.** **Cap. 34.**

Statuimus, quod reus accusatus, vel inquisitus in causa pecuniaria, citetur semel tantum in scriptis personaliter, vel ad habitationem, si habitat in jurisdictione Ripae, vel si non habitat in jurisdictione Ripae, citetur alta voce super platea Ripae ad respondendum, vel se excusandum a tali re, sive quaerela ad terminum statutum per D. Rectorem; qui terminus non sit minor dierum quinque, nec major uno mense. Si non comparuerit in termino, tunc D. Rector procedere possit in causa ad receptionem tertium, et ad sententiam absolutoriam, vel condemnatoriam, ac si se defendisset, ita quod ejus contumacia, loco unius testis, ei praejudicet.

**De non ponendis ad torturam, nisi in certis casibus.** **Cap. 35.**

Statuimus, quod in delictis, in quibus, ex forma Statutorum Ripae, venit poena tantumodo pecuniaria irroganda, nemo possit poni ad torturam, posito, quod inditia extarent, sed ad probationes alias legitimas deveniatur, et convincatur; praeterquam in furtis, et latrociniis, in quibus etiam poena pecuniaria veniret infligenda, nihilominus ad torturam poni possit reus, legitimis inditiis extantibus.

**De delinquentibus in certis casibus in carceribus detinendis.** **Cap. 36.**

Statuimus, quod reus delinquens ex tali delicto, quod poenam sanguinis, vel corporalem mereatur, ex forma Statutorum Ripae, debeat personaliter detineri et carcerari in carceribus communis Ripae; et in hoc non admittantur fidejussiones aliquae, nec procurationes, nisi forte pro una vice ad

allegandum causas absentiae; et contra ipsum sic detentum procedatur super accusatione vel inquisitione, interrogando cum: et si confiteatur delictum, puniatur secundum formam Statutorum Ripae; si vero neget, et extent indicia legitima, ad torturam possit poni, et testes, absque alia solemnitate, admittantur. Ipsi tamen reo praesenti detur procurator, et admittantur ejus defensiones et probationes, si purgare voluerit inditia contra se, et suam excusationem liquidare.

**De citatis et non comparentibus.** **Cap. 37.**

Statuimus, quod reus citatus bis ad habitationem in scriptis, vel alta voce bis sub lodia, si non habitat, in tali delicto, in quo corporalis poena, aut sanguinis infligitur, si personaliter non comparet, citatus bis per intervallum octo dierum, et non minus pro unaquaque vice, extantibus aliis legitimis inditiis, seu probationibus, procedatur contra eum ad sententiam tanquam contra convinctum, et banniatur; et ita bannitus absens possit impune offendi vel occidi, durante banno; et etiam pro aliquo bannito contra aliquem jus non reddatur; et si quo tempore capiatur, ipsa sententia mittatur executioni, salvo quod si se defendere voluerit, et docere de sua innocentia, loco et tempore coarctata, vel per inimicitiam testium capitalem, aut falsitatem, et per testes idoneos omni exceptione majores, audiatur. Quae tamen exceptiones et probationes proponantur, et fiant infra dies triginta, postquam captus fuerit, vel postquam se praesentaverit, et detentus fuerit in carceribus, dato ei procuratore de jurisdictione quem voluerit, et quem informare possit et debeat, antequam dicti dies currere incipiant.

**Quod bannitus possit impune offendi.** **Cap. 38.**

Statuimus, quod perpetuo bannitus a jurisdictione Ripae possit offendi impune, et occidi; et si ad manus regiminis Ri-

pae pervenerit, decapitetur, dato quod in sententia solumodo fuisset bannitus perpetuo.

**De viatore reddente falsam relationem. Cap. 39.**

Statuimus, quod quilibet viator, qui falsam relationem fecerit in praejuditium alicujus, condemnetur in libris x; quas si infra octo dies non solverit, stet in catena per collum in platea per unam diem mercati, et offitio suo privetur, et numquam amplius ad tale offitium admittatur.

**Quod ad torturam requirantur Syndici. Cap. 40.**

Statuimus, quod si quem malefactorem torqueri contigerit, requirantur Syndici Ripae, qui pro tempore erunt, ut interesse debeant, praeterquam si de crimine lesae Majestatis fuerit accusatus, seu culpatus; in quo ipsi Syndici minime requiri debeant.

**Quod sententiae corporales fiant sine alia citatione. Cap. 41.**

Statuimus, quod sententiae corporales fieri debeant sine aliqua alia citatione ad palatium juris in arrengo publice, requisitis Syndicis Ripae; et quae sententiae non possint dici nullae, nec ab ipsis ullo modo appellari.

**Quod in criminali causa victus victori in expensis condemnetur. Cap. 42.**

Statuimus, quod in criminalibus causis victus victori debeat in expensis legitimis condemnari, ubi procedetur per viam accusationis et libelli; si vero procedetur per inquisitionem ex quaerela alicujus, tunc si inquisitus non fuerit con-

victus, quaerelans in expensis condemnetur; sin autem ex puro offitio procedetur, tunc aliquae expensae inquisito non reficiantur.

**Quod in casibus supra non specificatis servetur jus commune.** CAP. 43.

Statuimus, quod in criminalibus, tam poenam pecuniariam, quam corporalem merentibus, in omnibus aliis casibus supra non declaratis, servetur jus commune; ita tamen, quod pro minori delicto minor poena infligatur, quam supra dictum est.

**De offendentibus aliquem de Ripa extra jurisdictionem.** CAP. 44.

Statuimus, quod si quis verbo vel opere injuriam fecerit alicui de Ripa, vel habitanti, vel eum offenderit, aut occiderit, seu insultum fecerit, sive pensate, sive non pensate, vel aliquam mulierem de Ripa violaverit, seu carnaliter cognoverit, et praedicta fecerit, seu cognoverit extra jurisdictionem Ripae, ubicumque fuerit ille talis sic delinquens, sit in illa conditione, et perinde puniatur secundum formam Statutorum Ripae, ac si praedicta commisisset in terra Ripae, seu in ejus jurisdictione; et hoc sequatur forum offensi.

# LIBER QUARTUS.

## Proemium.

Omnes, qui rectam humanae vivendi rationem tenent, opportet intentos esse rebus, quae suae Reipublicae bene servandae et exaugendae rite conveniunt. Quid enim dignius est homine a natura politico, quam non solum velle ac optare bona atque utilia pro comuni terrae suae bono, verum etiam ea de jure omnino exquirere? Itaque offitiales quoscumque monemus, ut in observandis inviolate praejussionibus Statutorum diligenter omnimodam aequitatis operam adhibeant. Nam quisquis in eadem Republica aliis providet, sibi ipsi quoque providens sane est.

### Quod nullus teneat sarmenta vel paleas in domo ubi facit focum. Cap. 1.

Statuimus, quod aliquis non audeat, neque praesumat in domo, in qua ignem facit, tenere prope vel circa ignem sarmenta, paleas, foenum, patucium, bladum cum paleis, neque rem aliquam hujusmodi, ex qua incendium possit oriri, sub poena arbitrio D. Potestatis inferenda; et de hoc teneatur D. Rector continue providere, et rimari facere diligenter per Syndicos et offitiales ad hoc electos.

**Quod quilibet teneatur procurare ignem et lumina in domo sua. Cap. 2.**

Statuimus, quod quilibet teneatur procurare ignem et lumina in domo sua, sive in qua habitat, et custodire diligenter ne incendium inde oriatur; et si domus, in qua habitaverit aliquis incenderetur, libras x solvat; et si ignis ultra tectum ascenderet, teneatur habitator ejusdem pro ejus negligentia, et puniri debeat in lib. xxv et resarcire damnum domino domus, aut ille, qui secum moraretur, cujus negligentia incendium fuerit factum, coram D. Rectore repraesentet, qui dictas poenas solvere teneatur; et si quas solvere non posset, debeat pro poena lib. x detineri duobus mensibus in carceribus, et pro poena lib. xxv in carceribus tribus mensibus.

**Quod quilibet procuret ignem in domo propria. Cap. 3.**

Statuimus, quod quilibet in domo propria, quam inhabitat, teneatur procurare ignem et lumina in domo ejus; quod si facere ommiserit, et domus ejus sola incenderetur absque aliorum damno, sentiat ipse solus damnum suae domus; si autem ignis evagaverit de ejus domo ad alterius domum, ita quod, propter dictum incendium, domus vicini vel vicinorum comburerentur, damnum passo vel passis reficere compellatur; et hoc si probaretur dictum ignem ipsius dolo impositum fuisse, et nihilominus puniatur juxta formam suprascripti statuti de incendiis.

**Quod de qualibet massaritia unus currat ad ignem cum instrumentis necessariis. Cap. 4.**

Statuimus, quod de qualibet massaritia unus homo masculus currere debeat ad ignem cum necessariis et utilibus

rebus ad extinguendum; et hoc sub poena solidorum xx, nisi justa causa fuerit impeditus.

**Quod mensuratores vini currant ad ignem cum brentis aquarum.** CAP. 5.

Statuimus, quod mensuratores Communis teneantur illico currere ad ignem cum brentis, et aquam portare totis viribus, et adjuvamen praestare pro toto posse suo ad extinguendum ignem; et qui contrafecerit, vel venire tardaverit, puniatur in sol. centum pro qualibet vice, et quolibet mensuratore contrafaciente; et si solvere non poterit, detineatur in carceribus per mensem, nisi justa causa impeditus remanserit.

**De iis, qui aliquid abstulerint in rumore ignis.** CAP. 6.

Statuimus, quod quicumque depraedatus fuerit aliquid, vel furatus, aut aliquid abstulerit alicui, quando ignis, seu rumor ignis fuerit in terra Ripae, puniri debeat secundum formam statutorum suprafactorum de furtis.

**De iis, qui invenerint aliquam rem in incendio.** CAP. 7.

Statuimus, quod si quis invenerit rem aliquam in ipso incendio, ipsam restituat illi, cujus fuerit, ipsa die, aut die sequenti, vel ipsam repraesentet D. Rectori; alioquin habeatur pro furto, et puniatur secundum formam statutorum in rubrica *de furtis*.

**Quod fornarii non portent ignem de nocte per Ripam, nisi candelas. Cap. 8.**

Statuimus, quod aliqua fornaria vel alia persona non audeat portare ignem de nocte praeter candelas, vel lucernas; et qui contrafecerit, solvat pro qualibet vice solidos viginti.

**Quod nullus de nocte vadat sine lumine. Cap. 9.**

Statuimus, quod nulla persona audeat, vel praesumat ire de nocte sine lumine per terram Ripae, a secunda hora noctis citra, usque ad crepusculum diei, sub poena sol. xx, nisi justa subesset causa, quam in discretione D. Rectoris relinquimus.

**Quod nullus forensis portet arma per Ripam. Cap. 10.**

Statuimus, quod arma alicujus generis offensiva non portentur per Ripam ab aliquo forense, in poena sol. xx pro quoque, et quaque vice; eo salvo, quod cuilibet terrigenae licitum sit portare unam cultelissam, cujus ferrum sit longitudinis duarum spannarum, et non ultra, sub poena praedicta; non intelligendo tamen de euntibus, vel venientibus per transitum, quibus etiam licitum sit portare arma sua, eundo per viam suam; et hoc similiter intelligatur in villis suppositis regimini Ripae.

**Quod hosterii nuntient forensibus, ne arma portent per Ripam. Cap. 11.**

Statuimus, quod quilibet hosterius teneatur denuntiare forensibus appulentibus ad ejus hospitium, quod deponant ar-

ma; quod si non denuntiaverit, puniatur caput familiae hosterii in sol. 40, et credatur hosterio, vel alteri de ejus familia, si cum juramento dixerint, se denuntiasse praedicta ipsis forensibus.

**Quod nullus ludat ad taxillos, nec de ludo jus reddatur.** **Cap. 12.**

Statuimus, quod nulla persona terrigena, aut forensis, audeat vel praesumat ludere in terra Ripae, aut in locis Ripae suppositis, ad aliquem ludum taxillorum, excepto ludo alearum, et excepto uno scoto collationis valoris sol. x, et non ultra, sub poena sol. sexaginta de die, et de nocte centum et viginti; et in eamdem poenam incurrant hi, qui permiserint in eorum habitationibus, aut domibus scienter ludere; rationarii autem ludi praedicti puniantur in sol. xx, et astantes in sol. x, et mutuantes pecuniam lusoribus in sol. centum pro quoque, et qualibet vice; et quod de differentiis concernentibus ludum, vel occasione ludi provenientibus, jus non reddatur.

**Quod nullus accipiat pignus filiofamilias, vel famulo.** **Cap. 13.**

Statuimus, quod nulla persona audeat acceptare, seu accipere pignus ab aliquo filiofamilias, vel familiari alicujus, sub poena sol. xx.

**De vendentibus vinum ad minutum.** **Cap. 14.**

Statuimus, quod quilibet vendens vinum ad minutum teneatur dare illud cum recta mensura, quae sit unciarum 19 pro quoque boccalo, et in sua taberna teneatur dare cum boccalettis a collo, et cyathis parvis, a calendis Aprilis usque ad festum S. Michaelis, sub poena sol. xx pro quoque, et quaque

vice. Ab inde vero infra, possit cum cyathis magnis, et coppis de ligno, et aliis dare et mensurare; ita tamen, quod sint justae mensurae datae per eos, sub poena suprascripta.

**Quod tabernarii non teneant vasa injusta.**
**Cap. 15.**

Statuimus, quod tabernarii non debeant tenere in eorum tabernis aliqua vasa, quae sint minora, quam justae mensurae, sub poena sol. xx pro quolibet, et qualibet vice.

**Quod nullus exeat de taberna, vel hospitio, nisi satisfecerit pro cibo et potu sibi dato.**
**Cap. 16.**

Statuimus, quod si quis exiverit taberna, vel hospitio contra voluntatem tabernarii, vel hospitis, non facta ei solutione de eo, quod habere debet pro cibo et potu, tunc ei dato, puniatur in sol. x quilibet pro qualibet vice.

**Quod nullus tabernarius, post horam noctis secundam, vinum vendat, sed clausam teneat tabernam.** **Cap. 17.**

Statuimus, quod nullus tabernarius, ultra secundam horam noctis, audeat vendere vinum ad minutum alicui ibi bibenti, vel extra portare volenti, sub poena sol. xx pro quolibet, et qualibet vice; in quam poenam incurrant etiam illi omnes, qui reperirentur ultra illam horam in tabernis esse, videlicet qui ibi fuerint pro bibendo; et hoc non intelligatur de hospitiis dantibus cubile forensibus, et quod, a dicta secunda hora noctis, dictae tabernae stent clausae sub poena praedicta.

**Quod nullus beccarius audeat vendere bestiam morbosam. Cap. 18.**

Statuimus, quod nullus beccarius audeat interficere, aut vendere, nec excoriare ad beccariam aliquam bestiam morbosam, sub poena sol. 40 pro quolibet, et qualibet vice, pro quolibet bove, vacha, manzio; et sol. xx pro quolibet alio animali morboso.

**Quod beccarii aperiant animalia lactantia subito quod sunt occisa. Cap. 19.**

Statuimus, quod quilibet beccarius teneatur aperire agnos, caprettos, et vitellos subito postquam sunt interfecti, et illa eadem excoriare, nec praesumat aliquas bestias inflare, nec argnonos implere, nec infra pellem et carnem sufflare, sub poena sol. xx cuilibet pro qualibet vice.

**Quod beccarii non vendant carnes sine licentia offitialium Communis. Cap. 20.**

Statuimus, quod nullus beccarius audeat aliquam bestiam mortuam ad beccariam incidere, aut in frusta secare sine licentia offitialium Communis Ripae per ipsum commune ad praedicta deputatorum, sub poena sol. xx cuilibet pro qualibet vice.

**Quod argnoni, vel crassum non removeantur a carnibus. Cap. 21.**

Statuimus, quod nullus beccarius audeat, nec debeat accipere, nec removere argnonos, nec crassum argnoni extra

quartos carnium, sed ipsum crassum debeant cum carnibus vendere, et coragiis, sub poena sol. v cuilibet pro qualibet vice.

**Quod carnes unius bestiae non vendantur pro carnibus alterius bestiae.** **Cap. 22.**

Statuimus, quod nullus beccarius praesumat vendere carnes unius bestiae pro carnibus alterius bestiae, sub poena lib. x cuilibet pro qualibet vice.

**Quod scroffae brustolentur.** **Cap. 23.**

Statuimus, quod quilibet beccarius teneatur brustolare scroffas vendendas ad beccariam, sub poena sol. xx pro quolibet, et qualibet vice vendita non brustolata.

**Quod testiculi non incidantur.** **Cap. 24.**

Statuimus, quod nullus beccarius praesumat recidere testiculos alicui becco, vel montono per se, vel per alium, nec alicui caprae, vel pecudi recidere luuros, sub poena sol. xx cuilibet, et qualibet vice; et quilibet sit legitimus accusator, et habeat tertiam banni.

**Quod beccarii vendant carnes cuilibet in magna vel parva quantitate, et justo pondere.** **Cap. 25.**

Statuimus, quod quilibet beccarius teneatur vendere cuilibet personae emere volenti carnes ad mediam libram, et plus, ad voluntatem ementis, sub poena sol. xx; et quilibet sit legitimus accusator; et non possit vendere ultra praetium limitatum per Syndicos, vel offitiales victualium, sub poena

praedicta; et teneatur dare rectum pondus carnium, sub poena sol. v pro qualibet uncia defficiente, et refectionis carnium in duplum damnum passo; et in omnibus quae dicta sunt de beccariis, quilibet possit esse legitimus accusator, et habeat tertiam banni.

**Quod occidens bestias non effundat sanguinem in viis.** **Cap. 26.**

Statuimus, quod nullus occidens bestias audeat effundere sanguinem earum in viis, vel porticibus, nec alibi, ubi foetorem reddere possit, sed ipsum sanguinem in situlis coadunare, sub poena sol. xx cuilibet, et qualibet vice.

**Quod non vendantur pedes cum carnibus.** **Cap. 27.**

Item, quod nullus beccarius debeat ponderare, seu vendere pedes animalium una cum quartis; sed ipsos pedes debeat extra recidere simul cum tibia tota, seorsum a quartis carnium, sub poena sol. x cuilibet, et qualibet vice.

**Quod viscera non teneantur super macello.** **Cap. 28.**

Statuimus, quod nullus beccarius audeat tenere viscera bestiarum super macello ultra unum diem, sub poena sol. xx, exceptis visceribus animalium lactantium.

**Quod vendantur coraiolae integrae.** **Cap. 29.**

Item, quod quilibet beccarius teneatur vendere coraiolas integras cum fegato et corde, et non in aliqua parte diminutas, seu incisas, sub poena sol. x cuilibet pro qualibet vice.

**Quod non fiant beccariae in platea. Cap. 30.**

Statuimus, quod nullus possit facere beccariam in platea Ripae, sub poena sol. xx cuilibet, et qualibet vice; salvo quod in domibus communis Ripae.

**De eo, qui vendiderit panem. Cap. 31.**

Statuimus, quod quilibet, qui vendiderit panem, teneatur facere illum ad pondus, secundum liquidationem Syndicorum, et qui contrafecerit a duobus panibus supra, cadat in poenam sol. xx; quae poena veniat in commune, et totus panis inventus injusti ponderis incidatur in platea per medium, et ita incisus restituatur illi cujus est panis praedictus.

**Quod panis venalis non exportetur de furno sine licentia. Cap. 32.**

Statuimus, quod nullus fornarius, aut fornaria permittat panem factum ad vendendum per pancogolos, vel pancogolas exire de loco furni, vel exportari, nisi primo notificaverint officiali victualium communis Ripae, sub poena sol. xx cuilibet pro qualibet vice; et ille, qui exportaverit sine praedicta notificatione facta, eandem poenam patiatur, dato quòd esset recti ponderis; quae poena veniat in commune.

**Quod nullus emat pisces causa revendendi. Cap. 33.**

Statuimus, quod nullus audeat emere pisces in Ripa, nec infra unum miliare extra, a decem libris infra, causa revendendi in Ripa, sub poena sol. xx, et ammissionis piscium: quae poena veniat in commune.

**Quod pisces vendantur ad fontem plateae.**
**Cap. 34.**

Statuimus, quod quilibet, tam terrigena, quam forensis, volens vendere pisces in Ripa, cujuscumque generis recentes, si mortui sint pisces, illico cum applicat, et ante alicui promittat vel vendat ipsos pisces, debeat portare super lapidem piscium ad fontem plateae Ripae; sin autem vivi sint pisces conducti in sandalo, debeat venire cum sandalo ad ripam ibi per medium dicti lapidis piscium; et hoc sub poena sol. 40 cuilibet pro qualibet vice, nisi ipsos pisces vivos vellet in vivariis Ripae ponere; quo casu, ad ipsa vivaria vendere possit impune; et si in vendendo essent inhonesti de praetiis, quod Syndici possint eis praetia limitare, ita quod si praetio limitato vendere non voluerint, ad eorum libitum cum piscibus recedere possint.

**Quod frumentum vendatur in platea a certa summa infra.** **Cap. 35.**

Statuimus, quod quilibet forensis portans bladam pro vendendo ad terram Ripae, per terram, teneatur bladum ipsum, antequam promittat alicui, praesentare in platea Ripae, vel in portu turris a Ponali, seu platea Ripae; et hoc si fuerint minalia quinque, et ab inde infra, ut videatur et sciatur, poena sol. xx cuilibet pro qualibet vice; in quam poenam incurrat etiam ille, qui emerit dictum bladum, antequam fuerit conductum super platea, vel in portu, ut supra.

**Quod nullus emat res, quae portantur ad forum Ripae, nisi in platea.** **Cap. 36.**

Statuimus, quod nullus forensis audeat, vel praesumat emere aliquas res, quae ad forum vendendae ducentur, existente

ipso in itinere veniendi, nec ad portam ire emptum, sub poena amittendi rem emptam; et quilibet esse possit legitimus accusator, et habeat tertiam partem; intelligendo in itinere veniendo a Turbulis citra, et a Pranzo citra, et ab aliis villis de Arco et Tenno citra, et etiam in Ponali, et ab inde citra usque in terram Ripae.

**Quod molinarii, et alii habitantes extra Ripam, jurent accusare damna dantes. Cap. 37.**

Statuimus, quod D. Rector teneatur facere jurare omnes molinarios, et omnes alios, qui mansionem facient in domibus extra Ripam sitis in plebatu, quod damnum non dabunt in possessionibus, sed quoscumque invenient damnum dantes, accusabunt.

**De solutione fienda molinariis, et de modo per eos servando. Cap. 38.**

Statuimus, quod habentes molendina teneantur facere macinare bladum suorum vicinorum, recipiendo de galeis triginta, unam; quod si facere recusaverint, ex nunc ipsa molendina sint extra protectionem communis Ripae, ita quod, si damnum daretur in eis, jus illis non reddatur de damno. Nec audeat aliquis molinarius accipere pro molitura ultra id quod supra dictum est, sub poena sol. 60 cuilibet pro qualibet vice; et quilibet possit accusare, et habeat medietatem, et credatur de supra dictis damnum passo, si dixerit sibi defficere; et si aliquis molinarius juratus fuerit tenere, vel habere in suo molendino aliquam falsam mensuram, condemnetur pro qualibet vice in lib. x; et quilibet possit accusare, et habeat medietatem ut supra; quae poena veniat in commune.

**Quod molendina sint bene praeclusa.** **Cap. 39.**

Statuimus, quod habentes molendina teneantur ea bene praeclausa tenere, ne volativa amittatur; et quod non sint intus asseres vel scanziolae aptae ad recipiendum volativam; ita quod volativa possit descendere super pulpito, sive lecto molarum, una cum alia farina, poena sol. xx toties quoties fuerit contrafactum et repertum.

**Quod molinarius non equitet super bladum, vel farinam.** **Cap. 40.**

Statuimus, quod nullus molinarius audeat ire super bestiam habendo bladum, vel farinam sub se, sub poena sol. v pro qualibet vice.

**Quod in diebus laborativis aqua non excipiatur extra canalia.** **Cap. 41.**

Statuimus, quod nulla persona audeat excipere aquam de vase molendinorum in diebus laborativis; dato, quod molendinum existens de subtus non macinaret; dummodo molinarius sit ibidem paratus causa volendi macinare de hora in horam, poena sol. xx cuilibet pro qualibet vice.

**Quod nullus audeat facere murum, vel sepem in alieno.** **Cap. 42.**

Statuimus, quod nullus audeat facere, vel praesumat, aut fieri facere murum, vel sepem, spalancatum, foveam, aedifitium, et similia in loco per alium possesso, sine voluntate possidentis, sub poena lib. x, et removendi id quod factum

fuerit, et in pristinum statum reformandi, absque alio judiciorum strepitu; salvo, quod ad praedictam poenam non volumus eum teneri, si de praedictis infra annum non fuerit denuntiatio facta, aut data quaerela, sed solum ad restitutionem possessionis in pristinum statum; et idem, si praedicta fuerit in locis publicis, seu communis Ripae; salvo, quod in locis Communis, seu publicis, etiam si anno elapso facta sit denuntiatio, seu quaerela, incurrat poenam praedictam.

**Quod sedilia, seu cloacae, reddentes foetorem, praecludantur.** CAP. 43.

Statuimus, quod omnia sedilia, seu cloacae existentes in Ripa, reddentes foetorem in stratis Communis, poenitus destruantur per illos, quorum sunt, infra terminum eis praefigendum per D. Rectorem, sub poena sol. xx cuilibet pro qualibet vice.

**Quod seclaria vacuantia in via praecludantur.** CAP. 44.

Statuimus, quod quilibet habens seclaria, seu aquatoria respondentia, seu aquam spandentia in aliquam viam Communis, destruantur, ut supra de cloacis dictum est.

**De projicientibus aquam de fenestris.** CAP. 45.

Statuimus, quod nullus debeat ejicere aquam foetidam, vel aliam immunditiam a balconibus domus suae, sive in qua habitat, sub poena sol. xx, tam si fuerit de die, quam de nocte. Aquam vero mundam de die projiciens, cadat in poenam sol. v pro qualibet vice; de nocte vero absque poena, dummodo sine dolo, et in nullius laesionem aut injuriam; noctem autem, ubicumque de ea fit mentio, intelligimus a secunda hora noctis citra.

**Quod res foetorem reddentes non ponantur a certis locis citra.** CAP. 46.

Statuimus, quod nullus canis, mutipala, nec aliqua alia bestia mortua, nec alia res foetorem reddens ponatur in Ripa, nec a lapide Spalletae citra, nec citra Albulam, nec citra Covalum, quod est in capite hortorum de Castello, sub poena sol. xx, et removendi dictam bestiam.

**Quod non fiat laetamen in certis locis, certis temporibus.** CAP. 47.

Statuimus, quod nullus audeat facere laetamen in Ripa, nec factum tenere in viis, a calendis Aprilis usque ad festum S. Michaelis, sub poena sol. xx cuilibet pro qualibet vice, et removendi dictum laetamen, nec etiam extra portam Montanariam usque ad Crucefixum, circuendo per viam usque ad ecclesiam S. Michaelis et S. Francisci inclusive, sub poena praedicta.

**Quod sepus non coletur in viis.** CAP. 48.

Statuimus, quod nullus praesumat colare sepum in viis Communis, sub poena sol. xx cuilibet pro qualibet vice, a calendis Martii usque ad calendas Novembris.

**Quod fontes non deturpentur.** CAP. 49.

Statuimus, quod nulla persona audeat vel praesumat ponere aliquid in moja, vel stercorare in fontibus existentibus in Ripa, nec in suis conductis, nec prope ad duos passus, nec in eis fructus, vel alias res lavare, nec bestias intus beverare,

nec eos aliquo modo destruere, vel deturpare, quo minus aqua remaneat pura in sua bonitate, sub poena sol. xx cuilibet pro qualibet vice, et accusator habeat tertiam, et quilibet accusare possit jurando; salvo quod, si accusator esset offitialis Communis Ripae, vel de Consilio, ei credatur solo verbo.

**De pellibus non ponendis ad stangas vel cancellos.** Cap. 50.

Statuimus, quod si quis posuerit pelles crudas, tam tonsas, quam tondendas, in Ripa ad cancellos, vel in viis publicis, vel in stangis extra balconos, a calendis Aprilis usque ad calendas Octobris, solvat sol. v Veronenses Communi pro qualibet pelle.

**De pellibus non ponendis in moja, et calcinariis non fiendis in certis locis.** Cap. 51.

Statuimus, quod nullus audeat ponere coria, vel corolos, vel pellem alicujus materiei, neque calcinarios in portibus Ripae, turris a Ponali, et Ganzariarum, neque scarnare, seu pellare in dictis locis, nec in viis publicis, sub poena sol. xx cuilibet pro qualibet vice.

**De loco ubi debent ungi pelles.** Cap. 52.

Statuimus, quod nullus cerdo, neque aliqua alia persona audeat, vel praesumat conficere, seu ungere aliquod coramen, vel pelles alicujus materiei in locis publicis in Ripa, praeter quam in Broilo circa Castrum novum, sub poena sol. 40 cuilibet pro qualibet vice; et quilibet sit legitimus accusator, et habeat tertiam.

**Quod pelles molitili non ponantur, nisi in certis locis.** **Cap. 53.**

Statuimus, quod nullus pillarius, nec aliqua alia persona audeat molizare aliquas pelles a pellitiis, nec eas siccare in aliqua via, vel loco Communis Ripae, intra Terram, nisi in Burgo Castelli, ne Terra foetore inficiatur, sub poena sol. xi pro qualibet pelle.

**Quod fornaces non fiant in Ripa.** **Cap. 54.**

Statuimus, quod nullus audeat facere, vel fieri facere aliquam fornacem in Ripa, sub poena lib. x, et removendi eam.

**Quod nullus audeat detegere domos.** **Cap. 55.**

Statuimus, quod quaelibet persona tam terrigena, quam forensis, non audeat vel praesumat detegere, vel destruere per se, vel per interpositam personam, aliquam domum de Ripa, vel plebatu Ripae, sine licentia D. Rectoris, Syndicorum, et consiliariorum Ripae, sub poena lib. quinquaginta.

**Quod nullus de Ripa cooperiat domos de paleis.** **Cap. 56.**

Statuimus, quod nullus audeat cooperire domum, stabulum, vel aliquod aedifitium in Ripa de lignamine, vel paleis, et similibus, sub poena lib. xxv sine licentia ut supra; et nihilominus coopertum destruere teneatur.

**Quod non aedificetur nisi de muro.** Cap. 57.

Statuimus, quod quilibet volens aedificare, vel aedificare facere, seu reaptare in terram Ripae de versus, et super, vel juxta vias publicas, non possit, nisi de muro lapidum, vel quadrellorum aedificare, sine licentia D. Rectoris et Consilii, sub poena lib. 30, et removendi id, quod contrafactum fuerit huic statuto.

**Quod equi non permittantur ire per Ripam.** Cap. 58.

Statuimus, quod nullus permittat equos suos, vel equas, boves, mulos, vel asinos ire vagando de nocte per Ripam, sub poena sol. v pro quoquo, et qualibet vice solvendorum per eum, cujus fuerit bestia grossa.

**Quod porci non permittantur vagari per Ripam.** Cap. 59.

Statuimus, quod nullus permittat porcos, vel porcas ire vagando per Ripam, sub poena sol. x cuilibet pro qualibet vice solvendorum per eum, cujus fuerit porcus, vel porca, tam si fuerit de die, quam de nocte.

**Quod nullus cum arcubus sagittet per Ripam.** Cap. 60.

Statuimus, quod nullus audeat cum arcubus a ballottis, vel aliis balistis, seu instrumentis ire per Ripam balistrando, nec ad turrim a Ponali cum istis lapidibus jacere, sub poena sol. xx cuilibet pro qualibet vice, excepto quod stando supra

ripa lacus, et projiciendo in lacum, vel etiam supra broilo, quod est ad Castrum novum.

**De alienis sandalis non removendis. Cap. 61.**

Statuimus, quod nullus audeat removere alienum sandalum pro abducendo, sine licentia ejus, cujus fuerit, sub poena sol. v cuilibet pro qualibet vice, et emendandi damnum passo, et similiter remum sine sandalo, aut vellum, excepto, quod pro eundo ad hortos Burgi Castelli, vel ibi circa; ita quod, si de portu Ripae vocentur, audire possint, et venire quam primum, et excepto timore inimicorum, et naufragii; si autem adducentes ipsum sandalum essent minores annis quatuordecim, condemnetur quilibet in solidum unum qualibet vice.

**Quod nullus audeat portizare extra portum Ripae. Cap. 62.**

Statuimus, ad omnem fraudem evitandam, quod nullus audeat vel praesumat onerare, vel exonerare aliquam navem cum aliquibus mercimoniis, vel aliis rebus, his, de quibus solvatur datium Ripae, neque portizare extra portum Ripae cum eis, sine licentia datiorum Ripae; et hoc sub poena lib. quinquaginta parvarum, et perdendi ea.

**De palis palatae non accipiendis. Cap. 63.**

Statuimus, quod nullus praesumat accipere aliquem palum de palata lacus, sub poena sol. xx pro quolibet palo.

**De forensibus ad minutum vendere non debentibus. Cap. 64.**

Statuimus, quod nullus forensis, cujuscumque conditionis existat, audeat vendere ad minutum aliquas res, nisi in mer-

catis regalibus, quae fiunt quatuor in anno, sub poena lib. x toties, quoties fuerit contrafactum; et intelligatur vendere ad minutum ab una petia pannilanae infra; salvo, si minus habet, illud totum una vice vendatur.

Item, sal a viginti galeis infra, linum ab uno pense infra, clavos a medio milliari infra; et si unus minus habet, vendat una vice tantum; caseum ruptum, sive incisum, non vendatur per forenses; oleum, ab uno modio infra; salvo, si minus haberet ut supra; pignolatum, a media petia infra, de brachiis 44; scarpas, a decem paribus infra, uni soli; pellitiae autem forensium non vendantur; et de coeteris non specificatis Syndici provideant cum Consilio, eorum arbitrio, et prohibeant vendere volenti, sicut carnes ad beccariam, et vinum ad tabernam prohibentur; et si contra praedicta fiat per forenses in domo alicujus habitatoris Ripae, eo sciente, puniatur idem habitator poena praedicta.

## De fascis palorum venalibus ad numerum non existentibus. Cap. 65.

Statuimus, quod quilibet ducens palos ad vendendum alicujus maneriei aptos ad figendum ad vites, pro quolibet fascio ipsorum teneatur ponere ad minus xxv palos in numero, et non pauciores, sub poena ammissionis palorum; et hoc non intelligatur de corazolis.

## De exemptione venientium habitare in Ripa. Cap. 66.

Ut terra Ripae civibus repleatur, statuimus, ut quicumque venerit ad habitandum Ripae teneatur se praesentare coram D. Rectore Ripae, et Syndicis, infra primum, vel secundum diem sui adventus; et ab inde ultra sit exemptus ab omnibus factionibus personalibus per annos quinque continuos sequentes, dummodo satisdet de habitando ultra illos quinque,

adhuc, et juret se hoc facere velle; alioquin tali careat exemptione.

**De modo observando circa custodias nocturnas.**
**Cap. 67.**

Statuimus, qnod ille, cui consignata fuerit posta custodiae, teneatur ire, aut alium sufficientem mittere hora debita, videlicet quando sonat campana turris a Ponali de sero, et stare usque in mane hora salutationis angelicae, sub poena sol. v, et reficiendi custodiam; cujus tertia pars sit accusatoris. Et si ipsae custodiae fuerint vocatae per turresanum aut squaraguaitam ter, et non responderit, cadat in poenam sol. v, et vice versa fiat contra turresanum non respondentem si vocetur; et si quis iverit in sero ad suam postam, et postea recesserit, puniatur in sol. x et reficiat custodiam.

**Qnod meretrices publicae stent ad suum locum.**
**Cap. 68.**

Statuimus, quod meretrices publicae non debeant stare, nec habitare in contrata Parolariorum, nec ab inde citra, usque ad Broilum, sed stare debeant in contrata, quae vadit ad Portam novam, sive ad Palatium vetus.

**Qnod laetamina non exportentur extra plebatum Ripae.** **Cap. 69.**

Statuimus, quod nullus audeat portare, aut portari facere, aut conduci laetamen extra plebatum Ripae, sub poena sol. x pro quoquo plaustro, ad rationem plaustri.

**De laboratore, qui promittit servire tali die.** Cap. 70.

Statuimus, quod si aliquis bubulcus, aut operarius promiserit servire alicui pro tali die, et non servaverit fidem suam, compellatur bubulcus solvere pro poena sol. v, et operarius sol. tres Communi Ripae, et praetium unius diei illi, cui promiserit; et vice versa, si ille cui debebat servire non receperit ipsum bubulcum, vel operarium, volumus, quod nihilominus praetium solvat ei pro illa die, nisi illa die fuerit cum aliis in opere, vel nisi pluvia, vel alia justa causa fuerit impeditus.

**De eo qui abstulerit alienos palos.** Cap. 71.

Jubemus, quod si quis abstulerit fascem alienorum palorum, enzinarum, ranconorum, aut perticarum, vel carrozolorum, et similium, de die, cadat in poenam sol. xx; in nocte, sol. 40, et totidem damnum passo; et si abstulerit sine fasce, puniatur solido uno pro quolibet palo, rancono, enzina, et totidem damnum passo de die, sed de nocte indupletur: et si cum plaustro, in die, libras tres, in nocte sex, et totidem damnum passo; et si damnum esset majus, illud parti emendetur.

**De palis inventis in molendinis.** Cap. 72.

Statuimus, quod si pali, vel enzinae, et ranconi, et similia, inventa fuerint in molendinis, seu molendino alicujus molinarii, qui in eo manserit, puniatur in sol. xx de die, et de nocte, in sol. 40; et si solvere non poterit, detineatur in carceribus, donec solvat; et si aufugerit, dominus molendini solvat poenam praedictam, reservato eidem regressu contra molinarium.

**De occupantibus vias communes.** **Cap. 73.**

Statuimus, quod quaelibet persona, quae ausu temerario scienter occupaverit aliquam viam communem, vel vicinalem, vel rivalem, debeat eam dimittere et expedire infra quindecim dies, postquam eidem renuntiatum fuerit, vel cridatum in loco ubi habitat; quod si non fecerit, condemnetur in lib. x, et nihilominus ipsam viam, vel aquam expedire teneatur; et Syndici et offitiales teneantur illud denuntiare D. Rectori, et personae impedienti, sive occupanti, infra quindecim dies postquam sciverint, poena sol. 60.

**De destruentibus vias.** **Cap. 74.**

Statuimus, quod si quae persona foderit, seu devastaverit cum zappis, palferris, aut alio modo, sine legitima causa, aliquam stratam, vel viam publicam, puniatur in sol. 60, et in refectione stratae, seu viae devastatae.

**De conducentibus aquas per vias publicas.** **Cap. 75.**

Statuimus, quod quaecumque persona duxerit aquas per vias publicas et communes, vel causam dederit ducendi, vel veniendi per ipsas, vel ex aliquibus exiverit possessionibus, et venerit per ipsas vias, solvat sol. xx pro qualibet vice, et curare teneatur lapides ex ipsis viis tantum quantum venerit aqua, et viam emendare, et conducere lapides in tali loco, quod non dent damnum alicui privato, vel communi, et Syndici teneantur praedicta adimpleri facere, postquam eis fuerit denuntiatum, sub poena praedicta; et intelligatur illum aquam induxisse, ex cujus possessione exiverit, nisi probetur contrarium.

**De boccalibus praterum.** **Cap. 76.**

Statuimus, quod quaecumque persona habens prata sub vaso Albulae molendinorum teneatur, et debeat ipsis tenere bona boccalia, quae stagnent, sub poena sol. xx cuilibet pro qualibet vice, et reficiendi ipsum infra dies quinque, postquam ei fuerit denuntiatum; et similiter sit, et fiat de habentibus prata ad vasum Varoni, et ubicumque sint circa dictam aquam, habeant boccalia bona ut supra, et omnes de dicta aqua commode recipere possint.

**De scolaturis aquarum extra prata.** **Cap. 77.**

Statuimus, quod accipientes aquam Varoni, vel Albulae pro adaquanda aliqua petia terrae, teneantur facere reddire aquam ad vas suum, vel super suo retinere, ne inferiores laedat, poena sol. xx toties quoties contrafecerit; nisi inferiores contenti fuerint successive de recipiendo eam.

**De transversantibus vasum S. Thomasii.** **Cap. 78.**

Statuimus, quod nulla persona audeat transversare vasum, quod labitur ad S. Thomasium, sub poena sol. xx cuilibet pro qualibet vice.

**De aqua accipienda aedificiis.** **Cap. 79.**

Statuimus, quod nulla persona audeat tollere aquam currentem ad rotas alicujus aedificii laborantis, sub poena sol. xx cuilibet pro qualibet vice; nisi fuerit in festis, quae sunt de praecepto Ecclesiae, aut in vigiliis post horam 24.

**Quod nullus inducat ruinam aquarum in alienam possessionem.** **Cap. 80.**

Statuimus, quod nulla persona conducat ruinam aquarum, seu moveat super alienam possessionem, aut causam ad praedicta praeštet, nec aliquod contrarium ponat in vasis, quo minus aqua labi possit recte ad suam viam; quod si fraudolenter aliquis contrafecerit, cadat in poenam lib. x pro qualibet vice, ac teneatur ad restitutionem damni; eo salvo, quod quilibet super suo laborare possit, ac se juvare, ne aqua eum laedat, et super suo proprio reparum et remedium facere contra communia, ac vias sive conductus, per quod possessio sua servetur illaesa.

**Quod nullus faciat sepem super alieno** (1). **Cap. 81.**

Statuimus, quod nullus audeat facere, aut fieri facere sepem, vel murum, foveam, aedifitium, et similia super alieno, sub poena lib. x; et nihilominus in pristinam formam reducere teneatur.

**De eo, qui removit terminos.** **Cap. 82.**

Statuimus, quod quaecumque persona studiose removerit terminos fixos de loco suo, puniatur in lib. xv; et si ipsos terminos ausus fuerit alibi plantare in augmento suae possessionis, aut praedicta fieri fecerit, condemnetur in lib. centum; quas si infra mensem non solverit, stet in carceribus communis Ripae tribus mensibus.

(1) Vide Caput XLII. Lib. IV.

**De destruentibus alienas arbores.** CAP. 83.

Si quis inciderit, scorzaverit, vel degarzaverit, seu circinaverit aliquam arborem, vel arbores fructiferas, vel vineas alienas, quarum arborum seu vinearum alius sit in possessione, vel praedicta fieri fecerit, condemnetur in lib. quinquaginta; et si solvere non poterit infra mensem, a die condemnationis factae, stet in carceribus communis Ripae, arbitrio D. Rectoris, et ultra reficiat damnum passo, pro quo relineri possit.

**De destruentibus alienas cesas.** CAP. 84.

Statuimus, quod quicumque fregerit, seu abstulerit de sepibus, cesis, vel spinis alterius personae, puniatur in sol. x de die, de nocte vero in duplum, et ad restitutionem damni damnum passo; quam poenam si solvere non poterit, stet in carceribus, arbitrio D. Rectoris.

**De modo aptandi vias.** CAP. 85.

Statuimus, quod omnes viae existentes in territorio Ripae, quae vetustate, vel alio modo ex seipsis reperiantur destructae, tam vicinales, quam communes, aptentur per illos, qui in suis possessionibus cohaerent ipsis viis, pro modo latitudinis cujuscumque applicantis ipsis viis ad ratam, scindendo ipsam viam per medium, et unusquisque eam aptet a latere suo; salvo, quod infrascriptae viae aptentur universaliter per totam communitatem Ripae, videlicet: Via Montanaria, qua itur prope Carteriam, eundo ad dossum Evae, et villam Pranzii, et viae montium Communis Ripae.

Item, via qua itur ad S. Cassianum, et S. Mariam, et deinde eundo versus Coloniam usque ad Brazolum, qui est super Coloniam, et Gavatium, quod dividit territorium Ripae a territorio Thenni.

Item, via Ripensis, qua itur Arcum per viam S. Thomasii.

**De cesis incidendis certo tempore. Cap. 86.**

Statuimus, quod omni anno, incipiendo a calendis Augusti usque ad ejus ultimum diem, quilibet teneatur incidere cesas suas supervenientes viis, seu brazolis, et aptare brazolos, ubi cohaerent, ne euntes cum plaustris molestentur, sub poena sol. xx cuilibet; et ultra hoc cesae incidantur ejus expensis, quae procurentur per Syndicos Ripae; et fieri faciant omni anno proclamationes de praedictis.

**De fossatis fiendis certis locis. Cap. 87.**

Statuimus, quod omnes illi, qui habent campos, vel possessiones apud viam S. Francisci, qui consueverint habere fossatos, teneantur levare omni anno semel convenienter dictum fossatum, et illud, quod de fossatis levaverint, projicere in viam, et non in campum, sub poena sol. xx. Tempus autem levandi sit totus et integer mensis Martius; et de hoc omni anno, tempore praedicto, fieri debeat proclama.

**De debentibus claudere vadonos ad viam Vaccarii. Cap. 88.**

Statuimus, quod habentes possessiones poenes viam Vaccarii teneantur clausisse vadonos suos per totum et integrum mensem Aprilis, sub poena sol. xx pro quolibet, et nihilominus claudere teneatur sub eadem poena infra tertiam diem.

**De vadonis de Dom claudendis.** **Cap. 89.**

Statuimus, quod habentes possessiones poenes viam Carteriae, et de Dom, teneantur vadonos clausisse per totum mensem Julii, sub poena sol. xx, et nihilominus claudere teneantur, ut supra.

**De intrantibus alienum hortum, vel vineam.** **Cap. 90.**

Statuimus, quod si quis intraverit alienum hortum, vineam, vel clausuram, tempore quo fructus, seu herbae sunt in eis, sine licentia domini ipsarum, etiam si damnum non dederit, cadat in poena sol. x, et si damnum dederit, dictam poenam solvat, et totidem damnum passo.

**De accipientibus alienam blavam de possessionibus.** **Cap. 91.**

Statuimus, quod si quis abstulerit alienam blavam, seu legumen absque lignamine, si fuerit de die, puniatur in sol. x, et si de nocte in sol. centum eum puniri volumus, et totidem solvat damnum passo; salvo, si damnum majus fuerit, illud teneatur emendare arbitratu D. Potestatis, et Consilii; si autem cum plaustro abstulerit, puniatur in sol. centum de die, et in lib. xxv de nocte; et si cum equo de die puniatur in lib. tribus, de nocte in sol. centum; et in omnibus casibus supradictis totidem damnum passo solvere compellatur.

**De accipientibus alienos fructus.** **Cap. 92.**

Statuimus, quod si quis inventus fuerit in alieno agro, aut possessione, vel loco, aufferre alienos fructus, vel res alie-

nas, puniatur in sol. xx, si fuerit de die, de nocte in sol. 40; nisi habuisset verbum et licentiam ab illo, cujus dicta res fuerat, aut nisi secum fuerit quis de familia illius, cujus fuerit dicta res; et quod credatur sacramento illius, cujus dicta res fuerit, qui dixerit verbum dedisse; nisi forte aliter ostendi possit.

**De accipientibus alienas uvas.** **Cap. 93.**

Statuimus, quod si quis abstulerit alienas uvas de die, in manibus, sine vase, vel instrumento alio, puniatur in sol. xx, et totidem damnum passo; de nocte indupletur. Si vero cum vase calato, vel alio instrumento, condemnetur in lib. v pro quolibet instrumento, et qualibet vice, si fuerit de die, et si de nocte, poena indupletur, et totidem damnum passo; et si damnum esset majus, illud totum emendetur parti, arbitrio D. Rectoris et Consilii.

**Quod nullus accipiat uvas, etiam suas.** **Cap. 94.**

Statuimus, quod nullus, noctis tempore, audeat exportare uvas de suis vineis, sub poena sol. xx, si sine instrumento; et si cum vase, vel instrumento, poena indupletur.

**De accipientibus alienam olivam.** **Cap. 95.**

Nullus praesumat alienam olivam aufferre de olivis alienis, vel campis non collectis, sub poena sol. xx, si fuerit de die, de nocte vero, sub poena sol. 40, et totidem solvere compellatur damnum passo. Si autem de collectis abstulerit, de die puniatur in sol. x; de nocte in sol. xx, et totidem damnum passo; et si damnum esset majus, illud emendare teneatur, arbitrio D. Rectoris et Consilii; et hoc habeat locum a kalendis Octobris, usque ad kalendas Martii.

**De accipientibus alienas herbas hortorum comestibiles, vel rapas.** CAP. 96.

Statuimus, quod si quis abstulerit alienas caulas, bladas, lactucas, foeniculum, et rapas, vel res similes ad usum hominis comedendas, si de die, condemnetur in sol. x, de nocte in sol. xx, et totidem damnum passo; de una rapa sola, vel duabus, non volumus aliquem teneri.

**De Saltuariis non debentibus accipere fructus.** CAP. 97.

Statuimus, quod si aliquis Saltuarius furtive acceperit alienas uvas, vel eas vendiderit, aut donaverit alicui fraudolenter, durante offitio saltuariae, puniatur in sol. centum, et duplum reficiat damnum passo; et si solvere non poterit, fustigetur per Ripam; nec debeat aliquis Saltuarius portare aliquos fructus extra possessiones, sub poena sol. x pro qualibet vice; neque aliquis de familia Saltuarii possit portare fructus ad terram Ripae, suos vel alienos, poena sol. x cuilibet pro qualibet vice.

**De rumpentibus regulas vindemiarum.** CAP. 98.

Statuimus, quod si quis vindemiaverit, aut vindemiare fecerit uvas de vineis ante diem ordinatum per Syndicos, et Consilium ad vindemias fiendas de anno in annum, sine licentia ipsorum Syndicorum, et Consilii, puniatur in sol. 40 pro qualibet vice, qua fregerit regulam, et tam si decimam solvit, quam si non solvit; exceptis hortis, et locis clausis, sitis prope terram Ripae, qui non sunt in regula juxta stylum consuetum.

**De aucupantibus in vineis alienis. Cap. 99.**

Statuimus, quod si quis cum civetta, vel aliquo alio instrumento ad aucupandum, iverit in clausuram vinearum alicujus, sive in vineis ejus, a mense Maji in antea usque ad festum S. Michaelis de mense Septembris, puniatur in sol. v pro qualibet vice.

**De paissantibus in alienis bladis. Cap. 100.**

Nullus audeat paissare in miliis, vel panicis alicujus, usque ad festum S. Mariae de mense Septembris; et translato illo festo, tunc, cum quam minori damno poterunt, impune paissent; addito, quod non habentes sparaverium, non praesumant intrare in aliquem ex praedictis campis milii, aut panici, licet fuerint in societate illius, qui sparaverium habet, sub poena sol. centum.

**De aufferrentibus alienas herbas. Cap. 101.**

Tenore praesentium statuimus, quod si quis abstulerit alienas herbas, vel panigales, aut miliarias, surgales seu cannas, cadat in poenam sol v de die, et de nocte sol. x, et totidem damnum passo; hoc salvo, quod si in bladis, vel vitibus, a kalendis Augusti usque ad vindemiam, aliquis abstulerit de praedictis, cadat in poenam duplicatam ejus, quod supra dictum est, applicandam Communi; sin autem cum plaustro de praedictis abstulerit, puniatur in sol. 60 de die, de nocte in centum, et totidem solvat damnum passo.

**De accipientibus alienas stropas, vel frondes. Cap. 102.**

Statuimus, quod si quis reciderit alienas stropas, vel arbores non producentes fructus ab homine comestibiles, sive

in cesis, sive in possessionibus, puniatur in sol. x, si fuerit de die, si vero de nocte in sol. xx, et totidem damnum passo; nisi hoc faceret causa aptandi plaustrum vel alterius rei sine fraude; si cum plaustro praedicta comiserit de die, puniatur in sol. centum, si de nocte in lib. decem, et totidem solvere compellatur damnum passo; si tamen damnum esset majus in casibus praedictis, illud volumus emendari per eum, arbitrio D. Rectoris et Consilii.

**De accipientibus aliena ligna.** **Cap. 103.**

Statuimus, quod si quis abstulerit aliena ligna, sive virida, sive sicca, tam de cesis, quam de arboribus, in alieno agro vel terreno, pro qualibet fasse solvat sol. x, et totidem damnum passo, si fuerit de die; si de nocte, poenae geminentur; sin autem fuerit sine fasse in die hoc perpetratum, solvat sol. v, in nocte sol. x, et totidem damnum passo; sed si cum plaustro de die, solvat sol. 40, de nocte 60, et totidem damnum passo; si tamen damnum excederet dictam summam, tunc volumus ipsum emendari, arbitrio D. Rectoris et Consilii.

**De rumpentibus alienarum possessionum portas.** **Cap. 104.**

Statuimus, quod si quicumque portas alienarum vinearum, hortorum, clausurarum, camporum, seu alicujus modi possessiones alterius fregerit, vel abstulerit serraturas de ipsis portis, pro fractura portae condemnetur in sol. 60, et reficiat damnum; quod si non poterit solvere, fustigetur per Ripam, aut in carceribus detineatur, arbitrio D. Rectoris.

**De forensibus incidentibus ligna.** **Cap. 105.**

Statuimus, quod si quis forensis inciderit ligna virida, seu sicca, in territorio Ripae, puniatur in lib. tribus de die.

et de nocte in duplum, quilibet pro qualibet vice; exceptis villanis de Pranzio, qui possint impune ligna incidere in montibus Engli et Tombli, juxta formam instrumenti locationis factae ab antiquo per commune Ripae.

**De immittentibus ignem in montibus. Cap. 106.**

Statuimus, quod nullus praesumat ponere ignem in montibus communis Ripae; et si quis contrafecerit, puniatur in lib. v et reficiat damnum ignis, nisi habuerit licentiam a D. Rectore Ripae et Consilio.

**De fractantibus in montibus. Cap. 107.**

Statuimus, quod nullus forensis audeat fractare in montibus Ripae, videlicet Engli et Tombli, Brioni, et aliorum montium communis Ripae, sine licentia D. Rectoris et Syndicorum, sub poena sol. centum cuilibet pro qualibet vice, et ammissionis laborerii.

**De facientibus carbonarias in montibus. Cap. 108.**

Statuimus, quod nullus forensis audeat facere vel fieri facere carbonarias, aut calcarias, vel similia in montibus communis Ripae, sine licentia ut supra, poena praedicta.

**De segantibus in montibus. Cap. 109.**

Statuimus, quod nullus terrigena aut forensis audeat segare in montibus communis Ripae, Engli et Tombli, aut Brioni, nec in aliis montibus communis Ripae, in plano, sine licentia ut supra, poena sol. xx, et amittendi herbam segatam; et si

fuerit forensis, poena indupletur; exceptis villanis Pranzii, qui possint segare super montibus Engli et Tombli, incipiendo a kalendis Augusti, et non ante; alias puniatur tamquam forensis.

**De accipientibus topas pratorum. Cap. 110.**

Statuimus, quod nullus audeat accipere de gleva terrae, sive de topis pratorum alienorum, poena sol. decem cuilibet pro qualibet vice.

**De bestiis pasculantibus in alieno. Cap. 111.**

Statuimus, quod si qua capra, vel hircus fuerit inventus a kalendis Maji usque ad festum S. Michaelis, in vineis, bladis, hortis, olivis et zafrano, puniatur ejus dominus in sol. x pro qualibet bestia praedicta, et pro qualibet vice, tam si fuerit super suo, quam si super alieno, et emendetur damnum passo. In pratis autem greziis, et viis puniatur in sol. v pro qualibet bestia; salvo, quod quilibet possit unam capram, vel duas ducere super suo, vel communi, tenendo et ducendo eas ligatas; et si fuerint pecudes, castrati, vel montoni in vineis, bladis, zafrano et olivis, poena sit solidum unum pro qualibet bestia, et qualibet vice; cum bobus vero, vaccis, equis et mulis, porcis et asinis, masculis vel foeminis, sit poena sol. x pro quolibet, et qualibet vice; porcis vero in zafrano, sit poena sol. xx, et emendetur damnum passo; et in frattis sol. x pro qualibet bestia grossa; sol. quinque, pro bestia caprina, denarii xii pro bestia pecudina.

**De forensibus non debentibus venire ad pasculum. Cap. 112.**

Statuimus, quod nemo alterius plebatus, quam plebatus Ripae, praesumat venire pasculandum cum aliquibus bestiis

de infrascriptis, tempore aliquo, super communibus Ripae, tam in plano, quam in monte, sub poenis infrascriptis pro qualibet bestia.

Primo, pro quolibet bove, equo, asino, porco, mulo, intelligendo masculinum genus comprehendere foemininum, poena sit sol. x; et pro qualibet bestia caprina, vel pecudina, poena sit sol. 2; et librarum quinque pro qualibet malga et librarum trium pro quolibet rozzio, et vice qualibet; salvo quod liceat mercatoribus conducentibus bestias ad mercatum ad vendendum, et mulateriis, pasculare in communibus citra Galenzanam versus Ripam, et ibi stando per tres dies, et si starent ultra, teneantur occidere ad macellum de ipsis bestiis, more aliorum macellatorum, sub poena praedicta; et liceat villanis de Pranzio pasculare in montibus communis Ripae, praeter quam a petra Partegni supra versus Covalum a Vaccis, sub poena sol. v pro qualibet bestia grossa, et sol. 2 pro qualibet minuta, a die 22 Maji usque ad festum S. Joannis Baptistae, et aliter non, nisi laborarent ibi cum dictis bestiis.

**De pecudibus non debentibus pasculare super monte Brioni, nisi a certo tempore infra.**
**Cap. 113.**

Statuímus, quod nulla persona, nec terrigena, nec forensis, praesumat cum pecudibus, capris, et aliis pecudibus minutis, pasculare super monte Brioni, nisi ab Olivis Septem, quae olivae sunt plebis, et ponuntur pro termino, eundo recte usque ad summitatem dicti montis Brioni, et ab ipsis olivis infra, usque ad Sanctum Nicolaum, sub poena den. vi pro qualibet bestia.

**De expellentibus equos de montibus. Cap. 114.**

Statuimus, quod si quis duxerit, vel expulserit equum, vel jumentum, de montibus, puniatur in sol. xx, et damnum, extra montem datum, emendet passo.

**De expellentibus equos de propriis locis in montibus. Cap. 115.**

Statuimus, quod si equus, vel jumentum inveniretur in prato alicujus in monte Engli, ille cujus fuerit pratum praedictum, de eo prato illum expellat, et aliud damnum non patiatur, ille, cujus fuerit equus, vel jumentum; et si in campis blavatis montis dicti Engli inveniretur, similiter de dictis campis expellatur, et ille cujus fuerint equus, vel jumentum emendet damnum passo.

**De bestiis inventis in locis divisis montium. Cap. 116.**

Statuimus, quod nullum animal, sive bestia, debeat permitti de nocte stare in plebatu Ripae, exceptis montibus Engli et Tombli; et si contrafactum fuerit, dominus bestiae puniatur in sol. xx pro qualibet vice; nisi essent in stabulis extrae Ripam situatis, vel nisi essent boves juncti laborantes extra de nocte.

**De moneta veneta intelligenda in Statutis. Cap. 117.**

Statuimus, quod in omnibus statutis, in hoc volumine statutorum descriptis, ubi valor rerum, seu poena vel aliae quantitates pecuniarum sunt descriptae, intelligatur moneta veneta parva, nisi ipsa statuta specifice aliam non declarent.

**Quod masculinum genus comprehendat foemininum. Cap. 118.**

Statuimus, quod in omnibus locis, et statutis in hoc volumine descriptis, ubi aliter non sit facta differentia sexûs, masculinum genus intelligatur comprehendere foemininum.

**De poenis criminalibus, et manifestorum dividendis. Cap. 119.**

Statuimus, quod omnium poenarum in hoc volumine statutorum descriptarum, vel quae de coetero imponentur, tam in forma suprascriptorum statutorum, quam ex forma alicujus reformationis factae, vel fiendae, vel ex forma alicujus praecepti D. Rectoris praesentis, vel futuri, et tam occasione criminalium causarum, denuntiationum, vel inquisitionum, seu accusationum terrae Ripae, aut Potestariae ejus, tertia pars applicetur Camerae Illustrissimi, ac Reverendissimi Domini Episcopi et Principis nostri, alia tertia D. Rectori, qui pro tempore fuerit, alia Communi Ripae.

De manifestis autem per saltuarios, seu alios officiales Communis factos, occasione damnorum datorum in possessionibus, et occasione mali ponderis facti in vendendo, vel aliis modis, ubi una tertia datur accusatori, sive inventori, dictae poenae dividantur hoc modo; videlicet, D. Rectori Ripae, qui pro tempore fuerit, unum tertium; aliud tertium Communi Ripae, et aliud inventori, sive accusatori.

**De auctoritate reformandi statuta. Cap. 120.**

Cum multa inopinata emergant in dies, in quibus per statuta provideri non possit, sed juxta temporis cursum, et noviter ingruentia, expedit novum remedium adhiberi. Statuimus,

quod si pro evidenti utilitate terrae Ripae, et habitantium comodo, temporibus succedentibus, D. Rectori Ripae, qui pro tempore fuerit, sive ejus locum tenenti, et hominibus de Consilio Ripae, sive majori parti videretur faciendam esse aliquam providentiam, seu reformationem, tam in actis civilibus, quam criminalibus, vel aliis ordinibus terrae, illam licite auctoritate praesentis statuti, valeant ordinare; et quod per eos, vel majorem partem eorum, reformatum fuerit, obtineat roboris firmitatem; et teneatur D. Rector facere proclamari alta voce praeconia, super platea Communis Ripae, substantiam dictae reformationis, et ipsam manutenere, et executioni mandare, donec per dictum Consilium, seu majorem partem, ut supra, requisito D. Rectore, qui pro tempore fuerit, et consensum accomodante, dicta talis reformatio pro evidentiori utilitate Communis Ripae extiterit revocata.

# CAPITULA STATUTORUM

## RIPÆ REFORMATORUM.

### De causis, quae summarie decidi debent. Cap. 1.

Reformantes capitula Statuti sub rubrica « *de libellis dandis, vel non* (Lib. II, Cap. 10), nec non aliud statutum sub rubrica « *de quibus causis possit cognosci summarie* (Lib. II, Cap. 55), statuimus et ordinamus, quod de coetero in causis viduarum, pupillorum, confraternitatum, miserabilium personarum, piorum locorum, carceratorum, et causam piam concernentibus, foriensiumque insuper agentium, venditionum ac emptionum animalium, nec non mercenariorum ac operariorum petentium mercedem sui operis, vel laboris; item, quando dominus agit pro affictu, sive petit pensionem, vel partem a suo inquilino, vel colono, non excedentibus tamen summam Rainensium decem monetae Ripae currentis, summarie agi, et experiri possit, et sine alicujus libelli porrectione, qualibet tempore non feriato, vel feriato, praeterquam in Dei honorem; teneaturque magnificus D. Rector, tam praesens, quam qui pro tempore fuerit, in causis praedictis summarie et sine strepitu ac figura juditii petentibus jus reddere et administrare, praedictaeque causae finiri, cognosci ac terminari debeant, etiam cum unico teste approbatae vitae, ac bonae famae,

juncto juramento suppletorio, rejecta quacumque appellatione; quae si aliqua ratione admitteretur, et coram judice ad quem introduceretur, ipsa finiri ac terminari omnino debeat infra triginta dies continuos, a die interpositae appellationis, detractis tamen diebus feriatis in honorem Dei; alioquin, ipsa appellatione non finita infra dictum tempus, executio condemnationis peti possit, teneaturque D. Praetor illam requisitus relaxare, non expectata etiam pronuntia judicis, ad quem super desertione; et ulterius, in casu quo desereretur appellatio, pars victa non possit eam prosequi, nisi cum effectu solutis expensis parti victrici, in quibus fuisset condemnata; salva postea cognitione super eis fienda per judicem secundae, vel ulterioris instantiae.

Si vero causae superius ennarratae summam dictorum Reinensium decem excesserint, teneatur actor suum libellum producere juxta capitulum Statuti sub rubrica *de libellis dandis, vel non;* in quibus tamen procedi possit ac debeat tempore etiam feriato in utilitatem hominum, et abbreviare tempora probatoria expressa in Statuto, rubrica *de probationibus fiendis* (Lib. II, Cap. 13), prout aequitati et religioni judicis videbitur.

In coeteris vero quibuscumque aliis causis hic non expressis, tam circa modum agendi, quam probationum tempora, serventur allegata proxime statuta; salvo ac firmo remanente alio statuto, sub rubrica *quod non reddatur jus in mercatis regalibus* (Lib. I, Cap. 14).

## De lucro dotis, fructibus bonorum extradotalium, ac contradote. Cap. 2.

Reformantes quoque Statuti capitulum sub rubrica *de lucro dotis* (Lib. II, Cap. 75), uberiori maritorum commodo prospicientes, per praesentem dispositionem imposterum observandam statuimus et ordinamus, quod, si quae mulier legitime conjugata sine filiis, vel filiabus communibus, sive etiam existentibus filiis vel filiabus ipsius uxoris ex alio quo-

cumque matrimonio susceptis, morte naturali vel civili, marito, cum quo matrimonium etiam per sola verba de praesenti secutum fuisset, praedecesserit, sive matrimonium, aliquo ipsius uxoris delicto, dissolutum fuerit, vel, simul cum marito, aliquo naufragio, ruina domus, vel casmate, obierit, quo casu, ad effectum infrascriptum, praesumatur vivo praedecessisse; maritus superstes dimidium uxoris dotium solutarum, promissarum vel confessatarum, et augmenti lucretur ac consequatur; de quo lucro ad libitum possit disponere, coque non disponente, dictum lucrum transmittatur ad haeredes; et hoc statutum habeat locum tam in praesentibus, quam in futuris, et in uxore indotata, habente quod vis amplum patrimonium, non obstante quod illud, vel bona praedicta non fuissent expresse in dotem consignata; in quo lucro nullo modo possit viro superstiti praejudicari per aliquem praemortuae conjugis contractum inter vivos, nec ultimam dispotitionem, seu testamentum conditum sine vici consensu. Coeterum teneatur maritus ad expensas funeris, seu obitus uxoris, omnesque alios funerales sumptus, juxta statum et conditionem ipsius, ac morem regionis. Praeterea, ad favorem sustinentium onera matrimonii, maritus etiam lucretur ac libere consequatur omnes et quoscumque fructus, non tantum dotis et augmenti illius, verum etiam quorumcumque aliorum bonorum parafrenalium, patrimonialium, et extra dotalium cujuscumque generis, constante matrimonio perceptos, tam consumptos, quam extantes, dato etiam quod bona praedicta non fuissent in dotem tradita uxori, sed postea delata et aquisita uxori; nullamque prorsus rationem alicui personae reddere teneatur, sive maritus uxori praedecesserit, sive e contra uxor ante maritum obierit; et ita intelligendum fore, ac interpretandum statutum sub rubrica *de usufructu bonorum mulieris* (Cap. 83 Lib. II) decernentes hinc dispositaobservari et adimpleri debere, praesertim circa dotale lucrum, quamvis jugales alio transmigrassent, et domicilium communi voto transtulissent, et in loco habitationis uxor moraretur. Idemque sit in marito alienae jurisdictionis, qui, vigore alicujus statuti, vel consuetudinis suae patriae, majus lucrum consequi non possit.

Contradotes vero, ac donationes propter nuptias, quae fieri contigerit, filiis communibus reserventur; illis autem non extantibus, uxores consequantur, nullo attento pacto in contrarium facto, etiam jurejurando firmato; quod juramentum hoc casu praesumatur dolo, et in fraudem hujus statuti extortum, cui minus renuntiari posse prohibemus.

**Quando, et qualiter peti possit quarta per uxorem in bonis viri defuncti.** CAP. 3.

Statuimus et ordinamus, quod, licet vigore auth. praeterea Cod., *unde vir et uxor*, mulier indotata, vel cum parva et incompetenti dote possit habere quartam partem bonorum mariti praemortui, de coetero sive ipsa mulier nupserit sine dote, sive cum pauca, modica, et incongrua, habito respectu ad qualitatem et conditionem ipsius, et ad tempus contracti matrimonii, non habere, vel consequi possit aliquam portionem bonorum, vel haereditatis mariti praedefuncti, quo ad proprietatem, sed dumtaxat quartam partem ususfructus dictorum bonorum, per eam fruendam, donec vitam vidualem servaverit, et honeste ac pudice vixerit. Reiterato vero matrimonio, vel impudicam ducens vitam, cadat ipso jure ab ipso usufructu, et nihil occasione praemissorum habere possit, minusque si moriantur filii ante transitum ad secunda vota, dictae quartae partis ususfructus non efficiatur proprietaria. Et hinc disposita inviolabiliter serventur, non obstante dispositione dictae auth. *praeterea*, nec aliqua alia in contrarium.

**De successionibus ab intestato, et mulieribus detatis.** CAP. 4.

Statuimus et ordinamus, quod posthac, moriente aliqua persona, sive masculus fuerit, sive foemina, nullo condito testamento, vel quae fuerit intestabilis superstite filio, vel filiis

masculis, laicis vel clericis, legitimis et naturalibus, sive per subsequens matrimonium tantum legitimatis, quae legitimationis qualitas habeatur quoque in coeteris casibus inferius specificatis pro adjecta et repetita, sive superexistente aliquo alio, vel aliis masculis ex filio masculo, nepote vel pronepote, et sic deinceps in infinitum ex recta linea masculina descendentibus, relictisque amplius una, vel pluribus filiabus foeminis, vel aliis ex ipsis filiabus descendentibus cujuscumque gradus et sexus in infinitum, aut etiam relicta unica filia, vel pluribus post se ex filio vel nepote ex filio masculo, vel nata ex nepote genito ex nepote masculo, sic in infinitum descendendo, vel aliis filiis cujuscumque gradus et sexus ex ipsis foeminis progenitis, tunc, et eo casu, filii, vel filiae praedictae, nec coeterae descendentes personae per ipsam rectam lineam foemininam ab intestato non succedant patri, matri, avo, aviae, nec aliis ascendentibus in infinitum, secundum modum et dispositionem juris communis, cum ipsis masculis, vel aliis masculis et descendentibus in infinitum ab eis primogenitis per rectam lineam masculinam ab intestato, nec coeteris ascendentibus et descendentibus tam per rectam, quam per obliquam, sive transversalem lineam, sed solum in medietate, in qua succedere deberent de jure communi; et residuum, idest portio illa, quae adimitur foeminis, aeque accrescat fratribus consanguineis extantibus, atque utrinque conjunctis, sive aliis masculis in defectum fratrum proximioribus in gradu, descendentibus ex recta linea masculina in infinitum, secundum tamen gradus prerogativam; ad hoc, ut honestas masculinae parentelae et agnationis, quae per divitias solent conservari, et perire per egestatem, melius conserventur, et cum honore stare possint in eorum bonis et haereditate; sed dote ipsis constituta, tradita, promissa, vel confessata omnino contentae esse debeant, ita ut ipsae, nec aliqui ex ipsis descendentes nil aliud consequi possint praeter ipsam dotem, neque agere ad aliquod supplementum legitimae, nec congruae dotis, dato etiam, quod dos non ascenderet ad legitimam, et, tempore mortis patris, auctae reperiretur ejus facultates; sed haereditas tota deveniat, modo quo supra, ad

fratres utrinque conjunctos, sive consanguineos tantum, vel ad alios masculos, vel ex eis descendentes per rectam lineam masculinam, secundum gradus prerogativam, et ordinem juris communis. Et si contigerit in hujusmodi dotationibus vel dotis constitutione mentionem fieri de bonis maternis ipsarum foeminarum, certaque summa praesertim fuerit expressa pro paternis bonis, et certa pro maternis, ipsae foeminae sic dotatae, vel descendentes ex eis, sint exclusae omnino ab ipsis etiam maternis bonis et haereditate, tam delata, quam futura, ipsaque bona et haereditas fratribus et aliis masculis ex linea masculina descendentibus, modo proxime expresso, deferantur; dummodo dotatio non fuerit indiscreta et asinina. Et idem sit quando dos per matrem, aviam, vel proaviam fuisset constituta, nulla habita ratione, in casibus praemissis, majoris, vel minoris aetatis foeminarum dotatarum. Praeterea, si fratres ex utroque latere, vel ex parte tantum patris conjuncti, ipsarum foeminarum filii, vel alii nepotes fratrum cum muliere et ejus sponso, sive marito, tempore matrimonii majoribus annis sexdecim, convenirent super certa dote constituenda, hujusmodi conventio valida sit et efficax in tantum, quod ipsae foeminae sic dotatae, nec aliqui descendentes ex eis quidquam aliud petere possint, nisi tamen ultra dimidiam suae portionis debitae, vigore praesentis statuti, reperirentur lesae; praefigendo illis hoc casu tempus decennale ad agendum; quo transacto, praecludimus eis viam ulterius experiendi. A qua tamen actione excludantur, si finis et pax constitutionis dotis accesserit, quae fuerit juramento mulieris majoris annis sexdecim vallata, absque aliquibus aliis solemnitatibus; et ita intelligendum esse Statutum sub rubrica *de alienationibus fiendis per minores* (Lib. II, Cap. 87, vers. *et si finis*). Praedictaque omnia, favorem masculorum concernentia, ob rationem expressam conservandae agnationis fuisse disposita et ordinata declaramus, et subinde inviolabiter observanda.

**De transversalium successione.** **Cap. 5.**

Statuimus et ordinamus, quod moriente imposterum aliqua persona, sive masculus, sive fuerit foemina, ab intestato, vel aliter intestabilis, relictis post se unico fratre, vel pluribus, vel aliis masculis ex fratre masculo descendentibus in infinitum, et superstite etiam unica, vel pluribus sororibus, sive aliqua alia persona ex sororibus descendente in infinitum; item, superstite unica nepte, vel pluribus ex filio, vel filiis fratris, vel fratrum, et sic deinceps in infinitum, tunc illa soror, neptis, vel proneptis, coeterique omnes alii ex eis descendentes, masculi vel foeminae, ad melius conservandum parentelam masculinam, succedant dumtaxat in medietate illius portionis et quotae, in qua succederent juxta ordinem juris communis; et alia medietas aeque deferratur fratri masculo, vel fratribus utrinque conjunctis, vel consanguineis, ut in proximo praecedenti capitulo, sive masculis quibuscumque ex ipsis fratribus descendentibus, non obstante, quod ipsi descendentes ex dicta obliqua vel transversali linea masculina sint in gradu citeriori usque ad quartum gradum de jure communi computandum, quam ipsi descendentes ex linea foeminina; servata tamen in praedicta successione, ultra fratres inter masculos descendentes ex linea transversali, gradus praerogativa et ordine succedendi de jure communi; praesensque statutum, et illius effectus intendatur ad alias quoque personas non nominatas, in quibus viget eadem ratio conservandae masculinae parentelae; quum paritas rationis causare soleat paritatem dispositionis. Et ulterius, ad tollendam difficultatem illam in jure admodum controversam, utrum filii duorum fratrum mortuorum succedant patruo, vel patruis in stipem, vel in capita, disponimus et ordinamus, quod moriente patruo, vel patruis ab intestato, vel intestabilibus alio fratre masculo non supervivente, sed tantum nepotibus ex pluribus fratribus vel neptibus superexistentibus, etiam quod amita, vel amitae extarent, ipsi nepotes et neptes concurrant in successione in

capita, et non in stipem; servato tamen ordine et modo, quo ad successionem masculorum et foeminarum expresso superius; ita ut foeminae consequantur tantum dimidium illius quotae, in qua succederent de jure communi, et reliquum masculis modo quo supra deferratur.

**De filio vel filia moriente, relictis fratribus, sororibus, et matre; qui, et quomodo, succedere debeant.** CAP. 6.

Statuimus et ordinamus, quod si aliquis pater moriatur, relicta uxore et filiis masculis communibus, si unus, vel plures ex dictis filiis intestabiles, vel ab intestato decesserint sine filiis legitimis et naturalibus, sive etiam per subsequens tantum matrimonium legitimatis, tunc portio illius, sive praedefunctorum aliis accrescat, et mater nil aliud consequi, vel habere possit ex bonis et haereditate filii vel filiorum praemortuorum, quam dimidium illius quotae, in qua succederet, jure communi inspecto; et idem sit, si omnes filii masculini obirent, ante ipsam matrem, ut tantum dimidium consequatur; pleno tamen jure, hoc casu, quo ad proprietatem, et usufructum; de qua portione, pro libitu suae voluntatis, disponere possit, licet etiam ad secundas nuptias convolasset; residuum vero deveniat ad proximos agnatos, qui sint de familia personae defunctae, vel personarum defunctarum, ut ipsa masculina familia et agnationes melius conserventur. Et amplius decernimus, quod, decedentibus omnibus filiis, vel fratribus, sine filiis ex testamento, aut intestabilibus extantibus matre et sororibus, ipsa mater et sorores, in deffectum masculorum, succedant, secundum dispositionem juris communis. Sororibus autem omnibus deficientibus, mater superstes ultimae filiae morienti non succedat, nisi in tribus partibus ex quatuor haereditatis, ut supra; reliquum vero applicetur proximioribus agnatis; et idem sit, quando pater moritur, relicta post se unica tantum filia, et sine masculis.

**De successionibus ex testamento.** **Cap. 7.**

Statuimus et ordinamus, quod si quis, vel si quae, condito testamento, decesserit, relictis post se filiis masculis legitimis et naturalibus, sive etiam legitimatis per subsequens matrimonium, vel aliis nepotibus, vel pronepotibus, aliisve descendentibus in infinitum ex dicta linea masculina, legitimis et naturalibus, ut supra, nec non superstibus quoque filiabus foeminis legitimis et naturalibus, vel etiam legitimatis per subsequens matrimonium tantum, ut supra, vel quibuscumque aliis ex eis descendentibus cujuscumque sexus, sive relictis nepotibus, pronepotibus, vel abnepotibus ex filio, nepote, vel pronepote, et sic in infinitum, descendendo in quovis gradu; et ipse testator filiae suae, vel aliis quibuscumque ex ea descendentibus, vel etiam nepti, pronepti, vel coeteris quibuscumque descendentibus ex filia filii, vel ex filia nepotis ex filio, vel ex filia pronepotis ex nepote, vel ex filia abnepotis ex pronepote, et sic deinceps in infinitum, in quovis gradu extiterit, sive in testamento, sive in codicillis, sive in donatione causa mortis aliquid reliquerit, jure institutionis vel legati, vel alio quocumque titulo, tunc ipsa filia, coeterique omnes descendentes ex ea, sive ex filia filii, vel ex filia nepotis ex filio, vel filia pronepotis ex nepote, extantibus tamen filiis masculis testatoris, nepote ex filio, vel pronepote ex nepote, vel abnepote ex pronepote, et descendentibus quibuscumque ex eis per rectam lineam masculinam usque in infinitum descendendo, taciti et tacitae sint de dicta portione ipsis relicta ab aliquo ex dictis parentibus, dummodo tamen relictum non sit minus tribus partibus ex quatuor legitimae, quae deberetur de jure communi; in cujus computatione foeminae dotatae, et exclusae, ut in praesenti et praecedentibus statutis, ab illa integra portione, quae ipsis deberetur ex dispositione juris communis, semper faciant partem et connumerentur in numerum filiorum, quo ad comodum masculorum, quorum contemplatione excluduntur. Si vero alicui relictum fuerit mi-

nus dictis tribus partibus ex quatuor legitimae, possint et valeant, coeterique ex eis descendentes omnes, agere ad supplementum legitimae jure naturae debitae, tamquam in eo casu defraudati, vel defraudatae, in termino tamen decennii a tempore, quo actio ipsis competierit ad agendum, quo in casu fructus praeteriti non debeantur. Et hoc statutum vindicet sibi locum in mulieribus, quae non fuerint alias dotatae per ipsam lineam ascendentem; sed si reperirentur dotatae, stetur dispositioni praemissi capituli, sub rubrica *de successionibus ab intestato, et mulieribus dotatis.*

**De salariis Advocatorum et Procuratorum.**

**Car. 8.**

Reformantes capitulum Statutorum, sub rubrica *de salariis Advocatorum*, et aliud caput, sub rubrica *de salariis Procuratorum*, statuimus et ordinamus, quod de coetero procurator habeat et habere debeat pro patrocinio suo, computatis scripturis generis cujuscumque, ad rationem quinque pro centenario, ubi certa quantitas considerari potest, vel ad aestimationem reduci; ita tamen, quod ejus salarium, quantacumque fuerit summa, non excedat Rainenses viginti bonae monetae in totam, et haec vindicet sibi locum in causa principali. In causa vero appellationis, volumus, quod habeat tantumodo medietatem ejus, quod supra taxatum est, si idem fuerit procurator; si vero novus intervenerit procurator in causa appellationis, tunc habeat et habere possit duas partes ex tribus ejus, quod supra in principali causa taxatum est; quod salarium solvatur ut infra, videlicet:

Quod, facta litis contestatione vere vel ficte, exigere possit quartam partem salarii, reliquum vero, causa expedita, per sententiam. Si vero concordio causa finiretur, tunc, lite contestata ut supra, habeat quartam partem salarii; facta vero conclusione, medietatem. Et si ante litis contestationem, porrecto libello, vel praeparatoriis ad litem, ulterius non procederetur, taxentur mercedes arbitrio judicis, coram quo causa tractabitur.

In causis vero, in quibus certa quantitas considerari non potest implicite, vel explicite, tunc salarium procuratoris non possit transcendere Rainenses decem, sed minus, arbitrio judicis, inspecta semper qualitate causae, et processus agitati.

In causis vero appellationis, servetur quod supra ordinatum est, singula singulis.

In causis vero executionis, et in causis scripturarum et instrumentorum habentium executionem paratam, si contigerit fieri scripturas vel capitula, propter alicujus contradictionem vel contumaciam, vel quoquo modo, habeat procurator pro patrocinio praestito medietatem ejus, quod supra in principali causa taxatum est.

Si vero nulla fieri capitula contigerit, vel scripturas, tunc procurator habeat duas partes ex tribus suprascriptae medietatis, et minus, arbitrio judicis, consideratis ejus laboribus, et causae qualitate. In causis vero criminalibus, ubi agitur de vita hominis, reo detento vel in carceribus constituto, habeat et habere debeat procurator, pro ejus patrocinio ad defensam, Rainenses quindecim; pro alia vero poena corporis afflictiva, citra mortem, secundum formam juris, seu Statutorum, imponenda, rainenses sex; pro verbis vero injuriosis, si fuerit factus processus, rainenses tres, et tantundem in causa turbatae possessionis. Si vero in causa, vel causis supradictis, intervenerit procurator, qui idem etiam sit Doctor, et contigerit fieri allegationes ad causas necessarias, quod judicis arbitrio relinquimus, vel etiam fieri contigerit dubiorum resolutiones a judice exhibitorum, tunc, ultra salarium supra taxatum, allegationes et dubiorum resolutiones taxentur per judicem, coram quo causa agitata fuit, absque alia taxantis mercede, altera partium instante; habita semper consideratione ad qualitatem et quantitatem causae.

**Qualiter intelligantur rainenses, librae, carentani, seu grossi in suprascriptis et infrascriptis taxationibus.** **Cap. 9.**

Statuimus et ordinamus, quod in taxationibus suprascriptis Advocatorum et Procuratorum, nec non in taxationibus infrascriptis Notariorum, ubi fit mentio de rainensibus, intelligantur bonae monetae, in ratione gazzettarum quadraginta quinque in singulum; et ubi de libris, intelligatur de carentanis duodecim bonae monetae singula libra; et carentani pariter intelligantur bonae monetae, sive etiam grossi, non attento usu alterius monetae Ripensis. Item volumus, quod taxa infrascripta Notariorum vindicet sibi locum in terra Ripae; ubi autem, infra dicendorum respectu, iter fieri contigerit, tunc aut conveniatur de via, aut arbitrio D. Rectoris justae taxationi stetur. Item, quod possint contrahentes per Notarios cogi ad ipsa instrumenta extensa exigenda quandocumque, exceptis instrumentis de creditis contra debitores, de locationibus temporalibus, de mandatis procuratoriis, de compromissis, nisi compromissa extenderentur cum sententiis.

**Taxatio mercedum Notariorum.** **Cap. 10.**

Primo: pro mercede unius instrumenti emptionis simplicis de re simplici, cum clausulis consuetis, a vigintiquinque libris usque ad quinquaginta, habeat Notarius libras duas; a viginti quinque infra, idem servetur. A libris quinquaginta usque ad centum, libras duas, carentanos sex; a libris centum usque ab biscentum, libras tres; a libris biscentum, et quinquaginta, usque ad quinquecentum, libras quinque; a libris vero quingentis supra, adjungantur carentani duodecim ultra praedictas libras quinque, pro quolibet centenario rainensium, videlicet: libra una usque ad summam trium millium librarum; et ab inde vero supra, quantumcumque praetium fuerit de una re,

merces non excedat summam librarum quadraginta bonae monetae. Si vero fuerit de pluribus rebus, solvantur pro qualibet re, ultra supradictum salarium, carentani quatuor. Si vero super his intervenerit authoritas judicis vel affinium, seu agnatorum consensus, solvatur pro ipsa authoritate et consensu libra una tantum. Et si in instrumento emptionis et venditionis intervenerit pactum de retrovendendo, idem sit, quod proxime supra fuit depositum; si vero pars voluerit habere dictum pactum seorsim, si emptio fuerit vigintiquinque rainensium, solvantur librae duae pro dicto instrumento; ab inde supra, quantum est ratione pacti, usque ad centum rainenses, solvantur librae duae, grossi sex. Ubi vero emptio excederet dictam summam rainensium centum, et de pacto fuerit conficiendum instrumentum separatum, tunc pro summa cujuslibet centenarii rainensium, habeat Notarius carentanos sex; et ulterius, quantumque fuerit summa, non possit merces sua excedere rainenses quatuor. Pro instrumento cessionum, permutationum. dationum in solutum, et divisionum, idem quod supra de emptione servetur.

De instrumentis locationum perpetuarum simplicium duplicatis sine refutatione, libras quatuor; et cum refutatione ultra dictas libras quatuor, habeat Notarius libram unam; et si in locatione fuerint plures res, quam tres, solvantur pro qualibet re, ultra dictas libras, carentani duo, sive fuerint cum refutatione, sive sine.

De instrumentis vero temporalium locationum simplicium, usque ad tres res, solvantur Notario librae duae, carentani sex. De instrumento socidae, quantumque fuerint magnae, sive magnae summae, cum quibuscumque clausulis consuetis et non consuetis, habeat Notarius libras duas tantum.

Pro instrumento dotium sponsi et sponsae, usque ad summam lib. 150, et cum donatione propter nuptias, habeat Notarius libras duas, carentanos sex. Si vero dotes excesserint dictam summam, solvantur pro quolibet librarum centenario, ultra suprascriptam summam pro sorte, carentani sex, et pro contradote alii carentani sex, ut supra. Et haec omnia intelligantur secundum summam instrumentorum emptionis et vendi-

tionis, de quibus supra proxime, et juxta illorum taxam, respectu centenarii, et milliariorum rainensium, ut in suis locis proxime notatis et descriptis.

De instrumentis vero pacis et finis idem servetur, quod in taxa instrumentorum emptionum et venditionum, de quibus supra copiose; excepto, quod si pax et finis fiet simul et semel cum instrumento dotis, tunc Notarius tantumodo habere debeat dimidium ejus, quod juxta taxam emptionum et venditionum habere potest. Pro instrumentis donationum inter vivos simpliciter factarum succedentibus ab intestato, usque ad summam rainensium quinquaginta, habeat Notarius libras tres; a rainensibus quinquaginta usque ad centum, libras quinque; ab inde vero supra, pro quolibet centenario rainensium libram unam. Si vero fiant extraneis, hoc est non succedentibus ab intestato, duplicentur salaria.

De instrumentis mutui simplicis usque ad libras centum, solvatur libra una carentani sex. Si vero tale instrumentum fuerit cum pactis, librae duae; ab inde vero supra, pro quolibet centenario rainensium, carentani sex.

De instrumentis depositi, delegationis, indemnitatis et solutionis debiti, idem ut supra proxime.

De instrumento procurae simplicis, libra una, carentani sex; si vero tale instrumentum fuerit cum aliis clausulis, non ita generalibus, librae duae, carentani sex.

Pro compromissi instrumento, usque ad rainenses centum inclusive, libra una, carentani sex; ab inde vero supra, pro quolibet rainensium centenario, grossi sex.

De instrumento tutelae, usque ad summam rainensium centum inclusive, libra una, carentani sex; ab inde vero supra, pro quolibet rainensium centenario, carentani sex. Ab inde vero supra pro quolibet centenario, grossi sex; ita tamen, quod praedicta taxa non excedat summam quadraginta librarum, quantacumque fuerit summa.

Pro instrumento tutelae rationis reddendae et administratione, usque ad rainenses quinquaginta inclusive, librae tres; a rainensibus quinquaginta usque ad centum, librae quatuor; ab inde supra pro quolibet rainensium centenario, carentani sex; ita tamen quod non excedat ut supra.

Pro instrumento emancipationis, adoptionis, arrogationis, et reductionis ad patriam potestatem, librae tres; et pro imbreviatura simplici extra librum Notarii notata suprascriptorum instrumentorum, habeat Notarius carentanos quatuor.

De testamento, et qualibet alia ultima voluntate, pro mercede Notarii servetur taxa, respectu numeri, vel omnium centenariorum et miliariorum, tam rainensium, quam librarum, ut de instrumentis emptionum et venditionis supra fuit conclusum et terminatum; duplicetur tamen merces et salarium ipsius Notarii, quod solveretur pro haerede legitimo, si haeres institutus fuerit extraneus, vel non civis, sed forensis; et civis non intelligatur extraneus haeres. Duplicetur itidem eodem modo salarium Notarii, si testator morbo pestifero aut contagioso infirmus fuerit.

Pro uno quoque legato facto ad piam causam, non excedentem quantitatem librarum quinquaginta, solvatur dimidia ejus, quod pro aliis legatis solvitur.

Pro unoquoque legato librarum centum, et ab inde infra, cujuscumque summae, libra una, carentani sex; et ab inde supra, pro quolibet centenario, tam librarum quam rainensium, servetur taxa instrumentorum, emptionum et venditionum, de quibus supra.

Pro legato ex causa dotis, vel augmento dotis, etiam excedente dictas libras quinquaginta, solvatur dimidia, de qua supra in legato ad pias causas.

Pro legato ex causa, ad quam testator tenebatur, etiam excedente dicta dimidia solvatur.

Pro substitutione universali in testamento, quotcumque fuerint substituti, carentani sex.

Si vero conventum fuerit aliter inter dictas partes, quod ad solutiones et mercedes, tunc ipsi conventioni stetur, et haeredes teneantur solvere pro legatariis, et postea praedictos legatarios adstringere ad solvendum, aut id totum quod pro dictis legatariis solverint et exbursaverint sibi retinere; non possit tamen haeres solvere pro legatario ultra portionem haereditatis sibi obventam.

De pronuntiatione sententiae definitivae, condemnatione,

vel absolutione, eadem taxatio per omnia servetur, quae supra expressa fuit de instrumentis emptionum et venditionum. In laudis, arbitramentis arbitrorum, sive arbitratorum, idem; servata semper temporis ammissione, quam ipsi arbitri taxent, et taxare debeant.

Si vero sententia sit mere interlocutoria, non magni negotii, et scripta manu Notarii actorum, solvatur libra una; si vero manu D. Praetoris, fuerit scripta, libra una, carentani octo; et si fuerit magni negotii, habeat Notarius, si sua manu scripta sit, libras duas, si vero D. Praetoris manu, libram unam, carentanos quatuor. Idem servetur, si fuerit quaestio facti, quae aestimationem recipiat; videlicet, pro rata examinationum, et quantitate praedictarum, habeat Notarius salarium suum; si vero fuerit super re, vel facto, quae vel quod aestimationem non recipiat, relinquatur arbitrio ejus, coram quo quaestio agitabitur, taxationem faciendo moderatam, attentis mercedibus, et salariis supra limitatis.

De interlocutoria contra contumacem latam, habeat Notarius, usque ad summam centum librarum inclusive, carentanos sex; a centum vero libris, usque ad biscentum, libram unam; ab inde supra, habeat Notarius pro quolibet centenario, carentanos sex.

## De mercede Notariorum pro processibus et actis judicialibus. Cap. 11.

Item statuimus et ordinamus, quod Notarii pro mercedibus processuum habere debeant carentanos quinque pro singula et qualibet carta, seu medio folio processus originalis; quaelibet autem facies medii folii contineat lineas viginti duas ad minus, et quaelibet linea contineat litteras triginta sex, computatis dictionibus abbreviatis. Pro copia autem processuum habeat dimidium illius summae, quae solvi debet pro originali. Si contigerit vero fieri accomodationem processus, solvatur dimidia illius summae, quae solvitur pro copia: et si contigerit pluries processum accomodari, Notarius habeat

unam tantum mercedem proccssus accomodati, ita quod consequatur dimidiam summam, quae esset pro copia totius processus accommodati solvènda; habita semper ratione ad numerum cartarum processus accommodati.

Pro instrumentis scripturisque quibuscumque productis, in processu non registratis, habeat Notarius dimidiam, quae solvitur pro originali processu.

Pro actu, vel actibus simplicibus non redactis ad processum, habeat Notarius pro unoquoque actu carentanos quatuor in totum.

Pro scripturis quibuscumque et instrumentis productis ad acta simplicia non registrata, habeat Notarius .....

Pro unaquaque relatione, citatione, pignoratione, et alia quacumque relatione realiter data per offitialem, carentanum unum.

Pro sententia voluntaria cujuscumque summae, carentanos sex.

Pro praeceptis, sequestris, mandatis citatoriis et similibus, datis a Notariis exequendis per offitialem in scriptis, habeat Notarius grossos, sive carentanos tres, pro singulo; et si plures nominarentur in dictis mandatis, sive pluribus personis fierent, augeatur merces pro unoquoque dictorum mandatorum.

Pro processu juditiali, sive datione in solutum juditiali, habeat Notarius pro ejus scriptura libram unam carentanos sex. Et si aliquid aliud contigerit circa mercedem actorum juditialium, quod praesenti statuto non sit decisum, servetur antiqua bona consuetudo, vel stetur arbitrio D. Rectoris.

FINIS.

# STATUTA VIRORUM XII

## REPRÆSENTANTIUM UNIVERSITATEM RIPÆ,

JUXTA DECRETUM REVERENDISSIMI CARDINALIS ET EPISCOPI TRIDENTINI EXHIBITUM DIE 8 MAJI 1548.

### De auctoritate, potestate et administratione Antianorum.

Statuimus et ordinamus, quod, facta congregatione dictorum Antianorum coram magnifico Praetore vel ejus delegato, si octo ad minus comparuerint et praesentes fuerint, omne et quidquid erit dispositum, ordinatum seu decretum per majorem partem dictorum praesentium valeat et teneat et sit et habeatur ac si vere ordinatum sive decretum fuisset a praedicta tota Universitate Ripae; et omnis auctoritas, potestas et administratio, quae quomodocumque ante emanatum praedictum decretum spectabat ac pertinebat ad dictam Universitatem, intelligatur et sit de caetero apud dictos VIII vel plures Antianos, qui comparuerint et praesentes fuerint, omnibus et singulis Antianis legitime citatis, exceptis tamen alienationibus, permutationibus et pignorationibus stabilium, jurium et actorum super stabilibus dictae Comunitatis Ripae, et excepta creatione civium; quae alienationes, permutationes, pignorationes et creationes nullo modo possint per dictos Antianos fieri, sed jus et potestas earum sit salva et reservata toti Universitati civium Ripae.

**De citationibus Antianorum ad Consilium.**

Statuimus et ordinamus, quod omnes et singuli Antiani praedicti, et qui successivis temporibus fuerint, per unum viatorem publicum Ripae, semel personaliter si inveniri possunt, vel bis ad habitationem, ad praesentiam unius de familia majoris annis xxv, diversis diebus citari debeant ad Consilium; et citati si fuerint personaliter, teneantur comparere, sub poena solidorum 20 pro quoque et quaque vice Communi applicanda, nisi habuerint justam causam non comparendi, et illo casu teneantur mittere unum ad excusandum. Si autem fuerint citati ad habitationem, si sint in Ripa vel in ejus pertinentiis, teneantur comparere, nisi habuerint justam causam non comparendi, et eo casu tencantur similiter mittere excusatorem; et an causa sit justa vel non, arbitretur per reliquos Antianos praesentes.

**Quod, decedente uno vel pluribus Antianis, alii possint eligere alium in locum defuncti.**

Item, statuimus et ordinamus, quod si aliquis de dictis XII Antianis, nominatis in praedicto decreto, vel de his qui successivis temporibus fuerint, decesserit vel aliquo modo remotus sit vel abolitus ex matricula dictorum XII, in locum deficientis vel remoti, alii restantes possint et valeant duos vel tres ex civibus Ripae, qui sibi videbuntur idonei eligere, et eos praesentare Reverendissimo Episcopo, ut velit confirmare et subrogare cum eadem potestate et administratione.

**De modo et forma eligendi Syndicos sive Provisores.**

Item, statutum et ordinatum sit, quod sex de dictis XII qui nunc sunt vel pro tempore fuerint, magis in jure periti

et idonei ad regimen, ponantur in una busula per bullettinos, et alii sex, non ita periti et idonei, in alia busula, et in die S. Stephani protomartyris, vel alia die quae erit deputata, convocatis ad minus VIII de dictis Antianis, ad praesentiam XX personarum, dicti praesentes vel delegati, per unum pupillum, non doli capacem, de unaquaque busula extrahatur unus bullettinus, et illi duo, qui in eis sunt descripti, sint Syndici et Provisores legitimi Communitatis Ripae. Et ita fiat de anno in annum; ita tamen quod aliquis de sic extractis non possit reimbusulari, donec omnes prius imbusolati non fuerint extracti modo quo supra.

### De electione Cavalerii seu Ædilis.

Item, statutum et ordinatum sit, quod dicti XII Antiani, exceptis tamen his qui erunt Syndici illius anni, imbusolentur per bollettinos, et unus bollettinus similiter extrahatur, et ille, qui erit in eo descriptus, sit Cavalerius, sive aedilis, pro illo anno, et sic fiat de anno in annum; ita tamen quod ille, qui semel fuit aedilis, non possit reimbusolari, donec alii omnes imbusolati non fuerint extracti modo quo supra; et dictum officium non possit per alium exercere, nisi personaliter adsit exercenti, vel nisi fuerit impeditus justa causa, quae arbitretur per alios Antianos.

### De electione contradictoris.

Item, statutum et ordinatum sit, quod per scrutinium et suffragia eligatur unus contradictor ex dictis XII Antianis, qui per suum juramentum debeat contradicere, et contradictionem suam illis rationibus, quas possit et sciverit, confirmare et corroborare. Contradicere autem habeat omni et cuilibet propositioni quae proponitur in Consilio; et sic fiat de anno in annum, nec possit aliquis ad dictum officium eligi, nisi ab eo vacaverit per biennium.

**Quod electi in aliquo praedictorum officiorum non possint impune refutare.**

Statuimus, quod quilibet de electis in aliquo officiorum suprascriptorum teneantur accipere et facere officium in quo electi fuerint, secundum continentiam Statutorum; salvo, quod si voluerint solvere rainenses decem in Communi Ripae pro quolibet refutante, non adstringatur ad accipiendum, sed alia electio fiat in alium qui teneatur acceptare sub simili poena, et quod nullum habeat terminum ad deliberandum an velit solvere vel facere officium.

**De electione Notarii sive Cancellarii.**

Statuimus et ordinamus, quod per scrutinium et suffragia eligatur unus Notarius sive Cancellarius qui habeat durare ad beneplacitum dictorum Antianorum et eorum qui pro tempore fuerint.

**De Massario.**

Statuimus, quod domini Syndici, qui pro tempore fuerint, una cum aliis Antianis, habeant providere de uno Massario idoneo, qui satis det de reddenda ratione sui massariatus et reliqua restituendi, et sit de civibus Ripae; qui teneatur reddere rationem de extraordinariis omni trimestri sub poena ammissionis sui salarii; et quod domini Syndici teneantur instare sub eadem poena, quod dictus Massarius reddat rationem, ut supra. Et, finito officio, idem Massarius teneatur reddere administrationem de omnibus receptis, administratis et neglectis, et reliqua restituere in duos menses, sub poena perdendi salarium et summariae pignorationis.

**De juramento Syndicorum, Massarii et Cancellarii.**

Item statuimus, quod, facta electione Syndicorum, ipsi domini Syndici teneantur, manu tactis Scripturis, jurare ad SS. Dei Evangelia eorum officium bene, fideliter et honeste exercere, non adspiciendo ad propriam utilitatem vel damnum, sed solum ad honorem et statum Reverendissimi Episcopi et Principis Tridenti, et ad bonum publicum Communitatis Ripae; et idem teneantur facere et jurare Massarius et Notarius. Et si quis eorum recusaverit jurare, facta admonitione per dominum Praetorem vel ejus delegatum quod jurare debeat, possit mulctari in libris xxv parvorum, pro quibus possit incarcerari, donec solverit, et nihilominus jurare teneatur, nisi refutare voluerit et solvere, ut in Statuto.

**Quod unaquaque pars ballottetur.**

Item statuimus, quod quaelibet pars, quae proposita sit in Consilio, debeat secrete ballottari, sub poena solidorum 50 pro quolibet contrafaciente et pro qualibet vice incontinenti auferrendorum et Communitati applicandorum; nec pars, quae secrete non fuerit ballottata, valeat seu teneat, sed ipso jure sit nulla, etiam si ea pars per omnes et singulos Antianos tacite sive expresse fuisset laudata et approbata; sed de ejus forma et substantia sit ballottatio secrete facta.

**De salario Syndicorum, Massarii et Notarii.**

Item statutum et ordinatum sit, quod salarium dominorum Syndicorum, Massarii et Notarii sit juxta solitum.

**De officio Syndicorum.**

Officium Syndicorum sit juxta Statutum sub rubrica « *de officio Syndicorum* et sub rubrica « *de causis cognoscendis per Syndicos.*

**De officio Massarii.**

Officium Massarii sit juxta Statutum sub rubrica « *de officio Massarii;* et sic de officio Notarii sub rubrica relativa; salvo jure addendi, minuendi et corrigendi.

# PROCLAMA DEL 1748.

## D'ORDINE E COMANDO DELL'ILLUSTRE CONSIGLIO DELLA CITTA' DI RIVA.

Quantunque li statuti, consuetudini, ordini e proclami di quest'Illustre Publico debbano essere osservati ed inviolabilmente obbediti, tuttavia, per rinnovare la memoria e non derogare alla consuetudine ed antico costume, com'anche, perchè alla giornata nascono novi accidenti, è necessario ponervi nuovo rimedio. Per tanto, d'ordine e comando del prelodato Consiglio, col tenore del presente publico proclama, da essere affisso in alto, s'ordina e comanda, e seriamente proibisce e commette come siegue:

1.° Che niuno, di che stato esser si voglia, ardisca in modo veruno condurre materia di qualsivoglia sorte nelli broili, tanto di sotto, come di sopra, sotto pena d'un ducato, tante volte, quante a ciò contrafatto avesse, da esser applicato conforme il solito; come 'anco nelle rive del lago, tanto in Castello alli Calcinari, quanto in piazza, ed inoltre nella fossa della Città sopra il ponte della porta Montanara, oltre l'obbligo di ricondurre quella materia altrove, come sarà comandato dall'Edile di questo Illustre Publico.

2.° Che niuno, di qualunque stato e condizione, niuno eccettuato, ardisca nel tempo dell'oliva andare non tanto per proprii beni, quanto di altri, per cercare o spigolare oliva, sotto pena della perdita dell'oliva, e d'un ducato per cadauna persona controfaciente; intendendo essere sottoposto il padre

per il figlio, il padrone per il servo, o serva; e ciò tante volte, quante sarà accusato, o ritrovato; oltre altre pene arbitrarie.

3.° Che niuno ardisca, al tempo dell'oliva, comprare, nè vendere olive in qualsivoglia quantità, ancorchè minima, sotto pena parimente d'un ducato, oltre la perdita dell'oliva, tanto venduta, che comprata; oltre altre pene legali, statutarie, ed arbitrarie, si rispetto al compratore, che al venditore.

4.° Che niuno ardisca gettare sassi nelli porti del lago, massime in piazza, sotto pena d'un ducato, e riffacimento del danno, tante volte ec.; sottoponendo il padre per il figlio, ed il padrone per il servo, o serva.

5.° Che niuna persona, di che grado, stato, condizione esser si sia, ardisca per l'avvenire comprare smalzo, o sia butirro, formagio, ova, pesce, frutti, pollami e salvaticine di sorte veruna, nè altro di mangiativo solito a vendersi al minuto, che vengano condotti e portati in città dalle porte della medesima, quanto dalla Cartiera, se prima non saranno portati nella publica piazza; sotto pena della perdita di dette robbe e libre cinque *toties*, *quoties*, ec.

6.° Che niuno forestiere, benchè per uso proprio, o anche altra persona di qualunque condizione, per estrarre, o rivendere, compri alcuna delle predette cose, non solo tra li confini di Ponale, S. Nicolò, S. Tomaso, e Deva, ma nè anche dopo che saranno condotte alla piazza, nè per causa di quelle far contratto o patto alcuno, se prima non sarà passato il mezzo giorno; sotto pena della perdita di dette robbe, e di libre cinque come sopra.

7.° Che niuna persona, di che stato, sesso e condizione esser si voglia, ardisca far pane da vendere in qualunque maniera, se prima non sarà ammessa all'officio di pistore dall'Illustre Consiglio dei Sei, o almeno provisionalmente dagli Illustrissimi Sindici; sotto pena di ducati dieci, tante volte, quante ec.; oltre altre arbitrarie.

8.° Che niuno possa vendere alcun commestibile al minuto, e specialmente il vino, senza licenza del Consiglio dei Sei, o almeno provisionalmente dai Signori Sindici; ed avendo

la licenza, non possa vendere già di quello che gli sarà liquidato dal Signor Edile, sotto pena di libre dieci; a riserva del vino, quale vendendosi senza licenza, s'incorrerà la pena di ducati venticinque, oltre la perdita di tutto il vino, che si ritroverà vendibile; e che ciascheduno, che intende esercitar tali offieii, debba in termine di otto giorni far bollare tutti li vasi e boccali.

9.° Che niuna persona, sotto qualsivoglia colore o pretesto, in giorno di festa di comando, consuetudine e divozione, lavori, o tenga aperte le botteghe, o fondaci, nè altri luoghi da traffico; nè ardisca contrattare, nè tampoco vendere merci, fuori delle mangiative, tanto a forestieri, quanto a terrieri, se prima non sarà terminato il vespero della Parocchiale di Riva; sotto pena di libre otto, e della perdita d'esse robbe.

10.° Che niuno debba caricare o scaricare cavalli, carri, e barche, o far altre cose, che potessero risultare ad irreverenza della santa festa, sotto la medesima pena, senza la previa licenza dell'Edile; come neppur lavorare, o esercitare qualunque opera servile, senza detta licenza, sotto la premessa pena.

11.° Che nelle strade, massime dove si passa con il Santissimo Sacramento, niuna persona tenga lettame, o altre immondizie di qualsivoglia sorte, sotto la suddetta pena.

12.° Che niuna persona, di qualsivoglia condizione, ardisca gettare alcuna sorte d'acqua, o altre immondizie, contro la disposizione degli Statuti, dalle finestre, o d'altro luogo nella strada publica, in pena di libre dieci; e che ognuno, in tanto, in quanto spetterà al suo dominio, sia espressamente tenuto far scopare la strada, almeno una volta al mese; e contrafacendo, s'intendano incorsi nelle suddette pene, a pagare le quali li padroni saranno tenuti per i loro servi, e li padri per i loro figli.

13.° Che niuno, benchè ad uso proprio, possa estrarre da questa giurisdizione fieni, paglie e strami, sotto pena d'un ducato, senza licenza del Consiglio dei Sei.

14.° Che i barcaroli, i quali vengono da Ponale in su, da S. Nicolò in qua, debbano venir a scaricare le genti e le robbe al porto qui di Riva, sotto pena di libre cinque.

15.° Parimente, che niuno pesi o misuri quello che gli è limitato dagli Statuti, senza espressa licenza del pesatore, o misuratore di questo Publico, in pena di libre cinque. Sotto l'istessa pena, niuno possa vendere fuori di questa Città robbe o merci di misura e peso, se prima non avrà pagata la debita mercede al pesatore o misuratore.

16.° Che niuno possa caricare, o far caricare fuori di questa città di Riva, nè condur robbe, ovvero merci di qualsivoglia sorte, solite condursi dalli carrettieri di questo Publico, se pria da quelli non avrà ottenuta licenza, e pagata loro la dovuta mercede, sotto pena di libre cinque.

17.° Che niuna persona vada nei monti di Riva, ancorchè disgazzati, per tagliare o condurre legne, se prima non avrà avuta licenza dai Signori Sindici, sotto pena di libre cinque; lasciando però il proclama degli ingazzati nella sua forza e vigore.

18.° Che i pescatori, di qualsivoglia sorte, che pescano da S. Nicolò in qua, e da Ponale in su, siano tenuti portare e condurre nella publica piazza di cotesta Città tutto il pesce che avranno preso, acciò sia prima servita la medesima Città; sotto pena di ducati cinque, e della perdita del pesce, tra detti confini pigliato da cadauno contrafaciente.

19.° Parimente, che i pescatori possano vender pesce d'ogni sorte, abbenchè non liquidato dai Signori Sindici o dall'Edile; e ciò sin ad altra deliberazione dei suddetti Sindici e Consiglieri.

20.° Che niuna persona vada dai pescatori, che pescano dentro i luoghi e confini sopranominati, o altri luoghi circonvicini, per comprar pesce di sorte alcuna per rivenderlo; sotto la pena di ducati cinque, e della perdita di detto pesce.

21.° Che niuna persona debba pigliar acqua dalle fontane con vasi sporchi, nemmeno pigliar quella con congiali, acciò le dette fontane non restino prive di loro acque; e niuno ardisca gettarvi entro immondizie di sorta alcuna, sotto pena d'un ducato per cadaun contrafaciente.

22.° Che niuno ammazzi, nè venda porci, se pria non saranno conseguati al Signor Edile; sotto pena di ducati due

per cadaun animale, e perdita d'essi, tante volte, quante contrafaranno.

23.° Che niuno debba scaricare, o porre robbe d'alcuna sorte sotto il Palazzo Pretorio di questa Città, nè ivi condurre alcuna cosa, e tanto meno sporcherie o immondizie di sorte alcuna, nè giuocarvi alla palla ec., sotto pena d'un ducato.

24.° E perchè qui al detto gioco della palla si riducono ragazzi, pertanto s'avvisano li padri loro di fare in modo che i loro figliuoli da ciò s'astengano, se non per altro, almeno per riverenza dell'imagine della gloriosissima Vergine Maria, ivi posta; e ciò si commette, in pena d'un ducato per cadaun contrafaciente, così maggiore, come minore, obbligando li padri per li figliuoli, i padroni per i loro servi.

25.° Che niuno ardisca d'estendere panni nella publica piazza, che impediscano il libero passo, o piantar pali, o altra materia, o tirar corde dalle case in fuori, sotto pena di libre cinque.

26.° Che niuno getti acqua da torchio nelle vie publiche, nè per uso di torchio niuno pigli acqua dalle fontane, sotto pena di libre dieci.

27.° Che niuno lavori, o netti al suo tempo galette nel lago, se non oltre Castello di là, sotto pena di libre venticinque, e perdita d'esse.

28.° Che niuno debba pigliare o rubare pali, legne, o altani di niuna sorte, nè levar quelli dalle viti per rubarli, sotto pena di ducati cinque, se saranno trovati di giorno, e venticinque di notte, per cadaun contrafaciente, da essere applicati conforme al solito.

29.° Che niuno, sotto qualsivoglia colore o pretesto conduca fuori della giurisdizione di Riva, e massime giù per il lago, grascie di qualsivoglia sorte, o legnami da opera, per condurli in aliene parti, senza licenza espressa dei Signori Sindaci, e del Consiglio dei Sei; sotto pena di ducati cinque per cadaun contrafaciente, con la perdita degli instrumenti adoperati per condur via quelli, ed oltre quella della robba; volendo, che incorrano nella stessa pena tanto quelli che vendono quanto quelli che comprano tal robba per condurla, come sopra.

30.° Che tutti quelli che intendono vendere robbe mangiative, come olio, butirro, sale, formaggio, ed altre grassine, debbano comparire, nel termine di giorni otto prossimi, avanti ai Signori Sindici, e al Consiglio per ottenerne la facoltà, e, quella ottenuta, avanti i medesimi, o il Signor Edile, per esser loro stabilito il prezzo d'esse robbe da vendersi; sotto pena di due ducati per cadaun contrafaciente, oltre altre pene.

31.° Parimente si commette a qualunque persona di qualsivoglia condizione, che non debba tanto in fatti, quanto in parole offendere nè ingiuriare alcun officiante di quest'Illustre Publico, sotto pena di ducati venticinque da esser applicati secondo il solito; riservata l'azione da esser conosciuta dall'Ufficio Pretorio, con dichiarazione anche, che in tutti i casi dei suddetti o infrascritti capi o capitoli, ognuno si stimerà atto accusatore con il suo giuramento, e sarà anche tenuto secreto, ed otterrà la terza parte, lasciando gli altri due terzi conforme il solito.

32.° Che niuna persona ardisca tagliar legne o far tagliare, di qualsivoglia sorte, nei monti ingazzati di Riva, sotto pena di ducati venticinque; nella qual pena s'intendono anco incorsi coloro che taglieranno una frasca o una bacchetta.

33.° Che niuna persona ardisca lasciar pascolare alcuna sorte d'animali quadrupedi in alcuna stagione dell'anno per i luoghi della campagna di Riva; tanto vignati, quanto seminati, sotto pena d'un ducato per cadauna bestia grossa, e mezzo ducato per una piccola, ovvero minuta; nella qual pena anche incorreranno i padroni per i servi, e i padri per i figli; e ciò in riguardo dei notabili danni, che particolarmente vengono dati dopo le vendemmie, nel qual tempo si ha sperimentato, la campagna di Riva esser fatta senza remissione publico pascolo. Lo che s'intende senza pregiudizio o derogazione ad altri proclami sindicali, publicati o da publicarsi.

34.° Che niuno ardisca ammazzare bestie grosse o piccole per vender carni, nè quelle vendere senza licenza del Consiglio dei Sei, entro tutto il distretto di Riva, in pena di ducati venticinque, da applicarsi secondo il solito, oltre la perdita di tutta la carne venduta, o che si ritroverà venale.

35.° Che tutti i carrettieri, che conducono carri carichi o scarichi dentro questa Città, siano tenuti stare avanti li bovi ed il carro; e parimente li cavallari, che entrano in città coi loro cavalli, o muli, o asini, debbano stare avanti li loro animali, conducendoli a mano; nè li molinari possano cavalcare sopra animali carichi di biada, o farina, in pena d'un ducato per cadaun contrafaciente tante volte, quante ec.

E finalmente si prescrive a tutti quelli che intenderanno vender robba alla minuta, di qualsivoglia sorte, sottoposta alla misura, che debbano, nel termine di giorni otto prossimi, aver fatto aggiustare e bollare dal Signor Edile ogni e qualunque instrumento, del qual intendono servirsi per tali vendite; sotto pena d'un ducato, tante volte, quante contrafaranno, oltre la perdita espressa sì della robba venduta, come degli instromenti adoperati; le quali pene saranno applicate conforme al solito.

# COSTITUZIONE MUNICIPALE

DELLA

# CITTÀ DI RIVA.

*Noi Cittadini della Città di Riva, considerando, che la lunghezza del tempo scorso dopo la formazione del nostro Statuto, e le varie mutazioni accadute dopo tal epoca ci rendono necessaria una nuova Legge, o Costituzione Municipale; adunati in piena Assemblea, dopo un maturo esame, abbiamo stabilito, e stabiliamo con generale consenso i seguenti punti ed articoli, affinchè sanzionati da Sua Altezza Reverendissima il Vescovo, e Principe di Trento nostro Signore, e confermati colla sovrana sua autorità, ottengano vigore e forza di leggi municipali.*

## Articolo I.

Nel primo giorno di lavoro, dopo la festa di S. Stefano di ciascun anno, saranno convocati in generale Assemblea nel Palazzo vecchio tutt' i Cittadini attivi della Città di Riva affine di procedere alla elezione, e nomina de' Rappresentanti, e degli Uffiziali municipali.

## Art. II.

L' invito, e convocazione de' cittadini si farà col suono della campana maggiore della Torre Apponale alle ore due del giorno antecedente, e poi nuovamente alle ore sette di mattina del giorno fissato per l' elezione. Alle ore otto si aprirà

il Salone del Palazzo vecchio, in cui dovrà congregarsi il Corpo Civico, e suonate le ore nove, il Salone sarà chiuso, senza che possa più permettersene l'entrata ad alcuno.

ART. III.

Saranno cittadini attivi, cioè aventi diritto di suffragio nell'Assemblea di elezione, tutti i Padri di famiglia, che godono il diritto di cittadinanza, così detto *ab intra*, e che sono maggiori d'anni venti. I figli di famiglia, ancorchè emancipati, e i padri di famiglia, che non avranno oltrepassata l'età di anni venti, non saranno ammessi alla detta Assemblea di elezione.

ART. IV.

Il figlio di famiglia maggiore d'anni venti potrà però intervenirvi pel proprio padre, e dare voto in di lui nome, allorchè per infermità, vecchiaja, o altro giusto impedimento non potesse recarsi all'Assemblea personalmente.

ART. V.

Inoltre non saranno cittadini attivi se non quelli, che avranno attuale domicilio nella Città di Riva e suo distretto municipale per modo, che abitino in esso per la maggior parte dell'anno. Tutti quelli, che avranno il loro domicilio fuori della Città di Riva, e suo distretto, nè abiteranno in esso personalmente per la parte maggiore dell'anno, saranno esclusi dal diritto di cittadini attivi, finochè durerà la loro assenza, eccettuati solo quelli, che fossero assenti per essere impiegati in attuale servigio di Sua Altezza il Principe nostro Signore.

ART. VI.

Allorchè più fratelli, morto il padre, vivano ad una mensa, un solo di essi, cioè il maggiore di età, sarà riputato cittadino attivo, e ciò ancorchè fatta avessero la divisione de' beni comuni, e l'uno pagasse all'altro il costo del vitto. Si eccettuano solo i fratelli attualmente viventi ad una mensa, i quali continueranno a godere, vita loro durante, il diritto di cittadini attivi.

ART. VII.

Non potendo o non volendo intervenire all' Assemblea di elezione il maggiore de' fratelli, potrà intervenirvi il secondo, ed in mancanza di questo, il terzo, e così successivamente.

ART. VIII.

I chierici, e tutti gli ecclesiastici indistintamente non avranno il diritto nè di cittadini attivi, nè di cittadini eligibili, come fu sempre osservato anche in addietro.

ART. IX.

I Consiglieri del Consiglio Civico, e del Consiglio generale, e tutti altresì gli Uffiziali municipali non potranno essere scelti, che tra i cittadini eligibili del Comune. I suffragj, con cui vi fosse nominato un cittadino non eligibile, si avranno per non dati.

ART. X.

Cittadini non eligibili, oltre gli ecclesiastici, come si è detto di sopra, saranno tutti quelli, che non avranno oltrepassata l' età d' anni venti cinque, i cittadini mentovati all' Articolo V. e generalmente quelli, che sono riputati inabili per legge comune.

ART. XI.

Que' cittadini, che copriranno un uffizio o carica per Sua Altezza il nostro Principe, come di Vice-Pretore, di Fiscale, di Cancelliere, o altra qualunque, allorchè vogliano esercitare il diritto di cittadini attivi, dovranno sottomettersi anche alla qualità di cittadini eligibili. Ciò dipenderà dal loro arbitrio; ma allorchè non vogliano sottomettersi a quest' ultima, dovranno dichiarare in iscritto al Consiglio civico una volta per tutte, di non voler essere nel numero di cittadini attivi, nè di cittadini eligibili.

ART. XII.

Convocata, e formata l'Assemblea di elezione, dovrà il Cancelliere civico descrivere nel Protocollo, o libro a ciò destinato, i nomi di tutti i cittadini attivi intervenuti all'Assemblea. Prima di procedere ad alcun atto di elezione, cadaun cittadino dovrà prestare in presenza dell'Assemblea medesima il seguente giuramento cioè: « d'essere fedele al Principe, alle » Leggi, ed alla Patria, di mantenere e difendere gl'interessi, » e diritti civici: di scegliere nella sua anima e coscienza » quelli, che crederà più degni della confidenza pubblica, e » di adempiere con zelo e coraggio le funzioni civili e poli- » tiche, che gli verranno confidate. »

ART. XIII.

Il Pretore pronunzierà ad alta voce la formola del giuramento civico sopra prescritto, e tutti i cittadini attivi, ch'egli chiamerà per nome uno dopo l'altro, risponderanno alzando la mano: *Io lo giuro.* Quelli, che ricuseranno di prestare un tal giuramento, saranno incapaci d'eleggere, e d'esser eletti.

ART. XIV.

Compiuta questa funzione, cadaun cittadino presenterà la sua cedola suggellata, scritta di propria mano, in cui saranno scritti i nomi di quelli, ch'egli elegge nel nuovo anno ai pubblici uffizj: cioè di un Sindaco, e di dodici Consiglieri, nella seguente forma.

Io eleggo in Sindaco il Sig. . . . . .
In Consiglieri i seguenti . . . . . .

ART. XV.

Queste cedole verranno presentate al Pretore, ed a due Sindaci, che sederanno insieme col Cancelliere ad una separata tavola. Il Cancelliere, avendo innanzi agli occhi la lista de' nomi de' cittadini intervenuti all'Assemblea, li chiamerà per nome uno dopo l'altro, e cadaun cittadino dovrà di mano in mano, allorchè sarà chiamato, presentarsi, e consegnare

la propria cedola, che sarà alla sua presenza posta dal Pretore in un' urna a ciò destinata. Il cittadino elettore dovrà poscia portarsi alle camere superiori, e così dovranno fare successivamente tutti li cittadini un dopo l' altro.

ART. XVI.

Ciò fatto i due Sindaci, ed il Cancelliere consegneranno essi pure al Pretore le proprie cedole, che saranno egualmente poste nell' urna.

ART. XVII.

Que' cittadini, che non sapranno scrivere, e che in conseguenza non potranno presentare la loro cedola di elezione scritta di propria mano, dovranno presentarsi personalmente un dopo l' altro avanti il Pretore, a cui significheranno vocalmente, alla presenza del Sindaco anziano, e del Cancelliere, i nomi di quelli, che eleggono a pubblici uffizj. Il Cancelliere formerà in nome del cittadino elettore la cedola di elezione, che verrà sottoscritta dal Pretore, e dal Sindaco, ed indi posta nell' urna come sopra. Ciò si osserverà di mano in mano con ciascun cittadino attivo, che non saprà scrivere. Il Pretore avrà cura, che ciò si faccia in luogo separato e distinto dall' Assemblea, in guisa che niun cittadino possa udire la nomina dell' altro, nè leggere la cedola, che per lui viene scritta; e tanto il Pretore medesimo, quanto il Sindaco ed il Cancelliere, dovranno serbare, riguardo a tali nomine, sotto vincolo del loro giuramento, il più esatto segreto.

ART. XVIII.

Terminata la consegna delle cedole, il Pretore, alla presenza dei Sindaci e Cancelliere, le leverà dall' urna una dopo l' altra, e dissuggellatele, noterà in un foglio i nomi delle persone elette agli uffizj di Sindaco e di Consigliere, secondo il contenuto di ciascuna cedola. Lo stesso farà il Sindaco anziano in un altro separato foglio, e lo stesso in un altro il Cancelliere.

ART. XIX.

Dopo di ciò il Pretore, i due Sindaci, ed il Cancelliere formeranno il calcolo de' voti, il qual calcolo sarà dal Cancelliere esattamente descritto nel Protocollo: indi chiamati i cittadini elettori, si pubblicherà la seguita elezione.

ART. XX.

S' intenderà eletto in Sindaco quella persona, che avrà riunita la pluralità de' suffragj, e rispetto agli altri nominati a tal carica, i voti dati a loro favore si riputeranno come dati per la nomina all' uffizio di Consigliere. Il Sindaco eletto nell' anno antecedente continuerà nella sua carica di Sindaco anche nel secondo anno, secondo la passata osservanza, ed avrà il rango avanti il Sindaco nuovamente eletto, e così si osserverà del pari in ciascun anno avvenire.

ART. XXI.

Niuno però potrà esser eletto all' uffizio di Sindaco, allorchè eserciti mercatura, o traffico di grascia, soggetto all' ispezion degli Edili. I voti dati a chi esercita un tale traffico, si avranno per non dati.

ART. XXII.

Tra le persone nominate all' uffizio di Consigliere, que' quattro, che avranno riunito un numero maggiore di voti degli altri tutti, s' intenderanno eletti Consiglieri nel Magistrato o Consiglio Civico ordinario, e gli altri otto, che dopo di questi avranno avuto maggior numero di suffragj degli altri, s' intenderanno eletti Consiglieri aggiunti.

ART. XXIII.

In parità di voti, la sorte determinerà quello, o quelli, che dovranno essere preferiti. Quindi i nomi dei due, o più cittadini, che avranno riunito un numero uguale di voti, saranno scritti in altrettanti viglietti eguali, che egualmente piegati verranno posti nell' urna. Se ne farà indi l' estrazione per sorte.

e quello, o quelli, che verranno estratti i primi, otterranno il posto, a cui sono nominati, a preferenza degli altri.

ART. XXIV.

All' ufficio di Sindaco, o di Consigliere, sia ordinario, sia aggiunto, non potranno essere eletti contemporaneamente, o sia per lo stesso anno, il padre e il figlio, nè il suocero ed il genero, nè due o più fratelli, nè lo zio paterno ed il nipote; e qualora fossero stati nominati, si avrà per eletto uno solo di essi, cioè quegli, che avrà avuto numero maggiore di suffragj. In parità di voti si osserverà il disposto nel precedente Articolo.

ART. XXV.

I primi quattro Consiglieri, uniti ai due Sindaci, formeranno il Magistrato ordinario municipale, o sia Civico, e gli otto Consiglieri aggiunti, insieme coi membri del Magistrato, o Consiglio ordinario, formeranno il Consiglio generale della Comunità; i quali però non saranno chiamati se non per gli affari d' importanza, come si dirà.

ART. XXVI.

Il Pretore presiederà non solo a tutte le assemblee di elezione, ma ben anche a tutti i Consigli civici, che saranno convocati, siano ordinarj, siano generali, ed avrà in essi Consigli il diritto di suffragio com' ebbe sempre in passato. Quindi il Consiglio o Magistrato ordinario, compreso il Pretore, sarà composto di sette membri, ed il Consiglio generale di quindici.

ART. XXVII.

Nel giorno seguente all' Assemblea di elezione si adunerannno nel Palazzo Pretorio i due Sindaci, ed i nuovi eletti Consiglieri civici, tanto ordinarj, che aggiunti, i quali tutti uniti formeranno il nuovo Consiglio generale. Il nuovo Consiglio passerà in tal giorno all' elezione d' un Notajo, o Cancelliere civico, d' un Tesoriere, e Cassiere civico, e di due Amministratori del Monte di pietà.

ART. XXVIII.

Queste elezioni si faranno egualmente per via di cedole a pluralità relativa de' suffragj, nella forma istessa di sopra prescritta per le Assemblee di elezione.

ART. XXIX.

Quelle persone, che, per non essere intervenute all'Assemblea di elezione, non avranno prestato il giuramento civico prescritto all'Art. XII, allorchè siano state elette ad alcun pubblico uffizio, dovranno, prima di assumerne l'esercizio, prestare il giuramento medesimo nelle mani del Pretore in presenza del Consiglio generale.

ART. XXX.

Il Tesoriere, oltre il giuramento suddetto, dovrà pure prestare una idonea cauzione da essere stipulata in autentica forma per sicurezza dei fondi, o danaro pubblico.

ART. XXXI.

L'uffizio di Sindaco durerà due anni successivi, com'è detto all'Art. XX, ma quello di Consigliere ordinario, di Consigliere aggiunto, di Cancelliere e di Tesoriere durerà un solo anno.

ART. XXXII.

Il Consigliere, che nell'Assemblea di elezione avrà avuto il numero maggiore di voci, dacchè avrà terminato il suo uffizio, dovrà nel susseguente anno, unitamente all'Edile attuale, sostenere le funzioni di secondo Edile. Nell'anno seguente egli diverrà primo Edile, ed assumerà le funzioni di secondo Edile quel Consigliere, che nell'elezione di quell'anno avrà riunito numero maggiore di suffragj, dacchè sarà spirato il suo uffizio; e così si osserverà perpetuamente in ciascun anno.

ART. XXXIII.

Le persone, ch'esercitano mercatura o traffico soggetto all'ispezione degli Edili, non potranno sostenere mai quest'uffizio. Allorchè dunque avvenga, che il Consigliere, che ha riunito numero maggiore di voci, esercitasse tale traffico, l'uffizio di Edile nel seguente anno dovrà sostenersi dal Consigliere secondo, ed allorchè l'esercitasse anche questi, dal terzo, e così successivamente.

ART. XXXIV.

Chiunque verrà legittimamente eletto all'uffizio di Sindaco, di Consigliere ordinario, di Consigliere aggiunto, di Tesoriere, di Cancelliere, ed a qualunque altro uffizio pubblico, dovrà assumerne l'incarico, sotto pena della perdita, finchè vivrà, del diritto di cittadinanza. Niuno potrà ricusare i suoi servigj alla patria, senza giusta e legittima causa, che dovrà essere sommariamente conosciuta dal Pretore, dal di cui decreto non sarà ammessa alcuna appellazione sospensiva, ma solo devolutiva.

ART. XXXV.

Niuno però potrà essere eletto all'uffizio di Sindaco, dopo che l'avrà sostenuto una volta, se non sia scorso dopo la prima elezione l'intervallo d'un quadriennio, e ciò ancorchè egli spontaneamente lo accettasse. I voti dati nelle cedole di elezione contro il tenore di quest'articolo si avranno per non dati.

ART. XXXVI.

Per contrario potrà chiunque essere nuovamente eletto all'uffizio di Consigliere, di Aggiunto, ed a qualunque altro pubblico impiego senz'alcun intervallo di tempo, ed egli dovrà assumerne nuovamente l'esercizio, quando non abbia giusta causa per iscusarsene; in qual caso si osserverà il disposto all'Art. XXXIV.

ART. XXXVII.

Allorchè per morte, o per altra causa divenga vacante l'uffizio di Sindaco, sarà tosto convocato dall'ordinario Consiglio civico un'assemblea straordinaria de' cittadini attivi per procedere ad una nuova elezione, la quale si farà nella forma prescritta all'Art. I e seguenti, ed avrà luogo pel tempo, a cui durar doveva ancora la carica divenuta vacante.

ART. XXXVIII.

In caso di assenza, d'infermità, o d'altro impedimento di uno, o dei due Sindaci, essi saranno rimpiazzati di diritto fino che durerà l'impedimento, dal Consigliere, o Consiglieri ordinarj, che nell'Assemblea di elezione avranno riunito numero maggiore di suffragj.

ART. XXXIX.

Divenendo per morte, o per altra causa, vacante il posto di Consigliere ordinario, verrà rimpiazzato di diritto pel tempo, che ancora gli restava da compiere, da quello de' Consiglieri aggiunti, che avrà riunito il numero maggior de' suffragj nell'Assemblea di elezione.

ART. XL.

Lo stesso si osserverà in caso di assenza, infermità, o altro temporale impedimento.

ART. XLI.

Il Magistrato o Consiglio ordinario non sarà mai legittimo, se non sarà composto ogni volta di sei Vocali oltre il Pretore, rimpiazzando i mancanti nella maniera detta di sopra.

ART. XLII.

Il Consiglio generale non sarà mai legittimo, se non sarà composto ogni volta almeno di dodici Vocali oltre il Pretore. In caso che per morte, infermità assenza, o per altra causa non vi fosse questo numero, il Consiglio ordinario rimpiazzerà

il numero de' mancanti coll'elezione d'altri cittadini in loro vece, e ciò per via di cedola nella forma enunziata all'Art. XXVIII.

ART. XLIII.

I ranghi saranno regolati nella guisa seguente. Il Pretore presiederà, come si è detto, a tutte le Assemblee, non solo de' cittadini, ma ben anche a tutti i Consigli ordinarj e generali. Alla destra di esso sederà il Sindaco eletto nell'antecedente anno, ed alla sinistra il Sindaco nuovamente eletto. Indi sederanno i Consiglieri del Consiglio ordinario, e quelli, che avranno riunito nella elezione numero maggiore di suffragj, avranno di mano in mano la precedenza sopra gli altri. In caso di eguaglianza di voci, il più vecchio di età avrà la precedenza. I Consiglieri aggiunti sederanno dopo, secondo il numero maggiore de' suffragj dati a cadauno di essi nell'elezione, ed in caso di eguaglianza, secondo la maggior età come sopra.

ART. XLIV.

Spetterà all'uffizio de' Sindaci il conoscere e definire le cause descritte nello Statuto della Città di Riva, convocare i Consigli si ordinario, come generale, l'aver cura ed ispezione sopra il pubblico macello, e sopra tutti gli altri oggetti affidati alla cura degli Edili, allorchè questi mancassero a' doveri del proprio uffizio. E generalmente i Sindaci eserciteranno tutta quella giurisdizione, ispezione e potere, che per virtù dello Statuto, o di legittima consuetudine hanno esercitato in passato.

ART. XLV.

Le funzioni del Consiglio ordinario saranno la vigilanza ed ispezione sopra l'amministrazione ed uso de' beni, rendite e diritti della Comunità, la cura e la sopraintendenza alla pubblica Annona, il regolare e decretare le spese, che devono essere pagate col danaro pubblico, il dirigere e far eseguire le opere e travagli pubblici, l'aver cura degli stabilimenti e luoghi destinati all'uso de' cittadini, o all'uso pub-

blico, e particolarmente delle selve e monti comunali, come altresì de' pascoli e delle acque pubbliche, il far godere ai cittadini ed abitanti i vantaggi di una buona pulizia, e specialmente della salubrità, della sicurezza nelle strade, luoghi ed edificj pubblici; e generalmente il Consiglio ordinario eserciterà tutta quella giurisdizione ed ispezione, che ha esercitata in passato, in virtù dello Statuto e di legittima consuetudine.

ART. XLVI.

Il Consiglio generale della Comunità, composto tanto dei membri del Consiglio ordinario, che delli Consiglieri aggiunti, sarà convocato tutte le volte, che il Consiglio ordinario lo giudicherà convenevole. Questo non potrà però dispensarsi dal convocarlo, allorchè si tratterà di deliberare sopra alienazioni ed acquisti eccedenti la somma di fiorini cinquanta, sopra imposizioni straordinarie per spese locali, sopra prestiti di danaro e censi da farsi sì attivi come passivi, che eccedano fiorini cinquanta, sopra travagli o opere da intraprendersi, che apportino spesa al di sopra di cinquanta fiorini, sopra l'impiego del danaro pubblico in qualsisia guisa oltre la detta somma, sopra liti della Comunità, sia da intentarsi come attrice, sia da sostenersi come convenuta, qualunque sia la somma o valore dell'oggetto contenzioso, purch'ecceda fiorini venticinque. Il solo Consiglio generale colla pluralità delle voci avrà il diritto e potere di determinare ed ordinare ciò che buono gli sembrerà in tutti gli oggetti enunziati nel presente articolo.

ART. XLVII.

Le proposizioni delle materie, che dovranno discutersi nel Consiglio, sia ordinario, sia generale, saranno fatte dal Sindaco anziano; ma ciascun membro del Consiglio avrà egualmente il diritto di proporre alla deliberazione comune tutto ciò, che crederà di pubblico interesse.

ART. XLVIII.

Tutte le deliberazioni, che verranno prese, sia nel Consiglio ordinario, sia nel Consiglio generale, verranno scritte dal Cancelliere nel libro o protocollo a ciò destinato, e sottoscritte da due Sindaci di propria mano. Queste dovranno contenere i nomi di tutti i deliberanti intervenuti al Consiglio, ed a ciascuna deliberazione il Cancelliere dovrà notare, se sia stata presa con suffragj unanimi ovvero discordi; e se i suffragj saranno stati discordi, noterà i nomi di quelli, che saranno stati di parere diverso o contrario a quello del maggior numero.

ART. XLIX.

Le deliberazioni prese con maggioranza de' voti dal Consiglio ordinario negli affari di sua competenza, e le deliberazioni tutte su di qualunque affare e materia prese nel Consiglio generale avranno lo stesso vigore, come se prese fossero da tutto il Corpo civico insieme adunato.

ART. L.

In caso di eguaglianza di voti, o qualora la discrepanza nel Consiglio generale fosse tale, che una parte superasse l'altra d'un solo voto, potrà in tal caso la parte minore dei votanti chiedere la convocazione dell'Assemblea generale dei cittadini attivi, la qual convocazione non potrà dal Consiglio generale essere rifiutata. All'Assemblea de' cittadini spetterà poi in tal caso il determinare ciò che buono gli sembrerà colla pluralità de' suffragj.

ART. LI.

Dopo l'elezione de' Rappresentanti ed Uffiziali pubblici, e dopo quella del Pretore, come all'Articolo LXXIV, i cittadini attivi della Comunità non potranno restare adunati, nè adunarsi di nuovo in corpo di Assemblea, senza una convocazione espressa, ordinata dal Consiglio, come nel precedente Articolo, ed all'Articolo XXXVII.

ART. LII.

Il Consiglio civico ordinario dovrà essere da' Sindaci convocato allorquando lo crederanno conveniente, e tutte le volte, che si tratterà di affari eccedenti il loro potere. Essi dovranno inoltre convocarlo ogni volta che la convocazione verrà richiesta da tre membri d'esso Consiglio, e ciò senza che siano tenuti a manifestarne la causa e l'oggetto, che debba in esso trattarsi.

ART. LIII.

Lo stesso si osserverà, rispetto alla convocazione del Consiglio generale. I Sindaci saranno tenuti a convocarlo, non solo a richiesta di tre membri del Consiglio ordinario, ma ben anco a quella di tre Consiglieri aggiunti.

ART. LIV.

Chi mancherà d'intervenire all'Assemblea generale dei cittadini, allorchè sia stata convocata, chi mancherà d'intervenire al Consiglio ordinario, o d'intervenire al Consiglio generale, allorchè sia membro d'uno di essi, sarà condannato inappellabilmente nella pena di quattro fiorini ogni volta, da applicarsi alla cassa pubblica, quando non provi una giusta causa d'impedimento, che dovrà essere sommariamente conosciuta dal Pretore. Ciò avrà luogo anche rispetto a quelli, che far dovranno le veci de' membri mancanti secondo ciò, ch'è disposto all'Articolo XXXIX e segg.

ART. LV.

Ciascun membro del Consiglio, sia ordinario sia generale, sotto la pena indetta nel precedente Articolo, al viglietto d'invito, che gli verrà recato dal Bidello, dovrà sottoscriversi di propria mano; ed allorchè non possa per alcun impedimento intervenire al Consiglio, egli dovrà ciò dichiarare espressamente sul viglietto medesimo, affinchè possa in tempo esser invitato quegli, che dovrà rimpiazzarlo, secondo ciò, ch'è disposto di sopra.

ART. LVI.

Tutti i membri del Consiglio, sia ordinario sia generale, dovranno osservare il segreto intorno agli affari, su de' quali il Consiglio medesimo avrà ordinato il silenzio. Allorchè alcuno venga convinto di contravvenzione a tal ordine, egli potrà essere dal Consiglio generale, a maggioranza de' voti, privato del suo posto.

ART. LVII.

Allorchè debbasi nel Consiglio ordinario o generale trattare di affari, ne' quali abbia interesse alcuno de' membri del Consiglio, o abbia interesse alcuno de' suoi congiunti fino al secondo grado di diritto canonico inclusivamente, egli dovrà partirsene dal Consiglio. Anzi qualora il Consiglio sia convocato unicamente per trattare d' un tal affare, si ometterà il di lui invito.

ART. LVIII.

L' uffizio di Cancelliere civico consisterà nello scrivere nel libro o Protocollo a ciò destinato tutte le deliberazioni, che verranno prese sia dal Consiglio ordinario, sia dal Consiglio generale nella maniera enunziata all' Articolo XLVIII; di scrivere e pubblicare li proclami ed editti, che saranno ordinati dai Sindaci, o dal Consiglio nelle materie di lor competenza; di assistere alle assemblee de' cittadini attivi, e di scrivere gli atti di esse Assemblee, osservando religiosamente il silenzio, allorchè gli verrà imposto, sotto la pena espressa all' Articolo LVI.

ART. LIX.

L' ufficio del Tesoriere civico sarà il riscuotere sollecitamente tutti i crediti e rendite pubbliche, sì ordinarie, che straordinarie; il fare i pagamenti de' debiti pubblici, che sono ordinarj, e tutti quelli altri, che gli verranno comandati dai Sindaci mediante loro viglietto; il tenere in un libro a ciò destinato chiara e distinta nota dell' uscita ed entrata, notando accuratamente cadauna partita, ed in fine dell' anno rendere esatto conto della sua amministrazione.

ART. LX.

Le funzioni degli Edili saranno l' aver ispezione e vigilanza tanto congiuntamente, che separatamente, sopra il pubblico macello, sopra il giusto peso delle bilancie e stadere, sopra la giustezza delle misure, sulla pulizia delle strade e cammini, vigilare sull' osservanza del calmiere del pane, che verrà di tempo in tempo fissato dal Consiglio ordinario, tassare il prezzo dell' olio, butirro, vino, sale, e cose simili secondo il bisogno e circostanze de' tempi, visitare almeno una volta all' anno insieme col Cancelliere civico i pubblici luoghi e confini; e generalmente spetteranno agli Edili tutte quelle ispezioni ed incombenze, che sono state da essi esercitate in passato. I proventi di quest' uffizio saranno in avvenire egualmente divisi tra li due Edili.

ART. LXI.

In caso di morte, infermità, assenza, o qualunque altro impedimento d' uno o d' ambidue gli Edili, il loro uffizio sarà rimpiazzato di diritto dal Consigliere o Consiglieri, che dopo di essi avranno riunito numero maggiore di voci nell' Assemblea di elezione dell' antecedente anno.

ART. LXII.

L' uffizio de' due Massari del Monte di pietà sarà il portarsi due volte in settimana al Palazzo vecchio, ov' è stabilito il detto Monte, il ricevere li pegni, che in tali giorni verranno loro portati, notare esattamente nel libro a ciò destinato i pegni che avranno ricevuto, colla somma del danaro somministrato, e col nome che verrà indicato dal portatore, segnando cadaun pegno con un viglietto annessovi, affine di prevenire ogni equivoco ed inconveniente; e generalmente l' adempiere tutte quelle incombenze e funzioni, che sono state finor attaccate a tal uffizio.

ART. LXIII.

Tutti li Rappresentanti ed Uffiziali pubblici nominati nella presente Costituzione goderanno i salarj o proventi, che hanno goduto in passato, salva al Consiglio generale l' autorità d' accrescerli e diminuirli in progresso, come giudicherà conveniente alla varietà de' tempi e delle circostanze.

ART. LXIV.

Tutto il danaro spettante al Pubblico, tanto proveniente dalle ordinarie rendite, che da condanne, da imposte, o altri introiti straordinarj, dovrà essere riscosso ed incassato dal solo Tesoriere civico; nè i Sindaci, nè alcuno degli altri membri del Consiglio potranno o dovranno riceverne.

ART. LXV.

I Sindaci saranno tenuti a notare nel libro delle rendite da essi custodito tutte le multe e condanne, che verranno dettate, od altri straordinarj introiti, e dovranno pure darne una esatta nota al Tesoriere, il quale le noterà del pari su di un altro libro consimile, che aver deve presso di se per farne poscia a tempo debito l' esazione.

ART. LXVI.

Il Tesoriere, a riserva de' pagamenti soliti e consueti, non potrà, nè dovrà fare alcun pagamento senza un espresso ordine in iscritto de' due Sindaci, il quale contenga il titolo, o la causa del pagamento da farsi. Dovrà il Tesoriere segnare cadaun viglietto dei Sindaci coi numeri 1, 2, 3, 4, ec. ed a ciascuna partita o pagamento enunziare nel suo libro il viglietto, che lo ha ordinato, col corrispondente numero. Egli dovrà poi, allorchè renderà conto della sua amministrazione, produrre e mostrare in originale tali viglietti insieme con le ricevute e quitanze: altrimenti niun pagamento sarà riputato legittimo, nè potrà da esso pretendersene alcun compensamento.

ART. LXVII.

Entro lo spazio di sei mesi, dopo seguita l' elezione dei nuovi Rappresentanti, dovranno i due Sindaci dell' antecedente anno ed il Tesoriere, in un giorno, che verrà specialmente destinato a tal oggetto, rendere conto al Consiglio generale dei fondi, de' quali avranno avuto la disposizione, e del maneggio del danaro pubblico, con rimettergli tutte le carte e scritture appartenenti alla Comunità, e relative alla loro amministrazione.

ART. LXVIII.

Il Tesoriere basterà, che per sua giustificazione presenti i viglietti originali de' Sindaci, come all' Art. LXVI ed i Sindaci saranno poi garanti delle spese o pagamenti, che avranno ordinati. Le minute spese, che non eccederanno la somma di dieci fiorini, potranno essere ordinate dai Sindaci senza convocazione del Consiglio civico. Si terrà sempre un libro a parte, che sarà chiamato = libro dei conti = nel quale verrà d'anno in anno scritto esattamente il conto reso dai Sindaci e Tesoriere di ciascun anno, con esporvi primieramente tutte le partite dell' entrata, e poi tutte quelle dell' uscita, e ciò minutamente ed accuratamente, colla data del giorno, mese, ed anno: al qual conto dovranno sottoscriversi i Sindaci ed il Tesoriere, che lo rendono, ed il Sindaco nuovamente eletto, e due Consiglieri del Consiglio, a cui viene reso.

ART. LXIX.

Il Tesoriere, a cui spetta la riscossione de' crediti, dovrà entro il termine di sei mesi, dopo spirato l' anno del suo uffizio, riscuotere ed aver riscossi tutti i proventi e rendite spettanti alla Comunità, e tutti altresì i crediti, che saranno maturati, da' rispettivi debitori. Passato questo termine, fatta o non fatta la esazione, resterà qualunque debito a carico del Tesoriere, e potrà procedersi contro di esso come debitor principale, a riserva solo di que' crediti, ch' egli dimostrerà essere divenuti inesigibili senza sua colpa. Quindi nel rendi-

mento de' conti tutt' i proventi e crediti della Comunità dovranno porsi in conto a suo carico, e riputarsi già da lui per riscossi.

ART. LXX.

Spirato il detto termine di sei mesi, sarà un dovere del Consiglio generale, allorchè il Tesoriere non abbia reso tale conto, di convenirlo tantosto giudizialmente, e di obbligarlo coi mezzi di diritto. Allorchè poi avrà reso conto, egli dovrà fare puntualmente lo sborso di tutto il danaro, che sarà rimasto nelle di lui mani, il quale dovrà tosto essere collocato nella cassa pubblica. Mancando a tale pagamento, il Consiglio generale dovrà tantosto ordinare, che sia proceduto contro di lui coi mezzi di diritto, per costringerlo al pagamento.

ART. LXXI.

Il Tesoriere inoltre, spirato il detto termine di sei mesi, finochè non avrà reso conto della sua amministrazione, o se lo avrà reso, fino che non avrà effettuato il pagamento del danaro, di cui risultato sarà debitore, s' intenderà escluso dai diritti di cittadino attivo, e di cittadino eligibile.

ART. LXXII.

Il libro de' conti, come altresì i viglietti originali de' Sindaci summentovati, e le ricevute de' pagamenti fatti dal Tesoriere, saranno sempre custoditi nel pubblico Archivio. Il Tesoriere, allorchè renderà conto della sua amministrazione, sarà tenuto a consegnare sì gli uni che gli altri, contro ricevuta, che gli verrà fatta, sottoscritta dai due Sindaci e dal Cancelliere.

ART. LXXIII.

Cadaun cittadino attivo potrà prendere a proprie spese una copia de' conti resi in ciascun anno, la quale dovrà essergli dal Consiglio ordinario decretata per mano del Cancelliere ogni volta, che verrà richiesta. Niuno però avrà diritto di vedere il Protocollo delle deliberazioni del Consiglio ordinario,

o generale, rapporto a quelli affari, su de' quali il Consiglio avrà ordinato il segreto.

ART. LXXIV.

Sarà convocata a' suoi tempi un' altra Assemblea dei cittadini attivi, affine di procedere alla nomina ed elezione di un nuovo Pretore, e di formarne la terna da presentarsi al Principe. Nell' elezione de' Pretori futuri la nomina civica avrà vigore per un intero triennio, e potrà quindi il Pretore continuare per un tal tempo nella sua carica, senza che sia bisogno d' ulterior elezione, o conferma de' cittadini. Ma spirato il triennio, nessun Pretore futuro potrà essere nuovamente eletto alla continuazion della carica, se non con due terzi dei voti dell' Assemblea civica. La nomina ed elezione si farà in tutto, secondo il metodo e forma praticata in passato.

ART. LXXV.

Rimarranno nel suo primiero vigore tutte le disposizioni dello Statuto, e tutte le precedenti consuetudini e costumanze, alle quali non sia stato colla presente Costituzione espressamente derogato.

# ALTEZZA REVERENDISSIMA.

Guidati dalla sapienza del celebre Ministro dell'Altezza Vostra Reverendissima, l'Illustrissimo e Sapientissimo Sig. Francesco Vigilio de Barbacovi, Consigliere Aulico, Commissario da essa graziosamente inviatoci, a seconda de' nostri voti, affine di pacificare le nostre intestine discordie, noi abbiamo stabilita in generale Assemblea, con unanime consenso, la nuova nostra Costituzione Municipale, divisa in settantacinque Articoli. Quantunque questa sia già stata dal prelodato Ministro confermata colla suprema podestà dell' Altezza Vostra Reverendissima, in virtù della plenipotenza, di cui Ella si compiacque fornirlo, noi tuttavia per soprabbondante cautela umiliamo la detta nuova Costituzione direttamente al Trono di Vostr' Altezza Reverendissima, supplicandola a voler eziandio approvarla e sanzionarla immediatamente colla sovrana sua autorità, e permettere ad un tempo stesso, che sia stampata a perpetua memoria. Noi siamo col più profondo rispetto.

DELL' ALTEZZA VOSTRA REVERENDISSIMA

*Umiliss. Osequiosiss., e Fedelissimi*
*Servi e Sudditi*

Li Sindaci di Riva.

---

*Concediamo l'implorata Conferma, salva e riservata sempre la suprema autorità Nostra, e de' Nostri Successori.*

Segnato li 17 Settembre 1730.

## PIETRO VIGILIO.

GIAMBATTISTA DE GENTILOTTI *Cancelliere.*

Bernardino de Manci Secretario.

# APPENDICE.

## DIRITTI E PRIVILEGI
DEL
## COMUNE DI RIVA
1124 — 1566.

1124. Altemanno, vescovo di Trento, presenti i conti Arpone e Adelpreto suoi avvocati, il vicedomino Enrico e Ottone di Povo, concede agli abitanti di Riva il permesso, per trenta lire di moneta milanese, di costruire a lor sicurezza un castello, ovunque volessero, dalle sorgenti dell'Albola fino al monte Brione, salva l'abitazione e l'onoranza del vescovo, dentro e fuori dello stesso castello, e a patto che in esso non fosse incarcerato nessuno, tranne i malfattori, i debitori, e gli inimici del Vescovo; sotto pena di cento marche d'argento, se Altemanno, o i suoi successori violassero questa convenzione. Data nella Curia di Arco, nella quinta festa di Agosto 1124, indizione II. Sottoscritti: Uberto giudice dell'imperatore Enrico; Vitale giudice e notajo dell'imperator Federico; Ottobono e Morando notari del Sacro Palazzo (1).

(1) Bonelli, T. II. pag. 382.

1144. Altemanno, vescovo di Trento, pronunzia una sentenza nella lite vertente fra le comunità di Riva e di Arco in materia di proprietà territoriali e dei loro confini. Data in Trento, nel palazzo episcopale, li 23 Novembre 1144, indizione VII, in presenza del conte Adelpreto di Tirolo, di Giordano di Formicario, di Corrado di Sejano, e di molti altri; rogato un Alberto, notaro del Sacro Palazzo (1).

1155. Everardo, vescovo di Trento, stipula col Comune di Riva le seguenti convenzioni: 1.° Che per ogni casa si paghi al vescovo, nel giorno di S. Michele, un affitto di dodici monete veronesi (XII *nummos veronensis monetae*). Non pagandosi a tempo debito, possa il vescovo occupare la casa, della quale non fu pagato l'affitto; e gli stessi Rivani impediscano il possessore della casa dall'abitarla, finchè non abbia pagato. 2.° Che gli abitanti di Riva diano al vescovo un porto, ovunque gli piaccia, con quei diritti che ebbero i suoi predecessori. 3.° Che non permettano ad alcun soggetto a feudale signoria di dimorare nel loro territorio. 4.° Che debbano ajutare il vescovo in tutti gli affari suoi, dentro l'Episcopato; a proprie spese nella pianura superiore del lago, a spese del vescovo fuori di questa. 5.° Che il vescovo, dal canto suo, volendo infeudare il suddetto affitto sulle case di Riva, non possa farlo che ad un Rivano; e nel caso ch'egli ne infeudasse un estraneo, i Rivani abbiano il diritto di non pagare il casatico che al fisco episcopale. Data in Riva, li 4 Aprile 1155, presenti Bertoldo di Tono, il conte Adelpreto, Odorico di Pergine, Corrado di Sejano ed altri; notaro Alberto (2).

1192. Corrado, vescovo di Trento, conferisce al Comune di Riva, a titolo di feudo, il diritto di stabilire e allogare le galete (misure dei liquidi) nel distretto, e di tenere e dare a nolo delle barche da trasporto fra Ponale e Torbole. Il pro-

(1) Bonelli, T. II. pag. 389.
(2) Bonelli, T. II. pag. 398. Codice Vanghiano, pag. 22.

vento dall'uno e dall'altro esercizio doveva esser diviso fra il Vescovo ed il Comune. Per ogni otto galete misurate, e pel passaggio di una persona da Torbole a Ponale, e viceversa, pagherebbesi un soldo veronese. Ogni cinque anni rinnoverebbesi al Vescovo il giuramento di fedeltà da due dei *Consoli* di Riva. Dato in Trento, nella camera della torre episcopale, il 1.° Giugno 1192, presenti Bozio di Stenico, Trentino di Ottone il ricco, Bellebuono di Trento, Federico da Civezzano, notaro Roberto (1).

1200. Corrado, vescovo di Trento, ordina che i *malsani* dimoranti nella campagna fra Riva ed Arco non ammettano ai pascoli bestie di estranei insieme colle proprie, e che essi e i loro famigli osservino la *regola* di Riva, circa ai campi ed ai prati; e vi si adattino anche i *sani*, che ivi dimorano; i quali facciano battezzare i loro fanciulli dal proprio prete, o li portino a Riva. Dato in Trento, nel palazzo episcopale, li 5 Maggio 1200, presenti Riprando di Odorico di Ottone il ricco, Pellegrino di Aldoino da Trento, Uberto di Manerba, *podestà* di Riva, ec.; notajo Giovanni Pena (2).

1232. Aldrighetto, vescovo di Trento, promette ad Enrico, a Bonvicino e a Bonifacio, *consoli* di Riva, di pagare al Comune di Riva le spese incontrate per venire a di lui servigio sul tenere di Mori; non dovendo i Rivani, secondo i lor privilegi, servire al Vescovo di propria spesa oltre i *Lavini* di Pranzo e di Drena, nè oltre il *Rovere* di Nago. Dato in Mori, in casa Soldi, li 10 Novembre 1232, presenti Trentino giudice, Guglielmo di Clesio, maestro Buonuomo; notajo, Matteo di Piacenza (3).

1245. Aldrighetto, vescovo di Trento, investe del feudo episcopale diretto la Comunità di Riva, rappresentata dai suoi

(1) Codice Vanghiano, pag. 116.
(2) Archivio di Riva, Lib. G, pag. 2.
(3) Ivi, pag. 2 retro.

Sindaci e Procuratori, Bernardo di Palma e Federico dei Carisoli. Dato in Trento, nel palazzo vescovile, li 14 di Febbrajo 1245, in presenza di Stefano, arciprete di Banale, di Lancellotto di Agordo, *podestà* di Riva, di Ottone da Brescia, e di altri; notajo, Baldo di Codalunga (1).

1245. Sodegerio di Tito, podestà di Trento e del Vescovato, a nome dell'imperatore Federico, investe a sua volta del suddetto feudo la Comunità di Riva rappresentata dai Sindaci e Procuratori sunnominati. Dato in Trento, nel palazzo episcopale, li 15 Febbrajo 1245, presenti i testimonii accennati nell'antecedente diploma, più Odorico Panciera d'Arco; notajo, Pietro (2).

1270. Egnone, vescovo di Trento, investe il Comune di Riva nella persona del procuratore di esso, Velafaremo di Tebaldo di Riva, del dazio sull'olio, sui cavalli, sui buoi, sulle vacche, sui porci, sul lino e su molte altre merci che entravano od uscivano dal borgo e dal distretto di Riva, già posseduto dagli antenati di Antonio dei Biancamano, che lo rinunziava nelle mani del Vescovo a questo fine. Dato in Bolzano, nel palazzo episcopale, li 2 Marzo 1270, presenti Gennaro priore di S. Maria Coronata, Vigilio capellano, ed altri; notajo, Arnoldo di Matteo di Piacenza (3).

1275. Enrico, vescovo di Trento, investe di un feudo diretto ed antico il Comune di Riva, rappresentato dal Sindaco Benedetto; il quale prestò al vescovo giuramento di fedeltà, promettendo difenderlo contro chiunque, eccetto l'imperatore o re dei Romani. Dato in Riva, presso la Chiesa di S. Maria, li 3 Febbrajo 1275, presenti, oltre ad alcuni frati, Odorico Panciera d'Arco, Sinibaldo di Castelnuovo, Giordano e Bo-

(1) Archivio di Riva, Lib. G, pag. 3 retro.
(2) Ivi, pag. 4 retro.
(3) Ivi, pag. 4.

velchino di Garduno, Gerardo di Pergine, i giudici Gisloldo e Adelpreto, Aldrighetto di Cavedine ed altri; notaro, Arnoldo (1).

1275. Benedetto, sindaco di Riva, dichiara che il feudo sopra accennato, del quale fu investito il Comune di Riva, consisteva: 1.° nella metà del provento dei *passatici* di Ponale e di Torbole, e nella metà della decima dei pesci del lago; l'altra metà spettando al vescovo; 2.° nel provento della *pesa* di Riva e delle misure nel mercato di Bolzano, che si tiene due volte all'anno, nel giorno di S. Genesio e a mezza quaresima; il quale mercato non si possa aprire e sciogliere, otto giorni prima od otto giorni dopo, senza l'intervento di quelli di Riva, che in esso non sono tenuti a pagare alcun dazio, oltre i cinque soldi; e lo stesso diritto abbiano nelle fiere di S. Sisinio nell'Anaunia, e di Bosco nella Valle di Sole; nelle quali non si possa vendere pane, vino e carni, senza che quelli di Riva n'abbiano fisso il *modo* e la *misura;* 3.° nello *stazionatico* da Termeno in giù; 4.° nel diritto di esenzione dal servizio militare a vantaggio del vescovo e a proprie spese, oltre il *Rovere* di Nago e i *Lavini* di Pranzo e di Drena, ed oltre a Ponale; 5.° nella metà delle multe da esigersi per le contravenzioni ai suddetti diritti. Dato in Riva, presso alla Chiesa della Pieve, li 26 Febbrajo 1275, presenti prete Basilico, e il fratel suo Brancarello, ed altri; notajo, il suddetto Arnoldo (2).

1303. Filippo, vescovo di Trento, investe il Comune di Riva di tutti i suoi feudi posseduti ab antico ed inscritti nel Libro di S. Vigilio e in quello dei privilegi e degli instrumenti nell'Archivio di Riva.

Ser Zucco di Torbole, sindaco e procuratore di Riva, presta, in nome del Comune, il giuramento di fedeltà, e pro-

(1) Archivio di Riva, Libr. G, pag. 6 retro.
(2) Ivi, pag. 7.

mette di difendere il Vescovo contro chiunque, non escluso l'Imperatore. Dato presso il monastero di Padolirone, diocesi di Mantova, li 20 Agosto 1303, presenti Taddeo di Montalto, canonico di Trento, Federico, rettore dell'ospizio di S. Nicolò presso Trento, Salvagno dei Mazagni di Mantova, e Matteo, famigliari del Vescovo; notajo, Guglielmo Bonioli di Cona, diocesi Albonese (1).

1307. Bartolameo, vescovo di Trento, investe il Comune di Riva dei suoi feudi e diritti antichi « *salvo jure Ecclesiae et omnium personarum* » e coll'obbligo di manifestare, dentro trenta giorni, quali siano i feudi e i diritti, che il suddetto Comune tiene dal Vescovato di Trento. Dato in Trento nel 1307.

La copia di questa investitura è congiunta con quella antecedente del vescovo Filippo, come fosse continuazione di essa; e della dichiarazione richiesta dei feudi non si rinviene alcun esemplare. Inoltre, la indizione del documento è inesatta (2).

1349. Giovanni, vescovo di Trento, conferma ai Rivani i loro statuti e privilegi, e principalmente quelli concessi li 10 Aprile del 1307. Con questi si concedeva a Riva il diritto di far estimare dagli stimatori del Comune tutte le case, i vigneti e le altre possessioni giacenti nel suo territorio, e vendute, donate o lasciate in eredità a forestieri, e di sottoporle a colletta; il diritto di poter costringere anche in seguito quei possessori, in qualunque luogo abitassero, al pagamento della colletta accennata. Si ordina inoltre, che per l'avvenire sia vietato di vendere, donare o lasciare in eredità a forestieri case ed altre possessioni situate nel distretto di Riva, sotto pena di perdere il prezzo stabilito nel contratto, il quale oltreciò sarebbe nullo. Andavano soggetti a multa il notajo che avesse steso il documento e i testimoni che vi avessero assistito.

(1) Archivio di Riva, Libr. G, pag. 9.
(2) Ivi, pag. 10.

Dato in Verona, nel palazzo episcopale, li 29 Aprile 1349; presenti il medico Vigilio, Pietro di Giacopino, Muzio del Bene ed altri; notajo Ser Antonio Videsti (1).

1376. Antonio e Bartolameo fratelli della Scala confermano a Riva il privilegio concessole da Giovanni vescovo di Trento nel 1349; il quale privilegio riportasi per intiero. Dato in Verona nella Cancellaria di Corte, li 30 Ottobre 1376 (2).

1389. Galeazzo Visconti, Signore di Milano, vicario imperiale, conferma a Riva il privilegio concessole da Giovanni, vescovo di Trento, relativo al diritto di collettare. Dato in Pavia, li 9 Ottobre 1389 (3).

1405. Giorgio, vescovo di Trento, concede al Comune di Riva l'investitura feudale del dazio ceduto ad esso nel 1270, sotto il vescovo Egnone, da Antonio dei Biancamano. Dicesi nel diploma, che tale infeudazione era stata rinnovata dai Vescovi di Trento Enrico, Filippo e Bartolameo; che fu intralasciata sotto il dominio degli Scaligeri e dei Visconti, e che ora, tornata Riva sotto il vescovo di Trento, rinnovavasi colle solite formalità. Segue un elenco di tutte le cose soggette a dazio. Dato in Trento, nel Castello del Buon Consiglio, li 2 Aprile 1405, presenti Bartolameo di Bologna, abbate di S. Lorenzo, vicario spirituale, Francesco dell'Anaunia, dottore e vicario nel temporale, ed altri; notajo, Paolo dei Fati di Terlago (4).

1416. Federico, conte del Tirolo, conferma al Comune di Riva il privilegio concessogli dal vescovo Giovanni nel 1349,

(1) Archivio di Riva, Libr. G, pag. 13.
(2) Ivi, libr. H, pag. 3.
(3) Ivi, pag. 3 retro.
(4) Ivi, libr. G, pag. 17.

con tutti gli altri privilegi e statuti. Dato in Trento, l'ultimo giorno di Maggio 1416 (1).

1426. Alessandro, vescovo di Trento, conferma al Comune di Riva, rappresentato dai Sindici Pisone dei Pisoni di Lodi, e da tre Savi, tutti i diritti, privilegi e statuti anteriori. Dato in Trento, nel Castello del Buon Consiglio, li 15 Ottobre 1426 (2).

—— Alessandro, vescovo di Trento, riconferma al Comune di Riva il privilegio concessogli dal vescovo Giovanni nel 1349, e confermatogli dagli Scaligeri nel 1376. Dato in Trento, nel Castello del Buon Consiglio, li 15 Ottobre 1426; presenti i suddetti Sindaci e Savi di Riva (3).

—— Alessandro, vescovo di Trento, conferma al Comune di Riva la lettera in pergamena di Galeazzo Visconti, data in Pavia li 15 Giugno 1388, e quella di Filippo Maria Visconti, data in Milano li 8 Novembre 1421, colle quali venivano confermati ai Rivani certi statuti e capitoli. Dato in Trento, nel Castello del Buon Consiglio, li 15 Ottobre 1426; presenti i suddetti Sindaci e Savi (4).

—— Alessandro, vescovo di Trento, conferma al Comune di Riva la investitura del dazio sulle merci entranti ed uscenti dal suo territorio. Di questo feudo, che si asserisce antichissimo, è detto essersi trascurato di chiedere la investitura, durante il dominio dei Visconti, che era cessato l'11 Ottobre « *novissime lapsum* ». Segue l'elenco delle cose soggette a dazio. Dato in Trento, nel Castello del Buon Consiglio, li 15 Ottobre 1426, presenti Antonio di Ledro, vicario del Princi-

(1) Archivio di Riva, Libr. H, pag. 4 retro.
(2) Ivi, Libr. G, pag. 27.
(3) Ivi, pag. 28.
(4) Ivi, pag. 33.

pato di Trento nel temporale, Isidoro di Milano, canonico, Baldassare di Tono ed altri (1).

1440. Francesco Foscari, Doge di Venezia, conferma al Comune di Riva i suoi diritti, privilegi e statuti. Dato a Venezia nel Palazzo ducale, li 10 Luglio 1440 (2).

1444. Francesco Foscari, Doge di Venezia, comanda a Nicolò Zaccaria, Provveditore Veneto in Riva, di costringere quelli di Arco, di Tenno e delle Giudicarie, che possedessero beni stabili nel territorio rivano, a pagare le debite collette insieme con quelli di Riva. Dato a Venezia, nel Palazzo ducale, li 24 Novembre 1444 (3).

1458. Pasquale Malipiero, Doge di Venezia, ingiunge a Marco Salomone, Provveditore veneto in Riva, di far eseguire puntualmente l'ordine surriferito, circa al pagamento delle collette sui beni stabili posseduti nel distretto di Riva da quelli di Tenno e dagli altri estranei al Comune. Dato in Venezia, nel Palazzo ducale, li 21 Novembre 1458 (4).

1522. Bernardo Clesio, vescovo di Trento, conferma al Comune di Riva tutti i suoi privilegi e statuti anteriori, col diritto di dazio. Gli concede inoltre la esenzione dalla decima fondiaria e da qualunque angaria; il diritto di presentare al Vescovo quattro dottori in ambe le leggi, fra i quali egli dovesse scegliere il Podestà, che rimarrebbe in carica per un biennio. Gli dà l'assoluto possesso dei monti e dei pascoli pubblici, e promette di sottoporre alla giurisdizione di Riva i comuni di Limone e Gargnano, se mai ritornassero sotto il suo dominio. Ordina finalmente che nelle cause non fosse più

(1) Archivio di Riva, Libr. G, pag. 35.
(2) Ivi, Libr. H, pag. 17.
(3) Ivi, pag. 66.
(4) Ivi, Libr. e pag. citata.

luogo ad appellazione, quando si avessero due sentenze conformi. Dato in Trento, nel Palazzo del Buon Consiglio, li 5 Luglio 1522.

Nello stesso giorno i Sindaci di Riva gli prestarono il giuramento di fedeltà, dichiarando quali fossero i feudi che il Comune teneva a nome del Vescovo; fra i quali è primo quello del dazio, e a cui segue una serie di decime sopra varie campagne poste nel territorio di Riva.

Il dì 11 Settembre dello stess anno, Bernardo Clesio confermava anche agli Ebrei di Riva i loro antichi privilegi (1).

1566. Cristoforo Madruzzo, vescovo di Trento e cardinale, riconferma al Comune di Riva e dà forza di legge o statuto al privilegio, già da lui confermato nel 1553, concernente il divieto a ciascun forestiero di comperar fondi nel territorio; e se pur ne acquistassero, vuole che ai cittadini, in caso di vendita, venga data la preferenza. Dato in Trento, nel Castello del Buon Consiglio, li 13 Novembre 1566 (2).

Nota. *Essendo i privilegi e i diritti di Riva stati confermati allo stesso modo dai Vescovi di Trento fino alla caduta del Principato ecclesiastico, basterà riportare per intiero il documento dell'ultima conferma.*

1776. Petrus Vigilius, Dei gratia, Episcopus et Princeps Tridenti, ex Comitibus de Thun etc.

Notum facimus tenore praesentium, quibus expedit universis, quod, constituti coram Nobis Doctores Joseph Temani, Marcus Aloisius Berlanda, tamquam Sindici, et Johannes Antonius Cillà, tamquam deputatus, insimul autem Procuratores

(1) Biblioteca della città di Trento; Miscellanea Alberti, Vol. III, pag. 230 e seg. Manoscritto.

(2) In fine alla copia manoscritta dello Statuto di Riva, donato alla predetta città dal Signor Adamo de' Brocchetti.

oppidi nostri Ripae, ut ex mandato speciali Nobis exhibito, ejusdemque oppidi cives et nuntii, Nobis humillime narrando exposuerunt, quod oppidum Ripae superioribus annis, exorto bello inter Maximilianum Imperatorem et Dominium Venetorum, illius tunc possessorum, redierit in potestatem ac ditionem Ecclesiae Nostrae Tridentinae, ad quam, antiquissimis temporibus, priusquam a Venetis occuparetur, etiam pertinere dignoscebatnr; et quod anno 1509, 27 mensis Maji, cives et incolae dicti oppidi Ripae illud ultro tradiderunt in manus ac potestatem Episcopi Georgii, nostri antecessoris; qua de re a dictis Ripensibus praesentata fuerunt aliqua capitula a dicto Episcopo antecessore nostro acceptanda et in eorum favorem confirmanda; quae capitula cum approbata et confirmata fuerint a predicto Episcopo Georgio, uti etiam a nostris immediatis antecessoribus, nempe a Bernardo, Christophoro, Ludovico, Carolo, S. R. E. cardinalibus, a Carolo Emanuele, Sigismundo Francisco, Ernesto Adalberto cardinale ab Harrach, Sigismundo Alphonso, Francisco, Josepho Victorio, Joanne Michaele, Antonio Dominico, Dominico Antonio, Leopoldo Ernesto, Francisco Felice, et ultimo a Christophoro felicis recordationis: ita praedicti cives et incolae Ripae Nobis quoque supplicarunt, ut dicta capitula approbare ac confirmare dignaremur.

Nos itaque, desiderantes justas supplicantium petitiones exaudire, et nostram gratiam in illos, quos Ecclesiae nostrae Nobisque fideles existimamus, extendere, praedictis capitulis in nostro Consilio saepius lectis et consideratis, visis et examinatis, facta quoque desuper diligentissima consideratione, eadem approbavimus et confirmavimus, atque praesenti scriptura corroboravimus, salva semper et illaesa obedientia, subjectione, et nostro jure, nostraeque Ecclesiae, ac aliarum personarum.

Primo: confirmamus et observari mandamus omnia statuta, ipsorumque reformationes, et privilegia dictis civibus et incolis Ripae antehac concessa, et eorum consuetudines laudabiles et approbatas.

Item, quod introitus, quos ex pubblico singulis annis so-

liti sunt percipere ex daderiis, sive muta, aut aliter, eos in futurum similiter percipere possint et valeant, absque ullo impedimento.

Item, decernimus ac speciali privilegio indulgemus, sicuti etiam a praedecessoribus nostris indultum esse videmus, ut omnes cives et habitantes in praefato oppido Ripae, perpetuis futuris temporibus, exempti sint et immunes a solutione decimarum pro praediis eorumdem hominum praesentium et futurorum, ita ut praesens exemptionis privilegium habendum sit loco investiturae et pro legitimo habeatur, prout consuevit cum aliis feudorum et decimarum investituris; excepto nihilominus quod, si ex registris nostrae Cancellariae, vel aliter, constiterit aliquos dari in territorio Ripae decimarum agros, de quibus fuerint a nostra Ecclesia Tridentina aliqui nobiles aut plebei praeteritis temporibus specialiter investiti, quod, inquam, eorum agrorum possessores, licet cives et incolae Ripae, postquam a Nobis nostrisque successoribus fuerint requisiti, obligati sint pro ejusmodi agris agrorumque decimis investituram accipere sub eadem forma, quae antiquitus in usu fuisse dignoscetur.

Item, concedimus, ut dicti Ripenses non possint adstringi nec ad exactionem, nec propter exactionem, sive realem, sive personalem, sive intra, sive extra Ripae jurisdictionem, et non teneantur aliquid solvere pro stipendiariis, si qui forte in dicta jurisdictione collocabuntur.

Item, concedimus Ripensibus, ut, pro dicendo jure, tres aut quatuor Doctores, Nobis nostrisque pro tempore successoribus gratos acceptosque, eligere valeant, ex quibus unus a Nobis arbitrio nostro in Praetorem dicti loci confirmetur; cujus officium durare possit per biennium, et praeter emolumenta quae percipi solent ex ipso officio, debeat percipere ex ipsa Comunitate Ripae ducatos quadraginta; reliquum vero, usque ad summam ducatorum centum, vel prout cum illo conventum fuerit, debeat ex nostra Cancellaria dicti loci exigere.

Item, concedimus, ut montes, pascua, nemora, et alia loca ad dictam Comunitatem spectantia sint propria et praecipua dictorum hominum de Ripa; salvo tamen pro usu no-

stro et ad muniendas arces, quibus in iisdem Ripae locis Nos, nostrique successores uti et frui possumus.

Item, ut Comunitates Gargnani et Limoni, si unquam redierint in nostram Ecclesiaeque nostrae potestatem, subjicientur jurisdictioni Ripae; idem fiet cum Tignali, aliisque locis, quae, cum antea terrae Ripae subjecta esse consueverint, redeant in eum statum, cui jam in dicto loco subjacebant.

Item, ut praedicti homines de Ripa ejusque jurisdictione sint exempti et immunes a teloniis et vectigalibus; ita ut nec in nostro Episcopatu, nec alibi, ad aliud solvendum possint adstringi, quam quod praeteritis temporibus persolverunt.

Item, ut appellationes, quae imposterum, sicut a sententiis Praetoris Ripae, a Nobis nostrisque deputatis terminentur; ita ut a nostris nostrorumque delegatorum definitionibus nullatenus amplius appellari possit, nec via appellationis, nec via nullitatis; sed partes litigantes teneantur sententiis a Nobis nostrisque commissariis promulgatis acquiescere, si fuerint sententiae primae instantiae conformes; idque ad hoc ut praedictae partes majoribus expensis non opprimantur.

Quo circa omnibus et singulis Locumtenentibus, Capitaneis et Potestatibus nostris pro tempore existentibus Ripae praecipiendo committimus et mandamus, quatenus praedictos subditos terrae Ripae in hujusmodi eorum privilegiis, statutis et consuetudinibus ac indultis manuteneant et conservent, neque eos a quocumque indebite perturbari aut molestari sinant.

In quorum fidem jussimus praesentes literas scribi et nostro sigillo majori muniri.

Datum Tridenti, ex Arce nostra Boni Consilii, die 14 mensis Novembris 1776.

PETRUS VIGILIUS.

# LETTERA DI FIDANZA

## DATA AI RIVANI DAI VENETI,

SUBITO DOPO LA CONQUISTA, MCCCCXL.

Stephanus Contareno, pro Illustrissimo et Amplissimo ducali Dominio Venetiarum, Capitaneus generalis lacus Gardae, et Gerardus Dandolo, pro praelibato Dominio Provisor exercitus. Cum, in aquisitione terrae Ripae facta per vim, major pars hominum ipsius terrae aufugerit in rezetu Rochae dictae terrae et in Arco, simul cum nonnullis peditibus, et intercessione magnifici Petri Brunori nobis suasum fuisset, ut ipsos ad gratiam et clementiam nostrae Illustrissimae Dominationis suscipere vellemus, quum intendant esse fideles et boni subditi eidem nostro Dominio; nos vero, compatientes dictis hominibus et mulieribus et pueris, decrevimus ipsis ostendere benignitatem atque amplissimam gratiositatem antelati Dominii nostri, potius quam dictos cum eorum exterminio subjugare. Qua de re, auctoritate et bailia nobis concessa per praefatam Serenissimam Dominationem, dictos homines cum mulieribus et pueris ad gratiam suscipimus, ipsis dando et concedendo quod libere veniant ad habitandum et standum in praedictam terram Ripae, cum familiis, massariciis et rebus suis generis cujuscumque, et gaudere possint eorum domibus et possessionibus, hac conditione, quod in manibus nostris jurare debeant esse fideles, devoti et boni subditi antedicto nostro Dominio. Concedimus etiam illis, quod, secundum eorum Statuta et consuetudines, se regere et gubernare possint; similiterque per omnes terras et loca praelibatae Dominationis nostrae tute et libere uti cum eorum rebus et mercantiis, quemadmodum

faciunt alii subditi nostri Dominii. Et quia nobis porrexerunt nonnulla alia capitula, concedimus quod ad Illustrissimum ducale Dominium possint mittere suos oratores; nam speramus ab ipsa Illustrissima Dominatione habebunt gratias et benignitates convenientes et honestas.

In quorum fidem praesentes construi fecimus, sigillis gloriosissimi Marci impressione munitas. Datum Ripae, die sexto mensis Maji, 1440 (1).

## LETTERA DI GERARDO DANDOLO

RELATIVA AL SACCO DI RIVA, MCCCCXL.

Spectabili et generoso viro Marco Valerio Potestati Ripae. Quando io tolsi quella terra, per nome della nostra Illustrissima Signoria, la fo posta a sacomano, et nella Rocca se redusse la major parte de cittadini cum le sue donne; et fra li altri se ve redusse Jacomo de Abondi, uno dei principali de quella terra. Piero Brunoro, avendoli assediati li dentro, volse da loro ducati 1400, dei quali i ne pagò una quantità; et il resto, che era 700, i no potè pagare in quella fiada. Vedendo el ditto Piero Brunoro questo, come homo crudelissimo et rabido, voleva menarli tutti in cadena. Io veramente, cognossendo questa intentione del prefato Piero, pregado da loro et mosso a compassion, stetti segurtà de i ditti ducati 700, et pagalli al ditto Piero; et quelli che erano in quella fiada deputadi per quella Comunità me fecero instrumento del debito predicto de ducati settecento, i quali con grandissima difficultà ho potuto retrarre in più poste. Et perchè al scoder de questi tali dinari io mandai un Jacomo mio famejo, el qual ne venne tante fiade, et convenne star a piezzare per questo, ch'el spese circa ducati 40, i quali non è rason che perda, come a bocca da Merlin de tutto sarete informato, pregove caramente vogliate esser con quella Comunità,

(1) Archivio di Riva, Giornale XXV, dal 1370 al 1574; pag. 44.

et provedere che la daga a Merlin, per mio nome, i ditti ducati 40. Et se al presente i non se pôdesse aver, provedete de accordar che la i daga in quelli termini vi pare. Se veramente la se gravasse che fosse troppo ducati quaranta, etiam son contento per pietade i reducate a ducati venticinque, et il resto lassarli. Come credo harete saputo, è sta electo in mio luogo misser Andrea Marcello, il qual se dee partir da Venetia el primo dì de quadragesima; et zonto ch'el sarà qui, me ne ritornerò a Venetia. Se per voi posso fare alcuna cossa, me ne potete avvisare, ch'el farò come per bon fratello. Valete. Cremonae, die 16 Februarii, 1446 (1).

GERARDULUS DANDULO.

(1) Archivio di Riva, Giornale XXV, dal 1370 al 1574; pag. 34 retro.

# CONFERMA

## DEGLI STATUTI DI RIVA PERVENUTA IN POTERE DEI VENEZIANI.

Franciscus Foscari, Dei gratia, Dux Venetiarum etc. Universis et singulis nobilibus et sapientibus viris, Potestatibus, Capitaneis, Provisoribus, caeterisque Rectoribus et Officialibus nostris, ubilibet constitutis, praesentibus et futuris, praesentes literas inspecturis, salutem et dilectionis affectum.

Fideles nostri, Comunitas et homines terrae Ripae, nobis porrexerunt infrascripta capitula, ad quae fecimus responsiones nostras, ut scriptum videbitis ad unumquodque capitulum. Mandamus vobis ut eas responsiones, in quantum ad vos spectat, observetis et faciatis inviolabiliter observari. Tenor autem ipsorum capitulorum talis est:

Primo, quod privilegia, statuta, reformationes, instrumenta et omnia alia jura dictorum Comunis et hominum terrae Ripae eis confirmentur. Respondeatur, *quod fiat, ut petunt, reservata tamen libertate et arbitrio nostro Dominio addendi, minuendi, corrigendi et annullandi, sicut de tempore in tempus sibi videbitur; declarando, quod acta criminalia remaneant in arbitrio Rectoris nostri, qui mittetur per tempora, qui debeat judicare secundum Statuta Veronae.*

Item, quod Comune et homines Ripae non tencantur ad aliquod servitium castrorum aliquorum. *Fiat, ad beneplacitum nostri Dominii.*

Item, quod Potestaria ipsius terrae Ripae sit et esse debeat unita insimul, secundum consuetudinem Dominorum Lom-

bardorum. Respondeatur, *quod, obstantibus promissionibus factis aliis nostris fidelibus, non possumus sibi complacere.*

Item, petunt homines terrae Ripae decimam vini et bladi territorii ipsius terrae per annos quindecim, ad hoc ut possint possessiones suas destructas in bono statu ponere et recuperare; quae possessiones sunt destructae et devastatae. *Fiat per triennium.*

Item, quod praedicti homines et Comune Ripae non adstringantur ad aliquam andatam extra Potestariam ipsius terrae. *Fiat, ad beneplacitum Dominii, secundum necessitatem.*

Item, quod praedicti homines et Comune Ripae sint excepti a salario ordinario per annos quindecim, quod ascendit omni anno ad libras ducentas denariorum Veronensium parvorum; considerata ejus paupertate et saccomano facto in ipsa terra. *Fiat per annum unum.*

Item, quod omnes mercantiae venientes tam a partibus superioribus quam inferioribus conducantur et portentur ad portum ipsius terrae Ripae, prout antiquitus est de more, et secundum formam Statutorum praedictae terrae. *Fiat, non derogando tamen consueludinibus et statutis civitatis et datiorum Veronae, et reservata libertate Dominii nostri posse aliter providere, sicut sibi videbitur.*

Item, quod appellationes, quae interponuntur per aliquas personas a sententiis latis per dominum Potestatem Ripae seu ejus Vicarium, devolvantur ad Serenissimum Principem, dominum Ducem Venetiarum, seu ad magnificum dominum Potestatem Veronae, pro libito partis appellantis, habito respectu ad longam distantiam itineris, et quia semper de more, ab antiquo tempore dominationis Lombardorum, dictae appellationes devolvebantur ad dominum Potestatem Veronae. *Fiat, quod appellationes sententiarum latarum per Rectorem nostrum Ripae devolvantur ad judicium Potestatis nostri Veronae, et id, quod erit terminatum, sit firmum et ratum.*

Item, quod omnia bona mobilia existentia in ipsa terra Ripae et ejus jurisdictione, indebite accepta hominibus ipsius terrae Ripae per Episcopum Tridentinum, restituantur ipsis hominibus Ripae; et specialiter unam petiam terrae vineatae

dicti Comunis positam ad Vivarium, infra suos confines, quae spectat ad ipsos homines et Comune. *Fiat, quod habeant illam petiam terrae, quae descripta est in ipso capitulo.*

Item, petunt, quod ipsis hominibus Ripae, per antelatam Serenissimam Dominationem donetur muta sive datia spectantia Camerae praelibatae Dominationis per annos proxime futuros; considerato quod ipsi homines sunt totaliter destructi et saccomanati. Respondeatur, *quod non potest fieri, per expensas quae occurrent in eo loco.*

In quorum omnium fidem praesentes literas nostras fieri jussimus, et bulla nostra plumbea pendente muniri.

Datum in nostro ducali Palatio, die decimo mensis Julii, indictione tertia, MCCCCXL (1).

(1) Archivio di Riva, Giornale XXV, dal 1570 al 1574; pag. 26 retro.

# ELENCO

## DEI PUBBLICI UFFICIALI NELLA TERRA DI RIVA

DAL 1210 AL 1807.

1210. Grimaldo di Cagnò, podestà di Riva.
1218. Jacopo dei Borzaga di Riva, gastaldo.
1228. Trentino di Ottone il ricco, di Trento, giudice.
1232-34. Enrico di Sejano, podestà e capovilla (*villicus*).
1234. Crescenzio, vicario del capovilla.
1240. Carletto del Mercato Nuovo, di Verona, podestà.
1245. Lancilotto di Agordo, podestà.
1247. Alberto di Ser Alberto e Faustino di Azzolino di Riva, vicarii.
1254. Uguccione degli Ocanoni (Obicio degli Ugoni?) di Brescia, podestà.
1260. Adelperio, podestà.
1260. Benvenuto di Jacopo, vicario.
1264. Odorico Panciera d'Arco, capovilla (anche negli anni 1265, 1266).
1265. Galvano di Cremona, vicario.
1277. Odorico Panciera d'Arco, gastaldo.
1277. Jacopino, vicario, anche nel 1278.
1278. Odorico Panciera d'Arco, podestà.
1278. Enrico, vicario.
1279. Odorico Panciera d'Arco, gastaldo.
1281. Marcobruno dal Collo di Vicenza, podestà.
1282. Jacopo della Donna di Trento, vicario.

1284. Ulo di Mezzo (Mezzolombardo), podestà.
1284. Adelpreto da Trento, vicario.
1286. Luiprando di Formicario, podestà, anche nel 1287.
1287. Giovanni da Cavedine, vicario.
1287. Jacopino, vicario.
1289. Giovanni Calocco de Vinecco, podestà.
1290. Filippo di Mezzo, podestà.
1295. Sicherio di Arsio, podestà, anche negli anni 1297 e 1299.
1297. Navoli, o dei Noli, vicario.
1303. Bondo di Lucca, vicario.
1304. Guarniero di Tablato, podestà, anche negli anni 1305 e 1306.
1304. Trolino di Caldesio, vicario.
1308. Enrico di Rottenburg, podestà.
1315. Bonaventura Scutelli di Trento, podestà.
1317. Volchemaro di Tirolo, podestà.
1325. Enrico di Sennano, podestà.
1325. Mörle di Caldaro, vicario, anche l'anno 1326.
1330. Giovanni de Castris e Wolfdorf, podestà.
1333. Lodovico de Metis, nepote di Giovanni de Castris, capitano.
1336. Pocello di Bolzano, podestà.
1337. Corrado di Sennano, podestà, anche nel 1338.
1337. Giovanni notaro di Bertoldo di Riva, vicario; anche nel 1338.
1340. Francesco dei Palanchi di Trento, podestà, anche nel 1341.
1340. Nicolò notaro, di Ribaldo di Riva, vicario.
1341. Belluccello di Trento, vicario.
1349. Clemente dei Torcellini di Padova, podestà.
1349. Trentino dei Toccoli di Ledro, cittadino di Trento, podestà e castellano; anche nel 1351.
1370. Giovanni di Calavena, podestà, anche nell'anno 1372.
1376. Giramonte del Verme, di Verona, podestà.
1385. Ugolino del Verme, di Verona, podestà.
1393. Antonio del Miglio di Cremona, podestà e capitano.

1394. Andrea degli Adami di Parma, vicario di Luchino Visconti.
1394. Luchino della Strada, podestà.
1397. Pastarino degli Scaccabarozzi, podestà.
1400. Domenico dei Tornielli, podestà.
1401. Galeazzo Aliprandi, podestà.
1405. Jacopo di Roccabruna di Trento, podestà e capitano.
1405. Giovanni Annenberger, capitano e podestà, anche nel 1417 e nel 1418 e 1419.
1415. Filippo da Montagna, vicario.
1417. Corrado di Venosta, vicario, anche nel 1419 e 1420.
1418. Pietro Limburger con Giovanni Annenberger, podestà e capitani.
1418. Ugo, luogotenente.
1419. Paolo Rasner, capitano e luogotenente.
1421. Pietro di Salisburgo, capitano.
1421. Guglielmo dei Balzanini di Verona, cittadino di Trento, vicario.
1424. Ugolino dei Crivelli, di Milano, podestà e capitano.
1424. Matteo degli Azzoni, vicario.
1425. Luigi degli Oldani di Milano, podestà.
1434. Giorgio di Sporo, vicario e capitano, anche nel 1435.
1434. Tommaso notaro, di Albertino di Arco, assessore.
1436. Odorico Schrankpaumer, capitano del Castelnuovo di Riva.

## DOMINAZIONE VENETA.

### Provveditori e Castellani.

1440-41. Andrea Valerio, Provveditore.
1441-42. Matteo Molino, Provveditore.
1442-43. Ranieri Coppo, Provveditore.
1443-44. Nicolò Zaccaria, Provveditore.
1444-46. Nicolò Sanuto, Provveditore.
1446-47. Marco Valerio, Provveditore.
1447-48. Luca Viaro, Provveditore.

1449-50. Giovanni Bragadino, Provveditore.
1450-51. Antonio Memmo, Provveditore.
1452-53. Luca Miani, Provveditore.
1453-54. Giacomo Quirini, Provveditore.
1455. Giovanni Bragadino, Provveditore.
1455. Andrea Quirini, Castellano.
1456-57. Paolo Malipiero, Provveditore.
1457-58. Marco Salomoni, Provveditore.
1459-60. Daniele Barbarigo, Provveditore.
1461-62. Bernardo Pesaro, Provveditore.
1461. Antonio Pizzamano, Castellano.
1462-63. Benedetto Priuli, Provveditore.
1464-65. Antonio Malipiero, Provveditore.
1465-66. Luca Pisani, Provveditore.
1465. Nicolò Baseggio, Castellano.
1466-67. Paolo Belegno, Provveditore.
1468-69. Bernardo Tiepolo, Provveditore.
1468. Carlo Giustiniani, Castellano.
1470-71. Luca Muazzo, Provveditore.
1471. Pietro Ferro, Castellano.
1471-73. Giorgio Duodo, Provveditore.
1473-74. Luca Caravello, Provveditore.
1474. Alessandro Mosto, Provveditore.
1474. Nicolò Loredano, Castellano.
1475. Francesco Trono, Provveditore.
1476. Francesco Basadonna, Provveditore.
1477. Pietro Minotto, Castellano.
1478. Giovanni Erizzo, Provveditore.
1479. Pietro Dandolo, Provveditore.
1480. Pietro Cocco, Castellano.
1481. Simeone Cuoro, Provveditore.
1482. Paolo Pisani, Provveditore.
1483. Marco Correr, Provveditore.
1484. Lodovico da Mula, Provveditore.
1485. Sebastiano Priuli, Castellano.
1486. Marino Marcello, Provveditore.
1487. Andrea Diedo, Castellano.

1488. Gasparo Contarini, Provveditore.
1489. Nicolò Bollani, Provveditore.
1490. Alessandro Bollani, Provveditore.
1490. Girolamo Duodo, Castellano.
1492. Lodovico Memmo, Provveditore.
1493. Andrea Michiel, Provveditore.
1493. Francesco Michiel, Castellano.
1494. Michele Memmo, Provveditore.
1496. Filippo Boldù, Provveditore.
1496. Fantino Memmo, Castellano.
1497. Pietro Minotto, Provveditore.
3498. Girolamo Baffo, Provveditore.
1498. Stefano Trevisano, Castellano.
1500. Pietro Foscolo, Provveditore.
1500. Federico Molin, Castellano.
1501. Francesco Miani, Provveditore.
1503. Vettore Pisani, Provveditore.
1503. Marco Minio, Castellano.
1504. Maffeo Viaro, Provveditore.
1505. Nicolò Gradenigo, Provveditore.
1506. Marco Renier, Provveditore.
1506. Alvise Salomoni, Castellano.
1507. Nicolò Mocenigo, Provveditore.
1508. Giovanni Antonio Renier, Provveditore.
1508. Francesco Baseggio, Castellano.

DOMINAZIONE DEI VESCOVI-PRINCIPI DI TRENTO.

1509. Giovanni di Vineco (Weineck), provveditore.
1509. Eustachio di Neudeck, capitano, anche nel 1510, nel 1521 e nel 1532.
1512. Girolamo Romagnano di Trento, podestà, anche negli anni 1514, 1520-22, 1526.
1514. Giovanni di Grigno, podestà.
1529. Marco Tullio Grandi di Riva, vice-podestà, anche nel 1530.
1533. Lorenzo Cazzuffi di Trento, podestà.
1534. Nicola Baroni di Riva, podestà.

1535. Egidio barone Vels-Colonna, capitano, anche nel 1538 e 1539.
1536. Camillo Pilati, podestà.
1541. Francesco Caratoni di Storo, podestà, anche nel 1544, nel 1545 e 1549.
1541. Nicolò di Trautmansdorf, capitano.
1544. Bonaventura di Egra, capitano.
1555. Francesco Particella di Trento, podestà.
1555 e 1556. Gaspero Brugnoli di Ferrara, podestà.
1559. Jacopo Ceschi di Trento, podestà.
1568. Fortunato Madruzzo di Trento, capitano, anche nel 1588.
1582. Giambattista Busetti di Rallo, podestà,
1582. Bartolameo dei Martini di Pergine, capitano.
1586. Cristoforo da Campo Clesio, podestà, anche negli anni 1587-1589.
1590. Andrea Malfatti di Brentonico, podestà.
1598. Cristoforo da Campo Clesio, podestà.
1601. Pietro Alessandrini di Trento, podestà.
1603. Pietro Pilati di Trento, podestà.
1606. Orlandino Rolandini di Mantova, podestà.
1607-1608. Alessandro degli Alberti di Trento, podestà.
1610-1612. Sacramoro Maraffi di Pontremoli, podestà.
1613. Gaudenzo Madruzzo, castellano.
1614-1617. Gianclemente Bertoldi, dell'Anaunia, podestà.
1619. Giambattista degli Ippoliti di Pergine, podestà.
1620. Gianstefano Castelli, podestà.
1622-1623. Girolamo Graziadei di Trento, podestà.
1625-1626. Bartolameo Bellini di Castiglione delle Stiviere, podestà.
1628. Giovanni Rigotti di Mori, podestà.
1629. Roberto Malfatti, podestà.
1633. Annibale Burri, podestà.
1634. Andrea Madruzzo, podestà.
1637. Giambattista Busetti di Trento, podestà.
1637. Nicolò Pasotti, dell'Anaunia, podestà.
1643. Giammaria Vescovi, di Vermiglio, podestà.

1654. Carlo Gervasio degli Alberti di Trento, podestà.
1655-1658. Michele Torresani di Clesio, podestà.
1662. Carlo Benassuto Rigotti, di Mori, podestà.
1666. Francesco Maria Villari, podestà.
1668. Giambattista Passerini di Rovereto, podestà.
1674. Carlo Polacchi di Pergine, podestà.
1675. Francesco Moscardini di Riva, capitano.
1679-1681. Giacomo Antonio Trentini, di Trento, podestà.
1682. Carlo Benassuto Rigotti, di Mori, podestà.
1685. Carlo Lorenzo Ferrari, podestà.
1685. Francesco Ferrari, vice-podestà.
1686. Francesco Tranquillini di Mori, podestà.
1709. Antonio del Monte, di Calliano, podestà.
1710. Antonio Dodi di Pontremoli, podestà.
1714. Giambattista de Angelis di Croviana, podestà.
1720. Giansebastiano dei Vespignani di Imola, podestà.
1728. Francescantonio degli Orefici, di Rovereto, podestà.
1730. Francesco Girolamo dei Brocchetti, Giudicariese, podestà.
1736. Alberto Cesari di Trento, podestà.
1743. Pietro Tamanini di Caldonazzo, podestà.
1747. Baldassare dei Geremia, podestà.
1751. Gian Lodovico dei Lutti, di Poja, podestà.
1758. Giuseppe Eleuterio Maccari, di Clesio, podestà.
1762. Carlo Marcabruni di Arco, podestà.
1768. Alberto degli Alberti di Poja, Consigliere aulico del Principe, podestà.
1770. Luigi Cavezzani di Avio, podestà.
1777. Andrea dei Bassetti di Trento, podestà.
1782. Francescantonio Nochero da Borgo, podestà.
1784. Alfonso dei Marini di Mantova, podestà.
1789. Ottavio Conte della Pusterla, di Milano, podestà.
1793. Filippo Neri dei Maffei, anauniese, podestà.
1796. Leopoldo dei Visintainer, anauniese, podestà.
1798-1807. Giammichele dei Torresani, anauniese, podestà.

FINE.

